

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1146

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

28/06/2024 - 13:16

Indice

1. DDL S. 1146 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1146	4
1.2.2. Testo correlato 1146 (SUPPLEMENTO)	52
1.3. Trattazione in Commissione	69
1.3.1. Sedute	70
1.3.2. Resoconti sommari	71
1.3.2.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	72
1.3.2.1.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) dell'11/06/2024	73
1.3.2.1.2. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/06/2024 .	76
1.3.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	77
1.3.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024	78
1.4. Trattazione in consultiva	80
1.4.1. Sedute	81
1.4.2. Resoconti sommari	82
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	83
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2024	84
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024	86
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	90
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024	91
1.4.2.3. 2 ^a (Giustizia)	93
1.4.2.3.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/06/2024	94
1.4.2.3.2. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom., Uff. Pres. integrato dai Gruppi) del 25/06/2024	101
1.4.2.3.3. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 119 (ant., Uff. Pres. integrato dai Gruppi) del 27/06/2024	102
1.4.2.4. 3 ^a (Affari esteri e difesa)	103
1.4.2.4.1. 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 86 (pom.) dell'11/06/2024	104
1.4.2.5. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	107

1.4.2.5.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 169 (ant.) del 13/06/2024	108
1.4.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	111
1.4.2.6.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024	112
1.4.2.7. 5ª (Bilancio)	122
1.4.2.7.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 247 (pom.) dell'11/06/2024	123
1.4.2.8. 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	133
1.4.2.8.1. 7ª(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 130 (pom.) dell'11/06/2024	134
1.4.2.8.2. 7ª(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 131 (pom.) del 12/06/2024	136
1.4.2.8.3. 7ª(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 132 (pom.) del 18/06/2024	139
1.4.2.9. 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	141
1.4.2.9.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137 (ant.) del 12/06/2024	142
1.4.2.9.2. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/06/2024	146
1.5. Trattazione in Assemblea	356
1.5.1. Sedute	357
1.5.2. Resoconti stenografici	358
1.5.2.1. Seduta n. 192 del 22/05/2024	359
1.5.2.2. Seduta n. 195 del 29/05/2024	480

1. DDL S. 1146 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1146

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1146

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2024

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

Come ogni strumento umano, l'intelligenza artificiale presenta un lato oscuro che contiene semi di ogni specie, ma anche germi di ogni vita. Ed è, perciò, cruciale individuare criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie ed i rischi inevitabilmente legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

In quest'ottica, il disegno di legge che qui si illustra non si sovrappone all'emanando regolamento europeo sull'intelligenza artificiale («AI ACT»), approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo), ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un'architettura di rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) (inaccettabili, alti, limitati e minimi) per cui maggiore è il rischio, maggiori le responsabilità e i divieti per chi sviluppa o adopera sistemi di intelligenza artificiale.

Come per il regolamento, anche il presente disegno di legge ha l'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto, promuovendo nel contempo l'innovazione per il benessere dei cittadini¹.

¹ L'Unione europea, tenuto conto della pervasività nel mercato della IA generativa, ha proposto (o adottato) una serie di regolamenti che formano un vero e proprio "pacchetto": il **Digital Service Act (DSA)** - Regolamento UE 2022/2065 che si concentra sulla regolamentazione delle piattaforme online, stabilendo regole chiare per garantire la sicurezza e la trasparenza delle attività online; il **Digital Market Act (DMA)** - Regolamento del 14 settembre 2022: stabilisce regole per prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte delle grandi piattaforme che svolgono un ruolo cruciale nei mercati digitali; il **Digital Governance Act (DGA)** Regolamento EU 2022/868 del 30 maggio 2022: riguarda promozione dell'utilizzo dei dati nel settore pubblico, l'interoperabilità dei dati tra enti pubblici e tra settore pubblico e privato e del loro riutilizzo; **Data Act** del 13 dicembre 2023 n. 2854/2023, che si propone di regolamentare il flusso di dati all'interno dell'UE e tra questa e altri paesi. Inoltre, per quanto riguarda la materia della responsabilità e danni l'Unione Europea ha adottato, sin dal 2017, una serie di iniziative: **Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017** recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica; in essa viene suggerito un sistema di assicurazione obbligatoria, accompagnato da un fondo di risarcimento, viene altresì proposta l'individuazione di una sorta di *status* giuridico dei robot avanzati nonché l'adozione di un codice etico per ingegneri e comitati di ricerca in robotica; la **Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 ottobre 2020** recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (2020/2014)", centrata sull'importanza di un quadro giuridico che tenga conto della sicurezza, affidabilità e coerenza dei prodotti e servizi tecnologici, inclusi quelli basati sull'IA, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato che protegga le potenziali vittime dei danni ed allo stesso tempo non costituisca un freno per lo sviluppo delle nuove tecnologie; la **Proposta di direttiva** relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale del 28/09/2022 – COM/2022/496 *final* che, nel perseguire l'obiettivo di alleggerire l'onere della prova in caso al danneggiato, introduce i principi della divulgazione degli elementi di prova e della presunzione del nesso di causalità in caso di colpa. L'**AI Act - proposta di Regolamento** recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, che rappresenta il primo tentativo a livello globale di regolamentare questa tecnologia emergente. La normativa si caratterizza per essere *risk-based*, vale a dire che essa disciplina la materia con una classificazione dei sistemi di IA in base al livello di rischio associato al loro uso. Viene stabilita una distinzione tra sistemi a rischio "**inaccettabile**" (sistemi di IA che violano i diritti fondamentali o



Lo schema di disegno di legge si compone di sei capi contenenti ventisei articoli.

Per agevolare la lettura del disegno di legge e coglierne la *ratio*, la presente relazione illustrativa è suddivisa per **aree tematiche di intervento**. Si compone di sei parti, corrispondenti alla suddivisione in capi, dedicate, rispettivamente, alla **normativa di principio** (parte prima), alle **disposizioni di settore** (parte seconda), alla **governance**, alle **autorità nazionali** e alle **azioni di promozione** (parte terza), alla tutela del **diritto di autore** (parte quarta), alle **sanzioni penali** (parte quinta) e alle disposizioni finanziarie (parte sesta).

PARTE PRIMA

NORME DI PRINCIPIO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ' (artt. 1-6)

La finalità del presente disegno di legge è di porre al centro di ogni attività che riguardi lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale l'**autodeterminazione umana**.

Porre al centro dello sviluppo e della concreta applicazione dei sistemi e dei modelli di IA il rispetto della autonomia e del potere decisionale dell'uomo consente di adottare scelte consapevoli su come delegare le decisioni ai sistemi di IA. In tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA occorre che sia l'essere umano a stabilire quali decisioni prendere e come realizzare un risultato vantaggioso per la società.

Consapevolezza, responsabilità e affidabilità quali espressione del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi, con coscienza e pensiero critico, in ogni ambito in cui è coinvolta dalle tecnologie digitali.

Di qui, la scelta di prevedere una serie di **norme di principio** collegate alle finalità e all'ambito di applicazione dell'intero disegno di legge e che si innestano, in modo differenziato, a seconda dei singoli settori, nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'intelligenza artificiale, dalla ricerca fino all'adozione e al concreto utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale.

L'effettività di tale normativa di principio è sancita non solo dalla loro stessa enucleazione in fonte primaria ma dall'espressa previsione (art. 1, comma 2) secondo cui tutte le disposizioni del disegno di legge "*devono essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea*"², in ossequio, peraltro, all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Le norme di principio sono contenute negli **articoli da 1 a 6**.

sono utilizzati in modi che sono considerati manipolativi o ingiusti, es. software di sorveglianza di massa o sistemi di IA che impiegano tecniche di *social scoring* da parte dei governi), "**elevato**" (vi rientrano sistemi di IA utilizzati in ambiti critici come la sanità, i trasporti, la giustizia e taluni aspetti del governo; tali sistemi devono soddisfare requisiti rigorosi in termini di trasparenza, *explainability*, sicurezza e supervisione), "**limitato**" (per questa categoria è enfatizzato il requisito della trasparenza e vi rientrano, ad esempio i *chatbot*, per i quali gli utenti dovrebbero essere informati che stanno interagendo con un sistema di IA) o "**minimo**" (IA utilizzate in giochi, o per creare playlist musicali personalizzate; software che automatizza compiti ripetitivi e di routine in contesti aziendali, come la gestione di fatture o la programmazione di appuntamenti; sistemi che analizzano grandi set di dati per identificare tendenze di mercato o preferenze dei consumatori, senza prendere decisioni automatiche che hanno un impatto significativo sugli individui). Con l'AI ACT, approvato dal Parlamento europeo lo scorso 13 marzo, pur lasciandosi invariata la base giuridica di cui all'art. 114 TFUE (mercato unico), sono stati introdotti una serie di **principi etici** che hanno dato all'AI ACT un'impostazione **antropocentrica**



L'**articolo 1** riguarda le "*Finalità e ambito di applicazione*" del disegno di legge; con tale disposizione si chiarisce il duplice approccio che caratterizza il disegno di legge:

- da una parte, la **promozione** di un utilizzo corretto trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, in una **dimensione antropocentrica**, per cogliere pienamente le enormi opportunità (art. 1, comma 1, secondo periodo);
- dall'altra, la necessaria **vigilanza sui potenziali rischi** economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali, con gli strumenti propri dell'ordinamento nazionale (art. 1, comma 1, terzo periodo).

L'**articolo 2** contiene le "*Definizioni*" dei termini utilizzati all'interno del provvedimento (sistema di intelligenza artificiale, dati, modelli di intelligenza artificiale). Vengono utilizzate definizioni in linea con il diritto dell'Unione europea, contribuendo così al completo allineamento con il diritto dell'Unione. In particolare, per il "*Sistema di intelligenza artificiale*" viene utilizzata la definizione recata dal progetto di regolamento europeo approvato all'esito del trilog e in attesa di promulgazione. Per quanto riguarda la definizione di dato, viene utilizzata la definizione del *Data governance act* (regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022).

L'**articolo 3** detta "*Principi generali*" che sono i capisaldi di tutto il disegno di legge in quanto esplicano efficacia interpretativa ed applicativa per tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale e rappresentano il fondamento delle ulteriori disposizioni di dettaglio.

Tali principi fanno proprie, tra l'altro, le elaborazioni del "Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale" istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 che definisce come principi radicati nei diritti fondamentali i seguenti: i) rispetto dell'autonomia umana, ii) prevenzione dei danni, iii) equità, iv) esplicabilità. Quest'ultimo termine, esplicabilità, diffuso nella letteratura specializzata sull'intelligenza artificiale, è un requisito fondamentale per la fiducia dei cittadini e degli utenti dei sistemi di IA: i processi e gli esiti degli stessi devono essere trasparenti, comunicabili e spiegabili all'utente. Il medesimo Gruppo indipendente ha individuato come "requisiti" dedotti dai quattro principi menzionati i seguenti: 1) Intervento e sorveglianza umani; 2) Robustezza tecnica e sicurezza; 3) Riservatezza e governance dei dati; 4) Trasparenza; 5) Diversità, non discriminazione ed equità; 6) Benessere sociale e ambientale; 7) *Accountability*.

La previsione dei "*Principi generali*" di cui all'art. 3 risponde almeno a tre interessi perseguiti con il disegno di legge, quali l'interesse al **trattamento algoritmico equo e corretto**, l'interesse alla **protezione dei dati**, l'interesse alla **sostenibilità digitale**.

- L'interesse al **trattamento algoritmico equo e corretto** è realizzato stabilendosi che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione e l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale avvenga nel rispetto dei **diritti fondamentali e delle libertà della persona** quali riconosciute dall'ordinamento italiano e europeo, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (art. 3, comma 1). Pertanto, la stessa norma garantisce l'accessibilità a tutti e inclusività massima, vietando qualsiasi forma di **discriminazione** (in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche, delle condizioni personali, sociali ed economiche). In quest'ottica, la norma assurge a principio il **pieno accesso delle persone con disabilità ai sistemi di intelligenza artificiale** e alle relative funzionalità o estensioni e promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità (art. 3, comma 6).



- L'interesse alla **protezione dei dati** è assicurato attraverso la previsione del fondamentale principio generale in base al quale lo sviluppo dei sistemi e dei modelli deve avvenire su dati e processi che rispettino il principio di proporzionalità, in relazione ai settori nei quali sono utilizzati, e per i quali deve essere garantita e vigilata la correttezza, la attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza del dato (art. 3, comma 2). La protezione dei dati riguarda anche la necessità del rispetto della **cybersicurezza** lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, anche grazie all'adozione di specifici controlli di sicurezza (art. 3, comma 5).
- L'interesse alla c.d. **sostenibilità digitale** è assicurato stabilendosi in norma che lo sviluppo e la concreta applicazione dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale devono avvenire nel rispetto della **autonomia e del potere decisionale dell'uomo**, della **prevenzione del danno**, della **conoscibilità**, della **spiegabilità** (art. 3, comma 3). A presidio della sostenibilità digitale essenziale è il principio di cui all'articolo 3, comma 4, in base al quale l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve pregiudicare la **vita democratica del Paese e delle istituzioni**, in riferimento anche al metodo democratico con cui i cittadini devono concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49 della Costituzione).

I principi generali di cui all'articolo 3, si innestano nei successivi **articoli 4, 5 e 6** con riguardo ad ambiti particolarmente delicati e maggiormente esposti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

In tale guisa, l'**articolo 4** detta "*Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali*" stabilendo che l'utilizzo dei sistemi di IA nei **mezzi di comunicazione** avvenga senza pregiudizio ai **principi di libertà e pluralismo**, alla **libertà di espressione** e del **diritto all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione**. Inoltre, i commi 2, 3 e 4 applicano i principi in materia di riservatezza dei dati personali all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con il diritto dell'Unione europea e sia lecito, corretto, trasparente e compatibile con le finalità con le quali i dati sono raccolti. A questo fine, data anche la forte innovatività dei sistemi di IA, è previsto che il **linguaggio** con cui sono date comunicazioni in materia di trattamento di dati connesse a IA sia chiaro e semplice. Inoltre, il **consenso** al trattamento dei minori di anni 18 è valido solo per i maggiori di 14 anni che siano stati correttamente informati, analogamente a quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di privacy.

L'**articolo 5** detta "*Principi in materia di sviluppo economico*" specificando le grandi opportunità che possono scaturire dall'introduzione di sistemi di IA con la **promozione nei settori produttivi** da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale. Viene posto come principio generale la **concorrenza nel mercato** dell'intelligenza artificiale, unita a innovatività ed equità. Si prevede, inoltre, che lo Stato faciliti le imprese e le comunità scientifiche nell'utilizzo e nella disponibilità di **dati ad alta qualità**. Sempre in un'ottica di promozione delle opportunità, si prevede che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le **piattaforme di e-procurement** delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli fondativi in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nel rispetto della normativa sulla concorrenza e del principio di non discriminazione.



L'articolo 6 detta "Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale". Con tale norma si chiarisce che sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di **sicurezza nazionale** dagli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007 (artt. 4, 6 e 7) quelle di **cybersicurezza e di resilienza** di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, limitatamente ad esigenze di tutela della sicurezza nazionale in ambito cibernetico, nonché quelle svolte per scopi di **difesa e sicurezza nazionale dalle forze armate**, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni per la sicurezza nazionale siano disciplinate con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007. Per i trattamenti di **dati personali** mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per gli analoghi trattamenti svolti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 82 del 2021 (comma 2). Si prevede, infine, che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 sono definite le modalità per attività effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli stessi organismi, nonché alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, anche per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si prevede l'emanazione di un regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021.

PARTE SECONDA

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE (artt. 7-16)

Settori strategici per lo sviluppo del Paese come la sanità, il lavoro, la giustizia, le professioni intellettuali, la disabilità, la pubblica amministrazione, sono oggetto di disposizioni specifiche proprio per garantire che in tali settori l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia praticato non solo per sfruttare tutte le **opportunità** legate alle nuove tecnologie, ma anche sulla base di criteri che assicurino la **gestione e la soluzione dei rischi connessi** allo svolgimento di tali attività strategiche.

Sanità e disabilità

L'articolo 7 (*Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità*) detta disposizioni che evidenziano l'importanza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il miglioramento del **sistema sanitario** e per la **prevenzione delle malattie** e che, nello stesso tempo, precisano che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l'accesso alle prestazioni sanitarie (commi 1 e 2). Prioritario, in ogni caso, è il **diritto** dell'interessato ad essere **informato** circa l'utilizzo di tali tecnologie (comma 3).

Al comma 4, si completano i principi in materia di **disabilità** introdotti all'articolo 3, comma 6, promuovendo la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all'inclusione, per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'accessibilità delle persone con disabilità.

Al comma 5, si prevede che l'utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi e cura e che, pertanto, devono lasciare impregiudicata la **spettanza della decisione alla professione medica**.



Al comma 6, si specifica quanto disposto in linea generale nell'articolo 3 e che cioè i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

L'**articolo 8** (*Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario*) detta disposizioni a sostegno della ricerca medico scientifica pubblica e *no profit* (tipicamente, condotta dai centri di ricerca delle associazioni dei pazienti) che semplifica gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali in materia di consenso e informativa. In particolare, fermi restando i poteri del Garante per la protezione dei dati personali, rende possibile il trattamento di dati anche sanitari nell'interesse pubblico senza dover raccogliere il consenso per ogni tipo di ricerca che si dovesse decidere di attivare usando gli stessi dati già nella disponibilità degli scienziati. La norma non si applica alle attività imprenditoriali o comunque poste in essere con finalità lucrative che rimangono sottoposte al regime ordinario. La norma è di rilevante interesse per la ricerca scientifica in ambito sanitario. Nello specifico, (comma 1) prevede che i **trattamenti di dati**, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la **ricerca e la sperimentazione scientifica** nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, **sono dichiarati di rilevante interesse pubblico** (in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679). Alla ritenuta rilevanza pubblica dell'interesse per finalità terapeutica e farmacologica, consegue sempre (comma 2), **l'autorizzazione ex lege all'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti** anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. La norma si rende necessaria per chiarire che la finalità di **ricerca medico scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell'interessato** (ove richiesto) se **cambia l'ambito della ricerca stessa**. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, anche per il trattamento secondario rimane fermo **l'obbligo di informativa** dell'interessato che può essere assolto tramite le modalità semplificate che il Garante per la protezione dei dati personali dovrà emanare ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003. A ulteriore tutela dei pazienti e delle persone la norma prevede, altresì, che tali trattamenti di dati debbano essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali insieme a precise informazioni sulle modalità e sulla sicurezza dei trattamenti (comma 3) e che rimangano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali (comma 4).

Sempre in ambito sanitario, l'**articolo 9** (*Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*) disciplina, fermo restando quanto previsto sull'attribuzione delle funzioni di notifica e vigilanza alle Autorità designate, l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore sanitario, tramite uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevede l'istituzione, ad opera dell'AGENAS, di una **piattaforma di intelligenza artificiale** per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l'assistenza territoriale.



Lavoro

Le disposizioni del presente disegno di legge in materia di lavoro hanno la finalità sia di assicurare il vantaggio di una strategia di opportunità, consentendo di sfruttare il valore sociale delle tecnologie digitali, sia di fornire soluzioni basate sui diritti per la gestione del rischio, evitando ai lavoratori di subirne le conseguenze non volute e comunque dannose.

L'**articolo 10** (*Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*) applica il principio antropocentrico all'utilizzo dell'IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l'intelligenza artificiale può essere impiegata per **migliorare le condizioni di lavoro**, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea (comma 1). Ciò comporta che ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo debba essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la **dignità umana** né violare la **riservatezza dei dati personali** e che il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (comma 2). Viene ribadito il **principio di equità e non discriminazione** di cui all'articolo 3, stabilendosi che l'utilizzo dei sistemi di IA per l'organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio (comma 3).

Nel precipuo fine di consentire l'elaborazione strategica e monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, l'**articolo 11** (*Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro*) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante; i componenti e le modalità di funzionamento e ulteriori compiti dell'osservatorio sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

Peculiare rilievo, per la rilevanza che assume nell'economia e nel tessuto sociale italiano, è dato alle **professioni intellettuali**, la cui disciplina generale è contenuta nel codice civile al capo secondo "delle professioni intellettuali", del titolo terzo "del lavoro autonomo", del libro quinto "del lavoro", del codice civile, dall'articolo 2229 all'articolo 2238. Per esse, l'**articolo 12** (*Disposizioni in materia di professioni intellettuali*) detta disposizioni di principio volte a preservare le **professioni intellettuali** da un utilizzo dell'intelligenza artificiale che ne snaturi la funzione (che consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche) e mini il rapporto di fiducia tra cliente e professionista. Pertanto, si stabilisce che nelle professioni intellettuali il **pensiero critico umano** debba sempre risultare **prevalente** rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale che può riguardare solo le attività di supporto all'attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Pubblica Amministrazione

È innegabile che l'uso dell'IA possa essere strumento che, se correttamente usato, è leva per lo sviluppo di un IA che renda effettivi i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). L'**articolo 13** regola l'utilizzo dell'IA nel settore dell'attività della pubblica amministrazione (*Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica*



amministrazione) prevedendo, in primo luogo, la promozione **dell'utilizzo dell'IA** nella pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa; inoltre, introduce la centralità del principio dell'**autodeterminazione** e della **responsabilità umana**, stabilendo che l'utilizzo in funzione strumentale all'attività provvedimentale non fa venire meno la responsabilità e il potere decisionale della persona. Si prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire autonomia decisionale responsabilità favorendo anche la **formazione** dei dipendenti pubblici. Infine, si ribadisce che le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Attività giudiziaria

L'attività giudiziaria è, in generale, settore strategico assai delicato. Se da un lato è innegabile l'enorme potenziale dell'IA in termini di riduzione del carico lavoro degli uffici giudiziari e di velocità dei tempi della giustizia, d'altro canto enormi sono i rischi, a partire da quello di affidarsi ad una tecnologia priva di una coscienza critica, che è l'essenza del pensiero umano e, quindi, dell'argomentazione giuridica posta alla base della decisione che, per sua funzione, riguarda beni giuridici costituzionalmente rilevanti.

L'importanza dei temi connessi all'attività giudiziaria spiega perché, con il presente disegno di legge si è data centralità al valore umano stabilendo, all'**articolo 14** (*Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria*), che nell'amministrazione della giustizia l'utilizzo dell'IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, ovvero per l'organizzazione e la **semplificazione** del lavoro giudiziario nonché per la **ricerca giurisprudenziale e dottrinale**.

Il **comma 1** prevede che i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Viene demandato al Ministero della giustizia il compito di disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari, mentre per le altre giurisdizioni si prevede che l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Il **comma 2** contiene una norma di principio finalizzata a specificare espressamente che la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento è sempre riservata al magistrato.

Tale disciplina è in linea con il regolamento, approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024 e non ancora in vigore (AI ACT), ove sono stati classificati ad **alto rischio** i sistemi di IA destinati **all'amministrazione della giustizia** considerandosi il loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali nonché sul diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo.

La Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ), ha elaborato la Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata nel corso della sua 31ª Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), anch'essa in linea con la norma di principio prevista dal presente disegno di legge.

Considerata la peculiarità delle controversie che riguardano i sistemi di intelligenza artificiale e le competenze che riguardano gli accertamenti tecnici connessi alle controversie, l'**articolo 15** (*Modifiche al codice di procedura civile*) introduce un modifica al codice di procedura civile, all'art. 9 comma secondo, prevedendo un'ipotesi di **competenza esclusiva del tribunale civile** le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale (si esclude la competenza del Giudice di pace in tali materie).



Cybersicurezza nazionale

Visione antropocentrica quali fattore di prevenzione e di eliminazione del rischio riguardano anche il rilevantisimo settore strategico della cybersicurezza. L'**articolo 16** (*Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale*) apporta modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, aggiungendo, dopo la lettera m-ter), la lettera m-quater), al fine di stabilire che l'ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

PARTE TERZA

CAPO III - STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITA' NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE (artt. 17-22)

Dopo le norme di principio, il disegno di legge introduce una serie di norme (artt. 17-22) che disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale.

A tal fine, si regola la Strategia italiana sull'intelligenza artificiale, si istituiscono le Autorità Nazionali deputate alla promozione e allo sviluppo dell'IA, alla vigilanza, alla tutela della cybersicurezza, alla istituzione di spazi di sperimentazione (*sand box*); nel contempo si introducono disposizioni su specifiche azioni di promozione.

Nello stesso Capo, e per completare l'azione strategica e legislativa italiana, è prevista la delega al Governo sia per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sia per definire organicamente la disciplina penale in caso di uso illecito di sistemi di intelligenza artificiale, in parte già avviata dal Capo V, articolo 25 del presente disegno di legge.

Governance

L'**articolo 17** (*Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale*) introduce la **Strategia nazionale** per l'intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. La Strategia è predisposta e aggiornata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). La stessa struttura provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere. Si apportano modifiche all'articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al fine di aggiungere, tra i componenti del Comitato interministeriale per la transizione digitale, il Ministero dell'università e della ricerca (comma 4).

L'**articolo 18** (*Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale*) istituisce le **Autorità nazionali** per l'intelligenza artificiale, disponendo l'affidamento all'Agenzia per l'Italia digitale (**AgID**) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**ACN**) del compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di AI come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. In particolare, l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo



sviluppo dell'intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale (comma 1, lett. a). L'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela per la cybersicurezza, è responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza (comma 1, lett. b). AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea; nella realizzazione di tali spazi normativi, viene sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale (comma 1, lett. c).

Le Autorità nazionali assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. Ai componenti del Comitato di coordinamento, all'uopo costituito, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

I compiti delle Autorità nazionali non fanno venire meno le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza del Garante per la protezione dei dati personali istituita dalla legge.

Azioni di promozione

L'**articolo 19** (*Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*) autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tra gli ambiti di competenza del predetto dicastero risultano particolarmente adatti all'applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale quelli dell'erogazione dei servizi a favore di cittadini e imprese all'estero, come i servizi consolari, le attività di promozione internazionale delle imprese italiane, la messa a disposizione di scenari predittivi delle condizioni politiche, economiche e di sicurezza, nonché la fornitura di informazioni personalizzate all'utenza.

L'**articolo 20** (*Misure di sostegno ai giovani e allo sport*) prevede che rientri tra i requisiti per beneficiare del **regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati** l'aver svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale (comma 1). Tale misura agevolativa ha la finalità di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all'estero sulla ricerca anche applicata delle tecnologie che riguardano i sistemi di intelligenza artificiale, favorendo così l'implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Sempre per favorire la formazione dei giovani in tali tecnologie, la norma prevede nel piano didattico personalizzato (PDP) dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado adottato per le studentesse e gli studenti ad **alto potenziale cognitivo** possano essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio (comma 2).

Infine, sono inserite misure di sostegno per lo sport. L'intelligenza artificiale ha un'indubbia capacità di migliorare la consapevolezza e le conoscenze, indispensabili per agevolare l'accesso allo sport per le persone con disabilità, nonché l'organizzazione delle relative attività sportive, per tutti. Pertanto,



la misura consente l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per il benessere psico-fisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità e per l'organizzazione delle attività sportive (comma 3).

L'**articolo 21** (*Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico*) dispone ingenti investimenti nei settori cruciali delle tecnologie digitali ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (*quantum computing*).

Il comma 1 prevede investimenti, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese, aventi sede legale e operativa in Italia, operanti in tali settori.

La mobilitazione degli investimenti avviene sulla base di una strategia che si fonda su tre pilastri: la creazione di poli di trasferimento tecnologico specializzati in intelligenza artificiale, cybersicurezza e quantum computing; investimenti in startup in diverse fasi di vita (*early* e *late stage*); iniziative relative alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali.

I poli tecnologici nazionali (*tech transfer*) costituiscono dei veicoli che federano realtà accademiche, partner tecnici e co-investitori, con l'obiettivo di investire nelle imprese operanti nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del quantum computing e delle tecnologie per queste abilitanti, contribuendo a supportare la creazione di nuove realtà nel settore dell'intelligenza artificiale a partire dalla ricerca. Gli investimenti si incentrano su poli verticali specializzati, accompagnati da investimenti in fondi venture capital dedicati.

Il secondo pilastro prevede investimenti diretti in startup in fase di avvio dell'attività (*early stage*) e in fase avanzata (*late stage*), attraverso tre diverse modalità: coordinamento con fondi settoriali che si concentrano su specifici settori o industrie al fine di rafforzare le applicazioni verticali degli investimenti; investimenti autonomi in startup che operano in un ambito settoriale non ben definito o specifico; investimenti in fondi di venture capital che focalizzano la propria attività di investimento su startup che operano in ambiti specifici.

Il terzo pilastro è finalizzato alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali o "unicorni" dell'intelligenza artificiale mediante l'implementazione di processi di supporto alla creazione di nuove startup, partendo dunque dalla ricerca, e l'individuazione di una o più startup già esistenti in cui investire per supportarle nei processi di crescita.

Il comma 2 specifica che tali investimenti sono effettuati mediante l'istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati ai settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing, nonché mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr, da utilizzarsi secondo le modalità di investimento definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, la cui normativa di attuazione è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento.

Il comma 3 dispone che, oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

L'**articolo 22** (*Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*) prevede, al **comma 1**, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,



acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale** prevedendo, tra l'altro, la designazione delle autorità nazionali competenti (lettera a), di percorsi di formazione e alfabetizzazione per la corretta applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale (lettera b), anche con specifico riferimento agli ordini professionali, nonché all'interno dei curricula scolastici e universitari (lettere d), e) ed f).

Per gli **ordini professionali** la delega prevede, quali criteri direttivi specifici, la previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, la previsione della possibilità di un riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (**comma 2, lettera c**).

Il principio di delega di cui **al comma 2, lettera d)** prevede il potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche legate alle discipline STEM, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi della formazione superiore relativi a tali discipline.

Il principio di delega di cui **al comma 2, lettera e)** intende accelerare il processo di accrescimento delle competenze in ambito tecnologico, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale, nell'ottica di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, diplomati AFAM e diplomati presso ITS Academy, attraverso un'opportuna integrazione dei rispettivi corsi con attività formative orientate alla comprensione tecnica, alla conoscenza dei profili etici e giuridici, ed alla corretta interpretazione degli *output* dei sistemi IA. La realizzazione di tale integrazione potrebbe essere utile anche per "formare" i "formatori", tenuto conto che l'alfabetizzazione in materia di IA è un obiettivo fondamentale del quadro regolamentare europeo in fase di definizione (Proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale COM(2021) 206 final, nel testo approvato dal Parlamento europeo del 13 marzo 2024, cfr. considerando n.20 e articolo 3, n.1 e articolo 4). Si rimette ai decreti legislativi attuativi della delega la definizione puntuale delle attività formative, i cui moduli di apprendimento possono essere integrati nei corsi universitari non STEM e nei corsi AFAM, relativamente ai profili tecnologici (a titolo esemplificativo, fondamenti di logica proposizionale, pensiero computazionale, algebra, statistica, *data science*, calcolo delle probabilità, programmazione), e nei corsi universitari STEM e in quelli offerti dagli ITS Academy, con riguardo ai principi etici ed alla disciplina giuridica applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quelli ad alto rischio e a rischio sistemico.

I principi di delega di cui **comma 2, lettera f)** intendono valorizzare il contributo del sistema della formazione superiore e della ricerca in materia di intelligenza artificiale, attraverso strumenti di cooperazione con il mondo produttivo e le autorità nazionali e promuovendo il ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di consentire l'efficace conseguimento degli obiettivi e delle misure a sostegno dell'innovazione presenti nel capo VI del Regolamento UE sull'intelligenza artificiale in corso di definizione (Proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale COM(2021) 206 final, nel testo approvato dal Parlamento europeo del 13 marzo 2024). In particolare con i principi di delega di cui al numero 1) si intende favorire l'utilizzo delle competenze di eccellenza e delle infrastrutture del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca, che possono contribuire alla realizzazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale affidabile, tenuto conto dell'elevato livello di qualità in termini di accuratezza, robustezza e sicurezza che può essere offerta nella realizzazione degli spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo. I principi di delega di cui al



numero 2), nel quadro complesso di governance europea e nazionale, hanno lo scopo di valorizzare i percorsi formativi e di ricerca, nonché le infrastrutture e le competenze dei ricercatori del sistema pubblico, introducendo semplificazioni negli strumenti di collaborazione per il sostegno le Autorità nazionali nei complessi compiti loro affidati.

Il **comma 1** specifica che i decreti legislativi attuativi sono adottati, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Garante per la protezione dei dati personali.

Delega in materia penale (articolo 22, commi 3 e ss.)

L'approccio all'intelligenza artificiale nella prospettiva del diritto penale muove dalla considerazione della neutralità dello strumento, che è suscettibile di impiego in ogni campo e con le proiezioni più disparate.

In questo senso, nel testo del regolamento recentemente approvato dal Parlamento europeo (c.d. legge sull'intelligenza artificiale³) l'intelligenza artificiale è stata definita come *"un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"*.

Lo spettro delle applicazioni dell'intelligenza artificiale è tanto ampio da essere stato oggetto di un approfondito lavoro studio svolto dal Gruppo di Esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale nominato dalla Commissione europea, che ha preceduto l'adozione del citato regolamento, ed è tuttora oggetto di approfondimento in sede politica, come emerge dalle indagini conoscitive svolte in Parlamento italiano sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei diversi settori (mondo del lavoro, giustizia, etc.) e sulle sue possibilità di utilizzo⁴.

Il disegno di legge, dunque, cercando di contemperare la promozione dell'intelligenza artificiale con un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali, sviluppa un approccio alla criminalizzazione che è limitato alle condotte di maggior allarme, scongiurando così il rischio di una stigmatizzazione dello strumento in quanto tale, ed intervenendo esclusivamente sugli impieghi illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale, ovvero quelli che determinano la lesione o messa in pericolo di beni giuridici anche costituzionalmente rilevanti.

L'intervento, in particolare, si sviluppa lungo due linee direttrici: la formulazione di principi e criteri di delega e l'introduzione di un limitato apparato di norme immediatamente precettive.

L'articolo 22 regola, ai **commi 3 e seguenti**, l'architettura della delega ed i principi e criteri direttivi tesi a orientare l'attività del legislatore delegato, chiamato a prevedere:

- a. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
- b. una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a

³ Il regolamento, approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024 e non ancora in vigore, stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (legge sull'intelligenza artificiale).

⁴ Per quanto riguarda la giustizia, la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, (CEPEJ), ha elaborato la Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata nel corso della sua 31ª Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018).



- rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;
- c. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato;
 - d. una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

La delega realizza un intervento complementare a quello contenuto nell'articolo 25 del disegno di legge, che contempla invece l'introduzione di una fattispecie di reato, di una circostanza aggravante comune e di limitate circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale per alcuni reati.

La proposta normativa al **comma 3** contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

Il **comma 4** reca indicazioni procedurali relative alle modalità di adozione dei provvedimenti normativi delegati, adottati su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si prevede che i decreti possano essere emanati anche in mancanza dei pareri se, decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, questi non siano resi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al **comma 5** sono elencati i principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega. Il decreto o i decreti legislativi delegati dovranno contenere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, con correlata previsione di un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite esclusivamente a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, inclusi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; la revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nel comma esaminato.

PARTE QUARTA

CAPO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (artt. 23 - 24).

In considerazione del crescente utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in settori che coinvolgono il riconoscimento da parte dell'utente di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale, il Capo IV introduce procedure per consentire



agli utenti di riconoscere i contenuti generati da IA (art. 23), nonché detta una disciplina *ad hoc* sul diritto di autore (art. 24).

L'**articolo 23** (*Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale*) prevede una serie di misure, nell'ambito del "Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi" (d.lgs. n. 208/2021), volte a favorire l'**identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici** da parte dei fornitori dei relativi servizi, predisponendo le conseguenti misure di tutela. La norma prevede che "qualunque contenuto informativo" che sia diffuso, da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma, in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming e che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve contenere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l'**acronimo "IA"** ovvero, nel caso di audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria.

Fanno eccezione a tale marchiatura l'opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi.

Misure attuative saranno definite con specifico regolamento dell'AGCOM.

La disposizione modifica, per coerenza sistematica, l'articolo 42, comma 1, del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (d.lgs. n. 208/2021) aggiungendo dopo la lettera c) la lettera *c-bis*); l'articolo 42, comma 7, inserendo, dopo la lettera c) la lettera *c-bis*); l'articolo 67, comma 1, aggiungendo, dopo la lettera r) la lettera *r-bis*) ed infine al comma 2 lettera a), sostituendo le parole "e p" con le seguenti "p e r-bis".

L'**articolo 24** (*Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale*) introduce una specifica disciplina, nell'ambito della legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941), per le opere create con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l'identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore. La necessità dell'intervento normativo si spiega in considerazione del fatto che la crescente produzione di opere attraverso l'intelligenza artificiale (IA) generativa sta facendo emergere profili di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ed infatti, i sistemi di IA per produrre *output* hanno bisogno di un continuo addestramento e, per farlo, devono continuamente acquisire ed elaborare una enorme mole di dati e contenuti che vengono, per la maggior parte, acquisiti dal web. Ciò spiega come i cd. *training datasets* contengano le creazioni di migliaia di autori che hanno reso il proprio lavoro accessibile al pubblico ma non per questo hanno rinunciato ai diritti su di esso.

L'articolo 24, pertanto, modifica l'articolo 1 della legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), inserendo modifiche coerenti al caso di opere create con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale, che prevedono che sono protette dalla legge sul diritto di autore "*le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*" specificandosi che trattasi di opere dell'ingegno "*anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.*"



Inoltre, si inserisce, dopo l'articolo 70-*sexies*, l'articolo 70-*septies* che dispone che la riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-*ter* e 70-*quater* della legge sul diritto di autore come modificate dall'articolo 1, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 177 del 2021.

PARTE QUINTA

CAPO V – DISPOSIZIONI PENALI (art. 25).

La disposizione, traducendo l'approccio integrato all'intelligenza artificiale proposto dal Governo nel settore penale, completa l'intervento intrapreso con la previsione di una delega legislativa all'articolo 22, introducendo, all'articolo 25, norme precettive riguardanti: 1) l'introduzione di una circostanza aggravante comune, 2) la previsione di una nuova fattispecie di reato, 3) l'inserimento nel codice penale e in alcune leggi di settore di circostanze speciali ad effetto speciale.

Con riguardo all'introduzione della circostanza aggravante comune (1), viene inserito all'articolo 61, primo comma, il numero 11-*decies*), che prevede un aumento della pena ove il fatto sia stato commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato (**lett. a**).

L'aggravante è incentrata sull'insidiosità del mezzo e sulla sua capacità di mistificazione della realtà, in grado di impedire ogni forma di difesa, per le enormi potenzialità decettive connesse all'impiego dell'intelligenza generativa.

La nuova fattispecie incriminatrice (**lett. d**) ha trovato collocazione in un nuovo articolo del codice penale (612-*quater*), che punisce l'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (2).

Il disegno di legge ambisce, in tal modo, ad offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità derivante dalla diffusione di immagini, video, voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.

La collocazione sistematica, fra i delitti contro la persona e, segnatamente, contro la libertà morale, conferma l'obiettivo di protezione prefigurato, il cui nucleo di offensività, si incentra sull'evento di danno, secondo una costruzione classica della fattispecie incriminatrice, aderente ai principi del diritto penale liberale.

La centralità del consenso, in uno alla previsione della procedibilità a querela, esprimono la cautela della proposta di legge rispetto al tema dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, non penalizzati in quanto tali, ma nella proiezione offensiva derivante da impieghi che pregiudicano la libertà di autodeterminazione della persona e la sua proiezione nel mondo reale.

Il delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvi i casi di procedibilità d'ufficio ricorrenti ove fatto sia commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. In ultimo, sono state introdotte circostanze aggravanti speciali, ad effetto speciale, per alcuni reati nei quali è risultato evidente come l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell'offesa (3).



In particolare, l'aggravante, integrata dall'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è stata prevista per i seguenti reati:

- art. 294 c.p., Attentati contro i diritti politici del cittadino (**lett. b**);
- art. 494 c.p., Sostituzione di persona (**lett. c**);
- art. 501 c.p., Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (**lett. d**);
- art. 640 c.p. Truffa (**lett. e**);
- art. 640-ter, Frode informatica (**lett. f**);
- art. 648-bis, Riciclaggio (**lett. g**);
- art. 648-ter, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**lett. h**);
- art. 648-ter.1, Autoriciclaggio (**lett. i**);
- art. 2637 c.c., Aggiotaggio (**comma 2**);
- art. 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (**comma 3**);
- art.185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Manipolazione del mercato (**comma 4**).

PARTE SESTA

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art. 26)

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'**articolo 26** (*Clausola di invarianza finanziaria*) prevede che dal presente disegno di legge non debbano derivare, ad esclusione dell'articolo 19, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Le disposizioni del **Capo I** (*Principi e finalità*), da **art. 1 ad art. 6**, sono di carattere ordinamentale in quanto norme di principio e non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le disposizioni del **Capo II** (*Disposizioni di settore*), l'**articolo 7** (*Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità*) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. I commi da 1 a 3 contengono disposizioni di principio non suscettibili di nuove spese; al comma 4, si precisa che le azioni di promozione dello sviluppo, studio e diffusione di sistemi di intelligenza artificiale avvengono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare delle risorse del budget dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui all'art. 28 del decreto legislativo recante: «definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

Al comma 5, si precisa che si tratta di disposizione di principio non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, si precisa che i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di affidabilità e all'aggiornamento dei sistemi di IA al fine di minimizzare gli errori vengono svolti nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo già effettuata dalle competenti strutture che appartengono al Servizio sanitario nazionale.

Relativamente all'**articolo 8** (*Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario*), si rileva che l'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le disposizioni prevedono il rispetto di una disciplina già in vigore. La norma si rende necessaria per chiarire che la finalità di ricerca medico scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell'interessato (ove richiesto) se cambia l'ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

La disposizione di cui all'**articolo 9** (*Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale*) introduce l'articolo 12-bis al DL 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Tale intervento, come specificato dal comma 2 dell'articolo, non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra tra le misure già finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea in data 13 luglio 2021. Nello specifico il Sub-investimento 1.2.2.4 "COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale", ai sensi del decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022 recante "Ripartizione degli interventi e sub-



interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, è finanziato con un importo complessivo di euro 50.000.000,00. Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 24-09-2021), così come modificato dal Decreto del Ministero dell’economia e finanze del 23 novembre 2021 recante “*Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale*” (pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), assegna al “*Ministero della Salute con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure*” l’importo complessivo di euro 280.000.000,00 per realizzare tutti i sub-investimenti rientranti nel Sub-investimento 1.2.2 “*Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)*”. L’AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si segnala che l’Accordo tra Ministero della Salute, Agenas e Dipartimento per la trasformazione digitale del 31/12/2021, tra l’altro, attribuisce ad Agenas la gestione dell’intero processo di sviluppo del progetto, dalla progettazione alla realizzazione e messa in servizio della piattaforma. Si conferma altresì che per l’attuazione del progetto pilota di IA i 50 milioni di euro RRF risultano effettivamente già impegnati, e il presente articolo, nel regolare alcuni aspetti della piattaforma (rapporto con FSE, servizi supportati, privacy, ecc.), non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, appunto perché la piattaforma è già in corso di realizzazione sulla base del richiamato Accordo e del relativo Piano Operativo.

L’**articolo 10** (*Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro*) applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea (comma 1). Tale principio comporta che ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo debba essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali e che il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (comma 2). Viene ribadito il principio di equità e non discriminazione di cui all’articolo 3, stabilendosi che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio (comma 3). Si tratta pertanto di una disposizione di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’**articolo 11** (*Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro*) al comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando così che le attività dell’istituendo Osservatorio sono assicurate con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



L'attuazione della disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come espressamente indicato nella norma in parola, l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: le disposizioni di dettaglio necessarie al suo concreto operare sono rimesse al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la cui adozione è prevista entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Si evidenzia ai fini che interessano che la disposizione in esame conferisce all'Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio, restando escluso lo svolgimento di attività di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva dei sistemi di intelligenza artificiale. Proprio in virtù delle superiori considerazioni è previsto che "ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Relativamente all'**art. 12** (*Disposizioni in materia di professioni intellettuali*), deve escludersi che la disposizione in parola sia suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa regola l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività libero-professionale, conseguendone che ogni eventuale onere rimane a carico del libero professionista che intenda avvalersene nell'esercizio del suo lavoro.

Con riferimento all'**art. 13** (*Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione*), la disposizione prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ridurre i tempi dei procedimenti ed aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati in funzione strumentale e di supporto a quella umana. In particolare, il comma 3, prevede l'adozione da parte delle amministrazioni di misure tecnico-organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale etico, responsabile, in particolare sviluppando le capacità trasversali dell'utilizzatore, che ne resta protagonista e responsabile come previsto dal comma 2. Queste ultime non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo assolte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente disposto dal comma 4. Si tratta, quindi, di indirizzare le risorse che le amministrazioni hanno già appostato sui pertinenti capitoli di spesa, alla formazione in materia di intelligenza artificiale. A tal proposito si precisa che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già eroga gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, attraverso la piattaforma digitale Syllabus, materiale formativo e didattico da remoto, anche attraverso risorse finanziate con il PNRR proprio in prospettiva di riforma e digitalizzazione della PA. Con specifico riguardo alle "misure tecniche", queste saranno realizzate – come previsto dal comma 4 – comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'**art. 14** (*Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria*), la disposizione si occupa di definire l'ambito di impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, al fine di delimitarne il perimetro di utilizzabilità in relazione alle specifiche caratteristiche di tale funzione. Viene, pertanto, specificato, al comma 1 che i sistemi di intelligenza artificiale siano utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale con il fine di individuare gli orientamenti interpretativi che sono da supporto per la risoluzione della problematica. Viene demandato al Ministero della giustizia il



compito di disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari, mentre per le altre giurisdizioni si prevede che l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti delle rispettive magistrature. Dopo aver chiarito la strumentalità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può comunque sostituire la libera determinazione e le conoscenze ed esperienze del giudice, il comma 2 contiene la norma che esplicita tale principio puntualizzando in maniera espressa che la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento è sempre riservata al magistrato.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la presente proposta normativa introduce norme di principio, le quali sono dirette a riaffermare l'indipendenza e terzietà del giudice nell'esame e valutazione della causa e il suo libero convincimento nell'adottare le decisioni giudiziarie. Come già avviene attualmente per le banche dati e la consultazione di sistemi informatici a supporto dell'attività del magistrato, anche le forme di intelligenza artificiale che saranno di volta in volta sviluppate con le risorse strumentali e finanziarie a disposizione dell'amministrazione a legislazione vigente, verranno programmate per finalità simulate delle casistiche prospettate e per consultazione dottrinale e giurisprudenziale, senza intaccare l'autonomia e la capacità di pensiero e di deliberazione del magistrato. In particolare, si evidenzia che alcune attività progettuali in materia di intelligenza artificiale nel settore giustizia sono state già avviate in quanto ricomprese all'interno dell'Investimento 1.6.2 "Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali" del PNRR (Data Lake), parte dell'iniziativa "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia". Nel 2024 è previsto di avviare ulteriori attività su questa linea progettuale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa riprogrammazione della spesa informatica. Pertanto, si assicura che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine all'articolo 15 (*Modifiche al codice di procedura civile*), si rappresenta che la norma introduce una modifica all'articolo 9 comma secondo del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di competenza esclusiva del tribunale per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Al riguardo si osserva che la competenza del tribunale è generale e viene individuata, per volontà del legislatore, per esclusione, in relazione alle cause che non sono di competenza di altro giudice e ad alcune cause che vertono su diritti specifici di cui è necessario tutelare la natura e che sono espressamente citati nel medesimo articolo 9, co. 2 c.p.c. Tra gli stessi viene ricompresa anche la materia avente ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale proprio per la delicatezza della materia che ben può riguardare diritti della persona o controversie di valore indeterminabile, tra l'altro già ricomprese nella competenza del tribunale, in quanto ben può trattarsi di cause che si caratterizzano per la mancanza di elementi precisi per la stima dell'oggetto della domanda principale e che difficilmente sono idonee ad essere inquadrare in termini pecuniari. Considerato, comunque, che i magistrati di tribunale si avvalgono di conoscenze e di esperienze conclamate e comprovate e che già da tempo la magistratura ordinaria ha intrapreso un percorso formativo inerente la materia qui devoluta al suo giudizio, si rappresenta che la presente proposta normativa, che inserisce le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale nel perimetro della competenza esclusiva del tribunale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di attività ordinaria dell'amministrazione giudiziaria, si provvede avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente anche attraverso riorganizzazione e ripartizione programmata dei carichi di lavoro.



Con riferimento, inoltre, alle previsioni dell'**articolo 16** (*Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale*), in ordine alla sostenibilità delle attività ivi previste, va precisato che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del resto, ha già strutture organizzative competenti in materia, e i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste.

Per quanto riguarda le disposizioni del **Capo III** (*Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione*), l'**articolo 17** (*Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale*) reca disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti rientrano nei compiti e nelle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le quali, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'**articolo 18** (*Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale*) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e AGID provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26. Si rappresenta che le due agenzie hanno già strutture organizzative competenti in materia, e i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte dalle medesime, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, e, in particolare, del comma 1, lettera r), per quanto attiene alle competenze attribuite all'ACN, e dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con riferimento all'AGID.

La disposizione di cui all'**articolo 19** (*Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*) autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati derivante dalla novità del settore dell'intelligenza artificiale, si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal MAECI e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero, il cui valore medio è stato di circa 75.000 euro per un anno. Nel biennio considerato si è pertanto considerata la possibilità di avviare quattro iniziative (di durata biennale) di valore medio comparabile a quello del progetto sperimentale già avviato. La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che la riduzione non compromette l'attività di ratifica dei trattati internazionali e il connesso adempimento degli obblighi internazionali.

L'**articolo 20** (*Misure di sostegno ai giovani e allo sport*), al comma 1, chiarisce che anche i soggetti che hanno svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale sono tra coloro che possono rientrare nel già vigente regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n.209, senza pertanto comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sicuramente in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal d.lgs. 108/2012, richiesto dall'art.5, comma 1, lettera d), del d.lgs.



209/2023, in quanto rientrano nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. In riferimento alla predetta classificazione si rammenta che l'ISTAT, con la nomenclatura e la classificazione delle unità professionali di cui al livello 2.1.1.3.2 (statistici e analisti dei dati), include anche gli esperti di intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e profondo (*big data, machine e deep learning*).

Al comma 2 si consente alle scuole secondarie di secondo grado di inserire nei piani didattici personalizzati per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo l'anticipazione di segmenti di percorsi universitari (le cc.dd. microcredenziali). All'attuazione della disposizione, di natura facoltativa, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, in materia di accessibilità ai sistemi di IA per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso lo sport, reca una disposizione di principio non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'**articolo 21** (*Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico*), gli oneri sono coperti mediante utilizzo delle risorse del fondo di sostegno al venture capital di cui all'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, che è aggiornato al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. Si precisa che la copertura della verticale d'investimento si trova nell'ambito delle risorse del fondo nel suo complesso, già interamente sottoscritte e trasferite a CDPVC; inoltre, il conto di tesoreria in questione (n. 25095) per la gestione degli interventi del fondo venture capital, autorizzato dall'articolo 10, c. 7-sexies, ultimo periodo, del DL n. 121/2021, ha attualmente una consistenza di cassa di 1.770.826.854,97 euro e risulta pertanto capiente.

L'**articolo 22** (*Delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Al **comma 2**, la lett. a) prevede di designare come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento, un'autorità di vigilanza del mercato, un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali designazioni avverranno anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, nell'ambito di istituzioni già esistenti e competenti in materia, che svolgeranno le attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Con particolare riferimento alla lett. b) le attività di alfabetizzazione in tema di intelligenza artificiale ivi indicate sono da ricondursi, tra le altre, a quelle ordinariamente svolte dai CPIA in ambito informatico, i quali, nell'ambito della loro autonomia, già in base alla legislazione vigente possono erogare all'interno del sistema nazionale di istruzione percorsi, volti a insegnare le competenze fondamentali relative all'uso di computer e tecnologie digitali nel quadro di riferimento al DigiComp 2.2, che è il Quadro Europeo delle Competenze Digitali per i Cittadini. Questo quadro definisce le competenze digitali richieste e suddivide l'alfabetizzazione digitale in diverse aree, tra cui informazione, comunicazione e creazione.



Si rappresenta, riguardo alla lettera c) che per gli ordini professionali sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e la previsione del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Sotto il profilo finanziario si assicura che la presente previsione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che l'acquisizione delle competenze necessarie al corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti è onere posto a carico dei medesimi che, pertanto, provvederanno alla specifica alfabetizzazione e formazione attraverso corsi mirati e di livello adeguato alle necessità rappresentate dalla loro clientela, eventualmente comprovando il loro aggiornamento all'ordine professionale cui appartengono, ma senza interferenze da parte dello Stato e aggravio di oneri per la finanza pubblica. Ne viene da sé che la formazione specifica, l'aggiornamento in materia di sistemi di intelligenza artificiale, ciascuno per il settore di riferimento e competenza, dovrà essere equamente compensata nei corrispettivi spettanti al professionista incaricato e poste a carico dell'utente finale che si avvarrà delle prestazioni rese, senza in ciò determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Inoltre, alla lettera d) si prevede il potenziamento dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche legate alle discipline STEM, all'interno dei curricoli scolastici. Si intende, in questo modo, promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi della formazione superiore relativi alle menzionate discipline. La lettera e) prevede anche nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS Academy, attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole sotto il profilo etico e giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali. Con la lettera f) si valorizzano le attività di ricerca e trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte dagli ITS Academy. Le disposizioni di cui alle lett. d), e) e f) introducono disposizioni di carattere ordinamentale, prevedendo interventi sull'ordinamento didattico vigente al fine di valorizzare le competenze erogate nei corsi di studio e il contributo che il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica è in grado di offrire in materia di intelligenza artificiale, attraverso il complesso di risorse umane già a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, nonché introducendo strumenti semplificati di collaborazione tra il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica ed il mondo produttivo.

Nello specifico, con riferimento alla lettera d), si precisa che tali percorsi sono da ricomprendersi nel novero delle attività che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, inseriscono all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Con riguardo agli ITS Academy, lettere e) e f), si specifica che ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS Academy è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n.

7



99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

Pertanto, i principi di delega proposti, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta normativa di cui al **comma 3** contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

Il **comma 4** reca indicazioni procedurali relative alle modalità di adozione dei provvedimenti normativi delegati, adottati su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si prevede che i decreti possano essere emanati anche in mancanza dei pareri se, decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, questi non siano resi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al **comma 5** sono elencati i principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega. Il decreto o i decreti legislativi delegati dovranno contenere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, con correlata previsione di un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite esclusivamente a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, inclusi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; la revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nel comma esaminato.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che i **commi 3, 4 e 5**, contenenti la delega all'emanazione di uno o più decreti legislativi atti a definire la disciplina relativa all'uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, le correlate indicazioni procedurali e i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sono diretti a razionalizzare la materia prevedendo le misure per reprimere e per prevenire un utilizzo improprio e dannoso dell'intelligenza artificiale in ambito penale, anche con misure cautelari e sanzioni dissuasive di comportamenti lesivi di beni giuridici già protetti da altre norme, ma che richiedono una tutela rafforzata. Trattandosi di norme che delegano a decreti attuativi emanati successivamente l'intera organizzazione della materia sotto il profilo penale, si rappresenta che nei medesimi decreti delegati verranno eventualmente dettate anche le norme che prevederanno la copertura finanziaria per adempimenti o attività che si individuino onerosi.



Pertanto, allo stato attuale, si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame, le quali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **capo IV** (*Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore*), l'**articolo 23** (*Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale*) affida ad AGCOM compiti di regolamentazione e co-regolamentazione, nonché di vigilanza, controllo e sanzionatori coerenti con le funzioni già svolte ed eseguibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste, senza generare nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato. Si rappresenta inoltre che non sono previsti ulteriori oneri a carico delle imprese e del mercato di riferimento.

L'**articolo 24** (*Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale*) contiene disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il **Capo V** (*Disposizioni penali*), l'**articolo 25** (*Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali*), la disposizione contiene modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali in materia di intelligenza artificiale.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la presente proposta normativa, finalizzata a modificare il codice penale e altre norme penali in senso di prevedere ipotesi aggravate per alcune fattispecie di reato, quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo VI, con l'**articolo 26** (*Disposizioni finanziarie*), reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento, ad esclusione dell'articolo 19, specificando che le amministrazioni pubbliche interessate adempiono alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Manotta".

15/05/2024



DELEGHE E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (milioni di euro)															
Natur a	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
C		0.3	0.3				0.3	0.3				0.3	0.3		
C		-0.3	-0.3				-0.3	-0.3				-0.3	-0.3		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'atto normativo individua criteri regolatori nell'ambito della intelligenza artificiale (d'ora in poi, IA), prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che hanno il duplice scopo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e di fornire soluzioni per la gestione dei rischi. Il disegno di legge intende proteggere i diritti fondamentali dell'individuo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione e mettendo al centro l'autodeterminazione umana.

L'intervento si è reso necessario per l'assenza di una normativa nazionale organica e di efficaci strumenti di tutela a favore di cittadini e imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'utilizzo dell'IA è menzionato in vari atti normativi adottati a partire dal 2018, ma sempre in maniera frammentaria. Con l'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad esempio, si istituiva presso il MISE, nell'ambito del programma industria 4.0, un apposito "Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale".

La normativa successiva ha previsto la possibilità di utilizzare l'IA in alcuni settori, ma senza dettare norme di principio a garanzia dei cittadini, né approntare idonei strumenti di tutela.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli artt. 1-6 del ddl individuano alcune norme di principio applicabili all'IA, mentre gli articoli successivi intervengono, anche con la tecnica della novella legislativa, introducendo norme di dettaglio.

Gli artt. 7-9 dettano norme in materia di utilizzo dell'IA nel settore sanitario.

L'art. 10 detta norme volte a garantire l'utilizzo consapevole dell'IA nel mondo del lavoro.

L'art. 11 istituisce un osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro.

L'art. 12 detta norme in materia di professioni intellettuali.

Gli artt. 13 e 14 regolano l'utilizzo dell'IA, rispettivamente, nella PA e nell'attività giudiziaria.

L'art. 15 modifica il c.p.c. e stabilisce che le controversie avente ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale sono di competenza del Tribunale.

L'art. 16 attribuisce all'ACN la competenza in merito alla promozione e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale come "risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale".

L'art. 17 introduce norme sulla strategia nazionale per l'IA.

L'art. 18 attribuisce ad AgID e ACN nuovi compiti in relazione all'IA.

L'art. 19 autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ai servizi forniti dal MAECI.

L'art. 20 prevede norme volte ad incentivare l'IA nell'istruzione e nello sport.

L'art. 21 dispone ingenti investimenti nei settori cruciali delle tecnologie digitali, ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (quantum computing). Il comma 1 prevede investimenti, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

L'art. 22 contiene due deleghe, in materia di intelligenza artificiale e in materia penale.

Gli artt. 23 e 24 contengono norme a tutela del diritto d'autore, volte a favorire l'identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.

L'art. 25 contiene norme penali volte a sanzionare l'utilizzo illecito dell'IA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali, quanto ha lo scopo di regolare l'IA in maniera da evitarne un uso improprio. Il testo intende quindi garantire che l'utilizzo dell'IA non si traduca in una lesione dei diritti fondamentali dell'individuo (2 Cost.).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le funzioni delle regioni e degli enti locali, in quanto rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali:

- "ordine pubblico e sicurezza" (art. 117, comma 1, lett. h)
- "ordinamento civile e penale" (art. 117, comma 1, lett. l)
- "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, comma 1, lett. m)

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto la natura transnazionale del fenomeno dell'IA richiede che le funzioni amministrative siano esercitate a livello centrale, in maniera da consentire interventi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In materia di salute, tenendo conto delle prerogative delle regioni, è comunque previsto che i decreti attuativi relativi al fascicolo sanitario elettronico vengano adottati “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 9).

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non effettua rilegificazioni. L'assenza di una normativa di rango primario in materia di IA non ha reso possibili interventi di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nel corso della 19^a legislatura sono stati presentati 14 progetti di legge aventi come obiettivo quello di regolamentare uno o più aspetti dell'IA.

In particolare, si tratta:

- **S.917** - 19^a Legislatura
Sen. Antonio Nicita (PD-IDP) e altri
Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale
19 ottobre 2023: Presentato al Senato
20 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1695** - 19^a Legislatura
On. Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale
7 febbraio 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1783** - 19^a Legislatura
On. Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M)
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale
14 marzo 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **S.1066** - 19^a Legislatura
Sen. Lorenzo Basso (PD-IDP) e altri
Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
12 marzo 2024: Presentato al Senato
23 aprile 2024: In corso di esame in commissione
- **C.1444** - 19^a Legislatura
On. Giovanni Luca Cannata (FDI) e altri
Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
2 ottobre 2023: Presentato alla Camera
9 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1631** - 19^a Legislatura
On. Rosaria Tassinari (FI-PPE)
Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

29 dicembre 2023: Presentato alla Camera

Da assegnare

- **C.1514** - 19^a Legislatura
On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri
Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale
25 ottobre 2023: Presentato alla Camera
28 dicembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **S.1116** - 19^a Legislatura
Sen. Giorgio Maria Bergesio (LSP-PSd'Az) e altri
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
23 aprile 2024: Presentato al Senato
7 maggio 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1084** - 19^a Legislatura
On. Giulio Centemero (LEGA) e altri
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
11 aprile 2023: Presentato alla Camera
15 maggio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1534** - 19^a Legislatura
On. Mauro Malaguti (FDI) e altri
Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale
9 novembre 2023: Presentato alla Camera
13 febbraio 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1832** - 19^a Legislatura
On. Chiara Tenerini (FI-PPE)
Introduzione dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado
19 aprile 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1751** - 19^a Legislatura
On. Chiara Tenerini (FI-PPE)
Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio, la vigilanza e il controllo degli effetti della diffusione dell'intelligenza artificiale nel lavoro e nella società
1 marzo 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1577** - 19^a Legislatura
On. Valentina Grippo (A-PER-RE)
Norme per il coordinamento e la programmazione della politica nazionale in materia di intelligenza artificiale e innovazione digitale e istituzione di un Comitato interministeriale
29 novembre 2023: Presentato alla Camera
3 aprile 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1650** - 19^a Legislatura
On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri
Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale

16 gennaio 2024: Presentato alla Camera
23 aprile 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano pronunce costituzionale in materia di IA.

Il GA si è invece occupato, anche in tempi recenti, del tema affine relativo alle procedure “automatizzate” per l’adozione di provvedimenti amministrativi. L’utilizzo delle procedure automatizzate è stato ritenuto legittimo, a due condizioni. L’algoritmo utilizzato dalla PA deve essere “conoscibile” e “sindacabile” (Cons. St., VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270).

Riguardo alla prima condizione, secondo il Consiglio di Stato, la conoscibilità dell’algoritmo “deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”. Circa la seconda condizione, si deve garantire la possibilità al Giudice di “poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata”, attraverso l’accessibilità ai dati utilizzati per rendere operativo l’algoritmo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

L’intervento è compatibile con l’ordinamento europeo. Non si sovrappone all’emanando regolamento europeo sull’intelligenza artificiale («AI ACT», approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo), ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno. In ogni caso l’art. 1, paragrafo 2, del ddl ribadisce che le disposizioni dell’atto dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell’UE.

11) *Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.*

L’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La novità del fenomeno non consente di individuare le linee prevalenti da parte degli altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'art. 2 del ddl individua 3 definizioni che chiariscono l'ambito applicativo dell'intervento – “sistema di intelligenza artificiale”, “dato” e “modelli di intelligenza artificiale” – in coerenza con la normativa europea. In particolare, la definizione di “sistema di intelligenza artificiale” è la stessa di quella contenuta nel regolamento «AI ACT».

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono stati verificati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il ddl ricorre alla tecnica della novella legislativa per modificare la normativa di settore.

In particolare, si vedano gli articoli:

9 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; 15 - Modifiche al codice di procedura civile; 16 - Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale; 17 - Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale; 20 - Misure di sostegno ai giovani e allo sport; 23 - Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale; 24 - Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale; 25 - Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il ddl non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni non hanno effetto retroattivo e non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. Non sono presenti norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presente deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'adozione dei seguenti atti attuativi:

- a) l'art. 6, comma 3, prevede la futura adozione di appositi Dpcm (ex art. 43 della l. n. 124 del 2007) contenenti le modalità di applicazione dei principi in materia di IA al DIS, all'AISE e all'AISI;
- b) l'art. 9, comma 1, prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro della salute per disciplinare l'IA nella gestione del fascicolo sanitario;
- c) l'art. 11, comma 2, prevede che l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro venga istituito con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, termine congruo in relazione alla non eccessiva complessità dell'atto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la redazione dell'atto normativo sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare elaborazioni statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti

fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Art. 3.

(Principi generali)

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1.

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4.

(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.

4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

(Principi in materia di sviluppo economico)

1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

a) promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;

b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;

c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono, comunque, effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività

degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Capo II

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Art. 7.

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

Art. 8.

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione sul sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla

predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - *(Intelligenza artificiale nel settore sanitario) - 1.* Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

- a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

4. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza

artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.

Art. 11.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 13.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.

Art. 15.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».

Art. 16.

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *m-ter*), è inserita la seguente:

« *m-quater*) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 17.

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del *made in Italy* » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca ».

Art. 18.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già

rispettivamente attribuite:

a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede, altresì, a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

2. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19.

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 20.

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».

2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi

formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.

3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 21.

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di:

a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*);

b) imprese, con sede legale e operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 22.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del

13 marzo 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al comma 1, di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea;
- b) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- c) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
- d) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

f) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 18.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- b) introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate

sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;

c) introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato;

d) revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b) e c) del presente comma.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 23.

(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: « tecniche » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, »;

b) dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

« Art. 40-bis. - *(Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)* - 1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità, incluso il video *on demand* e lo *streaming*, che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all'articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video »;

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono »;

2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza »;

d) all'articolo 67:

1) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

« *r-bis*) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-*bis* »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « e p) » sono sostituite dalle seguenti: « , p) e *r-bis* ».

Art. 24.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »;

b) dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente:

« Art. 70-*septies*. - 1. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater* ».

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 25.

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11-*novies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*decies*) l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;

b) all'articolo 294, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

c) all'articolo 494, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

d) all'articolo 501, terzo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

e) dopo l'articolo 612-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 612-*quater*. - *(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)* - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. »;

- f) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero *2-bis* è aggiunto il seguente:
« *2-ter.* se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
- g) all'articolo 640-*ter*, terzo comma, dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o »;
- h) all'articolo 648-*bis*, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
- i) all'articolo 648-*ter*, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
- l) all'articolo 648-*ter*.1, sesto comma, dopo le parole: « altra attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».
2. All'articolo 2637, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».
3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:
« *a-ter*) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli *70-ter* e *70-quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».
4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo correlato 1146 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1146

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2024

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, nonché la nuova versione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che sostituisce quella pubblicata da pagina 31 a pagina 37 dell'Atto Senato n. 1146, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 maggio 2024.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

**Provvedimento: DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Referente dell'amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

SINTESI DELL'AI R E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di dettare una normativa nazionale che senza sovrapporsi al regolamento UE predisponga un sistema di principi, governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale.

Gli obiettivi generali sono il rafforzamento della competitività italiana e garantire ai cittadini italiani l'uso affidabile e responsabile dell'IA, assicurando la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei sistemi IA la tutela dei diritti fondamentali.

Sono state valutate attentamente tutte le condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Dal punto di vista regolatorio e di vigilanza, sono state indicate due autorità indipendenti, secondo lo schema previsto dal Regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che dovrà assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, nonché la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale. Entrambe le Autorità dovranno assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, anche attraverso il contributo dei soggetti che dovranno sostenere piattaforme digitali per lo sviluppo e l'implementazione a favore di imprese e amministrazioni dei dataset, di modelli fondativi, di applicazioni.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull'intelligenza artificiale (AI ACT), frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023. Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo per quanto riguarda: i divieti relativi a pratiche vietate, che si applicheranno a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore; i codici di buone pratiche (nove mesi dopo); le norme sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la governance (12 mesi) e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

Il Regolamento europeo - che dal momento della sua entrata in vigore è autoapplicativo - rimanda agli Stati la disciplina di dettaglio in alcuni settori quali i sistemi IA ad uso generale, la Governance nonché i sistemi cd. ad alto rischio.


Il regolamento stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto. Ciò in quanto, il provvedimento è impostato su un'architettura di rischi connessi all'uso della IA, suddivisi

in quattro categorie: inaccettabili, alti, limitati e minimi. Maggiore è il rischio, maggiori le responsabilità e i divieti per chi sviluppa o adopera sistemi di intelligenza artificiale.

La disciplina europea interviene in un ambito caratterizzato da cambiamenti tanto radicali quanto rapidi, che incideranno sulla competitività del Paese e modificheranno numerosi aspetti della vita economica e sociale di imprese e cittadini.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attuale ricorso all'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane, secondo l'indagine Istat "Imprese e ICT" del 2023¹, la quota di imprese con almeno 10 addetti che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale è pari al 5%.

La figura che segue, elaborata a partire dallo stesso rapporto Istat, illustra i dati del Digital Intensity Index² riferito all'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane con almeno 10 addetti, distinto per settore.



Le principali finalità per le quali le imprese si avvalgono dell'intelligenza artificiale dipendono, naturalmente, dal settore di attività economica in cui operano, ma, considerando l'insieme delle attività, riguardano principalmente l'automazione dei flussi di lavoro e l'estrazione delle informazioni contenute in documenti di testo (cfr. figura seguente).

¹ Cfr. Istat, *Imprese e ICT, 2023*, https://www.istat.it/it/files//2023/12/report-imprese_2023.pdf

² Indice costruito a livello di microdati che misura l'utilizzo da parte delle imprese di 12 diverse tecnologie digitali, tra cui l'IA.

Settori	Finalità						
	per estrarre conoscenza e informazione da un documento di testo	per convertire la lingua parlata in un formato leggibile dal dispositivo informatico	per generare linguaggio scritto o parlato	per identificare oggetti o persone sulla base di immagini	per l'analisi dei dati attraverso l'apprendimento automatico (es. deep learning)	per automatizzare i flussi di lavoro o supportare nel processo decisionale	per consentire il movimento fisico autonomo delle macchine
attività manifatturiere	30,47	19,66	18,14	30,17	25,98	52,36	22,7
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua, reti fognarie, rifiuti	35,01	30,42	23,29	27,38	37,91	56,55	6,63
costruzioni	39,88	39,91	27,13	34,58	18,4	35,71	28,1
commercio all'ingrosso e al dettaglio	34,21	19,7	22,49	20,01	21,28	50,7	12,55
attività professionali, scientifiche e tecniche	42,77	33,57	30,92	19,19	35,25	32,68	3,52
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	50,06	25,15	23,52	20,34	45,33	32,86	17,32
totale attività economiche	39,35	30,95	29,41	30,5	29,97	40,1	17,09

Quanto al posizionamento delle imprese italiane nel contesto europeo, in base a quanto riportato nell' "Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022"³ l'Italia si colloca all'8° posto nell'UE per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali. Nel rapporto si sottolinea che *“la maggior parte delle PMI italiane ha perlomeno un livello base di intensità digitale (60 %, ben al di sopra della media UE del 55 %)”*⁴, ma che, il ricorso all'intelligenza artificiale è inferiore rispetto alla media europea. Al riguardo, i dati che seguono mostrano il ricorso all'IA da parte delle imprese europee con almeno 10 addetti nel 2021 e nel 2023. Si tratta indubbiamente di un trend positivo che deve essere ulteriormente consolidato e rafforzato anche grazie alle previsioni della presente legge.

³ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy>

⁴ Cfr. "Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022", pag. 14

Paese	Anno	
	2021	2023
Denmark	15,2	23,9
Finland	15,1	15,8
Netherlands	13,4	13,1
Luxembourg	14,4	13
Slovenia	11,4	11,7
Norway	9,2	10,8
Germany	11,6	10,6
Belgium	13,8	10,3
Malta	13,2	10,2
Sweden	10,4	9,9
Austria	10,8	8,8
Croatia	7,9	8,7
Euro area	8,8	8,4
Ireland	8	7,9
Spain	9,2	7,7
European Union - 27 countries	8	7,6
Portugal	7,9	7,2
France	5,9	6,7
Italy	5	6,2
Slovakia	7	5,2
Czechia	5,9	4,5
Lithuania	4,9	4,5
Latvia	4,5	3,7
Bulgaria	3,6	3,3
Hungary	3,7	3
Poland	3,7	2,9
Estonia	5,2	2,8
Greece	4	2,6
Cyprus	4,7	2,6
Romania	1,5	1,4

Fonte: Eurostat

L'obiettivo del presente disegno di legge è, in questo contesto, quello di dettare una normativa nazionale che senza sovrapporsi al regolamento UE ne accompagni le disposizioni predisponendo un sistema di principi, governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale. Si crea così una normativa che anticipa il termine previsto dal regolamento (12 mesi per i sistemi di uso generale e per la Governance e 36 mesi per i sistemi ad alto rischio).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come per il regolamento, anche il presente disegno di legge ha l'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto, promuovendo nel contempo l'innovazione per il benessere dei cittadini. Gli obiettivi generali sono pertanto due:

- 1) rafforzare la competitività italiana come obiettivo strategico nella politica economica italiana nell'ambito del contesto europeo;
- 2) garantire ai cittadini italiani, l'uso affidabile e responsabile dell'IA, attraverso una visione antropocentrica che non solo garantisca la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei sistemi IA, ma che garantisca, attraverso la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni, la tutela dei diritti fondamentali.

Tra gli obiettivi specifici, vi è quello di porre al centro di ogni attività che riguardi lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale **l'autodeterminazione umana**.

Porre al centro dello sviluppo e della concreta applicazione dei sistemi e dei modelli di IA il rispetto della **autonomia e del potere decisionale** dell'uomo consente di adottare scelte consapevoli su come delegare le decisioni ai sistemi di IA. In tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA occorre che sia l'essere umano a stabilire quali decisioni prendere e come realizzare un risultato vantaggioso per la società.

Consapevolezza, responsabilità e affidabilità quali espressione del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi, con coscienza e pensiero critico, in ogni ambito in cui è coinvolta dalle tecnologie digitali.

Altro obiettivo specifico, è la necessaria vigilanza sui potenziali rischi economici e sociali dell'intelligenza artificiale e sull'impatto sui diritti fondamentali, con gli strumenti propri dell'ordinamento nazionale.

Per raccordare complessivamente il corretto raggiungimento di questi obiettivi, nel provvedimento è predisposto un sistema finalizzato alla creazione di una strategia complessiva *ex ante* e di monitoraggio *in itinere*, che poggia sul Comitato interministeriale per la transizione digitale che predispone e aggiorna la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e sulla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In relazione all'obiettivo di rafforzare la competitività italiana il provvedimento va ad incidere su aspetti diversificati del tessuto economico, tanto nel breve-medio periodo che nel lungo periodo.

Gli indicatori sono gli effetti sul PIL, l'aumento della produttività delle imprese, e i seguenti indicatori ISTAT relativi al goal 9 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile: gli Investimenti in apparecchiature ICT sugli investimenti totali, Investimenti in ricerca e sviluppo sugli investimenti totali, Investimenti in software sugli investimenti totali, Occupati con posizioni specializzate sulle ICT, Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero.

Per quanto concerne l'obiettivo di garantire un uso affidabile e responsabile dell'intelligenza artificiale, il suo raggiungimento è misurato dagli indicatori di formazione e conoscenze informatiche della popolazione in età scolare e universitaria, e dal ricorso a strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il tipo di fonte normativa adottato a livello di Unione europea ha delineato una disciplina di dettaglio che non richiede attuazione né recepimento ma impone un adeguamento normativo al mutato contesto di sviluppo di una tecnologia particolarmente pervasiva come quella dell'intelligenza artificiale, che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il Paese.

Sulle materie disciplinate dal regolamento è stata pertanto, doverosamente, seguita una opzione zero: non sono state dettate normative ulteriori che si sovrapponevano a quelle dell'Unione europea, rinviando a quest'ultime per l'applicazione a tutti gli ambiti disciplinati dal regolamento.

In relazione agli ambiti esplicitamente lasciati al legislatore nazionale, come la disciplina delle autorità nazionali competenti, l'intervento normativo prescelto è stato in linea con quanto richiesto dal Regolamento e strettamente proporzionale all'obiettivo.

Relativamente agli altri ambiti, come la elaborazione di una cornice di principi in relazione all'utilizzo di pubblici poteri (giudiziario, amministrativo) o allo svolgimento di prestazioni connesse a diritti costituzionalmente garantiti (prestazioni sanitarie), è stato scelto un livello di regolazione che limitasse gli oneri nei confronti degli attori pubblici e privati strettamente finalizzato a permettere di beneficiare delle opportunità dell'intelligenza artificiale minimizzando i rischi connessi.

La scelta di affidare ad autorità già esistenti le specifiche competenze di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di definire le procedure e esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio è in linea con la necessità di utilizzare le expertise e le competenze già possedute dalle rispettive amministrazioni, in campi particolarmente specialistici come la cybersicurezza.

Infine, nella predisposizione di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe (art. 22), sono state delineate politiche pubbliche che sia nel settore istruzione che in quello universitario favoriscano la alfabetizzazione sulle nuove tecnologie informatiche, valorizzando le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) ed enti pubblici di ricerca. Si tratta pertanto di interventi che si muovono nel solco di strutture e risorse strumentali e umane già impiegate in attività formative ad ampio spettro, e che arricchiscono l'ambito formativo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme del disegno di legge hanno un impatto senza oneri a carico dello Stato, fatto salvo quanto previsto nella Relazione Tecnica in riferimento all'articolo 24.

È stimabile tuttavia un impatto positivo sul piano industriale e sociale in quanto l'introduzione nell'ordinamento di norme che stabiliscono, in perfetta sintonia con quanto previsto dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (di prossima pubblicazione), da una parte, principi e regole in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, garantendo la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale, e, dall'altra parte, competenze in materia sia in riferimento ai soggetti che predispongono la strategia nazionale sulla Intelligenza Artificiale (Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e l'approvano (comitato Interministeriale), sia in riferimento alle Autorità, di notifica e di vigilanza e sanzioni (rispettivamente AGID e ACN), costituisce un elemento di trasparenza e di riferimento per tutti i soggetti coinvolti, imprese, amministrazioni e cittadini, nonché per i settori e ambiti di applicazione, che porterà sicuramente benefici, quanto meno nei prossimi dieci anni, a tutte le fasi di utilizzazione

dell'intelligenza artificiale, da quella della ricerca e sperimentazione, a quella dello sviluppo e della applicazione delle tecnologie.

Ci si riferisce in particolare a quei comparti industriali che hanno un ruolo preminente nel tessuto produttivo e sociale italiano, e cioè l'Industria del Made in Italy (con particolare attenzione all'identità manifatturiera e alle filiere dell'automazione, dell'agro-alimentare, dell'arredo, dell'abbigliamento, nonché ai settori del turismo, chimico e farmaceutico, e aerospazio), l'industria del Digitale (con le imprese di servizi ICT e per lo sviluppo delle infrastrutture di rete digitale che consentono di abilitare le soluzioni di IA) e l'industria Finanziaria, nonché a tutti quegli ambiti in cui l'Intelligenza Artificiale diventerà una leva di intervento per migliorare la qualità della vita degli individui e promuovere il benessere della società, tra cui la salute (intesa nella sua accezione di "one health", dunque non solo negli aspetti strettamente connessi alla promozione delle tecnologie digitali di IA in ambito medico, ma anche per tutto ciò che attiene alla prevenzione, alla definizione di stili di vita più sani, alla cura delle persone più fragili), l'educazione, la tutela del territorio (con riferimento ai beni culturali e ambientali, alle comunità e a tutti i fattori connessi con la sostenibilità ambientale della transizione digitale basata sull'IA, tenendo quindi anche in considerazione – ad esempio - aspetti legati alla gestione dell'energia, specie da fonti rinnovabili, e alla mobilità sostenibile), la tutela della privacy, della proprietà intellettuale e della sicurezza delle persone, anche in relazione agli aspetti che interessano strategicamente il settore della difesa e la cyber security nazionale. La Pubblica Amministrazione rappresenterà, infine, un dominio privilegiato di azione, per le sue ricadute su entrambi gli aspetti sopra delineati, sia per migliorare la competitività (ad esempio, con l'efficientamento delle procedure amministrative e in particolari ambiti come quello della giustizia) sia per migliorare le interazioni dei cittadini con le strutture periferiche e centrali.

In relazione alla realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e per l'assistenza territoriale è previsto un impatto sul complessivo sistema di funzionamento della sanità territoriale, in particolare sui soggetti coinvolti, anzitutto sui professionisti sanitari e sui medici per la presa in carico della popolazione assistita, che riceveranno dalla piattaforma suggerimenti non vincolanti concernenti la pratica clinica quotidiana, ma anche sugli utenti-pazienti per migliorare e snellire le procedure di accesso ai servizi sanitari.

Relativamente alla realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si prevedono impatti positivi in termini di efficacia ed efficienza complessiva dell'erogazione dei servizi a favore di cittadini e imprese all'estero, come i servizi consolari e le attività di promozione internazionale delle imprese italiane; inoltre è prevista la messa a disposizione di scenari predittivi delle condizioni politiche, economiche e di sicurezza, nonché la fornitura di informazioni personalizzate all'utenza.

Nell'ambito delle misure volte all'incremento del capitale umano e alla formazione, la previsione di un regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati che hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ha la finalità di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all'estero favorendo così l'implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

4.2 Impatti specifici

Non si ravvisano ulteriori impatti oltre quelli innanzi indicati, né tantomeno vengono introdotti limiti alla concorrenza, valendo in tale ipotesi le disposizioni previste dal regolamento

europeo di prossima pubblicazione. L'intervento è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa al settore delle imprese e delle amministrazioni, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia. La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta, oggetto dell'intervento normativo in esame, consente di ritrovare in un unico testo normativo, in modo omogeneo, e in sintonia con le norme europee dell'IA Act, tutti i principi e le regole necessarie per supportare la visione strategica nazionale in tema di intelligenza artificiale, consentendo alle imprese e ai cittadini di cogliere, anche nel contesto internazionale (ordini esecutivi Presidenza USA, codice di condotta di Hiroshima, provvedimento della Repubblica cinese,, etc.) le opportunità che le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale possono portare in modo corretto, trasparente e responsabile, sempre e comunque in una dimensione antropocentrica. Opzione che consente un proficuo dibattito in Parlamento e un aperto confronto con il Governo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Sono state innanzitutto valutate attentamente tutte le condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. I responsabili dell'attuazione della strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, come sopra specificato, sono la Presidenza del Consiglio attraverso il proprio Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che predispongono e approvano la strategia nazionale, con cadenza biennale.

Dal punto di vista regolatorio e di vigilanza, sono state indicate due autorità indipendenti, secondo lo schema previsto dal Regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) (per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, attraverso l'adozione di procedure e l'esercizio di funzioni e compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che dovrà assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, nonché la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale). Entrambe le Autorità dovranno assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, anche attraverso il contributo dei soggetti, come la tipologia giuridica delle fondazioni, che dovranno sostenere piattaforme digitali per lo sviluppo e l'implementazione a favore di imprese e amministrazioni dei dataset, di modelli fondativi, di applicazioni.

5.2 Monitoraggio

La valutazione dell'attuazione dell'intervento in esame avverrà attraverso un monitoraggio dell'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in relazione alle nuove funzioni e ai nuovi compiti, attribuiti col presente intervento normativo. Si fa presente che all'interno della strategia nazionale 2024/2026 sono già previsti indicatori e modalità per il monitoraggio sull'attuazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni pubbliche. Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata inizialmente dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, anche grazie all'ausilio del Comitato Esperti per la Strategia Nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2023, e successivamente coordinata e proseguita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero dell'economia e finanze, Ministero della Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero della Salute, Dipartimento Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). È stata sentita anche la Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) presso la Commissione Europea.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato svolto dalla Presidenza del Consiglio grazie alle proprie risorse umane e strumentali e anche valorizzando i dati e le collaborazioni e le interlocuzioni con le amministrazioni coinvolte.

Amministrazione proponente: **Presidenza del Consiglio dei ministri**

Provvedimento: **Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo**

in materia di intelligenza artificiale

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'atto normativo individua criteri regolatori nell'ambito della intelligenza artificiale (d'ora in poi, IA), prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che hanno il duplice scopo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e di fornire soluzioni per la gestione dei rischi. Il disegno di legge intende proteggere i diritti fondamentali dell'individuo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione e mettendo al centro l'autodeterminazione umana.

L'intervento si è reso necessario per l'assenza di una normativa nazionale organica e di efficaci strumenti di tutela a favore di cittadini e imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'utilizzo dell'IA è menzionato in vari atti normativi adottati a partire dal 2018, ma sempre in maniera frammentaria. Con l'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad esempio, si istituiva presso il MISE, nell'ambito del programma industria 4.0, un apposito "Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale".

La normativa successiva ha previsto la possibilità di utilizzare l'IA in alcuni settori, ma senza dettare norme di principio a garanzia dei cittadini, né approntare idonei strumenti di tutela.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli artt. 1-6 del ddl individuano alcune norme di principio applicabili all'IA, mentre gli articoli successivi intervengono, anche con la tecnica della novella legislativa, introducendo norme di dettaglio.

Gli artt. 7-9 dettano norme in materia di utilizzo dell'IA nel settore sanitario.

L'art. 10 detta norme volte a garantire l'utilizzo consapevole dell'IA nel mondo del lavoro.

L'art. 11 istituisce un osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro.

L'art. 12 detta norme in materia di professioni intellettuali.

Gli artt. 13 e 14 regolano l'utilizzo dell'IA, rispettivamente, nella PA e nell'attività giudiziaria.

L'art. 15 modifica il c.p.c. e stabilisce che le controversie avente ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale sono di competenza del Tribunale.

L'art. 16 attribuisce all'ACN la competenza in merito alla promozione e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale come "risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale".

L'art. 17 introduce norme sulla strategia nazionale per l'IA.

L'art. 18 attribuisce ad AgID e ACN nuovi compiti in relazione all'IA.

L'art. 19 autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ai servizi forniti dal MAECI.

L'art. 20 prevede norme volte ad incentivare l'IA nell'istruzione e nello sport.

L'art. 21 dispone ingenti investimenti nei settori cruciali delle tecnologie digitali, ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (quantum computing). Il comma 1 prevede investimenti, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

L'art. 22 contiene due deleghe, in materia di intelligenza artificiale e in materia penale.

Gli artt. 23 e 24 contengono norme a tutela del diritto d'autore, volte a favorire l'identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.

L'art. 25 contiene norme penali volte a sanzionare l'utilizzo illecito dell'IA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali, quanto ha lo scopo di regolare l'IA in maniera da evitarne un uso improprio. Il testo intende quindi garantire che l'utilizzo dell'IA non si traduca in una lesione dei diritti fondamentali dell'individuo (2 Cost.).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le funzioni delle regioni e degli enti locali, in quanto rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali:

- "ordine pubblico e sicurezza" (art. 117, comma 1, lett. h)
- "ordinamento civile e penale" (art. 117, comma 1, lett. l)
- "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, comma 1, lett. m)

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto la natura transnazionale del fenomeno dell'IA richiede che le funzioni amministrative siano esercitate a livello centrale, in maniera da consentire interventi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In materia di salute, tenendo conto delle prerogative delle regioni, è comunque previsto che i decreti attuativi relativi al fascicolo sanitario elettronico vengano adottati “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 9).

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non effettua rilegificazioni. L'assenza di una normativa di rango primario in materia di IA non ha reso possibili interventi di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nel corso della 19^a legislatura sono stati presentati 14 progetti di legge aventi come obiettivo quello di regolamentare uno o più aspetti dell'IA.

In particolare, si tratta:

- **S.917** - 19^a Legislatura
Sen. Antonio Nicita (PD-IDP) e altri
Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale
19 ottobre 2023: Presentato al Senato
20 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1695** - 19^a Legislatura
On. Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale
7 febbraio 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1783** - 19^a Legislatura
On. Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M)
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale
14 marzo 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **S.1066** - 19^a Legislatura
Sen. Lorenzo Basso (PD-IDP) e altri
Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
12 marzo 2024: Presentato al Senato
23 aprile 2024: In corso di esame in commissione
- **C.1444** - 19^a Legislatura
On. Giovanni Luca Cannata (FDI) e altri
Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
2 ottobre 2023: Presentato alla Camera
9 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1631** - 19^a Legislatura
On. Rosaria Tassinari (FI-PPE)
Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

29 dicembre 2023: Presentato alla Camera

Da assegnare

- **C.1514** - 19ª Legislatura
On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri
Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale
25 ottobre 2023: Presentato alla Camera
28 dicembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **S.1116** - 19ª Legislatura
Sen. Giorgio Maria Bergesio (LSP-PSd'Az) e altri
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
23 aprile 2024: Presentato al Senato
7 maggio 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1084** - 19ª Legislatura
On. Giulio Centemero (LEGA) e altri
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
11 aprile 2023: Presentato alla Camera
15 maggio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1534** - 19ª Legislatura
On. Mauro Malaguti (FDI) e altri
Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale
9 novembre 2023: Presentato alla Camera
13 febbraio 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1832** - 19ª Legislatura
On. Chiara Tenerini (FI-PPE)
Introduzione dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado
19 aprile 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1751** - 19ª Legislatura
On. Chiara Tenerini (FI-PPE)
Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio, la vigilanza e il controllo degli effetti della diffusione dell'intelligenza artificiale nel lavoro e nella società
1 marzo 2024: Presentato alla Camera
Da assegnare
- **C.1577** - 19ª Legislatura
On. Valentina Grippo (A-PER-RE)
Norme per il coordinamento e la programmazione della politica nazionale in materia di intelligenza artificiale e innovazione digitale e istituzione di un Comitato interministeriale
29 novembre 2023: Presentato alla Camera
3 aprile 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1650** - 19ª Legislatura
On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri
Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale

16 gennaio 2024: Presentato alla Camera

23 aprile 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano pronunce costituzionale in materia di IA.

Il GA si è invece occupato, anche in tempi recenti, del tema affine relativo alle procedure “automatizzate” per l’adozione di provvedimenti amministrativi. L’utilizzo delle procedure automatizzate è stato ritenuto legittimo, a due condizioni. L’algoritmo utilizzato dalla PA deve essere “conoscibile” e “sindacabile” (Cons. St., VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270).

Riguardo alla prima condizione, secondo il Consiglio di Stato, la conoscibilità dell’algoritmo “deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”. Circa la seconda condizione, si deve garantire la possibilità al Giudice di “poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata”, attraverso l’accessibilità ai dati utilizzati per rendere operativo l’algoritmo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

L’intervento è compatibile con l’ordinamento europeo. Non si sovrappone all’emanando regolamento europeo sull’intelligenza artificiale («AI ACT», approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo), ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno. In ogni caso l’art. 1, paragrafo 2, del ddl ribadisce che le disposizioni dell’atto dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell’UE.

11) *Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.*

L’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La novità del fenomeno non consente di individuare le linee prevalenti da parte degli altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'art. 2 del ddl individua 3 definizioni che chiariscono l'ambito applicativo dell'intervento – “sistema di intelligenza artificiale”, “dato” e “modelli di intelligenza artificiale” – in coerenza con la normativa europea. In particolare, la definizione di “sistema di intelligenza artificiale” è la stessa di quella contenuta nel regolamento «AI ACT».

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono stati verificati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il ddl ricorre alla tecnica della novella legislativa per modificare la normativa di settore.

In particolare, si vedano gli articoli:

9 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; 15 - Modifiche al codice di procedura civile; 16 - Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale; 17 - Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale; 20 - Misure di sostegno ai giovani e allo sport; 23 - Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale; 24 - Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale; 25 - Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il ddl non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni non hanno effetto retroattivo e non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. Non sono presenti norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presente deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'adozione dei seguenti atti attuativi:

- a) l'art. 6, comma 3, prevede la futura adozione di appositi Dpcm (ex art. 43 della l. n. 124 del 2007) contenenti le modalità di applicazione dei principi in materia di IA al DIS, all'AISE e all'AISI;
- b) l'art. 9, comma 1, prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro della salute per disciplinare l'IA nella gestione del fascicolo sanitario;
- c) l'art. 11, comma 2, prevede che l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro venga istituito con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, termine congruo in relazione alla non eccessiva complessità dell'atto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la redazione dell'atto normativo sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare elaborazioni statistiche.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Esame e rinvio)

La relatrice per la 10^a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ricapitola gli obiettivi generali del disegno di legge in esame, facendone presente il coordinamento con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale approvato il 21 maggio scorso.

Quanto al contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 1 traccia le finalità e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale".

L'articolo 3 stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

L'articolo 4 concerne gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali e pone una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni 14 è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 reca i principi applicabili in materia di sviluppo economico e il successivo articolo 6 prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale.

L'articolo 7 attiene all'ambito sanitario e della disabilità, prevedendo, tra l'altro, che l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale non possa selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori e che tali sistemi abbiano valenza di supporto, lasciando impregiudicata la decisione rimessa agli esercenti la professione medica. Quanto all'ambito delle disabilità, è previsto che i sistemi di intelligenza artificiale contribuiscano all'accessibilità, all'autonomia, alla sicurezza e ai processi di inclusione sociale.

L'articolo 8 concerne i trattamenti di dati eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro

per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.

L'articolo 9 stabilisce che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico debbano essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Prevede inoltre l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, in particolare per l'assistenza territoriale.

L'articolo 10 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riguardo al lavoro, in particolare enunciando gli obiettivi che è possibile perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia.

L'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

L'articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti.

L'articolo 13 dispone che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale.

L'articolo 14 autorizza l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, mentre l'articolo 15 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.

La relatrice Minasi conclude quindi la propria illustrazione soffermandosi sull'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Il relatore per l'8ª Commissione [ROSA](#) (Fdl) si sofferma innanzitutto sull'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dà quindi conto dell'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

Il comma 1 dell'articolo 20 estende ai soggetti che abbiano svolto un'attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale l'ambito di applicazione dei benefici del regime fiscale relativo ai cosiddetti lavoratori impatriati. Il successivo comma 2 prevede che nel piano didattico personalizzato, adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, possano essere inserite per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga alla condizione del previo possesso del titolo per l'accesso a queste ultime. Il comma 3 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive e che lo Stato favorisca l'accessibilità ai medesimi sistemi al fine del miglioramento del benessere psicofisico.

L'articolo 21 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a definire l'assunzione, da parte dei fondi per il *venture capital* contemplati nel comma 2, di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese, aventi sede legale e operativa in Italia e operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle relative tecnologie abilitanti.

L'articolo 22 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento

dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. [Il comma 2, oltre a richiamare i principi e criteri direttivi generali di delega che trovano applicazione per il recepimento di norme dell'Unione europea, o per l'adeguamento alle medesime, pone principi e criteri specifici. I successivi commi da 3 a 5 recano una delega al Governo, indicando i relativi principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. L'articolo 23 apporta modifiche al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, mentre l'articolo 24 apporta modifiche alla legge sul diritto d'autore.](#)

L'articolo 25 reca modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali e il successivo articolo 26 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia i Presidenti, tutti i componenti delle Commissioni riunite e, in particolare, i relatori Minasi e Rosa per le loro illustrazioni precise ed esaustive.

Osserva che - come è noto a chi, come i componenti dell'8ª Commissione, ha già avuto modo di approfondire la materia - l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità e pone grandi rischi.

Nel corso degli incontri con le associazioni professionali tenuti dal Governo in vista della predisposizione del provvedimento in esame sono stati registrati l'entusiasmo di alcuni degli interlocutori e la notevole preoccupazione di altri e il disegno di legge aspira a costituire un punto di equilibrio che consenta di cogliere le opportunità e circoscrivere i rischi.

La fase istruttoria condotta dal Governo ha visto anche un confronto con la Commissione europea, la quale è dunque consapevole che, come è stato giustamente sottolineato dai relatori, il disegno di legge non si sovrappone al regolamento recentemente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma ne accompagna e ne anticipa il quadro regolatorio, a partire dall'ambito penale, dove è necessario un intervento rapido.

Per altri aspetti il provvedimento presenta profili di carattere generale, senza entrare in dettagli eccessivi, che potrebbero presto rivelarsi superati, considerata la rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Si sofferma poi brevemente sul tema delle risorse - ponendo l'accento sul fatto che esse sono significative e aspirano a generare un effetto moltiplicatore - e su quello delle Autorità nazionali.

Da un punto di vista metodologico, auspica che si possa procedere come è stato fatto con il disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, la cui approvazione in via definitiva da parte del Senato è imminente. In quel caso, il testo originariamente presentato dal Governo alle Camere è stato modificato e migliorato durante l'esame parlamentare ed è auspicabile che ciò possa accadere anche con il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Ribadisce, infine, l'importanza delle misure contenute negli ultimi articoli del disegno di legge e, in particolare, degli strumenti approntati per contrastare l'impiego della tecnologia per condizionare il funzionamento dei regimi democratici.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia tutti gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice per la 10^a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), richiamata la delicatezza e la rilevanza del contenuto dell'iniziativa legislativa, propone di procedere allo svolgimento di audizioni, preferibilmente limitate a soggetti particolarmente qualificati, così da non dilatare eccessivamente i tempi dell'esame, ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori contributi in forma scritta.

Il relatore per l'8^a Commissione [ROSA](#) (FdI) condivide la proposta e rammenta le audizioni già svolte dall'8^a Commissione nell'ambito della trattazione del disegno di legge n. 1066, affine per materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che la specificità del disegno di legge in titolo non impedisce di valutare quanto acquisito dall'8^a Commissione ai fini dell'eventuale integrazione del provvedimento.

Allo scopo di garantire la pregnanza delle audizioni e di evitare eccessive dilazioni temporali, riterrebbe di concentrare il numero dei soggetti da ascoltare da parte delle Commissioni riunite.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che sia garantita ai Gruppi la possibilità di proporre un numero congruo di soggetti da audire.

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce rassicurazioni al riguardo e propone quale termine per la presentazione delle proposte le ore 12 di martedì 18 giugno. Specifica quindi che la discussione generale avrà luogo successivamente alla conclusione delle audizioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**1.3.2.2. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a

quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1162](#) (d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante "Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca" e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;
- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento; considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di competenza della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
- l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
- l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
- l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
- l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
- l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza

- interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
- l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
 - l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi prevista con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
 - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1º maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

rilevato, altresì, che:

- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.1.2. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

226^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto degli emendamenti approvati ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nel condividere la *ratio* del provvedimento, sottolinea che il Movimento 5 Stelle sta lavorando in sede emendativa, nella Commissione di merito, per migliorare il testo, contemperando le esigenze dei difensori e la necessità di evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) critica il ricorso alla decretazione d'urgenza anche laddove i problemi, come quello delle liste d'attesa nella sanità, sono ben noti e risalenti nel tempo. A suo avviso, per alcuni provvedimenti si potrebbe stabilire fin da subito un canale prioritario o tempi di esame più ristretti, senza necessariamente dover attendere una modifica costituzionale per l'introduzione dei cosiddetti provvedimenti a data certa. Segnala che tale criticità è stata rilevata anche dal Comitato per la legislazione, nel parere reso questa mattina.

Auspica quindi un percorso legislativo basato su tre livelli: la decretazione d'urgenza, i disegni di legge con voti a data certa, i disegni di legge ordinari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene che l'unica soluzione per ridurre i tempi di attesa nella sanità sia quella di stanziare risorse sufficienti per aumentare la dotazione di personale.

Dichiara, infine, il proprio voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica un confronto con la maggioranza, ritenendo di poter offrire un contributo costruttivo alla definizione del testo. A suo avviso, per accelerare le attività di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali citati nel provvedimento, come anche dopo quelli sismici, occorre prevedere un codice unico, tenendo conto delle esperienze maturate dai tecnici sul territorio e delle prospettive economiche e urbanistiche dei centri abitati coinvolti.

Altresì, non si può disgiungere l'attività di ricostruzione dalla definizione di una visione chiara delle prospettive economiche future dei territori colpiti, in modo da fornire speranza soprattutto alle giovani generazioni.

Annuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Cataldi a seguire i lavori del disegno di legge in titolo nella Commissione competente per l'esame in sede referente, in modo da contribuire fattivamente, attraverso specifiche proposte di modifica, al miglioramento del testo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), trattandosi di un provvedimento di grande rilevanza, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere, tenuto anche conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati

nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

rilevato, altresì, che:

- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1173

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;

- in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;

- il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;

- i presupposti straordinari di necessità e ed urgenza sono individuati nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia "difesa e forze armate", che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che - per quanto attiene agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* - alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;

- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento; considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1^a Commissione le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
 - l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
 - l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
 - l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
 - l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
 - l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
 - l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
 - l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
 - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
158ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di presidenza di ieri è stato deliberato un breve ciclo di audizioni informali che potranno avere inizio già a partire dalla prossima settimana. Chiede quindi di sapere se vi siano interventi in discussione generale o se i senatori preferiscano intervenire al termine delle audizioni.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ampio ciclo di audizioni. Chiede pertanto al relatore come si intenda proseguire per il seguito della discussione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, fa presente che una parte del dibattito si era già svolta in fase preliminare. Ritiene, pertanto, che si potrebbe fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare tale termine a lunedì 24 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle risultanze dell'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, informando che la prossima settimana avrà inizio l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale, che contiene molte norme di competenza della Commissione giustizia e che pertanto andrà adeguatamente approfondito. Fa inoltre presente che si procederà ad incardinare il disegno di legge n. 1135, recante "Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra". Si procederà poi con le audizioni informali sui disegni di legge già inseriti nell'ordine del giorno.

In relazione alle audizioni riguardanti il disegno di legge n. 954, concernente "Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato", la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea la necessità di integrare le audizioni già svolte con esperti di procedura civile che possano verificare l'impatto sulle norme processuali delle modifiche proposte dal disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** invita pertanto i Gruppi a indicare gli esperti che si ritiene utile audire.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 giugno alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.3.1. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge n. 1146, d'iniziativa governativa, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8^a e 10^a e in sede consultiva anche alla 2^a Commissione, si compone di ventisei articoli

Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame. La norma concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale - come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a) - nelle professioni intellettuali. Riguardo all'ambito e alla disciplina generale di queste ultime, la relazione illustrativa del disegno di legge fa riferimento agli articoli da 2229 a 2238 del codice civile. Tali articoli concernono il contratto di prestazione d'opera intellettuale (in tale ambito, l'articolo 2230 fa rinvio, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con la natura del rapporto, alle norme di cui agli articoli da 2222 a 2228 del citato codice, relative al contratto d'opera in generale). La disciplina di cui all'articolo 12 è, dunque, inerente ai contratti di prestazione d'opera intellettuale e non anche a contratti di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante che ne restano e pertanto al di fuori. Il comma 1 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale siano applicabili nelle professioni intellettuali esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all'attività professionale, la quale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

L'articolo 14 detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario. In particolare, il comma 1 delinea il perimetro di applicazione dei suddetti sistemi nel settore giustizia, limitandolo agli ambiti riguardanti: l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario; la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La disciplina puntuale per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari è demandata al Ministro della giustizia relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvedono gli organi di governo competenti sulla base dei rispettivi ordinamenti (ovvero il Consiglio di Presidenza della

Giustizia amministrativa e le Sezioni riunite della Corte dei conti). Il comma 2 enuclea le attività che sono invece sempre riservate al magistrato ovvero le decisioni concernenti: l'interpretazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l'adozione dei provvedimenti. In tali attività, che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile nell'esercizio della giurisdizione, viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all'intelligenza artificiale. La disposizione, dunque, non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla cosiddetta "giustizia predittiva", ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio.

Ricorda in proposito che il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024, cosiddetto "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024, si caratterizza per un approccio basato sulla definizione di diversi livelli di rischio delle applicazioni di IA. Sul tema è intervenuta inoltre una specifica risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, nella quale si ribadisce che "la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate". La disposizione in esame risulta altresì in linea con la Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel dicembre del 2018, dove, in particolare, si stabilisce che il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre una decisione, mantenendo la possibilità di discostarsi dalle soluzioni proposte dall'IA, tenendo conto delle specificità del caso in questione.

L'articolo 15, che apporta modifiche al codice civile, affida al tribunale la competenza in materia di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Più nel dettaglio dispone la modifica dell'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

L'articolo 22, ai commi 3, 4 e 5, reca una delega al Governo, indicandone i principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Con riguardo alla procedura di adozione dei suddetti decreti, il comma 4 prevede che siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno. Di ciascuno schema è prevista la successiva trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 5 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega di cui ai commi precedenti. Come si evidenzia anche nella relazione illustrativa la delega "realizza un intervento complementare a quello contenuto nell'articolo 25 del disegno di legge, che contempla invece l'introduzione di una fattispecie di reato, di una circostanza aggravante comune e di limitate circostanze aggravanti ad effetto speciale per alcuni reati". Nel dettaglio, il legislatore delegato è chiamato, in primo luogo, a prevedere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (lettera a); il Governo dovrà introdurre una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti (lettera b). In terzo luogo, in sede di esercizio della delega, dovrà essere prevista una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena

diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato (lettera c). Infine, il legislatore delegato è chiamato a rivedere, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, la normativa sostanziale e processuale vigente (lettera d). L'articolo 25 reca disposizioni riguardanti: 1) l'introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; 2) l'introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale; 3) l'inserimento nel codice penale di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto. In particolare, il comma 1 reca modifiche al codice penale.

La lettera a) modifica l'articolo 61, primo comma, del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, integrando l'elenco delle aggravanti con l'inserimento del numero 11-*decies*, volto a prevedere tra le predette aggravanti l'aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale quando: gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato. L'aggravante di cui si propone l'introduzione si applica ai casi in cui l'ostacolo alla pubblica o privata difesa o l'aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera b) prevede l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto comune del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all'articolo 294 codice penale. L'articolo 294 codice penale, nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. Nello specifico si introduce un comma aggiuntivo all'articolo 294 codice penale volto a prevedere una circostanza aggravante ad effetto comune se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera c) prevede l'introduzione di una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di sostituzione di persona di cui all'articolo 494 codice penale. In particolare, la disposizione prevede, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 494 codice penale - che si applichi la reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si ricorda sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integri il delitto di sostituzione di persona di cui all'articolo 494 codice penale la creazione di un falso profilo "*social*" utilizzando generalità o immagini di una terza persona non consenziente. La lettera d), invece, prevede l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio di cui all'articolo 501 codice penale. La nuova disposizione prevede - attraverso l'introduzione del numero 2-*bis* nel terzo comma dell'articolo 501 codice penale - che la pena sia altresì raddoppiata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera e) introduce nel codice penale l'articolo 612-*quater*, volto a prevedere il nuovo reato di "Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale", nell'ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libertà individuale), sezione III (Delitti contro la libertà morale). Il nuovo articolo 612-*quater* codice penale, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità (primo comma). Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attraverso tale disposizione si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale. Il delitto, inoltre, è punibile a querela, ma si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni

esercitate. La lettera f) introduce una nuova circostanza aggravante speciale del reato di truffa (nuovo n. 2-ter del secondo comma dell'articolo 640 codice penale), che ricorre quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione individua tre aggravanti speciali del reato (secondo comma), che comportano un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). La lettera g) interviene sul comma terzo dell'articolo 640-ter codice penale che disciplina, con riguardo al reato di frode informatica, la circostanza aggravante della commissione del fatto con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000. La norma mira a contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle frodi realizzate attraverso l'accesso abusivo a un sistema informatico con l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. La disposizione modifica la citata circostanza aggravante prevedendo che essa ricorra anche quando la frode informatica avvenga mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La lettera h) modifica il terzo comma dell'articolo 648-bis codice penale il quale disciplina l'aggravante speciale del reato di riciclaggio, prevedendo che tale circostanza ricorra non solo quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ma anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Analoga modifica apportano le lettere i) e l) con riguardo alle circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dal terzo comma dell'articolo 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e dal sesto comma dell'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio). L'introduzione delle circostanze aggravanti prevista dalla disposizione in esame merita un approfondimento nell'ambito della più ampia questione relativa alla attribuzione della responsabilità penale nei casi in cui il fatto di reato sia condiviso dall'uomo con un sistema di IA di ultima generazione. La (parziale) perdita di controllo dell'operatore umano sul processo decisionale e sul comportamento dell'algoritmo rischia infatti di influire sui classici meccanismi imputativi del diritto penale.

Sono altresì di competenza della Commissione gli articoli 23 e 24 riguardanti la tutela d'autore. L'articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021 (cosiddetto TUSMA) e reca disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore. L'articolo si compone di un solo comma che, a sua volta contiene quattro lettere da a) a d). La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto n. 208 del 2021, che fissa i principi in materia di informazione nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici e stabilisce, in particolare, che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva debba garantire, tra l'altro, il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. La lettera a) estende la portata del divieto prevedendo che gli utenti vengano messi al corrente dell'alterazione o creazione di contenuti informativi anche quando ciò avvenga attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. La lettera b) novella il testo del decreto legislativo, inserendo un nuovo articolo 40-bis. La nuova disposizione stabilisce che qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo. Tale obbligo grava sull'autore del contenuto o sul titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, e viene assolto con l'inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. La norma contempla, tuttavia, una deroga, stabilendo che l'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un

programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Infine è previsto che per le finalità di cui all'articolo (nonché dell'articolo 42, commi 1, lettera *c-bis*, e 7, lettera *c-bis*, aggiunte dal disegno di legge in esame), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codice di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video. La lettera c) introduce modifiche all'articolo 42 del TUSMA aggiungendo al comma 1, la lettera *c-bis*). Tale comma stabilisce l'obbligo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di adottare misure adeguate volte a tutelare i minori e il grande pubblico da taluni programmi o video considerati lesivi per la persona. La novella estende tale obbligo, prevedendo che le suddette misure debbano essere adottate anche al fine di tutelare il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. Al comma 7 è aggiunta una nuova lettera *c-bis*). La nuova lettera stabilisce che, nello specifico, i fornitori di piattaforma debbano predisporre una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video rechino contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che ne siano a conoscenza. La lettera d) reca modifiche all'art. 67 relativo alle sanzioni, e nello specifico: al comma 1, aggiunge la lettera *r-bis*). Tale comma stabilisce che l'Agcom applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi e, in particolare, quelli previsti dalla medesima disposizione. La novella introduce tra i casi di violazione quello relativo agli obblighi di cui all'articolo 40-*bis* (introdotto dal disegno di legge in esame, vedi sopra). Al secondo comma ricomprende le lettere p) e *r-bis*) del medesimo articolo 67 del TUSMA tra le disposizioni la cui violazione può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.329,00 a 258.228,00 euro da parte dell'Agcom.

L'articolo 24 disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le "opere dell'ingegno", protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine "umana", in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, di opere o altri materiali, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941. Nello specifico, l'articolo, composto di un unico comma, è suddiviso in due lettere. Ai sensi della lettera a) si modifica l'articolo 1, primo comma, della legge n. 633 del 1941, specificando che l'ingegno che crea le opere tutelate dalla predetta legge è "umano". Si prevede, inoltre, che le opere dell'ingegno sono protette anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. La lettera b) inserisce il nuovo articolo 70-*septies* alla legge n. 633 del 1941, il quale prevede, nel suo unico comma, che la riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater* della medesima legge. Da segnalare che il provvedimento in esame, all'articolo 2 definisce il sistema di intelligenza artificiale ma non definisce, nello specifico, il sistema di intelligenza artificiale "generativa".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2024, in materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni

sanitarie, assegnato in sede referente alla Commissione 10ª e in sede consultiva anche alla 2ª Commissione, si compone di otto articoli.

Per le parti di competenza della Commissione si sofferma sull'articolo 2, comma 3, che conferisce all'Organismo di verifica e controllo di cui all'articolo 2 - istituito presso il Ministero della salute con creazione di un Ufficio dirigenziale generale e quattro Uffici dirigenziali non generali - un potere di accesso ispettivo espressamente finalizzato a promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e a superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali. Tale potere è esercitabile nei riguardi delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle aziende ospedaliere universitarie e dei policlinici universitari, degli erogatori privati accreditati e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni. I poteri istruttori dell'Organismo consistono nell'acquisizione della documentazione e nella richiesta di chiarimenti e riscontri; a quest'ultima le Regioni e le Province autonome devono dare risposta, anche per via telematica, entro 15 giorni. È inoltre previsto che l'Organismo possa avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono, secondo la disposizione "elementi di valutazione del Ministero della salute" ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusi la revoca o il rinnovo dell'incarico. Al riguardo è da valutare l'opportunità di una più chiara formulazione di questa parte del comma, per quanto attiene alla titolarità del potere di valutazione e di applicazione di sanzioni e misure premiali.

Il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce che il personale dell'Organismo svolge funzioni di polizia amministrativa (ossia di prevenzione di illeciti) e di polizia giudiziaria (cioè di repressione di illeciti e raccolta di fonti di prova), e che allo stesso personale è riconosciuta, nei limiti del servizio cui è destinato, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'articolo 3, al comma 9, è fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, legge n. 266/2005. In caso di mancato rispetto di tale divieto, ai fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale. Il comma 284, dell'articolo 1, al primo periodo prevede che a questi stessi soggetti, responsabili di aver violato il divieto di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 282, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Il secondo periodo stabilisce che alle unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 724 del 1994 che impone di tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.

L'articolo 4, al comma 1, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, prevede che le visite mediche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Spetta ai direttori regionali della sanità vigilare sull'attuazione di tale disposizione e trasmettere un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità.

Infine, l'articolo 7, al comma 5 prevede che, in relazione alle imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di

violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Discussione e rinvio)

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Campione e altri, che si propone - secondo quanto precisato nella stessa relazione - di dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i «crimini di guerra» e i «crimini contro l'umanità».

Nel merito il provvedimento consta di un solo articolo, il quale introduce nel codice penale fra i dei delitti contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, sezione II), due nuove disposizioni: gli articoli 609-*bis*.1 e 609-*bis*.2.

Più nel dettaglio l'articolo 609-*bis*. 1, primo comma, punisce con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque nel corso di un conflitto armato, costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità. La medesima pena si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite (secondo comma).

La disposizione prevede un aggravamento sanzionatorio (raddoppiamento della pena base) quando i fatti sono commessi: nei confronti di una infraquattordicenne ovvero in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico (terzo comma).

La disposizione trova applicazione inoltre con riguardo a cittadini stranieri - presenti però nel territorio dello Stato italiano - per fatti commessi all'estero (quarto comma) e quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

L'articolo 609-*bis*.2 introduce poi nel codice penale una disposizione di carattere processuale, per la quale per i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 è competente la corte di assise, salvo il caso in cui autori siano minori di anni 18. In questo caso la competenza è del tribunale per i minorenni (primo comma).

Nel caso in cui i fatti costituenti reato siano stati commessi all'estero la competenza è attribuita alla corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma (secondo comma). Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (terzo comma).

Se i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, infine, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace (quarto comma).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.2. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 118 (pom., Uff. Pres. integrato dai Gruppi) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,05

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO CARLO FOGLIENI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DELL'AVVOCATO PAOLO ZAMPOLINI, COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLA GIUNTA NAZIONALE, E, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO FRANCESCO GRECO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

1.4.2.3.3. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 119 (ant., Uff. Pres. integrato dai Gruppi) del 27/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE ETTORE SALA, CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI
COESIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR GAETANO STELLA, PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI, E DEL
DOTTOR CARLO GIRELLA, RELAZIONI ISTITUZIONALI DI CONFPROFESSIONI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA
ARTIFICIALE)*

1.4.2.4. 3[^] (Affari esteri e difesa)

1.4.2.4.1. 3ª(Affari esteri e difesa) - Seduta n. 86 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
86ª Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, sul disegno di legge in questione, è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, e, pertanto, si potrà procedere alla loro votazione.

Successivamente, tuttavia, il Governo ha trasmesso un ulteriore emendamento, l'1.100 (pubblicato in allegato), che è tuttora all'esame della Commissione bilancio e che, quindi, non sarà possibile esaminare.

Informa altresì che il Governo ha già palesato il proprio orientamento contrario a tutte le proposte emendative in argomento, ad eccezione dell'1.11, e che sugli emendamenti 1.8 e 1.9 si rimette alla valutazione della Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

Sull'emendamento 1.6 il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, chiede, al contempo, al rappresentante del Governo quale motivo possa ostare all'adozione di quella che costituisce una mera proposta emendativa di buon senso.

Il sottosegretario RAUTI fa presente che, in tale frangente, l'esigenza che rileva prioritariamente è quella di assicurare un intervento rapido dello strumento militare, nonché di garantire il ruolo tipico di supervisione del Consiglio Superiore di Difesa.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

Anche sull'emendamento 1.7, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) invita i commissari ed il Governo a rivedere la loro posizione contraria, trattandosi di una proposta che non inficia in alcun modo l'auspicata flessibilità di intervento in situazioni di emergenza.

Anche in seguito ad una ulteriore valutazione del sottosegretario RAUTI, la Commissione dispone l'accantonamento di tale emendamento.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.8. Conseguentemente, l'emendamento 1.9 è considerato come assorbito.

L'emendamento 1.10, messo in votazione, viene respinto.

L'emendamento 1.11, su cui convergono i pareri favorevoli del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato.

Posti, quindi, separatamente in votazione, gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 sono respinti.

L'emendamento 1.15 è ritirato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non essendovi iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa, quindi, che sono pervenuti i prescritti pareri, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni 8a e 10a riunite, rilevando che esso delega (articolo 22), fra l'altro, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo in materia adottato nel marzo 2024, ed è finalizzato alla promozione del pieno sfruttamento delle potenzialità dell'intelligenza artificiale mediante un suo utilizzo più responsabile, senza al contempo compromettere la sicurezza e i diritti individuali di chi la utilizzi o ne fruisca. Il testo, in particolare, individua criteri regolatori finalizzati a riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso, introducendo altresì norme di principio e disposizioni di settore che promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

Assume specifico rilievo, per la 3a Commissione, in primo luogo, l'articolo 6, che, nell'ambito del Capo I, reca disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, al fine di precisare come siano escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 relativa al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto - ovvero il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna - , quelle di cybersicurezza e di resilienza svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché quelle svolte per scopi di difesa e sicurezza nazionale dalle Forze armate.

Ulteriori aspetti di interesse per la 3a Commissione si rinvencono altresì in relazione all'articolo 17 che, nell'ambito del Capo III, dispone in ordine alla Strategia nazionale, alle Autorità nazionali e alle azioni di promozione in materia di intelligenza artificiale. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, in particolare, è previsto venga predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al successivo articolo 18, sentito il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD).

Sempre nell'ambito del Capo III, l'articolo 18, nell'istituire le Autorità nazionali per l'intelligenza

artificiale, affida all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) il compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Le disposizioni prevedono altresì che le due Agenzie, ciascuna per quanto di competenza, assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alle normative nazionale ed europea, stabilendo al contempo che nella realizzazione di tali spazi normativi venga sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1020](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole «dei Paese interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»
2. al comma 3, dopo le parole «dello stesso continente» sono inserite le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'attuazione del comma 1, lettera c-bis), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

1.4.2.5. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 169 (ant.) del 13/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8 a e 10 a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo. Esso si colloca nel solco del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), approvato in via definitiva il 21 maggio 2024 dal Consiglio dell'Unione (COM(2021) 206). Il regolamento, peraltro primo quadro giuridico al mondo sull'intelligenza artificiale (IA), che pone l'Europa in una posizione di *leadership*, persegue l'obiettivo di promuovere un'IA affidabile in Europa e nel resto del mondo, garantendo che i sistemi su cui essa si basa rispettino i diritti fondamentali, la sicurezza e i principi etici.

Il disegno di legge, che costituisce un collegato alla manovra di finanza pubblica, mira a individuare criteri regolatori capaci di bilanciare il rapporto tra le preziose opportunità che l'intelligenza artificiale e in generale le nuove tecnologie possono offrire e i rischi inevitabilmente legati al loro uso improprio o al loro impiego dannoso, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Il provvedimento si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 6) contiene le norme di principio. L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge e ne chiarisce il duplice approccio: da una parte, la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, in una dimensione antropocentrica, per coglierne le grandi potenzialità; dall'altra, la vigilanza sui possibili rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali, con gli strumenti propri dell'ordinamento nazionale.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati, in linea con quelle della normativa europea. L'articolo 3 individua i principi generali, radicati nei diritti fondamentali dell'uomo, nelle libertà costituzionali e nel rispetto del diritto dell'Unione europea. Tali principi fanno proprie le elaborazioni del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, istituito dalla Commissione europea nel 2018, che li individua nei seguenti: rispetto dell'autonomia umana, prevenzione dei danni, equità ed esplicitabilità. Quest'ultimo richiede che i processi dell'IA siano trasparenti, comunicabili e spiegabili all'utente, per assicurare la fiducia dei cittadini nei sistemi di IA. I principi generali individuati nell'articolo 3 rispondono a tre interessi perseguiti con il disegno di legge: l'interesse al trattamento algoritmico equo e corretto, l'interesse alla protezione dei dati e l'interesse alla sostenibilità digitale. Quest'ultimo concetto riguarda la centralità dell'uomo e la salvaguardia della vita democratica.

L'articolo 4 detta i principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali, stabilendo

che l'utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione avvenga senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo, alla libertà di espressione e del diritto all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione, e che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con il diritto dell'Unione europea.

L'articolo 5 detta i principi in materia di sviluppo economico, prevedendo, tra l'altro, che lo Stato faciliti le imprese e le comunità scientifiche che promuovono dati di alta qualità e che, negli appalti per la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale generativa, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale.

L'articolo 6 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, di cybersicurezza, nonché quelle svolte per scopi di difesa e sicurezza nazionale dalle forze armate.

Il capo II (articoli da 7 a 16) reca le disposizioni di settore, nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e nell'applicazione dei principi a tutela dei valori e della persona umana.

In particolare, l'articolo 7 riguarda l'uso dell'IA per il miglioramento del sistema sanitario e la prevenzione delle malattie. L'articolo 8 riguarda la ricerca medico-scientifica pubblica e *no profit*.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. L'articolo 10 applica il principio antropocentrico all'utilizzo dell'IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l'intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea. L'articolo 11 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA. L'articolo 12 stabilisce che nelle professioni intellettuali il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all'attività professionale. L'articolo 13 regola l'utilizzo dell'IA nel settore dell'attività della pubblica amministrazione. L'articolo 14 stabilisce che nell'amministrazione della giustizia l'utilizzo dell'IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, mentre la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento è sempre riservata al magistrato. L'articolo 15 riserva al tribunale civile la competenza sulle cause relative al funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo la competenza del Giudice di pace. L'articolo 16 stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Segue quindi il capo III (articoli da 17 a 22), contenente le norme di principio, che disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale.

L'articolo 17, introduce la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, volta a garantire la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione (PA) in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale e industriale.

Sull'attuazione della Strategia, il Dipartimento per la trasformazione svolge un monitoraggio di cui deve riferire annualmente alle Camere.

Con l'articolo 18 l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia.

L'articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 20 prevede come agevolazione per i lavoratori rimpatriati l'aver svolto un'attività di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale, al fine di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano in questo settore. Prevede, inoltre, esperienze di apprendimento in materia di intelligenza artificiale per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 21 prevede investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese, aventi sede legale e operativa in Italia, operanti in tali settori.

L'articolo 22 reca una delega al Governo, di dodici mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (COM(2021) 206), prevedendo, tra l'altro, la designazione delle autorità nazionali competenti, di percorsi di formazione e alfabetizzazione per la corretta applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale, anche con specifico riferimento agli ordini professionali, nonché all'interno dei curricula scolastici e universitari.

Lo stesso articolo reca anche una seconda delega al Governo, di dodici mesi, per definire organicamente la disciplina cautelare e sanzionatoria per i casi di uso per finalità illecite, dei sistemi di intelligenza artificiale. La delega è complementare rispetto all'articolo 25 del disegno di legge, che introduce una fattispecie di reato e circostanze aggravanti per alcuni reati.

Il capo IV reca disposizioni volte ad assicurare la riconoscibilità, da parte degli utenti, dei contenuti generati da sistemi di IA e disposizioni in materia di diritto d'autore.

In particolare, l'articolo 23 prevede che "qualunque contenuto informativo", diffuso attraverso qualsiasi mezzo o modalità, che sia stato completamente o parzialmente generato o alterato da sistemi di intelligenza artificiale, in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve contenere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l'acronimo "IA", ovvero attraverso annunci audio, in modo da consentirne il riconoscimento, sia all'inizio, sia alla fine della trasmissione o del contenuto.

L'articolo 24 modifica la legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), per specificare che sono protette le opere dell'ingegno "umano", ma che queste comprendono anche quelle "create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore".

Nel capo V, l'articolo 25 introduce modifiche al codice penale. Si introduce l'aggravante del reato commesso mediante l'uso di IA, in modo insidioso e capace di manipolazione della realtà. Si introduce anche la nuova fattispecie del reato di cagionare un danno ingiusto ad una persona, attraverso la diffusione, non autorizzata, di contenuti falsificati o alterati mediante l'impiego di IA, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

L'articolo 26 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.6. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.6.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione. L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a". Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di rassicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni. In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite rassicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onere.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare *"immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione"*, nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, *"gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"*.

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.7. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.7.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 247 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[MISIANI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti approvati riferiti al Nuovo Testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 e 3.2 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della natura di limite di spesa dell'onere relativo ai contributi previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

L'emendamento 4.1 recepisce la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti, atteso il loro carattere eminentemente ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI dichiara di concordare con l'illustrazione del relatore, fatta eccezione per la proposta 2.4, su cui propone di condizionare il parere non ostativo a una riformulazione, che viene resa disponibile, volta a rendere finanziariamente più idonea la formulazione della norma.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI) propone di esprimere la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.4, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel seguente testo: «all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola: "paesaggistiche" inserire le seguenti: "nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti di promozione culturale"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra l'emendamento del Governo 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica,

segnalando che l'emendamento è volto a consentire l'attribuzione dell'indennità di missione nei casi in cui l'equipaggio di una unità navale della Marina militare oppure l'equipaggio di un aereo militare è impiegato in un'area di operazioni non soggetta alla sovranità di alcuno stato, ad esempio l'alto mare. A legislazione vigente, tali fattispecie non determinano la corresponsione dell'indennità missione di cui all'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, bensì il meno remunerativo compenso forfettario di impiego (CFI), di cui all'articolo 6 della medesima legge, generando una disparità di trattamento economico rispetto al personale delle altre forze armate, parimenti impiegato in missioni internazionali.

La relazione tecnica non presenta una quantificazione degli oneri determinati dall'emendamento in esame, limitandosi ad affermare che tali oneri troveranno copertura a valere sulle ordinarie dotazioni del Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 4 della suddetta legge n. 145 del 2016.

Per quanto di competenza, benché la relazione illustrativa definisca tali fattispecie residuali, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla stima degli oneri. Il Governo dovrebbe inoltre confermare, nell'ambito della dotazione a legislazione vigente del Fondo missioni internazionali, la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando la disponibilità delle relative risorse.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo dell'emendamento all'esame.

La Commissione approva.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento ha la finalità di realizzare per le persone con epilessia e le loro famiglie adeguate misure inclusive, garantendo il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, la presa in cura sanitaria e sociale, omogenea su tutto il territorio nazionale, l'accesso a tutte le cure e la continuità delle terapie farmacologiche, contrastando i fenomeni di carenza o indisponibilità dei medicinali, la formazione del personale sanitario, sociosanitario, scolastico, formativo e lavorativo, nonché degli operatori comunque impegnati nella cura, sanitaria e sociale, e nell'inclusione delle persone con epilessia, il sostegno della ricerca scientifica e adeguate campagne informative sull'epilessia.

L'articolo 3 prevede che le persone soggette alle limitazioni per crisi epilettica o epilessia siano destinatarie di un programma personalizzato, finalizzato alla loro inclusione sociale.

L'articolo 5 prevede che il Ministro della salute provveda, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia.

Viene previsto inoltre che le persone a cui il medico competente per le epilessie certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, la condizione di farmacoresistenza, siano destinatarie di misure per la promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale, in particolare in ambito educativo e lavorativo, che venga loro riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano riconosciute le agevolazioni per la mobilità.

Si dispone altresì che la revisione dello stato d'invalidità della persona affetta da epilessia farmacoresistente, operata dalla commissione medica, salvo non subentri una modifica della condizione patologica, deve essere intervallata su frequenza non inferiore al precedente arco di tempo in cui questa condizione sia stata già certificata. Viene previsto inoltre che la somministrazione di farmaci in orario scolastico, necessitanti a persone con epilessia che manifestano crisi prolungate, sia garantita dalle autorità scolastiche anche durante il trasporto scolastico dell'alunno.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE).

L'osservatorio, presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, tra i propri compiti, provvede all'attivazione del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica, provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, anche ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali, promuove l'adozione, da parte delle regioni di iniziative a favore delle persone con epilessia, propone alle regioni percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di presa in cura delle persone con epilessia, e ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione, promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato, contribuisce alla revisione e all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia, provvede alla definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia e ne verifica l'adeguata distribuzione sul territorio nazionale e promuove la ricerca scientifica.

A tale riguardo, alla luce delle molteplici funzioni attribuite all'Osservatorio, occorre valutare gli effetti finanziari in ordine ad eventuali oneri di funzionamento e di segreteria, a carico del Ministero della salute, per consentire all'Osservatorio di espletare le suddette funzioni.

Il comma 5 del medesimo articolo 7, inoltre, dovrebbe essere meglio riformulato in una disposizione del seguente tenore: "5. Ai componenti dell'ONPE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o emolumenti comunque denominati."

L'articolo 9 dispone che i benefici previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

L'articolo 10, relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge in esame, reca la stima di un onere valutato in 5 milioni di euro per il solo anno 2023, a fronte di oneri aventi presumibilmente carattere permanente, alla copertura dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

A tale riguardo, oltre alla necessaria riformulazione della clausola di copertura, occorre valutare l'opportunità, al fine di valutare gli effetti finanziari della proposta di legge in esame, di acquisire dal Governo una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Il sottosegretario FRENI concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al concorso di idee di cui all'articolo 2, comma 2, che occorre chiedere conferma che le relative attività possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.

Relativamente all'articolo 3, ove si prevede che gli operatori del settore della ristorazione inseriscano nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli articoli da 1 a 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale, in relazioni alle quali non ha osservazioni da formulare.

L'articolo 6, in materia di ampliamento del numero di emergenza infanzia 114, prevede, al comma 1, che i fornitori di servizi della società dell'informazione rendano disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

La disposizione non propone una stima dell'onere relativo all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, né l'anno di decorrenza, limitandosi, al primo periodo del comma 2, a prevedere che all'onere di cui al comma 1 si farà fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo, anche in questo caso senza effettuare una stima del gettito di tale contributo.

Viene inoltre previsto, al secondo periodo del comma 2, che il contributo debba essere versato entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza, senza indicare l'anno di decorrenza, necessario al fine di verificare la corrispondenza temporale tra onere e copertura.

In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Evidenzia la necessità che il Governo provveda alla predisposizione della relazione tecnica in tempi ridotti, considerando i lavori parallelamente in corso presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il sottosegretario FRENI, in ordine al rilievo della relatrice, si impegna a fornire la relazione tecnica in tempi congrui, ricordando tuttavia come tale relazione tecnica sarà oggetto di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ma deve essere predisposta dal Ministero di merito.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, fa presente che la norma garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni. Al riguardo andrebbe confermato, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 26, che alla predetta disposizione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, all'articolo 7, comma 4, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti dalla promozione della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale alle persone con disabilità. Al comma 6 è previsto che i sistemi d'intelligenza artificiale in ambito sanitario vengano sottoposti a verifiche e controlli: al riguardo, andrebbe parimenti confermata la possibilità di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 9, per la realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, di cui al comma 2, la relazione tecnica non si sofferma sui profili di quantificazione per cui andrebbero forniti dati che siano idonei a ricostruire la stima effettuata al fine di confermare la congruità dello stanziamento di 50 milioni di euro finanziato dal PNRR.

Andrebbero, inoltre, approfonditi ed eventualmente esclusi oneri correlati al suo funzionamento a regime, la cui copertura non potrà essere individuata nelle risorse del PNRR e per i quali l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria riferita alle attività dell'AGENAS appare meritevole di elementi informativi a supporto.

In merito all'istituzione dell'osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, di cui all'articolo 11, occorre valutare se alla definizione di strategie, al monitoraggio dell'impatto, all'identificazione dei settori lavorativi e alla promozione della formazione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 13, commi 3 e 4, sarebbe opportuna una stima dei fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali, correlati alle misure tecniche, organizzative e formative che le Amministrazioni dovranno porre in essere per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale; andrebbero altresì forniti chiarimenti sull'adeguatezza delle risorse finanziarie previste nei bilanci ai sensi della legislazione vigente per analoghe finalità.

In relazione all'articolo 18, andrebbero acquisiti elementi informativi e dati a conferma che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale ivi designate potranno provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili dalla legislazione vigente. Relativamente all'articolo 22, recante deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, premesso che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, in relazione alla lettera *b*) del comma 2, andrebbero indicate le risorse che potranno essere oggetto di rimodulazione al fine di istituire attività di alfabetizzazione e formazione in tema di intelligenza artificiale; analogamente, con riferimento alla lettera *d*), laddove è previsto il potenziamento delle competenze scientifiche all'interno dei curricoli scolastici, andrebbero sin d'ora chiariti i profili di sostenibilità del ricorso alle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per l'Amministrazione scolastica.

Sulle lettere *e*) e *f*) del medesimo comma 2, la relazione tecnica si sofferma esclusivamente sugli ITS *Academy*, mentre i principi ivi considerati riguardano anche le Università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, solo per la lettera *f*), gli enti pubblici di ricerca. Andrebbero, quindi, forniti idonei elementi di documentazione a conferma della sostenibilità delle previsioni normative con le risorse umane a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, come affermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 23, nel rilevare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) rientra nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche redatto a fini di contabilità nazionale (SEC2010), sarebbe utile acquisire dati e elementi informativi diretti ad evidenziare la piena sostenibilità dei fabbisogni, correlati alle ulteriori funzioni attribuite con le norme in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 151.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*), per quanto di competenza, in merito alle osservazioni relative all'articolo 2, rileva, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, nell'ambito della verifica della relazione tecnica da parte del Servizio del bilancio, con riferimento alla perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, pari a 167,4 milioni di euro complessivi, distribuiti su due anni per tenere conto delle scadenze dei versamenti contributivi nel settore agricolo, che essa corrisponde alla riduzione del 68 per cento dell'aliquota contributiva complessiva indicata dalla relazione tecnica, pari al 45,54 per cento.

Su tale punto osserva che la normativa richiamata dal comma 1, in realtà prevede l'agevolazione contributiva in questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7 per cento, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato, dovendosi attestare sul livello di circa 135 milioni di euro.

Va inoltre sottolineato che la relazione tecnica non sconta prudenzialmente gli effetti fiscali indiretti, ma automatici, aventi natura virtuosa per la finanza pubblica, valutabili in circa 30 milioni di euro, sulla base delle ipotesi recentemente assunte nelle relazioni tecniche in ordine all'aliquota fiscale applicabile.

Al riguardo chiede una conferma al Governo.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio maggio 2024, n.148.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 29 maggio.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.37, 4.38, 4.39, 6.33, 6.34, 6.38, 6.39, 6.42, 6.0.1, 9.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 11.0.2, 12.0.2, 15.0.1 (limitatamente ai commi 3 e 4), 20.0.7, 20.0.8, 27.0.1, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.10, 29.1 (testo 2) (limitatamente all'ultimo capoverso), 29.3, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.0.1, 31.8, 31.0.1, 32.17, 32.18, 32.19, 34.0.1, 37.2, 37.3, 37.0.3 e 37.0.4.

Avverte, altresì, che sono state presentate le riformulazioni 10.0.7 (testo 2), 11.33 (testo 2), 13.4 (testo 2), 14.0.9 (testo 2), 17.13 (testo corretto), 18.2 (testo 2), 22.17 (testo 2), 29.1 (testo 2), 33.0.15 (testo 3) e 34.15 (testo corretto), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 10.24.

Dichiara quindi aperta l'illustrazione degli emendamenti, ricordando che, in base a quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, si procederà all'illustrazione degli emendamenti sino alla giornata di giovedì.

Non essendovi interventi, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

Art. 10

10.0.7 (testo 2)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

Art. 11

11.33 (testo 2)

Naturale

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 4:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023, 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2) All'articolo 7-bis:

a) al comma 2, dopo le parole: "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti: ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.4 (testo 2)

Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024."

Art. 14

14.0.9 (testo 2)

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

Art. 17

17.13 (testo corretto)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

Art. 18

18.2 (testo 2)

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola "localizzate" con le seguenti "la cui sede operativa è localizzata";*

b) *al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire "e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età";*

c) *al comma 6, dopo le parole "entrata in vigore", inserire le seguenti "della legge di conversione";*

d) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole "avvio di attività di cui a comma 2", inserire le seguenti "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche", e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti "Il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale.";

2) alla lettera b), sostituire le parole "fino al 75 per cento", con le seguenti "fino al 60 per cento, e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale,";

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

*"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale";*

e) sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

Art. 22

22.17 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".

Conseguentemente, al comma 7:

- a. *sostituire il primo periodo con il seguente: "I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, di 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, di 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.";*
- b. *all'ultimo periodo, sostituire le parole da "pari a 34,4 milioni" a "per l'anno 2027" con le seguenti: "pari a 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.".*

Art. 29

29.1 (testo 2)

[Marti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta.";

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 33

33.0.15 (testo 3)

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Art. 34

34.15 (testo corretto)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

1.4.2.8. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.8.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 130 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

130^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo rilevando innanzitutto che esso reca disposizioni in materia di intelligenza artificiale. L'articolo 1 enuncia finalità ed ambito di applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con sottolineatura della dimensione antropocentrica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali.

Riguardo ai profili di interesse della 7^a Commissione, segnala, in primo luogo, che l'articolo 20 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti i giovani e lo sport. In particolare, il comma 1 annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati. Il comma 2 dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con alto potenziale cognitivo, il piano didattico personalizzato può includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite esperienze di apprendimento presso istituzioni di istruzione superiore, con la possibilità che i crediti formativi acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità. Il comma 3 attribuisce allo Stato il compito di favorire l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere psicofisico delle persone tramite l'attività sportiva, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

Passando ad illustrare l'articolo 22 del disegno di legge in titolo, il relatore fa presente che i commi 1 e 2 contengono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024, approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi, sia generali che specifici (comma 2), fra i quali richiama quello recato alla lettera *a*) (del medesimo comma 2), che prevede l'individuazione di Autorità nazionali competenti previste dal Regolamento europeo. La successiva lettera *b*) concerne i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche (lettera *c*)) ai professionisti che fanno uso di tali strumenti. Le lettere *d*), *e*) ed *f*

) recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca. Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento: al potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (lettera *d*); alla previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni AFAM, nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS Academy, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (lettera *e*); alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento di alcuni obiettivi specificamente indicati (lettera *f*).

Il relatore si sofferma infine sull'articolo 24, che disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si stabilisce, in primo luogo, che le "opere dell'ingegno" protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine "umana" e, in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi dal lavoro intellettuale dell'autore. Viene infatti consentita la riproduzione e l'estrazione, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, di opere o altri materiali, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che alcuni colleghi hanno chiesto, per le vie brevi, di non concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta odierna al fine di poter condurre opportuni approfondimenti, dichiara di non avere obiezioni rispetto a tale richiesta, anche considerando che la Commissione è convocata nella giornata di domani e che, in quella sede, si potrà procedere alla votazione dello schema di parere.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ritiene che non sussistano ragioni per accelerare l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in titolo, tanto più che le Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), alle quali esso è assegnato nel merito, non ne hanno neanche avviato l'esame.

Tenuto conto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e dell'intervento della senatrice D'Elia, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.8.2. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 131 (pom.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024

131^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, segnalando che le Commissioni 8a e 10a, cui lo stesso è assegnato nel merito, ne hanno avviato l'esame solo nella giornata di ieri e si accingono a svolgere un ciclo di audizioni, che arricchiranno l'istruttori parlamentare. Inoltre, fa presente che è in corso un'interlocuzione con il Governo, che coinvolge anche i Gruppi di opposizione, al fine di individuare una disciplina condivisa che tenga conto anche dei contenuti dell'Atto Senato n. **1066**, recante norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, presentato dalla propria parte politica.

Il senatore **VERDUCCI** (PD-IDP), nel richiamarsi alle considerazioni appena svolte dalla senatrice D'Elia, si associa alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in titolo anche al fine di evitare un voto contrario su un'eventuale proposta di parere favorevole formulata in data odierna. Il proprio Gruppo non potrebbe infatti esprimersi a favore del provvedimento prima di conoscere l'esito della richiamata interlocuzione volta a verificare la possibilità di pervenire ad un intervento normativo condiviso.

Il **PRESIDENTE**, preso atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito democratico e della disponibilità in tal senso del relatore, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo alle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE**, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Mazzi, incaricato di seguire i lavori parlamentari dell'Atto Senato n. 785, all'ordine del giorno dell'odierna seduta e assegnato in sede redigente, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,55.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella scorsa seduta.

Al fine di tener conto dei richiamati pareri, presenta, in qualità di relatore, l'emendamento 2.4/5a Commissione, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'emendamento 3.2 (testo 2)/1a Commissione, diretto a tener conto dell'osservazione della Commissione affari costituzionali (pubblicati in allegato).

Si procede, pertanto, alle votazioni.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 1, come modificato, e, con distinte votazioni, l'emendamento 2.4/5a Commissione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), pur avendo votato a favore dell'emendamento 2.4/5a Commissione, si rammarica che, rispetto all'emendamento originariamente approvato in Commissione, viene meno l'istituzione di un fondo *ad hoc* volto a promuovere la creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti di promozione culturale. Inoltre, avrebbe ritenuto preferibile una diversa formulazione della norma, sostituendo il riferimento ai "progetti di promozione culturale" con quello ai "progetti culturali".

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) ribadisce l'esigenza di evitare l'effetto cacofonico presente nella formulazione dell'emendamento e chiede alla Presidenza di farsi carico di tale esigenza.

Il [PRESIDENTE](#), quanto al rilievo mosso dal senatore Pirondini circa il venire meno del riferimento all'istituzione di un fondo con cui promuovere *start-up* e iniziative culturali, precisa che tale modifica è stata posta come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio e che, in ogni caso, i richiamati interventi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono comunque destinatari di finanziamenti.

Quanto alla richiesta avanzata anche dal senatore Castiello, premesso che si tratta di un intervento che potrebbe essere effettuato dal relatore in sede di coordinamento, in quanto non incide sul contenuto del provvedimento e tanto meno sulla condizione posta dalla Commissione bilancio, dispone, per ragioni di trasparenza e chiarezza nelle votazioni e alla luce del consenso unanime in tal senso della Commissione, l'annullamento della votazione dell'emendamento 2.4/5a Commissione. Riformula indi tale emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che, posto ai voti, è accolto all'unanimità. In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 2, come modificato, l'emendamento 3.2 testo 2/1a Commissione, nonché gli articoli 3, 4 e 5 come modificati nel corso della discussione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In tale sede si è convenuto di avviare l'esame in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana, del disegno di legge n. [1161](#) (Conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie).

Inoltre, si è stabilito di avviare l'esame dei seguenti provvedimenti: Atto Senato n. [925](#), recante "Istituzione della Giornata nazionale del formatore"; Atto Senato n. [1081](#), recante "Disposizioni in

materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali"; Atto Senato n. [1120](#), recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive", già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento al disegno di legge n. [568](#) (Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza), si è deciso di concludere, in tempi rapidi, il ciclo di audizioni già avviato.

Infine si è convenuto di chiedere alla Presidenza il deferimento di un affare relativo alla programmazione dei circuiti teatrali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785 NT](#)

Art. 2

2.4/5a Commissione (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'emendamento con il seguente: «Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "paesaggistiche" inserire le seguenti: "nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali"».

2.4/5a Commissione

Il Relatore

Sostituire l'emendamento con il seguente: «Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "paesaggistiche" inserire le seguenti: "nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti di promozione culturale"».

Art. 3

3.2 (testo 2)/1a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, capoverso «3-bis », alla lettera e), dopo la parola: "archivi" inserire la seguente: "virtuali".

1.4.2.8.3. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 132 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

132^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver manifestato apprezzamento per la decisione, assunta dalla Presidenza della Commissione, di non concludere l'esame nelle sedute convocate nella scorsa settimana, dichiara un voto di astensione del suo Gruppo, in ragione dei profili, a suo giudizio non convincenti, presenti nelle disposizioni di delega.

Auspica, al riguardo, lo svolgimento di un lavoro attento da parte delle Commissioni di merito, tenuto conto del carattere innovativo e di rilievo del tema in esame, che consenta di pervenire ad un testo condiviso.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Pur riconoscendo l'importanza di intervenire legislativamente sul tema dell'intelligenza artificiale al fine di disciplinarne le opportunità e di prevenirne i rischi, ritiene che nelle disposizioni recate dal disegno di legge in esame siano presenti lacune da colmare, anche con riferimento alle materie di competenza della Commissione cultura.

Reputa altresì necessario che le forze politiche di minoranza siano poste nelle condizioni di poter fornire il loro contributo, a suo parere migliorativo, al testo d'iniziativa governativa.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (FdI), in funzione di relatrice, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che esso si inserisce in una strategia complessiva del Governo volta a contrastare una

delle principali criticità che caratterizza da tempo il sistema sanitario, consistente nei tempi eccessivamente lunghi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Al decreto-legge, che contiene misure necessarie ed urgenti al fine di contrastare tale fenomeno, si affianca infatti il disegno di legge governativo recante misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie, che introduce iniziative strutturali da realizzare nel medio e nel lungo periodo.

Il decreto-legge, come del resto anche il richiamato disegno di legge, mira ad assicurare una sanità efficiente e, più in generale, l'effettività del diritto alla salute di tutti i cittadini.

Entrando nel merito delle disposizioni recate nell'atto in titolo, si sofferma, per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, sull'articolo 2, che istituisce, presso il Ministero della salute, l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute. Pone in evidenza che, nell'articolo stesso, la finalità dell'istituzione dell'Organismo è individuata nel rafforzamento delle attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS). Fa indi presente che l'Organismo è chiamato a svolgere le funzioni già attribuite al predetto Sistema, con alcune eccezioni. L'Organismo è dotato, tra l'altro, del potere di accedere, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie, tra le quali figurano le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari.

Precisa, conclusivamente, che gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo, che può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale.

La Presidente domanda indi se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede il rinvio dello svolgimento della discussione generale.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono colleghi che intendono intervenire, accoglie la richiesta del senatore Pirondini e avverte che il seguito dell'esame avrà luogo nella seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.9. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 993, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1035, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 993, inizialmente assegnato in sede redigente, è stato nuovamente assegnato in sede referente, per connessione con il disegno di legge n. 1035.

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra quindi i contenuti del disegno di legge n. 993. Dopo aver fatto cenno all'articolo 1, che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'albo degli acconciatori professionali, evidenzia che, in base all'articolo 2, l'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, abbiano esercitato continuativamente, per un periodo di tempo almeno di tre anni, la professione di acconciatore di primo livello e siano in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.

Ricorda poi che sono definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Sono altresì definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualunque foggia.

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 3, ai sensi del quale, al fine di mantenere l'iscrizione presso l'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente ai corsi professionali di aggiornamento formativo riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 174 del 2005. Precisa che la suddetta formazione è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 90001/2000, e può essere svolta altresì nelle modalità della formazione a distanza. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento per una durata complessiva di venti ore ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo. In ragione dell'affinità dei contenuti, propone conclusivamente di congiungerne l'esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato ieri il disegno di legge n. 1145, recante modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo, a sua prima firma, che sarà incardinato la settimana prossima e abbinato al seguito della discussione sul disegno di legge n. 972.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma (n. 478)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il **PRESIDENTE** propone di valutare l'andamento dell'esame, e l'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico).

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che la Commissione di merito sta svolgendo il ciclo di audizioni e non ha ancora deliberato circa l'adozione di un testo base.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **AMIDEI (Fdl)** illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª.

Dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è suddiviso in sei capi, pone in evidenza, all'interno del capo I (rubricato "Principi e finalità" e costituito dagli articoli da 1 a 6), l'articolo 2, che elenca le definizioni. Precisa che, in base ad esse, si intendono per: "sistema di intelligenza artificiale" un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* ricevuto come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; per "dato" qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; per "modelli di intelligenza artificiale" modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Passa poi a dar conto dell'articolo 3, il quale individua i principi generali per l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, che avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 5 demanda allo Stato e alle altre autorità pubbliche i seguenti compiti in materia di sviluppo economico: la promozione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica; la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi; la garanzia di disponibilità e accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione; l'uso delle piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Fa indi cenno al capo II (rubricato "Disposizioni di settore" e recante gli articoli da 7 a 16), che detta misure specifiche per i diversi comparti, dalla sanità, al lavoro, alla pubblica amministrazione, alle professioni intellettuali.

Passa poi a dare conto del capo III (rubricato "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione" e composto dagli articoli da 17 a 22).

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 17, che prevede l'elaborazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale da parte della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale. La strategia è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Menziona l'articolo 18, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Pone, quindi, in evidenza l'articolo 21, il quale stabilisce che, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio. Le suddette partecipazioni possono essere, direttamente o indirettamente, di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche.

Le predette partecipazioni possono, inoltre, essere, direttamente o indirettamente, di imprese, con sede

legale e operativa in Italia, operanti nei sopra richiamati settori e tecnologie, con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

I suddetti investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

Precisa che, oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital*, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Con riferimento all'articolo 22, ricorda che esso reca una delega al Governo in materia di intelligenza artificiale nonché in materia di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Tra i principi e criteri direttivi generali riferiti alla prima delega, segnala, per quanto di competenza della Commissione, la designazione di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le Istituzioni dell'Unione europea, la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche da parte degli ordini professionali.

Fa menzione conclusivamente del capo IV (costituito dagli articoli 23 e 24), recante disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore, nonché dei capi V e VI, i quali introducono, rispettivamente, disposizioni penali e disposizioni finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di sconvocare la seduta di domani, 13 giugno, alle ore 9, che era finalizzata alla pubblicazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.9.2. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 6 ordini del giorno e 693 emendamenti, di cui 16 dei relatori, ossia le proposte 1.28, 1.52, 1.61, 1.96, 1.97, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 3.8, 3.27, 3.28, 5.89, 5.91, 9.0.1, 10.11, 10.12, pubblicati in allegato. I relatori hanno altresì presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, nonché, questa mattina, gli ulteriori emendamenti 1.200, 3.100, 3.200, 5.200, 6.100, 10.11 (testo 2) e 9.0.100, parimenti pubblicati in allegato. A tale ultimo riferimento, fa presente che le ulteriori proposte emendative recepiscono il parere espresso in Conferenza unificata.

Propone quindi di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti dei relatori.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che è aperta la fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione, alla luce degli approfondimenti ancora in corso presso la sede di merito.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 163)

(Parere al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sull'atto in titolo recante lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Dopo aver rammentato che lo schema è stato assegnato l'11 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 1° luglio 2024, fa notare che per mezzo degli ultimi due decreti, il decreto ministeriale 10 agosto 2020 e il decreto ministeriale 6 maggio 2022, sono state strutturate iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi, rispettivamente, nel triennio 2020-2022, per un importo complessivo di 43 milioni, e nel triennio 2022-2024 per un importo complessivo di 57,75 milioni. Lo schema di decreto in esame ammette, invece, a riparto - per iniziative da realizzarsi nel triennio 2024-2026 - un importo complessivo di circa 45,1 milioni di euro con imputazione della spesa, tenuto conto degli impegni pluriennali ad esigibilità pregressi e dell'autorizzazione di spesa a legge di bilancio 2024 (ridotta rispetto agli esercizi pregressi), di 2,1 milioni per il 2024, di 23,6 milioni per il 2025 e di 19,3 milioni per il 2026.

Illustra indi l'articolo 1, che individua l'ammontare delle risorse da ripartire e rinvia all'Allegato A per il riepilogo degli importi complessivamente assegnati per ciascun nucleo tematico di azioni.

L'articolo 2 - prosegue il relatore - assegna alla Direzione generale consumatori e mercato la somma complessiva di 8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi. Alle medesime iniziative erano stati assegnati 17,16 milioni per il triennio 2022-2024.

Osserva poi che l'articolo 3 assegna 3 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per realizzare e proseguire iniziative finalizzate favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile. Alla medesima azione erano stati assegnati 4,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024.

Evidenzia altresì che l'articolo 4 assegna 9,5 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori e garantire altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per assicurare il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, comprese quelle del CNCU. Alla medesima azione erano stati assegnati 11,69 milioni di euro per il triennio 2022-2024.

Rileva inoltre che l'articolo 5 assegna 6 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per la realizzazione di iniziative a favore dei consumatori promosse dalle relative associazioni rappresentative a livello nazionale. Alle medesime iniziative erano stati assegnati 5 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 6, che assegna 3 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con una differenza di importo rispetto ai 2,9 milioni di euro previsti per il triennio 2022-2024, dà conto dell'articolo 7, che assegna 10 milioni di euro per iniziative da realizzare tramite le Regioni volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori. Registra anche in questo caso che, alla medesima azione, nello scorso periodo erano stati assegnati 10 milioni di euro.

Illustra l'articolo 8, che assegna 2,6 milioni di euro per la realizzazione ed il proseguimento di

iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza 2017. Alla medesima azione erano stati assegnati 6,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, con il fine prevalente (non più presente) di una restituzione almeno parziale delle polizze dormienti prescritte.

Nel menzionare l'articolo 9, che assegna 2,984 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, ad iniziative, non previste nella precedente programmazione, di educazione finanziaria, segnala che in base all'articolo 10 per la copertura della spesa complessiva di 45,084 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650 del Dicastero delle imprese secondo l'anno di esigibilità dell'impegno.

Conclude rilevando che, in allegato allo schema di decreto, è stata trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 con uno stato di avanzamento ad aprile 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 972, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1145, e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 972, sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1145, a sua prima firma, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 1145, composto di un solo articolo, che modifica le finalità del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge 29 dicembre 2023, n. 197, al fine di ridurre lo spreco di cibo.

Fa presente al riguardo che tale Fondo è destinato attualmente a finanziare progetti di distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare in favore di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con l'intervento normativo in questione la finalità del Fondo è estesa al finanziamento di progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, di formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande.

Rileva che per tale finalità la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 e che, conseguentemente, si prevede la ridefinizione, con decreto ministeriale, delle modalità attuative del Fondo, come modificato dalla legge.

In ragione dell'affinità dei contenuti, propone conclusivamente di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 972.

Concorda la Commissione.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) comunica di aver presentato il disegno di legge n. 1167, vertente su materia analoga, che si augura possa essere abbinato al seguito della discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 9, non avrà luogo. Restano invece confermate la seduta già convocata alle ore 13 di domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, valutati favorevolmente i principi generali, di cui all'articolo 3, per l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, che avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità;

considerato che, secondo l'articolo 5, lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscono un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitano la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione e elaborazione dei dati critici presso *data center* sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

rilevato che l'articolo 21 consente investimenti fino a un miliardo di euro nella partecipazione al capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico e delle telecomunicazioni e che gli investimenti sono effettuati avvalendosi di *Cdp Venture*

Capital Sgr- Fondo Nazionale Innovazione (FNI);

preso atto altresì che, in base al medesimo articolo 21, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è il soggetto investitore e che per la misura vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* istituito dalla legge di bilancio 2019;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 21:

1. al comma 1, alinea e lettera *a*), si valuti l'opportunità di specificare cosa si intenda per il settore "delle tecnologie per questa/queste abilitanti";
2. in base al dettato del comma 1 - che autorizza l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese - e del comma 3 - che attribuisce al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la qualità di investitore - si valuti l'opportunità di specificare a chi è conferita l'autorizzazione di cui al citato comma 1;
3. al comma 2, si valuti l'opportunità di meglio definire il concetto di "coinvestimento da parte di altri fondi", chiarendo se si intenda indicare una modalità di investimento effettuato in parte mediante fondi di nuova istituzione e in parte mediante fondi già istituiti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1138](#)

G/1138/1/9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, la possibilità per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d'affari per almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale stipulati con banche e altri intermediari finanziari;

possono accedere alle predette misure le imprese che attestino con autocertificazione la riduzione del volume d'affari nella percentuale sopra indicata e le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate;

si prevede inoltre che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità e nuovi o maggiori oneri per le parti. A tal proposito si prevede inoltre che la scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia PMI e dall'ISMEA siano automaticamente differite del medesimo periodo di sospensione o proroga;

considerato che:

l'associazione bancaria italiana (ABI), in sede di audizione, ha sollevato criticità riguardo le conseguenze che potrebbero derivare, in termini di definizione della posizione debitoria, per le imprese che scelgono di avvalersi delle misure citate;

la sospensione della sola quota capitale, rileva ABI, potrebbe non essere sufficiente a prevenire l'applicazione della disciplina prudenziale europea che imporrebbe alle banche di classificare l'esposizione oggetto della misura di concessione in "*forborne*" e, nel caso si determini per la banca una riduzione del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dall'esposizione superiore all'1 per cento, di classificarla come deteriorata;

l'introduzione di una misura agevolativa finalizzata a sostenere le imprese in difficoltà rischia, al contrario, di limitare l'accesso al credito o di renderlo più oneroso per le imprese mettendo a serio rischio la continuità produttiva delle stesse;

è necessario garantire il sostegno alle imprese senza aggravarne la situazione finanziaria e assicurare che le misure di emergenza non abbiano conseguenze negative sull'accesso al credito, così come si ritiene fondamentale mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di liquidità delle imprese e la stabilità del sistema bancario,

impegna il Governo:

a monitorare l'efficacia delle misure previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, valutando, di conseguenza, l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di sostegno a favore delle imprese che vi accedono, anche sotto il profilo della continuità produttiva e della stabilità finanziaria.

G/1138/2/9

[Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta;

nel corso degli anni, in Italia, il prezzo del grano è calato sensibilmente, anche a causa di fenomeni speculativi non ancora sanzionati e, per questo, nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

in un periodo di guerra, come quello che si sta vivendo, con i supermercati che vengono assaliti per acquistare beni di prima necessità, come pane, pasta e farina, accade che tali prezzi aumentano sensibilmente, mentre il prezzo della materia prima, cioè il grano, non subisce nessun aumento;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata

soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

dalle audizioni dell'Antitrust effettuate in Parlamento in data 4 febbraio 2020, si è preso atto che, dal 2015 ad oggi, c'è stata una distorsione del mercato del grano duro italiano. Ovvero i prezzi del grano duro del nostro Paese sono sempre più bassi dei prezzi del grano duro estero;

nonostante il Governo abbia deciso di anticipare i tempi per riportare trasparenza sui mercati e fare chiarezza sui numeri della produzione nazionale, la strategia del Governo sinora non ha risolto le criticità che stanno mettendo in ginocchio il comparto e si limita ad adottare misure provvisorie e sperimentali;

una delle misure dei precedenti Governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano, ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili. È ripartita da alcuni mesi e non riesce a diventare ancora effettiva per le resistenze dei trasformatori;

l'istituzione effettiva della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui è emerso che: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn. 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017;

la legge sulla tracciabilità dei grani italiani è stata approvata nel 2020 se non altro per capire di che grano è fatta la nostra pasta, ma i continui rinvii non hanno agevolato né i produttori né i consumatori. Gli italiani vogliono sapere con certezza chi fa pasta al 100 per cento con grano italiano, senza l'aiuto di sostanze potenzialmente pericolose che spesso troviamo dentro i pacchi di pasta, anche se nei limiti di legge, quando si utilizzano miscele con materie prime estere scadenti e a basso prezzo;

il programma Granaio Italia, sotto questo profilo, garantirebbe la tracciabilità dei volumi nazionali, grazie ai registri di carico e scarico, come avviene nell'olio, ma da anni non riesce a spiccare il volo perché ai trasformatori la legge non piace e vorrebbero addirittura modificarla;

gli accordi di filiera, nonostante le risorse impegnate sinora, non sono riuscite a decollare (solo il 15 per cento degli agricoltori stipula i contratti) perché non vi è un quadro giuridico che tuteli la parte debole agricola dal punto di vista negoziale verso i trasformatori che imponendo condizioni restrittive abusano del loro potere economico;

il fondo istituito con l'art 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, non ha sortito gli obiettivi prefissati;

non è stato adottato alcun programma di differenziazione e valorizzazione del grano duro nazionale, notoriamente privo di contaminanti rispetto ai grani esteri importati, che attraverso un marchio di riconoscibilità avrebbe effetti positivi sull'economia, sulla salute dei consumatori e sul bilancio sanitario dello Stato,

impegna il Governo:

ad implementare con urgenza i pilastri della strategia per affrontare e risolvere l'ennesima crisi di mercato del grano duro, che vede oggi l'arrivo di ingenti quantità di grano da Turchia, Russia e Canada;

ad avviare la fase effettiva della Commissione unica nazionale, cessando la fase sperimentale;

ad istituire il registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini;

ad adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del Desert Durum americano.

G/1138/3/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

considerato che:

vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

ritenuto che:

è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere a punto specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.

G/1138/4/9

[De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

è necessaria una corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di coinvolgere la Società Gestore dei Servizi Energetici per l'attività di vigilanza e controllo sui sistemi collettivi di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

b) al fine di massimizzare il numero dei soggetti responsabili che si rivolgono ai sistemi

collettivi (consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), per prestare la garanzia finanziaria necessaria per la corretta gestione del fine vita dei moduli installati sugli impianti incentivati in Conto Energia, di valutare l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un meccanismo annuale di presentazione delle istanze nell'ambito di due finestre temporali, organizzato secondo regole definite dal GSE di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate sul sito internet del GSE.

G/1138/5/9

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premessi che:

le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, PhotoVoltaic Heat Island) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (*Do No Significant Harm*), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) *permitting* pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente - e a costi minori - arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi 1+2+3) per monitoraggi ex-ante delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle ex-post (altrimenti fuorvianti);

5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo ex-ante che possa escludere il rischio di PVHI,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.

G/1138/6/9

[Bizzotto](#), [Dreosto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante "*disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.*" prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato "*Progetto Stambecco*" che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificerebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

a livello europeo, secondo la "direttiva Habitat", lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una "specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione" (Allegato V);

il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

impegna il Governo:

ad attuare provvedimenti affinché lo stambecco venga inserito fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione

venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo- ucraino» inserire le seguenti: «e dall'incremento dei prezzi dei carburanti».

1.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;

b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».

1.200

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo" inserire le seguenti: ", al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico";

b) al comma 1, sopprimere le parole da: ", anche contenendo gli effetti" fino a: "granchio blu (Callinectes sapidus),";

c) al comma 2, dopo le parole: "almeno al 20 per cento" inserire le seguenti: "e nel caso delle cooperative agricole una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,".

1.3

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;

b. dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».

1.4

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo»;

b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),».

1.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore florovivaistico»;

b) al comma 3:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le parole "e agroalimentare" sono sostituite dalle seguenti: ", agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo";»

2) alla lettera b) sostituire le parole «agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «agricole, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola «agricole,» inserire la seguente: «florovivaistiche,».

1.6

[Rosa](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "otto componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dieci componenti";

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) due, su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria."»

1.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.»

1.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.»

1.9

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».*

1.10

[Paroli](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»*

b) *sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»*

1.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».

1.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»*

b) *sostituire le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»*

1.13

[Fallucchi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Le imprese agricole», aggiungere le seguenti: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;*

b) *sostituire le parole: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente.».*

1.14

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «Le imprese agricole» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente.».*

1.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Le imprese agricole» inserire le seguenti: «singole e associate, anche in forma cooperativa.».

1.16

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: "dell'acquacoltura," inserire le seguenti: "nonché le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".

1.17

[Paroli](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.18

[Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le

parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.19

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.20

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»;*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

1.21

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

1.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del volume d'affari» inserire le seguenti: «ovvero della produzione lorda vendibile».

1.23

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento, ovvero pari almeno al 20 per cento della media dei tre anni precedenti»;*
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura abbiano la propria sede operativa in una delle aree interessate da una dichiarazione di stato di crisi ovvero di emergenza per epizootie o calamità naturali negli ultimi 5 anni a partire dalla data entrata in vigore del presente decreto, la soglia per beneficiare delle misure di cui al primo periodo deve intendersi pari ad almeno al 5 per cento del calo di fatturato rispetto all'anno precedente ovvero al 10 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.».*

1.24

[Rapani](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 15 per cento».

1.25

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento».

1.26

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».

1.27

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».

1.28

I Relatori

Al comma 2 dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento,» inserire le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento».

1.29

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».

1.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».

1.31

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «della parte capitale».

1.32

[Fazzone](#)

Al comma 2, le parole: «della rata dei mutui, e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,» sono sostituite con le seguenti: «della rata dei mutui, di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, ivi comprese tutte le altre scadenze (fidi di cassa continuativi o transitori, fidi autoliquidanti)».

1.33

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui il mutuo oggetto della sospensione sia nella fase iniziale del periodo di ammortamento e la quota interessi risulti prevalente nell'importo della rata medesima, la sospensione per la durata di 12 mesi del pagamento della rata del mutuo si applica sia alla quota capitale sia alla quota interessi.» e al secondo periodo, dopo le parole: «delle misure di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».

1.34

[Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le imprese delle filiere produttive del tessile, abbigliamento, pelle, cuoio e calzature (codici ATECO 13, 14 e 15, anche se secondari) che, nel primo trimestre 2024, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestati la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per tre mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali, in scadenza nei mesi di aprile maggio e giugno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. La sospensione si rinnova di ulteriori tre mesi qualora per ogni trimestre successivo del 2024, si registri la medesima riduzione del 20 per cento del volume di affari rispetto al corrispondente trimestre dell'anno

precedente. Possono beneficiare della misura, le imprese le cui esposizioni debitorie non sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.».

1.35

[Paroli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,".

2-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».

1.36

[Pogliese](#), [Fallucchi](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,". L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.»

1.37

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".».

1.38

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".»

1.39

[Maffoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive

modificazioni, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.».

1.40

[Balboni](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, dopo il comma 4-bis inserire il seguente comma: "4-ter. Il presente articolo si applica ai domini collettivi, alle aziende ed imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, oggi disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168."».

1.41

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato."»;

b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», sono inserite le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.42

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato"»;

b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», inserire le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.43

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «attive al 31 dicembre 2021»;

b) *al comma 3 lettera b), dopo le parole:* «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» *aggiungere le seguenti:* «, dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023»;

c) *sopprimere le seguenti parole:* «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2024, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riservata alle Organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ai Consorzi di organizzazioni di produttori olivicoli finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione.»;

e) *al comma 4, dopo le parole:* «modifiche previste dal comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e dal comma 3-bis»;

f) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, si provvede ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».

1.44

[Fazzone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di ristorare le aziende della filiera del grano duro, delle leguminose (favino, cece, lenticchia e pisello), delle foraggere, delle ciliegie, degli ulivi e delle carni equine (linea fattrice-puledro) e ovicaprine (linea capra-capretto, pecora-agnello).»

1.45

[Paroli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura"».

1.46

[Pirovano, Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

1.47

[Aurora Floridia](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «stipulazione di una polizza assicurativa contro i», *con le seguenti:* «certificazione dei».

1.48

[Potenti, Cantalamessa, Bizzotto](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «calamità naturali o eventi eccezionali o» *con le seguenti:* «episodi meteorologici estremi, eventi atmosferici o climatici eccezionali nonché».

1.49

[Pogliese](#)

Al comma 4, dopo le parole: «assimilabili a calamità naturali» inserire le seguenti: «quali la cenere vulcanica».

1.50

[Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 4 dopo la parola: «protetti» aggiungere le seguenti: «o selvatici».

1.51

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

1.52

I Relatori

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «pari a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «delle proiezioni» con le seguenti: «dello stanziamento».*

1.53

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,»;*

c) *dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024»;*

d) *dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

1.54

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti» e le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,».

1.55

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.56

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per

l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.57

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, sostituire le parole «ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «ad imprese, cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e della mitilicoltura».

1.58

[Paroli](#)

Al comma 5 dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».

1.59

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».

1.60

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del limite complessivo di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro, è destinata al sostegno delle imprese, delle cooperative e dei consorzi di mitilicoltura.».

1.61

I Relatori

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

1.62

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.63

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla

diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».

1.64

[Paroli, Rosso](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».

1.65

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».

1.66

[Fazzone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico

e agli interventi infrastrutturali," sono soppresse.».

1.67

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

1.68

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

1.69

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».

1.70

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024". Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.71

[Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La previsione di cui al comma 1 non si applica al caso di interventi relativi a serre agricole fisse e temporanee necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, per i quali si fa riferimento esclusivamente alla conformità della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.».

1.72

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "30 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "e per le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura fino al 31 dicembre 2033".».

1.73

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.74

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, dopo le parole «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».

1.75

[Zedda](#), [Fallucchi](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art.16-bis, dopo le parole: «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».

1.76

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e florovivaistici»;*
- b) alla rubrica, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire la seguente: «, florovivaistici,».*

1.77

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
- b) al comma 9, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

1.78

[Fallucchi](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis., al comma 2, primo periodo, dopo la parola «effettuati» inserire le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».

1.79

[Paroli](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «fino al 15 novembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 fino al 15 novembre 2024».

1.80

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «15 novembre 2024» con le seguenti: «10 dicembre 2024».

1.81

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.».

Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro*

per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.82

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai piccoli imprenditori della pesca per importi complessivi non inferiori a 10.000 euro.».

Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.83

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

1.84

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».*

1.85

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".

7-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".».

1.86

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.87

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale".».

1.88

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

1.89

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 8, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «e dell'acquacoltura».

1.90

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, è concesso, per l'anno 2024, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 30 milioni di euro.

9-ter. Al maggior onere derivante dal comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 19-bis.».

1.91

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.92

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

9-ter. Agli oneri previsti dal comma 9-bis, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

1.93

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.94

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».

1.95

[Damiani](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 1200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.96

I Relatori

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di produzioni vegetali" sono inserite le seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali";

b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».

1.97

I Relatori

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità della Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024».

1.98

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

1.99

[Paroli, Rosso](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

1.100

[Pogliese](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. L'articolo 21, comma 6, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2024 è sostituito con il seguente: "La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite periti incaricati dal Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni che procederanno alla determinazione dei danni di natura qualitativa e quantitativa delle produzioni danneggiate dalle calamità gelo/brina/siccità/alluvione. In alternativa le aziende colpite potranno avvalersi di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati iscritti all'albo.».

1.101

[Nocco, Pogliese](#)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-septies), aggiungere i seguenti:

"1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita;

1-nonies) prestazioni di servizi inerenti alla gestione di cavalli".».

Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.102

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».

1.103

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.104

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità.».

1.105

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.106

[Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 30 giugno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.107

[Paroli](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31

dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2024, 27,9 milioni per il 2025 e 15,7 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.108

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale" nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

1.109

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

1.110

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

1.111

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ",compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

1.112

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è abrogato.».

1.113

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. L'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.»

1.0.1

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.3

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.4

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali, o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, non costituisce presupposto per l'applicazione della TARI, ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.».

1.0.5

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.»

1.0.6

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.»

1.0.7

[Satta](#), [Zedda](#), [Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termine per investimenti, ristrutturazione e riconversione vigneti)

1. In considerazione degli eventi calamitosi determinati da forti piogge e grandine del periodo maggio giugno 2023 in diverse aree del territorio della Regione Sardegna e della difficoltà di rinvenire le materie prime necessarie all'esecuzione degli interventi, i termini relativi agli obblighi per beneficiare di misure di sostegno per investimenti, ristrutturazione e riconversione di vigneti sono stabiliti al 31 dicembre 2024. Negli obblighi di rendicontazione sono ammissibili i costi sostenuti per il personale impiegato in azienda.»

1.0.8

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario)

1. Alla legge 28 marzo 1968 n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle piccole e medie aziende" sono soppresse;
- 2) alla lettera b) le parole: "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;
- 3) alla lettera d) le parole: "inerenti le piccole e medie aziende" sono soppresse;
- 4) alla lettera o) le parole "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;

b) all'articolo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati nella pubblica amministrazione. Essi su richiesta possono essere iscritti nell'elenco speciale".».

1.0.9

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi urgenti per sostenere il commercio internazionale delle specie animali e vegetali)

1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:

"5-*bis*.1. Con provvedimento della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono individuate annualmente le specie animali e vegetali, tra quelle incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, per le quali, grazie anche a politiche di allevamento o coltivazione, non vige più l'obbligo di detenzione del registro di cui al comma 5-*bis*."

2. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".».

1.0.10

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Compensazioni per arresto definitivo dell'attività di pesca)

1. In merito alle procedure di compensazione inerenti le demolizioni derivanti dall'arresto definitivo dell'attività di pesca, di cui all'articolo 20 del Reg. (UE) 1139/2021, esaurite le graduatorie di merito per ciascuna GSA, le eventuali risorse residue previste nei rispettivi GSA ed inerenti i sistemi di pesca ivi indicati sono ripartite nella medesima GSA sulla scorta di sistemi di pesca individuati a prescindere dalla LFT, senza alcun trasferimento ad altre GSA.».

1.0.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.".».

1.0.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione

che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.0.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *Made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a

10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

1.0.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di *leasing* sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.0.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.16

[Marton](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.17

[Nave, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.18

[Nave, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.19

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.0.20

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto in via sperimentale un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese, sostenute dalle aziende agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

1.0.21

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2023;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a partire dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.22

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole

che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contenimento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.24

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a *Xylella fastidiosa* (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca su *Xylella fastidiosa*", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.25

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della Regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della Regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.26

[Loreface](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.27

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di *Xylella fastidiosa*)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.28

I Relatori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ippica)

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al comma 1053 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per il gioco a distanza al 34 per cento.

2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare la raccolta,

rilevata il 1° gennaio dell'anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo sui prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per il gioco a distanza al 24 per cento.

3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi».

1.0.29

I Relatori

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione del PREU a favore del settore ippico)

1. Per le esigenze del settore ippico la quota prevista dall'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è calcolata anche sulle maggiori entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, realizzate nell'anno rispetto all'anno 2010. Per determinare le risorse da attribuire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2024 si fa riferimento al maggior gettito realizzato nell'anno 2023 rispetto al 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'Autorità politica delegata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefinite le aliquote di prelievo del PREU al fine di assicurare l'invarianza di gettito.

2. All'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2024, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una quota complessivamente pari al 2 per cento del prelievo erariale unico è assegnata alle attività istituzionali del CONI nella misura dello 0,7 per cento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore dell'ippica in misura pari allo 1,3 per cento e in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente"».

1.0.30

I Relatori

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te")

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate"».

Art. 2

2.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni

contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".

2.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

2.3

[Nocco](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"*3-bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: " nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".

2.4

[Fallucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole:* «Per i periodi di contribuzione» *premettere* le seguenti: «Fermo restando norme di miglior favore,»;

b) *sostituire le parole:* «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «operanti nei territori di cui all'allegato 1».

2.5

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole* «Per i periodi di contribuzione» *premettere le seguenti:* «Fermo restando norme di miglior favore,»;

b) *sostituire le parole:* «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «operanti nei territori di cui all'allegato 1».

2.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di maggior favore,».

2.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «contributi dovuti dai», aggiungere le seguenti: «coltivatori diretti e dai».

2.8

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100», con le seguenti:

«nelle zone agricole ricadenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.»

2.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle zone agricole" con la seguente: "nei territori".

2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 31 luglio 2023, n. 100," aggiungere le seguenti: "nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

2.11

[Rapani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,» inserire le seguenti: «e in quelle colpite da siccità prolungata, per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale,».

Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole «83,7 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».

2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «trovano applicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 83,7 milioni di euro» con le seguenti: « 104,7 milioni di euro».

2.13

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.».

2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.".

2.15

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «150 milioni».*

2.16

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole della Regione Lombardia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».*

2.17

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole colpite dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».*

2.18

[Mazzella](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.19

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: «quanto a 83,7 milioni di euro» e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 83,7 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.20

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

2.21

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».

2-ter. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;

b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: «*29-bis.* Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

2.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2-bis e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.23

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.25

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, le parole: "sono restituiti" si interpretano nel senso che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione.»

2.26

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura, e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il

diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, aggiungere, infine il seguente periodo: «L'azione di restituzione di cui al precedente periodo non è soggetta a prescrizione.»

2.27

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».

2.28

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili."

Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.29

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.».

2.30

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis): risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per malattia o per infortunio, a seguito dei quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo."

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".

2.31

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».

2.32

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».

2.33

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".

2.34

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".

2.35

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione del comma 3».

2.36

[Verducci](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

4-quater. Il reclutamento, la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste.

I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma *4-quinquies*, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 5.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 5.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *4-bis* a *4-septies*, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

2.37

[Verducci](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « *4-bis.* All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis.* Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

2.38

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"*4-bis.* Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello

sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.39

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».)».

2.40

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

2.41

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,

le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

2.42

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

2.43

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

2.44

[Paroli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

2.45

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

2.46

[Paroli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

2.47

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

2.48

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli.»

2.49

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli professionali."

2.50

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.1

[Rapani](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni a sostegno della multifunzionalità delle aziende agricole)

1. Al fine di sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, alle stesse è riconosciuto un finanziamento, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 2 e 3, se effettuano investimenti in beni materiali e immateriali per la diversificazione e lo sviluppo di attività collegate e complementari all'attività agricola.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo della spesa ammessa a finanziamento, che non può superare il limite di 100 mila euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti termini, condizioni e modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per ciascuno

degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

2.0.2

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo)

1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 30 per cento e per quella a "distanza" al 34 per cento.

2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento.

3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»

2.0.3

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.5

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.6

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori

autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in sostegno della produzione di birra artigianale)

1. La birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 prodotta in Italia, costituisce patrimonio gastronomico e culturale nazionale.

2. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

3. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

b) al comma 3-quater, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

4. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

5. In relazione alla birra ad accisa assoluta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4

giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

7. Il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, è incentivato anche attraverso:

a) la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione;

b) a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza;

c) la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali;

d) la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.

8. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

9. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

10. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.

11. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma precedente.

12. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle «strade della birra».

13. Le «strade della birra» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i

quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

14. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade della birra», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

15. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le "strade della birra" di cui al presente articolo, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

16. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade della birra», possono prevedere i seguenti strumenti:

- a) il disciplinare della «strada della birra» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

17. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade della birra».

18. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

20. All'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo in materia di "Strade della Birra" possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma precedente, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi del presente articolo.

21. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade della birra» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 3-*quater*, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in sostegno della produzione dei microbirrifici)

1. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-*bis*, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento"; b) al comma 3-*quater*, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

6. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 15:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di

misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.

2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.».

2.0.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».

2.0.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese

le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.14

Fallucchi

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), è inserito il seguente: "*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita al precedente articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: "Art 10-*bis* (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, definiti come dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le loro disposizioni normative a quanto previsto al comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto un apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri forestali temporanei in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri di cui sopra in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.».

2.0.15

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rendita vitalizia)

1. In considerazione delle peculiarità dello svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore agricolo ed al fine di consentire ai prestatori di lavoro operanti nel predetto settore di rettificare eventuali carenze contributive, all'articolo 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla presente disposizione;

c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.16

[Nocco, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

«8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge,

attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione e ai Veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi 5 anni hanno instaurato rapporto di impiego con contratto della dirigenza sanitaria, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo.»

2.0.17

[Nocco, Fallucchi](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10)

1. L'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal:

"Art. 7

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma precedente, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni.

3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma precedente è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle Regioni,

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi precedenti, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

7 Il Comune, di propria iniziativa o su segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi 1-ter e 2. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-quinquies. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità o in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

14. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.»

2.0.18

[Rapani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di impollinatori)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti», il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio.».

2.0.19

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-*bis*). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12."

2.0.20

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-*bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli

indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

2.0.21

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

2.0.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

1. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "Fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".»

Art. 3

3.100

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito» inserire le seguenti: «e segnalato».

3.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) è elevato al 100 per cento del danno accertato.».

Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»

c) al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

3.200

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e "la moria del kiwi", possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» con le seguenti: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

3.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto» con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto».

3.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.».

3.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le perdite produttive di raccolto, registrate nell'annata 2023, derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere alle misure previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4.».

3.5

[Rapani](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Possono altresì accedere agli interventi previsti dal comma 1 le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni fruttifere e agli agrumeti a causa del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*).».*

Conseguentemente:

- 1) *al comma 2, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*
- 2) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*)»;*
- 3) *nella rubrica, dopo le parole «flavescenza dorata» aggiungere: «e del ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*)».*

3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»*
- b) *al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un*

ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»

3.8

I Relatori

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «44 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;*

c) *al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

d) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:*

a) *quanto all'importo di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

b) *quanto all'importo di 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;*

c) *quanto all'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».*

3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "12 milioni" con le seguenti: "24 milioni", le parole: "2 milioni" con le seguenti: "4 milioni" e le parole: "10 milioni" con le seguenti: "20 milioni";*

b) *al comma 5, sostituire le parole: "un ulteriore milione" con le seguenti: "ulteriori due milioni".*

3.10

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4:*

1) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni»;*

2) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;*

3) *sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori due milioni».*

3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole «12 milioni» con le seguenti: «22 milioni di euro»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

3.12

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in» con le seguenti: «pari a», le parole: «nel limite di» con le seguenti: «quanto a» e le parole: «per i restanti» con le seguenti: «quanto a».

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti: «4-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2024 ad agosto 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.*

4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2024 ad agosto 2024.

4-quater. Per l'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4-quinquies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4-sexies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4-quinquies, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4-septies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.14

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi meteorologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore viticolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.».

3.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulla peronospora", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

3.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

3.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

3.18

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo

1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.19

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

3.20

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3.21

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.23

[Rosso](#), [Paroli](#)

Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.24

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 5, sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «10 milioni».

3.25

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: « un ulteriore milione» con le seguenti: « ulteriori 5 milioni» e al secondo periodo dopo le parole: « si provvede» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro».

3.26

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5 sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «5 milioni».

3.27

I Relatori

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori 2 milioni»;

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro».

3.28

I Relatori

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

*"855-bis. Il Fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*".*

*5-ter. La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

3.29

[Fazzone](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nel-le filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all' istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.»

3.30

[Fazzone](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 5 maggio 2015, n 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La commissione unica nazionale, in particolare quella del grano duro, predispone nel proprio regolamento una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine (Don), residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti, radioattività e altri contaminanti dannosi per la salute pubblica.".»

3.31

[Fazzone](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge 5 maggio 2025, n.51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la fase sperimentale non può avere una durata superiore ad un anno.»

3.32

[Malan](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3.

8-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

3.33

[Musolino](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che accedono

agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo non si applica la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.34

[Musolino](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite dall'emergenza siccità per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva non si applica la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»

3.35

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola: "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole: "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-*bis*. La deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.".

3.36

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il

rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.".

3.37

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

3.38

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "nonché, nel limite di 30 milioni per l'anno 2024, al fine di sostenere le imprese agricole, che danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, attuino misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture,»

3.39

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «finalizzato alla erogazione di contributi per la» sono aggiunte le seguenti: «estirpazione e».

3.40

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente: "8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

3.0.1

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)

1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3.0.2

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per contrastare i danni derivanti dal fenomeno della 'vendemmia verde' in Sicilia)

1. Al fine di contrastare l'incremento dei costi e le limitazioni della produzione determinati dal fenomeno della "Vendemmia Verde" in Sicilia, è riconosciuto un contributo alle cantine sociali che hanno subito l'aumento dei costi di gestione conseguente al minore ammasso delle uve.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste.».

3.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ristoro danni climatici al comparto vitivinicolo in Sicilia)

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

2. Ai fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

3.0.4

[Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Sostegno alle imprese agricole siciliane danneggiate dalla siccità)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di Ottobre 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione Sicilia attuerà, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dall'evento siccità. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta della regione, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

3. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nella delimitazione grafica di cui al comma 2 possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato ed i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.»

3.0.5

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da *Xylella Fastidiosa* (Well et al.).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Norme in materia di associazioni di produttori e organizzazioni di produttori)

1. All'articolo 3 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni interprofessionali devono rappresentare gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento. Per attività economiche connesse alla produzione s'intendono la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo di cui all'articolo 157, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., rappresentate dalle associazioni di produttori agricoli, consorzi di produttori agricoli e/o dalle organizzazioni di produttori, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.""

3.0.7

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie")

1. Ai fini del presente articolo, per "gelato agricolo" si intende il gelato prodotto dalle imprese agricole che utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione. Per "agri gelaterie" si intendono i punti vendita al dettaglio che possono essere aperti esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole.

2. Le imprese agricole che intendono produrre gelato agricolo devono essere iscritte nel Registro delle Imprese Agricole. Gli ingredienti utilizzati nella produzione del gelato devono provenire prevalentemente dall'azienda agricola produttrice, inclusi latte, panna, uova, miele e altri prodotti agricoli. Gli ingredienti non prodotti direttamente dall'azienda agricola devono essere acquistati da fornitori che rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

3. Le imprese agricole produttrici di gelato agricolo devono rispettare tutte le normative igienico-sanitarie previste per la produzione di alimenti, con particolare riferimento al Regolamento CE 852/2004 e al Regolamento CE 853/2004. Gli stabilimenti di produzione devono essere dotati di idonee strutture e attrezzature per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto.

4. Le agri gelaterie possono essere aperte esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole. Le agri gelaterie possono essere aperte in qualsiasi luogo, senza vincoli di ubicazione all'interno dell'azienda agricola o in prossimità della stessa. Le agri gelaterie devono rispettare le normative vigenti in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, inclusi i requisiti igienico-sanitari e di etichettatura previsti dal Regolamento UE 1169/2011.

5. Il gelato agricolo deve essere etichettato in modo chiaro e trasparente, indicando in etichetta la dicitura "Gelato Agricolo" o "AgriGelato". Le agri gelaterie devono esporre al pubblico informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti e sulle caratteristiche del gelato agricolo offerto.

6. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove iniziative volte a sostenere e valorizzare la produzione di gelato agricolo e l'apertura di agri gelaterie. Le Regioni possono attivare programmi di sostegno economico per le imprese agricole che intendono avviare la produzione di gelato agricolo e aprire agri gelaterie.

7. Le imprese agricole e le agri gelaterie che non rispettano le disposizioni del presente articolo sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni reiterate, l'autorizzazione alla produzione di gelato agricolo e all'apertura di agri gelaterie può essere revocata.»

3.0.8

[Centinaio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro 60 giorni, con proprio provvedimento definisce le modalità attuative, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola."

3.0.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)

1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.»

3.0.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3.0.11

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3.0.12

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

3.0.13

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

Art. 4

4.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

i) alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) dopo le parole: «persone fisiche e giuridiche» aggiungere le seguenti: «nonché le cooperative e le organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ricevono conferimenti da imprenditori agricoli e ittici loro soci.»;

ii) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione»;

iii) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, nell'anno 2024, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione del consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

I-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

4.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

4.3

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti» con le seguenti: «è aggiunta, in fine, la seguente», e le parole: «o-ter» con le seguenti: «o-bis».

4.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis».

4.5

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis».

4.6

[Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis».

4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis.), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.».

4.8

[Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto delle specifiche condizioni strutturali in cui versano le regioni insulari, con particolare riferimento alla dimensione delle piccole imprese, dei costi di trasporto, delle condizioni meteorologiche sulla piovosità media, dell'accesso effettivo e continuato alle risorse idriche e ai relativi costi, all'impatto esercitato dalle variazioni climatiche, al costo del reperimento, mantenimento e soggiorno di manodopera stagionale».

4.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prezzo minimo, corrisposto alle aziende agricole non è inferiore al costo medio di produzione identificato dall'ISMEA;».

4.10

[Paroli](#), [Rosso](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), sostituire la lettera o-ter) con la seguente: "o-ter) "costo di*

produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".*

4.11

[Fallucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "o-ter)" con il seguente: "o-ter) costo di produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".*

4.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso o-ter) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «che variabili,» inserire le seguenti: «quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medie ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi,»;*

b) *sostituire le parole «e dei servizi» con le seguenti: «e degli ulteriori servizi».*

4.13

[Paroli](#)

Al comma 1 lettera a), dopo la lettera o-ter) aggiungere le seguenti:

"o-*quater*) «dati digitali»: qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

o-*quinquies*) «apparecchiatura digitale»: qualsivoglia apparecchiatura che produca, raccolga o trasmetta dati digitali";

Conseguentemente nello stesso comma dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-*bis*) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-*bis*) l'acquisizione, la riserva di titolarità esclusiva, l'utilizzo o la divulgazione in qualsiasi forma, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo dell'acquirente, o da parte del fornitore di attrezzature o servizi digitali, di qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

h-*ter*) l'adozione di clausole contrattuali e di tecniche di produzione, raccolta e comunicazione dei dati digitali, che non consentono l'interoperatività di tali dati con quelli prodotti, raccolti o comunicati con attrezzature digitali diverse da quelle utilizzate nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;"

4.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter), e devono essere superiori agli stessi costi di produzione".»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al comma 2 deve essere superiore al costo di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)"»;*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente: "c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;*

d) *dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis.»".*

4.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) nonché di tutti gli ammortamenti degli investimenti e degli altri costi, comprensivi quelli dei servizi intermedi, che l'impresa sostiene durante l'annata agraria.».

4.16

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»*

c) *alla lettera d) dopo le parole: «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»*

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».*

4.17

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»;*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;*

c) *alla lettera d) dopo le parole «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter)" e»;*

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».*

4.18

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»;

b) *alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:* «o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»

4.19

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole:* "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

b) *alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole:* "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

4.20

[Gelmini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

b) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

4.21

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

«o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole:

«o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

4.22

[Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto»

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e in misura superiore agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto».

4.23

[Centinaio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:

"b-bis.) all'articolo 3, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere: "Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari ove la parte acquirente esercita prevalentemente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le

seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti".

4.24

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."»

4.25

[Paroli](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.»

4.26

[Centinaio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.""

4.27

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."».

4.28

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "6-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari", sono inserite le seguenti: "e di tutti gli altri mercati dei prodotti agricoli, ivi compreso grano duro e tenero, altri cereali e leguminose da granella";

b) dopo le parole: "imprese della filiera agricola e alimentare.", sono inserite le seguenti: "Nei regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare."

4.29

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera d), capoversi 6-bis e 6-quater, sostituire le parole: «rapporti tra imprese della filiera» con le seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera».

4.30

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)."

4.31

[Lisei](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 cc, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).».

4.32

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

4.33

[Giacobbe](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)."

4.34

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 del codice civile, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato

prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

4.35

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

4.36

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

4.37

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."

4.38

[Lisei](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.».

4.39

[Giacobbe](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."

4.40

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-quater. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.».

4.41

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Le segnalazioni delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere

inoltrate anche in forma anonima, attraverso modalità stabilite e divulgate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

4.42

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento» con le seguenti: «l'annullamento della sanzione erogata.»

4.43

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis) sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

4.44

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è, in ogni caso, consentito il pagamento in misura ridotta in relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora gli indirizzi e le linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove le attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decorrenza della tassazione dei diritti di superficie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 dicembre 2023.».

4.0.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di costi di produzione;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2025, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

4.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;

- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei cereali. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «140. Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

4.0.7

[Nocco, Fallucchi](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: « Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.».

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.».

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: «Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 c. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.».

4.0.8

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si avvale delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di

natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.0.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.0.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di italian sounding)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'italian sounding»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato e riconosciuto ai sensi della disciplina vigente, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi

di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di italian sounding.»".

4.0.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-*bis*, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.»".

4.0.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Trevisi](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-*bis*), c-*bis*.1), e c-*ter*) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.";

b) al comma 4, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre centottanta giorni";

c) al comma 8, lettera c-*ter*), n. 1), dopo le parole: "interesse nazionale" sono aggiunte le seguenti: "i Siti di interesse regionale, le Aree di sviluppo industriale e i Piani di insediamento produttivi,".

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.».

5.5

[Giacobbe](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale

ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

b) al comma 8, le lettere c-ter) e c-quater) sono soppresse.».

5.6

Paroli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata e nel rispetto dell'articolo 6-bis, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 e c-ter) n. 1) del medesimo comma limitatamente ai terreni agricoli ove non siano presenti produzioni agricole certificate o, in alternativa, ove siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata. Rientrano tra le coltivazioni certificate di cui al periodo precedente, le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata di cui all'articolo 2, legge n. 4 del 2011, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143, del Regolamento (UE) 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.»

5.7

Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti);

b) *sostituire il capoverso 1-bis. con i seguenti:* «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per

l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.».

5.8

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis». sostituire il primo periodo con il seguente: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8, fermo restando la possibilità di richiedere una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

5.9

[Rosso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso "1-bis ", al primo periodo, dopo le parole: «L'installazione degli impianti», inserire le seguenti: «agrivoltaici o»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già presentate, fatte salve quelle concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.».*

5.10

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, capoverso "1-bis.", sostituire le parole: «con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» con le seguenti: «aventi caratteristiche differenti da quelle indicate all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».*

5.200

I Relatori

Al comma 1, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

5.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis.", dopo le parole: «dai piani urbanistici vigenti,» inserire le seguenti «se interessa oltre il cinquanta per cento dell'area agricola».

5.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis , primo periodo, sopprimere la parola «esclusivamente».

5.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis , primo periodo, sostituire le parole: «nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», con le seguenti: «nelle seguenti aree:

a) *aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento*

UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30 per cento della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;

b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla "direttiva uccelli" (direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e alla "direttiva habitat" (direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;

c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alle lettere a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie).

Decorso inutilmente tale termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro i successivi centoventi giorni, provvedono direttamente a tale censimento.».

5.14

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31» con le seguenti: «finalizzati alla costituzione di configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile e di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli articoli 30 e 31»;

3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il primo periodo non si applica, altresì, all'installazione di impianti agrivoltaici, purché sia salvaguardato l'obiettivo di continuità dell'attività agricola».

5.15

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8».

5.16

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis , apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «incremento dell'area occupata» aggiungere la seguente: «b)»;

b) dopo le parole «e c-ter)», aggiungere la seguente: «n. 1),».

5.17

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dell'area occupata» aggiungere la seguente: «b),»;

b) sostituire le parole: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» con le seguenti: «finalizzati all'autoconsumo ovvero alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 30 e 31».

5.18

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,» inserire la seguente: «b)».

5.19

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022, ovvero nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».*

5.20

[Patuanelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;*

b) *al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole «nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici come definiti nella Parte I, paragrafo 1.1., lettere d) ed e), del Documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022.».*

5.21

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022.».*

5.22

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8».

5.23

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole "c-bis.1)," inserire le seguenti:

«c-ter) n. 1), limitatamente ai progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), realizzati anche a distanza o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile,».

5.24

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «c-bis.1),» inserire le seguenti «c-ter) n. 1),».

5.25

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «, c-ter), n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».

5.26

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3), nonché c-quater.»

5.27

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole «e c-ter) n. 2 e n. 3» con le seguenti: «e c-ter n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)».

5.28

[Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter)» inserire le seguenti: «n. 1,» e dopo le parole: «dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «agli impianti agrivoltaici ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

5.29

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «c-ter)» sono aggiunte le seguenti: «n. 1),» ;

b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».

5.30

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «n. 2) e n. 3)»

5.31

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e nelle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione artigianale e commerciale, nonché le cave e le miniere.».

5.32

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, le quali mantengano, su base annuale, una quota di autoconsumo istantaneo non inferiore al 50 per cento.».

5.33

[Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti fotovoltaici volti a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, di».

5.34

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, nonché di».

5.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica», inserire le seguenti: «agli impianti di cui all'articolo 65, comma 1-*quater* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e».*

5.36

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici, di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici", adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022, e di».

5.37

[Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «, ai progetti di partenariato pubblico-privato che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo individuale e/o collettivo a distanza ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023,».

5.38

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

5.39

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero di progetti

necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

5.40

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis." sostituire le parole: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR».

5.41

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi PNRR», aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione».

5.42

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «obiettivi PNRR» inserire le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».

5.43

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».

5.44

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».

5.45

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera d)».

5.46

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera e)».

5.47

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra realizzati sulle aree di cui all'articolo 20,

comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

5.48

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»

5.49

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»

5.50

[Fregolent](#), [Musolino](#)

All'articolo 5, comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»

5.51

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

- a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;*
- b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;*
- c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;*
- d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;*
- e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.»*

5.52

[Cantalamessa](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.»

5.53

[Paroli](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.»

5.54

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si

applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

5.55

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

5.56

[Trevisi](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica altresì nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati su bacini, canali e comunque caratterizzati da tecnologie tese all'installazione su superfici d'acqua, purché non ricadano in aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

5.57

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora le aree non siano state adibite ad attività agricole nell'ultimo decennio».

5.58

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dall'applicazione del primo periodo i progetti di impianti agrivoltaici con moduli collocati a terra nelle aree di cui alle lettere b) ovvero c-ter) n. 1) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, senza vincoli di altezza, che implementano soluzioni volte a non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.».

5.59

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei siti Unesco e nelle zone tampone e con visivi degli stessi, nonché nelle aree appartenenti a Rete Natura 2000, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita solamente ove prevista dai piani urbanistici comunali.».

5.60

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 restano in vigore fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.»;*

b) sostituire *il comma 2 con il seguente*:

«2. Sono conclusi ai sensi della normativa previgente tutti i progetti per i quali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato pagato il corrispettivo del preventivo di connessione.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.61

[Paroli](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.62

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.63

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1-bis, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.64

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "sul territorio" sono aggiunte le seguenti: ", sul potenziale produttivo agroalimentare";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla tecnologia fotovoltaica, le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali (PAT), nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico ai sensi della normativa dell'Unione europea e le aree definite agricole di pregio ai sensi delle norme regionali, possono essere considerate idonee solo ai fini dell'installazione di impianti agrivoltaici, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."».

5.65

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere *d*) ed *e*) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.».

5.66

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso dall'installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone di cui al comma 1 da parte del proprietario che abbia affidato, a qualsiasi titolo, ad altri l'attività agricola non può pregiudicare la continuità dell'attività degli stessi e, se da tale installazione deriva una diminuzione dell'area disponibile, a questi è riconosciuto un giusto indennizzo, a titolo di compensazione».

5.67

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "ad insediamenti civili ed attività produttive," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su aree già percorse dal fuoco in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono"».

5.68

[Paroli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

5.69

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e di protezione ambientale", sono inserite le seguenti: ", gli enti ex IACP comunque denominati"».

5.70

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24-*bis*, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

5.71

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita sui terreni abbandonati e sui terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2018, n. 34.».

5.72

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti, le cui procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo, sono regolate dalla normativa previgente. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applicano con riferimento all'installazione di impianti ivi indicati la cui realizzazione rientri tra le pattuizioni di contratti di affitto di terreni agricoli registrati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto nonché di contratti di costituzione di diritto di superficie antecedenti alla predetta data.».

5.73

[Misiani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

5.74

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

5.75

[Paroli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata la relativa istanza di attivazione, nonché quelle successive, finalizzate al conseguimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ivi incluse le opere connesse, sono regolate dalla normativa previgente.».

5.76

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

5.77

[Patuanelli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure di cui al precedente periodo abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

5.78

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «procedure abilitative» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».*

5.79

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale» inserire le seguenti: «relative all'installazione degli impianti di cui al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

5.80

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché le relative procedure da avviarsi successivamente per l'ottenimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti»;*

b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

5.81

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*

b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

5.82

[Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate» inserire le seguenti: «ovvero i progetti per i quali sia stato già rilasciato dal competente Gestore della Rete Elettrica il preventivo per la connessione degli impianti alla rete elettrica

nazionale.».

5.83

[Paroli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*
- b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

5.84

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;*
- b) *sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».*

5.85

[Paroli](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatti salvi i progetti presentati dai soggetti che, entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, abbiano accettato il preventivo di connessione elaborato dal gestore di rete. La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al presente comma abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».

5.86

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente.».

5.87

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

5.88

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

5.89

I Relatori

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre".

2-ter. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al codice della strada o per quelli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni che sono soggetti a obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi diversi dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283"».

5.90

[Rosso](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis* . Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, che non siano classificate come terreni abbandonati ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del Testo Unico Filiere Forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, non possono essere oggetto di vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte eolica e di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e relative opere accessorie.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge 4 agosto 1978, n.440 le parole: "che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie" sono sostituite dalle parole: "che ricadano nella definizione dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34"».

5.91

I Relatori

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

"423-*bis*. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra non sono ricomprese fra quelle destinatarie delle disposizioni di cui al comma 423".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

5.92

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-*bis*, aggiungere il seguente comma: "*2-ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."».

5.93

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."».

5.94

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-*bis*, aggiungere il seguente: "2-*ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

5.95

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-*bis*, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.».

5.96

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento individuato dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 differenziato per zona di mercato.».

5.97

[Paroli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime

condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della presente legge.».

5.98

[Rosso, Paroli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."».

5.99

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, comma 8, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti parole: "non più incentivati o";

b) alla lettera c) dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,"».

5.100

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "non più incentivati o";

b) alla lettera c), dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,"».

5.101

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».

5.102

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di

iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».

5.103

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

5.104

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, (Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

5.105

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, (Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

5.106

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.107

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.108

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.109

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.110

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

5.111

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo Agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1 ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

5.112

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

5.113

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati"».

5.114

[Paroli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso, tutti gli impianti realizzati in aree agricole sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34».

5.0.1

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici ed idroelettrici)

1. All'articolo 12, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti «eolici ed idroelettrici».

5.0.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in linea con i principi di economia circolare e di sostenibilità, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti"».

5.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti."».

5.0.4

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: «che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti».

5.0.5

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto;
- d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

5.0.6

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

- a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

5.0.7

[Rosso, Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»

5.0.8

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto

Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

5.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

1. I prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

5.0.10

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5.0.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5.0.12

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5.0.13

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore

dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5.0.14

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

5.0.15

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

5.0.16

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

5.0.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"».

5.0.18

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente: "2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite con le seguenti: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

5.0.19

[Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni

e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*bis*.1 L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

5.0.20

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma

3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

5.0.21

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al terzo comma le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

5.0.22

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

5.0.23

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. Al comma 3 dell'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.".».

5.0.24

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel

senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5.0.25

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5.0.26

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5.0.27

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5.0.28

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5.0.29

[Pogliese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente: «s-ter) cantieri forestali temporanei o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un' impresa forestale come definita dalla lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte

funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano, residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

b) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di cantieri forestali temporanei)

1. Nei cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui alla lettera q) del medesimo comma, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dalla lettera b) dello stesso comma. A tali attività segue la predisposizione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e alla pianificazione forestale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano le disposizioni regionali e provinciali a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal possesso del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite Linee guida nazionali adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), in merito al rispetto della salute, della sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, adatte alla temporaneità dei cantieri ed allo specifico contesto in cui si sostanziano le attività.
5. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

5.0.30

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la tutela del settore lattiero-caseario)

1. All'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare", sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i produttori destinatari di una imputazione di prelievo supplementare che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 3, le parole: "dalla data del 27 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di comunicazione dell'avvenuto ricalcolo";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Sino al completamento delle operazioni di ricalcolo e alla relativa comunicazione ai produttori dell'intimazione di versamento, nonché sino alla scadenza dei termini e del compimento delle procedure di rateizzazione di cui al comma 5, sono interrotte le attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sospese le attività in corso;

d) i commi da 6 a 11 sono soppressi;

e) il comma 13 è soppresso».

5.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per favorire la tracciabilità della filiera delle carni bovine, impiegate negli alimenti oggetto di somministrazione ai consumatori)

1. Per la somministrazione, o la vendita da asporto, di alimenti a base di carni bovine e di preparati contenenti carni bovine, al consumatore sono fornite le seguenti informazioni:

- a) Paese di nascita;
- b) Paese di allevamento;
- c) Paese di macellazione;
- d) Razza

2. Le informazioni di cui al comma 1, sono esposte sul menù e su tutti gli altri supporti, anche digitali, e rese disponibili al consumatore in modo chiaro, esplicito e leggibile.

3. Qualora le carni bovine siano etichettate attraverso sistemi di etichettatura volontaria autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale, del 15 gennaio 2015, n. 876, o attraverso i disciplinari dei Sistemi di Qualità Zootecnia riconosciuti ai sensi del decreto del ministeriale del 16 dicembre 2022, n.646632, possono essere fornite al consumatore le ulteriori informazioni inerenti l'origine delle carni e la tracciabilità.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da dottare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo e le relative disposizioni transitorie.».

5.0.32

[Centinaio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sperimentazione su campo delle piante ottenute tramite le Tecniche di Evoluzione Assistita)

1. Il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge 13 giugno 2023 n.68 per la ricerca sperimentale in pieno campo sulle piante ottenute con tecniche di editing genomico, mediante mutagenesi-sito diretta e di cisgenesi, per resistenza a stress ambientali e stress biotici e abiotici o per miglioramento nutrizionale, è prorogato al 31 dicembre 2026».

5.0.33

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di terreni agricoli)

1. I contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore

ad un ettaro e ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.».

5.0.34

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di abbandono e deposito di rifiuti su suoli agricoli)

1 All'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso in cui l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di cui al comma 1 avvengano su fondi qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, l'imprenditore agricolo proprietario o conduttore di tali fondi, che non vi abbia dolosamente concorso, non è responsabile a titolo di colpa dell'abbandono o del deposito dei rifiuti qualora gli stessi siano rifiuti diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lett. a), prodotti nell'esercizio della propria attività svolta ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente non si procede all'esecuzione in danno, ai sensi del comma 3, a carico dell'imprenditore agricolo.».

5.0.35

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I marchi storici di cui sono titolari o licenziatari esclusivi imprese operanti nel settore agroalimentare confluiscono in una sezione speciale del registro di cui al comma 1, al fine di contribuire alla valorizzazione della cultura agroalimentare italiana e promuovere la conoscenza delle eccellenze storiche agroalimentari quale patrimonio identitario del Paese.».

5.0.36

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Qualità e tracciabilità dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione)

1. Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell'attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" è soppressa la parola: "Non"

b) al numero 23) "Gessi di defecazione da fanghi", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti. "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari."».

5.0.37

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;»;

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni»;

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.»;

d) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.»;

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.»;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.».

5.0.38

[Rapani](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni a sostegno della produzione biologica)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo rurale e l'agricoltura biologica, in deroga al Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023-27, il titolo di conduzione della superficie deve essere registrato sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.».

5.0.39

[Rapani](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disciplina del regime di condizionabilità)

1. In deroga agli impegni della norma Bcaa6, la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, può essere mantenuta per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 febbraio dell'anno successivo.».

5.0.40

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.».

5.0.41

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5.0.42

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5.0.43

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Ai Comuni colpiti da eventi alluvionali che hanno interessato le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Regione Piemonte nel maggio 2024, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2025 in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

2. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.44

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli

coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

5.0.45

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027» sono sostituite con le seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro il 31 dicembre 2027».

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare e ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto.».

5.0.46

[Rosso](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis

(Impianti a biomasse 6 stelle)

1. Al fine di consentire, anche nelle aree in cui non è ammessa la generazione termica da biomasse l'utilizzo delle caldaie automatiche alimentate a pellet e cippato, dotate di sistema secondario di abbattimento, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla modifica del decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, inserendo una classe di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomassa denominata "6 stelle" con i limiti emissivi di seguito specificati: PP :2,5 mg/Nm³; COT: 3 mg/Nm³; NOX: 100mg/Nm³; CO :5mg/Nm³ Rendimento: 93%. Tali caldaie devono esser altresì rispondenti agli allegati tecnici di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

5.0.47

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di prelazione agraria)

1. Ai piani regolatori di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 sono equiparate tutte le fattispecie edificatorie a scopo residenziale, turistico ed industriale, previste dalla legislazione regionale e provinciale.».

5.0.48

[Rapani](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le installazioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e

s.m.i.».».

Conseguentemente,

all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

5.0.49

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al primo periodo, dopo le parole: "gas naturale", sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad esclusione dell'attività di produzione di energia elettrica e di idrocarburi».

Art. 6

6.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

6.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della peste suina africana agli operatori della filiera suinicola che nel corso dell'anno 2024 hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. La disposizione di cui al presente comma è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

2-ter. Al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal virus responsabile della peste suina africana nonché dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, la dotazione del fondo «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni per l'anno 2025.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

6.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.».

6.5

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)" sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione degli ungulati fino a tre ore dopo il tramonto, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.».

6.6

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;*

01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

6.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 3, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;».

01a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «zona soggetta a restrizione II,» inserire le

seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

6.8

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

6.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 3, lettera a) premettere la seguente:

«0 a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche" .».

6.10

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

6.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis*.";

4) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: "9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

6.12

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»;

2) al comma 2-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,»;

3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis*.»;

4) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: «9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,

dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,";

3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».

6.14

[Dreosto](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero la rimozione e l'eventuale ricollocazione di quelle già esistenti» e dopo le parole: «Per la messa in opera» sono inserite le seguenti: «, ovvero per la rimozione e per l'eventuale ricollocazione,»;

b) al comma 2-quater, dopo le parole: «sono realizzate» sono inserite le seguenti: «, ovvero rimosse ed eventualmente ricollocate,»;

c) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».

6.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis , sopprimere i commi da 1 a 5.

6.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis , comma 1, sopprimere le parole: «agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e»

6.17

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis:

al comma 1, sopprimere le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana»;

al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» e, al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo» e sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2».

6.18

[Pirovano, Giorgis](#)

Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: «il servizio di cui al comma 1» con le seguenti: «le attività di cui al comma 1».

6.19

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

6.20

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.».

6.21

[Naturale, Sabrina Licheri, Nave](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 8, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,».

6.100

I Relatori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

*«3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentito l'impiego di dispositivi per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185"».*

6.0.1

[Nave, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.

3. Ai fini di cui al presente articolo, gli Organi di Controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare,

agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.»

3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

6.0.3

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.
- b) Copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;
- c) L'ammontare del contributo richiesto;
- d) Indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

6.0.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art 6-bis

(Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)

1. Al fine di prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

6.0.5

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi e santuari così come definiti dalle norme in vigore che detengono animali non a scopo di lucro né di produzione.

2. Anche nei casi di focolaio accertato nelle strutture di cui al comma 1, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario, è valutato esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposto in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.».

6.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

6.0.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024,

2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

01-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

01-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 01-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del

settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis*. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

7.4

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «prolificazione», ovunque ricorre, con la seguente: «proliferazione»;

al comma 5, alinea, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».

7.5

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

7.6

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

7.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con comprovata esperienza nelle discipline di biologia marina e conservazione degli organismi marini»;

b) dopo la lettera g) aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) n. 1 unità dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la drastica riduzione dello sforzo di pesca delle imprese che operano in questi ecosistemi prevenendo lo sfruttamento delle risorse e riducendo al minimo i rigetti in mare»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura che tengano conto di studi su taglia, ecologia, genetica, interazioni con altre specie, densità, abbondanza, biomassa, reclutamento, crescita, riproduzione, fisiologia, parametri ambientali, habitat, alimentazione delle specie alloctone e indagini sulle catture accessorie.»;

c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso adeguate informazioni sull'impatto degli strumenti da pesca sull'ambiente marino.».

7.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.».

7.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole «per la cattura» inserire, in fine, le seguenti: «non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario».

7.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della suddetta specie, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria

territorialmente coinvolte.»).

7.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, lettera e), dopo le parole «e acquacoltura» inserire, in fine, le seguenti: «nonché dalle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca».

7.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 6, dopo le parole «con decreto interministeriale» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.14

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026».

7.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti Commissioni parlamentari.».

7.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto

a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 8

8.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Commissario straordinario nazionale promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva degli istituiti, delle associazioni e organizzazioni, nonché degli enti differentemente interessati per gli ambiti di competenza, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro e confronto concernenti la strategia di prevenzione e il processo di eradicazione di cui al comma 1.».

c) sopprimere il comma 5.

8.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole «e le autonomie» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

8.3

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e le autonomie," , inserire le seguenti:

«acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»

8.4

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il penultimo periodo con i seguenti:

"Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

"Il Commissario nazionale, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva di tutti gli altri soggetti interessati a diverso titolo dagli effetti della BRC e della TBC nelle aree ancora non indenni, anche istituendo spazi e tavoli di confronto, monitoraggio, formazione e coinvolgimento nella strategia di eradicazione e prevenzione".

8.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e indica alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite."

8.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.»

8.7

[Camusso, Franceschelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. il Commissario straordinario definisce piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione della proliferazione della brucellosi. il piano di intervento dovrà essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi."

8.8

[Liris](#)

Sopprimere il comma 5.

8.9

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall'entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 6-bis."

8.10

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di

incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

8.11

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi bovina e da predazioni di fauna selvatica, in particolare nella regione Calabria, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo per il ristoro delle aziende, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate ad interventi compensativi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende negli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.»

8.0.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla *Xylella fastidiosa* e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»

8.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti per il contrasto alla diffusione epidemica dell'insetto Ips typographus)

1. Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'aumento degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (bostrico tipografo), favoriti dallo stress idrico delle piante determinato dai lunghi periodi di siccità, preservare i boschi dalla diffusione dell'organismo e prevenire il dissesto idrogeologico delle aree

colpite, nonché tutelare la tenuta della filiera del legno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

9.0.1

I Relatori

Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti, comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziato sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1 è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica

finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b);

d) il regime previdenziale in godimento.

13. In considerazione dell'aumento dell'organico determinato dall'incorporazione di SIN S.p.A., il direttore dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per incrementare il Fondo risorse decentrate e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Tale incremento deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispose un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

15. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. All'AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III con la seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».

9.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Articolo 9-bis

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

1. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo pari a euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024"».

9.0.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per le produzioni DOCG, DOC e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni a richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «3. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di certificazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.3

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Protezione delle denominazioni delle produzioni afferenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ))

1. Per salvaguardare le denominazioni delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (di seguito SQNZ), riconosciuto in base all'articolo 47 "Regimi di Qualità" del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, e al fine di garantire la corretta fornitura di informazioni ai consumatori, le denominazioni dei Disciplinari approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra menzionato sono tutelate.

2. Tali denominazioni, complete o parte di esse, potranno essere utilizzate in etichetta o nel materiale informativo e promozionale, esclusivamente per le produzioni certificate in base al decreto di cui al precedente comma.

3. La vigilanza per il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo è affidata agli Organi preposti dello Stato.

4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto, nelle more della definizione di una specifica disciplina sanzionatoria, si applicano ove possibile, per analogia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 oltre, se del caso, a quelle previste all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

5. Le attività di tutela e difesa delle denominazioni riconosciute nell'ambito del SQNZ spettano anche al Consorzio di cui all'articolo 13 "Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ" del decreto ministeriale 16 dicembre 2022.

9.0.4

[Speranzon](#)

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste)*

1. Le risorse destinate alle provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie sono incrementate di 202.867,00 euro, a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 202,867,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.5

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Vigilanza sui Centri di assistenza agricola - CAA)

1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente che abbiano partecipato alla compagine sociale di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, non possono procedere alla costituzione di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) per una durata definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo un criterio di progressività temporale dipendente dalla gravità della revoca e dalla reiterazione delle condotte illecite.».

9.0.6

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli)

1. All'articolo 31 della Legge 12 dicembre 2026, n. 238, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il Ministero presenta domanda di protezione europea della menzione Gran Selezione nei limiti e con le modalità indicate dalle disposizioni comunitarie, in via esclusiva per le denominazioni i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo precedentemente all'entrata in vigore della presente legge."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.0.7

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza delle relazioni commerciali)

1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

2. La presente disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a partire dall'adozione del Provvedimento di cui al comma 4.

3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei *report* informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»

9.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025, è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.9

[Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)

1. All'articolo 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente decreto del Presidente della Repubblica. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

9.0.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la tutela culturale e paesaggistica degli alberi vetusti e monumentali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;"

b) all'articolo 136, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli altri beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10";

c) all'articolo 142, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10"».

Art. 10

10.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni."

4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e

con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo."

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Disposizioni per la composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 453, è aggiunto il seguente 453-*bis*. "Le disposizioni di cui al comma 453 non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157."

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni."

4. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso"».

10.6

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute."».

10.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti:

"da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».

10.8

[Fazzone](#)

Al comma 1, capoverso "b)", aggiungere in fine le seguenti parole:

«, nonché le Organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n.19229 con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

10.9

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "posteriormente alla data del 31 agosto" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA".

2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

3) al comma 1, lettera b), dopo le parole "per tutta la stagione venatoria" sono aggiunte le seguenti: "con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole".

4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

10.10

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) Le concessioni relative alle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di guardie venatorie e aziende faunistico-venatorie»

10.11 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)

b) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il" e dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

c) al comma 3, la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e";

d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono inserite le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

10.11

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il";

b) al comma 2, dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

c) al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti" sono aggiunte le seguenti: "l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale";

d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono aggiunte le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e";

e) al comma 4, infine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

10.12

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni individuano i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge"».

10.13

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.».

10.0.1

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna omeoterma a fenotipo ancestrale)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3 è premesso il seguente:

«03. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica».

10.0.2

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990" sono soppresse.».

10.0.3

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalla seguente: «nelle».

10.0.4

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

1. Al comma 12-bis dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «subito dopo l'avvenuto recupero».

10.0.5

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di dispositivi elettronici da puntamento.».

10.0.6

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, dell'articolo 14, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali" sono soppresse.».

10.0.7

Dreosto

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola: "selvatica" è sostituita dalla seguente: "omeoterma"
- b) dopo le parole: "ornamentale ed amatoriale" sono aggiunte le seguenti: "e di richiamo".».

10.0.8

Dreosto

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 57 sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. L'esercizio venatorio è disciplinato dalla presente legge. In caso di annullamento o sospensione del calendario venatorio regionale o parti di esso si attua quanto stabilito dal comma 1-ter. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (*Lepus corsicanus*).

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

1-ter. Nei casi di annullamento o sospensione dei calendari venatori regionali o parti di esso in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi da parte della Regioni, l'esercizio venatorio si svolge in base al comma 1, lett. a) b) c) d) e), nel rispetto di un limite di carniere giornaliero prudenziale della fauna selvatica stanziale pari a un capo e un limite di carniere giornaliero prudenziale relativo alla fauna selvatica migratoria ridotto del 20 per cento rispetto a quanto stabilito per ogni singola specie nell'annata venatoria precedente. In attuazione di quanto previsto al comma 5 e al comma 7 l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia è quello previsto nell'annata venatoria precedente.

2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al solo fine di indicare per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Il calendario venatorio, di durata quinquennale in correlazione alla durata del Piano Faunistico Venatorio, consente alle regioni di modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la seconda decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo acquisiscono il parere consultivo espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale e il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore.

6. Le regioni tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei

periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo non oltre due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli anatidi e ai turdidi è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto nella sola forma da appostamento.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.».

10.0.9

Dreosto

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di validità delle abilitazioni)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale".».

10.0.10

Dreosto

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera i) dopo le parole "o da natanti" aggiungere le seguenti "a motore".».

10.0.11

Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 21 comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t) dopo la parola: " selvatica" la parola: "morta" è soppressa;

b) alla lettera bb) dopo la parola: "vivi" le parole: "e morti nonché le loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili" sono sopresse;

c) alla lettera cc) dopo la parola: "europea", le parole: "anche se importati dall'estero" sono sopresse.».

10.0.12

Dreosto

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.».

10.0.13

Paroli

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n.752, è aggiunto infine il seguente periodo: "Lo stesso diritto è riconosciuto ai concessionari di aziende faunistico venatorie e agri-turistico venatorie".»

10.0.14

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Fallucchi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Riserva idonei graduatoria della procedura speciale di reclutamento personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1 premettere il seguente:

"Art. 01

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

11.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 4-ter inserire il seguente:

«4-quater. L'elenco di cui al comma 4-ter è redatto in modo da garantire una distribuzione omogenea delle risorse tra le regioni maggiormente colpite dalla scarsità idrica.»

11.3

[Garavaglia](#), [Romeo](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole "102,030 milioni di euro", con le seguenti "107,930 milioni di euro", e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" inserire le seguenti "*, ivi comprese quelle rinvenienti dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) *al comma 6, sostituire le parole "22,877 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "28,777 milioni di euro per l'anno 2027".*

11.4

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, dopo le parole «A-ter» aggiungere infine le seguenti «anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

2) *all'ultimo periodo dopo le parole «Per gli interventi di cui» inserire le seguenti «all'Allegato A-bis e»*

b) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:*

6.bis) *al comma 6 dopo il settimo periodo sono aggiunti i seguenti: Per le finalità di cui al presente comma, il Commissario straordinario può sottoscrivere, anche a titolo oneroso, purchè nei limiti dello stanziamento assegnato alla Struttura di supporto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le autorità di bacino distrettuali, anche in aggiunta agli accordi di collaborazione di cui al comma 5. In considerazione delle alte professionalità necessarie per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati nelle convenzioni, le autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a reclutare personale dedicato alla crisi idrica anche in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel limite massimo di 1 unità per Autorità a valere sulle risorse di cui al presente comma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi altresì degli enti meteo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che operano sulla base di specifiche direttive definite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.*

6. ter) *dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:*

7 ter I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare tali provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»

11.5

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici di cui al del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2024, n. 42.».

11.6

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

b) al numero 2), dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al".

11.7

[Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: "Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'art. 3 del presente decreto," sono soppresse.»

11.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025 - 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare +i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ecc.).

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle

risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, è adottato un Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Gli invasi, previsti dal Piano straordinario, sono realizzati senza uso di cemento e con materiali naturali locali. Gli invasi sono destinati ad un uso plurimo, in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica, sono utilizzati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non possono essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non possono intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali e la Cabina di regia per la crisi idrica, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati con materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

4. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario, di cui al comma 1, definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati con materiali naturali locali.

5. Per la realizzazione del Piano straordinario, di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni."».

11.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di

accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria."».

11.12

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

"c-bis) all'articolo 9-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e biotici di particolare intensità» sono sostituite dalle seguenti: «, biotici di particolare intensità o con accresciuto contenuto nutrizionale»;

b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»."

11.13

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter» con le seguenti: «all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2».

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5, sostituire le parole: «di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter», ovunque ricorrono, con le seguenti: «di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2»;

all'Allegato I, sostituire le parole: «ALLEGATO A-bis» con le seguenti: «Allegato 1»;

all'Allegato II, sostituire le parole: «ALLEGATO A-ter» con le seguenti: «Allegato 2».

11.14

[Pirovano](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, all'Allegato I, sopprimere la terza riga.

11.15

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente

	Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.16

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.17

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

11.18

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 2. Allegato I. aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.19

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.

2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per

il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-*sexies*;

2-sexies. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.».

11.20

[Silvestroni](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis.* All'articolo 12-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «ivi compresi» sono inserite le seguenti: «gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio ed opere infrastrutturali a rete, nonché».

2-ter. Per la realizzazione da parte di Sogesid spa degli interventi di propria competenza, come ridefiniti dal comma 2-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare alla medesima società i residui 4/10 del capitale sottoscritto per un importo totale di euro 20.658.275.96.»

11.21

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

11.22

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

11.23

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11.24

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

11.25

[Rosso](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68 è prorogato al 31 dicembre 2027.».

11.26

[Rosso](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

11.27

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».

11.28

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatti salvi i valori di deflusso ecologico già fissati sulla base di indagini sito-specifiche conformi alle indicazioni nazionali vigenti.»

11.29

[Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole della regione Calabria esposte agli effetti della scarsità idrica, con particolare riferimento ai fenomeni siccitosi verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio del 2024, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

11.0.4

[Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti a favore delle infrastrutture viarie danneggiate)

1. In favore dei comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

11.0.6

[Rosso](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per favorire percorsi di economia circolare mediate riutilizzo dei materiali provenienti da

operazioni di disinterramento e pulizia di invasi e bacini artificiali al fine di aumentarne la capienza)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Per le finalità del comma 1, allo scopo di sviluppare politiche di sostenibilità ed economia circolare, attivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di risulta, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, comma 3 alla lettera b) dopo le parole: "i rifiuti che derivano dalle attività di scavo" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152" e dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 184-*bis*, aggiungere le seguenti: " e dall'art 184 ter";

b) all'articolo 184-*quater* al comma 1 alinea dopo le parole: "I materiali dragati" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152";

c) all'articolo 184-*quater* al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-*bis*) per i materiali derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi e bacini artificiali, la conformità del codice EER, delle concentrazioni e dei limiti previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152."».

11.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2024, senza oneri aggiuntivi.

3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2024, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.».

11.0.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
- b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
- c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307;

c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».

11.0.9

[Verini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." Sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.".

Art. 12

12.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Pogliese](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis All'articolo 12 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: «di vertice» sono aggiunte le seguenti: «, e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e disposizioni in materia di conferimento di incarichi di diretta collaborazione»

12.0.1

[Nocco](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti in materia di canoni enfiteutici)

1. Alla legge 22 luglio 1966, n. 607 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente periodo. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L'ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell'imposta unica comunale.

b) all'articolo 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 967 del codice civile»

c) all'articolo 4:

1) al secondo periodo sono soppresse le parole «inteso se del caso un consulente tecnico» e

dopo le parole «determina la somma» sono aggiunte le seguenti «secondo il calcolo di cui all'articolo 1»

2) dopo il quarto periodo è aggiunto infine il seguente: «Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni, trascrizioni, quietanze di pagamenti di canone, richieste di ricognizioni o devoluzione riferentisi all'ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto»

d) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente periodo: «I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l'enfiteuta»

2. Alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 le parole «del primo e dell'ultimo comma» sono soppresse e le parole «costituite successivamente al 28 ottobre 1941» sono sostituite dalle seguenti «e urbane»

b) all'articolo 9 le parole «a 15 volte l'ammontare del canone» sono sostituite dalle seguenti «al capitale di affrancazione»

c) gli articoli 5 e 6 sono soppressi.

3. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 747 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici.»

12.0.2

[Pucciarelli](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per favorire la fruizione degli ambienti marittimi)

1. Al fine di favorire la fruizione degli ambienti marittimi legati, anche in chiave turistica e diportistica, l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto

ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di comunicazioni alle questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate.».

12.0.3

[Pogliese](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)

1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.».

Art. 013

013.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013

(Tavolo istituzionale)

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative agli stabilimenti siderurgici ex Ilva, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione e alla valutazione dei soggetti presenti sul mercato intenzionati ad acquisire il controllo e ad investire negli stabilimenti siderurgici Ex Ilva sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, di attuazione degli interventi di risanamento e tutela ambientale, di tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che risponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti.».

Art. 13

13.1

[Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la salute dei lavoratori degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Bari, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

13.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Struttura tecnico-scientifica per le bonifiche degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

13.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: « al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, sono assegnati 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

13.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» con le seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono incrementate di 470 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » *con le seguenti:* « sono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2-ter. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

13.10

[Pogliese](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole " , nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".».

13.11

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica periodica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari inviano alle Camere una relazione annuale contenente l'utilizzo nel dettaglio delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

13.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

13.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

13.0.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per i progetti riguardanti» sono aggiunte le seguenti parole: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli».

13.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per lo stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.»

13.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

1. Al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri per lo Stato, scongiurare ulteriori ripercussioni a danno dei creditori della società Ilva in amministrazione straordinaria, salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti dei relativi stabilimenti e mantenere la destinazione d'uso dell'intero ammontare delle risorse attualmente disponibili per l'effettuazione delle opere di bonifica di Taranto, l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è abrogato.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 15.

13.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ulteriori misure indifferibili per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi

di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.0.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

13.0.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici Ex ilva come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva.

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni a garanzia della continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima."

2. A decorrere dal 1° agosto 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2024, di cui 1750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la bonifica dei luoghi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese.

3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte attraverso le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.0.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Accordo di programma)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e

incubatori d'impresa.»).

13.0.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.13

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure finanziarie per assicurare la sicurezza e la tutela ambientale nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso, anche con riferimento allo smaltimento di sostanze pericolose e materiali speciali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

13.0.14

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.15

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

13.0.16

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *Made in Italy*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le

modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

13.0.17

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in A.S.")

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.18

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

13.0.19

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sopprimere il comma 1.

14.2

[Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 1.

14.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

14.4

[Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività."».

14.5

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e imminente».

14.6

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "non superiore a quarantotto mesi" *con le seguenti:* "non superiore a sei mesi per rimuovere le cause delle carenze individuate e".

14.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

14.8

[Camusso](#), [Martella](#)

Al comma 1, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

14.9

[Furlan](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "quarantotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi".

14.10

[Camusso](#), [Martella](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: "nettamente".

14.11

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «è disposta la limitazione o» con le seguenti: «è disposto»;*

b) *al terzo periodo sostituire le parole: «La limitazione di esercizio è disposta» con le seguenti: «il divieto di esercizio è disposto».*

14.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto.»

14.13

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria»

14.14

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA s.p.a. in a.s.. Entro il medesimo termine il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

14.15

[Turco](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a cinque settimane» con le seguenti: «a otto settimane».

14.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)

1. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

14.0.2

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

14.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Coordinamento delle attività portuali di imprese d'interesse strategico nazionale)

1. Al fine di promuovere le politiche d'investimento sulle attività portuali inerenti le attività di asset dichiarati di interesse strategico nazionale che insistono nel territorio incluso nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo la parola "partecipa", sono aggiunte le seguenti parole ", ad eccezione del caso contemplato dal comma 3-bis del presente articolo,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In ragione della rilevanza delle attività portuali connesse a imprese e impianti riconosciuti di interesse strategico nazionale e incluse nel territorio dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, ai componenti di cui al comma 1, sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio ospiti impianti d'interesse strategico nazionale ovvero sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane."»

Art. 15

15.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere il comma 2.

15.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 2.

15.3

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere il comma 2.

15.0.1

[Pogliese](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.»

15.0.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 01

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, già fornitrici e creditrici nei

confronti degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva in As, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

15.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

*(Misure per favorire il pagamento delle piccole e medie imprese delle forniture di beni e servizi alle
agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in As)*

1. Per l'anno 2024, è stanziata la somma iniziale di euro 150 milioni da destinare al pagamento, entro i termini contrattuali concordati, delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi per la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

15.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici ADI in As)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici beni e servizi nei confronti degli impianti di interesse strategico nazionale in As, con priorità per quelle che non abbiano già avuto accesso alle medesime garanzie di cui al decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità semplificate per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.5

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la continuità della misura Nuova Sabatini)

1. Al fine di garantire la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

15.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

c) dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

"8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale."».

15.0.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, l'incremento sostenibile della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente e della salute e che risponda all'interesse strategico del Paese.».

15.0.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 12,5 milioni per l'anno 2024 e di 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025".

2- Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.9

[Romeo](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Marti](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo e dell'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.10

[Testor](#), [Spelgatti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo è inserite il seguente:

"Art. 15-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

15.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. XI

XI.1

[Rapani](#), [Maffoni](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle

pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche che meglio si adattano alla coltivazione acquaponica;

b) prevedere che, nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione agricola con metodo biologico, le specie ittiche allevate nella coltivazione acquaponica siano equiparate a quelle allevate con metodo biologico;

c) prevedere azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con aziende e con operatori del settore, anche utilizzando parte delle risorse a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale relativo alla programmazione 2021-2027;

d) valorizzare e promuovere le produzioni ortofrutticole e ittiche ottenute dalle coltivazioni idroponica e acquaponica anche mediante la predisposizione di specifiche indicazioni in etichetta recanti informazioni sui metodi di coltivazione innovativi impiegati e sui benefici derivanti dal mancato utilizzo di fitofarmaci e di insetticidi;

e) disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo o nei decreti legislativi;

f) prevedere specifiche norme finalizzate alla conservazione in buono stato dei terreni dove insistono le coltivazioni idroponica e acquaponica.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis. sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e

la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 4, dopo le parole: «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «proiezioni del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «proiezioni dello stanziamento del fondo»;

al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,» e le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto»;

al comma 6, capoverso 6, le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;

al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo»;

al secondo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;

al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti» sono sostituite dalle seguenti: «per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1» e dopo le parole: «2024 e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera a), le parole: «n. 85,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 85»;

al comma 4, le parole: «senza oneri nuovi o aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «actinidia» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «agenti patogeni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «fondi mutualistici» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «del comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «è effettuata»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «12 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al secondo periodo, dopo le parole: «e delle foreste, e» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «10 milioni di euro» è inserito il seguente segno di

interpunzione: «,»;

al comma 6, le parole: «per un importo» sono soppresse;

al comma 7, dopo la parola: «nazionali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 8, dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla rubrica, le parole: «di AGRI-CAT s.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «della società AGRI-CAT s.r.l.».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

alla lettera d):

al capoverso 6-bis, dopo la parola: «regolamenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo la parola: «agroalimentari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al capoverso 6-ter, le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «all'ICQRF»;

al capoverso 6-quater, dopo la parola: «fornitore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

al comma 3, le parole: «dal 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».

All'articolo 5:

al comma 1:

al capoverso 1-bis , primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1» e le parole: «, e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo»;

al capoverso 1-bis , secondo periodo, le parole: «Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono sostituite dalle seguenti: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto» e le parole: «dal Piano nazionale degli investimenti complementari» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «All'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al», le parole: «al comma 2,» sono soppresse, alle parole: «ivi incluse» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «nonché» è soppressa;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «il Fondo di conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo di parte capitale» e, al secondo periodo, le parole: «di euro per il», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 9-quater, le parole: «di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6 del presente articolo»;

alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:

al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 157 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «un contingente di massimo 177 unità» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente composto di un massimo di 177 unità» e dopo le parole: «terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023» e le parole: «e può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stesso personale può procedere»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «agli articoli 39 e 40 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «intestata al Commissario straordinario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: «del funzionamento» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, alinea, dopo la parola: «personale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «personale, non dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale», al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «la struttura» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;

al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica,» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione,

del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» *sono sostituite dalle seguenti*: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), l'alea è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso b), dopo le parole: «del lavoro e» sono inserite le seguenti: «delle associazioni» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: «cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

al numero 2):

al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e, al quarto periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono», le parole: «di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

al capoverso 4-ter, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

al numero 3), capoverso 5, le parole: «di interventi nel settore idrico» sono soppresse;

alla lettera b):

al numero 2), alla parola: «anche» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 3), le parole: «il secondo periodo è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «le parole da: "; provvede" fino alla fine della lettera sono soppresse»;

al numero 5), all'alea, le parole: «, sono inserite, in fine,» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte» e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «,»;

al numero 6), le parole: «al settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo periodo»;

al comma 2, dopo le parole: «dalla legge» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: «disciplinato» è sostituita dalla seguente: «da disciplinare» e dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare ai sensi del comma 1";

al comma 3, al terzo periodo, le parole: «, e l'incarico di Capo del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'incarico di Capo del Dipartimento» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «A tale fine» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «comma 11,» è inserita la seguente: «del»

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla data di cui al medesimo comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e dopo le parole: "predetta data di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo,";

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "data di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 39» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «al comma 1, dopo il primo periodo,» sono soppresse e dopo le parole: «il seguente» è inserita la seguente: «periodo»;

al comma 2, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «assegna termine» sono sostituite dalle seguenti: «assegna un termine» e le parole: «sono nettamente» sono sostituite dalle seguenti: «siano nettamente»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97» e dopo le parole: «funzioni specialistiche» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «n. 191,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 192 del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

192a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dà lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio.

La seduta di oggi, che prevede il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà sospesa fino alle ore 11, su richiesta di un Gruppo parlamentare, e dalle ore 13 alle ore 15.

Nella seduta di domani, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 15, proseguirà la discussione del disegno di legge costituzionale. Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'istruzione e dell'ambiente.

Il calendario della prossima settimana, con inizio martedì 28 maggio, alle ore 15, con seduta senza orario di chiusura, prevede il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in materia di

elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esame del provvedimento proseguirà anche nelle giornate di mercoledì 29, dalle ore 10 alle ore 20, e giovedì 30 maggio a partire dalle ore 10, senza orario di chiusura.

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 3 al 7 giugno in vista delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di intelligenza artificiale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 21 maggio 2024, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio:

Mercoledì	22	maggio	h. 10-20	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 935 e connesso - Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>eventuale voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	23	"	h. 9	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 23, ore 15)
Martedì	28	maggio	h. 15	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 935 e connesso - Elezione diretta del Presidente
Mercoledì	29	"	h. 10-20	
Giovedì	30	"	h. 10	

				del Consiglio dei ministri (<i>p r i m a</i> <i>deliberazione</i> <i>del Senato</i>) (<i>eventuale</i> <i>voto finale</i> <i>c o n l a</i> <i>presenza del</i> <i>n u m e r o</i> <i>legale</i>)
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 3 al 7 giugno, in vista delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1146 (Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale), collegato alla manovra di finanza pubblica.

Sospendo ora la seduta, che riprenderà alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 11,08).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(935) *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) *RENZI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che sono stati già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1 e G2 e preannuncio il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il parere negativo che è stato testé consegnato da parte del relatore con la conferma del Governo attesta una volta di più come la volontà della maggioranza, nonostante gli sforzi che stiamo conducendo per cercare di entrare nel merito della discussione senza una lettura pregiudizievole dal punto di vista ideologico, sia tetragona, pervicace e verrebbe da dire ideologica.

Infatti, a maggior ragione dopo le dichiarazioni rese ieri dal senatore Pera in Aula, appare di tutta evidenza come il contenuto del nostro ordine del giorno sia essenziale per assicurare il percorso ordinato di completamento di una riforma costituzionale di questo genere.

Voi, signora Ministra, avete rotto uno schema che era già stato oggetto di una discussione in sede costituente. Il 23 settembre 1947, su proposta dell'allora onorevole Giolitti, si discusse se costituzionalizzare o no la legge elettorale, nel caso specifico la proporzionale, e fu un intervento del Presidente della Commissione per la Costituente, l'onorevole Meuccio Ruini, che convinse i costituenti

del fatto che non fosse opportuno inserire la legge elettorale all'interno della nostra Costituzione per non irrigidire, si disse all'epoca, la natura della nostra democrazia. Devo dire che fu evidentemente una scelta presa con una certa lungimiranza, che consentì al legislatore di avere un margine di manovra sia nel 1953, quando, su iniziativa di De Gasperi, si tentò di introdurre una piccola correzione maggioritaria alla coalizione che avesse nella circostanza superato il 50 per cento più uno dei voti - cito il senatore Franceschini di ieri: una legge truffa che non fu legge truffa - e poi, a seguito della vicenda di Tangentopoli, l'introduzione del maggioritario nel 1993.

Ora, voi state proponendo di inserire nella Costituzione il premio di maggioranza con il che, di fatto e di diritto, si crea una condizione per la quale la legge elettorale diventa consustanziale con la nostra Costituzione. È di tutta evidenza che noi dobbiamo sapere prima dell'approvazione finale della Costituzione di che tipo di legge elettorale stiamo parlando. Nel dibattito di ieri, infatti, signora Presidente, al netto di tutta l'impalcatura ideologica di cui il presidente Balboni e la ministra Casellati hanno infarcito la loro retorica, il dato politico è stato che, da una parte, il presidente Balboni è venuto a spiegarci che se non si raggiunge il 40 per cento, possiamo stare tranquilli che il premio di maggioranza non scatterà perché si andrà al voto con un turno unico, mentre, dall'altra parte, la ministra Casellati ha adombrato la possibilità di un ballottaggio.

È di tutta evidenza che, siccome sappiamo che su questo punto c'è una spaccatura interna alla maggioranza ed è per questo motivo, ministra Casellati, che lei non ha avuto la forza, la capacità e il coraggio di portare in questa sede una proposta di riforma elettorale; non ci venga a raccontare favole. Lei non lo ha fatto perché non era in condizione di poterlo fare dalla sua maggioranza, perché qualcuno propende per il ballottaggio e qualcun altro propende per il turno unico e quindi è un rinvio *sine die*. (*Commenti*). Sono abituato al fatto che la ministra Casellati non prenda mai in considerazione le cose che dico, però dovrebbe almeno fare lo sforzo di ascoltare. (*Commenti*). Lei, signora Ministra, non mi replichi... Mi deve ascoltare... Signora Ministra, lei ha fatto la Presidente del Senato e quindi lei mi deve ascoltare, non mi deve replicare. Funziona così il gioco qua dentro.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Borghi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Funziona così. Ecco, abbia pazienza.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, deve concludere.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Lei ama replicare perché probabilmente...

PRESIDENTE. Senatore Borghi, le ho concesso un minuto in più che lei sta sprecando.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). No, non lo sto sprecando, sto solo...

PRESIDENTE. Se si mette a dialogare con il Governo, sì.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). È il Governo che sta dialogando con me.

PRESIDENTE. Prego, lei parli con la Presidenza.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). In ogni caso questo punto è eminentemente politico dal lato che ho ricordato ed è strutturale per quel che concerne la possibilità di condurre in fondo questa riforma. Il vostro voto contrario è la dimostrazione che non ci credete neanche voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Borghi ha quindi chiesto di mettere ai voti l'ordine del giorno.

[PARRINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sull'ordine del giorno che solleva un problema molto serio, come abbiamo detto più volte nel dibattito che si è svolto in Commissione, che è stato molto lungo, e anche durante la discussione generale sul provvedimento in Aula. L'atteggiamento della maggioranza per quanto riguarda la riforma costituzionale, è pericoloso per quello che è stato scritto.

E per quanto riguarda la legge elettorale, è pericoloso per quello che si è rifiutato di scrivere. Ci sarebbe stata una regola. Anzi, c'è una regola che la maggioranza doveva seguire e che si è rifiutata di seguire. Siccome la forma di governo di un Paese è fatta dall'intreccio tra norme costituzionali e norme sulla legge elettorale, si sarebbero dovuti presentare insieme i disegni di legge riguardanti queste due materie; poi, magari, discuterli separatamente, ma non lasciare i parlamentari al buio su quale sistema si intende adottare per eleggere i parlamentari del Paese mentre si cambia una parte fondamentale della

Costituzione.

Fin dall'inizio del dibattito noi abbiamo chiesto chiarezza su un punto fondamentale, sia alla Ministra che agli esponenti della maggioranza, e c'è sempre stato il rifiuto di fare chiarezza, perché, ovviamente, c'è la volontà di mettere in campo una manipolazione e un gioco delle tre carte. Vado rapidamente a spiegare perché questo rifiuto è grave.

La maggioranza, secondo noi, compiendo un grave errore, ma del tutto legittimamente rispetto alle proprie intenzioni, ha proposto un sistema di elezione diretta di una carica nazionale esecutiva monocratica: il Presidente del Consiglio. In nessun Paese dell'occidente, in nessuna democrazia occidentale, si prevede l'elezione diretta di una carica nazionale monocratica senza dire, in Costituzione, come si elegge questa carica nazionale monocratica, con quale soglia.

E in tutte le democrazie dell'occidente, in tutte quelle dove una carica costituzionale monocratica è eletta con suffragio universale diretto è scritto in Costituzione che la soglia per eleggerla è la maggioranza assoluta e che si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati se non viene raggiunta la maggioranza assoluta. Questa cosa la ministra Casellati e gli esponenti della maggioranza si sono rifiutati di scriverla nella riforma.

Nella riforma costituzionale non è scritto quello che bisognava scrivervi, cioè con quale soglia si elegge direttamente il *premier*. Non si può correre il rischio di un *Premier* eletto a minoranza, mentre il vostro progetto è esattamente questo, quello di conferire un potere eccessivo a un *Premier* che sarà eletto da una minoranza di persone.

Avete, invece, scritto in Costituzione che la legge elettorale dovrà comportare un premio su base nazionale. Ora, questo punto (l'ultimo sul quale voglio concentrarmi) ha dato luogo, nel dibattito di ieri, a dichiarazioni abbastanza incredibili da parte della maggioranza. Io ho sentito il collega Balboni ed il ministro Alberti Casellati spiegarci che non è vero quanto dice l'opposizione sul fatto che il Parlamento viene eletto a strascico. Ma dopo aver sentito le loro affermazioni, io mi sono domandato quale dei due casi sia avvenuto: o chi ha parlato ha dimenticato quello che ha scritto nella riforma costituzionale oppure non sa leggere quello che è scritto nella riforma costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Parrini, la invito a concludere.

PARRINI (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

Io, comunque, ritengo necessario ricordare che la riforma, nel nuovo articolo 92, dice che la legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio.

Questa è la solennizzazione dell'elezione a strascico. E vorrei dire al collega Malan, che ci ha spiegato di volere il Mattarellum, che con questa riforma costituzionale (che invito a leggere bene) una legge con i collegi uninominali non la può fare. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, in realtà mi sarebbe piaciuto sentire la fine dell'intervento del senatore Parrini.

PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, se fosse rimasto nei tempi, l'avrebbe sentita.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, un minimo di flessibilità. Recupererò io il tempo del collega Parrini.

È del tutto evidente che c'è un legame molto stretto, in questa riforma, tra la forma di governo e la legge elettorale. Un legame molto più stretto di quanto sia oggi.

Non è indifferente sapere se l'intenzione della maggioranza sia arrivare a un'elezione diretta attraverso un turno unico o un doppio turno. Non è indifferente sapere il modo in cui si declinerà il premio di maggioranza nella Camera alta, il Senato della Repubblica, che ha un'elezione basata su un sistema regionalizzato. Non è indifferente sapere le modalità con cui i circa quattro milioni di elettori all'estero eleggeranno, da un lato, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, dall'altro, attraverso uno strumento diretto, il Presidente del Consiglio. Perché oggi la presenza degli italiani all'estero, molto numerosa, è in qualche modo controbilanciata da un numero di seggi che spettano agli

elettori all'estero diverso rispetto al peso percentuale degli elettori sul corpo elettorale, mentre nell'elezione diretta un voto varrà una preferenza e quindi il peso sarà quello percentuale degli elettori all'estero rispetto al corpo elettorale. Tutte queste cose rappresentano in qualche modo un legame stretto con la forma di governo e quindi con la riforma che state proponendo. Capire come incide la legge elettorale rispetto alla riforma costituzionale è fondamentale.

Per questi motivi noi sosteniamo l'ordine del giorno presentato dal collega Enrico Borghi. Riteniamo infatti indispensabile, ai fini di un giudizio complessivo sulla riforma, avere chiarezza su come verrà impostata la nuova legge elettorale. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, veramente rimango allibito in particolare dal fatto che sull'ordine del giorno G1 sia stato espresso, davvero incredibilmente dal mio punto di vista, parere contrario, peraltro smentendo in maniera totale - mi dispiace dirlo - quello che la ministra Casellati ha dichiarato in un centinaio di interviste che abbiamo letto negli ultimi giorni. In tali interviste la Ministra ha detto al Paese, quindi non semplicemente a quest'Aula parlamentare, che dopo la prima lettura della riforma costituzionale fatta in Senato - quella che stiamo facendo adesso - ci sarebbe stata la proposta di legge elettorale. Già trovo abbastanza incredibile questo, cioè che la proposta di riforma costituzionale e quella di legge elettorale non siano arrivate assieme. Ci si immagina infatti, a rigor di logica, che per poter esprimere un giudizio articolato su una questione che riguarda la forma di governo (quindi, la riforma costituzionale ma anche il modo attraverso il quale poi si elegge il Parlamento e quindi in qualche maniera si forma il Governo), queste due proposte dovrebbero arrivare assieme in modo da dare ai parlamentari perlomeno la possibilità di capire quello che sta accadendo e quello che viene proposto. Ma voglio finanche sorvolare su questo e dire che prendiamo per buono quello che dice la ministra Casellati e quello che dice la maggioranza: volete fare la prima lettura della riforma costituzionale in Senato e poi la legge elettorale. L'avete detto voi, non l'ho detto io.

Mi dovete dare allora una spiegazione. Il dispositivo dell'ordine del giorno G1 «impegna il Governo: a garantire che nell'*iter* di revisione costituzionale del provvedimento in esame si tenga conto della necessità di approvare la legge elettorale prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale». Un'entrata in vigore che arriva alla fine, probabilmente dopo il *referendum* confermativo, visto che non avete la maggioranza dei due terzi, come è noto. Giustamente l'ordine del giorno lo specifica, perché continua in questo modo: «...e, in particolare, prima di un eventuale *referendum ex* articolo 138 della Costituzione,» - quello che conclude il percorso - «al fine di garantire al corpo elettorale di esprimersi su una riforma completa e che non demandi a una futura legge (elettorale) la propria definizione».

Mi spiega, signora Ministro, in maniera che possano comprendere tutti quelli che ascoltano questa discussione, come si fa a mantenere il parere contrario a questa impegnativa dell'ordine del giorno, a fronte delle interviste in cui lei si è impegnata a dire che, dopo la prima lettura al Senato, sarebbe arrivata la proposta di legge elettorale? Me lo può spiegare con parole chiare in modo che tutti possano comprendere? (*Applausi*). Oppure siamo davvero legittimati a credere che siamo dinanzi a un inganno clamoroso, per cui non solo non presentate la proposta di legge elettorale - come avreste dovuto fare - assieme alla riforma costituzionale, contravvenendo a una regola non scritta, che però riguarda la dignità di questo Parlamento, ma addirittura prevedete di non proporre la legge elettorale nemmeno a fine della riforma costituzionale? Come si spiega? Perché esprimete parere negativo su questo ordine del giorno?

Glielo chiedo e mi piacerebbe davvero sentire delle parole su questo, perché o stiamo capendo male noi - e quindi stiamo comprendendo male il senso di quello che c'è scritto in questo ordine del giorno, e francamente non credo, perché ve l'ho letto e mi sembra abbastanza inequivocabile - oppure siamo davvero dinanzi a un inganno clamoroso. Però non è possibile...

PRESIDENTE. Ha un minuto.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Ho finito, Presidente. Non è possibile che su una cosa così seria si inganni il Paese in questo modo. Dateci risposte chiare. Non potete far finta di niente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1,

presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, mi stupisce, nel senso che mi dispiace, il parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo su questo ordine del giorno.

Mi dispiace, perché è la vanificazione delle belle parole che abbiamo avuto in Commissione durante i lavori in cui abbiamo affrontato la discussione sul testo di questo disegno di legge. Mi spiego: nonostante le opposizioni - nel cui schieramento ovviamente ci ascriviamo - abbiamo più volte manifestato la necessità che il confronto sul testo di questo disegno di legge fosse reale, il Governo ha imposto ritmi serrati di discussione in Commissione. Guardate che dire che lavoriamo su questo testo in Commissione da novembre non è di per sé sufficiente a giustificare il tempo occorso, cioè non è bastevole. Noi stiamo parlando di una riforma costituzionale che necessariamente avrà un impatto sulla forma parlamentare; una riforma sulla quale non posso dire che il tempo impiegato sia stato sufficiente. Anzi, credo che il tempo avrebbe dovuto essere anche di più. Il confronto avrebbe dovuto essere anche più approfondito. E anche il testo di legge avrebbe dovuto essere oggetto di un *labor limae* che evidentemente è mancato, perché non si è voluto dedicare il tempo necessario a farlo, tant'è vero che un emendamento presentato dal Governo è una riscrittura dell'emendamento 4.1000. Racconto questi fatti, perché danno la misura del senso e dell'opportunità dell'ordine del giorno che stiamo presentando.

Quando si ha a che fare con una riforma costituzionale, bisogna presentarsi ad essa e offrirsi al confronto con la massima umiltà, pur nella convinzione della fondatezza della riforma, di quello che si vuole fare, del progetto che si porta avanti, ma senza alcuna chiusura sul metodo, che deve essere necessariamente, signora Ministro, la discussione, il confronto e soprattutto il tempo. Non è accelerando sul tempo della discussione della riforma che il Governo avrà un risultato migliore. Al contrario, credo che davvero mai come in questo caso la fretta darà un risultato che non sarà buono. E già lo stiamo vedendo, perché anche ieri il senatore Pera ha fatto un discorso in cui ha voluto mettere alcuni puntini sulle I e ha voluto fare delle precisazioni proprio sui tempi, sulla scrittura del testo e sul confronto, che è stato serrato, e non per i tempi del confronto, bensì perché non si è consentito di darci il tempo necessario.

Con l'ordine del giorno si vuole impegnare il Governo a un fatto che dovrebbe essere fuori discussione, che dovrebbe essere una condizione di partenza, una pregiudiziale accettata e riconosciuta da tutti: garantire a tutte le forze politiche, tanto alla maggioranza quanto all'opposizione, che la lettura del testo sia sostanziale; che non si vada correndo; che non si vadano applicando strumenti d'Aula per impedire la discussione degli emendamenti e soprattutto che la seconda lettura alla Camera non sia semplicemente un passaggio procedurale o un adempimento formale, che dobbiamo limitarci ad espletare soltanto per barrare la casellina e dire che l'abbiamo fatto. Questo è il senso dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Un minuto.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Sì, Presidente, mi avvio alla conclusione. Del resto, mi sembra di aver esaurientemente affrontato il tema dell'ordine del giorno e di aver ripercorso la storia dei lavori che abbiamo fatto in Commissione fino ad oggi. Nessuno mi potrà dire che non è andata così; i fatti lo confermano. Credo che sarebbe ragionevole se il relatore e il Governo volessero pronunciarsi nuovamente sul parere, perché credo che questo sia un ordine del giorno con il quale non si mette in discussione nulla, se non la regolarità non soltanto formale, ma anche sostanziale del procedimento di revisione costituzionale. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signora Presidente, sostanzialmente concordo con quanto ha testé detto la senatrice Musolino. Questo provvedimento - come abbiamo avuto modo di dire in maniera più che esaustiva, anche se inascoltata, durante la discussione generale - pone a rischio le basi e le fondamenta della democrazia nel nostro Paese, e mette a rischio il bilanciamento dei poteri degli organi costituzionali. Ritengo pertanto che sia fondamentale poter esaminare in maniera quanto mai approfondita, dettagliata e concreta il provvedimento in tutte le letture che sono previste dalla Costituzione, prima di poter asserire che siamo giunti a un'effettiva modificazione del testo cardine della democrazia nel nostro Paese.

Questo ordine del giorno dovrebbe essere ultroneo, come si dice in termini legislativi. Eppure, si è sentita la necessità di ribadirlo in quest'Aula, con un provvedimento che - a mio avviso - avrebbe dovuto essere approvato, così com'era, all'unanimità da tutti i presenti, se vogliamo dirci realmente parlamentari di questa Repubblica e rappresentanti degni dei cittadini italiani. Invece ci troviamo con un parere contrario su quanto dovrebbe essere *sic et simpliciter*, così come è scritto nell'impegno che ci apprestiamo a votare.

Ciò è davvero sconcertante dinanzi a una frase così elementare, che voglio leggere, perché poi diamo per scontato che tutti sappiamo cosa ci accingiamo a votare, ma mi viene il dubbio che così non sia. L'ordine del giorno firmato dai colleghi impegna il Governo «per quanto di sua competenza, a garantire tempi congrui per la discussione e la modifica del disegno di legge costituzionale in esame lungo tutto l'*iter* tracciato dall'articolo 138 della Costituzione, garantendo il carattere sostanziale di ogni lettura che si renderà necessaria e la possibilità di apportare modifiche anche in seconda lettura alla Camera dei deputati».

Capisco che dovrebbe essere scontato, perché fortunatamente abbiamo ancora un bicameralismo perfetto, che credo dovremmo difendere costantemente, visto quante volte è stato necessario esercitarlo e quanto ci sentiamo compressi nelle nostre prerogative parlamentari quando questo non avviene.

Vediamo tutti che in questa legislatura, molto più che nelle altre, la maggior parte dei provvedimenti vengono approvati solo da una Camera, così come gli emendamenti, che sostanzialmente vengono approvati quasi sempre esclusivamente in prima lettura. Direi che almeno su un disegno di legge così importante, che va a incidere pesantemente sul futuro della Repubblica, dovrebbe esserci un impegno prioritario di tutti i presenti in quest'Aula, anche di quelli così tanto distratti da altro e anche della Ministra, che così tanto difende questo suo disegno di legge ma non mi sembra altrettanto attenta ad ascoltare quanto hanno da dire i parlamentari dell'opposizione in merito.

Direi che quindi tutti dovremmo votare a favore di quest'ordine del giorno. Mi sconcerta, invece, il fatto che ci apprestiamo a vederlo respinto come il precedente, semplicemente perché basta un po' di sano raziocinio e un po' di esercizio democratico per difendere le vostre prerogative, quelle che dovrete difendere con le unghie e con i denti se veramente siete rappresentanti del popolo e non solo degli schiacciabottoni.

Per questo noi voteremo a favore dell'ordine del giorno. (*Applausi*).

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, ieri abbiamo ascoltato con attenzione le repliche del relatore e della Ministra. Erano molti anni che non si sentiva in quest'Aula... (*Commenti*)

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, si rivolga a me.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, le chiedo scusa se mi sono interrotto e chiedo scusa ai colleghi.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario è uscito. C'è il Ministro. Può parlare al Ministro.

GIORGIS (*PD-IDP*). Certo, siccome non stiamo convertendo un decreto-legge che scade, ma stiamo discutendo della riforma costituzionale, mi sono permesso di chiedere un briciolo di attenzione.

Dicevo che ieri abbiamo ascoltato le repliche del relatore e della Ministra e devo dire che erano molti anni che in quest'Aula non si sentiva tanta demagogia qualunquista e antiparlamentare. (*Applausi*). Abbiamo sentito la rivendicazione del diritto - così si è pronunciato il relatore anche in Aula, e in

Commissione lo abbiamo sentito più volte - di approvare una riforma che è contenuta nel programma di Governo, perché si sono vinte le elezioni e, quindi, si ha il diritto di disporre della Costituzione, in ossequio alle promesse fatte agli elettori. Questo è l'argomento che anche ieri è stato riproposto e che la dice lunga su come si vuole intendere il confronto sulla riforma costituzionale.

Accanto a questo argomento ripetuto, e ribadito anche ieri in quest'Aula, abbiamo anche ascoltato dalla Ministra parole che invitavano al confronto e al dialogo. Abbiamo ascoltato un passaggio nel quale la Ministra si è quasi stupita della nostra contrarietà alla riforma e della nostra determinazione nel far emergere le tante contraddizioni, i tanti limiti e i tanti rischi della riforma, e ci ha sostanzialmente detto: confrontiamoci, approfondiamo.

Quelle parole, seppur in un quadro di rivendicazione del diritto a disporre della Costituzione e di una incomprensibile pulsione antiparlamentare e antipluralista, noi abbiamo voluto prenderle sul serio. Abbiamo quasi creduto che fossero parole convinte di verità.

Così noi questa mattina, quando abbiamo deciso come votare gli ordini del giorno, ci siamo detti che questo ordine del giorno sarebbe stato sicuramente approvato perché impegna il Governo, per quanto di sua competenza, a garantire tempi congrui per la discussione e la modifica del disegno di legge costituzionale in esame. Ripeto: è un ordine del giorno che chiede al Governo di impegnarsi, per quanto di sua competenza, a garantire una discussione adeguata, approfondita e con tempi congrui. Prosegue poi valorizzando quello che, a tutt'oggi, è uno dei profili della nostra forma di governo, ossia un bicameralismo paritario nel quale le due Camere hanno le stesse prerogative e responsabilità. In sostanza, l'ordine del giorno propone di non applicare, come si fa per i decreti-legge, la pratica del monocameralismo alternato sulla riforma costituzionale.

Noi ci saremmo aspettati che almeno questo ordine del giorno venisse accolto, mentre, con nostro massimo stupore, abbiamo sentito il relatore dare parere contrario e il rappresentante del Governo esprimersi conformemente.

Quando inizierà il dialogo? Quando inizierà il confronto? Noi ci siamo. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, questo fa il paio con l'ordine del giorno discusso prima. Ricordo che qualche minuto fa ci siamo stupiti nel sentire il parere contrario del Governo e della maggioranza su una cosa che dovrebbe essere evidente, e cioè sapere con quale legge elettorale si andrà a votare prima di fare il *referendum* confermativo. Incredibilmente il Governo ha espresso parere contrario su questa banale sollecitazione.

Anche in questo caso è stato espresso parere contrario dinanzi alla richiesta di mettere nero su bianco una cosa che sembrerebbe ancora una volta scontata, ossia che, perlomeno adesso che parliamo di riforma costituzionale, non si faccia come si fa normalmente con i decreti e, quindi, non si vada avanti con questa sorta di monocameralismo alternato che sta segnando negativamente la storia di questa legislatura e che, in realtà, ha segnato negativamente anche la storia delle legislature passate. Anche questa volta - lo ripeto - Governo e maggioranza hanno espresso un incredibile parere contrario.

Ringrazio molto il collega Enrico Borghi per aver presentato questi due ordini del giorno. Ammetto di essere stato ingenuo e di non aver pensato a presentare due ordini del giorno su due aspetti che possono sembrare così evidenti e scontati, ma ringrazio invece il collega Borghi di averlo fatto. Si tratta, infatti, di due ordini del giorno che dimostrano che il re è nudo (fatemi dire così, utilizzando il linguaggio di una volta). Sono delle sollecitazioni che dovrebbero essere del tutto scontate. Peraltro, sappiamo bene quello che si dice nelle Aule parlamentari, ossia che l'ordine del giorno non si nega a nessuno, nemmeno quando affronta questioni un po' più articolate, di solito perché viene sempre interpretato come un modo per costruire un momento di dialogo.

Invece, in questo caso il parere è contrario su entrambi gli ordini del giorno, con il primo dei quali si chiede di sapere con quale legge elettorale si andrà a votare. Con il secondo si chiede invece che la riforma costituzionale venga affrontata in tempi congrui e con un serio passaggio in entrambe le Camere, denunciando un rischio che esiste e di cui avete e abbiamo parlato tante volte anche in Commissione. Siamo stati mesi a discutere di come questa sorta di monocameralismo alternato

obiettivamente metta le Camere in una condizione di sofferenza e riservi normalmente alla seconda Camera una sorta di processo di ratifica. È un problema molto serio della democrazia contemporanea, che fa addirittura riflettere sulla necessità di intervenire sul bicameralismo, immaginando dei correttivi. Quindi, dinanzi a un problema che esiste - quello del cosiddetto monocameralismo alternato - qui non si fa altro che dire, almeno adesso che discutiamo di riforma costituzionale, di farlo rispettando la necessità di dare a entrambe le due Camere la stessa possibilità di entrare nel merito di questa riforma, affrontarla e discuterla.

Ora a me pare francamente che il doppio parere negativo - quello che è arrivato prima, che francamente considero ancora più incredibile, e quello che sta arrivando adesso - dimostra esattamente ciò che le forze dell'opposizione stanno dicendo da alcuni mesi a questa parte, cioè che davvero non c'è alcuna volontà di mettere in campo un elemento di dialogo. Io penso che questa cosa sia molto sbagliata e che non porterà da nessuna parte. Tutti ricordiamo infatti quali sono stati i precedenti storici di riforme costituzionali fatte senza alcuna volontà di dialogo: di solito sono finite molto male per chi le proponeva. Il popolo sovrano, che - come ho avuto modo di dire già più volte in quest'Aula - molto spesso si dimostra molto più saggio di chi lo governa, in quei casi ha sonoramente bocciato nelle urne referendarie le riforme costituzionali. Penso che succederà esattamente la stessa cosa. Quando si crede che la forza dei numeri si traduca anche della forza della ragione, senza invece capire che non sempre la forza dei numeri corrisponde alla ragione, il popolo sovrano capisce molto bene queste cose.

Spero davvero che la discussione che si sta facendo questa mattina possa essere quanto più possibile messa sotto i riflettori e possa rappresentare all'opinione pubblica la gravità di ciò che si sta consumando qui dentro, anche dinanzi a richieste... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 935, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, l'articolo 1 va a sopprimere la facoltà del Presidente della Repubblica di indicare i senatori a vita. È il biglietto da visita di questa riforma e - come dicevo ieri - è una menzogna. Voi continuate a ripetere che non toccate i poteri del Presidente della Repubblica e la prima cosa che questa riforma fa, all'articolo 1, è togliergli uno dei poteri, quello di indicare i senatori a vita. *(Applausi).* Mentite su tutto.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre ritenuto che i senatori a vita dovessero essere meglio normati. Quella famosa riforma costituzionale che noi abbiamo varato e che tutti, alla fine, avete votato, per pudore - anche se poi, dietro le quinte, sibilate contro la riduzione del numero dei parlamentari - la riforma fatta in maniera condivisa, perché - ripeto - l'avete votata tutti, da destra a sinistra, comprendeva anche la riduzione del numero dei senatori a vita a cinque; ciò senza ledere la facoltà del Presidente della Repubblica di indicare cittadini e cittadine che per meriti altissimi, in diverse discipline e in diversi settori della società civile, si fossero particolarmente distinti. Senza questo strumento noi oggi non avremmo una persona come la senatrice Liliana Segre qui tra i nostri banchi. *(Applausi).*

Cosa proponiamo noi, al contrario di voi che, invece, togliete un'altra facoltà al Presidente della Repubblica, mentendo?

Abbiamo pensato che tra le proposte modificative presentate a questo articolo c'è anche l'emendamento che prevede che, per non inficiare i rapporti politici di maggioranza, i senatori a vita si astengano dal votare quando si tratta di votare la fiducia al Governo. È un intervento talmente lieve e ragionevole che la stessa senatrice a vita Cattaneo ha pensato di presentare una proposta come questa. Il che ci conforta molto, perché è una senatrice a vita che ritiene, appunto, di non dover intervenire laddove si tratti di voti politici che riguardano gli equilibri delle maggioranze. Questo era un intervento che si poteva condividere, ma voi avete scelto la via della distruzione, come vi si addice.

C'è un altro emendamento fondamentale che il MoVimento 5 Stelle ha presentato a questo primo

articolo, che è quello che riguarda gli statuti dei partiti politici che - secondo l'emendamento che abbiamo presentato - si basano sui valori e sui diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongono adeguate norme di trasparenza e democrazia interna. Qui mi trovo a dover smentire una cosa che è stata ripetuta più e più volte ieri in quest'Aula nel corso della discussione generale, ossia che tutti i partiti politici si presentano alle elezioni con i listini bloccati: quindi è falso che l'elettore ha un potere, perché i listini bloccati vengono decisi nelle segreterie di partito. Vi dimenticate appositamente e strumentalmente che esiste il MoVimento 5 Stelle, che invece le sue liste le fa votare democraticamente dalla sua base. (*Applausi*). Provate ad imitarci, se avete il coraggio Provate a chiedere alla vostra base di indicare chi mandare qui dentro invece che a Giorgia Meloni. Non ne avete il coraggio. Se faceste così, forse il partito di Giorgia Meloni non sarebbe composto da fratelli, cognati, cugini e zii. (*Applausi*).

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, presentando l'emendamento 01.1 abbiamo voluto sostanzialmente dire che ci siamo sulla riforma costituzionale, ma non si può fare una riforma di questa portata pensando - com'è stato detto più volte anche dal relatore - di toccare pochi articoli con il bisturi, facendo degli aggiustamenti, dei piccoli tagli e delle piccole cesure qua e là. Evidentemente quella che stiamo discutendo è una riforma che incide sulla forma parlamentare, ma incide proprio su tutto l'assetto dagli istituti della nostra Costituzione e, ovviamente, soprattutto sulla forma parlamentare in sé e per sé, quindi sui poteri delle Camere, sulle loro funzioni, sulla loro stessa composizione.

Pertanto, questo emendamento riguarda il superamento del bicameralismo paritario; quel bicameralismo che di fatto alla fine non opera. Come abbiamo più volte detto e come i fatti ci dimostrano, alla fine il Governo lavora con un monocameralismo di fatto, imposto con letture dei provvedimenti in una sola delle due Camere e con l'altra che è chiamata soltanto a ratificare il lavoro svolto dalla prima Camera. Se il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione è evidentemente in crisi, non basta aggirare le norme ricorrendo alla decretazione d'urgenza in maniera scriteriata e smodata tanto da attirarsi l'ennesimo richiamo del Presidente della Repubblica. Nel silenzio un po' generale di quest'Aula e anche delle forze della maggioranza, il Presidente della Repubblica ha fatto un intervento serio e ha richiamato nuovamente il Governo sull'uso coerente con il dettato costituzionale della decretazione d'urgenza. E io ricordo che questa è almeno la terza volta che il Presidente della Repubblica fa un intervento di questo genere e, se io fossi una forza della maggioranza o un componente del Governo, francamente sarei un po' mortificato di essere stato richiamato per tre volte in un anno e mezzo dal Presidente della Repubblica.

L'emendamento che presentiamo risponde evidentemente a un'esigenza, di fatto: se il bicameralismo perfetto non riesce a operare per una serie di ragioni pratiche, anche relative ai tempi che impiega un procedimento legislativo ordinario per giungere a conclusione, si potrà pensare di risolvere il problema non forzando l'applicazione della decretazione d'urgenza, ma modificando l'articolo 70, con riferimento al potere della decretazione d'urgenza e alle modalità con le quali vi si può ricorrere; si prevedono i decreti cosiddetti a data certa, e cioè dando la possibilità al Governo di indicare una materia sulla quale vuole intervenire con decreto-legge e conferendo alle Camere, o meglio all'unica Camera che con questo emendamento avrebbe ancora il potere legislativo - sarebbe la Camera dei deputati - di legiferare in un tempo certo, decorso il quale il Governo avrebbe la possibilità di intervenire con la decretazione d'urgenza.

Questo emendamento è molto lungo, perché prevede un insieme di disposizioni che riguarda gli articoli 55, 57, 63, 66, 69 e 70 della Costituzione, che modificano il procedimento di formazione della legge, e quindi il potere legislativo che è prerogativa delle Camere, con un adeguamento che tenga conto delle criticità che il presente ci ha consegnato e che noi dobbiamo ovviamente affrontare e risolvere.

Su questo emendamento, che è stato già presentato in Commissione, abbiamo ricevuto parere contrario da parte del relatore e del Governo, con una dichiarazione che mi è particolarmente dispiaciuta non tanto per il parere contrario in sé, ma perché la motivazione è stata che, pur essendo l'emendamento corretto, non era la sede giusta per affrontare la questione che poneva. Che cosa significa? Se non è

questa la sede per parlare seriamente di quello che si vuole fare e di come si vuole riformare la Costituzione, non so quale sia. Quindi, davvero ritengo che su questo emendamento la maggioranza dovrebbe fare una riflessione approfondita e con essa anche il Governo. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, a differenza di altre forze politiche, noi abbiamo proposto pochi e circostanziati emendamenti, alcuni dei quali fanno riferimento all'articolo in esame e sul merito dei quali interverrà anche il senatore Scalfarotto.

Innanzitutto vorrei sottolineare la necessità di costruire un percorso armonico di natura costituzionale, caratteristica che - per le questioni che abbiamo cercato di sollevare in sede di discussione generale, che stiamo cercando di sollevare ora introducendo i nostri lavori e che esamineremo puntualmente, emendamento per emendamento - riteniamo che questo testo non posseda. Noi abbiamo proposto 14 emendamenti: non 3.000, ma 14. Il relatore mi sta mostrando le spalle, ma questo fa parte - come dire - dell'*esprit du temps*. Il Governo interloquisce e il relatore dà le spalle all'Aula, così si rifà la riforma della Costituzione nei tempi di Giorgia detta Giorgia. Ne prendiamo atto.

Dicevo che noi abbiamo posto 14 emendamenti - e ripeto 14 - e ci saremmo attesi dal relatore, dal Governo e dalla maggioranza che ci si potesse confrontare, che si potesse entrare nel merito, cogliere alcuni elementi che sono indubitabili. Una delle questioni fondamentali che sarà contenuta all'interno di questo articolo è la rottura del meccanismo del bicameralismo perfetto.

Ora, voglio ribadire un concetto una volta di più, a uso, consumo e beneficio dei colleghi di maggioranza che oggi vedo in Aula più numerosi rispetto a ieri, e quindi mi chiederanno scusa quelli che ieri hanno già ascoltato questa mia perorazione, ma la ribadisco per coloro che erano assenti.

È vostro interesse riformare il bicameralismo per andare nella direzione proposta. Se ci proponete una forma di Stato costruita su un trasferimento potenziato alle Regioni di una serie di competenze di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione - anche in tal caso, avendo già affrontato nel merito la questione, noi abbiamo detto che siamo d'accordo in termini di principio, ma contrari con il pasticcio che avete fatto sulla questione - e volete finalizzare questo impianto, è necessario avere un ramo del Parlamento che presidi la legislazione delle competenze concorrenti. Altrimenti delle due l'una. Si toglie il regime delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni, entrando in una dinamica tipicamente federale di competenze esclusive in cui Stato e Regioni non si pestano più i piedi, se così vogliamo dire; se invece si vuole mantenere, come voi avete mantenuto, l'impianto previsto dall'articolo 116, terzo comma, ci dovete spiegare chi regola dal punto di vista legislativo questo sistema. Un meccanismo costruito così non può infatti funzionare, con un *Premier* eletto direttamente dai cittadini, Presidenti di Regioni che si fanno chiamare governatori e che sono eletti direttamente dai cittadini, e ancora con i consigli regionali che legiferano sulle materie concorrenti. Il Parlamento come si regola poi dal punto di vista della legislazione? Qual è la sede naturale nella quale questi elementi si compongono?

In Germania che - come è noto - è un Paese federale, esiste una Camera generale che si occupa di politica estera, politica di bilancio e politica interna e, poi, c'è la Camera delle Regioni che fa tutti gli altri mestieri. Ecco, se vogliamo andare ad una dimensione di carattere organico, equilibrato e sistematico, noi dobbiamo rompere lo schema del bicameralismo perfetto, altrimenti - ribadisco - state costruendo uno schema ragnatela, in cui costruite un *Premier* eletto direttamente dai cittadini, le cui... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Ancora trenta secondi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Da una parte, i Presidenti di Regione hanno piene competenze esclusive, le famose 23 materie di Calderoli, e, dall'altra, il Presidente *Premier* viene ingabbiato nel bicameralismo perfetto attuale.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, avrò molte occasioni di intervenire perché comincio questa illustrazione dei miei emendamenti dicendo, senza alcuna forma di imbarazzo - ma proprio alcuna - che gli emendamenti che abbiamo presentato noi come Gruppo non sono né pochi né circostanziati; sono molti e alcune volte sono anche non circostanziati. Ci sono poi anche emendamenti di merito, che cercano di disegnare un'altra idea di riforma rispetto a quella abbastanza scellerata - diciamo così - che avete presentato voi. Il Ministro sa invece che io rivendico proprio di

aver presentato molti emendamenti, in qualche caso anche non particolarmente circostanziati, perché rivendico il fatto di fare ostruzionismo in quest'Aula. (*Applausi*). Anzi, devo dire che trovo particolarmente incredibile che la nostra ministra Casellati il giorno 21 maggio - come credo che abbia anche ripetuto più volte nei giorni precedenti e in quelli successivi - abbia detto a un'agenzia che si chiama Askanews che presentare 2.600 emendamenti da parte delle forze di opposizione è molto sbagliato, perché trattare così la Costituzione diventa uno schiaffo. Sono le sue parole, Ministra. Qui siamo davvero davanti all'incredibile. Come funziona? Lo schiaffo non è da parte di chi la Costituzione la vuole stravolgere. (*Applausi*). Altro che intervento chirurgico: si stravolge la Costituzione a maggioranza, imponendo un sistema politico e istituzionale che non esiste in altre parti del mondo, con una forzatura gigantesca di cui non si hanno particolari riferimenti nel corso degli anni passati.

Lo schiaffo non è da parte di chi la Costituzione la vuole stravolgere, ma sarebbe invece da parte di chi la Costituzione la vuole difendere.

Fatevene una ragione: dinanzi a questo tentativo di stravolgere la Costituzione italiana, noi rivendichiamo fino in fondo il diritto di difenderla in tutte le maniere che possiamo, con i 2.600 emendamenti oggi o con l'ostruzionismo, intervenendo tutte le volte che potremo e che vorremo e, naturalmente, con il *referendum* confermativo.

La saggezza dei Padri costituenti, infatti, che evidentemente avevano una cultura politica un po' diversa da chi oggi si propone come padre costituente, aveva previsto che, dinanzi alla mancata maggioranza dei due terzi in Parlamento, si dovesse prevedere, per l'appunto, il *referendum* confermativo.

Peraltro, parliamo di una maggioranza dei due terzi, quella dell'epoca, che è anche un po' diversa da quella di oggi, perché votava molta più gente di quella che vota ora. Non c'erano i premi di maggioranza, che tanto vi piacciono e che evidentemente provocano un moto di particolare attenzione da parte delle forze di maggioranza.

Parliamo quindi di una norma, quella pensata dai Padri costituenti, che davvero aveva particolari caratteristiche democratiche. Furono così saggi da prevedere che, anche in un sistema come quello, per cui raggiungere i due terzi era veramente tanto, bisognava comunque immaginare che l'ultima parola spettasse al popolo sovrano.

Oltre a questa considerazione di metodo, che però mi sembrava giusta, perlomeno per aprire i nostri interventi sugli emendamenti, ne aggiungo una di merito. Anche noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo all'articolo 1, motivato anche da questo modo di discutere di una questione obiettivamente complessa.

Ha ragione la senatrice Maiorino e condivido le cose che ha detto: la materia che riguarda i senatori a vita, francamente, avrebbe meritato un dibattito più serio e molta meno demagogia. A me è già capitato in quest'Aula, negli anni passati, forse quando mi opponevo a un'altra riforma costituzionale, che pure aveva qualche tratto populista dal mio punto di vista abbastanza insopportabile, di dire quanto segue.

Siccome non amo molto il populismo, dicevo all'epoca e dico anche ora che però, se vi è una cosa peggiore del populismo dal basso, questa è il populismo dall'alto. (*Applausi*). Qui siamo proprio nella tipica evidenza di un classico esempio di populismo dall'alto: in altri tempi, qualcuno l'avrebbe definito una sorta di sovversivismo delle classi dirigenti, fatemelo definire così. Ma avendo finito il tempo a disposizione, lo spiegherò dopo.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento, l'1.19, a prima firma del senatore Calenda, sostanzialmente per conservare l'attuale disciplina in materia di nomina presidenziale dei senatori a vita.

Lo abbiamo fatto perché, se la maggioranza vuole accreditare l'idea di non essere intenzionata a ridurre le competenze e le prerogative del Presidente della Repubblica, questo è un passo nella direzione sbagliata. È evidente infatti che oggi, fra le prerogative del Presidente della Repubblica, si annovera anche la scelta dei senatori a vita.

Entrando nel merito di questa prerogativa, faccio fatica a pensare che persone come Renzo Piano e

Liliana Segre, solo per fare alcuni esempi, rappresentino un problema per la democrazia. Al contrario, i Padri costituenti hanno immaginato questa prerogativa per legare il Palazzo al meglio della società civile. Di questo collegamento, in una stagione di populismo, ma soprattutto di scarsa partecipazione al voto, credo vi sia molto bisogno.

Approfitto di questo spazio che ci è riservato per illustrare la *ratio* di Azione nell'affrontare il provvedimento in esame. Noi vogliamo cogliere la sfida riformista che la maggioranza lancia con l'introduzione del premierato. Al tempo stesso, sicuramente non siamo convinti che la Costituzione non debba essere toccata o che il principio di governabilità non sia importante, quindi vogliamo raccogliere questa sfida ma al tempo stesso pensiamo che le scelte fatte dalla maggioranza all'interno del provvedimento Casellati non raggiungano l'obiettivo prefissato.

Se c'è la necessità di stabilizzare i Governi e di renderli più stabili, questo provvedimento non va nella giusta direzione, dal momento che il secondo *Premier* passerà il tempo a provare a insidiare la stabilità del Governo e avrà più poteri del primo. Se, da un lato, non ci ascriviamo a una volontà ostruzionistica, perché non siamo per l'unità delle opposizioni sull'ostruzionismo, avremmo voluto però l'unità delle opposizioni sul modello tedesco, che è quello che abbiamo presentato con pochi e circostanziati emendamenti che però vanno nella direzione di stabilizzare veramente il Governo. Se quest'Assemblea vuole la stabilità dei Governi, guardi al modello tedesco, che ha fatto sì che i Governi siano durati molto di più che nel sistema italiano.

Non solo: riteniamo un minimo sindacale della buona fede del Governo l'accettazione di alcuni emendamenti presentati non solo da Azione sulla necessità di una maggioranza qualificata e non derogabile dei due terzi per l'elezione del Capo dello Stato. In un sistema parlamentare si prevede che dalla terza votazione in poi il Capo dello Stato venga eletto con la maggioranza assoluta. Se si esce da un sistema parlamentare e si va verso il sistema del premierato, riteniamo che sia il minimo sindacale fare in modo che il Presidente della Repubblica sia il Presidente di tutti e quindi che la maggioranza sia dei due terzi anche dopo la terza votazione. Questa è la *ratio* con cui noi affrontiamo il provvedimento.

Siamo autenticamente riformisti e pensiamo che non sia vero che la Costituzione sia intoccabile. Sono emerse anche durante il dibattito in Commissione molte criticità, che qualche volta anche il senatore Pera ha evidenziato all'interno del dibattito. Si guardino allora gli emendamenti dell'opposizione. L'appello all'opposizione è di non fare solo uno sterile ostruzionismo, ma entrare nel merito e valorizzare il modello tedesco, che sulla base non dell'ideologia, ma dei fatti, dov'è stato applicato, ha garantito davvero la stabilità.

Questo è l'atteggiamento di Azione: entrare nel merito, non avere un atteggiamento ostruzionistico e presentare alcuni emendamenti che offriamo alla valutazione dell'Assemblea, perché riteniamo che siano utili per stabilizzare i Governi e andare verso una governabilità nei fatti e non a parole.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, come Gruppo che in passato aveva e che adesso ha l'onore di ospitare diversi senatori a vita, siamo contrari a questo vostro emendamento alla Costituzione.

Nella relazione illustrativa si dice che questa cancellazione sia necessaria per via della riduzione del numero dei parlamentari. Questo è però in contraddizione con il fatto che la riforma punta a garantire a chi vincerà le elezioni una maggioranza adeguata a governare. Come possono quindi quattro o cinque senatori a vita sovvertire il risultato elettorale? Inoltre, in ogni caso il futuro Senato avrà poteri molto limitati sullo scioglimento delle Camere, quindi dov'è questo rischio?

A noi sembra che invece la loro abolizione risponda a due esigenze: la prima è contrarre le prerogative del Presidente della Repubblica, di cui si è diffusamente discusso in queste settimane; la seconda è un messaggio populista da offrire a quella parte del Paese che vede l'istituto del senatore a vita come un costo inutile. Eppure è nell'esperienza di ciascuno di noi il grande contributo che i senatori a vita hanno portato ai nostri lavori e alle nostre discussioni. Con riflessioni sulla scienza, sul valore delle istituzioni, sulla storia e sulla memoria, i senatori a vita hanno dato un contributo fattivo che ha innalzato la qualità del nostro lavoro.

Per questo, come Gruppo per le Autonomie, chiediamo che il Governo faccia un passo indietro.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo presentato emendamenti all'articolo 1 che sopprimono la proposta avanzata dal Governo e, di conseguenza, preservano la figura dei senatori a vita di nomina presidenziale.

In questa prima fase della discussione, durante i lavori della Commissione, abbiamo cercato, con il massimo della serietà e dell'attenzione possibili, di spiegare le ragioni delle nostre perplessità e devo dire che il confronto è stato di fatto un monologo. Siamo intervenuti su ogni proposta di emendamento e non abbiamo però sentito le ragioni che in Commissione hanno indotto la maggioranza a respingere i nostri emendamenti.

Faccio questa considerazione per certi aspetti di metodo, perché ha toccato livelli davvero incomprensibili, potremmo quasi dire surreali pochi minuti fa, quando è stato respinto un ordine del giorno che si limitava a chiedere un impegno a che il confronto fosse pacato e approfondito. Ora, trattandosi di un ordine del giorno, se accolto, non avrebbe comportato un ritorno in Commissione, perché non avrebbe modificato il testo, ma avrebbe soltanto rappresentato una solenne condivisione da parte di quest'Assemblea della volontà di svolgere i lavori in maniera seria e approfondita. Invece è stato respinto, ma senza che alcun esponente della maggioranza abbia sentito il dovere di alzarsi, prendere la parola e spiegare perché anche solo un ordine del giorno, che - lo ripeto - non avrebbe comportato il ritorno del testo in Commissione, in quanto non avrebbe apportato alcuna modifica al testo, è stato respinto. Sinceramente, onorevoli colleghi, è difficile capire quale sia la ragion d'essere di un simile atteggiamento, se non una manifestazione di protervia e arroganza nei confronti di quest'Assemblea. Provate a pensare a cosa avete detto di no: avete detto di no a un ordine del giorno che enunciava una questione veramente banale e avrebbe soltanto fatto assumere a quest'Assemblea un impegno che purtroppo in Commissione non è stato mai assunto.

Venendo ora al merito del complesso degli emendamenti all'articolo 1 che mi vede come primo firmatario, devo dire che abbiamo più e più volte chiesto al Governo, al relatore e ai senatori della maggioranza di spiegare per quale motivo i senatori a vita di nomina presidenziale dovrebbero venir meno. Qual è il danno che arrecano al buon funzionamento della nostra democrazia? Infatti, se si propone di sopprimere una componente del Parlamento, bisogna che questa soppressione sia dettata dall'interesse generale o dalla convinzione che tale presenza in Parlamento arrechi un danno. Qual è il danno che i senatori a vita arrecano al buon funzionamento della nostra democrazia rappresentativa?

Mi lasci concludere così, signor Presidente: non fosse altro che per un riguardo verso i senatori a vita, occorrerebbe che qualcuno si alzasse in piedi e dicesse all'Assemblea, al Paese e ai cittadini perché è così necessario arrivare ad abrogare questa componente preziosa del nostro Senato. Almeno questo sarebbe un gesto di riguardo verso di noi, verso la retorica del confronto e, naturalmente, verso queste figure, che - lo ripeto - bisognerebbe capire per quale ragione è opportuno far venire meno.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, mi soffermo anch'io sulla nomina di un numero di dieci senatori a vita, che ho proposto nel mio emendamento e che invece questa riforma non considera.

Ora, vi chiedo: l'Italia, Paese con il 70 per cento del patrimonio artistico e culturale mondiale, terra di grandi scienziati che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita dell'umanità tutta e della sapienza, ha bisogno di saggezza e partecipazione alle decisioni che vengono determinate in quest'Aula? Ha bisogno di saggezza e partecipazione che non dipendono da appartenenze politiche o partitiche, ma che invece danno voce a posizioni *super partes*? Penso di sì.

I senatori a vita sono personalità che, come dice l'articolo 59 della Costituzione, da cittadini italiani hanno altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Voi credete che non vi sia bisogno in questo Paese di una voce di saggezza? Vorrei ricordare Giorgio Napolitano, allora senatore a vita, che, presiedendo la prima seduta del Senato dopo le elezioni della XVIII legislatura, ebbe a sottolineare il mutamento e le assunzioni di responsabilità nel comprendere le ragioni di tale mutamento nel quadro politico italiano, richiamando all'importanza della tenuta del Paese.

E vorrei ricordare la senatrice Liliana Segre, che riprese e approfondì il pensiero di Napolitano, presiedendo la prima seduta di questa nostra legislatura, quando disse che il Senato era un'istituzione profondamente rinnovata, ma anche un consesso rarefatto dopo il taglio del numero dei parlamentari. Vorrei citare le sue parole: «grandi sono le nostre responsabilità, ma al tempo stesso grandi le

opportunità di dare l'esempio». Ha poi aggiunto che occorre «impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse». Invece il rispetto degli avversari, che la senatrice Segre ha richiamato, insieme al richiamo a una politica alta e nobile, evidentemente non viene seguito.

Colleghi della maggioranza, ricordatevi di queste parole, che avete applaudito, quando volete intervenire a gamba tesa nel modificare in peggio la Carta costituzionale. Ricordatevi il senso della *polis*, che i senatori a vita sono chiamati a ricordarci. L'Italia ha onorato sinora i suoi figli più meritevoli, che hanno portato il nome del Paese sull'Olimpo del mondo. Perché si vuole che al Senato della Repubblica sia soppressa una voce di saggezza *super partes*, così necessaria e così importante per il nostro lavoro, ma soprattutto per il nostro Paese? Ripensateci.

I senatori a vita, nel numero di dieci appunto proposto, rappresentano quella parte dell'Italia nobile, saggia e straordinaria che è doveroso onorare, ma soprattutto ascoltare con attenzione. Viviamo tempi difficili e confusi: l'autorevolezza dei grandi saggi dovrebbe essere per tutti noi un aiuto per una riflessione politica approfondita.

Non posso quindi che fare appello a un voto favorevole a questo emendamento, che riporta il Senato della Repubblica alla sua vocazione originale e originaria di essere Assemblea legislativa e di poter controllare il funzionamento del potere esecutivo. Toglieremo la capacità di approfondimento e di rappresentanza, sfilando ruoli e tagliando la voce ai senatori a vita. Questo non fa il bene del Paese.

(Applausi).

ZAMPA (PD-IDP). Signora Presidente, l'opportunità che mi viene offerta di illustrare gli emendamenti all'articolo 1 è una buona occasione per intervenire sull'articolo 59 della Costituzione, che prevede l'istituzione della figura dei senatori a vita di nomina presidenziale. È interessante leggere come la nostra Carta costituzionale ci consegna queste figure: deve trattarsi di persone che abbiano illustrato (cioè reso illustre) la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, letterario o scientifico. Le loro competenze e prerogative vanno distinte da quelle di coloro che, come noi, ricoprono la carica senatoriale con mandato elettivo. Vorrei ricordare che il primo dei senatori a vita di nomina presidenziale nel 1949 fu un matematico, ma mi piacerebbe evocare in questa sede i nomi illustri di italiani che hanno ricoperto questo ruolo: De Sanctis, Trilussa, Montale, Camilla Ravera, Carlo Bo, Bobbio, fino a Rita Levi Montalcini.

Vorrei soffermarmi su questo nome, perché secondo me è una spia importante di due questioni: la prima è che questa vostra previsione di cancellare dalla Carta l'istituzione della figura del senatore a vita mostra una vostra menzogna riguardo alle prerogative del Capo dello Stato. Avete detto che non le toccherete; anzi, ieri la ministra Alberti Casellati ha detto che le sue prerogative non sono state toccate, "anzi". Anzi, le abbiamo toccate perché, come minimo, questa è addirittura una cancellazione secca.

Vi è però una seconda questione che mostra la continua menzogna. Vorrei ricordare che l'argomento, anch'esso già richiamato, per cui il taglio del numero dei parlamentari non deve prevedere la presenza dei senatori a vita ai lavori, perché essi li condizionerebbero, dimostra una grande contraddizione con quanto il ministro Calderoli, anch'egli presente questa mattina in Aula, ha detto in Commissione, perché a suo tempo disse che la loro presenza non era incompatibile con il taglio del numero dei parlamentari.

Vorrei però fermarmi su come, tra l'altro, Mortati e Ambrosini sottolinearono fin dall'inizio l'importanza di non privare la seconda Camera dell'attivissima e importantissima competenza di alcune personalità. Per questo vi dicevo che la considero un'opportunità, perché dà a ognuno di noi la possibilità di andare a rivedere, a rileggere e a riscoprire le parole e i ragionamenti dei Padri costituenti. In questo caso, Mortati e Ambrosini sono riportati nel dibattito costituzionale a seguito del quale alla fine si decise di andare in questa direzione.

Oltre che togliere prerogative al Capo dello Stato, viene fuori la vostra vera ragione, che è l'insofferenza e il timore che qualcuno possa condizionare l'eventuale maggioranza (vorrei dire alla faccia della democrazia). Mi è venuto in mente come questa maggioranza si è comportata nei confronti di Rita Levi Montalcini, alla quale l'allora collega Storace (non so se era senatore) voleva spedire a casa delle stampelle e alla quale ogni giorno questa che oggi è la maggioranza e che allora era l'opposizione ha dimostrato chiaramente il livello di rispetto che si ha nei confronti delle grandi

personalità indipendenti del nostro Paese. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, sarebbe abbastanza semplice (a dir la verità l'ha già fatto la collega Zampa) sottolineare qualcuna delle contraddizioni che avete sul tema dei senatori a vita, prima tra tutte, come veniva detto, sicuramente il fatto che si toccano i poteri e le prerogative del Presidente della Repubblica.

Aggiungo a ciò il fatto che qualcuno di voi nella discussione ha provato a ricordare che mantenere questo istituto è un *unicum* nello scenario internazionale. Quanto a *unicum*, visto che state facendo un disegno di legge che è oggettivamente un *unicum* in termini di impianto, vi chiamerei almeno a coerenza.

Come al solito, vorrei provare a partire dalle considerazioni che vi hanno mosso, provando a capirle e spiegando perché non le trovo non solo ben fondate, ma anche molto contraddittorie e fragili e che forse nascondono qualcosa di diverso. Voi provate a dire che, sostanzialmente, i senatori a vita rappresenterebbero non solo un istituto arcaico superato, ma - soprattutto - una fragilità, un rischio e un modo di indebolire la democrazia rappresentativa che, per tutte le cose che abbiamo detto nel corso della discussione generale, con questo disegno di legge mettete sotto i piedi e a cui create storture ben più significative. Parliamo di un numero ovviamente esiguo che, per quanto oggi impatti su un numero di senatori sicuramente inferiore (200 anziché 315), è pur sempre molto, ma molto limitato.

Allo stesso modo, provate ad affermare che, sostanzialmente, il rischio di avere un numero di senatori nominati che non corrispondono o quantomeno che non danno conto al mandato elettorale, potrebbe addirittura cambiare gli equilibri tra maggioranze e minoranze, come purtroppo è accaduto in alcune circostanze. Sinceramente, pure quest'obiezione appare abbastanza fragile, anche alla luce del contesto del disegno di legge e della stortura del premio di maggioranza, quindi stortura maggioritaria, così forzata dentro il disegno di legge. Le vostre motivazioni, dal mio punto di vista, sono molto, molto fragili.

Vengo al motivo per cui noi sosteniamo che invece questo istituto oggi, forse anche a differenza di quando è nato (era più retaggio di un sistema passato), si rivela prezioso e utile. Intanto perché - e questo giustificherebbe anche l'*unicum* nello scenario mondiale - l'Italia continua a essere un Paese, anche in quest'Aula, molto litigioso, diviso e di parte. Anche la rappresentanza parlamentare fatica, pure sui minimi comuni denominatori, a trovare una sintesi di rispetto, confronto e merito. Credo che la saggezza, l'esperienza e anche la distanza che per profilo e natura hanno i senatori a vita, che arrivano seguendo un percorso diverso (per grandi meriti, come recita la nostra Carta costituzionale), siano qualcosa che va a completamento e beneficio di un sistema che ha bisogno di una voce preziosa.

Non me ne vogliano, perché non lo utilizzerei mai per ragioni di battaglia politica, ma ricordo la qualità e il livello dell'intervento della senatrice Segre nel merito della discussione sul provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Quell'intervento si può condividere o no, ma chiedo a tutti voi: come può non essere preso a modello almeno in termini di valori, per stile, tono, pacatezza e per quello che rappresentano la sua storia e il contributo che, a partire da quell'esperienza e da quella forza, ha voluto offrire al dibattito di quest'Assemblea? (*Applausi*). Come può essere liquidato come un orpello inutile? Credo invece che la forza di questo istituto sia esattamente lì e l'ha rappresentata come meglio non si può la senatrice Segre in quell'intervento: distanza dalla litigiosità e dalla faziosità, saggezza, esperienza, merito e competenza. Adesso sarebbe quasi una caduta di stile e i confronti con alcuni potrebbero essere impietosi, almeno in termini non dico di merito, ma di presenza o di qualità dell'intervento. Questo sarebbe ingiusto e ingeneroso.

Detto questo, com'è possibile che noi tutti insieme non valutiamo come un contributo utile quello che possono dare? Avremmo potuto aprirci, e abbiamo provato a farlo in Commissione, a eventuali modifiche dell'istituto - perché no - quando quei voti potevano essere determinanti sulla fiducia. Questo nemmeno avete fatto. Lo avevano fatto altre forze e nostri colleghi di opposizione. Nemmeno su questo terreno avete aperto, quasi a dire che quelle voci per voi sono scomode, perché non funzionali anzitutto a demagogia e populismo che, come diceva il collega De Cristofaro, fanno ancora più male quando vengono dall'alto invece che dal basso, e soprattutto sono di intralcio alla vostra idea di democrazia e confronto. (*Applausi*).

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, le posso chiedere, per favore, se, considerando il livello del dibattito...

PRESIDENTE. Mi scusi, non la sento.

LORENZIN (PD-IDP). Appunto, anche lei non sente. Le vorrei chiedere di intervenire affinché chi della maggioranza non è interessato a seguire un dibattito sulla riforma costituzionale che ha presentato esca per permettere, almeno a noi che ne vogliamo parlare, anche al Paese, di intervenire. (*Applausi. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Abbassiamo il rumore del chiacchiericcio. Prego, senatrice. (*Brusio*).

LORENZIN (PD-IDP). Credo che il richiamo sia stato praticamente inutile, però questo dà la cifra del momento storico che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Purtroppo non vengo ascoltata: capita.

LORENZIN (PD-IDP). Mi piacerebbe innanzitutto fare un richiamo alla memoria. Mi rivolgo ai tanti colleghi presenti in questo Parlamento che, da diverse sponde, hanno già votato due riforme costituzionali, che prevedevano entrambe, con diverse articolazioni, critiche o no, una visione di innovazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a mantenere il silenzio, per favore. Prego, senatrice, prosegua.

LORENZIN (PD-IDP). Stavo dicendo che nelle due precedenti tornate referendarie, che si sono succedute a due tentativi di riforma della Costituzione, uno del 2006 e uno del 2017, con due maggioranze parlamentari diverse, in cui, comunque, erano presenti in varie articolazioni tutte le componenti che oggi sono in questo Parlamento, affrontammo la necessità di rivedere l'impianto costituzionale, riequilibrando il bicameralismo perfetto. Si parlava quindi, per esempio, di un passaggio del Senato della Repubblica a funzioni diverse, trasformandosi in un Senato delle Regioni, cosa che avrebbe avuto più senso, considerando anche la riforma che sta andando avanti dall'altra parte, sulla superautonomia differenziata, che cercava di ridisegnare l'architettura e l'infrastruttura istituzionale del nostro Paese dopo la riforma del Titolo V.

Ci troviamo invece, come ha detto già chi mi ha preceduto, di fronte a *un unicum* nella storia delle democrazie liberali, con una figura che concentra su di sé potere legislativo ed esecutivo, senza *check and balance* parlamentare.

Ho fatto questa premessa, che avremo modo di approfondire durante l'esame degli altri articoli, perché nessuna delle altre due proposte di riforma, avanzate comunque da tutte le forze politiche qui presenti, ha mai pensato di abolire i senatori a vita: in un caso li chiamava deputati a vita, nell'altro manteneva l'impostazione dei senatori a vita, in entrambi i casi nominati dal Presidente della Repubblica.

Saverio Nitti durante l'Assemblea costituente, mentre perorava la causa dell'articolo 59, sul quale ci fu un assai articolato dibattito (a cui presero parte personalità importantissime della nostra Patria, con provenienze molto diverse, tra cui Terracini e Alberganti), diceva che il Senato vuol dire la permanenza di qualche cosa: nelle nuove istituzioni bisogna conservare sempre qualcosa delle antiche perché abbiano attrazione sulle masse umane. Questo concetto si ripeté nel dibattito di allora, anche tra chi, con sfumature diverse, presentava il problema del suffragio universale: il Senato passava ad essere da un organo per nomina a uno per elezione. Questo nella nuova Repubblica era un elemento fondamentale, ma il principio del suffragio universale non veniva leso dalla nomina dei senatori a vita. Si riconosceva già allora - questa è la saggezza - che in un sistema bicamerale perfetto, in cui le due Camere svolgevano le stesse funzioni, ci fossero la necessità e il bisogno di figure terze che, in quanto nominate dal Presidente della Repubblica, che è il garante della Repubblica e della Costituzione, erano di per sé terze dall'agone politico ad alto tasso di conflittualità di quel momento storico. Questa terzietà, che veniva rappresentata nella scienza, nella cultura e nella società, l'abbiamo ritrovata in momenti salienti del dibattito parlamentare, anche molto recente.

È stata citata più volte la senatrice Segre per quello che rappresenta e per la memoria a cui ci richiama, ma vorrei sottolineare anche l'intervento di altri senatori che, ad esempio, hanno ricordato il valore della scienza, quando tutti se l'erano dimenticata, o che, rispetto a fenomeni come quello del metodo Stamina, approvato in questo Parlamento, hanno ricordato che cosa significava il metodo scientifico o, in altri casi, il valore della cultura e dell'arte e l'intrinseca libertà d'opinione del giornalismo. Si tratta di

figure che, nella loro terzietà e nella loro autorevolezza, hanno saputo, in momenti *clou* della storia del nostro Parlamento, dare un segno.

Per quale motivo, allora, vengono eliminati in questo momento? Il dubbio è che ciò possa essere perché l'impianto del premierato, che prevede un'unica persona al comando, cioè il *Premier*, con un Parlamento a trascinarsi che viene eletto con una lista collegata, che è di fatto l'espressione del potere, non tollera che ci siano personalità terze, neanche in un numero esiguo, che possano rappresentare una voce libera.

Per questo ho presentato un emendamento che ripristina i senatori a vita anche nel numero di sei, ma mi piacerebbe che tale dubbio intrinseco venisse eliminato da questo dibattito.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sulla scia della collega Lorenzin, perché è vero che il dibattito sul tema dei senatori a vita c'è stato già in altri tentativi di riforma costituzionale, ma fu sempre legato non tanto alla possibile soppressione, perché mai nessuno mise in discussione la presenza dei senatori a vita, ma alla facoltà di esprimere un voto in particolari circostanze, soprattutto i voti di fiducia. Lo è stato soprattutto nel passaggio del 2006, nella fiducia a quel Governo, quando al Senato il margine era risicato.

Nessuno mai, quindi, mise in discussione il tema della presenza dei senatori a vita per meriti legati al contributo portato alla scienza o alla capacità di rappresentare una tradizione dal punto di vista letterario e artistico. Non si capisce perché, presi dal furore di un richiamo quasi esasperato alla sovranità popolare, si proceda soprattutto senza considerare invece il dibattito all'interno dell'Assemblea costituente, che fu serio non solo nella Commissione dei 75, ma anche all'interno della stessa plenaria, in cui si confrontarono giuristi importanti. Ho ascoltato ieri la replica della titolare delle riforme, la senatrice Alberti Casellati, in cui citava Mortati, che però non si deve citare *à la carte*, solo quando conviene, per giustificare il tema del premierato a elezione diretta (*Applausi*), ma bisogna averlo ben presente anche quanto sosteneva l'importanza di ragionare su figure come i senatori a vita, che non è opportuno esporre alla competizione elettorale, perché sono tali per la loro competenza e per la dimostrata capacità di portare grande onore al nostro Paese, quindi devono essere patrimonio di tutti e figure terze.

Devono poter portare un contributo aggiuntivo al nostro dibattito in Aula. Fu quella la discussione - usciti dal ventennio fascista - in cui si ragionò sul tema del bicameralismo perfetto e sulla possibilità di differenziare le Camere. C'erano modelli diversi: si veniva dall'esperienza del Senato del Regno i cui membri non venivano eletti e quindi si avvertiva l'esigenza di ricorrere alla volontà popolare, al principio democratico. Qualcuno aveva pensato di portare un contributo delle associazioni di categoria e delle forze sociali, ma era molto vicino al ricordo della Camera dei fasci e delle corporazioni. Si decise per un altro modello e dentro quel modello - elettivo e di bicameralismo perfetto - si ragionò su un numero limitato. Fu allora Alberti che propose un accordo e un compromesso in una discussione all'interno della Costituente che fu importante e in cui si decise che una limitata deroga alla sovranità popolare fosse rappresentata proprio da quelle cinque persone, espressione del mondo della cultura, della letteratura e della scienza, che non era opportuno esporre a una competizione elettorale.

Questo è il punto fondamentale su cui dovrete riflettere. Io penso che sia ancora valida quella riflessione: non tutto può essere sottoposto alla competizione elettorale e non può essere utilizzata in maniera manichea l'idea di una sovranità popolare che non tutto evidentemente rappresenta. Abbiamo delle figure, delle personalità che possono essere utilmente coinvolte all'interno del Senato, che portano la loro esperienza, che portano in qualche modo il loro esempio e che sono utili nel nostro confronto, anzi, sono figure terze che possono aiutare a evitare una polarizzazione crescente che si avverte nelle nostre Assemblee elettive e per l'esempio che portano anche i nostri senatori a vita all'interno di questo Senato, io penso che su questo dovremmo ripensarci.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, come previsto, l'Aula si sospende dalle 13 alle 15, perché alle 13 sono convocate in modo congiunto le Commissioni 5a e V di Senato e Camera per l'audizione del Ragioniere generale dello Stato, che però avviene nella Sala Mappamondo della Camera.

Ora, mancano dieci minuti e posto che James Doohan, che interpretava il capitano Scott in Star Trek, è morto con il segreto del teletrasporto, chiediamo dieci minuti per poter andare alla Camera in modo da essere puntuali con le audizioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non cambia nulla. Proseguiamo con un paio di illustrazioni.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se vuole intervenire sull'ordine dei lavori le ricordo che è già intervenuto il suo Capogruppo.

Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, vorrei aggiungere la firma su tutti gli emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle per poterli illustrare più avanti.

PRESIDENTE. Ci era già stato comunicato dagli Uffici.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, l'articolo 1 mi pare rivelatore delle intenzioni che muovono la maggioranza nella costruzione di questa proposta di riforma. Infatti io penso che aver posto il problema dei senatori a vita, così come Governo e maggioranza hanno scelto di fare, abbia rappresentato soltanto un esercizio molto deprecabile, anche di cattivo gusto, di demagogia e di populismo antiparlamentare.

Ci eravamo occupati della questione dei senatori a vita anche in sede di riforma del numero dei parlamentari nella scorsa legislatura e ricordo bene che a quella discussione parteciparono le forze politiche che oggi fanno parte dell'attuale maggioranza. Parteciparono almeno due di esse e anche Fratelli d'Italia, in realtà, votò a favore di quella riforma in cui si decise di fare una precisazione sulle modalità di designazione dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, ma unitariamente di non intervenire con l'accetta per privare il Parlamento di un contributo di saggezza, di autorevolezza e di prestigio, che io penso possa fare soltanto bene a queste Aule.

Le voci che non si levarono allora si sono levate questa volta per suggerire che i senatori a vita sono un inquinamento del dibattito democratico che si svolge in queste Aule, che possono rappresentare addirittura un pericolo per gli equilibri tra maggioranza e opposizione e che addirittura possono giungere a rivestire un ruolo che dà loro un peso eccessivo nel dibattito parlamentare.

Io credo che aver messo le cose su questo piano non faccia onore alla maggioranza perché penso che da figure di grandi e prestigio quali sono sempre state quelle che il Presidente della Repubblica ha designato per ricoprire questo incarico, il Parlamento e i cittadini che guardano il Parlamento possono soltanto trarre delle indicazioni positive, degli esempi da seguire e, ascoltando le loro parole, possono farsi una idea più completa, più giusta, più chiara dello svolgimento della discussione che avviene in queste Aule sulle grandi questioni economiche e sociali.

Quindi cosa c'è alla fine in questa proposta così rozza e bislacca? C'è la voglia di assestare un colpo a figure prestigiose delle quali invece dovremmo avere grande considerazione e il desiderio di infliggere al Capo dello Stato una mutilazione secca di alcune sue prerogative essenziali, come se quella di indicare al Paese delle figure esemplari fosse un compito in qualche maniera abusivo e deprecabile e non un modo con cui il Capo dello Stato si mette in connessione con i cittadini e fornisce loro dei modelli che possano rappresentare un utile riferimento nell'adempimento dei diritti e dei doveri di cittadinanza.

Per tutte queste ragioni noi crediamo che l'articolo 1 sia non il più grave di questa riforma, ma che vada davvero nella direzione sbagliata corrispondendo a un esercizio di populismo e di demagogia di cui veramente non sentivamo la mancanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, i nostri lavori riprenderanno alle ore 15.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,56, è ripresa alle ore 15,02).

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, mi dispiace che, in questa fase di illustrazione degli emendamenti, la tempistica non consenta al presidente Pera di essere in Aula. Questo perché, per l'illustrazione degli emendamenti a mia prima firma all'articolo 1, prendo spunto dall'intervento che

egli ha fatto ieri, anzi dalla conclusione, dalla frase finale del suo intervento che, esortando i colleghi, diceva: «Se dobbiamo, allora possiamo».

È il devi, dunque puoi di kantiana memoria. Chiaramente non voglio mettermi a fare una dissertazione filosofica con il presidente Pera, che è un filosofo, un uomo di cultura che ha scritto e pubblicato tantissimo, e che quindi mi sconfiggerebbe immediatamente. Però l'imperativo categorico di Kant, cioè quello di darsi un dovere, presuppone che ci sia una libertà e la condizione per cui sia possibile un imperativo categorico è che la volontà sia libera.

La volontà di fare questa riforma da parte della maggioranza non è però una volontà libera, e questo ce l'ha detto la stessa maggioranza e ce lo sta dimostrando con la volontà con cui sta affrontando questa riforma. È infatti una volontà per sottrazione: la maggioranza - ho avuto modo di dirlo anche nel mio intervento in discussione generale - ha rifiutato di partecipare al dibattito in Aula; sono intervenuti forse sei o sette colleghi, ma secondo me anche in questo caso difetto per eccesso. La maggioranza inoltre non ha presentato emendamenti. Quindi - lo dico anche alla ministra Casellati tramite lei, Presidente - è un peccato che i Resoconti che i posteri utilizzeranno in Aula, come noi stiamo utilizzando in Aula i Resoconti di chi ci ha preceduto, saranno pressoché privi del contenuto della maggioranza. Infatti, tranne poche eccezioni, il pensiero della maggioranza non si evince. Uno potrebbe obiettare dicendo: «Ma no, la pensiamo tutti esattamente nello stesso modo, quindi i pochi che sono intervenuti ci rappresentano e di conseguenza noi ci adeguiamo». È una scelta, perché uno può dire anche questo.

Uno può dubitare del fatto che non esistano tra di voi delle sfumature, però tant'è. Nell'intervento ieri del presidente Pera c'è però già in origine la smentita di questo. Senza volerne strumentalizzare le parole, il presidente Pera ha messo in evidenza una serie di criticità, pur ribadendo il fatto che predominante debba essere la volontà che spinge a fare questa riforma: unico punto in comune per tutti. Ma lui stesso ha posto poi una serie di differenze e sarebbe bello, se non altro in quest'Aula, poter dibattere di quelle differenze e di quelle sfumature, perché penso - e credo che anche la Ministra avrebbe gradito questo, ma magari è una mia interpretazione ed io non voglio interpretare il suo pensiero - che un confronto tra diverse posizioni avrebbe potuto arricchire anche la costruzione del progetto che la Ministra dice di aver voluto condividere anche con le opposizioni. Le opposizioni hanno posto una serie di questioni che però non sono state accolte da chi poi ha steso il testo complessivo della riforma.

Non mi sembra che in quel dibattito si sia toccato, ad esempio, il punto che riguarda gli emendamenti o una parte di essi all'articolo 1, che noi qui presentiamo, perché non si è affrontato il tema relativo alla motivazione del no ai senatori a vita. Quindi la mia domanda è la seguente: è possibile che la maggioranza non voglia esprimere la propria posizione articolata sul perché di questa scelta?

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

MALPEZZI (PD-IDP). Avremo tempo di approfondire il tema - lo spero - durante l'esame dei singoli emendamenti. *(Applausi)*.

[SENSI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, prima di iniziare il mio intervento mi sia consentito rivolgere un indirizzo di saluto, un in bocca al lupo e un augurio al ministro Crosetto che è in ospedale. Credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Sensi. Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, ieri ha manifestato la solidarietà e ovviamente gli auguri di pronta guarigione a nome di tutta l'Assemblea.

[SENSI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, prendo brevemente la parola per illustrare il complesso degli emendamenti di cui sono primo firmatario e che insiste sull'articolo 59 della Costituzione, dunque sulla figura e il profilo dei senatori a vita, che la vostra riforma - sottolineo sempre vostra - e di una parte di questo Parlamento intenderebbe cancellare.

Ho già in altra sede sottolineato come provi una resistenza naturale ad ascrivere a questo provvedimento il nobile carattere di riforma, nella quale - insisto - non scorgo alcuna teleologia, nessuna direzione che non sia la pretesa temeraria di cimentarsi con la Costituzione, il bel gesto, null'altro, come fosse l'Everest di ogni legislatura. E forse per la destra, alla prova di Governo, è qualcosa più dell'Everest; una vetta dalla quale non riuscire finalmente più a scorgere il campo-base,

tanto sono piccole dall'alto le silhouette di un passato che prende sempre più le fattezze di un parente impresentabile, rivendicato a mezza bocca come un inconfessabile segreto, ma ormai non più potabile, non più gradito, non più commestibile per palati che si pretenderebbero raffinati e educati.

L'unica ragione di questo provvedimento, che non è una riforma, ma un guasto, è la tentazione, la vertigine, non l'ambizione; è la *hybris* che prende talvolta nelle stanze ocre di Palazzo Chigi di fare banco, di aggiustarsi la giocata, di acchittarsi il colpo e di blindarsi, inchiavardarsi - come direbbe il senatore Bazoli - al potere, alla famigerata poltrona, con la nobile scusa delle riforme istituzionali, che stanno alla politica come l'uso di mondo sta a pane e mortadella. Si immaginano e millantano italiani ansiosi di eliminare doppie letture, famiglie che non dormono la notte per chi può sciogliere o non sciogliere le Camere, giovani inquieti, occhi al soffitto per il premierato.

La spia di questa *hybris*, di questa ingordigia, Presidente, la vediamo già su questo articolo che - dicevo - regola la presenza dei senatori a vita in quest'Aula e potrà sembrare soltanto un aspetto della volontà di scasso che anima la maggioranza, ma in questo aspetto c'è già davvero tutto l'*animus* che muove il provvedimento che stiamo discutendo, perché colpendo i senatori a vita tirati via dalla destra con un tratto di penna, il Governo e la sua maggioranza rivelano la natura profonda di questa misura e, nello specifico, configura un attacco diretto e mirato che ha un triplice obiettivo: il primo, com'è ovvio, sono i senatori a vita stessi; non solo i cinque che siedono in questi scranni, ma il profilo istituzionale dei senatori a vita, la *ratio* della loro presenza a Palazzo Madama, del laticlavio.

Signora Presidente, facendo eccezione delle illustrissime personalità dei senatori a vita in carica, basterebbe scorrere i nomi dei senatori e delle senatrici a vita nel corso della storia repubblicana perché sotto i velluti dell'Aula si aprisse un baratro spaventoso. Mi limito a scorrere, come ha fatto prima di me la senatrice Zampa, solo alcuni dei nomi che hanno onorato quest'Aula: De Sanctis, Paratore, Parri, Montale, Leo Valiani, il grande Eduardo, Camilla Ravera, Norberto Bobbio, Rita Levi Montalcini, Mario Luzi. E poi naturalmente Napolitano, Einaudi, Pertini, Ciampi.

Ora, signora Presidente, davvero questo Senato, con tutto il rispetto per le senatrici e i senatori presenti, vuole sopprimere il contributo di personalità di simile altezza e valore? Il senatore Sensi, cioè il sottoscritto, o Claudio Borghi, che adesso non vedo, sennò, per antica consuetudine e per la sua chiara fama europeista l'avrei coinvolto, decide su Parri e Valiani; dice che De Filippo non è degno, che Bobbio, per carità, lasciamo stare; che Montale meglio che si occupi di upupe; ma davvero facciamo? Occhio al meteorite, colleghi, al senso del ridicolo che dovrebbe sempre accompagnarci.

Il secondo obiettivo di questo attacco è il Senato stesso, il Parlamento, che, come denunciato da tutti i colleghi in questi giorni di discussione generale, è il bersaglio principale, l'istituzione che perderebbe maggiore forza di gravità nel disegno identitario e velleitario della destra al potere.

Il terzo - e anche questo è stato richiamato abbondantemente - è il Presidente della Repubblica, la cui *auctoritas*, la cui capacità di rappresentanza dei valori costituzionali, lettera e carne, verrebbe dimidiata, affievolita, resa ornamentale. Presidente, mi avvio alla conclusione.

Ci troviamo oggi di fronte al paradosso (che, come ho detto, abbiamo già approvato anche da questa parte dell'Aula) di un Parlamento che, invece di difendere la propria dignità, il proprio ruolo, la propria responsabilità e competenza nelle materie su cui è chiamato a incidere e scegliere, abdica e anzi autolesionisticamente si china all'ipertrofia dell'Esecutivo, già dilagante, alla volontà del capo di turno. Ricordate - lo so per fatto personale - che toccare il Senato porta una sfortuna pazzesca. Parlavo del paradosso di un Parlamento che sceglie di essere più debole e meno centrale, squilibrando il delicato bilanciamento dei poteri di cui si compone una Repubblica ben temperata - e chiudo - almeno nelle intenzioni dei Padri e delle Madri costituenti, che ne pensarono e realizzarono l'architettura, dalle ceneri della lotta al fascismo e dalla Resistenza. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, Ministra, con questo emendamento - lo hanno detto, meglio e prima di me, tutti i colleghi che mi hanno preceduto - vogliamo preservare la prerogativa del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita, garantendo l'effettiva parità di genere. Tanti sono gli argomenti a sostegno, e li abbiamo detti. Non abbiamo capito perché si vuole cancellare un articolo che, attraverso l'istituzione dei senatori a vita, premia gli altissimi meriti sociali, scientifici, letterari, artistici. Premia personalità che potrebbero ancora servire il nostro Paese, con il loro

patrimonio di conoscenze e di sapere. Sono un patrimonio e un bene comune della nostra comunità. Per questo, Presidente, ho cercato di capire (è un po' un mio vizio) che origine ha e cosa hanno detto i Padri e le Madri costituenti quando hanno disegnato, nella nostra Costituzione, la previsione che il Presidente della Repubblica possa nominare i senatori a vita.

Si tratta di un istituto su cui c'è stato un grande dibattito nell'Assemblea costituente, sul profilo e la formazione che avrebbe dovuto avere il Senato, tra chi lo voleva esclusivamente eletto dal popolo e chi invece lo sognava arricchito per addirittura un quarto da personalità di spicco non legate a dinamiche politiche. Alla fine si giunse a una mediazione: sarebbero stati cinque i senatori a vita, come prevede oggi la nostra Costituzione scritta.

Spesso ho avvertito, forse sbagliando, quasi un fastidio nel raccontare e nel difendere questo istituto, da parte anche dei colleghi della maggioranza, che non si sono confrontati su questo punto. Durante i lavori dell'Assemblea costituente, Presidente, il deputato Costantino Mortati sottolineò l'importanza di selezionare particolari capacità e competenze, assicurando la presenza nell'Assemblea legislativa di certe competenze individuali che il sistema dei regimi rappresentativi di per se stesso non assicurava. Ancora, il repubblicano Giovanni Conti era favorevole all'introduzione dei senatori a vita, poiché credeva che ciò potesse permettere al Senato il concorso di personalità eminenti, che, per ragioni diverse, non sarebbero state utilizzate magari col sistema elettivo. Gaspare Ambrosini espresse l'esigenza di avere una Camera che facesse da bacino contenente le forze culturali del Paese. L'onorevole Alberti, illustrando l'emendamento che poi sarebbe stato definitivamente accolto, sottolineò la necessità di garantire ai geni tutelari della Patria una tribuna che essi non hanno, che non hanno più, dove tutte le moltitudini avrebbero potuto vederli, precisando che, limitando il numero dei senatori a vita a soli cinque, essi non avrebbero potuto mai e in alcun modo spostare il centro di gravità di una situazione politica al Senato. Personalità, appunto, che potevano ancora continuare e possono continuare a servire il Paese.

La necessità, che sembra ancora primaria per questa maggioranza, di impedire che tali senatori potessero influenzare in maniera decisiva le scelte politiche del Senato era quindi già ben presente in Assemblea costituente e fu già adeguatamente affrontata, lavorando insieme ad un compromesso, cosa che, al contrario delle proteste e delle risposte piccate che abbiamo udito ieri, non ha nulla a che vedere con quanto sta accadendo vergognosamente con questo disegno di legge costituzionale.

Vengo alla specificità di questo nostro emendamento, Presidente. Non solo riteniamo sia inutile e persino dannoso, per la struttura e per l'architettura della nostra Repubblica, eliminare l'istituzione dei senatori a vita, ma chiediamo anche che venga esplicitamente menzionata, all'interno della Carta costituzionale, la differenza di genere, garantendo l'accesso delle donne a tale nomina per alti meriti professionali, artistici, scientifici, letterari e sociali.

Stiamo chiedendo che, come è accaduto per Camilla Ravera, Rita Levi Montalcini, Elena Cattaneo e Liliana Segre (e si noti che ho fatto solo cinque nomi, perché sono esistite solo cinque senatrici a vita su un totale di 48, poco più del 6 per cento), si riconosca il contributo delle donne in un ruolo di altissima autorevolezza e valore istituzionale.

In conclusione, signora Presidente, questo emendamento mira a salvare la nostra Costituzione dal tentativo maldestro e scellerato di modifica che questo Governo vuole portare. Torno a rivolgere il mio appello, come ho già fatto in dichiarazione di voto, alle forze parlamentari: fermiamoci, fermatevi, fermate questa riforma. I senatori a vita e le senatrici a vita nominati tra coloro che hanno dato lustro e prestigio al Paese hanno poi dato lustro e prestigio al nostro Parlamento. Come dimenticare l'autorevole saggio discorso della senatrice a vita Liliana Segre che, con la potenza della sua storia, è venuta a dirci e a sollecitare riflessione, accorgimenti, buonsenso? (*Applausi*).

[MELONI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli senatrici e senatori, è inutile che ritiriamo la richiesta di andare a chiacchierare altrove, però è veramente un brusio fastidiosissimo. Lo abbiamo già detto e io lo ripeto: questo è un tema che richiederebbe anche qualche intervento da parte della maggioranza, per mostrare delle opinioni, perlomeno per lasciarle agli atti, però si abbia almeno un pochino di attenzione, oppure la capacità di uscire dall'Aula se è così urgente chiacchierare.

La proposta che apre il disegno di legge del Governo dice molto della impostazione di questa riforma e

anche delle contraddizioni, della confusione, dell'approssimazione con cui è stato affrontato questo testo. Infatti, da un lato a me sembra che sia una riforma fotografia, nel senso che è un po' esperienziale. Abbiamo imparato che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e cerchiamo di fare in modo che abbia maggiore quantità di potere, minori controlli, un potere sostanzialmente assoluto. Il Presidente della Repubblica non è mai stato eletto direttamente dalla destra, quindi è un'istituzione da mettere un po' ai confini, un po' da controllare. I senatori a vita qualche volta hanno osato votare contro qualche Governo di destra o non votare la fiducia a un Governo, quindi non ci piacciono, ci stanno antipatici. Questo è quello che avete sostanzialmente fatto in tutti questi anni, cioè definire queste istituzioni come qualcosa che ha avversato qualche Governo di destra, quindi adesso le puniamo. Vi è, però, anche una grande contraddizione, perché forse è un vostro sesto senso. Intendo dire che se fosse vero quello che pensate, le elezioni le dovete vincere: questa è una riforma scritta da chi pensa di vincere le elezioni, il Presidente della Repubblica lo elegge la maggioranza che viene eletta a traino del Presidente del Consiglio eletto e dunque potrebbe anche nominare i senatori a vita. Insomma, c'è una grande confusione. Non avete capito bene, ma siccome c'è una categoria di soggetti che non vi stanno simpatici, minate già dalle basi, dal primo articolo, i poteri di un soggetto che è quello a cui tutti gli italiani danno la massima fiducia e che dite che invece rimane intatto nei suoi poteri e nelle sue prerogative, cioè il Presidente della Repubblica. La realtà è che, come dicono settimana per settimana i sondaggi, voi non avete la maggioranza del Paese: la maggioranza parlamentare non ha la maggioranza del Paese. La realtà è che è un grande azzardo il fatto che, contro la volontà della maggioranza degli italiani e senza la disponibilità a dialogare e a confrontarvi, a cercare soluzioni condivise in Parlamento, voi vogliate approvare questa riforma a colpi di maggioranza.

La realtà è che è un grande errore, invece, comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, che è un punto di equilibrio del sistema che, in quanto figura terza (come voi non volete più che sia, se questa riforma venisse approvata), può individuare poche personalità meritevoli di rappresentare quel senso di terzietà. Quando in quest'Aula parla un senatore o una senatrice a vita, noi tutti ascoltiamo un punto di vista che sappiamo essere non di parte. Cosa conta, allora, chi ha eletto quel Presidente della Repubblica se, nella definizione attuale dell'equilibrio istituzionale, assume una terzietà che gli consente di individuare personalità di altissimo livello, che possono esse stesse portare quella terzietà nel lavoro parlamentare.

La realtà è che finché non capirete - forse lo capirete dopo le elezioni, perché evidentemente è quella la ragione di questa fretta, per cui dobbiamo assolutamente, prima del 9 giugno, fare non si sa bene che cosa, compiere questo primo passaggio, ma non avete approvato un ordine del giorno che dice che tutti i passaggi parlamentari devono essere sostanziali, cioè capaci di entrare nel merito della riforma e questo è molto grave e molto pericoloso - che non ha senso procedere in questo modo e costringere il Paese a votarvi contro in un *referendum*, giocando così una possibilità di attuare riforme vere, non entreremo mai nel merito di una riforma condivisa che possa essere apprezzata dalla grande maggioranza del Parlamento e da tutti gli italiani. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Università degli studi di Bologna, Dipartimento di economia. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 935 e 830 (ore 15,28)

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato, come già hanno ricordato i colleghi, vogliono andare nella direzione di mantenere questa prerogativa del Presidente della Repubblica, ovverosia quella della nomina dei senatori a vita. Ci sembra davvero surreale l'idea che si possa continuare a sostenere, come abbiamo sentito ancora ieri in quest'Aula, che il Presidente della Repubblica continuerebbe ad avere le stesse identiche funzioni e lo stesso identico ruolo di garante. Abbiamo sentito belle parole su questo ruolo di garanzia da parte del Presidente della Repubblica, abbiamo sentito belle parole su quelli che sono state in questi anni i passaggi fondamentali che i Presidenti della Repubblica sono stati in grado di garantire. Eppure, ancora con l'intervento finale

della Ministra ieri, si continuava a sostenere che questa riforma è fondamentale per dare stabilità. Io voglio riportare per chiarezza e per non essere frainteso esattamente le parole con cui la Ministra qui presente ieri ha concluso il suo intervento per dire che è necessaria questa riforma. La Ministra ha detto: (...) «l'instabilità ha minato la nostra credibilità, perché è difficile costruire rapporti internazionali, se cambiano continuamente i nostri rappresentanti e, quindi, il nostro indirizzo politico. (...) Dalla stabilità dipendono la possibilità di fare impresa, la crescita economica, la fiducia dei mercati, la capacità di uno sguardo lungo verso il futuro, la pianificazione della vita delle persone e delle famiglie». Come non assentire rispetto a questa necessità, quella di dare stabilità? Ma possiamo davvero pensare che la stabilità di un sistema politico complesso di un grande Paese occidentale come l'Italia sia data soltanto dal nome del Presidente del Consiglio? Provate a chiedere a tutti gli italiani se devono fare un collegamento tra stabilità del sistema istituzionale e una figura che rappresenta quella stabilità. Secondo voi, a chi pensano tutti gli italiani? Al Presidente della Repubblica. Se il grande problema di credibilità dell'Italia in questo momento - e su questo concordiamo - sia la sua stabilità, come si può andare a minare le prerogative della figura che più di tutte, in questi ultimi decenni, ha garantito stabilità al nostro Paese? Credo che questa sia una contraddizione su cui bisogna chiarirsi. Guardiamo quali sono gli elementi che creano instabilità nel Paese. Per quale motivo le imprese non riescono a programmare a lungo termine? Per delle norme che cambiano in continuazione, magari perché c'è un decreto di un Ministro dell'economia che inserisce uno strumento come il redditometro e dopo due settimane i Ministri di quella maggioranza e di quel partito dicono che quello strumento non viene inserito. Secondo voi, questo dà stabilità? Oppure, parliamo dell'autonomia differenziata: l'idea che ci possano essere venti sistemi normativi in venti Regioni che hanno competenze esclusive dello Stato, immaginate il sistema economico e il sistema imprenditoriale che devono andare a gestire cambi di norme in venti Regioni diverse, in venti realtà differenti, non sapendo quali di queste realtà sono materia esclusiva dello Stato, quali di una singola Regione e quali di un'altra.

Questa è l'idea di stabilità del Paese?

Il tema di fondo allora è che, se voi volete raggiungere la stabilità con una riforma costituzionale, prima di tutto credo che sarebbe stato necessario guardare, con pensiero lungimirante, a chi, fino ad oggi, è stato il garante durante i momenti di crisi e di instabilità del Paese. Questa figura istituzionale si chiama Presidente della Repubblica e voi, in questo momento, state mettendo in discussione il suo ruolo. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, interverrò sul complesso degli emendamenti che si riferiscono all'articolo 59 della nostra Costituzione, su cui questo disegno di legge interviene, proponendo modifiche che noi non condividiamo. Vorrei farlo, però, riferendomi all'intervento che ieri ho ascoltato con molta attenzione del presidente Pera, che in una parte molto brillante, la prima, ha cercato di spiegare come il premierato non sia il regime della tribù e ha detto che la nostra è un'opposizione pregiudiziale.

Nella seconda parte del suo intervento, che ho trovato molto franca, ha però messo in evidenza tutto ciò che non funziona in questo disegno di legge, i rischi che esso comporta e la possibilità che esso possa stravolgere il nostro sistema costituzionale. Il presidente Pera, infatti, ha parlato di molte obiezioni tecniche che si riferiscono al voto all'estero, al voto di fiducia, alla legge elettorale, allo statuto dell'opposizione, al premio di maggioranza e addirittura ha detto che tutto questo, senza una previsione di legge elettorale, potrebbe avere dei profili di incostituzionalità.

Bene, se tutto ciò è vero, penso che sarebbe stato giusto tenere in considerazione le osservazioni svolte da un autorevole esponente della maggioranza; così come sarebbe stato giusto tenere in considerazione tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso del dibattito in Commissione e che verranno proposte anche in Aula.

Noi abbiamo detto fin dall'inizio - e voglio spiegare perché non sono d'accordo con la prima parte dell'intervento del presidente Pera - che questa riforma, come è pensata, segnerebbe la fine della democrazia rappresentativa e pluralista, così come l'abbiamo conosciuta. Ci troveremmo di fronte, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e con la maggioranza eletta per suo trascinarsi, ad una primazia del Governo, anzi in particolare di un solo *leader*, rispetto al Parlamento. E questo

lederebbe profondamente l'ordine previsto dalla nostra Costituzione.

Inoltre, verrebbe leso il potere del Presidente della Repubblica, che è stato richiamato a essere determinante non solo nelle fasi di crisi istituzionale che pure abbiamo vissuto, ma anche per due poteri fondamentali che qui gli verrebbero sottratti: quello di sciogliere le Camere e quello di nominare il Presidente del Consiglio, perché avrebbe solamente un ruolo notarile di conferimento dell'incarico. Inoltre, verrebbe tolta anche quella funzione di garanzia che è stata richiamata da molti altri interventi, che è fondamentale e in cui si riconoscono e si sono riconosciuti tutti gli italiani nel corso degli ultimi anni.

La norma al nostro esame, poi, toglie alla Presidenza della Repubblica anche la prerogativa di nominare i senatori a vita.

A nostro modo di vedere sono due gli errori: eliminare una tale possibilità per il Presidente della Repubblica e non prevedere i senatori a vita che possono dare un contributo fondamentale, per esperienza e competenza, nel processo legislativo e nella discussione pubblica, anche per la loro indipendenza e autorevolezza. È per questo che io richiamo tutti alla necessità di riflettere ancora su questo punto. Come noi potremmo pensare di non godere dell'autorevolezza, del prestigio morale e civile di una personalità come Liliana Segre?

Ecco, per tali ragioni noi crediamo - e, per questo, mi sono riferito all'intervento del presidente Pera - che questo disegno di legge, così com'è, non funzioni dal punto di vista né della tecnica legislativa né, soprattutto, del merito. (*Applausi*).

[MANCA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, anch'io voglio intervenire per illustrare gli emendamenti, in particolare l'1.55 e l'1.112 che abbiamo rappresentato. Tuttavia, Presidente, vorrei partire da una riflessione molto semplice che richiama anche l'esigenza di dire in quest'Aula la verità, affrontando le questioni alla nostra attenzione con una maggiore chiarezza e trasparenza. Noi ieri, Presidente, abbiamo assistito a repliche che io definisco un po' qualunque, che spesso nascondono a quest'Aula la verità, cercando di eludere i problemi che questa riforma rappresenta e che, purtroppo, hanno avuto sempre un impianto antiparlamentare.

Se noi guardiamo al significato autentico delle parole, un Ministro, Presidente, dal latino *minister*, ha la funzione fondamentale di rappresentare un alto ufficio portato avanti in onore e in nome di un'entità superiore, in questo caso in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Io penso, Presidente, che serva almeno l'autorevolezza nell'illustrare la verità al Senato della Repubblica. Presidente, si è detto che non sono toccate le prerogative del Presidente della Repubblica e che non vengono ridotte. Impattiamo così immediatamente in un primo articolo, l'articolo 1, che di fatto impedisce immediatamente al Presidente della Repubblica di nominare presso il Senato della Repubblica senatori a vita. Presidente, questa è già una riduzione delle prerogative fondamentali in capo al Presidente della Repubblica.

Allora, proprio per richiamare la verità, non si può mentire in quest'Aula di fronte ad un passaggio così importante. Noi avremmo apprezzato nella verità anche la definizione di una diversa proposta politica. Non si può dire però in quest'Aula che non sono toccate o modificate le prerogative in capo al Presidente della Repubblica, se poi ci aggiungiamo che viene di fatto anche sottratta al Capo dello Stato la prerogativa di nominare il Presidente del Consiglio incaricato di formare il Governo e di sciogliere le Camere. Non è compatibile con il ruolo di Ministro delle riforme dire in quest'Aula cose non vere e coerenti con una proposta di legge che va in senso diametralmente opposto, che va nella definizione di una rottura degli equilibri, che porterà a un Parlamento non centrale, ma addirittura più debole, che di fatto anche per le future generazioni verrà privato del nobile contributo che i senatori a vita hanno sempre saputo apportare.

Perché, signora Presidente, dobbiamo impedire alle future generazioni di avere alti contributi in quest'Aula? Per quale ragione? Come si fa a dire che si qualifica l'attività parlamentare se si vuole impedire a quest'Aula di avere contributi autorevoli, come sono sempre stati quelli della senatrice Segre, del presidente Monti e della senatrice Cattaneo? Si torni alla verità. Lo dico anche perché continuo a considerare quello del Ministro delle riforme un ruolo importante che dovrebbe sempre ricercare il massimo del coinvolgimento tra maggioranza e opposizione.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, ma lo stesso ragionamento vale per il presidente Balboni, che qui ieri ha rappresentato non l'importante ruolo che deve esercitare in qualità di Presidente di una Commissione così rilevante, che tocca le regole del Parlamento e della Costituzione. *(Applausi)*. Egli ha fatto l'uomo di parte, ha voluto introdurre il principio di un errore del Titolo V, secondo il quale è stato fatto a colpi di maggioranza, per poi inseguire l'errore del Titolo V oggi in quest'Aula come uomo di parte. Io continuo a pensare che questo non sia il significato autentico del ruolo del Parlamento.

Noi vorremmo discutere nella verità anche su posizioni politiche diverse. Qui si sceglie l'uomo solo al comando, si sceglie di indebolire la funzione parlamentare, si rompe un equilibrio fondamentale nell'esercizio dei poteri. Ecco perché vi chiediamo di fermarvi e di correggere anche le norme che oggi priveranno, se approvate, quest'Aula degli autorevolissimi contributi che i senatori a vita hanno saputo sempre apportare. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il tema dei senatori a vita ovviamente non è quello centrale della riforma costituzionale che stiamo esaminando. Anzi, è un tema tutto sommato marginale, perché la riforma punta a scardinare completamente l'attuale assetto parlamentare della nostra Repubblica, per introdurre una forma di governo, il premierato, sulla quale abbiamo già ripetutamente evidenziato le nostre critiche e i nostri rilievi.

Tuttavia, pur essendo abbastanza marginale nell'economia complessiva di questa riforma, la scelta da parte della maggioranza di eliminare questo articolo della nostra Costituzione rivela - usando le parole di un costituzionalista di vaglia - la visione verticale della democrazia, in cui alla glorificazione della sovranità popolare corrisponde la riduzione delle forme e dei limiti entro cui essa, per Costituzione, va esercitata.

Si giustifica, cioè, la scelta di eliminare la presenza dei senatori a vita in quest'Aula con la necessità - così è stato detto in modo abbastanza esplicito anche ieri - di rispettare la volontà popolare, cosa che non sarebbe consentita dalla presenza, appunto, di senatori di nomina presidenziale e non elettivi.

Ora, a me pare, francamente, che siffatta decisione, che rivela appunto la visione verticale della democrazia, in cui tutto è subordinato alla volontà popolare e spariscono i pesi e contrappesi, non sia condivisibile e neanche giustificabile alla luce di una discussione ragionata e ragionevole che su questo punto poteva essere fatta.

Io ricordo, anzitutto, che l'articolo della Costituzione che si vuole eliminare, che in realtà è la seconda parte dell'articolo 59, dice che: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Quindi, la nostra Costituzione prevede la presenza in quest'Aula, in un numero di cinque, di persone che hanno altissimi meriti e possono portare un loro contributo di esperienza, conoscenza, equilibrio, di capacità di riconoscere le questioni e i problemi, ed essere un valore aggiunto, anche nelle discussioni che facciamo sui provvedimenti legislativi e sulle questioni politiche che quest'Assemblea è chiamata ad affrontare.

Se il tema era quello di aggiornare la previsione contenuta all'articolo 59, comma secondo, di discutere della riduzione del numero dei parlamentari, di una maggiore necessità di rotazione della presenza dei senatori a vita, penso che una discussione sotto questo profilo poteva essere fatta, se solo la maggioranza avesse avuto la voglia di provare a confrontarsi. Ad esempio, si poteva ragionare di una riduzione del numero dei senatori a vita presenti in quest'Aula; si poteva ragionare di una loro presenza non a vita, ma per un certo numero di anni, per garantire una rotazione. Tutto questo penso si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata da parte della maggioranza anche su questo punto, che - ripeto - è abbastanza marginale nell'economia complessiva del provvedimento, la rigidità che ha caratterizzato tutta la discussione di questo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Ho quasi finito, Presidente. Dicevo, si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata una rigidità che - secondo me - in particolare su questo punto non è minimamente giustificata. Ripeto, una discussione poteva essere fatta. Anche noi, quando abbiamo cercato di fare una riforma costituzionale, eravamo intervenuti nel 2016 sul punto immaginando di dare una durata temporale all'incarico dei senatori a vita. Questo sarebbe stato un modo intelligente, ragionevole e ragionato per affrontare la questione, e

non invece l'intervento draconiano che rivela - come ho detto in esordio - la concezione che voi avete della democrazia, in cui tutti gli spazi di equilibrio e di riequilibrio della sovranità popolare sono completamente cancellati. (*Applausi*).

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, approfitto del fatto che mi è stata data la parola per sottolineare un passaggio che la Ministra ieri ha fatto rispondendo alla discussione generale che ci ha impegnato tutto il giorno. Nelle sue repliche la ministra Casellati ha risposto riferendosi a un passaggio che anch'io avevo fatto nel mio intervento in discussione generale. Avevo detto che la maggioranza è già consapevole che l'inevitabile *referendum* popolare confermativo a cui sarà sottoposta questa legge di revisione costituzionale ha bassissime probabilità di successo. Avevo aggiunto che la maggioranza la vuole portare a casa prima delle europee per poter dire di aver ottenuto quel che voleva e solo per motivi elettorali.

La Ministra dice che questa narrazione non rappresenta la verità e che tali affermazioni sono in contraddizione. Se la maggioranza pensasse che la riforma non ha modo di superare il *referendum*, non l'avrebbe proposta per aumentare i consensi durante la fase elettorale. Signora Ministra, non torna quel che dice. Giorgia Meloni non punta ad arrivare al 50 per cento dei voti alle prossime elezioni europee, e cioè quello che serve per vincere il *referendum*. Giorgia Meloni punta a una percentuale molto più bassa, che conta di raggiungere proprio con questa riforma. Quindi, ribadisco, signora Ministra, che questa riforma ha bassissime probabilità di passare il *referendum* confermativo. Dunque, siamo qui a discutere di una riforma che la destra vuole approvata in Parlamento prima del voto europeo per poter sbandierare ai propri simpatizzanti, a quelli a cui piace l'uomo e ora la donna soli al comando, il raggiungimento di un risultato identitario.

Ma quanto ci costa e quanto ci costerà questa pervicacia, finalizzata esclusivamente a un interesse di parte, con contraccolpi negativi sui nostri equilibri costituzionali e quindi sulla nostra democrazia, che sono peraltro rilevati da quasi tutti gli esperti e studiosi della nostra legge primaria? Io temo e sono convinta che ci costerà moltissimo.

Noi qua stiamo discutendo del complesso degli emendamenti all'articolo 1, quello che vuole abrogare l'articolo 59 della Costituzione, che dice: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

Questo emendamento che sto illustrando si propone - da un lato - di tutelare le prerogative del Capo dello Stato, che voi in ogni dove dite e raccontate che non verrebbero minimamente toccate e - dall'altro lato - di garantire l'importante contributo conoscitivo e di immagine apportato dai senatori a vita. Un esempio concreto di quello che sto dicendo è rappresentato - lo hanno un po' detto tutti - dall'attività della senatrice Segre, che rappresenta a tutt'oggi per il Senato un patrimonio di valori, di memoria storica e di conoscenze difficilmente eguagliabili.

La ragione addotta dalle forze di maggioranza a sostegno dell'abolizione della figura del senatore a vita risulta poco convincente. Ci viene detto che la riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari - da un lato - aveva ricevuto un consenso politico assai largo e - dall'altro lato - proprio in quella sede, complice un'iniziativa del senatore Calderoli per avviare un dibattito sul tema, era stato deciso a larga maggioranza di conservare nella Costituzione la figura dei senatori a vita, nominabili dal Capo dello Stato in numero non superiore a cinque, in quanto reputata compatibile con il nuovo assetto istituzionale.

La riforma, oggi operata dall'articolo 1 del disegno di legge, appare pertanto incomprensibile e dannosa e direi anche in contraddizione con quanto lo stesso ministro Calderoli ha detto poco tempo fa.

PRESIDENTE. Concluda.

ZAMBITO (PD-IDP). Concludo.

Ci sarebbe da chiedere cosa vi hanno fatto i senatori a vita; secondo me proprio niente, anche perché, se penso, ad esempio, a quello che la senatrice a vita Elena Cattaneo porta ogni giorno in questo Senato, io lo reputo qualcosa di prezioso. Questo Paese non deve dimenticare mai che bisogna fidarsi

della scienza e, se non si dovesse fidare della scienza, sarebbe in declino e con poche prospettive. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vedo il senatore Delrio in Aula. Ovviamente non potrà recuperare il suo intervento.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, ho già avuto modo di illustrare a quest'Aula i motivi per cui il Partito Democratico, il Gruppo a cui appartengo, è fortemente contrario a questo disegno di legge di revisione costituzionale. Però vale la pena - e ne approfitto - rammentarli e riassumerli.

Siamo in presenza di una riforma raffazzonata, poco meditata, costruita senza un vero coinvolgimento del Paese, a partire dai corpi intermedi, dalle forze economiche e sociali, dall'associazionismo, da quel tessuto sociale con cui andrebbe condiviso un disegno così ambizioso di revisione dell'architettura istituzionale del Paese.

Questo non è stato fatto.

Il disegno di legge che stiamo discutendo è una riforma giudicata negativamente da larga parte del Paese e dalla stragrande maggioranza dei costituzionalisti, di chi professionalmente si occupa di diritto costituzionale e può valutare più di tanti, con cognizione di causa, la qualità della riforma che siamo chiamati a votare. Questa riforma, in realtà, è la derivazione di un accordo politico, è una bandiera elettorale da sventolare prima delle elezioni europee e amministrative. Non a caso la maggioranza e il Governo stanno forzando questa discussione, pur di arrivare all'approvazione, da parte di un ramo del Parlamento, prima delle elezioni dell'8 e del 9 giugno.

Ebbene, Presidente, ritornando al merito di quello che siamo chiamati a votare, stiamo parlando di una riforma che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è un *unicum* a livello mondiale, e che comporterà, se passerà - cosa che noi non speriamo - un'alterazione irreparabile degli equilibri tra gli organi dello Stato, indebolendo la figura e la funzione del Presidente della Repubblica e comportando una vera e propria deriva plebiscitaria della nostra democrazia attorno alla figura del Presidente del Consiglio eletto direttamente. E ciò avviene con un'aggravante: la costituzionalizzazione della natura maggioritaria della legge elettorale, un tema che, non a caso, i Padri costituenti avevano deciso di lasciare fuori dalla Costituzione.

È una riforma, infine - ma non è certo l'ultimo aspetto in ordine di importanza - che indebolisce ulteriormente le prerogative e gli spazi reali del Parlamento, già incrinati dall'abuso della decretazione d'urgenza e dai fenomeni degenerativi che hanno caratterizzato, purtroppo, la fase più recente della storia della democrazia italiana.

Gli emendamenti di cui stiamo discutendo e che, per parte mia, sono chiamato a illustrare investono un aspetto tutto sommato apparentemente marginale della riforma: l'abolizione del secondo comma dell'articolo 59, che - come hanno ricordato tanti colleghi - attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare fino a cinque senatori a vita che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

È un aspetto apparentemente marginale, che la relazione del disegno di legge emotiva nella logica di portare la legittimazione democratica al più ampio numero possibile di istituti della forma di governo, parlando di un intervento reso inevitabile, nella già menzionata prospettiva di stabilità, dall'intervenuta riduzione del numero dei senatori. È una menzogna, signor Presidente, che sia necessario abolire i senatori a vita nominati dal Presidente per garantire stabilità; lo dimostra l'attuale legislatura, in cui i senatori a vita ci sono e il Governo gode di una incontrovertibile maggioranza parlamentare *(Applausi)*, nonostante la riduzione a 200 dei senatori elettivi e con l'attuale legge elettorale.

Per questo motivo abbiamo presentato emendamenti soppressivi o modificativi anche su questa parte della riforma, che è coerente - e ho concluso - con una visione plebiscitaria della nostra democrazia, che contrasteremo in Parlamento e nel Paese. *(Applausi)*.

[TAJANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, gentili colleghi e colleghe, ci sono molti e diversi argomenti a sostegno della scelta, che il Partito Democratico e le altre opposizioni hanno fatto, di emendare l'articolo 1 di questo disegno di legge di revisione costituzionale. Ciascuno di noi ha firmato una proposta di modifica, che riteniamo ovviamente migliore dell'abolizione totale di una parte dell'articolo 59 della Costituzione. E ciascuno di noi si sta esprimendo, in quest'Aula e in

Commissione, per giustificare e sostenere una scelta che rientra pienamente nelle prerogative parlamentari.

Come abbiamo rilevato altre volte, è un grande dispiacere constatare l'impossibilità di confrontarsi con i colleghi di maggioranza su aspetti di natura costituzionale, essendo il dibattito ridotto alla rappresentazione del relatore e del Governo, nella persona della Ministra, che saluto e ringrazio, e alcune volte di qualche Sottosegretario.

Gli argomenti sono diversi e io ne sceglierò soltanto alcuni che mi sembrano politicamente più rilevanti. Il primo ha a che fare con le prerogative e il ruolo del Presidente della Repubblica. Voi avete sostenuto a più riprese in Parlamento, sui giornali e nel Paese, che la riforma non svilirebbe e non indebolirebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, probabilmente consapevoli del fatto che questa istituzione repubblicana è sempre in testa alle classifiche di fiducia e gradimento rispetto ai cittadini. Quindi, sarebbe impopolare dire e ammettere quello che in effetti sta accadendo, e cioè un indebolimento e uno svilimento del suo ruolo. Tra le prerogative del Presidente della Repubblica vi è ovviamente quella di nominare senatori a vita a sua discrezione. Nella sua piena facoltà di indirizzo, storicamente, con diverse figure, tutte di grande rilievo per il Paese, ha scelto di arricchire il dibattito parlamentare con l'indicazione di alcune figure di alta levatura e di caratteristiche culturali, sociali e di impegno civile che noi abbiamo potuto riscontrare e apprezzare nel nostro lavoro.

È possibile rivedere, meglio definire questa prerogativa? Noi proviamo a farlo con i nostri emendamenti. Si può lavorare sul numero: la prassi in passato non specificava il numero che ciascun Presidente della Repubblica potesse indicare ed è possibile intervenire su questo aspetto. Abbiamo altri emendamenti che meglio definiscono le caratteristiche dei senatori a vita. Ma l'abolizione totale ci sembra una scelta che indebolisce le prerogative del Presidente della Repubblica ed è anche punitiva e irrispettosa rispetto al contributo che gli attuali senatori a vita stanno dando alla vita del Parlamento e alla vita democratica.

L'argomento secondo il quale, con un numero di senatori ristretto in un Parlamento ridotto nei numeri, il contributo dei senatori sarebbe modificante gli equilibri emersi dal voto è smentito da una considerazione di tipo fattuale. La legge elettorale, cioè, che accompagnerà questa riforma - per come è stata annunciata, ma non ci è dato di sapere - sarà con una parte di premio di maggioranza (non sappiamo quanto). Con una legge siffatta è difficile pensare che un numero ridotto di senatori a vita possa modificare gli equilibri, essendo anche un principio costituzionale quello della mancanza di vincolo di mandato per tutti i parlamentari, compresi quindi i senatori a vita, che scelgono secondo la propria coscienza. (*Applausi*).

[LOSACCO](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, anche l'emendamento 1.1041 ha l'obiettivo di tutelare l'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale.

Come ho provato a illustrare nel mio intervento in discussione generale di qualche giorno fa, la loro cancellazione riflette una logica populista e antipolitica davvero di basso rango. Nella visione che la destra ha spacciato in tutti questi anni, i senatori a vita sarebbero stati degli usurpatori della volontà popolare, perché davano il loro sostegno a Governi che godevano di maggioranze risicate. E questo è proprio il classico caso del dito e della luna: si attaccano i senatori a vita quando il problema risiede altrove, ad esempio, nei sistemi elettorali. I senatori a vita hanno, invece, acceso fari importanti su tanti temi di particolare rilevanza, aiutando il Parlamento a non commettere errori. Penso, solo per fare un esempio, alla discussione nella passata legislatura sul biodinamico, che il legislatore era pronto a riconoscere come metodo scientifico, quando di scientifico non aveva proprio nulla. Signor Presidente, se non avessimo avuto i senatori a vita e nella fattispecie la senatrice Cattaneo, avremmo riconosciuto per legge un qualcosa di assimilabile a una stregoneria.

Penso anche all'immenso contributo della senatrice Liliana Segre, al suo lavoro per l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, al modo con cui riesce a tenere sempre alta l'attenzione su questi fenomeni.

Si potrebbe andare a ritroso ricordando Rita Levi Montalcini, Gianni Agnelli, Norberto Bobbio, Luigi Sturzo, Giovanni Valletta, Eugenio Montale. Come si fa ad affermare che queste persone costituiscano

un elemento di sottrazione della volontà popolare e non siano, come appunto sono state, delle risorse preziose, impagabili per il Parlamento e per tutte le istituzioni? Un Paese che sceglie di non riconoscere alle sue persone più illustri un ruolo per la crescita collettiva è un Paese che non crede fino in fondo in sé stesso. È un Paese che dice che il valore, il merito e l'eccellenza non contano fino in fondo, che puoi ottenere tanti riconoscimenti e premi, ma quello che hai fatto viene visto non solo non utile per il Paese, ma anche lontano dalle istituzioni.

Insomma, c'è anche un problema culturale di fondo in questa vostra decisione, oltre che un'ulteriore privazione dei poteri della Presidenza della Repubblica, nonostante questa maggioranza continui a dire il contrario. Spero che almeno su questo punto si faccia un passo indietro, sostenendo la *ratio* di questo emendamento, che davvero è solo legato al buonsenso, alla nostra esperienza in quest'Aula e - diciamo - anche ad una certa idea delle istituzioni. (*Applausi*).

*VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, stiamo presentando uno ad uno ogni singolo emendamento degli oltre 2.600 che abbiamo depositato e questo, Presidente, è un gesto politico nei confronti del Governo, come monito, perché le riforme costituzionali fatte a maggioranza hanno un cattivo destino, sono sventurate, sono sempre state bocciate dalla saggezza dei cittadini; ed è un gesto politico verso il Paese: noi faremo un'opposizione durissima ad un testo di legge che, così come congegnato, è un pericolo per la nostra democrazia. Signor Presidente, colleghi, democrazia e libertà non sono mai conquistate per sempre, nessun sistema politico è immune da derive autoritarie e da dittature, tutte le democrazie sono vulnerabili. Il punto è avere architetture istituzionali pensate per difendersi dalle tendenze autoritarie al proprio interno, per evitare che chi viene eletto si appropri del potere in una chiave autoritaria. La nostra Repubblica parlamentare, quella che abbiamo adesso, quella della nostra Costituzione, è stata pensata per questo e la centralità del Parlamento, il Governo parlamentare, non le ha impedito affatto di essere forte, al contrario. Penso al tornante drammatico degli anni del terrorismo, quando non un capo, ma l'intera nostra democrazia, l'intera nostra comunità dei cittadini fece argine. (*Applausi*).

Voi oggi volete scardinare tutto questo, volete scardinare la nostra Costituzione. Non è vero che volete fare esattamente quello che proponevano tutti i partiti politici negli scorsi decenni, no, voi volete un presidenzialismo - e siete gli unici, per la prima volta - senza contrappesi ed esponete il nostro sistema ad un rischio enorme ed esiziale e cioè alla potestà di uno solo che vince, alla buona volontà, alla discrezione di un capo che vince. E se a vincere invece fosse una persona dalle pessime intenzioni? Vi dice niente il dibattito in corso negli Stati Uniti d'America? Vi dice niente la fine che hanno fatto i sistemi presidenziali in America Latina negli anni Settanta, pagine drammatiche di storia, con sistemi presidenziali trasformati in dittature? Se passasse questa legge, ci sarebbe uno smantellamento graduale delle istituzioni democratiche, com'è successo in Ungheria e in Polonia, dove l'Esecutivo - certo, eletto democraticamente - avrebbe però poteri che sono autoritari, con uno slittamento e una regressione potenzialmente pericolosa. L'emblema di questo è lo svuotamento delle garanzie.

Ebbene, colleghi, il Presidente della Repubblica oggi è un emblema di queste garanzie. Voi colpite le sue funzioni fondamentali, soprattutto con i prossimi articoli del testo, ma già questo primo articolo ne contiene un esempio: il rapporto del Presidente della Repubblica con il Parlamento e con la società civile attraverso la nomina dei senatori a vita, pensata dai Padri costituenti come il modo per dare al Presidente la possibilità di dare voce in Parlamento non a figure di parte, ma a personalità in cui tutti i cittadini possano riconoscersi. Fatemelo dire: è il caso di Liliana Segre, che ricorda a tutti noi l'abisso dell'uso politico dell'odio, della discriminazione e della dittatura, definita "Presidente morale" del Senato, ma che io penso si possa e si debba dire "coscienza morale" del Paese.

Voi volete delegittimare queste figure e cancellarle, delegittimare queste voci e cancellarle. Basterebbe riformare questo istituto, signor Presidente, e non far votare la fiducia ai senatori a vita. E invece no. Questa vostra protervia è emblematica. Non volete una riforma che dia una risposta alla crisi della democrazia. Volete una riforma plebiscitaria, che aggraverà la crisi della democrazia. Signora Ministra, ogni meccanismo plebiscitario porta con sé una deriva illiberale e un rischio autoritario, al di là delle intenzioni dei legislatori, al di là delle vostre intenzioni. (*Applausi*).

Per questo faremo di tutto, tutto quello che il Regolamento permetterà e il massimo di mobilitazione

nel Paese, per aprire gli occhi a ogni singolo cittadino sul rischio più grande che corriamo, Presidente, che è quello di perdere la nostra Costituzione e la nostra libertà. (*Applausi*).

***FINA (PD-IDP)**. Signor Presidente, qual è stato il momento più alto, più bello e più luminoso di questa nostra legislatura? Penso di esprimere un sentimento comune nel dire che è stato il primo discorso di Liliana Segre, quando ha presieduto l'Assemblea, così come prevede il nostro Regolamento, in quanto senatrice più anziana. Riporto questo elemento personale: a me è capitato per un giorno di essere tra i fortunati sei senatori più giovani, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento, chiamati ad accompagnare Liliana Segre. Poi sono stato scavalcato dal senatore Liris, è l'unica cosa che gli invidio, perché sono diventato settimo.

Liliana Segre, così è stato ricordato da tante e da tanti, è una nostra senatrice a vita. Voi direte che la nostra riforma costituzionale parla dell'istituto, non delle persone. Nella storia, però, quando si è ragionato di questa tipologia di istituto, si è sempre fatto leva anche sulla vicenda concreta che ha attraversato il Paese e i Paesi. Si pensi a quando gli italiani hanno dovuto scegliere tra Repubblica e monarchia. Certamente ha pesato non solo un giudizio generale su che cosa fosse o la monarchia o invece un assetto repubblicano, ma concretamente come si erano comportati i regnanti d'Italia.

Dico questo perché sono profondamente convinto che l'applauso che tutti insieme abbiamo tributato a Liliana Segre fosse sincero, che il riconoscimento nelle sue parole - lo voglio dire anche alla mia parte politica, perché a volte lo sottovaluta oppure lo considera falso, mentre io non lo considero falso e non lo sottovaluto - fosse anche indice di una battaglia vera e seria di una parte consistente della destra parlamentare contro l'antisemitismo, che è un male di tutti i tempi, purtroppo anche di questo. Naturalmente, mi riferisco all'antisemitismo di destra e all'antisemitismo di sinistra, che esiste eccome e a volte strumentalizza anche fatti drammatici come quelli che avvengono in Palestina. Questo naturalmente non ha niente a che vedere con il sacrosanto diritto - che, per quanto mi riguarda, è un dovere - di criticare anche duramente il Governo israeliano. La battaglia contro l'antisemitismo è una pagina che può e deve unire questo Paese.

Allora, veniamo al dunque: quando andremo anche alla disfida referendaria, noi avremo gli italiani di fronte alla seguente domanda. Il problema del nostro Paese è avere in Senato personalità come Liliana Segre? Facendone a meno, risolviamo uno dei problemi di questo Paese e gli facciamo fare un avanzamento? Rendiamo il Senato più efficace, più solido e più ricco di esperienze e di intelligenze? Oppure qualcuno di voi pensa che figure come Liliana Segre andrebbero candidate? Studiate la storia di questa donna straordinaria, che è arrivata a dire, tra le cose più commoventi, che non riesce più a testimoniare quello che ha vissuto, perché si sente nonna di se stessa bambina. Immaginatela candidata in una lista di partito per far parte del Senato della Repubblica. E allora da lì, a partire da questa storia che abbiamo conosciuto e vissuto insieme, interrogatevi davvero nel profondo se mettere mano a questo istituto è esattamente quello di cui ha bisogno il Paese.

È evidente però che al dunque c'è la messa in discussione di diversi poteri e prerogative del Presidente della Repubblica. Voi non avete votato Sergio Mattarella, questo è un dato: l'unico partito che in questo Paese non ha riletto Sergio Mattarella Presidente della Repubblica è Fratelli d'Italia; per carità, pienamente legittimo. Penso, però, Presidente, che la legittimazione politica passi attraverso un lungo percorso. Ho provato a dirlo anche ieri e mi spiace che sia stato considerato provocatorio. È un lungo percorso, lo stesso che in modo totalmente diverso ha fatto la sinistra politica. La strada non è il presidenzialismo o il surrogato che è l'ircocervo istituzionale a cui siamo arrivati nella nostra discussione.

Concludo rivolgendomi alla Ministra qui presente, che ieri ha fatto un lungo intervento, quasi chiedendo di rinunciare davvero al pregiudizio e di ragionare nel merito. Allora, Ministra, le chiedo se sono giuste le considerazioni non nostre, ma del presidente Pera. Le considerazioni critiche, le aporie e le contraddizioni da lui indicate sono giuste? Sono meritevoli di essere discusse? Se sì, le chiedo perché lei dichiara sui giornali che spera si possa arrivare a un primo risultato in fretta, entro le elezioni europee. Io la interpreto, Ministra, come uno scalpo non per le future generazioni, ma per le future elezioni, il peggior modo di discutere insieme di politica costituzionale. Questo noi lo sappiamo da sempre. Allora, se ci chiede di non avere pregiudizi, noi le chiediamo di darci i tempi per

convincerci che non c'è nessun uso strumentale e politico di una riforma costituzionale. (*Applausi*).

DELRIO (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi abbiamo cercato di far riflettere a lungo la Ministra e i colleghi della maggioranza, come opposizione unita, sul fatto che questa riforma fosse indispensabile e necessaria per far progredire il sistema istituzionale italiano. È evidente che nel pensiero del riformismo e di chi si dichiara riformista vi sono margini di miglioramento alle forme di governo che ci siamo dati nella nostra storia repubblicana.

Come avevamo già detto, però, pensiamo anche che questa riforma presenti debolezze strutturali che rischiano di indebolire in profondità il sistema degli equilibri costituzionali italiani. Uno degli elementi che avevamo già sottolineato era il fatto che la Costituzione, nella sua prima e nella sua seconda parte, è un tutt'uno e non può essere modificata senza un'attenzione particolare.

I miei colleghi e anche i colleghi dell'opposizione complessivamente hanno sottolineato il fatto che la mancanza di una certezza sulle modalità di elezione, per esempio, di questo *Premier*, eletto direttamente dal popolo, la mancanza della legge elettorale e la mancanza di meccanismi certi avrebbero determinato e determineranno uno stato di confusione e di incertezza istituzionale.

Avevamo anche detto che uno dei problemi enormi di questa riforma risiedeva nel fatto che, in tale maniera, si veniva a creare un'asimmetria istituzionale pericolosa tra un Presidente della Repubblica eletto dalle Assemblee parlamentari e un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, con tutto quello che ne consegue: le decisioni del Presidente del Consiglio sarebbero ammantate di quest'aura di mandato popolare e di questa sovranità popolare che, invece, mancherebbe al Presidente della Repubblica.

Le motivazioni che sono state qui adottate anche dalla ministra Alberti Casellati non hanno, in realtà, un fondamento verificabile. La Ministra ci ha detto che non verranno intaccati i poteri del Presidente della Repubblica, che questa riforma - sì, è vero - è un *unicum* nel panorama mondiale, ma, in fondo, vi sono tante altre forme di premierato o di presidenzialismo. Non sono, però, questa cosa.

Noi siamo favorevoli al rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, ma ogni formula che ha dato più poteri al *Premier* è sempre stata accompagnata da una serie di contrappesi e di equilibri che mantenessero appunto il lavoro delle istituzioni al servizio della Costituzione repubblicana.

È proprio su questo punto che quindi oggi ci fermiamo: sui poteri del Presidente della Repubblica. È evidente che questi poteri vengono diminuiti, e arrivo all'oggetto: la nomina dei senatori a vita non è più possibile. Questo è un fatto. Qui dentro abbiamo sentito molte teorie, ma dovremmo anche essere un po' più attenti ai fatti, che sono questi, è ineludibile.

Ciò che mi preoccupa, però, al di là di tutto e più di tutto è che si tolgono questa facoltà e presenza dei senatori a vita. Non staremo qui a elencare i modi in cui i senatori a vita hanno dato prestigio a quest'Assemblea, perché lo sappiamo tutti. Dietro la nomina dei senatori a vita, secondo me, vi è un fatto culturale, come dietro la cancellazione dei senatori a vita.

Il fatto culturale è che i costituenti pensavano che quest'Assemblea dovesse rappresentare il meglio del Paese: il Presidente della Repubblica esprime in maniera effettiva questa volontà. Pensavano che quest'Assemblea dovesse rappresentare le formazioni in cui si esprime la sovranità popolare, cioè i partiti, ma anche le grandi personalità del Paese.

La politica infatti non è fatta solo dai partiti, ma anche dalle grandi personalità. E l'Italia non è rappresentata solo dall'Assemblea parlamentare, ma anche dalle grandi personalità che attraversano e hanno attraversato la storia contemporanea di questo Paese.

Oggi in quest'Aula siedono personalità che hanno onorato il nostro Paese con il loro genio, la loro creatività e la loro professionalità scientifica. Lo dico da ricercatore universitario: sono persone che hanno reso l'Italia famosa in tutto il mondo. La presenza in quest'Aula di tali personalità trasmette un messaggio ancora più profondo: dice appunto che la politica italiana e le istituzioni italiane si basano, sì, sulla sovranità popolare, che si esprime attraverso il lavoro e l'indicazione dei partiti e la scelta degli elettori attraverso i loro eletti, ma anche che la ricchezza della società italiana e della politica si esprime proprio attraverso queste grandi personalità, che hanno determinato la storia politica, sociale ed economica di avanzamento della ricerca nel nostro Paese.

Pertanto, è un grave *vulnus* quello che si viene a creare: quest'Assemblea sarà più povera grazie a tale

scelta. Il Presidente Repubblica avrà meno poteri, quest'Assemblea sarà più povera e lo sarà anche la politica italiana.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, direi che ci sono due aspetti che si stanno rendendo sempre più evidenti. Il primo, che mi è venuto in mente a questo punto del dibattito, è che, come Parlamento, noi dell'opposizione non riusciamo a discutere davvero con voi della maggioranza in questa occasione di riforma di che cosa siano la crisi della democrazia e della partecipazione oggi. Questo è evidente dal contenuto delle proposte e anche dalle mancate risposte.

Illustro due emendamenti che riguardano nello specifico la questione della cancellazione dell'istituto dei senatori a vita: allo stesso modo, anche in questo intervento, che non è assolutamente marginale e che non è chirurgico (come invece è stato detto più volte), è sempre più evidente che il Parlamento è sempre di più il Parlamento del Presidente del Consiglio, non solo per l'effetto del trascinarsi.

È stato anche ricordato storicamente come nascono i senatori a vita, ma oggi è anche un'idea più ampia di democrazia e degli istituti della democrazia. Verrebbe da chiedere che male vi abbiano fatto la cultura, la scienza e la bellezza, ma vorrei sfuggire alla polemica, per dire che c'è il senso ampio di una democrazia che è rappresentata e arricchita da persone di altissimo valore, perché né la scienza, né la cultura, né la musica appartengono solo a una parte. È per questo che vengono nominati da un organo assolutamente indipendente, *super partes*, come il Presidente della Repubblica. Anche qui vedo un'occasione persa e un *vulnus* molto più grande di quello che potrebbe apparire. Naturalmente c'è anche un colpo di scure alle prerogative del Presidente della Repubblica, com'è stato detto più volte; è chiaro anche da ciò che si marginalizza il suo ruolo. Le nostre proposte emendative, al contrario, ne riaffermano il valore, anche guardando ai limiti o alle possibili forme di protagonismo che ci sono state anche su questo istituto negli anni passati e che possono essere limitate e corrette.

Da ultimo, c'è un'altra osservazione: l'obiezione che arriva dalla proposta di azzerare e togliere questo istituto è che si altererebbero gli equilibri politici. Innanzitutto c'è uno svarione, perché la libertà di mandato parlamentare è uno dei fondamenti del parlamentarismo. Mi sembra evidente che ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, c'è la conferma che qui non si vuole riformare la Costituzione, ma riscriverla nell'impianto dei suoi istituti fondamentali. Allora non è semplicemente una questione sulla libertà di mandato, che può sembrare lontana dalle nostre considerazioni e osservazioni. Qui ci sono due questioni molto attuali e molto moderne: la differenza abissale tra riforme, che possono piacere o non piacere, ma che mirerebbero a garantire alla maggioranza di esercitare una funzione di governo e di essere maggioranza; e quella che si afferma con questa riscrittura della Costituzione, ossia dire che una parte, dopo aver vinto le elezioni, è tutto il Paese, tutta la Nazione e il popolo: siccome ha ottenuto la maggioranza, tra l'altro con premi di maggioranza, è il popolo, quindi non c'è bisogno di ampliare la democrazia con i senatori a vita, né di pesi e contrappesi. È qui che la questione è molto più pericolosa e si altererebbero gli equilibri politici, per l'idea che sta sotto a questa concezione.

Chiudo con una battuta, Presidente. Il vero *unicum* è che si mette in discussione l'impianto della Costituzione, e non è un intervento chirurgico; mi viene da dire però che ai tempi del sovranismo qui si sta riscrivendo una Costituzione sovranista.

Allora, colleghi, siamo veramente così sicuri di voler andare in questa direzione? Mi rivolgo in particolar modo ai colleghi di Forza Italia, che si richiamano alla tradizione liberale: davvero non pensate che stiamo travolgendo le democrazie liberali? (*Applausi*).

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, da quando è iniziata in Commissione e poi in Aula la discussione su questo disegno di legge abbiamo letto numerose interviste e dichiarazioni, anche della stessa Presidente del Consiglio, tutte tese a garantire che in realtà non c'era nessuna intenzione di attaccare il Presidente della Repubblica e i suoi poteri. Credo che sia la frase più ripetuta in questo periodo in riferimento a questo disegno di legge. In verità non è vero, perché basta prendere l'articolo 1 di questo disegno di legge, al secondo comma, e la prima cosa, proprio il primo atto, che fa questo disegno di legge è abolire una prerogativa del Presidente della Repubblica. C'è quindi uno strano accanimento a smentire ciò che viene fatto.

Vorrei però interrogarmi sulle ragioni per cui c'è questo accanimento a togliere poteri al Presidente della Repubblica. Molti miei colleghi del Partito Democratico e delle opposizioni sono già intervenuti

e ne hanno già sviscerato le ragioni rispetto a un modello di democrazia che ci si può immaginare, ma vorrei provare a interrogarmi sul perché, in particolare, vi siete intestarditi sul fatto che bisognava togliere la figura dei senatori a vita. Presupponendo che nessuno di questi vi abbia inseguito, perseguitato o abbia determinato per voi condizioni negative, bisogna evidentemente pensare ad altro. Allora ho provato a pensare che cosa vuol dire una figura come quella dei senatori a vita rispetto al nostro essere in questo luogo e al nostro essere senatori della Repubblica, che ovviamente è un tema di passione politica, di rappresentanza politica e di elezione, ma anche di competenza, del ruolo che bisogna svolgere e della capacità di affrontare le tante questioni che un'Assemblea legislativa dovrebbe affrontare. Richiede cioè anche una capacità intellettuale.

Possiamo, come sempre, ringraziare gli uffici che ci accompagnano in tanta parte del nostro lavoro, perché, pur avendo funzioni intellettuali, ovviamente nessuno di noi è Pico della Mirandola. Ce n'è stato uno nella storia; ognuno di noi fa fatica, cerca informazioni e così via. Possiamo dire che, anche se non sempre, facciamo un buon lavoro e siamo in grado di acquisire le competenze e utilizzare gli strumenti che ci sono. Allora uno potrebbe dire: va bene, quindi che bisogno c'è che le migliori figure dell'arte, della musica, del pensiero e della scienza siano in Parlamento, se siamo così capaci di avere tutti gli elementi e di affrontare tutte le cose? Questo non spiega comunque perché bisognerebbe abolirle, ma devo dire che è di per sé sbagliato, perché il tema non è solo avere le competenze per agire, ma è anche avere la capacità di guardare da un punto di vista diverso, quello di chi non è eletto e rappresentante di un territorio, di una realtà o di un'organizzazione politica, di chi non sceglie la politica come passione, ma, proprio in quanto società civile e in quanto scienziato, storico, filosofo o artista, ha una visione della vita, un punto di vista e una capacità di leggere la società in modo differente da quello con cui lo leggiamo noi. E perché ne avete paura? Che cosa vi spaventa del fatto che ci possano essere dentro l'Aula del Senato alcuni che ci offrono un punto di vista diverso, una capacità di leggere diversamente?

Io sono molto preoccupata quando si ha paura della cultura e della capacità di leggere differentemente la realtà, perché vuol dire che non si ha il coraggio di confrontarsi e che l'obiettivo è quello che tutti la pensino allo stesso modo, anziché riconoscere la pluralità e le differenze.

Penso allora che questo articolo, che apparentemente potrebbe sembrare minore, in realtà è la spia del fatto che si vuole cambiare un sistema per rendere più povera la nostra democrazia, ma anche la nostra capacità di interagire con la società. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di docenti e studenti del Dipartimento di economia dell'Università degli studi di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. [935](#) e [830](#) (ore 16,33)

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo qui oggi come Gruppo Partito Democratico, ognuno di noi, a intervenire a partire dai diversi emendamenti che abbiamo presentato a questa vostra proposta. Siamo preoccupati e lo stiamo facendo non solo con un proposito ostruzionista, ma per la condivisione di un'opposizione ferma a un disegno di legge che mette in discussione e smonta l'architettura costituzionale. Ognuno di noi, quindi, si è dovuto responsabilmente cimentare con questa proposta e con la propria competenza o meno a intervenire su questi temi, perché stiamo parlando di qualcosa che appartiene profondamente a ognuno di noi: la Carta costituzionale.

In questi emendamenti, che riguardano l'articolo 1 e la modifica dell'articolo 59 della Costituzione, ci sembrerebbe di parlare - l'ha detto prima anche il senatore Bazoli - di qualcosa di secondario rispetto alla portata di questa proposta. A me pare però che ciò abbia a che fare invece con qualcosa di dirimente, con una sorta di inghippo, di imbroglio o di incomprensione che c'è fra noi sul significato e sul senso del suffragio universale e sul modo diverso in cui lo leggiamo.

Il relatore ieri, replicando al dibattito che si è volto in discussione generale, ci ha proprio chiesto esplicitamente: avete paura del voto? Avete paura del suffragio universale? No, ma che cos'è questo enorme bene che è stato conquistato e che la Costituzione ci consegna? Può essere davvero ridotto alla

scelta ogni cinque anni di un capo a cui deleghiamo? O non è forse quel concorrere dei cittadini e delle cittadine a determinare, attraverso i partiti politici, le organizzazioni e i corpi intermedi, l'orientamento che la Repubblica e il suo Governo si danno? Noi, il Parlamento e la nostra pluralità, siamo il suffragio universale e non siamo in posizione ancillare rispetto al Governo. Davvero su la testa, colleghi, perché la Carta non ci ha visto così, anche plasticamente. Lo ricordava la senatrice Malpezzi in discussione generale rispetto a com'è seduto il Governo ospite in quest'Aula.

Dentro questa ricchezza e pluralità hanno profondamente senso i senatori a vita - come ci ha ricordato adesso la senatrice Camusso - perché portano competenze, autorevolezza ed esperienze libere, come siamo tutti liberi, perché siamo tutti senza vincolo di mandato, ma liberi anche dall'appartenenza alle forze politiche. Io penso che dentro questa idea di abolire i senatori a vita ci sia una concezione povera, anzi misera, del ruolo del Parlamento che si esprime in tutta questa proposta di legge, di un Parlamento che è davvero eletto a strascico e vive e muore con il Governo.

Si inizia comunque da subito - lo ricordava il senatore Parrini - con il togliere un potere al Presidente della Repubblica: è una mutilazione secca, ha detto il senatore Parrini. Il Presidente è oggettivamente ridimensionato da questa riforma, perché c'è oggettivamente una grande differenza tra l'essere eletto dal popolo o da quest'Assemblea.

Vado a concludere. Sempre replicando, il relatore ci ha ricordato che ottant'anni fa i comunisti furono contro i senatori a vita. Adesso, parlare di comunisti italiani guardando noi forse è un'eccessiva semplificazione della storia politica, della ricchezza e delle diverse storie e culture che hanno dato vita al partito a cui appartengo. Di certo, però, i comunisti italiani hanno scritto la Carta costituzionale. Occorre considerare che venivamo da un Senato del Regno d'Italia di maschi non eletti, di nomina regia, o di senatori per diritto. Venivamo da quell'esperienza di senatori fortemente compromessi col fascismo, alcuni nominati con un'infornata nel Ventennio. Quella era la paura: restringere il suffragio universale e la forza di quello che si era conquistato. Qui però siamo forti - e concludo davvero - di un'esperienza dentro la Repubblica democratica, che ci ha fatto apprezzare e riconoscere il ruolo dei senatori e delle senatrici a vita e il contributo che danno a questo potere legislativo sempre più debole e a cui davvero il disegno di legge in esame toglie potere.

Per questo sosteniamo tali emendamenti e vi chiediamo di tornare sui vostri passi rispetto all'abolizione dei senatori a vita, che è la spia del giudizio che date di queste Assemblee parlamentari.

(Applausi).

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non intendo leggere l'intervento che avevo preparato; parlerò invece a braccio, sperando anche in questo modo di attirare un po' di attenzione da parte della maggioranza, perché sono convinta che sia ancora possibile salvare il salvabile.

L'emendamento che abbiamo presentato in questo senso vuole proprio stanare la verità e cercare di capire se la volontà della maggioranza di eliminare le senatrici e i senatori a vita nasce solo ed esclusivamente da un riequilibrio a seguito dell'avvenuta modifica del numero dei senatori e delle senatrici o se c'è dell'altro. Se il caso fosse il primo, cioè il taglio del numero delle senatrici e dei senatori e quindi, di conseguenza, un riequilibrio dei senatori a vita, avreste proposto altro, magari di rivederne alcune competenze, oppure di ridurne il numero. Se è così, se è questa la motivazione, non serve eliminare le figure. Il vostro è in realtà un duplice scopo: quello di togliere una delle prerogative (e, ahimè, non solo questa, peraltro, negli altri articoli) del Presidente della Repubblica e, ancora peggio, quello di privare quest'Assemblea, ognuno di noi e soprattutto i cittadini e le cittadine di avere nell'Aula istituzionale figure importanti, testimoni del nostro tempo, donne e uomini conosciuti, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo, per le loro capacità di espressione artistica e scientifica e importantissimi anche nella presentazione del nostro Paese. Perché tutto questo? Perché privare i cittadini e le cittadine italiani della possibilità di sapere che nell'Aula del Senato sono presenti persone che danno prestigio e autorevolezza, anche con tanta umanità espressa nelle nostre istituzioni, a meno che non siate convinti che in questo Paese anche l'intelligenza, la scienza e la testimonianza del tempo debbano avere un'unica colorazione politica?

I senatori a vita nascono al di fuori di questo tipo di confronto per arricchire il Parlamento e le istituzioni, non sono patrimonio di una parte politica ed è sbagliato muoversi in questo modo. È

sempre la stessa tecnica che abbiamo riscontrato in tanti atteggiamenti non del governo e della partecipazione, ma del comando: dove penso di non arrivare col comando, trovo il modo per togliere il problema.

Mi si spiega che, per quanto riguarda gli attuali senatori a vita, questi ovviamente non verranno tolti. Ma voi pensate davvero che persone di quel prestigio e di quell'autorevolezza possano accettare, dopo il varo di questo tipo di legge, con la loro dignità, di rimanere in un'Assemblea in cui dove sono tollerati e malvoluti, per cui, prima possono andare, meglio è per tutti? Voi non conoscete l'autorevolezza della cultura, della scienza e della testimonianza del tempo. Mi riferisco certamente alla senatrice Segre, ma non solo a lei, bensì a tutti i nostri senatori e a tutte le nostre senatrici a vita, a cui vanno il nostro riconoscimento e il nostro ringraziamento; anche per questo, fino in fondo, contrasteremo una legge così iniqua, che disprezza il valore delle persone. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, in continuità con quanto detto dagli illustri colleghi precedentemente nel merito di questa modifica che noi riteniamo inopportuna per tanti motivi, così come espresso lungamente, mi concentrerò sull'emendamento 1.1050 a mia prima firma.

Sappiamo tutti benissimo quello che prevede l'articolo 59 della Costituzione, che accanto ai senatori di diritto e a vita, cioè gli ex Presidenti della Repubblica, che vi accedono automaticamente, vi sono i senatori a vita di nomina presidenziale con quelle caratteristiche che danno lustro anche al nostro Senato e che rappresentano condizioni necessarie anche per assicurare al Senato la partecipazione di membri che abbiano particolari competenze e qualificazione e consentire così la presenza di voci indipendenti anche dai partiti, che rappresentano qualcosa di diverso dalla politica, così da integrare e qualificare positivamente la rappresentanza parlamentare. È chiaro che questo istituto nel corso del tempo è stato oggetto di vari dibattiti, ma non si è mai posto l'accento sulla sua eliminazione. È ben noto che le destre non hanno mai fatto particolare attenzione ai senatori a vita e nel corso del passato vi sono stati anche profondi attacchi che noi riteniamo gravemente ingiustificati.

Comunque, a fronte delle varie discussioni, la nostra Carta costituzionale non prevede un vincolo di mandato per i parlamentari, e questo vale anche per i senatori eletti. Pertanto, l'emendamento di cui sono chiamato a parlare disciplina le loro dimissioni, perché partiamo dal concetto che la cancellazione di questa figura sia inopportuna e magari sarebbe opportuno individuare elementi correttivi alla norma che li possano portare ad una giusta definizione normativa.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,49)

(*Segue* FRANCESCHELLI). In Senato, in passato, anche ricorrendo alla forma del precedente, determinati casi di specie hanno visto senatori a vita chiedere le dimissioni, perché questo può avvenire, perché i casi della vita che ciascuno di noi è chiamato a vivere ci presentano talvolta anche delle sorprese, situazioni che fanno sì che colui che è chiamato a ricoprire una carica arrivi a un punto della propria vita in cui valuti ormai inidonea per lui tale funzione e che non sia più in grado di espletare i complessi compiti e di esercitare quelle delicate funzioni che la Costituzione assegna come dovere ai vari membri del Parlamento nazionale.

All'epoca il Senato, a fronte di simili casi, ha valutato che nessuno può essere costretto a mantenere un pubblico ufficio contro la propria volontà, giustamente direi, disponendo altresì che qualunque atto di abbandono della carica proveniente da un senatore a vita, se formulato in un momento successivo a quello dell'investitura, va qualificato come atto di dimissioni, anche se denominato diversamente dall'interessato, perché sappiamo tutti noi bene che conta la *ratio* della richiesta e non tanto la sua forma letterale; per questo era stato rimesso al regime giuridico relativo delle dimissioni.

Anche alla luce del ricordato dibattito presso l'Assemblea costituente, la distinzione tra le dimissioni e la rinuncia non è rimessa alla scelta del soggetto ma dipende da un dato obiettivo e cronologico, cioè dal momento in cui l'atto di abbandono della carica interviene, e per questo motivo prevedere che i senatori a vita possano presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Assemblea a maggioranza, consentirebbe di definire e determinare il perimetro costituzionale dell'istituto delle dimissioni del senatore, superando ogni altra valutazione anche interpretativa, che certamente però non si risolve con l'articolo 59, di cui noi chiediamo la permanenza, ma anche con l'eventuale adeguamento alle connotazioni.

È certo che con l'abrogazione dell'articolo 59 si vuole diminuire la capacità rappresentativa del Senato. L'ho detto negli interventi precedenti e lo hanno ricordato anche illustri colleghi: quella che noi oggi evidenziamo come una caratteristica deficitaria rilevante è la carenza della legge elettorale, e se oggi noi limitiamo la rappresentanza a figure che hanno determinati connotati di rilevanza culturale e scientifica, riconosciuti nel nostro Paese e anche a livello internazionale, la preoccupazione è che ci si disinteressi anche dei nostri territori, di tutte le nostre aree interne, quando saremo a leggere questa legge elettorale che non dovremmo attendere, ma che doveva già essere oggetto della discussione di questi giorni in Aula, in quanto non è un elemento successivo, ma è un presupposto essenziale per ogni riforma costituzionale.

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Claudio Abbado, Gianni Agnelli, Giulio Andreotti, Carlo Bo, Norberto Bobbio, Pietro Canonica, Guido Castelnuovo, Elena Cattaneo, Carlo Azeglio Ciampi, Emilio Colombo, Francesco Cossiga. Eduardo De Filippo, Francesco De Martino, Enrico De Nicola, Gaetano De Sanctis, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Giovanni Gronchi, Pasquale Jannaccone, Giovanni Leone, Rita Levi Montalcini, Mario Luzi, Cesare Merzagora, Eugenio Montale, Mario Monti, Giorgio Napolitano, Pietro Nenni, Giuseppe Paratore, Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Renzo Piano, Sergio Pininfarina, Camilla Ravera, Carlo Rubbia, Meuccio Ruini, Carlo Alberto Salustri, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Antonio Segni, Liliana Segre, Giovanni Spadolini, Luigi Sturzo, Paolo Emilio Taviani, Arturo Toscanini, Leo Valiani, Vittorio Valletta, Umberto Zanotti Bianco. (*Applausi*).

Quarantasette cittadini illustri che hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario: un elenco da ascoltare in piedi, signor Presidente. Molti colleghi hanno ricordato alcuni nomi, ma sentirli tutti insieme dà qualche brivido, perché fa sentire la forza della Nazione, la forza della Patria. Che senso ha nella vostra riforma eliminare i senatori a vita quando non c'entra nulla con tutto il resto? Forse è soffio di populismo accattivante, perché si parla di eliminazione di senatori?

Che senso ha impedire che quell'elenco si allunghi nel tempo con altre personalità che arricchiscano nel futuro il prestigio del Senato e delle istituzioni? Se c'è il dubbio che alteri il numero del rapporto maggioranza-opposizione, prevedete semplicemente che non votino la fiducia, ma lasciateli. Mi rivolgo a quei senatori che hanno più storia personale e storia delle loro forze politiche e di conoscenza delle istituzioni. È un percorso lungo quello che avete davanti. Fate in tempo a ripensarci: stralciate questa norma e salvate la saggezza e la nobiltà dell'articolo 59 della Costituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio per il suo intervento, anche se comprendeva gli ex Presidenti della Repubblica, che la norma non mette in discussione. (*Commenti*). È la verità.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento a mia prima firma che riguarda la figura dei senatori a vita che nella proposta di legge della maggioranza si è deciso di abolire. La ragione che è stata posta dalle forze di maggioranza a sostegno dell'abolizione della figura dei senatori a vita è quella che il senatore a vita acquisirebbe un eccessivo peso politico a seguito della riduzione dei parlamentari. Tale ragione risulta non solo poco convincente, ma molto risibile, considerato che la riforma costituzionale che ha portato alla riduzione del numero dei parlamentari, da un lato, aveva ricevuto un enorme e assai ampio consenso e, dall'altro, proprio in quella sede, complice anche un'iniziativa dell'allora senatore Calderoli di avviare un dibattito sul tema, si decise, anche in quel caso a larga maggioranza, di tutelare e di conservare nella Costituzione la figura dei senatori a vita nominabili dal Capo dello Stato in numero non superiore a cinque. Tale figura era reputata infatti giustamente compatibile con il nuovo assetto istituzionale. Non si spiega pertanto come oggi la maggioranza si sia convinta del contrario e così abbiano fatto anche alcuni suoi componenti che all'epoca del voto sulla riforma del taglio dei parlamentari, invece, erano d'accordo a tenere in vita la figura dei senatori a vita. Insomma, la solita incoerenza di questa maggioranza. Una ragione però la si potrebbe trovare secondo me anche in questo caso nella volontà di limitare l'azione di soggetti liberi, tanto nel giudizio quanto nell'autonomia dell'esercizio delle proprie funzioni, come dimostrano le illustrissime figure che oggi in quest'Aula ricoprono questo ruolo, che lo hanno ricoperto in questo Paese, in questo ramo del Parlamento, così come dall'elenco del senatore Franceschini.

Il mio emendamento mira pertanto a ripristinare una prerogativa del Capo dello Stato che voi dite

continuamente di non voler intaccare, che è quella della facoltà di nominare i senatori a vita, quei cittadini che hanno dato lustro al nostro Paese e alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Sarebbe una cosa giusta non solo per noi, ma soprattutto per i cittadini e le nuove generazioni ricordare che ci sono persone che hanno dei meriti giganteschi e importanti per essere nominati i senatori a vita. *(Applausi)*.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, pochi minuti fa il senatore Franceschini ha letto tutto l'elenco dei senatori a vita. Non voglio e non posso quindi fare altrettanto. Mentre il senatore Franceschini scorreva quell'elenco di nomi, mi ha colpito il fatto che in quell'elenco c'erano personalità di diversissima estrazione politica e culturale, coerente con l'articolo che la vostra riforma intende abolire. Erano personalità che rappresentavano davvero l'intero Paese. Vittorio Valletta, un grande *manager* della FIAT, non era probabilmente dello stesso orientamento politico di un'eroina della Resistenza, tra l'altro di ascendenze piemontesi e torinesi, come Camilla Ravera. Potremmo continuare con questi nomi per dire che la saggezza dei Costituenti nell'arricchire e dare valore aggiunto a quest'Assemblea attraverso la possibilità di nominare, da parte dei Presidenti della Repubblica, un numero di personalità di questo livello era una scelta saggia. Essa continua tuttora, a motivo delle personalità che siedono qui oggi insieme a noi, a dare valore aggiunto al nostro Parlamento.

Io, allora, do una lettura del perché voi siate ostili al mantenimento di questa norma. Io penso che uno dei motivi risieda nel fatto che queste personalità rappresentano ed hanno rappresentato, nella loro molteplicità di provenienza, l'identità nazionale, l'interessa di un Paese. Voi, invece, con questa e con l'altra riforma dell'autonomia differenziata, l'integrità del Paese la volete frantumare: e i senatori a vita rappresentano e rappresentavano anche un'unità di tutto il Paese.

C'è stato poi un altro terreno comune. C'è un altro terreno comune, nell'elenco che è stato fatto e che possiamo vedere, di tutti i senatori a vita. Quel terreno comune, universalmente riconosciuto da queste personalità, si chiama Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che è un fondamento della nostra coesione sociale, della convivenza civile.

Allora, nel mortificare ruolo del Presidente della Repubblica e sue prerogative, cosa che la riforma prevede, nell'asestare un colpo al ruolo del Parlamento, togliere i senatori a vita rappresenta un tassello di questa demolizione costituzionale. È anche per questo motivo che noi continuiamo a parlare, nel silenzio e anche quasi nell'assenza, ma pensiamo di doverlo fare per tutta l'Assemblea, perché pensiamo che sia una cosa molto grave quella che state facendo. E sentiamo il dovere, davanti al Paese, di ripetere le argomentazioni che in quest'Aula vi stiamo rappresentando. *(Applausi)*.

[CATALDI](#) (M5S). Signor Presidente, se questo articolo 1 non facesse parte di questa riforma, che in qualche maniera rompe gli equilibri costituzionali; se fosse un articolo che mira semplicemente a rivedere i poteri del Presidente della Repubblica in relazione alla nomina dei senatori a vita, allora avremmo anche potuto aprire un confronto democratico.

Però, in una riforma che si sta presentando come un vero e proprio attacco alle istituzioni, in una riforma che marginalizza il Parlamento, in una riforma che riduce i poteri del Presidente della Repubblica, state partendo con il piede sbagliato.

Ecco perché, se guardate il complesso degli emendamenti che abbiamo presentato come MoVimento 5 Stelle, voi noterete che uno di questi emendamenti è un soppressivo. È un emendamento soppressivo, perché non è questo il contesto in cui si possa colpire una carica dello Stato con il chiaro obiettivo di rafforzare un Esecutivo e conferirgli poteri che nessuno Stato democratico conferisce al Presidente del Consiglio.

Ciononostante, abbiamo presentato anche altri emendamenti che sono, in qualche maniera, almeno il tentativo di migliorare questa parte iniziale della riforma. Una parte iniziale che apre con un articolo che prevede di eliminare uno dei poteri del Presidente della Repubblica. Abbiamo cercato di migliorarlo; abbiamo cercato, ad esempio, di inserire il concetto di parità di genere delle nomine che può fare il Presidente della Repubblica. Abbiamo cercato di inserire un adeguamento, una parificazione di alcune norme regolamentari che potrebbero essere anche applicate ai senatori a vita.

Se guardate gli interventi emendativi del Movimento, vi rendete conto che siamo andati anche oltre, perché abbiamo cercato, in qualche maniera, di fare in modo di rimediare a quei danni a cui questa

riforma ci può portare, di cercare di rimediare almeno a quei pericoli che sono insiti nella concentrazione del potere su una sola persona. Mi riferisco a quell'emendamento che si interessa degli statuti dei partiti. Perché questo, Presidente? Lo dico anche a voi, colleghi: se volete concentrare così tanto potere su una persona, dobbiamo almeno evitare che possa andare al potere un Presidente del Consiglio sostenuto da forze politiche che non hanno nel loro DNA i valori della nostra Costituzione e i valori della democrazia. *(Applausi)*. Vedete colleghi - mi rivolgo a voi tramite il Presidente - abbiamo inserito in un emendamento la parola "democrazia", una parola che sembra essere latitante in una riforma costituzionale come questa del premierato. La democrazia si regge anche sul concetto dello Stato di diritto, sul bilanciamento dei poteri.

Ministro Casellati, mi rivolgo a lei. Ci siamo visti in Commissione, ci siamo confrontati, ma vede, Ministro, c'è una domanda che ho cercato di rivolgerle più volte; più volte in Commissione ho insistito su questo. Vorrei che il Governo ci dicesse come può ritenere compatibile questa riforma con i principi legati allo Stato di diritto. Da giurista mi rendo conto che questa riforma è scritta senza tenere conto dei principi fondamentali che sono alla base del sistema democratico. Questa domanda gliela ripeto oggi in Aula.

Vorrei anche sapere da lei, Ministro, un'altra cosa. Viviamo in un contesto europeo in cui uno dei principi cardine dell'Europa, perché è scritto nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea... *(Brusio)*. Colleghi, scusate, ma tendo a distrarmi se vi sento parlare. Signor Presidente, mi perdoni, ma è un mio difetto. Se c'è questo rumore non riesco a continuare.

PRESIDENTE. Lasciate che il senatore Cataldi possa parlare senza sentire il brusio di fondo.

CATALDI *(M5S)*. Mi perdoni, Presidente. Sarò invecchiato, ma mi distraigo con più facilità.

Mi rivolgevo appunto al Ministro. L'articolo 2 del Trattato... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. In realtà il tempo sarebbe scaduto. Le concedo altri trenta secondi.

CATALDI *(M5S)*. Grazie, Presidente.

Signor Ministro, lei si stupisce che il MoVimento 5 Stelle non voglia accettare l'idea di una nomina diretta del Presidente del Consiglio. Le rispondo io, Ministro. Noi non stiamo scegliendo il Presidente del Consiglio come figura istituzionale che conosciamo. Non prendiamoci in giro, questo nuovo Presidente del Consiglio avrà dei poteri enormi, paragonabili a quelli di un dittatore. *(Applausi. Commenti)*. Potrà sciogliere il Parlamento da un giorno all'altro e non potrà essere mandato a casa neppure se si scopre... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Spero di non far valere la dittatura del tempo. Vi invito perciò a rispettare il tempo previsto dal Regolamento.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, devo dire che le colleghe e i colleghi della maggioranza hanno sicuramente ascoltato gli interventi che tutti i Gruppi parlamentari di opposizione hanno fatto anche in questo inizio di confronto in Aula sull'impianto degli emendamenti. Spero possano avere in qualche modo rimpianto di non aver partecipato - lo dico ai colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza - alla costruzione di proposte alternative a quelle che invece il Governo li sta obbligando a subire.

Signor Presidente, partendo dall'articolo 1, il nodo è proprio questo: quanto questa riforma costituzionale sia sentita da questo Parlamento.

I Gruppi di opposizione si stanno opponendo anche in maniera molto dura, non solo perché da tutte le audizioni e dal lavoro fatto in questi mesi in Commissione affari costituzionali è emersa la contraddittorietà, la fragilità e anche la pericolosità di un'eventuale attuazione di questi articoli sulla nostra Costituzione, ma la cosa che ci preoccupa di più, signor Presidente, è proprio questa remissività della maggioranza all'azione del Governo, che è stato silente per mesi, che ha parlato ieri attraverso la ministra Casellati e ci ha convinto ancora di più delle ragioni di difendere l'impianto della nostra Costituzione.

Ebbene, signor Presidente, la lista delle senatrici e dei senatori a vita letta dal presidente Franceschini, non so a lei, non so ai colleghi, ma a me ha fatto fare un viaggio nella storia della Repubblica: un viaggio attraverso gli studi, attraverso i racconti dei nostri nonni, dei nostri avi, attraverso le eccellenze che la Repubblica ha costruito e ad un certo punto ha portato qui a Palazzo Madama: da Toscanini a

Canonica, a Sturzo, a Salustri; ci sono Trilussa, Parri, Montale, De Filippo. Non sto citando gli ex Presidenti della Repubblica, non per suo stimolo, signor Presidente, ma semplicemente perché sono stati uomini politici che hanno continuato a prestare il loro servizio in Parlamento sedendo tra questi banchi e penso che abbiano arricchito la storia del nostro Paese. No, parlo degli altri senatori a vita, tra i quarantasette: di Eduardo, drammaturgo del quale non bisogna nemmeno dire il cognome; di Camilla Ravera, la prima donna senatrice a vita che per opporsi al fascismo fu condannata a quindici anni nel 1930; di Carlo Bo, di Norberto Bobbio. Insomma, è la storia della Repubblica, signor Presidente. Ma che senso ha non consentire alla prossima Rita Levi Montalcini di portare qui dentro la sua storia, le sue competenze? Che senso ha dire alla politica: chiuditi rispetto alla possibilità di portare dentro le istituzioni il meglio della Repubblica?

Non abbiamo capito questo impianto - signor Presidente, ho finito - e il modo in cui avete approcciato nell'articolo 1 alla funzione dei senatori a vita. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono stati ammessi. Utilizzo, signor Presidente, una sua valutazione e anticipo che accetteremo correttamente le valutazioni della Presidenza sull'inammissibilità di alcuni emendamenti, così mi dà qualche secondo in più. Non intervengo dopo, perché penso che da parte nostra...

PRESIDENTE. Le concedo trenta secondi in più.

BOCCIA (PD-IDP). Penso sia fondamentale in questo momento rispettare le regole del gioco che ci siamo dati e darle atto che stiamo entrando nel merito di ogni proposta senza limiti di tempo. Vorremmo continuare ad avere questa facoltà e a far sì che sia rispettata.

Chiudo dicendo solo una cosa, signor Presidente: quanto più grande il potere, tanto più pericoloso è l'abuso. State attenti a quello che state votando, o meglio ai voti contrari che ci state dando, perché potrebbero consentirvi di tornare sui vostri passi. (*Applausi*).

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, anche io, prima di andare avanti con il voto di questi emendamenti, ci tenevo ad intervenire in particolare sul nostro pacchetto di emendamenti, che riguarda le modifiche all'articolo 59, cioè quell'articolo che permette al Presidente della Repubblica di nominare, come senatori a vita, cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Prima di me, il senatore Franceschini ha elencato i nomi dei senatori a vita che dal 1948 ad oggi si sono susseguiti. Io ne riprendo solo qualcuno: Eugenio Montale, Eduardo De Filippo, Rita Levi Montalcini.

Poiché però credo che sia importante anche conservare la memoria del tempo che stiamo vivendo, ci tengo a leggervi qualche riga su chi sono i cinque senatori a vita che abbiamo l'onore di avere con noi in Aula. Parto da Liliana Segre, che nasce da una famiglia di origine ebraica a Milano. Nel 1938 viene espulsa dalla scuola che frequentava a causa delle leggi razziali e verso la fine del 1943 è arrestata in provincia di Varese mentre cerca di fuggire in Svizzera con il padre e due cugini. Un anno dopo viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau; fu liberata nel 1945, dopo essere stata portata nel campo di Malchow. Testimone dell'orrore dell'Olocausto, da allora porta avanti tanti progetti per non dimenticare gli orrori nazisti. Nel 2008 ha ricevuto la laurea *honoris causa* in giurisprudenza all'Università di Trieste, nel 2010 quella in scienze pedagogiche all'Università di Verona e nel 2020 quella in relazioni internazionali alla LUMSA. Nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente Mattarella, la quarta senatrice a vita donna.

Passo a Carlo Rubbia, che nasce a Gorizia, si laurea in fisica a Pisa e si sposta negli Stati Uniti, dove lavora alla Columbia University in esperimenti sulle interazioni deboli presso il sincrociclotrone di Nevis. Nel 1960 entra nel CERN di Ginevra come ricercatore; dal 1989 al 1994 è direttore del CERN e in questi anni la sua ricerca si concentra sulla fisica delle particelle elementari. Nel 1983 scopre le particelle alla base dell'interazione debole, meccanismo dei decadimenti radioattivi degli atomi, e nel 1984, insieme a Simon van der Meer, riceve il premio Nobel per la fisica. Lo stesso anno diviene cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. È stato professore in vari atenei, dalla Harvard University all'Università di Pavia. Nel 1999 diventa presidente dell'ENEA. Ha ricevuto 28 lauree *honoris causa* ed è socio onorario di tante istituzioni, tra cui l'Accademia dei lincei. Dal 2013 è senatore a vita.

Mario Monti è un economista di lungo corso. Ha studiato prima alla Bocconi e poi a Yale, dove è stato

alunno del premio Nobel James Tobin. Durante gli anni Settanta ha insegnato all'Università di Trento, a Torino, poi alla Bocconi; è diventato rettore della Bocconi e cinque anni dopo ne è diventato presidente. Dal 1995 al 2004 è commissario europeo; nel 2011 è stato nominato senatore a vita.

Elena Cattaneo è biologa e farmacologa, nota per i suoi studi sulla malattia di Huntington. Dopo aver conseguito la laurea in farmacia e il dottorato in biotecnologie, si è trasferita a Boston e lì ha lavorato sulle cellule staminali. Dal 2013 è senatrice a vita.

Infine Renzo Piano, che fa parte del *gotha* dell'architettura internazionale. Vedo che il mio tempo sta scadendo. Questo per dire che non c'è dubbio sull'altissimo contributo che queste figure possono portare al dibattito politico. Vi voglio dire, se non l'avete capito, che qui fuori, fuori da questo Palazzo, c'è un Paese che aspetta di essere ascoltato. Altrimenti non lamentatevi se poi alle elezioni un elettore su due decide di non andare a votare, se voi alla società civile chiudete anche quest'ultimo spiraglio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Castellone. Anche lei sa che non vi sarebbe decadenza, ove venisse approvata questa riforma, della senatrice Segre e degli altri senatori a vita.

A questo punto intendo richiamare la vostra attenzione sull'ambito specifico delle modifiche della seconda parte della Costituzione, riferita all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, al rafforzamento della stabilità del Governo e all'abolizione dei senatori a vita.

Ci sono degli emendamenti che mi lasciano molti dubbi sulla proponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, perché potrebbero essere considerati estranei all'oggetto della discussione, benché, con atteggiamento comprensibile, il presidente Balboni abbia ritenuto, in Commissione, di valutarli come ammissibili.

Per gli emendamenti 01.2, 01.1, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.17, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.18, 1.0.19 e 1.0.20 mi riservo una valutazione più approfondita e, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento ritengo di accantonarli e li valuteremo prima della votazione finale dell'articolo.

I pareri sono già stati dati questa mattina e sono tutti contrari, sia da parte del Governo che da parte del relatore, quindi posso essere esentato dal ripeterli.

Senatore Boccia, volevo dirle, prima di incominciare, che dall'elenco dei senatori a vita mi sono accorto di quanto sono in età, perché ne ho conosciuti veramente parecchi; non tutti, non esageriamo, ero distratto, durante la prima guerra punica mi ero occupato di altro. In particolare, per esempio, mi è venuto in mente il ricordo - scusate se ne cito uno solo tra i tanti - di Ferruccio Parri, che ho avuto l'occasione di apprezzare e di conoscere anche per le sue idee sull'argomento specifico della democrazia diretta, che adesso stiamo trattando. Scusate questa divagazione personale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Nessuno me l'aveva chiesto, non ho visto. Lei stia attento ad alzare la mano, perché a volte aiuta. Prego, senatore Borghi.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Non si preoccupi, con me non c'è quel pericolo.

PRESIDENTE. Non si può mai dire.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Glielo posso assicurare, in separata sede glielo spiegherò, non fosse altro per la mia provenienza geografica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le numerose perorazioni fatte da diversi colleghi e per ragioni di ordine cronologico, spetta al presentatore dell'emendamento 1.17, quindi al Capogruppo di Italia Viva, ma in realtà questo tipo di proposta viene fatta in maniera organica ed analoga da tutti gli altri Gruppi di opposizione. Tale proposta è finalizzata a sopprimere l'articolo 1.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, se potete, liberate l'emiclo e lasciate che il senatore Enrico Borghi possa tranquillamente esporre i contenuti dell'emendamento.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Aspetto anche che la Ministra prenda posto.

PRESIDENTE. Lei vada pure avanti, non aspetti.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Era un gesto di cortesia, tutto qui, non credo sia precluso.

Come dicevo, tutti i Gruppi di opposizione hanno presentato questo emendamento soppressivo e le

motivazioni insistono esattamente nelle argomentazioni che sono state portate nella nostra discussione e non vorrei dilungarmi più di tanto nel merito della questione, se non per sottolineare un aspetto di natura politica che conferma, una volta di più, che aver chiuso la porta a tutte le opposizioni nell'articolazione di un aspetto di questa natura, che nulla ha a che fare con il merito della proposta, perché non si riesce a comprendere quale sia la circostanza che debba legare l'introduzione dell'elezione diretta del Primo Ministro con l'eliminazione della possibilità di nominare i senatori a vita i quali, come è noto, sono una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Quindi, in primo luogo, se si fosse voluto compiere un intervento organico, ci si sarebbe tranquillamente potuti limitare al passaggio relativo all'introduzione dell'elezione diretta del Primo Ministro. E se si fosse voluto aprire un canale di interlocuzione con le opposizioni si sarebbe potuto accogliere questo tipo di proposta, che nel merito è anche finalizzata a configurare un quadro di organicità alla riforma. Si sarebbe potuto tranquillamente fare, andando così nella direzione di una dialettica e di una logica di reciproco ascolto, senza peraltro in alcun modo inficiare l'obiettivo politico che la maggioranza si è proposta. Invece no, si vuole comunque procedere con gli stivali delle sette leghe, con le orecchie tappate, con una volontà tetragona e sostanzialmente con la riproposizione di uno schema per il quale si vuole andare avanti a colpi di sportellate, che non è oggettivamente il miglior modo con il quale si può costruire uno spirito costituente e una riforma della nostra Costituzione. Per questi motivi, signor Presidente, mi sento di dover perorare l'accoglimento dell'emendamento 1.17, oltre che per le questioni che sono state ricordate, anche perché questo, essendo il primo voto di una lunga e articolata batteria che abbiamo di fronte, configurerebbe anche un segnale politico molto preciso. Se il relatore tornasse sui suoi passi, se il Governo modificasse la propria opinione e tenesse conto che c'è una proposta di tutte le opposizioni finalizzata a richiedere questo aspetto, darebbe un segnale di intelligenza politica che in queste settimane abbiamo fatto fatica a scorgere e continuiamo a far fatica a scorgere anche nell'impostazione del lavoro così come è stato fornito. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, faccio un brevissimo riferimento autobiografico. Ho avuto un maestro elementare nato nel 1907, sotto l'Austria, poi diventato italiano dopo il 1918, da adolescente, che ci diceva che avendo vissuto all'epoca del fascismo e poi nel Secondo dopoguerra, aveva maturato un entusiasmo straordinario nell'essere italiano. Come tutti i maestri di allora, anche lui era un onnisciente, insegnava tutte le materie con rara competenza e ci spiegò alle elementari come funzionava lo Stato, che c'erano le elezioni, che c'era il Parlamento, che c'era il Governo e ci disse che c'erano i senatori a vita. Al pensiero che esistevano i senatori a vita nel Parlamento, che avevano il ruolo di trasmettere il loro sapere da persone di grande esperienza che avevano costruito cose importanti per il nostro Paese agli eletti, mi sentivo orgoglioso di far parte di un Paese che aveva questo istituto, perché è bello pensare che ci siano gli eletti dal popolo, ma anche che ci siano le persone di valore che aiutano gli eletti dal popolo a prendere le decisioni migliori.

Questo orgoglio che avevo da bambino, e che mi sono portato dietro tutta la vita, forse potrebbe essere utile anche ai bambini di oggi, ai giovani di oggi, per sentirsi cittadini migliori. Temo che non potranno averlo e questo mi dispiace, per cui noi siamo contrari. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo rapidamente in questo caso, perché i miei colleghi e io stesso alcuni minuti fa e nelle ore passate abbiamo spiegato più volte per quali ragioni - e per quale ragione penso io - l'articolo 1, che il Governo propone con la riforma costituzionale, faccia proprio parte di quello che io stesso stamattina ho definito classico esempio di populismo dall'alto; un modo totalmente demagogico - secondo me - di inserire nel dibattito un argomento che, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio - come è del tutto evidente - non c'entra nulla. E non c'entra nulla nemmeno con la stabilità di governo. Non credo ci possa essere un solo docente di diritto costituzionale in questo Paese capace di costruire un minimo nesso logico tra la norma al nostro esame e il tema di cui parlate; un tema di cui la Ministra ha parlato molto nelle ultime

settimane, ossia la necessità della stabilità del Governo che addirittura significherebbe un introito nelle casse dello Stato di cifre elevatissime che si sarebbero perse nel corso del tempo, perché avremmo il gigantesco problema di stabilità. Sarà anche vero, ma veramente non si capisce il gigantesco problema di stabilità e i tanti Governi che ci sono stati in questi anni nel nostro Paese quale nesso abbiano con i senatori a vita. Ve lo dico io: nessuno. (*Applausi*).

Non hanno alcun nesso, com'è del tutto evidente. È populismo, populismo dall'alto. Quindi, è la cosa peggiore che si possa fare quando si lavora su una riforma costituzionale ed è però anche la gigantesca dimostrazione di come venga meno uno degli argomenti che avete utilizzato in tutti questi mesi. Voi dite che non vengono toccate le prerogative del Presidente della Repubblica. L'articolo 1 dimostra in maniera evidente e inequivocabile che invece le prerogative del Presidente della Repubblica sono toccate eccome. Tra l'altro, non è l'unica che viene toccata, perché - come abbiamo avuto modo di dire lungamente in discussione generale - ne viene toccata qualcun'altra non proprio di secondo piano - diciamo così - per esempio come si forma un Governo, un dettaglio non proprio di poco conto; per esempio quella che riguarda lo scioglimento delle Camere, un altro dettaglio non proprio di poco conto. Quindi - come ben si vede - vengono toccate eccome le prerogative del Capo dello Stato e vi rifugiate, anche in questo caso, francamente dietro una autentica menzogna.

Aggiungo un'ultima considerazione nel merito: proprio avendo scelto questo tipo di impostazione, e cioè un'argomentazione profondamente populista, in qualche modo vi sottraete anche al confronto. Io l'avrei fatto un confronto serio sulla figura dei senatori a vita oggi nella Repubblica contemporanea, nel 2024, magari anche limando alcuni aspetti che pure esistono. Avrei accettato un ragionamento sull'opportunità o meno, per esempio, di farli partecipare al voto di fiducia. C'era un modo per affrontare seriamente la questione dei senatori a vita. Magari si sarebbe potuto ragionare sulle presenze, un criterio che però dovrebbero valere per tutti, per i senatori a vita, ma anche per i senatori eletti. (*Applausi*). Mi piacerebbe andare a vedere l'elenco degli assenti. È un argomento che viene utilizzato, spesso, nella propaganda populista e, quindi, mi piacerebbe andare a vedere le presenze in Aula dei senatori eletti e vedere se davvero la bilancia penda esclusivamente da una parte.

In ogni caso, ci sarebbero state tutte le possibilità, se voi l'aveste voluto, di fare un ragionamento serio, come si dovrebbe fare in una seria Aula parlamentare: discutere, cioè, seriamente se l'istituto dei senatori a vita è soltanto un retaggio del passato, se può essere aggiustato e se può essere in qualche modo ancora invece utilizzato nello spirito dell'articolo 59, cioè per migliorare questo Parlamento e questo Paese.

Avete scelto un'altra strada che, come sempre, è la strada della propaganda, della demagogia e del populismo. Qui dentro avete gioco facile perché naturalmente i numeri sono quelli che sono. Ma sono convinto - anche se è la quinta volta che ve lo ripeto e alla fine di questa discussione sarà la cinquecentesima - che vi pentirete molto amaramente di tutto questo perché il popolo italiano non farà nessuna... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti*).

PRESIDENTE. Ci dobbiamo abituare, discutendo 3.000 emendamenti, che al minuto giusto interromperò l'intervento. Sono 3.000 emendamenti. Lei concluda. Visto che non l'avevo detto prima, lei concluda il suo intervento.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, stavo dicendo che il popolo di questo Paese non farà alcuna fatica a smascherare tutta questa demagogia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ecco, adesso lo sappiamo.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, interviene in dissenso dal suo Gruppo?

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). No, non in dissenso.

PRESIDENTE. È in dissenso rispetto al suo Gruppo? Lei vota contro, a favore o si astiene su questo emendamento? Così vale per sempre.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Presidente, io chiedo...

PRESIDENTE. Siccome può parlare uno per Gruppo e avete tanti emendamenti, vi dovete dividere. Lei è una componente del Gruppo. Quindi, se non è in dissenso, non le posso dare la parola.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Io sono firmatario dell'emendamento 1.19 che è identico a quello che si

sta illustrando.

PRESIDENTE. La votazione è unica. Non le posso dare la parola. La ringrazio.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, colleghi (*Brusio*), io voglio convincere voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore.

CATALDI (M5S). Ci mancherebbe, Presidente. Tramite lei vorrei convincere i colleghi di maggioranza o almeno una parte di loro. Ad esempio non so come i colleghi della Lega potranno spiegare ai propri elettori un voto...

PRESIDENTE. Forse se prendete posto, vi convince meglio. Vi prego di prendere posto.

CATALDI (M5S). Presidente, va bene anche in piedi.

PRESIDENTE. Vada avanti.

CATALDI (M5S). Presidente, perché voteremo come MoVimento 5 Stelle un emendamento soppressivo? Non soltanto perché l'abbiamo presentato anche noi, ma perché questo premierato è un edificio che non si può ristrutturare. È un edificio che va demolito e l'impianto va ricostruito *ex novo*. Ne abbiamo parlato per mesi in Commissione. Perché vi abbiamo detto di provare a copiare da altri sistemi, di pensare agli Stati Uniti o alla Francia? Potete immaginare cosa sarebbe successo se il Presidente degli Stati Uniti avesse avuto gli stessi poteri che voi volete dare a questo Presidente del Consiglio? Si dimette il Presidente degli Stati Uniti e si scioglie il Parlamento? Semmai può succedere che il Presidente degli Stati Uniti finisca sotto *impeachment*. Questo da noi non solo non è possibile, ma non sarà possibile neppure sfiduciarlo. Capite allora che è un impianto che va demolito e ricostruito *ex novo*? Qui sono sbagliati sia i presupposti che la struttura attraverso la quale questa riforma del premierato è stata realizzata.

Parliamo dei presupposti. E, poi, Presidente, se non riuscirò a concludere, proseguirò intervenendo su un altro emendamento. Ministro, lei ci parlava di un'esigenza di stabilità, su cui sono d'accordo, che serve anche per creare una maggiore economia nel Paese, perché le imprese vogliono la stabilità. Guardate però che alle imprese non interessa nulla se cambia un Governo: interessa che non si cambino le regole del gioco, a loro interessa la certezza del diritto. Proprio questo Governo, da quando si è insediato, ha cominciato a cambiare le regole del gioco. Chiedetelo agli imprenditori dell'edilizia. (*Applausi*). Se lei, Ministro, ha voglia di venire nel mio territorio, le farò vedere quanti cantieri sono fermi. Quella è la certezza del diritto che le imprese vogliono. E le dirò di più. Le imprese vogliono vivere in un contesto di legalità; vogliono vivere sapendo che non ci sono imprese corrotte che possono loro passare davanti.

Signor Ministro, lei lo sa quanto costa la corruzione ogni anno all'Italia? Quando fate una riforma della giustizia, non spuntate le armi alle procure. Come la combattiamo questa piaga sociale che ci sta impoverendo e sta distruggendo il Paese? Lo facciamo mettendo dei laccioli alle procure e rendendo più difficili le intercettazioni?

Signor Presidente, qui voi state ponendo un problema: un problema giusto, ma state dando la soluzione sbagliata. Sono sbagliati i presupposti, ma sono sbagliate le modalità di attuazione. Io non so, colleghi, se vi rendete conto. Siete tre forze politiche di maggioranza, ma credo che abbiate sensibilità diverse. Quindi, io faccio appello a voi per cercare di fare una riflessione: chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio?

Innanzitutto, non c'è un criterio discrezionale. Se lui si dimette, se lui esce dal gioco, è come il giocatore che sta in campo, che va via, che non gioca più e si porta via il pallone. È una persona che avrà un potere di ricatto sul Parlamento perché, a prescindere da una crisi politica, se lui non è più d'accordo su un tema, può decidere da un giorno all'altro di andare a casa e di mandare a casa tutto il Parlamento. Non può farlo, in nessuna democrazia occidentale, nessun Presidente di nessuna democrazia occidentale. Riflettete su questo, colleghi della Lega. Cosa direte ai vostri elettori?

Non solo: i parlamentari futuri, non noi, ma i prossimi parlamentari non avranno libertà di votare. Non potranno votare liberamente la sfiducia e non ci sono eccezioni. Se, ad esempio, è coinvolto in uno scandalo di corruzione, possono decidere di usare questo strumento. No: qualunque sia il motivo della

sfiducia, anche se su questioni che riguardano personalmente il Presidente del Consiglio, i parlamentari, per esercitare questo loro diritto, dovranno accettare obbligatoriamente lo scioglimento delle Camere. (*Applausi*).

Ma non basta. Questo Presidente del Consiglio, dato che non è stato modificato l'articolo 77 della Costituzione, rispetto al quale c'era un emendamento della senatrice Maiorino, eserciterà ancora il potere legislativo attraverso una decretazione d'urgenza a cui non avete voluto porre limiti. Vi rendete conto, colleghi, di cosa state facendo? (*Applausi*).

[MELONI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI (*PD-IDP*). Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, io provo anzitutto a riassumere alcuni punti che abbiamo discusso, illustrando molti emendamenti, per dichiarare il voto favorevole, mio e del Gruppo Partito Democratico, a questo emendamento in discussione.

Partiamo da argomenti che la maggioranza e il Governo hanno provato a sostenere nel corso del dibattito in Commissione e - come dirò da ultimo - non in quest'Aula, dal momento che non abbiamo avuto la fortuna di sentire alcuna vostra voce. Si dice che la conferma della norma costituzionale sulla presenza dei senatori a vita potrebbe alterare la stabilità della maggioranza. Non è vero, per definizione, visto quanto scrivete nella vostra riforma, perché la legge elettorale porterebbe automaticamente, con il Presidente del Consiglio, una maggioranza.

Quale può essere un altro problema? L'assenza di terzietà dei senatori a vita? Mi pare che non sia un argomento: per quello che vediamo in quest'Aula, per quello che abbiamo imparato, per quello che tanti colleghi hanno detto, rispetto anche solo all'evocare i nomi delle personalità che hanno rivestito questa carica. Non credo sia un tema minimamente pertinente.

Oppure non è terzo il Presidente della Repubblica che li nomina e, dunque, fa diventare anche i suoi nominati di parte? Forse qui voi svelate un aspetto fondamentale di questa riforma. Voi dite costantemente che il Presidente della Repubblica non viene sottratto di poteri, che non viene alterata la sua figura e non vengono alterate le sue prerogative. Ovviamente, questo è totalmente falso. Evidentemente state svelando, state confessando che con questa riforma il Presidente della Repubblica non sarà più una figura terza capace di garantire l'unità nazionale, capace di rappresentare un riferimento per tutti gli italiani. In una democrazia così fragile e così controversa, com'è la nostra storia, una figura così preziosa verrebbe persa definitivamente. Allora, forse in uno scrupolo di coscienza dite che non può neanche designare i senatori a vita. Ma l'errore sta alla base: sta nell'alterare la natura del ruolo del Presidente della Repubblica.

C'è poi una questione che abbiamo ugualmente evocato ripetutamente, che è di metodo. Voi state procedendo ad adottare o a provare ad approvare una riforma senza confrontarvi con le opposizioni. L'ho detto intervenendo prima: questa maggioranza non è maggioranza nel Paese. La storia dei tentativi di riforma costituzionale e anche elettorale degli ultimi trent'anni ci dice che chi approva delle riforme in questo modo, di solito, anzi sempre, perde le elezioni; nel caso delle riforme costituzionali, se le vede respingere dagli elettori nei *referendum*; una cosa che sarebbe un bene se voi adottaste questa riforma con questo testo, ma sarebbe molto negativa per il Paese.

C'è la disponibilità da parte delle opposizioni a ragionare e a trovare delle intese che portino dei miglioramenti, nell'ottica richiamata anche dal Governo della stabilità, della capacità degli elettori di esprimere un indirizzo diretto rispetto a chi governa, della efficienza dunque della funzione di Governo, ma voi la state respingendo. Mi auguro che sia così solo fino alle elezioni europee, perché pensate di poter prendere qualche "zero virgola" in più dicendo che avete dato i poteri assoluti a questo Presidente del Consiglio. Non li state dando a questo Presidente del Consiglio: state alterando l'equilibrio istituzionale, modificando in maniera radicale la nostra Costituzione, e non si capisce bene il perché. Spero che dal 10 giugno cambierete opinione.

C'è una seconda questione di metodo che ha a che fare con il rispetto che deve riguardare tutti noi, e quindi, con il rispetto reciproco. A parte le ore di chiacchiericcio cui abbiamo assistito in questo dibattito, a me sembra veramente un modo di non rispettare gli argomenti che noi stiamo proponendo il fatto che nessun rappresentante della maggioranza abbia preso la parola (*Applausi*) per dirci perché

invece è necessario evitare che nella Costituzione sia previsto che si possano nominare i senatori a vita. Ditecelo, ditelo: ci son persone che ascoltano questo dibattito e hanno la curiosità e l'interesse di saperlo. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga a me.

MELONI *(PD-IDP)*. Attraverso lei, Presidente, chiedo ai colleghi della maggioranza di spiegarci le loro ragioni, perché non è rispettoso nei confronti delle opposizioni e del Parlamento questo che è un silenzio arrogante. Noi chiediamo di sapere le ragioni per cui invece dovrebbe passare questa norma.

(Applausi).

PRESIDENTE. Abbiamo ancora circa 2.990 emendamenti da votare, e forse questo può essere considerato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, identico agli emendamenti 1.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 1.19, presentato dal senatore Calenda e da altri senatori, 1.20, presentato dalle senatrici Unterberger e Cattaneo, 1.21, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, e 1.1000, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Tutti innalzano la Costituzione, sia a destra che a sinistra, e questo mi fa piacere: vuol dire che tutti avete in animo di rispettarla. *(Commenti)*. Vi prego, a destra come a sinistra, di abbassare la Costituzione, che è di tutti, non di una parte. Le riprese ci sono già state. C'è qualcuno che ne ha addirittura due in mano, ma sempre una è la Costituzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «fino a». *(Vivaci commenti)*.

Me lo dovete chiedere. Eravate impegnati in altro, mi spiace. *(Vivaci commenti. Applausi)*.

Qui si viene per discutere e per votare, non per fare propaganda innalzando qualcosa. *(Vivaci commenti)*. È così. Lo dico a destra come a sinistra. *(Vivaci commenti)*. Seduti, accomodatevi. Va bene. Chi ha chiesto di parlare? *(Vivaci commenti)*. Seduti, calma, non si può disturbare.

Accomodatevi.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se qualcuno vuole parlare, lo deve chiedere.

VOCE. La votazione è aperta! *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. Tra un attimo sarò costretto a prendere provvedimenti.

Si sieda, la richiamo all'ordine.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, le avevo chiesto la parola prima della votazione. *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. Allora, ciascuno si metta al proprio posto. Senatore Malan, la prego di far accomodare i senatori del suo Gruppo.

Bene, allora mi pare che sia il minimo che potessi dire, dopo che, a destra come a sinistra, avete innalzato, a mo' di sfida, il libretto della Costituzione. Non si fa questo. Non si fa. *(Commenti)*. La votazione è annullata.

Prego, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori prima che lei aprisse la votazione, proprio perché volevo che lei mi desse un chiarimento. All'inizio, prima della votazione, ha enunciato una serie di emendamenti che ha accantonato per consentire un supplemento di valutazione.

Siccome a breve dovremo andare a fare delle dichiarazioni di voto su alcuni emendamenti, non mi è chiaro se l'emendamento 1.1002 sia stato accantonato o meno. Vorrei capire come mi devo comportare a breve, se dovrò fare o meno la dichiarazione di voto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Stia tranquillo, senatore Marton, avrà la possibilità, se verranno dichiarati ammissibili, di intervenire.

MARTON *(M5S)*. È proprio quello.

PRESIDENTE. Vi prego di stare seduti, gli uni e gli altri, ognuno al proprio posto. Non dovete

confondere la mia disponibilità abituale con un lassismo che non ci può essere.

MARTON (M5S). Presidente, non mi ha risposto.

PRESIDENTE. Senatrice, due addirittura? Le abbassi.

MARTON (M5S). Signor Presidente, non mi ha risposto. L'emendamento 1.1002 è tra gli accantonati?

PRESIDENTE. Non è accantonato. Ho letto quelli accantonati.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Sull'ordine dei lavori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi prego tutti di rispettare un minimo di decoro.

BOCCIA (PD-IDP). Mi piacerebbe ascoltare i colleghi quando entriamo nel merito del dibattito, e non mugugni quando cerchiamo semplicemente di chiedere alcune cose.

Signor Presidente, prima domanda: è stato annullato il voto?

PRESIDENTE. Anche lei non è attento. Certo, l'ho detto due volte.

BOCCIA (PD-IDP). È scoppiato il caos. Lo dico, signor Presidente, perché il Gruppo Partito Democratico e immagino anche gli altri Gruppi di opposizione intendono intervenire su ogni emendamento, come lei sa.

PRESIDENTE. Non c'è una prenotazione generale. C'è una prenotazione emendamento per emendamento.

BOCCIA (PD-IDP). Però, se non ci dà il tempo di chiedere la parola alzando la mano...

PRESIDENTE. Difatti le sto dando la parola. Prego.

BOCCIA (PD-IDP). Siccome dobbiamo provare ad andare avanti in un clima non semplice, difficile, ma di rispetto reciproco...

PRESIDENTE. Bravo.

BOCCIA (PD-IDP). ...le modalità con le quali noi abbiamo esposto il nostro pensiero a difesa della Costituzione sono state assolutamente rispettabili di quest'Aula e della sua storia. Non penso sia opportuno fare la ramanzina - lo dico ai colleghi della maggioranza - ai Gruppi di opposizione, che si stanno opponendo legittimamente a quello che riteniamo essere...

PRESIDENTE. La ringrazio, è chiaro quello che vuol dire. Le rispondo. Lei può intervenire.

Mi pare che da parte mia - non siamo al primo giorno di scuola - vi sia sempre stata - e spero me lo riconosciate - una conduzione rispettosa dei diritti dell'opposizione, ancor prima e almeno alla pari della maggioranza, forse ancor prima. Questo non vuol dire che vi possano essere atteggiamenti che non rispettano il modo di stare in Aula. Anche alzare la Costituzione dall'una e dall'altra parte, in segno di sfida, come dire "io sono la Costituzione, tu no", non è accettabile. (*Applausi*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.23.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, continuerò, tramite lei, un tentativo di convincimento della maggioranza. Su questo emendamento noi, come MoVimento 5 Stelle, ci asterremo, perché siamo dell'idea che è bene che non si aumenti il numero dei senatori a vita che può nominare il Presidente della Repubblica.

Tuttavia, cogliamo un segnale importante da parte della forza politica che lo ha presentato. Il segnale è quello di tentare quantomeno un contro-bilanciamento rispetto allo squilibrio tra i ruoli istituzionali del Parlamento, del Presidente della Repubblica e del nuovo *Premier*. Da questo punto di vista noi esprimeremo un voto di astensione, ma comprendiamo un segnale importante, perché non so fino a che punto questa maggioranza si renda conto anche di un'altra cosa.

Il nuovo *Premier* - ve lo ripeto - può mandare a casa i parlamentari, può sciogliere le Camere, non può essere sfiduciato, eserciterà il potere legislativo. Non è detto che sarà di destra e non è detto neppure che sarà di sinistra; potrebbe essere anche di una forza che non ha nel suo cuore i valori democratici e che magari emerge in un momento di crisi economica e sociale, dove bisogna prendere decisioni politiche scomode. E guardate che, quando ci sono quei venti e quelle tempeste, diventa difficile ipotizzare che cosa potrà succedere. Quel *Premier* non avrà neppure bisogno di una vera maggioranza,

dal momento che avete inserito in Costituzione l'obbligatorietà del premio di maggioranza, andando a distorcere il principio di rappresentatività, anche se poi nel *drafting* avete inserito un principio contraddittorio, e cioè fate il premio di maggioranza nel rispetto della rappresentanza.

Ma che cosa state dicendo? Colleghi, o c'è la rappresentanza reale o c'è una distorsione della rappresentanza, per cui una forza politica emergente con il 20 per cento, se trova un altro 20 per cento di appoggio - ammesso che questo minimo del 40 lo inseriate da qualche parte, perché in Costituzione non ce l'avete voluto mettere - e se prenderà - come state dicendo - un premio del 15 per cento, governerà l'Italia e farà ciò che vuole, rappresentando una parte minima della popolazione. Ma voi davvero volete rischiare questo? (*Applausi*).

Presidente, abbiamo il dovere di proteggere gli italiani da tutte le possibili distorsioni democratiche. Un principio come quello di un premio di maggioranza può stare in una legge elettorale, ma non può stare in Costituzione. Se lo mettete in Costituzione, quello che inserite fatelo bene, inserite anche quando questo premio va dato, perché non possiamo fidarci di chi in futuro vorrà fare una legge elettorale di cui non conosciamo neppure i minimi dettagli. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo dicendo che voi davvero state dicendo delle bugie. Ieri ho sentito in quest'Aula rispondere (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Si rivolga a me. Vi prego, niente ululati. Si rivolga a me. Non dica: voi state dicendo bugie. Dica: Presidente, dicono bugie.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Ieri, rispetto ad alcuni interventi che sono stati fatti, è stato risposto che non è vero che si modificano i poteri del Capo dello Stato. Tuttavia, l'articolo 1 dimostra che i poteri del Capo dello Stato sono messi in discussione, perché togliete un diritto che il Capo di Stato oggi ha. Avete anche fatto riferimento al fatto che, ad esempio, nella discussione sulla Costituzione il Partito Comunista - di cui io orgogliosamente penso di essere stato parte per un periodo importante e, quindi, sono fiero di aver fatto parte di quella storia - era contrario ai senatori a vita. I comunisti, che han fatto una grande battaglia per la libertà, per cacciare i fascisti e nazisti da questo Paese, hanno modificato le proprie opinioni perché questa Costituzione è fatta di idee diverse e hanno trovato la sintesi in modo unitario. Questo è il dato fondamentale: opinioni e visioni diverse hanno trovato una sintesi, quello che voi non volete fare. State modificando e calpestando questa Costituzione senza voler discutere con le opposizioni.

Questo è il punto centrale, dopodiché si può discutere se uno in più o in meno. Io su questo sono molto disponibile a discutere, come diceva prima il mio Capogruppo. Ma il dato vero è se si fa e qual è lo spirito. Questo spirito non c'è da parte vostra e questa è un'idea autoritaria con cui dimostrate in modo autoritario quello che volete fare. Non ve lo permetteremo, non ve lo permetterà il popolo italiano. (*Applausi*).

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, io intervengo per riprendere il discorso della democrazia che si riconosce soprattutto dalla capacità di rappresentanza dei suoi cittadini.

In Commissione ho avuto modo di sottolineare la mancanza del nostro sistema di una rappresentanza parlamentare tutelata delle minoranze. In Aula ho ringraziato la ministra Alberti Casellati per aver accolto un emendamento in tal senso, firmato ovviamente anche dalla sottoscritta, che però non definisce nulla. Dobbiamo attendere il testo di una nuova legge elettorale per vedere come le decine di migliaia di cittadini italiani che si riconoscono nelle minoranze nazionali o storiche o linguistiche del Paese avranno la loro rappresentanza. Così per la mia comunità verrebbe finalmente a concretizzarsi l'articolo 26 non solo della legge di tutela, ma anche per la reciprocità che definisce questo diritto per gli italiani in Slovenia, per Costituzione, da trent'anni.

Vorrei ribadire il tema della rappresentanza democratica dei senatori a vita, quella parte dell'Italia nobile, saggia e straordinaria che è doveroso onorare, ma soprattutto ascoltare con attenzione. L'Italia ha bisogno anche della rappresentanza della saggezza e della partecipazione dei senatori a vita alle

decisioni che vengono prese in quest'Aula (*Applausi*); saggezza e partecipazione che non dipendono da appartenenze politiche, ma che invece danno voce a posizioni *super partes*.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Partito Democratico e spero che qualcuno della maggioranza si ravveda e voti a favore. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, provo a intervenire sul merito anche sperando di placare un po' la temperatura dell'Aula. Spero anche che la Presidenza ci aiuti nelle successive votazioni, perché con la prima siamo partiti un po' alla grande.

Noi ci asterremo su questo emendamento perché è ovvio che la scrittura dell'emendamento ha una finalità anche ostruzionistica, diciamolo evidentemente. Ci terrei però a dire che c'è un aspetto veramente curioso, in una situazione di crisi del Parlamento così profonda e così evidente.

Questo è un Parlamento che lavora male, in modo farraginoso. È un Parlamento bicamerale che non è più bicamerale, perché sappiamo benissimo che ci troviamo in una forma di monocameralismo alternato e che anche atti legislativi fondamentali per la vita della Repubblica, come la legge di bilancio, vengano di fatto approvati da una sola Camera e ratificati dall'altra. È un Parlamento che è in seria difficoltà, perché l'unica riforma costituzionale che sia stata fatta è la sciagurata riforma che ha comportato la riduzione del numero dei parlamentari. E mi permetto, signor Presidente, di indirizzarmi alla collega Maiorino tramite lei: nei miei dodici anni di Parlamento non rimpiango nulla di quello che ho fatto, ma, se c'è un voto che non avrei voluto dare, è quello per la riduzione del numero dei parlamentari. E mi assolvo, perché so che fummo costretti a cambiare voto, perché per il MoVimento 5 Stelle quella riforma era talmente importante che, senza quel voto, non avremmo dato un Governo alla Repubblica; avremmo rischiato di avere un sovranista al Quirinale e per quella minaccia io decisi di cambiare idea e ancora oggi ne sono pentito. Ci siamo trovati a ridurre di un terzo il numero degli addetti a un'organizzazione quando il funzionamento dell'organizzazione è rimasto lo stesso. E, quindi, non ci voleva - come si dice - la zingara per capire che, se un'organizzazione non modifica sé stessa, ma taglia di un terzo gli addetti che dovrebbero farla funzionare, è chiaro che va in crisi. Si potrebbe dire che il Senato degli Stati Uniti ha soltanto 100 senatori a fronte di 300 milioni di abitanti, ma ogni senatore degli Stati Uniti ha 25 collaboratori che lo mettono in condizione di lavorare, mentre qui siamo dietro a una serie di Commissioni permanenti, siamo dietro alle Giunte, dietro alle bicamerali, e abbiamo dei collegi assurdi. Io sono stato eletto in tutto il Piemonte, tranne un pezzo della provincia di Torino, e come potrò mai essere all'altezza di rappresentare tutta quella gente, se da solo devo coprire 3 milioni di elettori?

Ebbene, in questa situazione così grave, cosa fa questa maggioranza? Invece di lavorare per migliorare il funzionamento del Parlamento, si occupa dei senatori a vita. Mi sembra un ordine delle priorità abbastanza surreale, in particolare se pensiamo che la ministra Alberti Casellati, che è stata Presidente di questa Camera e conosce meglio di chiunque le difficoltà che incontriamo quotidianamente nel nostro lavoro, dovendo portare a casa una riforma, di tutti gli aspetti inerenti al funzionamento del Parlamento si occupa proprio dei senatori a vita. A me sembra una visione allucinata della realtà, anche perché - mi lasci dire - ad averne di senatori come i nostri senatori a vita. Per cui, se c'era proprio una cosa da fare, era badare a non privarsi dell'autorità morale di una Liliana Segre, alla quale dovremmo non smettere mai di rendere ringraziamento per aver inaugurato in modo così elevato questa legislatura, una legislatura che porta il sigillo della senatrice Segre, della sua vita, del secolo che abbiamo alle spalle e che deve sempre guidarci nelle cose che facciamo. Sono a quattro minuti e 21 secondi.

Noi certamente ci asterremo, ma non possiamo non notare un assurdo ordine delle priorità, il fatto di essersi lavate le mani rispetto al tema del bicameralismo paritario e, quindi, esprimiamo simpatia per i firmatari di questo emendamento. (*Applausi*).

[PERA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e vorrei chiederle se non può

prendere in considerazione la sospensione dei lavori dell'Assemblea per dieci minuti, per poter digerire la notizia che ci arriva adesso delle agenzie, ovvero che il Primo Ministro della Britannia si sta recando a Buckingham Palace per chiedere lo scioglimento del Parlamento il 30 maggio e convocare le elezioni generali il 4 luglio. Lei capisce che questo è l'uomo solo e nero al comando e noi dovremmo riflettere su questa esperienza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie: in attesa di avere maggiori notizie, rinviemo la sospensione. *(Commenti)*.

Sottolineo che non mi è stato chiesto di mettere ai voti una richiesta di sospensione. È una valutazione del Presidente.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, volevo aderire alla richiesta, perché il presidente Pera ha ragione. *(Applausi)*. Prendendo spunto proprio da ciò che sta capitando nel Regno Unito, dobbiamo valutare se ciò che si sta proponendo qui oggi...

[PRESIDENTE](#). Lei aderisce alla richiesta, il commento non serve. *(Commenti del senatore Verini)*.

Vorrei dare la parola a chi ha chiesto di intervenire in dissenso, quindi finiamo l'argomento al nostro esame. *(Proteste)*.

Non c'è una richiesta. Se la avanza lei... *(Commenti)*.

Non mi spieghi il motivo, perché è chiaro. Cosa chiede?

[VERINI](#) (PD-IDP). Chiedo una sospensione dei lavori per poter forse avviare, a lavori sospesi, quel confronto e quell'approfondimento che anche il presidente Pera ha suggerito di svolgere a quest'Assemblea e al suo Governo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che il presidente Pera ha chiesto a me di valutare una proposta di sospensione dei lavori, non ha chiesto che venissero sospesi e lo ringrazio per la sua correttezza. *(Applausi)*.

Metto invece ai voti la richiesta avanzata dal senatore Verini.

Non è approvata.

[LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, intervengo in dissenso e lo farò anche nei prossimi provvedimenti, per spiegare che, mentre Azione ha votato a favore degli emendamenti che propongono di non toccare le prerogative del Presidente in ordine alla modifica dei senatori a vita, noi ci asterremo rispetto alle proposte di modifica che riguardano il numero dei senatori che, come lei sa, sono consequenziali. Siccome per noi questi sono emendamenti legittimi, ma dal carattere ostruzionistico, rispetto ad essi, ogni volta che ci sarà la dichiarazione di voto, dichiareremo il voto in dissenso per manifestare l'astensione.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Anche il senatore Patuanelli, Capogruppo dei 5 Stelle, parla in dissenso dal suo Gruppo?

PATUANELLI (M5S). Assolutamente sì!

PRESIDENTE. Ha un minuto, Capogruppo.

PATUANELLI (M5S). Presidente, ne ho tre, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. La valutazione è assegnata al Presidente.

PATUANELLI (M5S). È una previsione regolamentare, Presidente.

PRESIDENTE. Lei incominci a parlare.

PATUANELLI (M5S). Io insisto per avere i tre minuti come da Regolamento, Presidente, la ringrazio e non li userò tutti e tre.

PRESIDENTE. Cominci a parlare.

PATUANELLI (M5S). È una mia facoltà non usarli tutti e tre, e non una previsione regolamentare, grazie. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Intanto le rispondo, perché vale per il futuro: l'articolo dice «per non più di tre

minuti». (*Commenti*).

Io faccio il parlamentare da tanti anni. (*Commenti*). Perdo tempo io, sto facendo io ostruzionismo, colleghi. È presente il ministro Alberti Casellati. Io non ho niente contro la sua tecnica, senatore Patuanelli, perché da esponente di Fratelli d'Italia, che era un Gruppo decisamente piccolo, tante volte ho tentato di fare ostruzionismo dicendo di voler intervenire in dissenso dal mio Gruppo, ma ricordo che quasi mai mi è stato consentito. Dopo la prima volta, mi è stato detto che era strumentale e la Presidente Casellati, col vostro applauso, mi ha tolto la parola. (*Commenti*). Io non tolgo la parola, vi do un minuto, quando l'intervento è strumentale. (*Applausi. Commenti*).

Prego, senatore Patuanelli.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, si rischia un conflitto istituzionale con il suo intervento, perché non mi risulta che la Presidente Casellati abbia mai negato la parola a chi interveniva in dissenso dal Gruppo, neanche al Gruppo Misto. (*Applausi*). Mi consenta di dire che c'erano tantissimi ex senatori del MoVimento Cinque Stelle nel Gruppo Misto e mi ricordo che, uno alla volta, si recavano in quei banchi e illustravano il proprio dissenso dal loro Gruppo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Era un dissenso vero.

PATUANELLI (*M5S*). Era un dissenso vero, come lo è il mio.

PRESIDENTE. Se vuole intervenire in dissenso, lo faccia.

PATUANELLI (*M5S*). Presidente, mi permetta: ha appena detto che era un dissenso vero. Mi consenta, non sta a lei attribuire la veridicità del mio intervento (*Applausi*), né la propaganda eventuale delle opposizioni. Prima ha taciuto di propaganda una pacifica manifestazione con una presa...

PRESIDENTE. Immagino che si dimetterà da Capogruppo se è in dissenso con il suo Gruppo. Prego, continui.

PATUANELLI (*M5S*). Presidente, questo fa parte della democrazia interna ad un Gruppo che aleggia molto sapientemente nel mio e forse non in tanti altri. (*Applausi*).

Ad ogni modo, stavo dicendo che la propaganda che lei prima ha citato è intrisa in questo provvedimento, non nella manifestazione di opposizione che noi stiamo facendo, anche con strumenti ostruzionistici.

Nel merito dell'emendamento, ritengo sia giusto mantenere i senatori a vita, ma che il 5 per cento dei componenti di quest'Assemblea sia un numero eccessivo e quindi non mi asterrò, ma esprimerò un voto contrario. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Procediamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.23. (*Commenti*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, spero in forma cortese, ma la prego di decidere prima, se vuole intervenire.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, la ringrazio, era una verifica. Il mio intervento è volto a manifestare un voto in dissenso dal mio Gruppo, che si asterrà, mentre io intendo esprimere un voto contrario, perché dieci senatori a vita sono un numero eccessivo.

Peraltro mi ero illusa che il presidente Pera intervenisse finalmente per spiegare a quest'Assemblea la motivazione per cui si intende eliminare la prerogativa del Presidente della Repubblica della nomina dei senatori a vita, che - permettetemelo - non capisco cosa ci "azzechi" con la stabilità del Governo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «senatori a vita fino a».

Se non venisse approvato, sarebbero preclusi i successivi emendamenti fino a pagina 13, quindi si passerebbe poi alla votazione dell'emendamento 1.1003. (*Commenti*). Ricordo che gli altri emendamenti riportano «a vita fino a dieci», «fino a nove», «fino a otto», «fino a sette», «fino a sei», «fino a cinque», «fino a quattro», «fino a tre»: in questo caso, la prassi vuole che si voti una volta sola. (*Commenti*). Questa è la decisione irrevocabile del Presidente: è deciso e non c'è discussione su questo; basta guardare i precedenti, sono tutti così, quindi non mi fate perdere tempo. Comanderete

che il tentativo di contestare anche decisioni così normali rende inevitabile l'inasprimento di tutte le misure regolamentari per far andare avanti il dibattito. Veniamoci incontro tutti: lo dico ai Capigruppo, che dovrebbero conoscere i precedenti. *(Commenti)*. Sempre al momento della votazione, si viene a verificare questo, ma ora non l'ho ancora aperta. È giusto che, una volta per tutti, ve lo dica: la regola che è stata chiamata del canguro, proprio perché viene chiamata così, la conoscete e più volte è stata discussa; quando vi sono emendamenti in sequenza, uno dopo l'altro, è prassi ormai costante da parte della Presidenza, a partire dal 1996, avallata dalla pronuncia della Giunta per il Regolamento del 17 luglio del 1996 (potrei leggere tutte le altre, ma lo sapete benissimo applicare) in quel caso quella che viene normalmente definita regola del canguro.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, la cosiddetta regola del canguro è stata effettivamente applicata in quest'Aula e c'è un precedente illustre, quello che fu determinato dagli emendamenti presentati dal ministro Calderoli, allora senatore, che vedeva quest'Assemblea chiamata a pronunciarsi su circa quattro milioni e ottocentomila emendamenti.

Quella proposta avanzata dal senatore Calderoli determinò una reazione, perché è ovvio che quattro milioni e ottocentomila emendamenti avrebbero costretto l'Assemblea, sostanzialmente, a una paralisi dei propri lavori. Si è successivamente applicata questa tecnica, che mortifica le prerogative delle minoranze e dei parlamentari, solo di fronte a situazioni straordinarie.

Signor Presidente, mi lasci concludere, per chi ci ascolta: qui abbiamo un Presidente del Senato che ha deciso di applicare, alla terza votazione, un istituto che neanche in Commissione è stato applicato dal Presidente. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giorgis, l'avranno ascoltata, ma non è questo l'argomento. *(Commenti)*. Adesso però, colleghi, se volete che conduca l'Assemblea nella maniera corretta, vi prego di essere altrettanto corretti.

Il precedente che lei cita è molto successivo a quello, per esempio, del 2004, concernente la discussione del disegno di legge n. 2544, di riforma dell'ordinamento della Repubblica. Poi c'è un altro precedente, del 29 luglio, relativamente alla discussione del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione. *(Commenti)*.

Voglio che lei mi ascolti, cortesemente. *(Commenti)*. Eravamo chiari, adesso eravamo all'invettiva: le avrei dovuto togliere la parola per altri motivi, invece ho usato il tempo. *(Commenti)*. Ne parleremo alla prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo. Le ho tolto la parola per il tempo, lasciamo perdere il resto.

Ascoltatevi con attenzione, lo dico a tutti: stiamo applicando una regola di buonsenso che, poiché ci sono diversi emendamenti che propongono di aumentare il numero dei senatori a vita a dieci, oppure a nove, a otto, a sette, a sei o a cinque, li racchiude, come da precedenti. *(Commenti)*. Colleghi, non volete essere interrotti, ma interrompete me? Tale regola li racchiude, con una decisione inappellabile del Presidente del Senato, in un'unica votazione. Se vogliamo, ne potremo parlare alla prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo; per ora scusatemi, ma ho la necessità di mettere in votazione la prima parte dell'emendamento 1.23, invitandovi ad avere un atteggiamento di civile rispetto per le decisioni che sono costretto ad assumere.

[MAIORINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché mi sembra di aver capito che, in questo computo di canguro che vuole applicare, abbia inserito anche l'emendamento 1.1002, che invece, nel secondo comma, si distingue dagli altri, perché stabilisce una cosa completamente diversa, ossia scomputa i senatori a vita dal conteggio dei voti per le fiducie. Questa è una cosa piuttosto rilevante, che lo diversifica dagli altri emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Voteremo la seconda parte. Intanto, votiamo per la prima parte.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.23,

presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «fino a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.24 a 1.31.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, mi appello a lei...

PRESIDENTE. Cosa c'è, senatore?

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, quindi ho cinque minuti *(Commenti)*, e lo sa benissimo anche il collega, che è un Presidente di Gruppo.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore Borghi, perché ha già sprecato dieci secondi.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, vorrei iniziare.

Ci sono una questione generale e una questione di dettaglio. Parto dalla questione di dettaglio e faccio appello alla Presidenza, perché abbiamo fatto tre votazioni e per due volte è rimasta accesa la spia che segnala che la votazione è aperta. Se partiamo con questo clima, ho l'impressione che arriveremo in modo un po' complicato. Proviamo a darci un metodo per il quale, a iniziare dalla Presidenza, si apre la votazione, non si fanno più discussioni quando si è in votazione, la si chiude e poi si fa tutto quello che si deve fare. Non mi interrompa, Presidente, mi lasci parlare. Lo dico perché ho già visto che c'è una certa pulsione un po' particolare nel suo polso. Stia tranquillo...

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore Borghi, non si preoccupi e non guardi il polso.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, voglio fare un appello accorato, non fazioso... *(Brusìo)*. Se vi piace, va bene; se non vi piace, vado avanti lo stesso. Non è che mi faccio spaventare se mi fate la ola. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, la prego però di rivolgersi a me. Nessuno la sta spaventando.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, sto solo chiedendo alla Presidenza di recuperare quello spirito costituente che ci dovrebbe essere, visto il merito delle questioni che stiamo affrontando. Nessuno, almeno da parte del Gruppo che rappresento, è qui a sindacare la potestà del Presidente di articolare le proprie funzioni e i propri poteri in una determinata maniera. È una questione di approccio: se già alla terza votazione abbiamo creato un clima di questo genere, perché la Presidenza appare non lineare dal punto di vista della terzietà, credo che un atteggiamento di tipo diverso e un approccio un po' più malleabile potrebbero essere utili. *(Applausi)*. Mi permetto di sottolinearlo, visto che siamo in fase di revisione della Costituzione e non stiamo convertendo uno dei tanti decreti-legge che ci sono capitati.

[PRESIDENTE](#). Senatore Borghi, stiamo discutendo del regolare andamento dei lavori in una fase di tutta evidenza legittimamente ostruzionistica. Ascolti le due parole: ostruzionistica e legittimamente. Non metto in discussione la legittimità di utilizzare il *filibustering* che, sin dalla lontana Gran Bretagna, è sempre stato considerato uno strumento legittimo. Altrettanto legittimamente, chi ha il dovere di regolare i lavori deve attuare tutte le norme regolamentari che riportino i tempi dei lavori dell'Assemblea nell'alveo della normalità. Se lei mi fa un appello, io lo ricambio: andiamo alla discussione di merito senza argomenti solo ostruzionistici e vedrà che il problema non si pone. È tutto chiaro? Bene.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, al netto delle passioni britanniche del presidente Pera e tornando alle nostre più modeste regole del gioco, la cosa che le chiedo a nome del Gruppo Partito Democratico è di non proseguire a fari spenti. Infatti, le regole sugli emendamenti e sugli eventuali emendamenti inammissibili, signor Presidente, se ce le diamo, le rispettiamo.

Quando la Ministra - o, attraverso di lei, gli altri membri del Governo - interviene e con il relatore dà i pareri, noi li accettiamo. In quel momento eventualmente li contestiamo, ma sappiamo quali sono. Quando la Presidenza decide in corso d'opera di modificare alcune valutazioni e ci viene detto, o direttamente o attraverso gli uffici, noi accettiamo le regole del gioco. Quello che non possiamo

accettare, signor Presidente, è di non sapere dove stiamo andando emendamento dopo emendamento, perché se lei decide di applicare - come ha deciso e noi questa cosa l'abbiamo contestata, perché non siamo d'accordo - un minicanguro, perché ad un certo punto ha fatto una valutazione che sette, otto o nove senatori sono la stessa cosa, noi pensiamo di no, perché probabilmente metterci un senatore in più in un certo contesto potrebbe avere senso, ebbene - me lo deve consentire - se questa cosa viene decisa mentre è in corso il confronto, lei sta modificando le regole del gioco.

[PRESIDENTE](#). È chiarissimo. Questo mi permetto di dire che non è vero, perché è sempre stato fatto.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). No, così no.

[PRESIDENTE](#). Credevo che avesse finito di parlato. Ho capito il suo intervento: lei vuole saperlo prima di ogni votazione che ne preclude altre; prima della discussione glielo dirò.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Non prima di ogni votazione, prima di ogni raggruppamento di emendamenti. Altrimenti, signor Presidente, io le chiedo...

[PRESIDENTE](#). Non facciamo un colloquio. Quando ha finito di parlare, intervengo.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Penso di interpretare anche le ragioni degli altri Presidenti dei Gruppi. Allora sospendiamo la seduta, andiamo in Conferenza dei Capigruppo e definiamo lì...

[PRESIDENTE](#). La ringrazio. Allora mi sembra di aver ricevuto un appello da parte del Presidente del Gruppo PD a sapere in anticipo quando vengono applicate le regole che consentono... (*Commenti del senatore Boccia*).

No, non spetta a loro, spetta a me. Certamente non spetta al Presidente della Commissione accorparli, non lo potrebbe fare, ma quello che prendo dal suo intervento è che, ove venisse applicato quello che lei chiama "canguro", anziché, dirlo al momento della votazione, come però è sempre stato fatto, lo dirò prima della discussione del singolo gruppo di emendamenti. Questo non ho difficoltà a farlo. La ringrazio.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1003, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole «un massimo di».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.1004, 1.1005 e 1.1006. (*Commenti*).

Essendo stata preclusa la prima parte dell'emendamento 1.1002 - mi dicono gli Uffici - è preclusa la seconda parte: dobbiamo andare avanti, altrimenti non ce la facciamo più.

[MARTON \(M5S\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTON \(M5S\)](#). Signor Presidente, stiamo per votare la seconda parte dell'emendamento 1.1002. È corretto? Ho capito bene? Io prima avevo chiesto a lei se fosse tra gli accantonati.

[PRESIDENTE](#). Lei me l'ha chiesto e non era ancora stata votata la prima parte. Essendo stata rigettata la prima parte, è preclusa la seconda. (*Commenti*). Non mi fate fare cose che spetta agli Uffici capire.

Ci dobbiamo mettere d'accordo: se vogliamo lavorare bene, dovete far fare alla Presidenza - in maniera imparziale, ve lo assicuro e vi prego di credermi, e rispettosa del Regolamento - tutto quello che deve fare. Passiamo all'emendamento 1.1007, a pagina 15 del fascicolo, perché i precedenti sono preclusi.

(*Commenti*).

Non ci siamo, colleghi: oggi facciamo così, ma non potremmo farlo. A breve sospendo la seduta e convoco una Conferenza dei Capigruppo, perché o ci capiamo o non andiamo avanti. Questo è un ostruzionismo inaccettabile per me, perché c'è l'ostruzionismo lecito e c'è quello inaccettabile; se si mette in discussione la decisione legittima della Presidenza, diventa un ostruzionismo inaccettabile. Questo è il punto. (*Applausi*).

[PARRINI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PARRINI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, credo che ci conosciamo abbastanza. Io non ho nessun tipo di dubbio sulla sua imparzialità, però mi vengono dubbi su quello che ho sentito rispondere a una precisa domanda della senatrice Maiorino. Cerchiamo di spiegare con calma quello che è avvenuto negli ultimi tre minuti, senza concitazione. Sono stati ritenuti accorpabili nella votazione emendamenti che

secondo noi non erano da accorpare; questa discussione lei l'ha troncata e risolta in una maniera che non condividiamo, ma della quale prendiamo atto. Tali emendamenti erano di contenuto omogeneo rispetto alla prima parte dell'emendamento 1.1002, a firma dei senatori Cataldi e Maiorino.

La notizia che voglio darle, proprio perché io ho fiducia nella sua imparzialità, è che la seconda parte dell'emendamento 1.1002, che propone di scomputare i senatori a vita dalle votazioni fiduciarie, con i voti che abbiamo fatto precedentemente non ci azzecca assolutamente niente. (*Applausi*). Quindi come può l'insieme delle votazioni fatte precedentemente precludere il voto su quella parte dell'emendamento 1.1002? Proprio per la grande fiducia che ho nella sua imparzialità, credo che lei debba prendere atto che ci sono gli estremi per votare la seconda parte dell'emendamento 1.1002, come ha assicurato alla senatrice Maiorino, che gliel'aveva domandato con grande accuratezza.

PRESIDENTE. Ha ragione che me l'ha chiesto con correttezza, quindi è inutile che me lo ripeta. Allora, spiego bene come funziona questo benedetto canguro. Finché non viene votato un emendamento, non posso dire se anche la seconda parte è preclusa o no, perché, mentre è sicuramente unita in un'unica votazione la parte identica degli emendamenti accorpati, la seconda parte può essere diversificata. Diventa preclusa la seconda parte solo nel momento in cui viene bocciata la prima. È così che funziona. Vi assicuro che anch'io ho chiesto lumi al riguardo agli Uffici, per avere i precedenti, perché anche a me era sorto il dubbio se fosse automatica la preclusione. Sì, lo è, una volta che viene votata la prima parte. Sto cercando di condividere il ragionamento, per cui è così che funziona, piaccia o non piaccia; è una norma utilizzata e purtroppo è così. Siccome questa è una valutazione che spetta a me, mi sono consultato con chi ha la memoria dei precedenti: è sempre stato in questa maniera. (*Commenti*). Io adesso le darò, se proprio vuole, la parola; dopodiché, sulle decisioni del Presidente non aprirò più la discussione, perché sapete che esistono decisioni della Presidenza inappellabili e questa è una di quelle. In questa ultima occasione, però, le do la parola.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, spero che la decisione possa non essere inappellabile. Qualora lo fosse, però, ne prendo atto e allora il mio discorso vale per il futuro. La mia richiesta di poter votare la seconda parte di questo emendamento, che si distingue nettamente da tutti gli altri, precede poi la messa ai voti che ha determinato la caduta di tutti questi emendamenti. Mi permetto quindi di dire che, essendo questa la regola, l'errore è stato mettere in votazione prima, facendo decadere l'intero emendamento e non dando seguito a quanto lei stesso aveva accordato, ossia di poter votare la seconda parte in maniera separata. Per questo chiedo un ripensamento sull'inappellabilità innanzitutto della decisione, limitatamente a questo emendamento, e per il futuro magari di fare attenzione al fatto che, quando c'è una richiesta di voto per parti separate, non si metta in votazione, perché poi decade la proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senza che costituisca un precedente, assodato che prima ci poteva essere un dubbio su come funziona quello che chiamiamo canguro; chiarito come funziona da ora in poi, siccome capisco che si possa essere incorsi nella confusione, perché ho detto che non era precluso, poiché non era precluso fintanto che non c'era la votazione (quindi non potevo dirle che era precluso), capisco che lei possa essere incorsa - e forse io stesso - nello stesso medesimo abbaglio; per cui, senza che questo costituisca un precedente e proprio per chiarire che d'ora in poi sarà come secondo la regola del canguro, pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 1.1002 (*Commenti*). Adesso lasciate che decida io, senno non faccio neanche questo.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Credo che lei abbia un bisogno essenziale, prego lo faccia.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, forse lei non lo capisce, mi dispiace.

PRESIDENTE. Le do la parola. Lei forse non ha visto l'eccezionalità di questa ammissione al voto e la prego di intervenire.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Lei dovrebbe davvero giocare un ruolo terzo, ma non capisce - e mi dispiace, perché c'è scritto ed è davvero italiano, quindi è semplicissimo da comprendere - che questo... (*Commenti*). Non è che cambio idea.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciar parlare il senatore, colleghi. Mi dica cosa non capisco: non si preoccupi, sono pronto a imparare, senatore De Cristofaro.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Come stiamo cercando di dire da diversi minuti, la seconda parte di questo emendamento contiene un punto serio che, se questa discussione fosse stata sottratta dalla propaganda becera in cui è stata infilata, sarebbe stato un oggetto serio di discussione. Questo emendamento si riferisce a una cosa su cui nel corso degli ultimi anni sono stati prodotti anche diversi convegni, perché il tema dei senatori a vita, e esattamente di quali debbano essere le loro funzioni, è reale e ha un fondamento. Io le posso citare diversi convegni che sono stati fatti addirittura al Senato su questo, in cui per esempio si è discusso esattamente del punto contenuto in questo emendamento, sul quale anticipo che esprimerò un voto di astensione.

Non mi sento infatti di esprimere un voto di contrarietà e nemmeno a favore, perché penso che questa sulle funzioni dei senatori a vita avrebbe dovuto essere una riflessione seria da proporre a quest'Assemblea. Effettivamente, nel corso degli anni passati è successo che alcuni voti espressi dai senatori a vita siano stati decisivi per la sopravvivenza o meno di un Governo. Mi riferisco a voti di fiducia, quindi a una cosa molto seria. Mi pare che ai tempi del secondo Governo Prodi fu decisivo il voto della senatrice a vita Rita Levi Montalcini, e quindi, a partire da quell'episodio che fu abbastanza clamoroso, perché effettivamente un Governo era rimasto in vita grazie a un voto di fiducia espresso da una senatrice a vita, in quel caso si pose questa questione.

Questo è un emendamento serio, pertanto sarebbe stato davvero clamoroso se fosse stato cangurato. Questa, inoltre, è esattamente la dimostrazione di come su questa tematica sarebbe servita una seria discussione tra di noi: vogliamo mantenere i senatori a vita, che poteri gli vogliamo dare, vogliamo considerare anche il voto di fiducia o vogliamo escluderli dal voto di fiducia? Questa sarebbe stata una discussione seria, degna di un'Assemblea parlamentare e finanche di una riforma costituzionale. Invece, aver messo tutto in un calderone, quindi semplicemente proponendo un'abolizione in una riforma in cui si parla dell'elezione diretta del *Premier*, che non ha nessun elemento che costituisce un nesso con la stabilità, dimostra proprio in maniera chiara, insieme addirittura alla ricerca di mancanza di discussione su questo emendamento, come il dibattito che stiamo facendo sia profondamente strumentale e propagandistico.

Io spero che sulla seconda parte di questo emendamento si esprimano tutti i Gruppi, perché è una questione reale. Per esempio su questo ritengo - e le posso per l'appunto citare molti casi di dottrina che si sono esercitati esattamente sul punto - che la discussione effettivamente meriterebbe un approfondimento da parte del Parlamento e francamente che debba essere considerata alla stregua di uno dei tanti emendamenti ostruzionistici mi sembra veramente incredibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Spero che ci sia stato questo dibattito in Commissione. Qualcuno vuole intervenire ancora su questo?

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire già un quarto d'ora fa, perché sull'emendamento 1.1002 avrei voluto fare la dichiarazione di voto, poi è successo tutto quello che è successo e non è colpa sua.

PRESIDENTE. La faccia, le ho dato la parola.

MARTON (*M5S*). La ringrazio.

Una delle domande che mi sono state poste da alcuni cittadini all'esterno in questi minuti è perché ci stiamo battendo per i senatori a vita e a cosa servono. La seconda domanda me la pongo io: rispetto agli obiettivi dichiarati da questo disegno di legge costituzionale, c'entrano qualcosa e raggiungono gli obiettivi della stabilità del Governo? No. Vi dico però che nel 2013 ho avuto la fortuna di avere, sotto la mia postazione, il senatore Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica. Noi abbiamo un premio Nobel per la fisica in Aula: non so a quante persone nella vita sia capitato di incontrare un premio Nobel e di avere la possibilità di parlarci in Italia. (*Applausi. Commenti*). Immaginavo che il contributo che questi senatori... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Romeo, per favore, lasci concludere.

MARTON (M5S). Immagino che il contributo che potesse dare il senatore Rubbia alla discussione fosse notevole. Tra l'altro, il senatore Rubbia i primi tempi veniva molto spesso in Aula; mano a mano che è passato il tempo è venuto sempre meno, ma per l'inutilità delle discussioni che avvenivano in quest'Aula. Per lui discutere qui dentro era totalmente inutile, perché non spostava nulla. Relativamente alla presenza della votazione dei senatori a vita qui dentro, sono totalmente d'accordo e ovviamente il Gruppo si esprimerà a favore dell'emendamento, perché, nonostante possano portare un grossissimo contributo alla discussione e alzare il livello dei nostri dibattiti, ritengo che non sia corretto che facciano parte...

PRESIDENTE. Del voto di fiducia, è chiaro.

MARTON (M5S). Presidente, mi faccia una cortesia: prima ha fatto un commento alla senatrice Sironi; se limitasse i commenti sugli interventi dell'opposizione, le posso assicurare che saremmo molto più sereni, perché fa sempre battute e commenti, a volte anche fuori luogo, a volte simpatici. Se la smettesse, sarebbe gradito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, il tempo a sua disposizione è terminato. Le dico che lo mettiamo tranquillamente in votazione, anche perché mi sono accorto che mentre questo - c'è poco da fare - con il canguro, tranne il voto eccezionale che avevo previsto, dovrebbe saltare, c'è un altro emendamento, l'1.22, presentato dalle senatrici Cattaneo e Unterberger, che è identico alla seconda parte dell'emendamento 1.1002. In ogni caso, quindi, avremmo recuperato questo argomento. Li mettiamo in votazione insieme, perché concordo che questo argomento è oggetto di grande discussione, tant'è che mi permetto di chiedere al Presidente della Commissione, in qualità di relatore, e al Ministro, visto che andiamo a discutere dell'emendamento 1.22 e a votarlo, ed essendo quindi una votazione diversa, se anche su questo è già stato espresso parere contrario e non ci sono ripensamenti, perché potremmo magari accantonarlo, dal momento che è identico. (*Commenti*). Allora, lo decido autonomamente; decido di accantonare insieme all'emendamento 1.22 la seconda parte dell'emendamento 1.1002.

Possiamo andare avanti con maggiore tranquillità?

Io capisco che non faccio testo, ma all'inizio del dibattito anch'io avevo detto che forse su questo tema un approfondimento generale poteva essere utile. Andiamo avanti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1007.

Dico subito che si vota la prima parte dell'emendamento che, se respinta (questa volta lo dico prima), prelude i successivi, fino all'emendamento 1.1015.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, questi emendamenti cercano ovviamente di fare in modo che le prerogative attualmente previste dalla Costituzione in capo al Presidente della Repubblica, relative alla nomina dei senatori a vita, non vengano meno.

Ora, sono le 7 meno 10. Questa mattina abbiamo iniziato il dibattito alle 11 e lo abbiamo ripreso alle 15. Sono circa cinque ore e mezza, più o meno, che discutiamo... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Che succede? La prego di andare avanti, senatore Giorgis, non era disturbato.

GIORGIS (PD-IDP). No, Presidente, ma la svalutazione del Parlamento avviene innanzitutto se gli stessi parlamentari non hanno consapevolezza del proprio ruolo e interpretano il confronto parlamentare con dileggio o peggio, con fastidio, perché il confronto è fatica e noi, dopo cinque ore e mezza di discussione, devo dire la verità, ci saremmo aspettati che almeno qualcuno spiegasse il perché è desiderabile sopprimere la possibilità che il Presidente della Repubblica nomini fino a cinque senatori a vita. (*Applausi*).

Guardi, Presidente, lo dico questa volta senza nessuna polemica, ma cercando di prendere più sul serio possibile anche quello che lei ci ha detto poco fa. Lei ci ha detto che si deve discutere e poi votare. Ora, una discussione presuppone che non intervenga solo una parte, altrimenti che razza di discussione è? Sono cinque ore e mezza che facciamo un monologo e abbiamo spiegato con argomenti a mio avviso seri, che far venir meno questa prerogativa è incomprensibile. Non si capisce quale sia il vantaggio che ne avrebbe la nostra democrazia rappresentativa e, nella ricerca di una qualche spiegazione, di un qualche motivo, abbiamo anche ipotizzato, come ha fatto giustamente il senatore

Meloni, che forse voi abbiate timore che nel nuovo assetto di forma di governo il Presidente della Repubblica sia a rischio di entrare nell'orbita della maggioranza, perché un Presidente del Consiglio porta con sé una maggioranza parlamentare e quella maggioranza parlamentare, se incrocia la scadenza del Presidente della Repubblica, dispone anche del Presidente della Repubblica. Quindi, in qualche misura, si può ipotizzare che questa ossessione di legittimazione diretta e di verticalizzazione di ogni legittimazione vi abbia indotto a un po' di prudenza e a escludere che il Presidente della Repubblica possa poi esercitare questa prerogativa. Ovviamente questa spiegazione l'abbiamo avanzata di fronte a un silenzio che vorremmo che venisse superato.

Sinceramente, se su questo tema si fosse aperto un confronto, magari avremmo anche potuto, in sede di prime votazioni, arrivare a una diversa formulazione di alcuni emendamenti e magari a una rivisitazione di parte della riforma. Quindi l'appello che rivolgo è di fare in modo che queste ore che trascorriamo affrontando uno dei temi più importanti e gravidi di implicazioni per il nostro Paese, sia agito da parte della maggioranza con quel rispetto che si deve a chi avanza dubbi, preoccupazioni e, di conseguenza, offre argomenti di discussione.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per ribadire anch'io le cose che ha detto adesso il collega Giorgis, di come cioè la discussione che si sta facendo stasera sia incredibilmente strumentale e di come sia davvero molto triste ragionare di una questione seria, come quella dei senatori a vita, che avrebbe meritato, come sto dicendo da diverse ore e sto facendo ancora adesso, un approfondimento non propagandistico e come invece questa discussione sia stata piegata a un ragionamento che non è difficile capire quale sia. C'è qualcuno che davvero non ha capito? Secondo me tutti hanno capito. Siccome è evidente che questa riforma si concluderà con un *referendum* costituzionale perché nel Parlamento non c'è la maggioranza dei due terzi per poterla portare a casa senza passare per il voto popolare, si utilizza questo argomento, soddisfacendo un qualche impulso populista che naturalmente, come sappiamo bene, nel nostro Paese esiste. Si offre così un argomento di facilissimo consenso. Cosa c'è di più facile che abolire i senatori a vita? Si offre questo argomento al popolo che andrà a votare al *referendum*, tipo scalpo e magari a fianco ad esso si fa passare pure l'idea che con questa riforma costituzionale chissà quale clamoroso diritto di scelta viene offerto alla popolazione e questo bel combinato disposto, classico esempio di populismo dall'alto, diventa la cosa attorno alla quale noi dovremmo fare il *referendum* costituzionale. Naturalmente noi cercheremo di spiegare quanto questi argomenti siano clamorosamente propagandistici e quanto la maggioranza si sia sottratta a un discorso di merito.

Io sono disponibile a fare il discorso di merito sui senatori a vita, ma ricordo che non si interviene nemmeno quando vengono poste delle questioni serie, per esempio se possono dare o meno la fiducia. Ora è vero che l'articolo in questione è stato accantonato; io in questo caso saluto positivamente la scelta di averlo accantonato perché ciò forse dimostra la volontà di volerne parlare in maniera più seria. La discussione di stasera è però la dimostrazione di come un argomento che avrebbe necessitato e meritato un serio confronto tra le forze di maggioranza, se fosse stato sottratto dalla vulgata populista, viene piegato invece a un interesse di parte. Penso che sia molto sbagliato piegare una cosa seria a un interesse di parte e penso che questa cosa da sola dimostri davvero quanto la riforma che viene proposta sia profondamente propagandistica. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Per andare tutti nella stessa direzione, vorrei rilevare che stiamo per votare un altro gruppo di emendamenti che differiscono da un altro gruppo di emendamenti identici che abbiamo già votato, che si riferivano ai cittadini. Stavolta si è riportato cittadini e cittadine. Questa è la differenza. Io fino ad ora non ho minimamente ascoltato ipotesi di restringimento dei tempi. Io vi prego però di facilitare questo compito del Presidente.

[BALBONI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, vorrei brevemente rispondere ai colleghi dell'opposizione che in realtà ieri, nella mia replica, ho ampiamente spiegato le ragioni per cui noi, il Governo e la

maggioranza, proponiamo l'abrogazione della nomina dei senatori a vita da parte del Capo dello Stato e non dei Presidenti della Repubblica che restano senatori di diritto. Parliamo della nomina dei senatori a vita da parte del Capo dello Stato. Perché semplicemente pensiamo che, se siamo un'Assemblea elettiva, come dice la parola, in un'Assemblea elettiva si viene eletti, non si viene nominati. In democrazia funziona così. Un collega ieri citava Wikipedia. Bene, sono andato a consultare Wikipedia. A parte l'Italia, vi è solo un altro Paese democratico in tutto il mondo: un altro Paese democratico si fa per dire, perché è la Russia. A parte l'Italia, soltanto in Russia, in tutto il mondo, esiste l'istituto della nomina dei senatori a vita. (*Applausi*).

Non parlo degli ex Presidenti della Repubblica, perché, se parliamo degli ex Presidenti della Repubblica, c'è anche il Burundi, c'è anche il Congo, ci sono anche altri Paesi. Parliamo della nomina dei senatori a vita. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Lasciamo parlare anche il senatore Balboni o no?

BALBONI, *relatore*. I senatori a vita nominati in una Assemblea elettiva esistono soltanto in Russia, per effetto della riforma costituzionale voluta, nel 2020, da un certo Vladimir Putin. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciare proseguire il senatore Balboni nel suo intervento.

BALBONI, *relatore*. Siccome molti colleghi dell'opposizione, signor Presidente, continuano a dirci che non comprendono come sia possibile che noi vogliamo varare la riforma del premierato, perché sarebbe un *unicum* nel mondo, rispondo ai colleghi dell'opposizione che loro vogliono mantenere un istituto che sarebbe un *unicum* nel mondo. Queste sono le ragioni e credo di essere stato abbastanza chiaro.

Sottolineo che l'emendamento che lei ha accantonato, signor Presidente, escluderebbe la possibilità dei senatori a vita di votare una mozione motivata di sfiducia, ma non escluderebbe il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo su un provvedimento. Pertanto, credo che non potrebbe assolutamente essere accettato nella formulazione così come è proposta.

[PRESIDENTE](#). Ci sono formulazioni, anche riformulabili.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, avendo partecipato ai lavori in Commissione sin dall'inizio, da quando questo disegno di legge è stato incardinato in quella sede, intervengo semplicemente per restituire una verità storica ai fatti di cui abbiamo parlato fino ad adesso.

Non c'è stata mai una spiegazione, né da parte del Governo né del relatore, del motivo per il quale, in questo disegno di legge, si è deciso di eliminare l'istituto dei senatori a vita: non quello dei Presidenti della Repubblica, che, finito il mandato, diventano senatori a vita, ma di quelli nominati.

Prendiamo atto che il relatore, senatore Balboni, ieri nelle repliche ha affrontato l'argomento, ma la motivazione non ci convince. E non ci può convincere neanche il richiamo ovvero la ricerca che il senatore Balboni ha riferito di avere compiuto, secondo la quale soltanto l'Italia e la Russia sarebbero equiparate in questa figura. Mi dispiace dover fare presente che non è così. Proprio la Gran Bretagna, con la Camera dei Lord, è un esempio chiaro, indubitabile ed inconfutabile, di cosa significa la nomina dei Lord. (*Commenti*).

Signor Presidente, 655 membri della Camera dei Lord sono membri a vita, ottantasette sono membri ereditari e venticinque sono Lord spirituali, su 782 membri totali. Quindi, quando facciamo richiami di diritto comparato, magari dobbiamo prima approfondire. Va però da sé che, se la Gran Bretagna volesse sopprimere la figura della Camera dei Lord e soprattutto dei membri ereditari, dovrebbe comunque giustificare al suo Parlamento perché lo vuole fare.

Questa motivazione, a tutt'oggi, non è stata fornita. Non è arrivata in Commissione, dove abbiamo dibattuto per molte sedute e molte votazioni sulla figura dei senatori a vita, perché, di fatto, ci sembra un puntiglio eliminare la figura dei senatori a vita.

Per quanto riguarda la differenza fra questo gruppo di emendamenti e quelli precedenti, non è una differenza semplicemente semantica dire "cittadini" o dire "cittadini e cittadine". Al contrario, anche su questo c'è stato un articolato dibattito, proprio perché sia io che ad esempio la senatrice Valente, che

è seduta in questo momento accanto a lei, abbiamo inteso sottolineare come sia importante all'interno della Costituzione, di un testo che nel riformare deve certamente adeguarsi anche ai tempi, la presenza della declinazione al femminile. La Costituzione è ovviamente tutta declinata al maschile per una ragione anche storica, oltre che di uso normale della lingua italiana, ma i tempi sono ormai maturi, pieni e pronti per l'ingresso delle donne all'interno delle istituzioni della Repubblica. Quindi la Costituzione avrebbe una compiuta esplicazione anche con una corretta declinazione semantica. *(Applausi)*.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, avrò notato che non sono intervenuto in dissenso prima nell'ipotesi eccezionale, mentre intervengo qui per sottolineare il dissenso mio e di Azione rispetto alla proposta.

Vorrei sottolineare tre cose telegrafiche in dissenso. Il primo punto è il seguente: prima è stato citato anche da lei, signor Presidente, il senatore Ferruccio Parri. A me piacerebbe ricordare anche che Ferruccio Parri è stato segretario del Partito d'Azione, a cui noi di Azione ci richiamiamo. Bisogna anche ricordare tutte le forme di antifascismo per le quali hanno dato la vita anche i combattenti di Giustizia e Libertà.

Vado al secondo elemento. Signor Presidente, non voglio citare Wikipedia, ma mi basta citare l'articolo 2 per dire che le persone si manifestano nelle «formazioni sociali». Tra le formazioni sociali, signor Presidente, non ci sono solo i partiti. Ecco perché - ed è un punto che non è stato sottolineato nella discussione - è data la possibilità e la prerogativa al Capo dello Stato di nominare anche persone fuori dal campo dei partiti. Credo che questa discussione sia molto importante, ricordando a tutti noi che il primo partito in Italia in questo momento si chiama astensionismo. Quindi si andrebbe a minare una prerogativa del Presidente della Repubblica che riesce ad ampliare il raggio di personalità presenti in quest'Aula non solo in maniera elettiva rappresentando così un elemento in grado di dare attuazione alla nostra Costituzione.

Voteremo in dissenso e ci asterremo sull'emendamento proposto.

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, mi sembra di capire già dalle parole del presidente Balboni che un passo avanti si è fatto: Finalmente riusciamo a capire quale sia la motivazione di questo articolo 1, quindi non è un problema legato alla stabilità; la motivazione è un'altra. Mi pare di aver appena sentito che la motivazione è legata al fatto che non c'è altro Paese al mondo, salvo qualche eccezione non certo imitabile, in cui ci sono i senatori a vita. Benissimo, ma allora vi chiedo: ma vi rendete conto che una riforma come quella del premierato non c'è in nessun Paese e in nessuna democrazia a questo mondo *(Applausi)* e che dove c'è un premierato, così come concepito, non c'è democrazia? Vi rendete conto, colleghi, che questo non è garantire lo Stato di diritto, ma è compromettere le basi degli equilibri democratici fissati dai Padri costituenti?

Veniamo a questo articolo. Signor Presidente, noi come Gruppo ci asterremo, perché non condividiamo che ci sia un incremento del numero dei senatori a vita, però comprendiamo e apprezziamo il tentativo di ristrutturare questa riforma. Come vi dicevo prima, questo edificio non è ristrutturabile, ma va demolito. Voi state giustificando delle storture democratiche, ossia una concentrazione abnorme di poteri, lo svilimento dei poteri del Parlamento, la stabilizzazione dell'abuso della decretazione d'urgenza *(Applausi)*, perché volete trattare gli italiani come un popolo di minorenni, un popolo fragile che va protetto dall'uomo forte. Li volete confinare in quello spazio protetto dell'Eden, dove però Adamo ed Eva si sono ribellati, hanno scoperto di essere nudi e hanno anche scoperto che potevano proteggersi da soli.

Tornando alla narrazione biblica, ricordatevi che gli italiani non hanno bisogno dell'uomo forte, non hanno bisogno di un padre, si difendono da soli attraverso la democrazia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte

dell'emendamento 1.1007, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «fino a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.1008 a 1.1015.

Affido la Presidenza alla vice presidente, senatrice Castellone, perché ho una messa in ricordo di una persona a me cara a cui non voglio mancare.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,09)

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1016.

Se respinta, saranno preclusi i successivi fino all'1.1031, quindi fino a pagina 23.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sarò telegrafico sull'ordine dei lavori. L'avrei fatto volentieri con il presidente La Russa, ma non me ne ha dato il tempo.

Vorrei che informasse il presidente La Russa che chiediamo una convocazione per domani mattina, prima dell'inizio dell'Aula, della Conferenza dei Capigruppo, perché vorremmo avere chiare, prima dell'ingresso in Aula, le regole del gioco. Lo dico per tutta l'Aula: noi abbiamo 144 emendamenti all'articolo 1. Con il meccanismo che ci è stato comunicato, non prima dei pareri, ma dopo i pareri e quindi durante le votazioni, possono saltare - da calcoli che stanno facendo gli Uffici in questo momento e che non sono definitivi (e chiedo agli stessi di informarci prima della fine dell'Aula, quindi prima delle 20) - dai 42 ai 69 emendamenti. Se così fosse, con questo meccanismo comunicato in fretta e furia tra una contesa e l'altra, è saltato un terzo del monte emendamenti all'articolo 1.

Se queste sono le regole del gioco, noi chiediamo chiarezza, perché pretendiamo di conoscere prima di entrare in Aula quali sono i meccanismi che si intendono utilizzare. Se non fosse così, evidentemente sarebbe un "liberi tutti" che non farebbe bene a nessuno.

[PRESIDENTE](#). Informeremo il Presidente di questa sua richiesta.

[MALAN](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdi)*. Signor Presidente, ovviamente il presidente Boccia ha il diritto di chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Ci mancherebbe.

Volevo solo ricordare che queste sono regole che si applicano - come ha detto anche il presidente la Russa - fin dagli anni Novanta e non ho mai visto nessuno eccepire: il presidente La Russa l'ha rispiegato, per chi non l'avesse presente o forse abbia finto di non aver presente questo sistema. In questa discussione quel che è certo è che non useremo sistemi che abbiamo visto qualche legislatura fa, come l'emendamento premissivo, andato alla storia con il nome del suo firmatario, il senatore Esposito, che con un solo emendamento ha fatto decadere migliaia di altri emendamenti *(Applausi)*, perché conteneva nel primo articolo, anzi nell'articolo 01, tutto quello che c'era scritto nella legge, che non era una legge di poca importanza, ma era una legge elettorale.

Non vedremo un'altra cosa che abbiamo visto in passato - e qui mi fermo perché abbiamo visto anche molte altre cose -, come emendamenti sui quali era stato chiesto e concesso dal Presidente il voto segreto, accorpati esattamente con quel metodo del canguro (fin lì ci poteva anche stare), ma ritenendo prevalente che su alcuni emendamenti non era stato chiesto il voto segreto, il voto segreto non si effettuò, votando solo la prima parte, esattamente col metodo del canguro. Queste cose non le vedremo, ma nel passato, quando le abbiamo viste, non abbiamo sentito le proteste da parte del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signora Presidente, in realtà alcune cose le abbiamo già viste, almeno alcuni tentativi, perché un premissivo che tentava di cangurare un intero provvedimento lo abbiamo visto anche nel corso di questa legislatura. Poi quel premissivo è stato ritirato; però è evidente, al netto delle posizioni, che sono strumenti usati e leciti, perché il Regolamento li prevede.

Io non eccetto il fatto che sia stato utilizzato questo strumento, come quasi in ogni provvedimento, al netto di quello che secondo me è stato un errore, che era l'emendamento sollecitato poi in votazione per parti separate dalla senatrice Maiorino. Credo però - e sostengo la proposta del presidente Boccia - che un'ordinata gestione anche di quello strumento che abbiamo utilizzato sempre consentirà alle opposizioni da un lato di essere più incisive in alcune fasi di analisi degli emendamenti e dall'altro di essere consapevoli di ciò che sta accadendo e di quanti emendamenti saranno preclusi dal voto di una parte di un emendamento che in ordine arriva prima.

Credo che sia nell'interesse di quest'Aula, domani, avere un momento di confronto in Capigruppo, perché oggi abbiamo iniziato e il percorso è ancora molto lungo per tutti. Bisogna soltanto capire se saremo in grado domani, con una Conferenza dei Capigruppo, di individuare gli strumenti migliori perché noi possiamo continuare un'opposizione seria, ferma e evidentemente anche ostruzionistica su questo provvedimento e la maggioranza possa esercitare il suo diritto di portare al voto un provvedimento secondo noi sbagliato, ma evidentemente a suo giudizio e a giudizio del Governo corretto. Credo che sia nell'interesse collettivo, domani mattina, avere un confronto nella Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il Gruppo che rappresento, come credo sia noto, ha presentato 14 dei 3.000 emendamenti di cui stiamo discutendo. Quindi certamente non si può imputare al Gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe qualsivoglia volontà ostruzionistica o dilatoria. Da questo punto di vista, vorremmo aderire alla proposta, che ha avanzato il presidente Boccia, di convocare una specifica Conferenza dei Capigruppo, anche perché l'andamento oggettivamente un po' caotico con cui questi lavori si sono innescati non è una responsabilità di questa parte dell'emiciclo e neppure di quell'altra.

Lo dico perché, se fosse stato chiarito in Conferenza dei Capigruppo quale fosse il metodo che la Presidenza intendeva adottare per organizzare i nostri lavori, nessuno avrebbe messo bocca. Invece ci siamo trovati a iniziare la nostra discussione e, alla seconda votazione (non alla duecentesima), la Presidenza è entrata con un *tackle* in scivolata, interpretando in maniera soggettiva un Regolamento che ha oggettivamente riscaldato gli animi.

Quindi appare indispensabile che si faccia bolla zero, evitando magari di creare una condizione di gioco degli specchi, che io capisco possa fare gioco sia alla destra, che vuole arrivare alle elezioni dimostrando che c'è la capacità di raggiungere un obiettivo, sia alla sinistra, che vuole potersi ergere a difensore assoluto di questa situazione che si sta ingenerando e che poi provoca una sorta di gioco degli specchi, evitando anche alcune interpretazioni faziose, giusto per amore della verità. Vorrei dire al collega Malan, che ricordo occupare quest'Aula all'epoca, che quel famoso emendamento a cui ha fatto riferimento scattò perché l'allora minoranza - non vedo più il ministro Calderoli, che credo potrebbe essere un buon testimone della vicenda - presentò nella circostanza 42 milioni di emendamenti, non 3.000. Quindi ripristiniamo un equilibrio anche da questo punto di vista, perché se si dà un'interpretazione per cui il metro di giudizio è uguale per 3.000 emendamenti (ripeto non abbiamo presentati 14) come per 42 milioni, è evidente che andiamo fuori discussione.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, anche noi siamo d'accordo con la richiesta che è stata avanzata di indire una riunione della Conferenza dei Capigruppo, anche se non nascondiamo (non lo abbiamo fatto nella discussione generale) il nostro intendimento ostruzionistico: lo abbiamo dichiarato e quindi continueremo a farlo.

[PRESIDENTE](#). Il Presidente sarà informato della richiesta dei capigruppo Patuanelli Boccia, Borghi Enrico e del senatore Magni di riunire una Conferenza dei Capigruppo domani mattina prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Ricordo che siamo passati alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1016.

[PARRINI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signora Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 1.1016 a prima firma del senatore De Cristofaro per tutte le ragioni che abbiamo ampiamente esposto durante la discussione in Commissione e in Aula.

Mi consenta di rivolgermi, tramite lei, al senatore Marcello Pera, che aveva chiesto una sospensione di dieci minuti perché l'Assemblea digerisse la notizia che il Primo Ministro del Regno Unito ha chiesto ed ottenuto lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate per il 4 luglio in Gran Bretagna. Io in quella circostanza ho chiesto la parola al presidente La Russa, perché volevo chiedere una sospensione di dieci minuti per provare a spiegare al senatore Pera come mai non è prudente, sul piano della comparazione internazionale, paragonare il Regno Unito e il suo sistema di governo a questa cosa che ci è stata proposta che è il disegno di legge n. 935 e che del sistema britannico non è nemmeno una lontana e illegittima parente. (*Applausi*).

Il senatore Pera continua a fare questo paragone, ma è un paragone sfortunato per una serie di ragioni. Nel Regno Unito al Primo Ministro è dato sì il potere insindacabile di ottenere lo scioglimento delle Camere, ma il Primo Ministro non è eletto direttamente. Ogni sistema ha dei pesi e contrappesi: il Primo Ministro britannico ha il potere insindacabile di ottenere lo scioglimento delle Camere, perché - do questa notizia al senatore Pera e ad altri - il Regno Unito e altri due Paesi che hanno il Primo Ministro con potere di scioglimento insindacabile (la Spagna e la Svezia) sono delle monarchie - vi informo - cioè non c'è il Presidente della Repubblica, quindi è chiaro che, essendo il Capo dello Stato monarchico, al Capo dello Stato non può essere dato un ruolo nelle crisi di Governo. Cosa c'entra l'Italia con il Regno Unito e, soprattutto, cosa c'entra il disegno di legge n. 935 con il sistema britannico?

Ma c'è di peggio. Citare Sunak è anche un atto di grande avventatezza, perché Sunak è - do questa notizia all'Assemblea - il terzo Primo Ministro che in questa legislatura è stato a Downing street (*Applausi*). Siete proprio sfortunati. Le elezioni le ha fatte e le ha vinte Boris Johnson; dopo Boris Johnson c'è stata Liz Truss, che è stata una sventura liquidata dal suo partito dopo una quarantina di giorni, e poi è arrivato Rishi Sunak, che non è riuscito a raddrizzare la barca e oggi alza bandiera bianca. Nel sistema britannico il Parlamento è sovrano; nel sistema britannico è una bestemmia dire che, se un *Premier* viene sfiduciato, non va a casa lui, ma vanno a casa il *Premier* e il Parlamento, come voi volete fare con questa riforma. (*Applausi*). Smettete di insultare e diffamare il sistema britannico, che merita un trattamento migliore; non è nemmeno il mio preferito, però merita un trattamento più consono, più rispettoso della storia di quel Paese. Soprattutto, nel Regno Unito l'elezione a strascico del Parlamento sarebbe considerata una bestemmia.

Infine, signora Presidente, le chiedo trenta secondi ulteriori, perché credo che dovremmo metterci d'accordo sull'essere non pieni di azzardo nel fare le citazioni storiche. C'è un padre di questa Repubblica a cui io tengo molto che è Ferruccio Parri, che è stato citato dal presidente La Russa. Quest'ultimo ha detto che ha avuto l'onore di conoscerlo e ci ha ricordato - è la verità - che Parri era un sostenitore del presidenzialismo, come lo era Piero Calamandrei e come lo erano esponenti illustri del Partito d'Azione, ma Calamandrei e Parri sostenevano - andate a rilegervi gli atti dell'Assemblea costituente - il presidenzialismo nordamericano e nel presidenzialismo nordamericano, la separazione dei poteri è rigorosa. Se andassimo a raccontare a uno statunitense che si dà al Capo del Governo il potere di mandare a casa il Parlamento, inorridirebbe. (*Applausi*). Se oggi Parri fosse seduto qui, salterebbe sulla sedia, perché quello che voi proponete col presidenzialismo non c'entra assolutamente niente. (*Applausi*). E ve lo dice uno che non è un fautore del presidenzialismo. Nel presidenzialismo il Parlamento è forte, non viene eletto a strascico del Capo del Governo, la Camera americana si rinnova ogni due anni, è eletta autonomamente, spesso c'è un Presidente di un colore e una Camera a maggioranza di un altro, è successo a Nixon, è successo Reagan, è successo a Obama. (*Applausi*). Quello che fate voi col presidenzialismo non c'entra niente, lasciamo in pace la memoria di Ferruccio Parri. (*Applausi. Commenti*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, devo dire che, dopo aver ascoltato un intervento così infervorato del senatore Parrini, sono timida nel prendere la parola e vorrei riuscire ad esprimere con lo stesso calore e la stessa passione i concetti che avevo in mente, ma temo di impallidire al confronto. Faccio quindi i miei complimenti al senatore per la maniera così passionale con cui ha impartito una lezione magistrale ai colleghi della maggioranza, che dovrebbero ascoltare un po' più attentamente quello che modestamente abbiamo tutti noi da dire su un argomento di così vitale importanza per la nostra democrazia. Ma capisco che l'ora è tarda e che si sentano distratti forse dai languorini dello stomaco, non saprei, ma sicuramente da qualcosa di meno nobile che citare i Padri costituenti e la democrazia di questo Paese.

Tornando all'emendamento in questione, annuncio il voto di astensione del mio Gruppo perché, come abbiamo già rimarcato anche in precedenza, riteniamo che il numero di cinque senatori a vita nominati dai Presidenti della Repubblica sia sufficiente per garantire un'adeguata rappresentanza ai settori così nobili e importanti della vita civile di questo Paese e che quindi non sia così fondamentale aggiungerne o toglierne, come previsto da alcuni degli emendamenti che verranno sicuramente poi assorbiti con il canguro dalla votazione che ci accingiamo a fare, ma ci tengo a ribadire nuovamente quanto sia importante non cancellare questo istituto e questa prerogativa del Presidente della Repubblica. È assurdo che si dica, come abbiamo sentito dire per settimane, che non si intendeva in alcun modo toccare le prerogative del Capo dello Stato, dal momento che invece sono circa cinque o sei ore che non facciamo altro che parlare dell'articolo 1 di questo disegno di legge, che intende eliminare la prerogativa del Capo dello Stato di insignire del titolo di senatore a vita persone illustri di questo Paese. Che queste persone siano cinque, sei, otto, dieci, una o due, riteniamo fondamentale che questo istituto possa permanere, che i Capi dello Stato non si vedano violati e preclusi nelle loro prerogative, così come sono state stabilite dai Padri costituenti, che ha così perfettamente e illustremente ricordato qualche minuto fa il senatore Parrini, a cui vanno ancora i miei complimenti. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo anche perché stimolato dalle considerazioni del senatore Parrini che ha spiegato ai colleghi, all'Assemblea e naturalmente anche a me, le ragioni per cui non è conveniente comparare questo sistema di cui stiamo discutendo con altri. Egli ha giustamente osservato al presidente Pera - ma il Presidente lo sa, perché ne abbiamo discusso per molti mesi in Commissione - per quale ragione il sistema che proponete non è comparabile a quello vigente, per esempio, nel Regno Unito; ha spiegato le ragioni per cui questo sistema non è comparabile con il presidenzialismo; lo abbiamo detto in tanti, in realtà, anche in fase di discussione generale.

Contestiamo alla ministra Alberti Casellati che la vostra proposta non è figlia di una mediazione, perlomeno non con le forze di opposizione; ma addirittura essa ha la clamorosa caratteristica di essere financo peggiore della proposta dalla quale si partiva. Infatti, rispetto alla proposta iniziale - il presidenzialismo - l'idea del premierato prevede un ancora maggiore squilibrio dei poteri e non prevede quel faticoso sistema di pesi e contrappesi che - come è stato autorevolmente spiegato dal senatore Parrini - caratterizza invece i sistemi di presidenzialisti. Credo quindi che per tutte queste ragioni davvero bisognerebbe evitare comparazioni con il presente.

Penso anche che bisognerebbe evitare comparazioni con il passato. Lasciateli in pace Parri e Calamandrei. Lasciateli in pace davvero. Ma sapete perché dovete lasciare in pace Parri e Calamandrei? Comparare la situazione che vivono le democrazie oggi con la situazione delle democrazie giovani, per esempio la giovane democrazia italiana del Dopoguerra, quella che usciva faticosamente dalla dittatura fascista e che in qualche modo cercava di ricostituire degli elementi... (*Commenti*).

Potete anche urlarmi di smettere. Figuratevi se mi faccio intimidire da qualche urlo. Vado avanti per tutto il tempo che voglio. (*Applausi*), o meglio per tutto il tempo che mi è concesso dai Regolamenti che non vi piaceranno, perché forse siete allergici ai Regolamenti parlamentari, ma purtroppo per voi esistono, esistono ancora e garantiscono all'opposizione i tempi che può utilizzare. (*Applausi*).

Tornando al ragionamento di merito che stavo facendo, eviterei di comparare il sistema che state proponendo con i sistemi contemporanei che esistono da altre parti e soprattutto eviterei comparazioni con il passato. Parri e Calamandrei parlavano di una democrazia in cui, tanto per dirne una, esistevano i partiti, i partiti di massa che all'epoca mettevano insieme decine di milioni di persone. Lo sapete quanti erano gli italiani iscritti ai partiti politici, ai tempi di Parri e Calamandrei? Erano quasi 15 milioni di persone. I partiti erano le casematte, erano esattamente i luoghi dove si determinavano gli elementi della democrazia ed erano, quelli, sì, il contrappeso alle possibili torsioni autoritarie.

Ma come si fa a non capire che non c'entra niente la democrazia nella quale viviamo oggi con la democrazia che faticosamente all'epoca costruivano Parri, Calamandrei e gli antifascisti che cercavano di costruire un Paese in cui il sistema dei partiti, i partiti democratici, i luoghi ampi, le casematte, i corpi intermedi erano esattamente il contrappeso a ogni possibile torsione?

La cosa che non capite o che fate finta di non capire - ho finito, Presidente, concludo il concetto - è che l'elezione diretta che proponete voi maggioranza è particolarmente problematica oggi perché riguarda democrazie sofferenti; democrazie in cui questi corpi intermedi non ci sono più, non ci sono più le casematte; democrazie in cui metà della popolazione si astiene dal voto. Ma lo capite che queste democrazie sono fragili e sono esposte di per sé a possibili elementi di torsione? Ma come si fa a non vedere un elemento, che peraltro è al centro del dibattito politico in tutti i Paesi del mondo, anche dove il presidenzialismo esiste, come dimostra il dibattito negli Stati Uniti. (*Proteste*).

Voi continuate a gridare basta perché siete profondamente allergici...

PRESIDENTE. Concluda, senatore. Siamo al termine del tempo a disposizione.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Ho concluso, Presidente.

Mi dispiace constatare quanto i miei colleghi siano allergici al dibattito democratico, ma purtroppo, come ben si vede... (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, fa piacere essere contraddetti nel merito, ma non credo che diamo neanche un grandissimo spettacolo, anche perché, se uno vuole dire basta, si fa anche vedere. Io ho provato a capire chi dicesse basta e ho visto qualcuno dietro una mano. Non è mai bello nascondersi quando si vogliono esprimere le proprie opinioni qui dentro.

Voglio dire che anche noi ci asterremo su questo emendamento per ragioni simili a quelle che ha prima ha spiegato la collega Pirro. Mi piaceva però ragionare in questo momento sul tema non tanto dei senatori a vita, ma di chi li nomina. La nostra Costituzione attualmente dà al Presidente della Repubblica un paio di nomine che sono completamente discrezionali, quella dei senatori a vita e quella di ben un terzo dei componenti della Corte costituzionale. Ciò ci dice che l'idea che la Costituzione ha del Presidente della Repubblica è quella di dare a questa figura di garanzia davvero la possibilità di prendere decisioni, che sono quasi di tipo monarchico, un po' come la stessa grazia, che è una sorta di eredità che il Quirinale ha mantenuto anche nel passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Noi dobbiamo tutelare i senatori a vita non soltanto per tutelare l'oggetto della nomina, ma anche per tutelare chi quelle nomine fa. Sottrarre, cioè, queste prerogative significa che noi stiamo in un certo senso abdicando all'idea che il nostro Presidente della Repubblica sarà talmente *super partes* da poter incidere così profondamente tanto sulla composizione dell'Assemblea elettiva - come diceva prima il senatore Balboni - quanto addirittura su un terzo della Corte costituzionale. Se ci pensate, essa è il giudice supremo delle leggi e prende decisioni che hanno efficacia di legge immediatamente. Questo - a mio avviso - ci deve condurre a una riflessione più approfondita su come la figura del Presidente della Repubblica verrà fuori da questa riforma.

Durante la discussione generale - come avverrà, sono sicuro, anche nella discussione degli emendamenti - abbiamo parlato e andremo a valutare, per esempio, il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica. È chiaro che noi ci troveremo in una sorta di dilemma. Da un lato, avremo la tentazione di alzare il *quorum* per fare in modo che la nomina sia la più partecipata possibile e, dall'altro lato, sappiamo che il Presidente della Repubblica è un organo necessario della Repubblica; per cui, a seguito di uno stallo, comunque, si deve arrivare alla possibilità che il Parlamento lo nomini.

Trovare però quel punto di equilibrio sarà un lavoro delicato.

Così come io credo sarà un lavoro delicato ragionare su quella che è l'Assemblea, il collegio che nomina il Presidente della Repubblica. Pensiamo che il collegio, come è costituito oggi, dai parlamentari e dai delegati regionali, sia ancora equilibrato? Per esempio, sappiamo che la famosa riforma della riduzione del numero dei parlamentari, che io continuo a pensare sia stata sciagurata e anche troppo frettolosamente pensata ed eseguita, non ha riequilibrato il numero dei delegati regionali che oggi sono molto più rappresentati rispetto ai parlamentari. I parlamentari europei, che non esistevano quando la Costituzione fu scritta, devono o non devono diventare parte del collegio che va a eleggere il Presidente della Repubblica?

Penso quindi che dovremmo utilizzare questo passaggio, secondo me abbastanza inopinato, anche se ribadisco che tra i tanti problemi che il Parlamento ha, lavorare sui senatori a vita mi sembra veramente come lavorare sulle tendine della casa mentre il palazzo va a fuoco. Vorrei sottolineare però che noi, che stiamo togliendo questo potere al Presidente Repubblica, dovremmo porci davvero in modo molto serio il tema del ruolo del Presidente della Repubblica nella eventuale Repubblica italiana riformata sulla scorta di questo disegno di legge.

[DI GIROLAMO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[DI GIROLAMO \(M5S\)](#). Signor Presidente, non me ne voglia il senatore De Cristofaro, di cui apprezzo molto spesso i lavori, ma non in questo caso, sull'elenco di emendamenti. Noi parliamo del primo, che però - come lei ha anticipato, signor Presidente - si porterà dietro tutti gli altri.

Quindi, io voglio cogliere l'occasione per esprimermi. Parliamo qui della possibilità di nominare fino a dieci senatori a vita: poi nove, otto, sette, sei e cinque, con varie forme e citazioni. Io volevo ricordare un po' quella che è la storia ed il motivo per cui voto in dissenso dal voto di astensione del mio Gruppo ed esprimerò voto contrario a questo emendamento.

Fino alla riforma del 2020, c'è stata un po' di ambiguità sulla seconda parte dell'articolo 59. Con la riforma del 2020, finalmente, si diede un'interpretazione autentica a quella norma che, nei fatti, veniva interpretata in un modo eccessivo o riduttivo, a seconda di chi fosse il Presidente di turno e rispetto a quale fosse l'interpretazione fatta dalle parti giuridiche interpellate.

Nel 2020 si decise, interpretando la norma, che i senatori a vita che era possibile far sedere contemporaneamente nell'assise del Senato fossero cinque. Non vorrei sbagliarmi, ma prima di ciò accadde, addirittura, che nel 1992 si arrivò alla nomina di ben undici senatori a vita. Undici senatori a vita sedevano contemporaneamente in quest'Aula, tra senatori nominati e senatori di diritto.

Signor Presidente, davanti a un testo di legge che va a sopprimere completamente la prerogativa del Presidente della Repubblica di poter inserire soggetti che diano lustro a questo Parlamento, soggetti che rappresentano terzietà rispetto alle posizioni politiche dei partiti all'interno di questo Parlamento, sono spinto a dissentire dal voto di astensione del mio Gruppo e rappresentare un voto contrario a questo e ai successivi emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1016, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «fino a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.1017 a 1.1031.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1032.

[DE CRISTOFARO \(Misto-AVS\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO \(Misto-AVS\)](#). Signor Presidente, siamo sempre sulla vicenda, che stiamo cercando di illustrare, dei senatori a vita. Come ho già detto più volte nel corso della giornata di oggi, ma lo ripeto, questo mi sembra un argomento degno di essere affrontato. Ho ascoltato anche le considerazioni fatte in merito dal presidente Balboni, richiamando il suo intervento di ieri.

Io l'ho detto prima e lo ripeto ora. Credo che questa materia, quella dei senatori a vita, avrebbe

meritato, da parte del Senato, un approfondimento completamente diverso da quello che invece stiamo facendo. Penso sia profondamente sbagliato lanciare questa discussione in pasto a un dibattito strumentale, anche perché io ritengo che, effettivamente, cose da dire ci sarebbero.

Per esempio, l'articolo 59, che disciplina i senatori a vita, ci dice in maniera chiara che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Se la maggioranza avesse detto "voi dell'opposizione convenite sul fatto che effettivamente nel corso di questi anni, anzi nel corso di questi decenni, la nomina di alcuni senatori a vita ha contravvenuto al disposto dell'articolo 59 o ha esteso in maniera eccessiva i margini dell'articolo 59 e sono stati nominati senatori a vita, per esempio, figure che avevano un profilo particolarmente politico e che però qualche difficoltà a rientrare negli altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ce l'avevano?", io un terreno di discussione come questo l'avrei accettato. Avrei detto: ragioniamoci, perché è probabile. Magari non nella fase più recente della storia della Repubblica, ma nella prima Repubblica è successo che sono stati nominati senatori a vita alcune figure - non parlo naturalmente degli ex Presidenti della Repubblica, ma parlo delle figure di pura nomina presidenziale - che probabilmente rientravano poco nei criteri stringenti previsti all'articolo 59. Penso che questo sarebbe stato un modo serio per affrontare la questione, ossia dire: capiamo se vogliamo mantenere - come io penso sia giusto - un istituto come quello del senatore a vita e se dobbiamo rendere le condizioni affinché i senatori a vita esistano in qualche maniera più stringenti.

Faccio un altro esempio. In un'audizione che abbiamo fatto in Commissione affari costituzionali, quando è cominciata questa discussione, un costituzionalista di grande valore come Gustavo Zagrebelsky, difendendo l'istituto dei senatori a vita, ci ha detto che una proposta come quella contenuta nel famoso emendamento della senatrice Maiorino, cioè di sottrarre ai senatori a vita la possibilità di dare la fiducia esattamente come tutti gli altri, è un argomento serio sul quale si potrebbe discutere.

Insisto quindi per l'ennesima volta: non sarebbe stato molto più serio e molto più consono affrontare in questo modo un tema del genere? Probabilmente avremmo trovato anche un elemento di consenso attorno al quale avremmo costruito all'interno di quest'Aula una larghissima maggioranza. Non è invece molto meno serio gettare questa vicenda in pasto all'opinione pubblica in siffatto modo, rifiutando il confronto, senza entrare nel merito delle questioni di cui sto parlando, e che - come vi ho detto prima - sono state al centro anche di diversi approfondimenti anche della dottrina negli ultimi anni?

Questa è proprio la differenza tra una discussione che poteva essere seria e invece è stato scelto di far diventare poco seria. La considero davvero un'occasione mancata. *(Applausi)*.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su questo emendamento presentato dal presidente De Cristofaro, perché riassume un po' il senso della discussione che abbiamo fatto. Siamo intervenuti in tanti, tutte le senatrici e tutti i senatori del Partito Democratico, per mandare un messaggio molto chiaro e molto netto, che è in linea con quanto hanno pensato i nostri Padri costituenti.

Non fu un capriccio, non fu una scelta arbitraria, ma ci fu una discussione approfondita nell'Assemblea costituente, a seguito proprio di quello che era successo negli anni precedenti, ossia nel ventennio. Quando si tornò a discutere di valorizzare appieno la democrazia e i suoi principi fondamentali, i diritti, esaltando la sovranità popolare, che è descritta e in qualche modo esaltata nei primi articoli della nostra Costituzione, ci fu una discussione seria e vera sul fatto se potessero esserci delle deroghe. Nella discussione che fu fatta in Assemblea costituente si ragionò su come differenziare le Camere, se c'era la necessità di prevedere una Camera non elettiva, come era stato al Senato regio - ce ne sono di Camere analoghe in giro per il mondo - oppure provare a differenziare - lo raccontavo in un intervento di questa mattina - sulla base dell'esigenza di rappresentare le categorie sociali, economiche e di espressione del mondo del lavoro. Fu ritenuto più opportuno evitare quella scelta per non richiamare la

Camera dei fasci e delle corporazioni, che avrebbe ricordato il passato fascista.

Era stato poi convenuto da tutti e fu il compromesso alto che si trovò che, nel pieno rispetto della sovranità popolare, si pensò e fu lungimirante. Il collega, senatore Dario Franceschini, li ha ricordati, mettendoli tutti insieme. Faceva abbastanza impressione sentire i nomi di eccellenza in vari campi, della politica, della letteratura, dell'arte, della scienza. Si era ritenuto opportuno allora pensare di dare spazio, all'interno della del Senato, a personalità che non era giusto far diventare di parte, ma era corretto presentarle per come erano: un patrimonio della Nazione. Avevano reso grande il Paese, lo avevano fatto nei loro campi, avevano promosso l'Italia nel mondo o l'avevano resa orgogliosa nei rispettivi settori. Tutti, da ogni parte politica, anche coloro che erano contrari all'inizio, avevano convenuto che quelle persone, quelle personalità non dovessero essere sottoposte alla competizione elettorale e, quindi, tutti convenivano su una deroga al principio di sovranità popolare.

Che cosa è cambiato da allora? Perché vi fanno paura? Cos'è questo portare alle estreme conseguenze, in una sorta di logica manichea, l'idea della sovranità popolare? Non bisogna aver paura di personalità che vengono ad arricchire il dibattito. Chi è che ha paura di Liliana Segre e del suo messaggio forte, quando parla di antisemitismo, di lotta in tutte le maniere ai messaggi di odio?

Ecco perché noi siamo convinti della riformulazione corretta di «cittadine e cittadini», in modo tale che diamo anche un messaggio che la Costituzione può parlare in maniera chiara con un linguaggio con cui tutti dovremmo abituarci ad utilizzare.

Ecco perché sosteniamo convintamente questo emendamento e pensiamo che sia un messaggio molto forte concludere la prima giornata dicendo che noi difendiamo i senatori a vita non perché difendiamo delle poltrone, ma perché difendiamo la storia del nostro Paese. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intanto vorrei annunciare il voto favorevole del mio Gruppo rispetto a questo emendamento che offre lo spunto per almeno tre ordini di riflessioni: come mi è già capitato di dire in precedenza, una riflessione rispetto al Presidente della Repubblica e alle sue facoltà; una sui senatori a vita in quanto tali e un altro spunto di riflessione sulla parità di genere che questo emendamento trasmette.

Si è detto già che il Presidente della Repubblica da questo provvedimento viene completamente sterilizzato. Eppure, si continua a dire da parte della maggioranza che non si toccano i suoi poteri. Come ho avuto occasione di dire in precedenza, invece, questa modifica costituzionale si apre con una sottrazione delle facoltà del Presidente della Repubblica e, segnatamente, della facoltà che oggi la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica di nominare cittadini e cittadine che si siano particolarmente distinti quali senatori a vita, che possono arricchire il dibattito di quest'Aula con il loro portato di esperienza e di competenza in determinati settori.

Quello che la maggioranza non è stata capace di dirci, né in Commissione, né in quest'Aula, è il motivo per cui, in una riforma costituzionale che dice di voler ambire a portare una maggiore stabilità di Governo, si è sentita la necessità di agire con il machete rispetto a questa facoltà del Presidente della Repubblica. La spiegazione che è stata data in precedenza dal presidente Balboni - mi dispiace - è davvero irrisoria, davvero volatile; dire che l'istituto dei senatori a vita non esiste in nessun altro Paese, intanto è stato smentito, perché cose simili esistono in altre democrazie, ma è decisamente un autogol. Questo sarebbe un aspetto minore e irrilevante rispetto al tutto, rispetto alla riforma che voi proponete, che, quella sì, il premierato all'italiana, così come la proponete voi, non esiste in nessun'altra parte del mondo. Quindi davvero non si comprende, a meno che non si abbia l'intenzione di mortificare il Presidente della Repubblica, perché si sia sentita la necessità di abrogare questa parte dell'articolo 59, togliendogli la facoltà di nominare senatori a vita cittadini e cittadine che si siano particolarmente distinti per i loro meriti.

E qui si viene a un'altra questione, che ho pure provato a sollevare in Commissione, ma su cui non c'è stata alcuna volontà di ascolto. Tra le conseguenze dell'azione di abrogazione dei senatori a vita di nomina presidenziale ce n'è una, ossia che molto difficilmente una donna nei prossimi anni diventerà senatrice a vita. Questo a qualcuno può sembrare un problema di minor conto, ma è invece rilevante

per quanto riguarda il diritto alla pari rappresentanza e alla pari dignità dei due sessi, che è stabilito in quella stessa Costituzione a cui voi state mettendo indebitamente mano.

Con questo emendamento si prova ad ovviare anche a questo problema, sottolineando e osando. Io l'ho trovato un emendamento che osa e devo fare i miei complimenti ai proponenti De Cristofaro, Cucchi, Floridia e Magni, perché tentano nuovamente di fare ciò che noi tentammo di fare nella scorsa legislatura in tono minore, ossia non con la Costituzione, ma con il Regolamento del Senato, provando a inserire i termini anche al femminile, ove possibile. Ricordo che quella che oggi è l'attuale maggioranza chiese il voto segreto su quell'emendamento, per una questione etica, e lo bocciò.

Quindi, davvero i precedenti parlano molto e dicono bene di quale sia il vostro approccio rispetto alla parità di genere e rispetto alla Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1032, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1033. *(Commenti)*.

Abbiamo cinque minuti per qualche dichiarazione di voto, per poi chiudere, se siete d'accordo.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che, se facciamo tre dichiarazioni di voto di cinque minuti, diventano le 20,10 e andiamo fuori orario.

Siccome mi sembra onestamente un po' strano fare una dichiarazione di voto ora e altre tre domani mattina sullo stesso emendamento, apprezzate le circostanze e considerando che ci sono anche vari interventi di fine seduta, penso sia più logico chiudere alle ore 20 meno quattro minuti, in modo da poter dare a tutte le dichiarazioni di voto sullo stesso emendamento una continuità logica.

PRESIDENTE. Chiedo ad uno dei senatori di maggioranza, per favore, di intervenire e dire se è d'accordo a riprendere domani oppure a fare una dichiarazione di voto e poi fermarci. Senatore Malan? Va bene, accogliamo la richiesta del senatore De Cristofaro.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, chiedo la vostra attenzione perché, mentre noi stiamo discutendo del premierato, fuori da quest'Aula si è manifestata una nuova ondata di maltempo forte al Nord, con grandinate e temporali, e sembra addirittura che ci sia una vittima anche nel bellunese. Questa ondata di maltempo segue quella della settimana scorsa che ha spezzato anche in due l'Italia: al Nord forti nubifragi, grandinate, esondazioni, mentre al Sud un caldo estremo e siccità.

In particolare, la scorsa settimana la Regione da cui provengo, il Veneto, ha dovuto affrontare un'emergenza meteorologica gravissima con allagamenti, esondazioni, frane, smottamenti e un elevato rischio di valanghe. Ricordo che il Veneto è al sesto posto tra le Regioni più colpite in Italia dal maltempo, specialmente per le precipitazioni e le mareggiate estreme, tanto che praticamente ogni anno dal 2012 ad oggi vi è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per questo motivo ritengo ormai inaccettabili e fuori luogo affermazioni quali quelle del presidente della Regione Zaia che, di fronte all'ennesima ondata di forte maltempo occorso anche oggi, è caduto letteralmente dalle nuvole e ha affermato che: un'alluvione così a maggio non ce lo aspettavamo. Come per l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche e l'isola di Ischia (solo per citare le più recenti), non è più accettabile stupirsi di fronte a tali e tanti stravolgimenti meteorologici e agire solo in stato di emergenza. Non possiamo più continuare a contare i minuti per le persone vittime del cambiamento climatico, che purtroppo puntualmente, dopo ogni evento meteorologico estremo, perdono tragicamente la vita nel nostro Paese. Non possiamo più ignorare la giusta preoccupazione e la rabbia di imprenditori e agricoltori che chiedono a gran voce una diversa gestione di questa crisi che sta

mettendo in seria difficoltà l'economia italiana.

Mi appello, quindi, alle colleghe e ai colleghi: dobbiamo indirizzare il nostro lavoro parlamentare anche su tutte quelle azioni mirate alla gestione e alla prevenzione dei rischi climatici e alla messa in sicurezza del nostro territorio, soprattutto rispetto al dissesto idrogeologico. Mi appello anche a lei, signora Presidente, per esortare tutto il Parlamento rispetto alla necessità di proseguire e accelerare il lavoro in Commissione sulla legge quadro sul clima in Italia. È urgente, infatti, adottare un approccio sistemico e strutturale, che vada alla radice di questi problemi e operi in un'ottica di prevenzione e gestione della crisi climatica che si sta manifestando in modo così grave nel nostro Paese. L'Italia va messa in sicurezza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa alla vicinanza da lei espressa alla popolazione veneta colpita dall'alluvione e aggiungo anche la vicinanza a tutti gli amministratori locali.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signora Presidente, mi associo anch'io alla comprensione di quello che sta accadendo nel Nord Italia con le devastazioni dovute al cambiamento climatico.

Intervengo però perché, proprio in queste ore, sotto questa pioggia battente, a Milano cittadini hanno manifestato davanti al palazzo di giustizia. Sta infatti accadendo che a Milano - se ne è già parlato nelle scorse settimane - stanno sorgendo grattacieli come funghi, con una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece che con un piano attuativo. Questo implica che con tante case il numero dei residenti aumenti, ma parallelamente, in assenza di un piano attuativo, non vengano erogati i servizi relativi al trasporto, alla mobilità, al verde pubblico e agli asili. Sono almeno una decina i procedimenti aperti in questo momento per tali abusi edilizi e il sindaco Sala ha dichiarato, peraltro, che i progetti in questione sono molti di più, circa 150, chiedendo aiuto a questo Governo. In particolare il ministro Salvini sta anticipando che inserirà una norma nel decreto salva casa. Vorrei far presente che qui si stanno calpestando i diritti dei cittadini, i quali non si vedono garantiti nei loro diritti ai servizi, e che gli oneri di urbanizzazione non vengono pagati dai costruttori nella misura prevista; quindi qualsiasi intervento governativo è fuori luogo, perché è la magistratura che se ne deve occupare e, nel caso ci fosse, deve tenere presente la tutela non solo dei terzi incolpevoli che sono quelli che giustamente hanno acquistato gli appartamenti, ma anche la tutela dei diritti dei cittadini che hanno bisogno di essere reintegrati e risarciti dei danni che il responsabile che verrà individuato ha causato loro. Non abbiamo verde a sufficienza, la città già è sommersa dall'inquinamento, la salute dei cittadini viene messa a rischio mentre viceversa andrebbe tutelata. *(Applausi)*

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 maggio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica ([935](#))

ORDINI DEL GIORNO

G1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 935 e 830-A,

premessi che:

la riforma costituzionale in discussione si rivela legata alla disciplina elettorale, richiamando espressamente il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, nonché l'introduzione di un premio di maggioranza;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha definito un vero e proprio perimetro di legittimità della disciplina elettorale, evidenziando i caratteri essenziali della stessa e chiarendo le linee di intervento del legislatore, cui lo stesso provvedimento in esame tende a uniformarsi;

appare del tutto consequenziale ed evidente come la legge elettorale determini concretamente il senso e la portata della riforma in discussione e, proprio in ragione di tale carattere strumentale, è indispensabile l'approvazione prioritaria della stessa prima della prosecuzione dell'*iter* di revisione costituzionale: in caso contrario, l'eventualità di una consultazione referendaria costringerebbe il corpo elettorale a pronunciarsi su una riforma incompleta e priva delle proprie principali caratteristiche, pregiudicando la libertà del voto quale diretta espressione del principio di sovranità sancito dall'indissolubile legame che caratterizza gli articoli 1 e 48 della Costituzione,

impegna il Governo:

a garantire che nell'*iter* di revisione costituzionale del provvedimento in esame si tenga conto della necessità di approvare la legge elettorale prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale e, in particolare, prima di un'eventuale referendum ex art. 138 Cost., al fine di garantire al corpo elettorale di esprimersi su una riforma completa e che non demandi a una futura legge (elettorale) la propria definizione.

G2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 935 e 830-A,

premessi che:

l'articolo 70 della Costituzione sancisce inequivocabilmente che «[l]a funzione legislativa è esercitata *collettivamente* dalle due Camere»;

dall'inizio della Legislatura tutti i decreti-legge approvati dal Governo sono stati convertiti con una sola lettura, in più del sessanta per cento dei casi grazie all'apposizione della questione di fiducia in seconda lettura;

dei circa 2.500 emendamenti approvati complessivamente dalla Camera dall'inizio della Legislatura, solo 2.430 sono stati approvati in seconda lettura;

nonostante l'attuale partito di maggioranza relativa (e al Governo) in passato lo abbia contestato paragonandolo a un attentato alla Costituzione, il fenomeno del monocameralismo alternato (o del bicameralismo dimezzato) è stato del tutto consolidato e reso ineludibile nella corso dell'attuale Legislatura, anche in relazione a provvedimenti fondamentali per la vita della Repubblica, come le leggi di bilancio o provvedimenti volti a riformare profondamente la vita della Repubblica;

tra questi ultimi provvedimenti può senz'altro annoverarsi il disegno di legge presentato dal Governo per "dare attuazione preliminare" al regionalismo differenziato previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001;

anche riforma strutturale e profonda della Repubblica come quella del regionalismo differenziato è stata discussa sostanzialmente solo in prima lettura, rendendo la seconda lettura un mero passaggio formale, nonostante essa si intrecci indissolubilmente alla riforma sul cd. premierato;

appare del tutto illegittimo e lesivo delle prerogative parlamentari ricorrere ad aberrazioni, distorsioni e violazioni della normativa e delle prassi parlamentari per condizionare riforme di simile portata al punto da obbligare a una sola lettura sostanziale,

impegna il Governo:

per quanto di sua competenza, a garantire tempi congrui per la discussione e la modifica del disegno di legge costituzionale in esame lungo tutto l'*iter* tracciato dall'articolo 138 della Costituzione, garantendo il carattere sostanziale di ogni lettura che si renderà necessaria e la possibilità di apportare modifiche anche in seconda lettura alla Camera dei deputati.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

EMENDAMENTI

01.2

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

1. All'articolo 49 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Gli statuti dei partiti politici si basano sui valori e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongono adeguate norme di trasparenza e democrazia interna."».

01.1

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Accantonato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Superamento del bicameralismo paritario)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione»

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi

delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

3. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

4. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

5. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

6. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione

entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

7. All'articolo 71 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica».

8. All'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

9. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

10. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

11. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

12. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

1.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 1.17

Sopprimere l'articolo.

1.19

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Id. em. 1.17

Sopprimere l'articolo.

1.20

[Unterberger](#), [Cattaneo](#)

Id. em. 1.17

Sopprimere l'articolo.

1.21

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Id. em. 1.17

Sopprimere l'articolo.

1.1000

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#),
[Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#),
[Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Id. em. 1.17

Sopprimere l'articolo.

1.23

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a dieci cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.24

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a nove cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.25

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a otto cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a sette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.27

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a sei cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1002

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Preclusa la prima parte; accantonata la seconda parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e' sostituito dai seguenti: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I voti dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non si computano nelle votazioni fiduciarie di cui all'articolo 94."».

1.28

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.29

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.30

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.31

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1003

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e per meriti sportivi che abbiano conseguito almeno un titolo iridato."».

1.1004

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, delle nuove tecnologie, artistico e letterario."».

1.1005

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e per alti meriti sportivi."».

1.1006

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, tecnologico, artistico e letterario."».

1.1007

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 10 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1008

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 9 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1009

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 8 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1010

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 7 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1011

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 6 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1012

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 5 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1013

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 4 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1014

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 3 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1015

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 2 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1016

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 10 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1017

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 9 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1018

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 8 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1019

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 7 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1020

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 6 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1021

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1022

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 4 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1023

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 3 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1024

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 9 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1025

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 8 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1026

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 7 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1027

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 6 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1028

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 5 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1029

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 4 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1030

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 3 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1031

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a 2 cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1032

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

L'articolo è sostituito dal seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita scegliendoli fra i cittadini e le cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.1033

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario nonché cittadini con meriti sportivi che abbiano conseguito almeno un titolo olimpico o paralimpico."».

1.1034

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare fino a quattro senatori a vita, con un massimo di due cittadini per ciascun genere, che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle parole: "Ciascun Presidente della Repubblica".».

1.33

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno quattro".».

1.34

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno tre".».

1.1035 (già 1.35)

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno due".».

1.36

[Rando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo la parola: "cittadini" sono inserite le seguenti: "dell'uno e dell'altro sesso".».

1.1036

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. *Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola: "cittadini" inserire le seguenti: ", con alternanza di genere,".*».

1.37

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a settanta anni,".».

1.38

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantanove anni,".».

1.39

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantotto anni,".».

1.40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantasette anni,".».

1.41

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantasei anni,".».

1.42

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),

[Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite e seguenti: ", di età non inferiore a sessantacinque anni,".».

1.1037 (già 1.43)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantaquattro anni,".».

1.44

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantatré anni,".».

1.45

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantadue anni,".».

1.1038 (già 1.46)

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono

inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantuno anni,".».

1.47

[Zambito](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessanta anni,".».

1.1039

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola: "cittadini" inserire le seguenti: ", di età non inferiore a cinquanta anni,".».

1.48

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è abrogato.»

1.1040 (già 1.102)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che le sottopone al voto dell'Aula.".».

1.103

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula a maggioranza assoluta."».

1.104

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula."».

1.105

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a cinque."».

1.106

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non può essere superiore a cinque."».

1.107

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero

dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a quattro."».

1.1041 (già 1.108)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a tre."».

1.110

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a due."».

1.109

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a tre."».

1.1042

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica è pari ad un quarantesimo dei senatori eletti."».

1.1043

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non eccede un cinquantesimo dei senatori eletti."».

1.1044 (già 1.111)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola: "complessivo" è soppressa.».

1.112

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "in carica" sono soppresse.».

1.1045 (già 1.113)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascun Presidente della Repubblica"».

1.114

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1**

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "nel corso del mandato"».

1.1046 (già 1.49)

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci".».

1.1047 (già 1.50)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "nove".».

1.51

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "otto".».

1.52

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".».

1.53

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".».

1.1048 (già 1.54)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".».

1.55

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1049 (già 1.56)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due".».

1.57

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "uno".».

1.1050 (già 1.129)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#),

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula a maggioranza assoluta."».

1.22

[Cattaneo](#), [Unterberger](#)

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, è aggiunto il seguente: "I voti dei senatori di diritto e a vita e dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non si computano nelle votazioni fiduciarie di cui all'articolo 94."».

1.1051

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Ai senatori a vita e di diritto, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento, si applicano altresì quelli previsti dalle norme regolamentari della Camera di appartenenza in merito alla dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti, nonché delle cariche e uffici ricoperti."».

1.1052

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Ai senatori nominati a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento, si applicano altresì quelli previsti dalle norme regolamentari della Camera di appartenenza in merito alla dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti, nonché delle cariche e uffici ricoperti."».

1.1053

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Entro trenta giorni dalla proclamazione, ciascun senatore di diritto e a vita, al pari degli altri senatori, deve dichiarare alla Camera di appartenenza le cariche e gli uffici ricoperti a qualsiasi titolo, retribuiti e gratuiti in ragione del suo ruolo e a tutela dell'istituzione. Nel corso del mandato deve analogamente comunicare, entro trenta giorni, le cariche e gli uffici acquisiti o dismessi."».

1.1054

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Entro trenta giorni dalla proclamazione, ciascun senatore nominato a vita, al pari degli altri senatori, è tenuto a dichiarare alla Camera di appartenenza le cariche e gli uffici ricoperti a qualsiasi titolo, retribuiti e gratuiti in ragione del suo ruolo e a tutela dell'istituzione. Nel corso del mandato deve analogamente comunicare, entro trenta giorni, le cariche e gli uffici acquisiti o dismessi."».

1.1055

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Nell'esercizio del proprio mandato i senatori di diritto e a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, esercitano le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione, senza alcuna forma di condizionamento derivante dalla propria condizione patrimoniale o finanziaria ovvero dalle cariche o uffici ricoperti."».

1.1056

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "Nell'esercizio del proprio mandato i senatori nominati a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, esercitano le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione, senza alcuna forma di condizionamento derivante dalla propria condizione patrimoniale o finanziaria ovvero dalle cariche o uffici ricoperti."».

1.1057

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#),

[Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "I senatori nominati a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, verificano che il valore dei doni accettati nell'esercizio delle proprie funzioni sia conforme alle consuetudini di cortesia."».

1.1058

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "I Senatori nominati a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, garantiscono che, nell'espletamento delle funzioni che attengono all'esercizio del mandato parlamentare, i propri comportamenti non siano contrari al buon costume e non risultino lesivi del prestigio della Camera di appartenenza."».

1.1059

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "I senatori nominati a vita, al pari degli altri senatori, esercitano senza vincolo di mandato la funzione rappresentativa, agendo in ragione del proprio ruolo con particolare disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e responsabilità, al fine di prevenire qualsiasi azione o comportamento che possa compromettere il prestigio della loro figura nonché del Senato della Repubblica."».

1.1060

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "I senatori di diritto e a vita, al pari degli altri senatori, esercitano senza vincolo di mandato la funzione rappresentativa, agendo in ragione del proprio ruolo con particolare disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e responsabilità, al fine di prevenire qualsiasi azione o comportamento che possa compromettere il prestigio della loro figura nonché del Senato della Repubblica."».

1.1061

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "I senatori di diritto e a vita, al pari degli altri senatori, in ragione del proprio ruolo e a tutela dell'istituzione, verificano che il valore dei doni accettati nell'esercizio delle proprie funzioni sia conforme alle consuetudini di cortesia."».

1.1062

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59, inserire il seguente: "In alcun modo la carica di senatore nominato a vita può, al pari degli altri senatori e in ragione del proprio ruolo, essere utilizzata per ottenere particolari vantaggi diretti o indiretti di natura finanziaria o alcun tipo di beneficio la cui accettazione potrebbe determinare una alterazione del principio della libertà di mandato di cui all'art. 67 della Costituzione."».

1.130

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il comma 2 dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.".

1.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione del mandato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.".

1.139

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori e senatrici a vita cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori e delle senatrici in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.".

1.132

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

1.133

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere".

1.134

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

1.142

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a quattro.»".

1.1064 (già 1.140)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini dell'uno e dell'altro sesso che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.146

[Tajani](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non può essere superiore a cinque.»".

1.1065 (già 1.147)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a cinque.»".

1.151

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a tre.»".

1.150

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),

[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a tre.»".

1.144

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a due.»".

1.149

[Zambito](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.141

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.143

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.1066 (già 1.145)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.148

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#),

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica, nel corso del proprio mandato, può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.168

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula.»".

1.167

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che le sottopone al voto dell'Aula.»".

1.0.1

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'elezione del Presidente di ciascuna Camera ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

1.0.4

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune adottano il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

1.0.5

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento disciplina lo statuto dell'opposizione."»

1.0.2

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il regolamento di ciascuna Camera garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

1.0.3

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

All'articolo 64 della Costituzione dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"I regolamenti di cui al primo comma disciplinano, tra l'altro, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli delle opposizioni nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e riservano appositi e adeguati spazi alle proposte degli eletti e dei gruppi di opposizione nella programmazione, in modo da garantire l'esercizio effettivo del loro diritto di iniziativa legislativa e di partecipazione all'attività parlamentare.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono presupposti, modalità e limiti per la posizione della questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di singoli articoli ed emendamenti, nel rispetto del primo comma dell'articolo 72, al fine di non comprimere l'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi e la libertà di voto di deputati e senatori su ciascuna parte degli atti loro sottoposti."»

1.0.6

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione, dopo la parola: «Camere» sono inserite le seguenti: «e dal Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».".

1.0.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 71 della Costituzione)

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ciascuna Camera, secondo i rispettivi regolamenti, deve iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare entro e non oltre un mese dalla presentazione e concluderlo entro tre mesi".

1.0.8

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge governativi sono presentati, in maniera alternata, dalle due Camere»;

b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Ogni disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso all'altra che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la seconda Camera può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali prima Camera si pronuncia in via definitiva e la legge può essere promulgata. Qualora la seconda Camera non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare la legge può essere promulgata.»".

1.0.9

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Modifica all'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

«Salvo che per i disegni di legge di cui al quarto comma nonché per i disegni di legge di conversione di decreti legge, per i disegni di legge di amnistia e indulto e per quelli di cui all'articolo 81, sesto comma, il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni. Nel caso di disegni di legge di particolare complessità, il termine può essere esteso fino ad un massimo di ottantacinque giorni. Il regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Il regolamento di ciascuna Camera disciplina le prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione e riserva ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'aula e delle commissioni.

Il regolamento del Parlamento in seduta comune stabilisce il procedimento in sede referente per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato riunite, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.»".

1.0.10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un terzo dei componenti di una Camera può promuovere questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dinanzi alla Corte costituzionale secondo le modalità stabilite dalla legge»".

1.0.11

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Su iniziativa motivata da parte di almeno un terzo dei componenti di una Camera, con precisazione specifica dei motivi di incostituzionalità, le leggi in materia elettorale sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale."».

1.0.12

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa.

In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata.

La nuova deliberazione deve avere luogo su parti che possano autonomamente sussistere.

Il presente articolo si applica anche alle leggi di conversione dei decreti legge e ai decreti legislativi."».

1.0.13

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito con il seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."».

1.0.14

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72. Essi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti»".

1.0.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con una legge di conversione di un altro decreto-legge. Il decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione e la loro attuazione è riservata alla legge

b) dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Il decreto-legge può avere ad oggetto una sola materia e ha un contenuto specifico e omogeneo, che la legge di conversione non può ampliare. Il decreto-legge e la legge di conversione non possono:

- a) contenere deleghe legislative;
- b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;
- c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti;
- d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
- e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento;
- f) contenere disposizioni in materia penale.».

1.0.15

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere

specifico e omogeneo e concernere esclusivamente la difesa e la sicurezza dello Stato, il contrasto e la gestione degli effetti delle calamità naturali e delle emergenze sanitarie, la stabilità finanziaria, il bilancio pubblico, la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale e la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

I decreti non possono conferire deleghe legislative, contenere norme in materia penale, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge.

In sede di conversione dei decreti non possono essere apportate modifiche volte ad introdurre disposizioni estranee al loro oggetto e alla loro finalità."».

1.0.16

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo puntuale.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione."».

1.0.18

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche agli articoli 80 e 87 della Costituzione)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.».

2. All'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, le parole: «l'autorizzazione delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune»".

1.0.19

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo

conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.»".

1.0.20

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 82 della Costituzione)

1. All'articolo 82 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Una Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un terzo dei componenti di una Camera.

Il regolamento di ciascuna Camera individua le commissioni, giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, riservando la presidenza dei medesimi a componenti designati dai gruppi parlamentari di opposizione.»".

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 935:

sull'ordine del giorno G2, la senatrice Mancini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1016 (1a parte), il senatore Marton avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 191

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 935:

sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, la senatrice Pellegrino avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Franceschelli, Garavaglia, Germana', Giacobbe, La Pietra, Marti, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Sbroliini, Segre, Sisto e

Testor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Istituzione della Giornata in memoria delle Marocchinate (1126)

previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/05/2024);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Rossomando Anna

Disposizioni in materia di incentivi per le aggregazioni tra professionisti (229)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 22/05/2024);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Borghi Enrico

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di requisiti per l'accesso al reclutamento delle Forze armate (1105)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/05/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Borghi Enrico

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, in materia di attività e organizzazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (197)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/05/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Dreosto Marco ed altri

Misure per lo sviluppo delle isole della Laguna di Grado (1009)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/05/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Sironi Elena

Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria (1106)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Trevisi Antonio Salvatore

Misure in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare (1111)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (1119)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. De Poli Antonio

Legge quadro in materia di interporti (1124)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Basso Lorenzo

Misure per stimolare gli investimenti e accompagnare la transizione digitale ed ecologica nell'ambito del paradigma di impresa 4.0 (1012)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/05/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Zullo Ignazio ed altri

Disposizioni per l'aggiornamento dell'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti, di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (818)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/05/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Mazzella Orfeo ed altri

Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di agevolare l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a tutto il personale medico e sanitario (920)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/05/2024).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 maggio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Felice Morisco, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2024) 200 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante

sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2024) 201 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione - Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (C(2024) 3148 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono di un ennesimo nuovo caso di bullismo nelle scuole italiane: in un liceo di Torino una studentessa sarebbe stata soggetta di continue violenze, minacce, vessazioni e altre forme di bullismo nonostante le diverse denunce e le numerose richieste di aiuto rimaste del tutto inascoltate, fino a rassegnarsi ad abbandonare la scuola;

spintoni in palestra durante le ore di ginnastica, lanci di immondizia addosso, deturpazione dei libri di testo, minacce fisiche e la costante offesa da parte di compagni di non valere niente, perché indietro nel percorso scolastico, istigandola anche a più riprese a suicidarsi;

le offese e le umiliazioni sarebbero avvenute non solo in presenza fisica, ma anche tramite *social network*, con un susseguirsi di insulti e di fotomontaggi anche a sfondo sessuale, tanto da provocare alla ragazza uno svenimento, rendendo del tutto costanti le vessazioni e le persecuzioni, invadendo anche la sfera privata;

dopo i costanti atti di bullismo, la diciottenne ha chiesto aiuto ai professori, senza ottenere nessun tipo di difesa e di intervento concreto, che si sono limitati solo a generici discorsi in classe: la ragazza, dopo avere contattato il 112 per sporgere denuncia, ha chiesto aiuto anche al preside, non ottenendo anche in questo caso il doveroso e necessario sostegno;

dopo la denuncia della studentessa, la Procura dei minori di Torino ha aperto un'inchiesta e ha acquisito gli *screenshot* delle *chat* e raccolto testimonianze, indagando infine per *stalking* uno studente;

appare inaccettabile che ancora oggi si debba assistere a fenomeni così gravi di violenza tra i giovani, con l'aggravante che tali atti si verificano all'interno delle istituzioni scolastiche, che dovrebbero essere un luogo sicuro e di vera formazione, non solo civile e culturale, ma anche emotiva per i futuri cittadini: il fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo* è in continuo aumento e colpisce sempre più spesso bambini e adolescenti all'interno delle nostre istituzioni scolastiche;

il tema del bullismo e del *cyberbullismo* deve essere affrontato in modo profondo, riflettendo su quali siano le ragioni che portano i giovani a compiere atti di sopraffazione e di sopruso nei confronti dei loro coetanei. Per contrastare gli atti di bullismo, un approccio basato esclusivamente su regole punitive per chi compie atti di violenza è tutto inefficace e privo di formazione: è necessario un percorso di prevenzione attraverso un processo di educazione e sensibilizzazione condivisa, che avvenga nell'ambito familiare ma soprattutto nelle scuole, le quali hanno il fondamentale compito di sensibilizzare al rispetto della dignità individuale, alla valorizzazione delle differenze e al contrasto di tutte le discriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di chiarire l'intera vicenda, che ha costretto una ragazza ad abbandonare il percorso scolastico dopo il reiterarsi di inaccettabili atti di bullismo, e quali siano le ragioni della sostanziale inerzia del liceo interessato;

se sia in grado di fornire dati sul fenomeno di bullismo e *cyberbullismo* all'interno delle scuole e quali siano le iniziative concrete, adottate finora, per prevenire gli atti di bullismo;

se intenda, infine, promuovere misure al fine di instaurare percorsi formativi all'interno degli istituti scolastici, volti alla promozione di una cultura del rispetto reciproco e delle differenze, che possa permettere il venir meno di fenomeni di bullismo e di sopraffazione.

(3-01162)

[TREVISI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico", ha stabilito l'assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, oggi piano di sviluppo e coesione, per l'istituzione di un fondo, denominato fondo nazionale per il reddito energetico da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) è il soggetto designato ad attuare gli strumenti di incentivazione degli impianti fotovoltaici, nonché la gestione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete;

il reddito energetico è stato, altresì, oggetto anche di leggi regionali, tra cui la legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 42, con la quale si prevede che la Regione Puglia acquisti e metta a disposizione impianti rinnovabili da installare sulle abitazioni di persone disagiate o di condomini, in comodato d'uso, come misura di contrasto alla povertà e di sviluppo delle energie rinnovabili;

in 8ª Commissione permanente (Ambiente) del Senato della Repubblica è in corso l'esame del disegno di legge (Atto Senato n. 334) sul reddito energetico di cui l'interrogante è primo firmatario;

considerato che:

l'8 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il quale è stato istituito il fondo nazionale reddito energetico, con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari in condizione di disagio economico per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo. La quota eccedente sarà resa disponibile per 20 anni al GSE che la utilizzerà a sua volta per finanziare il fondo senza alcuna remunerazione economica per il beneficiario;

l'articolo 3 del citato decreto prevede, al comma 1, lettere *b)* e *c)*, rispettivamente la realizzazione da parte del GSE di una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti, per la gestione delle transazioni economiche del fondo e la pubblicazione dei bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale. Ad oggi tali misure non sono state ancora realizzate,

si chiede di sapere quale sia la tempistica entro cui saranno adottate le misure di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale citato in premessa.

(3-01163)

[BASSO](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [DELRIO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [LA MARCA](#), [CRISANTI](#), [BAZOLI](#), [MISIANI](#), [MANCA](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

come riportato da numerose agenzie di stampa, nella serata del 15 maggio 2024 è stato notificato agli utenti, per mezzo di un *post* pubblicato sul sito ufficiale, l'aumento della tariffa mensile prevista nell'abbonamento alla piattaforma di *streaming* digitale di DAZN;

il listino prezzi del fornitore di servizi *streaming* britannico, titolare in co-esclusiva dei diritti audiovisivi del campionato di serie A fino al 2029, subisce un ulteriore ritocco al rialzo dopo quello annunciato lo scorso gennaio;

secondo i nuovi piani l'abbonamento annuale "Plus", ovvero quello che permette di usufruire dell'intera programmazione su due dispositivi connessi a reti *internet* diverse, passerà da 539 a 599 euro, mentre lo scorso anno ne costava 499. Rimane invariato, invece, il prezzo dell'abbonamento annuale "Standard", che permette di vedere tutta la programmazione su due dispositivi connessi alla medesima linea. Costerà sempre 359 euro, ma aumenterà a 399 per chi lo sottoscriverà tramite parti terze come "Apple Store" o "Google Play", cioè non direttamente su "Dazn.com";

benché l'aumento del tariffario sia accompagnato da un ampliamento dell'offerta (con il lancio di 10

nuovi canali comprensivi di contenuti che spaziano dal *padel*, al *fighting* fino ai motori e alle freccette), l'Unione per la difesa dei consumatori denuncia che le nuove aggiunte "non compensano la mancanza di miglioramenti nella qualità del servizio di streaming delle partite di calcio, che rimane insufficiente. I consumatori pagano di più, ma i problemi tecnici e i disservizi persistono";

come affermato dalla presidente di UDICON, Martina Donini, DAZN è colpevole di aver assunto un atteggiamento speculativo nei confronti dei consumatori italiani, proponendo aumenti in assenza di un corrispettivo miglioramento nella qualità dei servizi offerti. Da qui la richiesta "di riconsiderare queste scelte e di focalizzarsi sul miglioramento della qualità del servizio offerto, piuttosto che sull'aumento dei prezzi";

tenuto conto che:

la legge 14 luglio 2023, n. 93, ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica; successivamente, l'AGCOM ha approvato il nuovo regolamento operativo complementare alla legge, completando gli strumenti per contrastare la diffusione e la fruizione illegale di contenuti protetti relativi alla trasmissione in televisione di partite di calcio;

di tali disposizioni ha beneficiato in misura considerevole proprio la piattaforma DAZN, di fatto operante in una situazione prossima al monopolio, garantendo alla società un incremento significativo di nuovi abbonati e il recupero consistente di nuove risorse finanziarie,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

se non ritenga che la condotta di DAZN sia lesiva dei diritti dei consumatori, in quanto l'incremento notificato dei prezzi di abbonamento non appare collegato ad un effettivo miglioramento del servizio offerto agli utenti;

se non ritenga necessario ed urgente attivarsi al fine di favorire il ripristino di condizioni di concorrenza nel settore dei diritti televisivi legati alla trasmissione delle partite di calcio del campionato di serie A, e di consentire, per tale via, ai cittadini di scegliere tra le diverse offerte rese disponibili sul mercato quella più rispondente alle proprie esigenze.

(3-01164)

[BUCALO](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [MARCHESCHI](#), [COSENZA](#), [IANNONE](#), [MELCHIORRE](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è stato reso pubblico il *focus* "Il PNRR per la scuola e l'università: a che punto siamo?", nato dalla collaborazione fra fondazione Agnelli e fondazione Astrid;

il *focus* avrebbe evidenziato un ritardo significativo nella spesa dei fondi assegnati dal piano nazionale di ripresa e resilienza al settore dell'istruzione;

secondo il rapporto, infatti, su un totale di 20 miliardi di euro assegnati, sarebbero stati spesi solamente 3,3 miliardi, cosa che solleva preoccupazioni sulla tempestività e sull'efficacia dell'utilizzo di queste risorse cruciali per il settore educativo e scientifico;

inoltre, sempre secondo il rapporto, sembrerebbe che la rimodulazione del PNRR abbia modificato le tempistiche delle misure di investimento e in alcuni casi rivisto al ribasso le cifre;

il rapporto sostiene che anche le riforme più ambiziose come quelle su formazione, orientamento e formazione tecnico-professionale risulterebbero aver, in parte, modificato la loro sostanza e che la spesa effettivamente sostenuta si attesterebbe al 17 per cento circa degli stanziamenti,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei progetti PNRR relativi all'istruzione e come si pensi di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti e con la qualità adeguata.

(3-01165)

[MURELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il personale ATA costituisce una risorsa fondamentale e indispensabile, in quanto svolge una molteplicità di compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica;

il medesimo personale si è dimostrato indispensabile per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione dei progetti PNRR e in quelli volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Mezzogiorno;

in ambito scolastico, le graduatorie del personale ATA con almeno 24 mesi di servizio, come previsto dall'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, sono graduatorie permanenti di prima fascia, stilate annualmente su base provinciale, da cui si attinge per le supplenze annuali e alle quali attualmente è possibile presentare domanda di inserimento fino al 30 maggio 2024; diversamente, invece, le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA sono aggiornate con cadenza triennale e sono utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee, e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con decreto ministeriale n. 50 del 2021; si era ventilata l'ipotesi di procrastinare di un altro anno la validità delle graduatorie qualora le stesse non fossero disponibili entro il prossimo 31 agosto. Tale slittamento si è, poi, tramutato nella possibilità di estendere, anche per chi si iscrive per la prima volta, l'acquisizione entro un anno della nuova certificazione di alfabetizzazione informatica; da una prima bozza di decreto, che è circolata nei mesi scorsi, si prevedeva l'apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande, dal 20 maggio al 20 giugno; mentre, dagli ultimi aggiornamenti circolati tramite gli organi di stampa, si è appreso che la bozza di decreto di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio scolastico 2024/2027) prevede, quale termine per la presentazione delle istanze di inserimento, aggiornamento o conferma, la finestra temporale dal 28 maggio al 28 giugno; tuttavia, ad oggi, non è stato ancora pubblicato il testo definitivo del decreto ministeriale, affinché l'amministrazione possa mettere a punto le relative procedure con tempi e modalità consone all'emanazione dei bandi, si chiede di conoscere quali siano i tempi di pubblicazione del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA e, più in generale, quali azioni il Ministro in indirizzo abbia posto in essere per valorizzare le figure di cui in premessa.

(3-01166)

[FREGOLENT, BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'articolo 4-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ha previsto il raddoppio delle trattenute (da 10 a 20 euro a pannello) applicate dal gestore dei servizi energetici per la copertura dei costi di gestione degli impianti fotovoltaici che beneficiano del conto energia, col chiaro intento di spingere gli operatori all'adesione a un sistema collettivo, ma con chiaro effetto disincentivante per chi non volesse esercitare tale opzione;

con l'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, si è reso estremamente difficile e gravosa la collocazione di impianti fotovoltaici all'interno delle aree agricole;

l'Italia si è impegnata e si sta impegnando a livello europeo per garantire l'installazione di più di 130 gigawatt di impianti di produzione di energie rinnovabili entro il 2023, di cui circa almeno 80 gigawatt derivanti da impianti fotovoltaici, rendendo evidente l'impellenza dell'implementazione dell'agrivoltaico;

l'approccio, che obbliga a soluzioni significativamente onerose, rischia di causare un vero e proprio "effetto domino", per l'incremento dei costi per la realizzazione dei nuovi impianti e in termini di aggravii amministrativi e normativi, rischiando di pregiudicare i *target* fissati per la produzione di energie rinnovabili previsti per l'anno 2023;

gli obiettivi di transizione energetica e verde rappresentano uno dei 6 pilastri del piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresentano una delle priorità del capitolo del REPowerEU, inserito nella revisione del PNRR nazionale: priorità per le quali le istituzioni europee hanno stanziato miliardi di euro, di cui il nostro Paese ha ampiamente beneficiato, portando numerose imprese ad investire pesantemente nel settore e che ora rischiano di vedere pregiudicate le proprie aspettative e il proprio affidamento per via del repentino cambio di strategia perseguito dal Governo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le misure richiamate e, in generale, l'approccio fatto proprio dal Governo sul piano dello sviluppo delle energie rinnovabili tramite impianti fotovoltaici e se non ritenga che tale cambio di strategia non rischi di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi fatti propri dall'Italia a livello europeo.

(3-01167)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che l'investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR si propone di sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e di riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) n. 2021/241;

considerato che:

il *target* previsto dalla misura è la produzione di almeno 2,3 miliardi di metri cubi di biometano entro fine giugno 2026;

il decreto ministeriale 15 settembre 2022 ha il fine di promuovere l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso un sostegno in conto capitale (pari al massimo al 40 per cento delle spese sostenute) e un incentivo in conto energia (tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano); possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto ministeriale gli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, agricoli o a rifiuti, e gli interventi di riconversione a biometano (totale o parziale) di impianti agricoli esistenti di produzione di elettricità alimentati da biogas,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione della misura, che risulta fondamentale per accompagnare il comparto agricolo nel suo percorso verso una decarbonizzazione sostenibile.

(3-01168)

[MALPEZZI](#), [BOCCIA](#), [PARRINI](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

tra il 1980 e il 2022, secondo gli ultimi dati di uno studio Censis-Confcooperative, i cambiamenti climatici hanno provocato danni in Italia per oltre 111 miliardi di euro: 57,1 per alluvioni, 30,6 per ondate di calore, 15,2 miliardi per le precipitazioni, 8,2 miliardi per siccità, incendi boschivi e ondate di freddo;

si tratta di cifre che crescono esponenzialmente con il passare degli anni: si parla di 42,8 miliardi di euro solo dal 2017 al 2022, mentre nel solo 2022 oltre 17 miliardi di euro, pari allo 0,9 del PIL;

secondo le ultime indagini, nel 2021 sono saliti a 94 su 100 i comuni italiani a rischio di dissesto idrogeologico ed erosione costiera, in tutto 7.423 comuni, per un aumento che si riflette sia sulle aree potenzialmente soggette a frane (aumento del 4 per cento sul 2017), sia su quelle esposte ad alluvioni (incremento del 19 per cento). Il pericolo riguarda l'intera penisola, e risultano in aumento anche le zone di massimo rischio. Complessivamente, sono 8 milioni gli italiani che vivono in territori particolarmente vulnerabili;

considerato che:

in questo contesto di straordinaria gravità, il Governo ha praticamente dimezzato i fondi disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, prevedeva originariamente di destinare al contrasto del dissesto 2,49 miliardi di euro (missione 2, componente 4, investimento 2.1), mentre il nuovo PNRR ne cancella 1,287 miliardi, proprio quando il Paese è colpito sempre più spesso e sempre più intensamente da gravi episodi di maltempo;

le scelte operate dal Governo appaiono dunque tanto devastanti quanto insensate alla luce di quanto avvenuto nel nostro Paese nell'arco di un solo anno: solo per citare i fatti più gravi, nel maggio 2023 con l'alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nell'estate scorsa con gli eventi meteorologici estremi che hanno interessato la Lombardia, in novembre 2023 con gli eventi alluvionali che hanno colpito ampie zone della Toscana, e il 15 maggio 2024 con l'alluvione che, ultimo in ordine di tempo ma non di gravità, ha colpito Milano, i comuni limitrofi e vaste aree della Lombardia, provocando conseguenze devastanti sul territorio con precipitazioni che non si registravano da oltre

170 anni (in 15 ore pari a quelle dell'intero mese di maggio);

le intense piogge, che hanno interessato quasi il 30 per cento del territorio lombardo, hanno causato esondazioni dei fiumi Lambro, Seveso e Sillaro, dei torrenti Trobbia e Molgora, determinando gravi disagi per la popolazione residente e danni ingenti alle abitazioni, alle infrastrutture, alle industrie e agli esercizi commerciali, con centri abitati isolati, famiglie ancora oggi sfollate e strade inagibili; sono stati soccorsi bambini nelle scuole per l'infanzia dalle forze dell'ordine e 200 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco;

22 Comuni colpiti dalle alluvioni hanno già avanzato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, pur se gli ingentissimi danni non sono stati ancora quantificati con precisione, essendo appena iniziata, per cause di forza maggiore, l'opera di ricognizione;

per quanto riguarda l'alluvione di novembre 2023 in Toscana, invece, la stima dei danni ammonta a 2,7 miliardi di euro, secondo i dati dell'Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET), mentre le risorse stanziati dal Governo per i territori colpiti ammonterebbero a soli 255,7 milioni di euro, più 88,5 milioni stanziati recentemente, a fine aprile; in ogni caso i risarcimenti statali, nettamente inferiori ai danni, non risultano ancora trasferiti alla struttura commissariale e non possono pertanto essere avviate le procedure di sostegno alle famiglie e alle imprese; secondo quanto reso noto dai sindaci, moltissime imprese e famiglie, ancora in difficoltà e con negozi o abitazioni ancora inagibili, avrebbero ricevuto soltanto le erogazioni stanziati dalla Regione e dagli stessi enti locali; si tratta di una situazione insostenibile a 7 mesi dalle alluvioni;

ancor peggiore, se possibile, l'evoluzione della situazione in Emilia-Romagna, dove ad un anno dall'alluvione, con 20.000 sfollati e 10 miliardi di euro di danni stimati, le "passerelle" del Governo hanno riguardato tutti i Ministri ma la stragrande maggioranza dei cittadini non ha visto rimborsi; in particolare, nonostante le promesse fatte, manca ancora il provvedimento che riconosce i rimborsi per i beni mobili danneggiati, ed in un'alluvione il danno per le famiglie parte principalmente da questi;

le situazioni di emergenza vissute in troppe occasioni dai cittadini del nostro Paese rendono evidente l'importanza, in primo luogo, di politiche e interventi mirati a prevenire e gestire in modo efficace il dissesto idrogeologico ed i rischi connessi, e la necessità, in secondo luogo, di garantire che a questo scopo siano destinate risorse adeguate, sia per la prevenzione delle emergenze che per il ristoro dei danni una volta che esse si siano verificate, al fine di garantire la sicurezza, il benessere e la ripartenza delle comunità colpite; in definitiva, chiariscono la necessità di almeno ripristinare l'ammontare di risorse che il PNRR destinava al contrasto del dissesto idrogeologico,

si chiede di sapere:

con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda avviare la verifica accurata dei danni causati dall'alluvione del 15 maggio 2024 sul territorio lombardo e garantire conseguentemente la messa a disposizione delle risorse per il sostegno della popolazione colpita e delle imprese danneggiate nonché per la ricostruzione delle infrastrutture;

quante risorse siano state effettivamente stanziati per il ristoro dei danni a cittadini e imprese e per le opere di ricostruzione a seguito dell'alluvione di novembre 2023 in Toscana, quali siano i motivi che hanno determinato oggettivi e inqualificabili ritardi sulla tempistica delle erogazioni e in quali tempi e modalità il Governo intenda reperire le ulteriori e necessarie risorse atte a garantire ristori adeguati a famiglie ed imprese e iniziare la ricostruzione;

se si intenda stanziare in tempi rapidi adeguate risorse per il ristoro dei danni ai beni mobili danneggiati a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna, e mantenere così le promesse fatte alla popolazione colpita;

con quali modalità il Governo intenda garantire che, in occasione degli eventi catastrofici di dissesto che con sempre maggior frequenza interessano il nostro Paese, in tempi congrui i cittadini e le imprese si vedano riconosciuti i necessari ristori e sia assicurata la ricostruzione delle zone colpite;

se si intenda garantire il ripristino dell'intero ammontare delle risorse destinate inizialmente dal PNRR al contrasto del dissesto idrogeologico, al fine di prevenire il verificarsi di nuove catastrofiche alluvioni con il loro portato di danni, lutti e distruzione.

(3-01169)

D'ELIA, CAMUSSO, ROJC - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

Seif Bensouibat, cittadino algerino, rifugiato politico in Italia dal 6 dicembre 2013 e insegnante da numerosi anni presso il liceo francese "Chateaubriand" di Roma, lo scorso mese di gennaio 2024 in una *chat* chiusa ha espresso dichiarazioni critiche verso il Governo israeliano dovute al numero di vittime civili causate dalla campagna militare condotta nella striscia di Gaza a seguito dell'attacco terroristico condotto da Hamas;

l'insegnante algerino, incensurato e privo di carichi pendenti, a seguito dei commenti giunti a conoscenza dell'istituto francese e comunicati alla Digos, è stato dapprima sottoposto a perquisizione domiciliare alla ricerca di armi ed esplosivi e successivamente a distanza di pochi giorni convocato in Questura e informato dell'avvio a suo carico di un'indagine penale e del procedimento di revoca dello *status* di rifugiato con relativa convocazione innanzi alla commissione territoriale per il 1° febbraio;

dopo circa due mesi, trascorsi in libertà nel corso dei quali egli ha proseguito a svolgere le sue ordinarie mansioni, tranne quella lavorativa poiché nel frattempo è stato licenziato dal liceo francese proprio a causa dei *post*, gli è stato notificato provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato, motivato dalla pericolosità per la sicurezza dello Stato italiano e la sua espulsione dal territorio nazionale con conseguente trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria;

di fronte al centro nel corso dei 4 giorni di detenzione numerosi alunni, genitori e insegnanti della scuola Chateaubriand hanno manifestato in solidarietà dell'insegnante;

il provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato nel motivare la pericolosità di Seif Bensouibat lega i citati *post* al pericolo di terrorismo religioso di matrice jihadista, di radicalizzazione solitaria nonché al fenomeno dei "lupi solitari";

tuttavia, il giudice di pace di Roma non ha convalidato il trattenimento dell'insegnante algerino nel centro per il rimpatrio di Ponte Galeria evidenziando "come nella fattispecie de qua, la Questura pone a giustificazione del trattenimento presso il CPR la mancanza di documento valido per l'espatrio e il rischio di fuga. Tale motivazione non appare plausibile atteso trattarsi di cittadino islamico che risiede in Italia da oltre 10 anni, con un lavoro stabile, una dimora stabile, agli atti contratto di locazione, incensurato";

tali motivazioni attestano l'irragionevolezza della misura del trattenimento in relazione alle condizioni personali di Seif Bensouibat, residente a Roma da oltre 10 anni, con un proprio lavoro e con un alloggio regolare;

considerato che:

consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito come non costituiscano fondato motivo di revoca della protezione internazionale la mera declaratoria di pericolosità sociale se non suffragata da elementi concreti circa la commissione di reati di una gravità tale da compromettere la sicurezza pubblica o dello Stato (tra le tante si legga l'ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione speciale immigrazione, 18 novembre 2020);

anche la Corte di giustizia della UE è intervenuta in merito (tra le altre si vedano le cause C-8/22, C-663/21 e C-402/22), chiarendo che, affinché uno Stato membro possa revocare lo *status* di rifugiato a uno straniero, è necessario il ricorrere contestuale della condanna definitiva per un grave reato e della circostanza che la presenza dello straniero costituisca in sé un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Egli deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità;

come di tutta evidenza nessuno di tali requisiti ricorre nel caso del provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato di Seif Bensouibat che, oltre ad essere del tutto irragionevole, è finanche lesivo delle garanzie costituzionali in materia di libertà di manifestazione di pensiero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente verificare attraverso proprie iniziative che il provvedimento di revoca dello *status* di rifugiato emesso nei confronti del cittadino algerino Seif Bensouibat non abbia violato i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale in materia.

(3-01170)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a partire dal 14 maggio 2024 le regioni del Nord e Nordest sono state colpite da eventi meteorologici avversi di rilevante gravità, in relazione ai quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso ripetuti avvisi di criticità da moderata a elevata, per rischio di temporali e per rischio idraulico e idrogeologico;

il quadro meteorologico e delle criticità previste e in atto in particolare nelle giornate del 16 e 17 maggio ha comportato l'aggravamento della valutazione di allerta da arancione a rossa su estesi settori del Veneto. Nelle zone di allerta idraulica e idrogeologica è stato segnalato un innalzamento significativo dei livelli dei corsi d'acqua principali e secondari, con inondazione delle aree limitrofe, erosione delle sponde, frane, rottura degli argini e sormonto di ponti. I fenomeni più rilevanti hanno interessato le province di Padova, Vicenza, Verona e Treviso: a causa delle precipitazioni intense, diffuse e in rapida successione, il fiume Muson e l'Avenale hanno rotto gli argini, la piena dell'Orolo ha travolto un ponte nei pressi di Malo e molte strade non sono ancora percorribili e centinaia di abitazioni sono state invase dall'acqua e dal fango;

considerato che:

il presidente della Regione Veneto ha decretato lo stato di crisi, con l'attivazione della relativa unità regionale, e assunto le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile e dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

nelle prossime ore è atteso un nuovo inasprimento delle condizioni meteorologiche,

si chiede di sapere:

se si intenda riconoscere lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione agli eventi descritti con le relative risorse;

quali altre iniziative il Governo intenda assumere per assicurare il completamento delle opere di laminazione per la mitigazione del rischio idraulico e geologico in Veneto.

(4-01225)

[MURELLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie.* -

Premesso che:

i ripetuti fatti di cronaca rendono sempre più evidente come, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, sia indispensabile favorire una cultura della sicurezza e, a tal fine, incentivare la formazione;

questi principi sono codificati nel testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ai sensi dell'articolo 37, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione, di organizzazione della prevenzione aziendale, di diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, di organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

ai sensi del medesimo articolo 37, la durata, i contenuti minimi e le modalità delle attività di formazione sono definiti mediante accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

in attuazione delle disposizioni sono stati adottati molteplici accordi, in particolare due nel dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori e del datore di lavoro, che svolge i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, un terzo nel successivo mese di febbraio 2012 relativo alle attrezzature di lavoro, e un ulteriore accordo nel luglio 2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

in seguito, l'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l'articolo 37, prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome debba adottare un accordo per accorpate, rivisitare e modificare gli

accordi vigenti, in modo da garantire l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

considerato che la bozza del nuovo accordo, non ancora adottato, pur essendo superata la scadenza fissata per legge, muta i requisiti per essere inclusi tra i soggetti formatori e prevede espressamente che gli unici soggetti titolati a svolgere attività di formazione sono gli organismi paritetici inclusi nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il che rischia di tagliare fuori molte realtà che non sono, o non sono ancora, iscritte all'interno del repertorio, pur avendo svolto negli ultimi anni attività di formazione nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano consapevoli del fatto che la bozza di accordo in discussione restringe la platea di soggetti titolati a svolgere attività di formazione nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, andando ad escludere molteplici realtà che si sono contraddistinte per l'impegno, la dedizione e la professionalità nello svolgimento di tali attività;

quali iniziative intendano adottare al fine di consentire che i requisiti per accedere alla platea dei soggetti formatori siano improntati al principio dell'inclusività.

(4-01226)

[VERDUCCI](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, avrebbe negato per ben due volte l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della festa dell'Unità, promossa dalla struttura locale del Partito Democratico e prevista per la seconda metà di luglio 2024, nonché per una manifestazione civica volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rischio idrogeologico del fiume Misa, programmata per sabato 18 maggio, nei pressi dell'ex ponte Garibaldi;

la Giunta ha motivato ufficialmente il proprio diniego in ragione della "concomitanza, nel medesimo periodo, di eventi in programma presso il Piazzale della Libertà". A detta del sindaco, infatti, la sovrapposizione di molteplici attività in spazi contigui arrecherebbe disagi allo svolgimento in sicurezza di ciascun evento e creerebbe problemi di gestione del traffico, sia pedonale che veicolare;

ne consegue che, da giugno a settembre, non verrà concessa l'occupazione del suolo pubblico nelle principali piazze del centro. Sarà vietato, pertanto, l'allestimento di *gazebo*, palchi, tensostrutture e banchetti, ad eccezione di quelli destinati agli eventi del cartellone estivo;

benché la festa dell'Unità avrebbe dovuto svolgersi in altro luogo, sito al di fuori del perimetro interdetto, la Giunta ha concluso, tenuto conto dell'alta affluenza del periodo estivo, che la manifestazione configurerebbe un "danno alla collettività in termini di congestionamento della circolazione, anche pedonale";

è stata liquidata, adducendo le medesime motivazioni, anche la manifestazione sulla sicurezza del fiume Misa, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche una rappresentanza delle vittime dell'alluvione del 2022;

considerato che:

la festa dell'Unità presso i giardini Morandi, oltre a essere una ricorrenza consolidata negli anni, costituisce una legittima attività di iniziativa e di espressione di un partito politico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e rappresenta, inoltre, una fonte di visibilità per la città di Senigallia e per l'intera provincia, in quanto è solita attrarre personalità di rilievo nazionale, appartenenti al mondo della cultura e della politica;

è difficile credere che una città come Senigallia, dalla spiccata vocazione turistica, non disponga, come sempre avvenuto finora con tutte le precedenti amministrazioni comunali, dei mezzi o degli spazi consoni ad ospitare due eventi in contemporanea;

date le modalità pretestuose del diniego, maturato dopo 50 giorni di indugio, pare evidente la volontà del sindaco di attendere la concomitanza con altri eventi per formalizzare il divieto;

a giudizio degli interroganti si tratta di una lesione dei criteri democratici e di una violazione istituzionale che evidentemente mette a nudo la mancanza di cultura democratica da parte del sindaco Olivetti, il quale tenta di mascherare, dietro l'interpretazione pretestuosa di norme e regolamenti, il proprio disegno di ostracismo politico, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, se non ritenga che il divieto del sindaco Olivetti sia lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti e dei principi di apertura e inclusione da sempre propri alla città di Senigallia e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per evitare il verificarsi di quello che rappresenterebbe un precedente pericolo di comportamento antidemocratico.

(4-01227)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che all'evento conclusivo della campagna di sensibilizzazione contro le droghe, sviluppato nell'ambito del progetto "Scuole sicure 2020/2021" e organizzato dal Comune di Lanciano (Chieti), di fronte a circa 400 studenti sarebbe stato dato spazio a presunti "artisti", come il *rapper* Armando Sciotto, detto "Chicoria", il quale avrebbe esposto fantasiose teorie sull'uso della *cannabis*; a giudizio dell'interrogante è utile evidenziare che quando si scelgono i relatori per un evento dedicato agli adolescenti e in teoria finalizzato a contrastare l'uso di droghe, sarebbe doveroso e opportuno farlo in modo sensato e responsabile;

risulta all'interrogante che i ragazzi di terza superiore che hanno partecipato all'incontro si sono sentiti raccontare che le leggi sul contrasto alla droga, come quella voluta dal ministro *pro tempore* Carlo Giovanardi, avrebbero addirittura aumentato lo spaccio;

risulta altresì che ai ragazzi sarebbe stato fatto intendere che una modica quantità di *cannabis* tutto sommato vada bene, ma questa risulta essere una falsità, dato che la *cannabis* fa male, perché contiene principi attivi molto pericolosi, soprattutto per i più giovani;

ad avviso dell'interrogante è giusto puntare sulla prevenzione e sull'informazione, purché seria e veritiera, piuttosto che su affermazioni fuorvianti come quella data nel corso della manifestazione svoltasi a Lanciano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano le sue valutazioni e quali azioni intenda intraprendere per garantire che gli incontri rivolti agli studenti siano orientati sempre e soltanto a scopi culturali ed educativi e favoriscano un dialogo serio e aperto ai fini di scelte consapevoli e positive.

(4-01228)

[PAROLI](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sul *web*, all'indirizzo "www.iacchite.blog", è operante la testata giornalistica denominata "IACCHITE", iscritta al Registro della pubblica stampa del Tribunale di Cosenza al numero R/G 1166/2019 del 27 giugno 2019, con sede fisica in Cosenza alla Via Miceli n. 46. La stessa testata non sembrerebbe essere iscritta al registro degli operatori di comunicazione detenuto presso l'Autorità Garante delle Comunicazioni;

la testata è stata fondata ed è diretta dal giornalista professionista Gabriele Carchidi, iscritto presso l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 19 gennaio 1998;

i contenuti pubblicati dalla testata diretta dal Carchidi sono quotidianamente editi sul dominio "www.iacchite.blog", con conseguente indicizzazione da parte dei maggiori motori di ricerca mondiali, ma anche diffusi attraverso la pagina "Facebook" della testata e sul profilo *social* del direttore della stessa;

considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:

il tenore nettamente offensivo della reputazione altrui, spesso delegittimante le istituzioni di ogni ordine e grado, la non veridicità delle informazioni contenute negli articoli editi dal Carchidi, oltre ad aver creato un clima di odio sociale sul *web*, ha generato centinaia di procedimenti penali a carico del direttore della testata per i reati di diffamazione e *stalking*, culminati in numerose sentenze definitive

di condanna della Corte di cassazione;
il direttore della testata gode della difesa, negli innumerevoli giudizi avviati, del suo legale di fiducia del foro di Cosenza, sembrerebbe con l'applicazione, in ciascun procedimento, dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato per motivi reddituali;
l'elevato carico di lavoro per la giustizia penale ed il fatto che la stessa sia giunta, spesse volte, a considerare i ricorsi proposti dal difensore del Carchidi come inammissibili, comporterebbe un aggravio delle spese statali derivante dalla reiterata applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio e dai costi di funzionamento della giustizia;
sembrerebbero essersi verificati dei probabili ritardi nell'aggiornamento del casellario giudiziale del Carchidi in relazione alle innumerevoli condanne subite dallo stesso;
non sembrerebbe esistere alcun soggetto "editore" con il compito di farsi carico dei costi di mantenimento dei componenti della redazione ed in particolare della sede fisica della testata, che peraltro sembrerebbe dai pubblici registri essere di proprietà dello stesso avvocato legale di fiducia del Carchidi, né alcun soggetto sembrerebbe occuparsi formalmente della gestione dei proventi delle diverse campagne pubblicitarie presenti sul sito, alimentate da un remunerante flusso di visitatori attratti da notizie pseudo-scandalistiche;
sembrerebbe che il direttore della testata, già destinatario della sanzione della sospensione dall'albo in più occasioni da parte del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, non avrebbe mai interrotto l'esercizio della professione durante i periodi di sospensione;
potrebbe apparire concreto ed attuale il rischio che, alla luce delle premesse, il sito "www.iacchite.blog" possa configurarsi come uno strumento operante al di fuori di ogni regola, con lo scopo di screditare impunemente le istituzioni e i comuni cittadini, attraverso molteplici e reiterate condotte penalmente rilevanti, la cui difesa è reiteratamente e paradossalmente posta a carico dello Stato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se, in caso contrario, ritengano di dover assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a fare chiarezza sulla vicenda narrata;
quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, per evitare che le istituzioni coinvolte vengano quotidianamente vilipesi;
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dell'importo totale dei costi sopportati dall'amministrazione della Giustizia, in particolare per il reiterato utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio, e dello stato del reale adempimento da parte del Carchidi delle molteplici sanzioni comminate dai giudici per il reato di diffamazione a mezzo stampa;
se intendano investire gli organi preposti, affinché venga accertato il rispetto della normativa che disciplina la corretta applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato, delle norme deontologiche e sanzionatorie regolanti l'esercizio della professione giornalistica, della normativa prevista in materia fiscale relativamente al mantenimento di una testata;
quante cause per diffamazione o *stalking* siano in corso;
quante siano le condanne in primo grado, in appello e in cassazione;
quanti gratuiti patrocini abbiano ottenuto e a quali avvocati siano stati affidati;
quante somme, ad oggi, siano state liquidate per gratuito patrocinio e quante ne dovranno essere liquidate.

(4-01229)

(già 2-00013)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-01170 della senatrice D'Elia ed altri, sulla revoca dello *status* di rifugiato a Seif Bensouibat.

1.5.2.2. Seduta n. 195 del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

195a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 29 MAGGIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno.

Passiamo pertanto alle comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge recante: «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale».

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1146 recante: «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale».

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

[MURELLI](#), *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme in principio di materie di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto da 26 articoli distinti in sei capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

[PRESIDENTE](#). Tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 1146, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, con riferimento alle comunicazioni che sono state appena fornite all'Aula, tenuto conto del fatto che il Governo ha appena dato comunicazioni su un disegno di legge collegato sull'intelligenza artificiale, ed essendo questa una materia, oltre che particolarmente delicata ed importante, che sappiamo sarà affrontata dal G7, mi permetto di ribadire quanto già richiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo. In tale consesso noi abbiamo avanzato la richiesta ai Gruppi di poter dedicare una sessione parlamentare preliminare, rispetto alla discussione del G7, esattamente legata a questo punto. Siccome stiamo discutendo di un punto che potrebbe essere oggetto di una deliberazione in sede di G7 e poiché è una materia estremamente delicata e complessa, che ha bisogno, prima che si passi all'articolato, di una discussione in sede parlamentare, mi permetto di rivolgere un appello alla Presidenza e altri anche agli altri Gruppi. Chiediamo di poter calendarizzare, nella seconda metà di giugno, una sessione di dibattito con mozioni dedicata al tema dell'intelligenza artificiale e ai relativi provvedimenti da adottare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Borghi, lei aveva già anticipato alla Conferenza dei Capigruppo questo tema, che dovrà necessariamente essere trattato al più presto in tale sede. Ora, giustamente, è noto anche all'Aula.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sul medesimo argomento per sottolineare quanto detto adesso dal presidente Borghi, cioè quanto sia importante che l'Assemblea si occupi di un tema che ha un'incidenza enorme sul futuro, sul mondo del lavoro, sul mondo dell'impresa, sulle amministrazioni centrali e periferiche e quindi sulla vita dei cittadini.

Io non credo si possa pensare di arrivare ad una posizione del Paese, che sarà espressa, ovviamente, dal Governo in sede di G7, senza che vi siano un ampio dibattito che impegni il Governo tramite una mozione, in merito alla quale tutte le forze politiche, ovviamente, faranno la loro parte, ma che credo debba tenere assieme le esigenze di approfondimento e di analisi complessiva.

Pertanto, anche il MoVimento 5 Stelle chiede, come fatto in Conferenza dei Capigruppo, che si calendarizzi con l'urgenza necessaria, in considerazione dei tempi del G7, una sessione dedicata al tema dell'intelligenza artificiale.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, l'intervento del presidente Borghi e il successivo intervento

del presidente Patuanelli mettono in evidenza l'atteggiamento contraddittorio della stessa Presidenza. La prego di informare il presidente La Russa in merito. Oggi la Presidenza informa l'Assemblea del collegamento del disegno di legge quando da giorni chiediamo che essa non sia più ostaggio di questa ossessione dei pieni poteri che la Presidente del Consiglio chiede, costringendo la maggioranza a questo tipo di sedute. Ci chiedete il collegamento sapendo che in questo momento stiamo andando avanti a fari spenti. Signora Presidente, è da ieri che chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo; ci si dice che non è arrivato il momento, ma il momento oggi arriva semplicemente perché noi, al termine della giornata, prevista dal vecchio calendario con termine alle ore 20, non abbiamo altro all'ordine del giorno.

Immagino che tutte le colleghe e tutti i colleghi vogliano partecipare domani alla commemorazione di Giacomo Matteotti alla presenza del Capo dello Stato. Immagino vogliano esserci tutti, anche se alcuni non hanno proprio nel cuore questa commemorazione tra le priorità della giornata di domani. Signora Presidente, le rinnovo allora la richiesta di una convocazione della Conferenza dei Capigruppo. È evidente infatti che stiamo iniziando una giornata, senza sapere dove si va, con la certezza però che il calendario che avevamo previsto oltre una settimana fa è finito.

Chiediamo anche, come abbiamo già detto ieri, di rivedere la quantità di tempo contingentato perché non riteniamo corretto imputare al tempo dedicato al disegno di legge di riforma costituzionale i tempi degli interventi sull'ordine dei lavori e degli altri interventi necessari di molte colleghe e molti colleghi dei Gruppi di opposizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, anche questa ulteriore inchiesta, per mio tramite, sarà fatta presente alla Presidenza.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(935) *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) *RENZI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 935, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 1 e 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sul modo di procedere dei lavori, rinnovandole la richiesta che abbiamo già fatto nei giorni precedenti, di conoscere in anticipo quali sono gli emendamenti che la Presidenza ritiene di non mettere in votazione perché decide di applicare il cosiddetto canguro.

Credo che noi, come senatori chiamati ad argomentare gli emendamenti presentati, abbiamo almeno il diritto di sapere qualche minuto prima quali saranno i testi messi in votazione. Abbiamo naturalmente contestato l'applicazione del canguro. Noi riteniamo che, in una discussione sulla Costituzione, in una discussione sulla riforma del nostro modello di democrazia, il canguro non dovrebbe assolutamente trovare applicazione. Il Presidente ha deciso invece di ricorrere al canguro; noi chiediamo almeno di conoscere come verrà applicato con un minimo di preavviso e non mentre viene applicato.

Signora Presidente, chiedo di trasmettere a tutti i senatori presenti in quest'Aula l'ordine dei lavori, il che significa in sostanza conoscere uno per uno gli emendamenti che verranno "cangurati" e quindi non sarà possibile trattare specificamente con illustrazione, dichiarazione di voto e con un pronunciamento libero e consapevole. Ripeto: è una richiesta che è tanto più solida in quanto la materia trattata è la riforma costituzionale e, soprattutto, in quanto si è anche deciso il

contingentamento dei tempi. Quindi, le chiedo per cortesia almeno di conoscere questo aspetto. Sospendiamo i lavori, la Presidenza si prenda mezz'ora di tempo, ma almeno ci trasmetta tutte le informazioni per poter esprimere il nostro voto con consapevolezza.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, legittimamente lei reitera una richiesta. Tuttavia, ieri la Presidenza in Aula si era già espressa su questo punto. Naturalmente, siccome c'è una reiterazione della richiesta, sarà cura di questa Presidenza ritrasmetterla.

Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

DELIA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, a me dispiace molto che nel dibattito di ieri sera qualcuno abbia potuto dire, a proposito dei nostri interventi, che è la solita paginetta trita e ritrita che ognuno ripete. Mi pare che quello che stiamo ripetendo, intervenendo sui diversi articoli, è l'allarme rispetto a una riforma che davvero mette in discussione l'architettura costituzionale. Non è un tema secondario, non è un tema semplicemente di logica di opposizione, ma riguarda il nostro ruolo, il ruolo di quest'Assemblea e il ruolo del Presidente della Repubblica.

C'è una rigidità che questa riforma e questo articolo in particolare introduce rispetto alla possibilità di scioglimento delle Camere e all'impossibilità invece di trovare dentro le Camere una nuova maggioranza, che a nostro parere accentua ed esaspera la conflittualità. Siamo dentro una logica binaria, maggioranza e opposizione, che nulla ha a che fare col pluralismo pensato dalla nostra Costituzione. In gioco, appunto, c'è il ruolo del Parlamento e tutti gli emendamenti di cui sono prima firmataria, ma anche gli altri del nostro Gruppo, sono tesi a dare maggiore valore e potere al Parlamento dentro la gestione delle crisi e con esso al Presidente della Repubblica. Infatti, qui c'è un rovesciamento: passiamo dalla sovranità popolare al popolo del sovrano e al Parlamento del sovrano (*Applausi*), nella migliore delle tradizioni autoritarie che fanno parte, ahimè, anche della cultura della destra di questo Paese. Un Parlamento trascinato, infatti, sarà un organo operativo che deve solo applicare l'indirizzo del Governo, tant'è vero che la maggioranza ci continua a ripetere che questa riforma era nel loro programma (anche se non era così) e, siccome era nel loro programma, la dovremmo per questo accettare perché hanno vinto le elezioni, volendo già nel metodo applicare la riforma che hanno disegnato. Quindi, non ci sarebbe più pluralismo e le maggioranze qualificate avrebbero meno senso. Non a caso, la Costituzione prevede il *referendum* popolare su queste riforme, perché sono garanzie di tutela della volontà popolare, non ostacoli al Governo. Gli emendamenti rafforzano, appunto, il ruolo del Parlamento e affiancano ai Presidenti delle due Camere anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari, consultati dal Presidente della Repubblica nella gestione delle crisi.

Vorrei infatti tornare a ricordare che il tema è che il suffragio universale e la volontà popolare si esplicano, si organizzano, si mettono in pratica attraverso le organizzazioni politiche (articolo 49 della Costituzione), tramite le quali i cittadini e le cittadine concorrono a determinare l'orientamento e le politiche della Repubblica. Nel disegno di legge in esame si prevede, invece, davvero la sudditanza nei confronti dell'Esecutivo; sudditanza che dovrebbe avere non solo il Parlamento, ma anche il Presidente della Repubblica. Non è prevista nessuna possibilità di parlamentarizzare le crisi di Governo: è questo il *vulnus* fortissimo che riguarda il nostro ruolo. Io continuo a ricordarlo rispetto a ciò che questa proposta ci pone. Davvero il Parlamento può essere solo un organo esecutivo della volontà della maggioranza? Una volta che una maggioranza viene meno ed entra in crisi, non è davvero possibile, dentro il pluralismo delle forze politiche che rappresentano la volontà popolare, trovare una via di uscita? Questa è la fine della democrazia rappresentativa e l'articolo 3 segna fino in fondo questo attacco alla democrazia rappresentativa. (*Applausi*).

LOSACCO (PD-IDP). Signora Presidente, l'obiettivo degli emendamenti a mia firma è quello di salvaguardare la funzione e le prerogative del Presidente della Repubblica, che sono il vero agnello sacrificale dell'impianto della riforma proposta da questa maggioranza. Continuate a dire che questo non è vero, ma è sufficiente scorrere i primi tre articoli del provvedimento in esame: penso all'impossibilità per il Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita e a un sistema d'elezione che dalla settima votazione in poi permetterà al Presidente del Consiglio, forte del premio di maggioranza, di scegliersi da solo il Presidente della Repubblica.

Vi è poi l'articolo 3, che ha una funzione di raccordo rispetto a quello che colpisce la prerogativa più importante del Colle, ossia il potere di scioglimento delle Camere. Si intacca in questo modo lo strumento chiave, quello che consente al Presidente della Repubblica di esercitare la sua funzione di *moral suasion* sulle forze politiche, di essere motore di riserva del sistema, una volta che quello principale si è inceppato. Il Presidente è chiamato a svolgere una mera funzione notarile rispetto a un'eventuale crisi politica, in cui il pallino è soltanto nelle mani del Presidente del Consiglio. È lui che ha il potere di scioglimento delle Camere e non vale, come è stato detto, l'esempio del Regno Unito, della Svezia, della Spagna, perché gli unici Paesi in cui viene riconosciuta al Primo Ministro questa facoltà sono le monarchie e se al Re venisse attribuita tale facoltà, non ci troveremmo più in un regime democratico, ma in uno Stato dai tratti dispotici e assolutistici. Lo spostamento di questo potere dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio avrà come unica conseguenza la perdita di autonomia da parte delle Camere, la loro più totale subalternità alle determinazioni dell'Esecutivo. In situazioni di crisi o di attrito tra il Governo e la sua maggioranza, basterà al Primo Ministro agitare lo spettro dello scioglimento delle Camere per mettere fine alle istanze parlamentari.

Noi pensiamo che per aumentare la stabilità del sistema sia sufficiente introdurre il meccanismo della sfiducia costruttiva: si può mandare a casa un Governo a patto che il Parlamento, in simultanea, sia in grado di indicarne uno nuovo. Al riguardo è molto interessante conoscere l'esperienza tedesca: si è ricorso alla sfiducia costruttiva solo due volte, nel 1972 nel 1982. Nel 1969, dopo tre anni di grande coalizione tra CDU e SPD, si formò una maggioranza tra socialdemocratici e liberali che elessero il cancelliere socialdemocratico Willy Brandt. Tre anni dopo, nel 1972, la CDU provò a rovesciare Brandt con un voto di sfiducia costruttiva e fallì per soli due voti. Dieci anni dopo, Helmut Kohl riuscì a prendere il posto del cancelliere in carica Helmut Schmidt; i liberali, che si trovavano in maggioranza con i socialdemocratici, votarono la sfiducia costruttiva insieme ai cristianodemocratici ed elessero Helmut Kohl. Pochi mesi dopo, però, ci furono le elezioni anticipate perché la nuova coalizione di Governo potesse essere convalidata da un voto popolare. Vinse effettivamente la coalizione tra cristianodemocratici e liberali, ma questi ultimi persero quasi un terzo dei voti. Cosa significa questo? Significa che la sfiducia costruttiva richiede una coesione, una compattezza, ossia una forte presa di responsabilità da parte del Parlamento. Quando questa non c'è stata, ha semplicemente rafforzato i Governi, quindi è stata a tutti gli effetti un elemento di stabilizzazione del sistema.

Lo ripetiamo ancora una volta: perché non si è cercata questa strada semplice su cui le opposizioni avrebbero potuto convergere? Perché questa volontà di trasformare anche la natura del Presidente della Repubblica da garante dell'unità del Paese a figura espressione di una parte politica con meri compiti di ratifica della volontà di quest'ultima? Perché avete della democrazia un'idea da scontro muscolare e quindi tutte le figure terze di garanzia, a partire dalla più importante, sono un ostacolo o una minaccia. State aumentando la potenza del motore, state togliendo alla macchina freni e cinture di sicurezza e non è possibile che non ve ne rendiate conto. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, è stato già evidenziato in realtà dalla collega D'Elia, che ha parlato prima di me, affrontando a mio parere correttamente il tema dell'articolo 3 che, come stiamo sostenendo da alcuni mesi a questa parte, è proprio indicativo di come la narrazione che arriva da parte del Governo, secondo la quale questa riforma costituzionale non toccherebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, sia totalmente priva di fondamento. Penso che sarebbe, da questo punto di vista, molto più serio mettere definitivamente le carte in tavola e dichiarare legittimamente - perché sarebbe, naturalmente, una interpretazione legittima - che in Italia gli esponenti della maggioranza, i partiti che propongono questa riforma, ritengono eccessivi i poteri del Presidente della Repubblica e quindi, in qualche modo, proporre una riforma costituzionale che li limita e che sbilancia il potere dal Presidente della Repubblica al nuovo Presidente del Consiglio eletto. Perlomeno, si farebbe un'operazione di chiarezza, senza invece, come si sta facendo nel corso di queste settimane, richiamare un argomento che non ha un fondamento. Mi dispiace dirlo per l'ennesima volta, ma non si può, nel momento in cui si mette in campo un'ipotesi di riforma costituzionale che limita i poteri del Presidente, innanzitutto su due punti decisivi (la formazione del

Governo da una parte e lo scioglimento delle Camere dall'altro), sostenere contemporaneamente che le prerogative del Capo dello Stato non sono toccate. Ovviamente tali prerogative sono toccate e anche in maniera significativa e pesante, vale per la formazione del Governo e vale in realtà - lo abbiamo visto nel corso della giornata di ieri e nei giorni precedenti esaminando l'articolo 1 - per la nomina dei senatori a vita, anche quello, evidentemente, un classico potere presidenziale. Vale però ancora di più per il tema dello scioglimento delle Camere. È chiaro che si fa una scelta di campo: si immagina un sistema politico nel quale la centralità del sistema viene spostata. Mentre oggi la centralità del sistema politico risiede in questo Parlamento e nella facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse, come è scritto nella Costituzione italiana, con il meccanismo che proponete, che interviene sull'equilibrio dei poteri (caposaldo attorno al quale si è definita la nostra democrazia), si sposta l'attenzione e si sposta la centralità politica dell'assetto istituzionale verso il *Premier* eletto attraverso questa attribuzione di potere molto forte.

Ancora una volta viene raccontato un inganno; non c'è niente da fare e voi la potete raccontare come volete. Potete raccontare che l'elezione diretta porterà beneficio alla partecipazione popolare - davvero potete dire quello che volete - ma i freddi numeri cantano. Domenica scorsa ha votato un piccolo Comune del Nord Italia, una bella cittadina del Nord Italia che si chiama Rovereto. Il Comune di Rovereto avrà sicuramente i suoi problemi sociali (certamente ne avrà), ma è immaginabile che non siano esattamente uguali a quelli che ci possono essere a Messina, a Reggio Calabria o nella mia città, perché in quel contesto si vive fortunatamente un po' meglio. Ebbene, nella bella città di Rovereto ha votato il 49,6 degli elettori. Nel giro di tre anni, la percentuale di partecipazione al voto è passata dal 63,72 per cento del 2020 al 49,6 per cento di pochi giorni fa: ha votato il 14 per cento in meno dei cittadini. Lo capite che siamo dinanzi a un crollo del sistema democratico così come l'abbiamo conosciuto? Lo capite che abbiamo dinanzi a noi un problema gigantesco, cioè che mezzo Paese non va più a votare, considera la politica un corpo totalmente estraneo e che questa cosa paradossalmente succede maggiormente quando c'è il meccanismo dell'elezione diretta? Lo capite che, dinanzi a questo problema macroscopico che interroga la qualità della democrazia italiana, le scorciatoie non servono a niente, mentre servirebbe invece un ragionamento serio e articolato su come ricostruire un campo, su come ricostruire un sistema dei partiti, su come ricostruire un equilibrio politico? Lo capite che le scorciatoie non servono? Possibile mai che un dato clamoroso come questo, che dovrebbe vedere questo Parlamento ossessionato dalla ricerca di un qualche rimedio, venga totalmente espulso dalla discussione? Che cosa deve succedere ancora? Deve succedere davvero come nell'Ottocento, ossia che vadano a votare solo coloro il cui reddito parte da una certa percentuale in poi e tutto il resto della popolazione non vota? Credo che, dinanzi a un tema macroscopico come questo, la scorciatoia che si sta cercando sia un danno esiziale per la democrazia di questo Paese e mi piacerebbe discutere di questo piuttosto che delle scorciatoie di cui stiamo parlando. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (*M5S*). Signora Presidente, fortuna che questa riforma non toccava i poteri del Presidente della Repubblica! (*Applausi*). Abbiamo esaminato i primi due articoli, stiamo esaminando il terzo. Il primo articolo toglie uno dei poteri del Presidente della Repubblica; il secondo fa finta di dargli importanza, modificando le modalità di nomina; il terzo torna ad incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, perché va a modificare l'articolo 88, che parla di un potere fondamentale del Presidente della Repubblica: è il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere. Ma voi dovete modificare l'articolo 88 della Costituzione, e lo dovete modificare perché adesso il potere principale di sciogliere le Camere lo dovete dare al Presidente del Consiglio eletto. Sta emergendo sempre di più e si sta delineando sempre di più quella realtà che voi state nascondendo attraverso la vostra campagna elettorale e i vostri slogan, che tutto dicono meno quello in cui consiste questa riforma.

E qui cominciano ad apparire ancora di più il ruolo marginalizzato del Presidente della Repubblica, l'espressione magica "atto dovuto" e la funzione notarile di un Presidente della Repubblica che aveva una norma specifica, che gli dava un potere e lo delimitava anche in ambiti temporali; ora no: si contempla l'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica non ha voce in capitolo.

E guardate che c'è una retorica manipolatoria e mistificatrice che emerge anche da come avete scritto questa riforma, perché poi ci arriveremo all'articolo 7, in cui in maniera politicamente ipocrita, per così

dire, con riferimento, in questo caso, al Presidente del Consiglio, utilizzerete anche il verbo "proporre": egli cioè, nel dimettersi, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Peccato però che nello stesso articolo obblighiate il Presidente della Repubblica a rispondere e a sciogliere le Camere. (*Applausi*). È una proposta che non si può rifiutare: di questo stiamo parlando.

E allora quello che abbiamo provato a dire più volte è che sta emergendo una volontà chiara, che però è solo di una parte della maggioranza: infatti, continuo a non credere che possano volere questa concentrazione del potere né i colleghi della Lega, che difatti vogliono spingere verso una direzione opposta, quella dell'autonomia, né quelli di Forza Italia, che come forza liberale non può voler cedere a questo capriccio tipicamente targato Fratelli d'Italia, che ama l'autoritarismo e l'uomo forte al potere. È legittimo volerlo, ma mi sorprende che tutta la maggioranza si voglia mostrare compatta rispetto a un programma che è diventato sempre più chiaramente funzionale a tenerla insieme non tanto per una comunione di intenti, ma per uno scambio reciproco di concessioni.

Volete dunque questo *Premier* assoluto, che oltretutto non ha neppure un perimetro di azione nello scegliere se sciogliere o meno le Camere; il Presidente della Repubblica infatti lo aveva (si diceva infatti che non poteva farlo negli ultimi mesi del suo mandato, con alcune eccezioni), mentre il *Premier* no, perché non è una scelta discrezionale. E voi pensate che le imprese che vogliono stabilità dovranno affidarsi agli umori di una persona sola al potere, che il giorno dopo potrebbe decidere senza un perimetro di dimettersi, sciogliere le Camere e far tornare tutti al voto? In questa maniera state peggiorando la stabilità e consegnando il Paese e la sua stabilità agli umori di una sola persona. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, innanzi tutto vorrei comunicare che l'emendamento 3.1177, a firma Musolino ed Enrico Borghi, viene anche sottoscritto dal senatore Scalfarotto.

Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, questo articolo, il 3, per poter comprendere il senso della nostra discussione, dev'essere letto in stretta correlazione con i contenuti dell'articolo 7 di questo disegno di legge. Confermano questa lettura incrociata le questioni che sono state dette in quest'Aula ieri nell'intervento del senatore Renzi circa l'insostenibilità, dal punto di vista giuridico, di questa proposta di premierato che, come tale, si manifesta incoerente rispetto a un principio elementare, che i giuristi chiamano del *simul simul*: nel momento in cui vi è l'indicazione diretta da parte dell'elettorato di un mandato nei confronti del capo di un Esecutivo e di un organismo legislativo, venendo meno il potere del Capo dell'Esecutivo, automaticamente decade l'intero impianto. E così laddove esistono dei meccanismi di elezione diretta coerenti e ordinati in cui, nel momento in cui il Parlamento o, nel caso specifico (esistono già dei casi nel nostro Paese), i sindaci, i Presidenti di Regione e i Consigli comunali o regionali dovessero sfiduciare il capo dell'Esecutivo, si torna inevitabilmente alle elezioni.

In questo caso, invece, per motivi tutti interni alle contraddizioni della maggioranza, non è presente questo principio elementare che - ripeto - ci avrebbe visti favorevoli. Ed è esattamente in questa direzione che andava la proposta di legge che abbiamo depositato e che è abbinata al testo in esame, la quale non è stata presa in considerazione per insipienza politica da parte del Governo, per infilarsi dentro questa contraddizione nella quale noi non abbiamo, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttamente eletto, il naturale ritorno al corpo elettorale. Infatti - leggo testualmente - in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Quindi, già qui viene meno l'attuale facoltà del Presidente della Repubblica.

È poi il comma successivo quello che ulteriormente incastra l'intera vicenda: qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente e decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Insomma, qui si sdogana il diritto di fronda: c'è la possibilità costituzionale per un parlamentare eletto in collegamento al Presidente del Consiglio di organizzare la fronda parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio eletto. Il Presidente della Repubblica viene trasformato in

silente spettatore di questo gioco di Palazzo.

È di tutta evidenza che ciò non regge ed è il motivo per il quale noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo. Infatti, delle due l'una: o si ha il coraggio e la volontà di andare fino in fondo e stabilire che c'è un nesso causale diretto tra il voto del popolo e l'esercizio del potere, oppure si fa rientrare dalla finestra quello che voi avete dichiarato che sarebbe uscito dalla porta, cioè i giochi di Palazzo, gli accordicchi, i trasformismi e gli equilibrismi parlamentari. Tutto questo è uno dei motivi per i quali questa riforma non regge e vi sfidiamo, una volta di più, a ritirarla e a presentare qualcosa che stia davvero in piedi. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, riprendo la parola muovendo da quanto appena detto dal Presidente del mio Gruppo, collega Enrico Borghi.

Effettivamente questo articolo, sul quale abbiamo presentato degli emendamenti, tra cui un soppressivo del comma 2, sono un po' la prova provata, la prova del nove, della natura ambigua, poco chiara e instabile di questo disegno riformatore.

Abbiamo sempre detto sin dall'inizio di questo processo di riforma costituzionale che noi ci siamo e pensiamo che una riforma costituzionale vada fatta e anche presto. Non ci convince chi dice meglio niente che questa riforma perché, a furia di meglio niente, sono passati undici anni da quando Giorgio Napolitano, appena rieletto, ci diede uno schiaffo in faccia, ricordandoci che le istituzioni non stavano funzionando e chiedendo un impegno solenne all'intera classe politica, che lo applaudiva a scena aperta, di riformare le istituzioni. Sono passati undici anni e siamo ancora al punto di prima. Nel frattempo, i problemi si stanno incancrendo. Se la macchina dello Stato non funzionava tanto bene undici anni fa, oggi funziona anche peggio a causa del fatto che certe abitudini si sono incardinate, si sono incistate in modo ancora peggiore. Basti pensare al bicameralismo paritario, per cui metà del Parlamento la legge di bilancio non la vede neanche col binocolo. Si pensi alla sciaguratissima riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, l'unica riforma che è passata e che non aveva nessun criterio dietro, se non un becero populismo al quale tutti ci siamo piegati colpevolmente per evitare guai peggiori.

Noi pensiamo che la riforma vada fatta; ma va fatta una riforma chiara. Allora, o noi lasciamo che il capo dell'Esecutivo (sia il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica) venga eletto dal popolo, oppure diciamo che non è così. In questa riforma non si capisce. Quando diciamo che il Presidente della Repubblica può, in alcuni casi, nominare per una sola volta un altro parlamentare, noi stiamo introducendo il vice, una sorta di Vice Presidente dell'Esecutivo. È un po' come il Vice Presidente degli Stati Uniti: se muore il Presidente degli Stati Uniti, entra il Vice Presidente degli Stati Uniti, che diventa il capo dello Stato.

Pensi, signora Presidente, che Gerald Ford, quando diventò Presidente degli Stati Uniti, era addirittura sfuggito all'elezione, perché il meccanismo prevede che il Vice Presidente sia scelto dal Presidente; tanta è la vicinanza e la comunanza, che agli elettori è chiesto di votare per un *ticket*. Quindi io voto, per esempio, Biden-Harris, perché, nel caso in cui il presidente Biden non arrivasse alla fine del mandato, la vice presidente Kamala Harris diventa Presidente in forza di un mandato popolare. È chiaro quello che dico? Nel momento in cui invece diciamo che c'è un numero due e che subentra quando muore il Presidente del Consiglio eletto, non è più il popolo ad averlo scelto; tranne appunto il caso Ford, che è veramente un caso che è passato alla storia, normalmente dovrebbe essere così.

Allora, quello che noi diciamo è che la legislatura dura quanto il Presidente del Consiglio eletto, perché abbiamo deciso che sia il popolo ad eleggerlo. Vogliamo avere un numero due in caso di morte? Allora deve essere eletto anche lui, deve essere previsto dalla legge. Altrimenti dobbiamo decidere che il Presidente della Repubblica è lui che, in una Repubblica parlamentare, decide quando sciogliere le Camere.

Questo ibrido non sta in piedi, perché l'elettore ha tutto il diritto di dire: ma, scusate, non avevate detto che dovevo sceglierlo io il Presidente del Consiglio? Adesso mi trovo questo signore o questa signora a Palazzo Chigi, che io non ho scelto. Questa è esattamente la situazione nella quale ci troviamo oggi. Se vogliamo fare che il Presidente del Consiglio è scelto dalla maggioranza parlamentare, teniamoci la Costituzione così com'è. Se invece vogliamo passare a un sistema presidenziale o semipresidenziale,

allora facciamolo bene. Ha ragione Renzi a dire: che stiamo facendo? Volete fare il semipresidenzialismo? Prendiamo il modello francese (tutte le parti di questo Parlamento, prima o poi, hanno detto che gli andava bene) e diamo una Costituzione nuova, ma ben fatta, a questo povero Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, in sintesi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Così può risentirsi.

PRESIDENTE. Direi lapidario.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1000, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.1001, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 3.1002, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1003, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1005, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1006, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori, fino alle parole: «maggioranza dei».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1007.

Metto ai voti l'emendamento 3.1008, presentato dal senatore Losacco e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1009, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1010.

*VERDUCCI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nella seduta di ieri abbiamo distintamente sentito affermare dal presidente Balboni che questa è una "riforma selettiva", quasi a sdrammatizzarne la portata.

Signor Presidente, colleghi, questo è un inganno. Noi abbiamo il dovere di dire, all'Aula ed all'opinione pubblica, che questo disegno di legge, altro che essere fintamente selettivo! Colpisce proprio il cuore della nostra Costituzione, scardina il fondamento della nostra Costituzione, che è il sistema parlamentare.

La destra sta tentando una spallata per modificare la natura della nostra democrazia e trasformarla in un regime autoritario. Questo è! E questo noi denunciemo! (*Applausi*). È un tentativo di rottura netta rispetto alla Costituzione pensata dai nostri Padri costituenti.

Questo non perché, signor Presidente, la destra proponga, sotto le mentite spoglie del premierato, una forma di presidenzialismo, ma perché è un presidenzialismo senza contrappesi, che annulla il bilanciamento dei poteri, che annulla le garanzie, che sono fondamentali in democrazia. Non c'è niente di nuovo in questa che la destra e la presidente Meloni chiamano riforma. In realtà è una regressione, un ritorno indietro ad un tempo vecchio, vecchissimo, dove solo uno comanda e tutto il resto non conta.

La discussione degli emendamenti su questi articoli fa cadere tutta l'ipocrisia di una retorica insistita, portata avanti dalle forze della destra: una retorica di bugie che sono spudorate. La prima bugia spudorata è quella secondo cui questa riforma non toccherà in alcun modo i poteri del Capo dello Stato: stiamo vedendo quanto sia falso!

Il Presidente della Repubblica perde la sua funzione cardine, che è la facoltà di sciogliere le Camere. Oggi quel potere è del Capo dello Stato, in funzione della sovranità del Parlamento; domani non più. In caso di dimissioni o sfiducia del *Premier*, il Parlamento decreta il suo auto scioglimento, che è

automatico e non più prerogativa del Presidente della Repubblica.

Egli, perdendo questo potere, perde, di fatto, tutti gli altri. Per questo la vostra è una bugia spudorata. Il Presidente della Repubblica non avrà più autonomia, ma sarà ostaggio del Capo del Governo, che è il *dominus* della maggioranza parlamentare e di tutto il sistema.

La seconda bugia: la destra afferma che la legge elettorale non sarà una legge truffa. Poi, però, inserisce addirittura in Costituzione un premio di maggioranza attribuito sempre. Quindi, non è vero che ci sarà una soglia del 40 per cento per far scattare il premio.

Nessuno potrà impedire infatti, al di là delle cose che sono state dette, che ci siano tre o quattro candidati, e allora con il 25 per cento più uno dei voti si potrebbe avere il 50 per cento più uno dei parlamentari e questa sarebbe una truffa mostruosa.

La presidente Meloni dice che vuole dare il potere alla volontà popolare; no! vuole espropriare e ingannare la volontà popolare.

La terza bugia: la rivendicazione di una inesistente volontà di dialogo. Si è visto plasticamente ieri con il no all'emendamento presentato dalle senatrici Cattaneo e Unterberger. Si è visto altresì, Presidente, con il clima di continue provocazioni, al limite del bullismo, portate avanti dagli esponenti della maggioranza. (*Applausi*).

L'elenco delle bugie potrebbe essere lunghissimo. C'è poi, Presidente, una quarta bugia che tutte le ricomprende, ed è sotto gli occhi di tutti. La destra dice che c'è troppa instabilità. Ma dove? Avete una maggioranza ampia, adesso, con l'attuale sistema: dovete solo governare, se ne siete capaci. Voi dite: dobbiamo fare questa riforma perché è nel nostro programma di governo: in realtà la volete fare proprio perché state tradendo il vostro programma di governo. Non avete alzato le pensioni, non avete abbassato le tasse, state distruggendo la sanità pubblica. Ci tenete qui inchiodati per mesi quando fuori c'è un Paese che aspetta risposte, ma a voi interessa solo fare propaganda.

Presidente, questa riforma è un castello di bugie, un castello storto che non sta in piedi, affastellato di bugie, ma vedrete: saranno i cittadini a farlo crollare. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, penso che l'emendamento 3.1010 sia molto importante ed estremamente necessario. Un emendamento che dice che il Presidente può sciogliere le Camere soltanto quando risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo, fa una cosa meritoria anche sul piano della chiarezza istituzionale del presente. Non è soltanto una riforma, ma in un certo senso è anche una sorta di interpretazione autentica perché tutti i costituzionalisti, tutti gli osservatori e tutti gli studiosi riconoscono che in questo momento uno dei compiti del Presidente della Repubblica è preservare la vita della legislatura. Noi ci siamo trovati negli ultimi anni, quantomeno nelle ultime due legislature, ma forse anche prima, anzi senz'altro anche prima, in situazioni nelle quali ci sono state delle crisi chiuse dentro il Parlamento, durante la legislatura, che hanno richiesto anche una certa dose di creatività alle forze politiche e un notevole lavoro di cucitura da parte del Presidente della Repubblica.

Molti osservatori e molti concittadini si sono chiesti perché se cade un Governo ci si mette così di buzzo buono a tentare di farne un altro. Non si potrebbe tornare a votare, visto che il Governo è caduto? Pensate per esempio alle convulsioni che attraversarono quest'Aula nei giorni della caduta del Governo Conte II. Ricordate la disperata ricerca di numeri, il famoso collega, quello che abitava sugli ulivi e abbracciava gli alberi, che a un certo punto era diventato il salvatore della patria, il mai abbastanza compianto, da un punto vista parlamentare naturalmente, collega Ciampolillo.

Ecco in quei giorni lì molti si chiesero perché non si poteva fare più in fretta e andare a votare. La ragione è che, come dicevo prima, tutti gli studiosi e tutti i costituzionalisti riconoscono, tra le responsabilità del Presidente della Repubblica, quella di fare in modo che la conservazione dell'organo costituzionale prevalga. Dunque, fintanto che c'è una maggioranza possibile, il Presidente deve adoperarsi per portare a casa una maggioranza che non conduca il Paese alle elezioni anticipate.

Tutto questo da noi *insider*, noi che lavoriamo e viviamo nei palazzi della politica, è stato dato per scontato, gli studiosi l'hanno dato per scontato, probabilmente l'opinione pubblica si è anche chiesta

dove si trovasse la ragione giuridica per questa particolare impostazione. Io penso che metterla per iscritto darebbe un grande contributo alla chiarezza del funzionamento delle istituzioni all'intero corpo elettorale, ai nostri concittadini che ci osservano; ci darebbe la possibilità di spiegare che la prosecuzione e la durata della legislatura per la sua vita naturale è un valore costituzionalmente protetto, non è un'invenzione della dottrina, non è una bizzarria del mondo della politica, ma è cosa buona e giusta. È cosa corretta sul piano costituzionale proprio per il principio della conservazione della volontà popolare in un regime presidenziale.

Quindi, se dobbiamo dire che il Presidente Repubblica può sciogliere le Camere, dobbiamo anche dire quando deve sciogliere, cioè quando non c'è più la maggioranza. Qui lo stiamo dicendo chiaramente, lo stiamo mettendo nero su bianco: diamo chiarezza e importiamo nella lettera costituzionale ciò che sta nello spirito della Costituzione e secondo me, quindi, il collega Verducci ha fatto un'ottima opera nella presentazione di questo emendamento, che naturalmente noi voteremo con grande convinzione.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dichiarare anch'io, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole a questo emendamento del senatore Verducci, che anche a me sembra importante. Ho condiviso molto la sua argomentazione e l'aver motivato la presentazione di questo emendamento per ricalibrare il sistema istituzionale e, quindi, ridare al Parlamento e al Presidente della Repubblica, per esempio nella gestione delle crisi, il ruolo che gli spetterebbe.

Il senatore Scalfarotto, da parte sua, penso abbia ben inquadrato anche quello che è accaduto negli ultimi anni. Ragioniamo alla luce di quello che è successo, perlomeno negli ultimi dieci anni, dal 2013, quando nacque il Governo Monti: quello fu un classico esempio in cui, se accettiamo quella tesi, dal mio punto di vista corretta, secondo la quale i poteri del Presidente della Repubblica del nostro Paese assomigliano a una sorta di fisarmonica, certamente la fisarmonica fu molto aperta. La nascita del Governo Monti, infatti, come ricorderanno i colleghi, avvenne dentro un quadro di crisi profonda del sistema politico e in quel caso il Presidente della Repubblica che c'era all'epoca, l'onorevole Napolitano, scelse di estendere in maniera significativa i poteri della fisarmonica. Credo che fare una riflessione su questo in maniera seria sarebbe stato - questa sì - un'occasione per questo Parlamento. Io, per esempio, non ho alcun imbarazzo a dire che, dal mio punto di vista, considerai nel 2013 quell'apertura della fisarmonica forse addirittura eccessiva, onestamente non perché penso che fosse un errore da parte del Presidente della Repubblica, ma perché penso che il sistema politico aveva raggiunto un tale livello di crisi che, per quanto probabilmente quell'apertura fosse eccessiva, andasse però dinanzi all'unica soluzione praticabile.

Insomma, il tema è esattamente questo. Il punto centrale della riflessione qual è? È un sistema politico attorcigliato - mi viene da dire così - attorno a una crisi sistemica, oppure è l'idea di voler superare questi elementi di crisi, per l'appunto, con le scorciatoie? Per tornare al 2013, qual era il problema? I troppi poteri del Presidente della Repubblica o un sistema politico completamente incartato su se stesso? Io penso che se si sbaglia l'obiettivo della questione, poi diventa davvero difficile anche trovare le ragioni di crisi. È come la vicenda del Governo tecnico. Io non li amo particolarmente, faccio parte di un partito politico che ha contestato quasi tutti i Governi tecnici nati negli ultimi dieci anni, che non diede la fiducia al Governo Monti, che non ha dato la fiducia al Governo Draghi e che, per riprendere le osservazioni del collega Scalfarotto, quando è caduto il Governo Conte-*bis* ha detto: piuttosto che fare un Governo tecnico, si torni al voto e si dia di nuovo il potere di scelta al Paese. Pertanto, da molto tempo a questa parte e per formazione politica appartengo a questa scuola di pensiero. Tuttavia - e lo dico io, che i Governi tecnici non li amo - non si può sbagliare l'obiettivo della discussione. Il problema sono i Governi tecnici in sé o il problema è la crisi del quadro politico, che in alcuni casi rende inevitabile il ricorso ai Governi tecnici? Ci basta agire sul terreno regolamentare, come viene fatto, riducendo i poteri del Capo dello Stato, impedendo i Governi tecnici, imponendo lo scioglimento delle Camere ogniqualvolta si pone un elemento di crisi del Presidente del Consiglio per risolvere i problemi di natura sistemica che hanno attraversato la democrazia italiana negli ultimi vent'anni? Il tema sono i poteri del Presidente della Repubblica o è la crisi della forma partito e del sistema

politico? Questo è il punto di fondo (*Applausi*) e su questo a me sarebbe piaciuto fare una riflessione seria in questo Parlamento.

Secondo me, onestamente, c'erano le condizioni per mettere in campo un ragionamento su questo, se ognuno faceva lo sforzo di non partire con un elemento preconconcetto, ma di provare anche a mettersi in ascolto delle ragioni della controparte politica. Se invece si va avanti con l'accetta, si propongono soluzioni come se fossero dei rimedi certi ad una condizione di crisi che, invece, probabilmente rimedi certi non ne ha, allora penso che si determina un totale cortocircuito. È per questo che poi diventa impossibile anche la ricerca di qualunque forma di mediazione.

Questa è l'accusa maggiore che rivolgo alle forze politiche di centrodestra, perché in un Paese così diviso, così lacerato, così attraversato dai fenomeni a cui ho fatto riferimento prima, cioè al fatto che mezzo Paese non riconosce più nessuno di noi, dinanzi a questa situazione di sfacelo si sarebbe dovuto porre il problema di come ricostruire degli elementi che riguardano il tessuto connettivo di una democrazia, piuttosto che andare avanti con l'accetta e fare finta che un dibattito politico serio come questo venga piegato a un interesse di parte. Io penso che sia un errore davvero molto grave.

(*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signora Presidente, vorrei ribadire il voto del Gruppo Fratelli d'Italia contro questo emendamento e gli altri simili, anche secondo il parere del relatore e del Governo, facendo una notazione.

L'argomento che forse viene toccato maggiormente dall'opposizione è la questione che, secondo loro, con il provvedimento in discussione limitiamo i poteri del Capo dello Stato. Ebbene, oggi il comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione afferma che: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.». Ebbene, siamo di fronte a 90 pagine di emendamenti presentati dall'opposizione che limitano questo potere. Ad esempio, l'emendamento che stiamo per votare afferma che può scioglierlo qualora risulti impossibile; in altri emendamenti ricorrono, invece, altre formule del tipo: qualora le Camere non abbiano accordato la fiducia, qualora risulti impossibile; può sciogliere le Camere solo se; a seguito di questo o di quello; nel caso di impossibilità di funzionare regolarmente; solo a seguito di, eccetera. Sono 90 pagine di limitazioni dei poteri del Presidente della Repubblica. Viva la coerenza. (*Applausi*).

[ALBERTI CASELLATI](#), ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTI CASELLATI](#), ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, vorrei precisare che questa è una norma di raccordo, quindi una norma necessitata, perché è in sintonia con l'articolo 94 della Costituzione, che è stato modificato, sui casi di scioglimento. Al di là di tale questione tecnica, siccome si continua a dire che noi limitiamo i poteri del Capo dello Stato, forse bisognerebbe leggere gli atti dei lavori dei Padri costituenti e capire perché questa norma è nata e si dice che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Questa è una norma che è stata congegnata per restringere i poteri del Presidente della Repubblica perché si temeva allora che il Presidente della Repubblica potesse rinnovare un Parlamento favorevole alla propria rielezione oppure all'elezione di un candidato a lui collegato. Quindi, è proprio tutto il contrario di quello che state affermando, perché questa norma nasce proprio per limitare i poteri del Presidente della Repubblica. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Interpretando alcune obiezioni, se il Governo interviene nel merito di questo emendamento, non si considera riapertura del dibattito. Questo lo dico per ora e per il futuro e vale in ogni caso. (*Commenti*). Non è questione. Colleghi, l'interpretazione è piuttosto autentica: se il Governo interviene nel merito dell'emendamento che si sta trattando, non si considera riapertura del dibattito; se avesse parlato di altro rispetto a questo emendamento specifico, sarebbe una riapertura del dibattito.

[CASINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, mi scusi, sicuramente sarà mia ignoranza, ma almeno per quanto riguarda la Camera che ho presieduto, questa è un'interpretazione del tutto inedita. *(Applausi)*. Adesso vorrei sapere in base a che cosa lei ha dato questa pronuncia. Sulla base di un articolo del Regolamento? Se lei mi dice a che cosa fa riferimento, mi aiuta a evitare di sbagliare per il futuro, perché è la prima volta da quando sono nelle Aule parlamentari che sento questa interpretazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Presidente Casini, in questo caso il Governo è intervenuto in una sorta di precisazione, quindi non la consideriamo una riapertura del dibattito.

CASINI (PD-IDP). Mi scusi, ma questa è una considerazione sua, cioè della Presidenza, del tutto sbagliata. Non ho capito come adesso inseriamo questo in una cosa che è scontata. Noi possiamo non intervenire, perché c'è un *gentleman agreement* in questo senso, la Ministra è stata molto cortese, ha fatto una sua precisazione, ma quello è un altro discorso: lei non può dire che c'è una regola per cui se il Ministro parla nel merito dell'emendamento non si riapre il dibattito, perché questa è una cosa sconvolgente. Questa circostanza non è mai capitata, a meno che lei non mi citi i precedenti e l'articolo. Se lei me li cita dirò che ho sbagliato io perché probabilmente alla Camera è diverso che al Senato.

PRESIDENTE. Presidente Casini, facciamo un giro di interventi e sentiamo tutti. *(Commenti)*. Hanno chiesto la parola altri senatori, possiamo far parlare gli altri? Grazie.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori citando l'articolo 99, comma 2, del Regolamento: «Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma 1,» - quindi dopo la discussione generale - «prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni» - è evidente che l'oggetto è quello in esame e che queste sono dichiarazioni ulteriori - «cinque senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare».

Mi sembra che non ci sia interpretazione da fare di questo passaggio regolamentare. *(Applausi)*. Ha ripreso la parola il Governo e ha reso ulteriori dichiarazioni nell'ambito dell'oggetto di cui stiamo discutendo; non ha parlato dell'atterraggio su Marte, ma ha parlato sull'oggetto. Questo, comunque, riapre i termini per una nuova discussione: faremo un intervento per Gruppo, perderemo più o meno quaranta minuti a discutere delle ulteriori dichiarazioni fatte dal ministro Casellati, dopodiché riprenderemo ordinatamente il voto sugli emendamenti. Credo che ci sia poco da interpretare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Fermiamoci per un momento.

Vi leggo testualmente l'articolo 99, sul quale state intervenendo. *(Commenti)*. La Presidenza aveva dato una interpretazione. Siccome capisco che le opposizioni insistono su questo, ricordo che l'articolo 99 dice che, nel caso diverso, si apre una nuova discussione alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Io la parola ve la sto dando, data anche l'altezza dell'argomento di cui stiamo discutendo. Quindi, come già stavo facendo, proseguo nel dare la parola *(Commenti)*, ovviamente nel merito specifico dell'emendamento in esame.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, vorrei soltanto precisare che la presidente Casellati è ricorso ai lavori preparatori della Costituzione. Quindi, è difficile affermare che stesso intervenendo sull'emendamento. Peraltro, la ministra Casellati è anche la presidente Casellati, nel senso che ha seduto su quello scranno in modo molto autorevole e, quindi, sono certissimo che, quando ho preso la parola, era perfettamente consapevole del fatto che avrebbe riaperto il dibattito. Immagino che abbia voluto farlo. Una persona così esperta che ha presieduto il Senato e fa il Ministro delle riforme costituzionali come può non sapere che, prendendo la parola, riapre il dibattito? Sono stupito anche del fatto che ne stiamo discutendo.

Volevo soltanto dire questo, signor Presidente; lo consideri come lei ritiene, ma ci tenevo a dirlo.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e poi il nostro Gruppo si riserva di intervenire - rispettando il suo invito a fare un intervento per Gruppo - sulle parole della ministra Casellati.

La ministra Casellati, che conosce molto bene il Regolamento, non è intervenuta sull'emendamento del senatore Verducci, ma è intervenuta dicendo la sua - ovviamente ci trova assolutamente contrari - sull'articolo nel suo insieme e ha fatto delle valutazioni che hanno riaperto il dibattito.

Presidente, la ringrazio per aver consentito ai Gruppi di intervenire, però c'è un tema che le pongo e chiedo di sottoporlo ancora al presidente La Russa: questi nostri interventi - il mio, quello del presidente Patuanelli, quello del presidente Enrico Borghi - non possono essere conteggiati nel tempo complessivo che i Gruppi hanno (*Applausi*), perché questo significa sottrarci la parola. In questo momento noi siamo intervenuti semplicemente per mettere in evidenza alla Presidenza che l'intervento della ministra Casellati necessitava nuovi interventi da parte dei Gruppi. Se lei ogni mia vocale e ogni mia consonante la sottrae dalla quantità di tempo che il Gruppo del Partito Democratico ha a disposizione, allora anche non volendo, signora Presidente, lei non ci sta consentendo di partecipare al dibattito.

Questo è quanto noi contestiamo e su cui insistiamo. Torno a richiederle una convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, perché abbiamo la necessità di capire perché non ci state concedendo di avere più tempo a disposizione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Su questo punto, presidente Boccia, ovviamente insisterò nel farmi tramite con la Presidenza per la convocazione. Il mio pensiero è che su un argomento così importante e delicato gli interventi sull'ordine dei lavori debbano avere una considerazione: al momento, sono appunto conteggiati esattamente, e ne siamo tutti consapevoli. È evidente che su una discussione così importante forse bisogna che la Conferenza dei Capigruppo tratti anche questo.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, ci sono volute giornate di discussione per sentire dal Capogruppo del principale partito di maggioranza e poi dalla Ministra considerazioni che ci fanno dubitare che abbiano contezza della Costituzione vigente. (*Applausi*).

Senatore Malan, ma lei lo sa che oggi, a Costituzione vigente, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere quando gli pare e piace? Lo sa questo? (*Applausi*). Oggi, a Costituzione vigente, l'emendamento a prima firma del senatore Verducci ripropone sostanzialmente il principio in base al quale le Camere si possono sciogliere da parte del Presidente della Repubblica solo ed esclusivamente quando non sono in grado di formare una maggioranza né di esprimere un Governo.

Invece, cosa proponete voi? Ministra Casellati, cosa sta proponendo lei? Propone che le Camere non vengano più sciolte dal Presidente della Repubblica quando non sono in grado di esprimere una maggioranza, ma quando lo chiede il Presidente del Consiglio: questo è il punto. (*Applausi*). La durata della legislatura dipende non più dalla capacità delle forze politiche di costruire una maggioranza di Governo, ma dalla volontà del Presidente del Consiglio. Questo è il ribaltamento che state praticando e ci viene il dubbio che forse non abbiate neanche ben capito cosa state proponendo: altrimenti, come si fa a dire che questo emendamento e quelli che seguono evidenziano la nostra ipocrisia e la nostra contraddizione? Noi stiamo riaffermando il principio della sovranità e della primazia del Parlamento sul Governo, che vuol dire primazia del pluralismo sull'uno o sull'una. Come fate a risponderci dicendo che questi emendamenti stanno limitando il potere del Presidente della Repubblica? Per cortesia, un po' di serietà! (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, presidente Boccia, vi invito a prendere posto (*Brusio*): siate sempre fiduciosi che questa Presidenza, con i suoi tempi, vede.

Anche lei, presidente Balboni, per cortesia, si rivolga alla Presidenza. (*Commenti*). Ho capito: al momento, lei presiede una Commissione ed è relatore; ora presiedo io l'Assemblea e, quindi, si rivolga alla Presidenza. (*Commenti*).

Colleghi, stiamo adempiendo ancora all'articolo 99 del Regolamento del Senato, in base al quale può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo sull'apertura di una nuova discussione. Quindi, prego anche i colleghi di maggioranza di segnalarmi se intendono intervenire, sempre su questo punto.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, qui stanno succedendo due cose assolutamente inaccettabili, che si possono riassumere in una sola: la maggioranza sta procedendo con il cingolato sopra la Costituzione. (*Applausi*). Voi state procedendo con il carro armato sul bene più prezioso che questo Paese ha, che è la Costituzione, che lo tiene in piedi e unito.

Il contingentamento dei tempi della discussione di questa riforma costituzionale che è stato imposto ai Gruppi di opposizione è già di per sé inaccettabile. È stato deciso nelle chiuse stanze della Conferenza dei Capigruppo e quest'Assemblea non ha la minima possibilità di deliberare al riguardo. (*Applausi*). Deve subire in silenzio e in silenzio rimarrà, stando a queste regole che avete deciso arbitrariamente e con il cingolato. A breve scadranno le due ore, che è lo scarso tempo rimasto al mio Gruppo per discutere della riforma costituzionale, la madre di tutte le riforme, che improvvisamente è diventata la zia.

Un'altra cosa inaccettabile sta succedendo. Questa discussione nasce per l'errore di un componente del Governo, e parlo di errore perché ritengo che non volesse certo generare tutto questo. La ministra Casellati ha infatti commentato e ciò ha naturalmente attivato l'articolo del Regolamento che prevede che si apra una discussione. Questa discussione non può essere conteggiata in quello scarsissimo tempo che è rimasto ai Gruppi di opposizione per discutere della riforma costituzionale.

Quindi chiedo due cose. Anzitutto, tutto questo tempo deve venire scomputato dal tempo di discussione rimasto. Inoltre, ha senso convocare la Conferenza dei Capigruppo adesso e non quando è comodo alla Presidenza del Senato alla fine dei lavori della giornata, quando il contingentamento sarà scaduto e il tempo finito. Sarà così completamente inutile, sarà una presa in giro.

Se pensate di prenderci in giro, vi sbagliate: non ci lasceremo prendere in giro da voi. E togliete i carri armati dalla Costituzione! (*Applausi*).

[MALAN](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, abbiamo il piacere di ricevere qui una serie di lezioni. Ci vengono elargite perle di saggezza di cui dobbiamo essere grati. Ne sentiamo tantissime.

Quanto alle ultime, la senatrice Maiorino ha detto che il ministro Casellati ha sbagliato. Il ministro Casellati ha diritto di intervenire quando lo ritiene: il Regolamento lo prevede ed è quindi intervenuta. (*Applausi*). La Presidenza ha dato le sue interpretazioni e mi pare che abbia dato completa soddisfazione a tutti.

Aggiungo una cosa sulla questione dei tempi. In ogni legislatura, con ogni Presidenza e maggioranza, i richiami al Regolamento e simili sono sempre stati conteggiati nel tempo contingentato. (*Applausi*). Ripeto: sempre.

In ultimo, devo essere particolarmente grato al senatore Giorgis perché ci ha spiegato che la Costituzione non dice quello che c'è scritto, ma dice quello che pensa lui. E lui è libero di pensarlo. (*Applausi*). Purtroppo ci sono altri che hanno quest'idea secondo cui la Costituzione dice una cosa, ma adesso noi siamo molto più furbi dei Padri costituenti e le facciamo dire un'altra cosa.

L'articolo 88 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i Presidenti: punto, senza alcuna condizione. Ricordo che nel 1994 il presidente Oscar Luigi Scalfaro sciolse le Camere, dove c'era - in entrambi i rami - una maggioranza. (*Applausi*). Il Presidente della Repubblica ritenne di scioglierle. Se lei ritiene che il presidente Scalfaro abbia violato la Costituzione, poteva pensarci prima.

Comunque va bene, prendiamo atto della sua opinione, che non è la nostra. Secondo noi la Costituzione continua a dire quello che c'è scritto e non quello che qualcuno ritiene dica. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, io penso che per cercare... Capisco, dopo quello che è successo ieri, che la Ministra non possa essere... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Aspetti, presidente Borghi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Aspetto, aspetto.

PRESIDENTE. Presidente Gasparri. (*Commenti*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). No, ma nel prossimo rimpasto Gasparri va al Governo e, quindi, sta cominciando a portarsi avanti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Un attimo. Fermiamo anche un attimo il tempo. Presidente Gasparri, le chiederei la cortesia.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Senatore Gasparri, è ancora presto; aspetti qualche mese, e poi arriva. È ancora presto. Qualche settimana.

PRESIDENTE. Presidente Borghi, si rivolga alla Presidenza. Grazie.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). A lei, signora Presidente.

Associandomi alle considerazioni fatte dai Capigruppo dell'opposizione, per consentire un'utile prosecuzione dei nostri lavori, credo sia indispensabile la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, la quale, in questa modalità un po' singolare e un po' aleatoria dell'organizzazione dei nostri lavori, si è detto che sarebbe stata convocata mercoledì; così, senza un orario, senza una puntualità. Esatto, ha ragione il senatore Delrio: quale mercoledì? Sostanzialmente noi stiamo immaginando di lavorare alla modifica della Costituzione in una modalità - diciamo così - un pochino abbracciata, nella quale le inevitabili tensioni che la politica porta con sé incrociano anche le questioni di questa mattina - chiudo, signora Presidente - per le quali mi verrebbe da richiamare Talleyrand, il quale diceva *surtout pas trop de zèle*, soprattutto non esageriamo con lo zelo. (*Applausi*) . Vale per la Presidenza e per tutti quelli che sono seduti lì.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, abbiamo ascoltato la discussione che c'è stata nel merito sull'emendamento, a partire dalla considerazione che ha fatto il collega Giorgis riferendosi all'emendamento Verducci, che dice sostanzialmente che, fino a quando non si verifica nell'Aula la possibilità che nasca una nuova maggioranza e quindi nasca un Governo, non si possono sciogliere le Camere; e ciò perché in qualche modo si restituisce al Parlamento quella centralità che dovrebbe avere, come per l'appunto stiamo cercando di dire.

Giustamente viene osservato che da parte del Governo arriva invece una proposta che sposta nelle mani del Presidente del Consiglio la facoltà di fatto di sciogliere le Camere. Questa cosa dimostra esattamente quello che stiamo cercando di dire da molte settimane, cioè che tale proposta, che è stata immaginata dal Governo, non solo è totalmente differente da quella che piacerebbe a noi - questo mi pare che si sia sufficientemente compreso - ma è anche profondamente diversa da quei sistemi puramente presidenziali dove l'autonomia del Parlamento nei confronti del Presidente eletto dal popolo rimane sacra.

Ciò vuol dire che anche in quei Paesi del mondo dove esiste un sistema di elezione diretta, finanche un sistema di elezione diretta presidenziale, questo meccanismo di forte accumulazione dei poteri nelle mani del Presidente eletto dal popolo - si è fatto innumerevoli volte riferimento per esempio al presidente degli Stati Uniti d'America - mette comunque il Parlamento in una condizione di altrettanta forza.

Qui il tema è esattamente questo squilibrio. Non viene presentata una proposta che tiene saldo questo principio, per cui al potere del Presidente eletto dal popolo corrisponde un eguale potere, il contrappeso, da parte per l'appunto delle Camere viene invece presentata una proposta che invece sbilancia completamente il sistema, per cui il Presidente eletto dal popolo non solo ha l'investitura popolare, ma ha anche un tale elemento di dominio nei confronti del Parlamento che prima lo trascina - cioè grazie a se stesso lo trascina e lo elegge - e poi però lo scioglie, se lo ritiene. Quindi, capite bene il totale cortocircuito e capite bene anche come questa proposta sia non solo una profonda forzatura nei confronti di quei sistemi puramente parlamentari come quello italiano degli ultimi decenni, ma anche

in totale distonia rispetto a quei sistemi puramente presidenziali, che a me personalmente non piacciono, ma che perlomeno rispettano il principio cardine dell'equilibrio dei poteri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1010, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1011.

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe, colleghi, nei pochi minuti a disposizione per la dichiarazione di voto su questo emendamento, vi prego di seguirmi sul filo di un ragionamento politico, oltre che sulla tecnicità del provvedimento e delle modifiche da noi proposte: *magis amica veritas*.

Non entrero' - come hanno fatto i miei colleghi prima di me - sulle giravolte del Presidente del Consiglio, del premierato come madre di tutte le battaglie, su quel "o la va o la spacca", fino all'*hic manebimus optime*, vada come vada. Ci sono le elezioni europee, tutto si confonde ed è rumore di fondo, certo non di buon auspicio per il ministro Alberti Casellati.

Attenzione, però, perché in quel "o la va o la spacca", evidentemente, lo stesso Presidente del Consiglio, una volta uscito dalla tridimensionalità di un incontro pubblico e diventato lancio di agenzia e titolo di giornale, ha ritrovato il sapore amaro dei pieni poteri del suo sodale, Matteo Salvini, quello che ha ballato una sola estate.

È quel momento in cui il favore si trasforma nel suo rovescio, quando gli stessi che ti osannano all'improvviso vengono inquietati da un istantaneo, a volte irrevocabile: ma siamo proprio sicuri? Vedremo, signor Presidente, se l'agnizione la ritroveremo nelle urne di Fratelli d'Italia o se, invece, ce la beviamo ancora per un po'.

Il tentativo del premierato è esattamente questo: provare a prolungare il più possibile, mettendo mano addirittura alla Costituzione, l'orizzonte di questo Governo. Come faccio a durare il più possibile, con obiettivo ventennio, se non cambio la Carta, nella quale peraltro la mia parte politica si è ritrovata sempre il giusto? Facendo mostra, peraltro, di avere acconsentito a un cambio di destinazione d'uso rispetto allo storico obiettivo del presidenzialismo?

Leggevo ieri le dichiarazioni di Almirante in un qualche *blob*: ma come? Vi siamo venuti incontro, abbandonando la nostra storica battaglia del Presidente eletto direttamente dal popolo, e così ci ripagate? Così mi ripagate? Con il risultato camuso di una riforma o pretesa tale, che non è quella che volevate e che certo non è quella su cui possiamo dare la nostra adesione, tanto è grave lo sfregio alla Costituzione.

Quindi, state portando avanti un disegno che non vi corrisponde e sappiamo ovviamente tutti perché: il baratto con la Lega, che pare più uno scambio di prigionieri sul ponte delle spie che un accordo tra alleati, e che, dunque, difendete a testa bassa solo perché ormai vi siete esposti, perché siete andati troppo avanti, perché vi domandate: come faccio ora a tornare indietro? Che figura ci farei?

Quello che mi colpisce del loro premierato, però, signor Presidente, è che mi sembra esso suoni anche come un giudizio inappellabile del Presidente del Consiglio nei confronti della sua classe dirigente. Che ci sia un divario, qualcuno lo definisce un abisso, tra il *Premier*, i suoi riconosciuti talenti, e la sua intendenza, con rare e significative eccezioni, è non una malignità, ma un truismo, tanto che questo provvedimento mi pare espliciti proprio la cattiva fede nei confronti dei suoi.

È un *simul stabunt*, che lega le sorti dell'intero Parlamento alla forza e al ruolo del Presidente del Consiglio. È come se lo stallo alla messicana tra Fratelli d'Italia e Lega - con Forza Italia che, mi dispiace, non ha un ruolo riconoscibile ed udibile in questa riforma - abiti già anche il partito del *Premier*: ma dove andate senza di me, con buona pace di Rampelli. Siete legati a me a doppio filo e, per evitare tentazioni o congiure, dopo di me il diluvio.

Insomma, ci troveremo di fronte a un regolamento di conti interno, spacciato per la riforma di cui il Paese ha bisogno da anni, anzi da decenni, secoli, millenni, eoni. Poi, però, si a va a vedere in filigrana e si trova il filo liso della politica, la vecchia politica, quella di sempre, con l'ambizione personale,

l'illusione di interpretare chissà quale *esprit du temps*, con tutta la diffidenza nei confronti della vil razza dannata e una *suasion* molto poco *moral*, per durare più a lungo.

È il comandamento del potere, che in Italia viene sempre negletto e deriso dalla nostra imprevedibilità, dal nostro scartare di lato, dall'etica del telecomando, che ci ammalia all'istante e l'istante successivo ci fa cambiare canale, condannandoci a un compulsivo *zapping* di cui lamentarci come una maledizione.

C'è un momento, Presidente, in quello scintillante e vivido film che è «La chimera» di Alice Rohrwacher, nel quale i tombaroli, di fronte alla meravigliosa statua di una dea in un anfratto della terra, le spezzano la testa, perché l'unico modo di portare via quel ritrovamento era quello di farlo a pezzi e venderlo a frammenti. Ecco, questo furbo sacrilegio nel film viene poi punito.

In conclusione, colleghi, siamo ancora agli inizi e vi potrà sembrare lontano il momento della resa dei conti per quello che state facendo in quest'Aula. Ma la sanzione coincide con il momento stesso di questo scasso, non dopo, in un poi che non riuscite a intravedere e che oggi deridete. Pensateci perché, infranta la sua simmetrica integrità, della Costituzione che volete vendere a pezzi agli italiani non restano altro che la vostra ambizione smisurata, la vostra malfidata arroganza e la vostra scarsa fiducia in questo Paese e nella sua gente. Nulla in mano, cocchi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1011, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1012.

MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, con l'articolo 3 siamo entrati nel cuore del provvedimento e vorrei dire, scusandomi per il gioco di parole, che è del tutto evidente come il nostro sistema costituzionale, il suo equilibrio e la nostra democrazia rappresentativa vengano colpiti al cuore. Questo è del tutto evidente anche per il dibattito che in parte si è sviluppato nel corso degli ultimi giorni in Aula e nei giorni scorsi anche per le affermazioni della Presidente del Consiglio.

Collegli, il lessico in politica non è una variabile, le parole non sono mai indifferenti e in questo fine settimana la Presidente del Consiglio ha utilizzato una terminologia indicativa di come effettivamente interpreta nella sua testa e per la sua cultura politica il premierato. E quelle parole sono davvero preoccupanti.

Il "o la va o la spacca" può essere l'espressione di un liceale prima dell'ultima interrogazione per non avere un debito; può essere l'espressione di uno studente universitario nell'ultimo appello di una sessione, ma non può esistere questa espressione quando parliamo di riforme istituzionali. (*Applausi*). È infatti la dimostrazione di una prepotenza politica, culturale e anche di una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e del suo ruolo.

La nostra Costituzione non è stata scritta con questo principio: è stata il risultato di un incontro tra punti di partenza assolutamente diversi, di una mediazione in un Paese complesso, che aveva su di sé le scorie della dittatura e della guerra.

Questo atteggiamento mentale, invece, tradotto con questo tipo di lessico istituzionale sgrammaticato, è seriamente preoccupante per il destino della nostra Repubblica e sicuramente per il prosieguo di un confronto che questa maggioranza non vuole portare avanti.

Cari colleghi, non è nemmeno semplicemente il fatto che siamo vicini a un appuntamento elettorale e ciascuno deve esibire la propria bandierina; e allora c'è chi esibisce la sanatoria per la casa, chi quella relativa all'autovelox, chi riparla della separazione delle carriere. Tutto questo non può riguardare una cosa così seria, importante e delicata come la nostra democrazia. E poi, se al "o la va o la spacca", si aggiungono la necessità e la volontà di rivedere i poteri del capo dello Stato, allora il livello di attenzione deve diventare ancora più grande e deve crescere ancora di più.

Sì, perché state preparando una concentrazione di poteri in un'unica figura, quella del Presidente del Consiglio, che non ha eguali in nessuna parte del mondo. C'è il rischio - riflettete su questo punto - che il populismo si impadronisca dei gangli vitali della nostra democrazia. Fate apparire oggi il cittadino più in grado di scegliere.

Ma, in realtà, state riducendo l'agibilità e la libertà dei cittadini, perché avranno meno spazio per essere

protagonisti nel processo democratico. La disintermediazione, il concentrare i poteri nelle mani di una sola figura, può essere un salto nel buio pericoloso, in cui non troveranno spazio i corpi intermedi, le forze sociali, perché tutto ruoterà intorno al ruolo del Presidente del Consiglio.

La riduzione di questa partecipazione democratica rischia, appunto, di rendere le nostre istituzioni più fragili, meno plurali, meno rappresentative, meno democratiche e più esposte a pulsioni di mero comando. Del resto, questo è l'*humus* culturale che noi stiamo vedendo in tutto questo periodo: di questo ci parla il vostro atteggiamento sulla RAI, sulla libertà di stampa, sull'aggressione a chi la pensa diversamente, su chi è diverso (*Applausi*); il fatto di voler ripetere votazioni quando non vi stanno bene, con un conflitto strisciante tra i poteri dello Stato, come per esempio nel caso della magistratura. Tutto questo segnala un'oggettiva insofferenza per una democrazia bilanciata, ma soprattutto la vostra è un'insofferenza ideologica per la nostra Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione e dalla Resistenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1012, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1013.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho assistito con un certo sconcerto e con un po' di incredulità alle dichiarazioni che hanno fatto su questo articolo il senatore Malan e la ministra Casellati, tanto da domandarmi se davvero credono in quello che dicono. Non si può far finta di non capire la portata dirompente della riforma che questo articolo propone. E mi pare non si sia discusso abbastanza nemmeno oggi di questa portata dirompente.

Allora, alla ministra Casellati che richiama i dibattiti dell'Assemblea costituente, che tutti noi amiamo e conosciamo molto bene, voglio ricordare che il motivo per cui venne inserito il divieto di scioglimento nei sei mesi prima delle elezioni - cara Ministra - aveva a che vedere con il fatto che l'elezione del Presidente della Repubblica, cioè di quella che Mortati definì la suprema magistratura di persuasione del nostro ordinamento, non doveva in alcun modo essere influenzata da una decisione, come quella di sciogliere le Camere e ricorrere alle elezioni, che, da chiunque presa, può essere un fattore di perturbamento di una cosa così delicata come l'elezione presidenziale. Se è così, se davvero si leggono gli atti della Costituente, quello che voi ci state proponendo è qualcosa che va esattamente contro lo spirito della discussione fatta a larghissima unità nell'Assemblea costituente.

Provo a spiegarvelo con parole semplici, facendo ancora una volta finta di credere che ci vogliate ascoltare. Che cosa accade con quello che voi prevedete? Accade che al Presidente del Consiglio, con un'altra parte della riforma, viene attribuito un potere incondizionato di scioglimento delle Camere. Lo scioglimento delle Camere è qualcosa che il Presidente del Consiglio può fare quando vuole. Con l'intervento che fate sull'articolo 88 della Costituzione date, in sostanza, la possibilità al Presidente del Consiglio di disporre lo scioglimento delle Camere anche nei sei mesi precedenti l'elezione del Presidente della Repubblica. Ora, che vi sfugga l'enormità di questa previsione a me pare incredibile.

Ripeto che voi volete dare al Presidente del Consiglio, che può sciogliere il Parlamento in qualsiasi momento, il potere di farlo anche nei sei mesi prima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Questo significa consegnare nelle mani del Capo del Governo, oltre a tutti gli altri poteri che gli affidate con le altre parti della riforma, il potere di esercitare un condizionamento indebito e finanche un ricatto sul Parlamento nel momento in cui il Parlamento si accinge a compiere il suo atto più solenne, che è l'elezione del Capo dello Stato. (*Applausi*). Questo è ciò che fate con questo articolo.

Che discussione ci proponete dicendoci che non si limitano i poteri del Capo dello Stato e che si rispetta lo spirito della discussione della Costituente? Andate esattamente in senso contrario. Un'azione come quella dell'elezione del Capo dello Stato, che, attraverso questo articolo, era sempre stata preservata da manovre politiche faziose, da domani diventerà il possibile ed anzi probabile oggetto di manovre politiche faziose, forzanti e squilibrati. (*Applausi*). Questo fate e non ve ne rendete conto. Se il problema è che non ve ne rendete conto o siete in malafede, questo ci allarma molto; vi è poi

l'ipotesi che ve ne rendete conto e ci state dicendo una cosa per un'altra. Il Governo è al telefono, perché probabilmente si farà dare l'interpretazione autentica di questo punto del disegno di legge. (*Applausi*). Invece, fossi nel ministro Ciriani ascolterei perché, quando queste cose diventeranno chiare a una parte larga dell'opinione pubblica, indeboliranno fortemente la credibilità del vostro tentativo. Io penso che gli italiani accettano che si scherzi con qualsiasi cosa, ma non con la Costituzione e non con il prestigio, la terzietà, l'autorevolezza, la natura equilibratrice della carica del Presidente della Repubblica.

Voi, con questo articolo, mettete l'elezione del Presidente della Repubblica malamente nelle mani non soltanto della maggioranza di turno, ma di chi *pro tempore* si trova a occupare Palazzo Chigi e che avrà nelle sue mani un potere non sufficientemente bilanciato e del tutto illimitato. Aprite gli occhi, non fate questa ferita alla nostra Costituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1013, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1014, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1015, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1016.

[VALENTE \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (*PD-IDP*). Signora Presidente, come hanno già detto i miei colleghi, con questo articolo e gli emendamenti ad esso relativi entriamo sicuramente nel cuore del provvedimento. Io aggiungo alle considerazioni poc'anzi rese da molti dei miei colleghi una riflessione che abbiamo già fatto, però la vorrei riprendere perché secondo me calza proprio a pennello rispetto a questo articolo.

Stiamo provando a ribadire ancora una volta che quello che viene nei fatti fondamentalmente riscritto è l'equilibrio tra i poteri principali del nostro assetto costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento e Presidente del Consiglio. La ministra Alberti Casellati sa - abbiamo provato a ricordarglielo più volte e a più riprese in Commissione - che noi riteniamo che con questo provvedimento si sia sostanzialmente scelta una scorciatoia, perché non affronta neanche i problemi che l'attività legislativa del Parlamento evidentemente aveva e che in questi anni sicuramente abbiamo registrato. Secondo noi bisognava rafforzare, invece, il potere e le funzioni del Parlamento, aggredire le criticità che pure c'erano, dando maggiori poteri al Parlamento, riconoscendone la centralità, quindi investendo su questa strada e su questo terreno. Invece, si prova a risolvere il tutto non solo dando più poteri al Presidente del Consiglio e quindi all'unica figura di Governo che esercita sicuramente un ruolo decisivo all'interno dell'assetto istituzionale, ma soprattutto limitando i poteri del Presidente della Repubblica. In questa logica, l'articolo al nostro esame è evidentemente molto chiaro. Riprendo il ragionamento che faceva il senatore Parrini: è evidente che con questo articolo, nei fatti, fate quello che avete fatto in tutta la riforma, ovvero non dite quello che fate, quello che provate a fare senza avere però il coraggio di renderlo esplicito, quindi lasciate intatto il primo comma, che dice che è potere del Presidente della Repubblica sciogliere le Camere, ma quella funzione, quella prerogativa voi la andate a intaccare successivamente negli altri articoli del disegno di legge e quindi nell'altra parte della riforma, con la quale rendete il Presidente del Consiglio l'unico vero protagonista della vita, la morte e la durata del Parlamento. Quindi, se date tali poteri al Presidente del Consiglio, con ogni evidenza li togliete al Presidente della Repubblica. Resta pertanto semplicemente un'enunciazione di principio che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere ma, come giustamente ricordava il presidente Parrini, in questo articolo togliete al Presidente della Repubblica anche quella che era probabilmente l'unica funzione che in qualche modo restava esplicita e chiara, ovvero che nel semestre bianco poteva valutare solo in determinate condizioni, di sciogliere le Camere e la rimettete nelle mani del Presidente del Consiglio. Lo fate in un momento di grandissima vulnerabilità, o comunque di delicatezza della vita parlamentare che di lì a poco dovrà fare una scelta. Ieri abbiamo riflettuto su maggioranze qualificate e necessarie per garantire terzietà, ruolo di garanzia, funzione, autorevolezza

del Presidente della Repubblica, quindi tenete in qualche modo ancora sotto scacco il Parlamento in uno dei suoi momenti vitali più significativi e importanti e lo fate mettendo tutto unicamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Questo fate con questo articolo, ancora una volta: mortificazione del ruolo del Parlamento e soprattutto quasi una delega in bianco solo ed esclusivamente nelle mani del Presidente del Consiglio. È su questo che proviamo a farvi riflettere.

Quella che fate è una riforma che non può vivere, lo diciamo veramente in maniera semplice e accorata ma stando al merito, di furbizie e di astuzie; provate a non scrivere quello che volete fare e non ne siete convinti. Ve lo chiediamo ancora una volta: perché non siete chiari ed espliciti, perché non consentite né attraverso il dibattito parlamentare, né soprattutto, a questo punto, nel dialogo con il Paese, una verità su questa riforma? La verità è che voi continuate a mettere in discussione uno dei pochi ruoli che hanno funzionato veramente e che sono amati dal popolo italiano e lo fate per questo. Per questo non avete il coraggio di dire che toccate i poteri del Presidente della Repubblica e le sue prerogative: perché sapete che quella è una figura amata e apprezzata, avete paura delle vostre stesse azioni e non lo scrivete esplicitamente con un po' di furbizia e di astuzia. Provate in qualche modo a far vedere che formalmente non toccate i suoi poteri, ma nei fatti sottraete al Presidente della Repubblica sostanzialmente tutti i principali poteri che sono evidentemente, come è stato dimostrato nel corso del tempo e della storia di questo Paese, relativi alla vita del Parlamento e a momenti di passaggio delicati e difficili della vita del Parlamento. Togliete al Presidente della Repubblica questi poteri, li mettete esclusivamente nelle mani del Presidente del Consiglio e mortificate del tutto il ruolo del Parlamento.

Con questo articolo entriamo nel cuore della riforma anche per questo, perché sostanzialmente date una botta importante, decisiva e significativa alla vita, all'autorevolezza e all'autonomia del Parlamento. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, credo che siamo arrivati al momento di dirci le cose schiettamente. Devo dire la verità: ho molto apprezzato il fatto che la presidente Casellati abbia deciso di interloquire con questa Camera, mi sembra giusto. Mi sembra anche giusto che poi abbiamo potuto interloquire con lei. È così che si procede, quindi bene.

Visto che c'è disponibilità del Governo a parlare, ne approfitterei. Adesso stiamo discutendo dell'articolo 3, ma di fatto esso ha un legame strettissimo con l'articolo 7. Lo diceva anche la Ministra: è un articolo di coordinamento. La Ministra ci ha spiegato, nella lezione che ha voluto dare a questa Camera, quale sia stata l'intenzione sul semestre bianco dei Costituenti: evitare che il Presidente della Repubblica che stia per terminare il suo mandato decida di ricorrere alle urne per avere l'elezione di una Camera a lui o a lei amica, in modo tale da farsi rieleggere. Penso però che stiamo parlando di tutta un'altra questione. Stiamo parlando di una riforma che francamente, signora Ministra, è proprio un pasticcio. Glielo dice uno che davvero avrebbe voluto arrivare a una riforma; glielo dice uno che qualche anno fa ha collaborato con la sua allora predecessora, la ministra Boschi. So che cosa significa fare il lavoro che state facendo, lo rispetto profondamente e anzi auspico che vada in porto, perché queste istituzioni oggi non funzionano come dovrebbero. A me dispiace che questa soluzione sia così pasticciata, che gli errori fatti siano così gravi e che crassa appaia proprio la superficialità con la quale ella, signora Ministra, i suoi collaboratori e questa maggioranza avete avvicinato uno sforzo così alto e importante (*Applausi*) che avrebbe meritato ben altra attenzione, riflessione, approfondimento.

Mi scusi, signora Ministra, mi faccia capire. Qui c'è una norma che si capisce: «in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere». Benissimo. C'è l'elezione diretta, ma se il Presidente del Consiglio perde la fiducia, si torna al voto: lo dicevamo prima e questo è quello che chiede l'elettore, ossia una consequenzialità tra il voto e l'esito del voto. Poi: «in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre (...) lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone». Signora Ministra, vogliamo scrivere "può ordinare di sciogliere le Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone"? (*Applausi*). Che cosa significa

proporre se io la proposta la devo accettare per forza? Signora Ministra, si rende conto di che cosa ci fa votare? (*Applausi*). Che proposta è la proposta che non si può rifiutare? Francamente non l'ho mai vista e mi pare quasi irrispettosa dell'alta magistratura che il Quirinale rappresenta.

Parliamo del terzo comma: qualora il Presidente del Consiglio non eserciti tale facoltà, quindi quando il Presidente del Consiglio non ordini al Presidente della Repubblica cosa fare, o nel caso muoia (qui capiamo che la forza maggiore avanza e c'è impedimento permanente o decadenza), il Presidente della Repubblica può conferire per una sola volta nel corso della legislatura l'incarico di formare il Governo a un altro parlamentare. Può conferire, ma in che occasione, in che circostanze, quando? Cosa significa «può» e «deve»? Cos'è?

Signora Ministra, ripeto che da questo Gruppo avrà la massima attenzione e la massima apertura, però chiediamo che lo sforzo sia all'altezza della responsabilità che ricopriamo. (*Applausi*). Mi lasci dire, con grande rammarico, signora Ministra, che io purtroppo questa responsabilità, considerato che si mette mano alla Costituzione, come è giusto *ex* articolo 138, in questo caso non la vedo. Vedo dilettantismo, un grande pressapochismo, una grande superficialità e davvero me ne dispiaccio. (*Applausi*).

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (*M5S*). Signora Presidente, sarò breve perché ci siamo detti tutto, ma probabilmente non ci siamo detti quello che è il cuore del problema, ossia che non dobbiamo affrontare il dilettantismo, il pressapochismo, l'infantilismo.

Dobbiamo affrontare un'altra cosa: qui la questione non è, come qualcuno ha detto, se non state capendo o siete in malafede, perché non ci vuole molto a capire che il fatto di non poter toccare gli ultimi sei mesi e quell'ultimo semestre è una garanzia affinché non ci possano essere giochi di potere né la ricerca di equilibri fuori dall'Assemblea.

Non lo dico a voi, però, ma ai colleghi dell'opposizione: il punto è che loro possono fare tutto, colleghi, perché loro sono Giorgia! (*Applausi*). Loro possono fare tutto! Poiché io sono Giorgia, posso anche a cancellare dal palinsesto di una televisione uno scrittore che non dice quello che mi piace; posso cancellare anche una conferenza stampa e non accettare il contraddittorio con i giornalisti; posso fermare un treno; posso rivolgermi a un Presidente di Regione insultandolo, durante un saluto ufficiale e formale. E sapete perché lo potete fare? Perché voi siete Giorgia e potete fare tutto! (*Applausi*).

Sappiate una cosa, però: la Costituzione uscirà da quest'Aula, uscirà dalle vostre mani e andrà in quelle dei cittadini e, quando andrà nelle loro mani, i cittadini non ve lo permetteranno, anche se siete Giorgia! (*Applausi. Commenti. Vibrate proteste*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, il senatore Licheri ha fatto capire, secondo me correttamente e giustamente dal suo punto di vista, che però è anche il nostro, cosa succede quando si interpreta nella maniera sbagliata, com'è stato fatto in tutti questi mesi, una questione così seria come mettere mano alla Costituzione repubblicana... (*Reiterate vibrate proteste. Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di intervenire e sospendo brevemente la seduta. (*La seduta, sospesa alle ore 12,11, è ripresa alle ore 12,15*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Colleghi, vi prego di prendere posto.

Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione della Presidenza. (*Commenti*).

Non vedo cosa ci sia da contestare con riguardo a queste parole. O non dobbiamo valutarle?

Anziché alle ore 13, come era previsto, sospendo ora la seduta, che riprenderà tra un'ora e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 13,24*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Presidenza informa di aver incaricato i senatori Questori di rendere una relazione

sui fatti accaduti in Aula, ai fini della convocazione immediata del Consiglio di Presidenza per le valutazioni di competenza del Consiglio medesimo.

Inoltre, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, la seduta sarà sospesa fino alle ore 14. Resta fermo il termine di conclusione dei lavori di oggi per le ore 20, mentre la seduta di domani non avrà luogo, così come non sono previsti lavori per la successiva settimana in vista delle elezioni europee.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 giugno, alle ore 16, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 14,03).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. [935](#) e [830](#) (ore 14,03)

[PRESIDENTE](#). Vi prego di prendere posto per favore, liberando l'emiciclo.

Riprendiamo le dichiarazioni di voto sulla prima parte dell'emendamento 3.1016.

[LISEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LISEI \(Fdl\)](#). Signor Presidente, anche nel dibattito precedente abbiamo nuovamente assistito alla ripetuta litania, secondo la quale, anche con questo articolo, si limiterebbero i poteri del Presidente, litania peraltro in parte smentita da alcuni interventi della stessa opposizione.

Francamente, rispetto all'intervento del collega De Cristofaro, ho apprezzato la sua onestà intellettuale nel riconoscere quello che è stato riconosciuto da tanti illustri costituzionalisti, che si sono alternati nelle lunghe audizioni che ci sono state in Commissione, i quali hanno più volte ribadito - più di uno - come in determinate fasi della vita democratica del Paese e delle crisi di Governo, i poteri del Presidente della Repubblica si sono espansi in maniera particolarmente significativa. Rispetto a questo, ringrazio il collega De Cristofaro per aver citato una fase particolarmente complicata e delicata della vita della nostra Repubblica, quando un Presidente della Repubblica ha esercitato alcuni poteri in maniera particolarmente significativa ed anche criticabile (il collega De Cristofaro non ha tanto lasciato intendere quello che pensasse di quella fase). Parliamo di poteri che i nostri Padri costituenti evidentemente non volevano attribuire al Presidente. Questa è una delle ragioni per cui nasce questo intervento, che deriva proprio nella necessità di evitare che l'instabilità costringa il Presidente a interventi come quelli che ci sono stati nel corso della vita della nostra Repubblica per sanare situazioni che invece sono determinate dall'instabilità sistemica, che è il vero ed è il principale problema.

Ed è curioso come in quest'Aula così come in Commissione, in diverse occasioni, la gran parte delle opposizioni abbia più volte richiamato lo strumento della sfiducia costruttiva, tema sul quale in più di un'occasione il presidente relatore Balboni, così come la ministra Alberti Casellati hanno provato a evidenziare qualcosa che sta nella realtà dei fatti e non nella fantasia, cioè il fatto che questo strumento rappresenterebbe esso stesso una limitazione significativa dei poteri del Presidente della Repubblica. È infatti evidente che, qualora si ritenesse in maniera assolutamente legittima di adottare questo strumento, imporrebbe delle scelte al Presidente, diversamente da quello che accade oggi. Per questo anche l'emendamento che stiamo discutendo, sul quale il Gruppo Fratelli d'Italia voterà in senso contrario, rappresenta una limitazione delle prerogative del Capo dello Stato.

Evidenzio, peraltro, che proprio in questo emendamento si fa richiamo ad una comprovata impossibilità di formare un Governo. Si tratta di una scelta lessicale che non può che trovare la nostra contrarietà, perché si pone completamente nell'alveo della soggettività e non dell'oggettività delle crisi di Governo. Per tale ragione voteremo contro questo emendamento, continuando a ritenere che l'articolo che stiamo discutendo non limiti in alcun modo i poteri del Presidente della Repubblica.
(Applausi).

Verifica del numero legale

[PATUANELLI \(M5S\)](#). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Commenti).*

Questo compito spetta ai senatori Questori. *(Commenti).*

Ripetiamo la verifica del numero legale, così siamo tutti contenti.

(Segue nuovamente la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 14,32.

(La seduta, sospesa alle ore 14,12, è ripresa alle ore 14,32).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 935 e 830 (ore 14,32)

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1016, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «solo se».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1017.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1018.

FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, siamo nel cuore della proposta, perché nell'articolo 3, se ne avessimo ancora avuto bisogno, appaiono in modo molto chiaro gli intendimenti della maggioranza. Le modifiche contenute in questo articolo rappresentano le premesse per trasferire in modo chiaro - impossibile non vederlo - nelle mani del Presidente del Consiglio poteri fino ad oggi custoditi dal Capo dello Stato, e costituiscono l'*habitus* anche per i successivi provvedimenti. Quello che per me è sconcertante è come sia facile per la maggioranza e per il Governo negare l'evidenza, non solo in quest'Aula (dove finché le istituzioni hanno valore ha un significato chiaro), ma con i cittadini e le cittadine. Si continua a dire, a partire dalla Ministra, che non è vero che al Presidente della Repubblica vengono tolti i poteri. Lo abbiamo visto nel togliere il potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori e le senatrici a vita; abbiamo anche visto lo spreco con cui vengono considerati dalla maggioranza e oggi, in modo molto più chiaro, mettendo tra l'altro in parallelo questa riforma con l'autonomia differenziata, è evidente di come la concentrazione dei poteri in mano solo al Presidente del Consiglio toglie di fatto le competenze e le prerogative del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Non siamo stupiti da questo: è da un anno e mezzo che, decreto-legge dopo decreto-legge, messa all'angolo della stampa, della libertà di stampa, noi assistiamo a una ingordigia di potere mai conosciuta nel nostro Paese. Sono chiari anche gli intendimenti ed è chiaro dove si vuole arrivare: uno sbilanciamento completo di potere e di ruoli istituzionali, cosa esattamente contraria allo spirito che ha animato le Madri e i Padri costituenti quando hanno scritto la nostra Costituzione. *(Applausi).*

Come Partito Democratico, ogni emendamento, anche quelli che ho presentato, volgono proprio ad arginare e fermare una deriva di concentrazione dei poteri che mette in discussione il diritto della partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Addirittura la possibilità del Presidente del Consiglio - come ha ben ricordato il collega Parrin - di far cadere le Camere e influenzare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica la dice lunga su come abbiamo completamente smarrito, con questo disegno di legge, quel senso di democrazia partecipata *(Applausi)*, di diritto alla partecipazione, che sono carne e sangue della nostra Costituzione. C'è però un altro aspetto che sento ricordare troppo poco, signor Presidente: siamo un Paese in cui già oggi il 50 per cento dei cittadini e delle cittadine decidono di non andare a votare, ben consapevoli di cosa significhi, in modo particolare i giovani. Mi chiedo, con uno sbilanciamento dei poteri come quello prefigurato, che ci vogliono imporre, cosa ne sarà del diritto partecipativo degli uomini e delle donne nel nostro Paese.

Non solo. Siamo un Paese forte delle sue associazioni e dei suoi modelli partecipativi: le

organizzazioni sindacali confederali rappresentano circa 15 milioni di persone e abbiamo un mondo del volontariato, laico e cattolico, che nessun altro Paese europeo conosce. Cosa sarà di tutto questo valore partecipativo, con il potere in mano a uno solo?

No, noi non permetteremo tutto questo e che nessuno pensi a man bassa di utilizzare ogni strumento - il premio di maggioranza, il modello del premierato o una sottovalutazione totale del diritto di partecipazione dei cittadini - per cambiare in peggio il nostro Paese. Faremo tutto quello che potremo per opporci. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei intervenire, cercando di provare a ragionare, perché nei pochi interventi dei senatori della maggioranza ho sentito sostenere che sostanzialmente la modifica di questo articolo sarebbe tendente a interpretare la volontà dei costituenti. Vi consiglieri di leggerlo meglio e non mi azzarderei così tanto sull'argomento che magari qualcuno, come diceva giustamente il senatore De Cristofaro, ha utilizzato lo strumento della fisarmonica in modo più ampio. In questo caso, semmai, si interviene per stabilire modifiche, ma non per togliere sostanzialmente il potere di verificare se sciogliere o meno le Camere, perché non è solo una prerogativa del Presidente della Repubblica. Vorrei sottolineare che, visto e considerato che si continua a dire che bisogna essere eletti, quindi con il mandato dei cittadini, se una sola persona eletta dai cittadini può mandare a casa 600 tra deputati e senatori altrettanto eletti dai cittadini, è chiaro che è un potere a dismisura, da questo punto di vista, perché anche i senatori e i deputati sono eletti dai cittadini. Speriamo che la nuova legge elettorale preveda anche le preferenze e che semmai smentisca quello che voi sostanzialmente dite, negando l'effetto di trascinamento.

In sostanza, quindi, non solo si mette in discussione il potere del Presidente della Repubblica, ma anche il nostro ruolo, di tutti noi, perché se una sola persona può mandarci a casa, vuol dire che siamo eletti di serie B, perché ce n'è uno o una di serie A.

Questo è il dato fondamentale, ma questa discussione non avete voluto farla: si sarebbe potuto discutere su cosa fare per molte cose, ma ce ne avete sottratto la possibilità; inoltre, abbiamo detto e dimostrato che da quando è intervenuta l'elezione diretta - vedi i Presidenti di Regione - se la motivazione è la partecipazione, questa non è aumentata e nemmeno si può fare riferimento al fatto che in una Regione si è attestata al 45 per cento e in un'altra al 53, perché bisogna capire da dove si partiva.

Come diceva la senatrice Furlan oggi, il dato vero è che si continua a non prendere in considerazione come far rinascere nel Paese una molteplicità di soggetti, a partire dai partiti politici, per i quali - sottolineo - dovremmo prevedere anche il finanziamento pubblico, perché possano in sostanza costruire quella capacità di selezione dei gruppi dirigenti ed essere quelle casematte in grado di trasmettere il rapporto tra quello che succede in quest'Aula e la società. Questo è il dato che dovremmo discutere; dovremmo discutere di queste cose.

Io non ho la verità in tasca, l'ho già detto altre volte; però ho delle idee e vorrei confrontarmi su di esse. Il nostro problema è che l'antidoto all'autoritarismo è la partecipazione; non ci sono altri mezzi. Fondamentalmente è il livello partecipativo che garantisce la democrazia in un Paese. Per questa ragione, ovviamente, sosterrò questo emendamento, come ho fatto con altri, però insisto che questo è il punto. Discuteremo. La maggioranza vuole imporre questa riforma sbagliata, che è unica al mondo (anche questo la dice lunga), senza nessuna disponibilità al confronto. Anche questo è un modo autoritario per imporre le scelte. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (*M5S*). Signora Presidente, voteremo favorevolmente a questo emendamento, così come voteremo favorevolmente a tutti quegli emendamenti che in qualche maniera cercheranno di rimediare a quello che va definito come un vero e proprio disastro di diritto costituzionale.

Vorrei far notare, Presidente, che questa riforma - lo dico a lei e per il suo tramite anche ai colleghi di maggioranza - è un tradimento degli elettori della maggioranza, perché è stata data loro l'illusione che

si voleva addirittura valorizzare la figura del Presidente della Repubblica. Si parlava di presidenzialismo, di una valorizzazione del Presidente della Repubblica. Bene, si è visto come l'avete valorizzato: avete iniziato smantellando e depotenziando i poteri del Presidente della Repubblica. Il primo tradimento lo avete fatto ai vostri elettori.

Ed è un tradimento perché tradisce anche i cittadini che non sono vostri elettori; tradisce quei cittadini, perché state continuando e state perseverando nel mandare avanti degli slogan manipolatori, in cui vi limitate a dire che si farà un'elezione diretta del *Premier*, dando ad intendere che sia lo stesso *Premier* che oggi conosciamo, con i poteri che conosciamo, sottacendo volutamente il reale contenuto della riforma, ossia che questo *Premier* avrà dei poteri che non ha neppure il Presidente degli Stati Uniti, potrà dimettersi e sciogliere le Camere. E quel Presidente della Repubblica, che in campagna elettorale volevate valorizzare così tanto, non potrà aprire bocca.

Presidente, questa riforma è un tradimento. Ma soprattutto è un tradimento dell'anima democratica e pluralista del nostro Paese. Questo autoritarismo è l'antitesi della democrazia ed è l'antitesi del pluralismo. È un tradimento perché vendete anche l'illusione che si possa per legge creare il bipolarismo. Il bipolarismo non si crea per legge; andrete a creare delle coalizioni che sono soltanto una sommatoria di voti, un collage di programmi diversi, per cui, come vediamo oggi, la Lega, che vuole il decentramento del potere, voterà per una concentrazione del potere e per una centralizzazione del potere.

Noi del MoVimento 5 Stelle, Presidente, non vogliamo essere complici di questo scempio di diritto costituzionale (*Applausi*), perché, oltre ad essere un tradimento degli italiani, è un tradimento della Costituzione, è un attacco ai poteri costituzionali, è un attacco al Parlamento che non ha precedenti. Presidente, per coerenza, a questo punto la maggioranza ha detto che ha modificato pochi articoli, ma forse ha dimenticato di modificarne uno, che quantomeno è stato di fatto già depotenziato: l'articolo 1 della Costituzione. L'inizio dell'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica democratica». (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, gli interventi da parte delle opposizioni, spesso, sono un po' ripetitivi, ma capisco che, quando si sceglie l'ostruzionismo, bisogna poi ripetere delle affermazioni. La ripetizione delle affermazioni, però, non le rende vere. Si sostiene, come molti sanno, che a ripetere una notizia falsa si finisce per farla diventare vera.

Allora, di tanto in tanto, noi dobbiamo fare qualche puntualizzazione, perché, se il Ministro interviene, allora si riapre il dibattito e si cercano pretesti regolamentari, mentre quello era anche un modo per dare delle spiegazioni. Ieri siamo arrivati all'assurdo, con i Gruppi di opposizione che si opponevano all'articolo 2, che era frutto del recepimento di una proposta che veniva dalle opposizioni e che, in qualche modo, rafforza la trasversalità della figura del Presidente della Repubblica.

Noi siamo ora sull'articolo 3, ma l'articolo 2 proroga, nel numero delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento, un *quorum* più ampio. Vuol dire che la parte politica che ha la maggioranza del Parlamento, che a rotazione decidono gli elettori, si spoglia del potere di eleggere il Presidente e moltiplica il numero delle votazioni; votazioni nelle quali, essendo alto il *quorum*, si deve cercare una condivisione. Questo è accaduto, ma non lo si racconta. Si dice che c'è il colpo di Stato e che si cancella la democrazia.

Mi rivolgo alla senatrice Furlan, che non so se adesso sia in Aula. La senatrice Furlan ha fatto un intervento che io credo meriti una risposta, perché è persona che io rispetto, per la sua lunga storia di democrazia sindacale popolare, nel senso migliore del termine, che oggi prosegue nel Parlamento. Ora, descrivere, da parte sua, questa riforma come una privazione di potere ai cittadini è un ribaltamento della realtà. Che qualcuno lo dica strumentalmente, lo capisco, ma voglio rispondere con rispetto al suo intervento, perché non è vero. È esattamente il contrario: Giuseppe Conte divenne Presidente del Consiglio portato da un taxi, senza avere avuto il voto di nemmeno un cittadino. Questa non è la democrazia di un Paese! Questa non è la democrazia! Non è una democrazia! (*Applausi*).

Signor Presidente, mi scusi, io citavo l'intervento della senatrice Furlan, ma era una citazione rispettosa. Mi perdonerà, dunque, se mi sono rivolto alla senatrice, ma era in uno spirito di rispetto e di

attenzione.

PRESIDENTE. Infatti non l'ho interrotta, senatore Gasparri.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, se volete io posso fare un elenco. Questa mattina, aprendo un giornale, ho letto che, secondo un articolo di «la Repubblica», Enrico Letta dovrebbe diventare il Presidente del Consiglio europeo e l'ex ministro tecnico Franco Commissario europeo.

Colleghi, in quest'Aula siete tutti più giovani di me e non la ricordate, ma c'è una canzone di Celentano dal titolo "Mondo in Mi 7a". A un certo punto Celentano, leggendo un giornale, si chiede: chissà di quanti anni fa è questo giornale. Io ho l'abbonamento *on line* e io pure, stanotte, mi sono detto: si sarà inceppato l'iPad. Invece, è «la Repubblica» di oggi. Se uno pensa che i voti non contano, dov'è Renzi? Oggi non c'è. È venuto ieri un quarto d'ora. Sarà andato a ritirare i "babbi" in autostrada, forse. Non so dove sia. Ieri è venuto, ci ha detto che non avremmo fatto il dibattito e se n'è andato: un modo simpatico di fare il dibattito. Poteva anche rimanere qui e fare il dibattito. Diteglielo pure. Sarà all'Autogrill, lo raggiungeremo lì. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, su questo punto, invece, la devo richiamare.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, mi richiami. Anzi, mi richiamo da solo. Lei ha ragione e io chiedo scusa al senatore Renzi, che segue il dibattito con la grande partecipazione che possiamo notare.

Il tema è che, se uno è abituato al fatto che il Presidente del Consiglio non lo eleggono i cittadini, ma che arriva col taxi, cosa di per sé virtuosa, ci vorrebbe però un popolo di cittadini alle spalle. Io sto cercando anche il tassista, perché ne voglio fare un *leader* politico, dal momento che, secondo me, questi ha più radicamento popolare di quello che aveva Conte all'epoca.

Dopodiché, il ribaltamento che state compiendo francamente è difficile. Noi vogliamo un'elezione in cui i cittadini scelgano il Governo; in cui non lo scelgano i Palazzi. (*Richiami del Presidente*).

Mi conceda ancora un po' di tempo, signor Presidente. Ne abbiamo tanto da usare, così lo consumo. Altrimenti, dicono che non interveniamo.

Quando farete la manifestazione di protesta il 2 giugno, offenderete il Presidente della Repubblica. Fatela un altro giorno. Ieri si sono arrabbiati per la concomitanza di una ricorrenza tragica del Paese, la strage di Brescia, uno degli eventi più orrendi del terrorismo del Dopoguerra, perché poi ci sono stati altri eventi. Organizzare le manifestazioni il 2 giugno, mentre c'è la festa della Repubblica, non è rispettoso del Presidente della Repubblica, il quale, anche con questa riforma della Costituzione, avrà più poteri di un re. Credo che l'altro giorno re Carlo d'Inghilterra avrà letto da Internet, come ricordato dal senatore Pera con un'interruzione, di Sunak, dello scioglimento e del voto a luglio. Da noi, invece, il Presidente della Repubblica potrà avere dei poteri superiori a quelli del Re d'Inghilterra. Che altro dobbiamo fare? La monarchia?

Io sono per la Repubblica, sia chiaro, ma sono aperto anche al dibattito sulla monarchia, se necessario. Il Presidente della Repubblica con questa riforma conterà più del re del Regno Unito. C'è anche la canzone di Baglioni, visto che citiamo le canzoni.

Cari colleghi, non si può stravolgere la realtà. Non ci sarà Letta presidente del Consiglio europeo, che lo fece fuori Renzi. Come era? «Stai sereno». Non ci sarà un altro tecnico commissario europeo, i vertici che rappresenteranno l'Italia li sceglierà la politica democratica che avrà i voti dei cittadini, non le tecnocrazie o i partiti che perdono le elezioni. (*Applausi*). Capisco che bisogna trovare un posto a Enrico Letta; ce l'aveva il posto, glielo avete tolto voi, mica noi.

Credo che noi abbiamo tutto il diritto di andare avanti nella democrazia sostanziale. Questa riforma è un ampliamento della partecipazione dei cittadini che scelgono chi guida il Governo. Il Presidente della Repubblica guiderà il CSM, le Forze armate, scioglierà il Parlamento, farà 1.000 cose. Noi vogliamo rinnovare la Costituzione.

In conclusione, Presidente, voglio anche ringraziare il Governo che oggi ha proposto finalmente un disegno costituzionale di riforma della giustizia (*Applausi*), di cui siamo orgogliosi. Rinnoveremo la Costituzione anche nella giustizia e finirà l'uso politico della giustizia, che ha ostacolato la democrazia del Paese. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, prima di esprimere qualche considerazione anche su quello che ha detto ora il collega Gasparri, ci tenevo a stemperare gli animi dopo quello che è successo stamani, leggendo un testo di Trilussa, nostro collega per un periodo come senatore a vita di questo Senato della Repubblica, anche per far capire che i senatori a vita a volte possono essere particolarmente utili.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,58)

(*Segue SPAGNOLLI*). Trilussa ha scritto un sonetto intitolato «La politica» che vorrei leggere. Chiedo scusa ai senatori romani per il mio romanesco non impeccabile. «Ner modo de pensà c'è un gran divario: mi' padre è democratico cristiano, e, siccome è impiegato ar Vaticano, tutte le sere recita er rosario; de tre fratelli, Giggi ch'è er più anziano è socialista rivoluzionario; io invece so' monarchico, ar contrario de Ludovico ch'è repubblicano. Prima de cena liticamo spesso pè via de 'sti principi benedetti: chi vo' qua, chi vo' là... Pare un congresso! Famo l'ira de Dio! Ma appena mamma ce dice che so' cotti li spaghetti semo tutti d'accordo ner programma».

Oggi, dopo il momento di tensione qui in Aula, ci siamo ritrovati tutti alla mensa del Senato ed era tutto a posto. Mi fa piacere che Trilussa ci abbia azzeccato, questa, come tante altre volte. Mi sento di citare brevemente Cicerone che diceva il potere nel popolo e l'autorità nel Senato e ovviamente, per esercitarla questa autorità dovremmo essere anche autorevoli.

Il senatore Gasparri faceva riferimento alla nomina di Conte Presidente del Consiglio. Io vorrei ricordare che i Presidenti del Consiglio tecnici sono stati nominati perché l'esito delle elezioni non era tale da garantire la governabilità del Paese, altrimenti sicuramente non si sarebbe fatto. Allora si poteva anche fare un'altra elezione immediatamente successiva a quella precedente, ma forse non è stato neanche male ricorrere al Governo tecnico. In ogni caso, questo è parte della nostra storia e adesso da lì dobbiamo ripartire e costruire.

Ecco, il problema è costruire. Cosa vogliamo costruire? Leggo oggi che, secondo i *report* internazionali, il 71 per cento della popolazione mondiale vive in Paesi dove non c'è una sufficiente democrazia secondo i parametri che si è data l'ONU. Allora questa riforma che stiamo proponendo è finalizzata a migliorare il nostro livello di democrazia, il potere del popolo, dando modo al Senato di essere autorevole o non lo è? A me piacerebbe che la discussione fosse impostata in questo modo. Vogliamo essere più democratici o no? Qui non è il problema di essere pro o contro, io posso essere pro o contro, ma il discorso è un altro. Cerchiamo di perseguire un risultato che faccia del bene al Paese.

È per questo che tale modo di discutere, secondo me, non porta da nessuna parte. Ci sono illustri costituzionalisti che hanno bocciato una serie di cose in questo provvedimento. Altri, ovviamente, l'hanno pensata diversamente, perché i giuristi notoriamente non sono mai tutti dello stesso parere. Quindi, cosa volete che vi dica? Cerchiamo di lavorare e di fare del bene al Paese.

Faccio un'ultima citazione che è di Roberto Calderoli, il quale, nel marzo 2007, diceva: sbaglia l'opposizione quando dice che in Senato si lavora poco, sbaglia la maggioranza quando dice che si lavora, la realtà è che il Senato non fa niente. Vorrei smentire l'attuale ministro Calderoli, facendo in modo che questo Senato produca delle cose. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Borghi, non tocca a lei, non si innervosisca. So che lei vede nervosismi in giro.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha già parlato un senatore del suo Gruppo. Su cosa?

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola sull'ordine dei lavori, dopo aver ascoltato il presidente Gasparri, ma se lei ritiene che il mio intervento debba esser fatto al prossimo emendamento, posso farlo anche al prossimo emendamento.

PRESIDENTE. Non sono io, è il Regolamento.

BOCCIA (*PD-IDP*). Non voglio mettere in discussione le regole.

PRESIDENTE. Allora parli al prossimo emendamento.

BOCCIA (*PD-IDP*). Noi le rispettiamo le regole, signor Presidente, noi siamo molto ligi e le

rispettiamo le regole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Perché, io no?

BOCCIA (PD-IDP). Non lo dicevo a lei, lo dicevo alla maggioranza. Posso intervenire sull'ordine dei lavori?

PRESIDENTE. Come preferisce. Se vuole intervenire sul merito, lo faccia al prossimo emendamento. Come preferisce lei.

BOCCIA (PD-IDP). Volevo segnalare alla presidente Rossomando, ma a maggior ragione ora che c'è lei lo segnalo a lei, che l'intervento del presidente Gasparri non era certamente sull'emendamento. Il presidente Gasparri ha fatto un comizio, ovviamente apprezzato dalla maggioranza, ma che noi abbiamo ritenuto assolutamente fuori luogo rispetto all'emendamento. Era un misto di scherno, irrisione, dileggio, sberleffo, derisione e insulto ad una serie di proposte emendative fatte dalla minoranza, sulle quali noi vorremmo un giudizio o la valutazione; non solo il voto silente (quando è parlante la maggioranza, apprezziamo), ma ci aspettavamo una risposta sulla proposta emendativa che non è arrivata. Sono arrivati insulti di varia maniera, rispetto ai quali, signor Presidente, siccome ne abbiamo discusso nella Conferenza dei Capigruppo, mi consentirà questo intervento sull'ordine dei lavori di farlo anche per una questione personale.

Il senatore Menia, giustificando la sua azione, ha pubblicamente detto che è stato il risultato di un atteggiamento o una mia posizione in Aula, che per la verità, non avevo notato, mentre eravamo riuniti qui velocemente, come si fa spesso durante i lavori dell'Aula, con gli altri Presidenti dei Gruppi di opposizione. In quel momento, probabilmente io, a differenza degli altri miei colleghi che avevo di fronte, ero di spalle all'Aula. Succede e mi pare che sia una cosa che accade spesso, quando si stanno organizzando i lavori durante la seduta d'Aula. Io voglio dare un consiglio al senatore Menia: siccome questa cosa è accaduta mezz'ora prima dell'interruzione dell'Aula... Signor Presidente, ho finito.

PRESIDENTE. Si rivolga a me, non al senatore Menia. Siamo sull'ordine dei lavori, il consiglio al senatore Menia...

BOCCIA (PD-IDP). Sto parlando a lei. Siccome noi siamo tornati in Aula, come lei sa, solo dopo aver avuto la sua garanzia - e per questo l'abbiamo ringraziata - di una convocazione del Consiglio di Presidenza che dovrà valutare e noi speriamo sanzionare il comportamento del senatore Menia, che alle parole ha risposto con un'aggressione fisica e sono cose diverse... (*Commenti*). Fatemi finire, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pregherei di non trarre conclusioni e di concludere il suo intervento sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Io non sto traendo conclusioni, lo farà il Consiglio di Presidenza. Il consiglio che do, signor Presidente, attraverso lei, è che la menzogna che normalmente è il rifugio della viltà non sia la strada seguita pubblicamente dal senatore Menia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Su questo tema ho lasciato parlare il senatore Boccia e ci penso io a dire che l'intervento è un fuor d'opera. Nel momento in cui abbiamo incaricato i senatori Questori di fare una relazione, credo che anticipare qualunque valutazione non sia la strada corretta.

Pertanto, senatore Menia, se lei vuole, potrà parlare a fine seduta e credo che il senatore Boccia... (*Commenti*). Ho detto io che è stato un fuor d'opera e di non andare a delle conclusioni.

Sul decesso di tre militari della Guardia di finanza

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, se abbiamo completato questo passaggio, ci terrei a intervenire perché è giunta adesso notizia che tre militari della Guardia di finanza sono morti in una esercitazione in montagna. Tre giovani militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza sono deceduti in un drammatico incidente avvenuto nel territorio comunale in Val Masino, in provincia di Sondrio.

Ritengo pertanto che nei tempi dovuti e nei modi dovuti, signor Presidente, dovremmo trovare il modo per rendere omaggio ai nostri militari. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Renderemo loro omaggio immediatamente. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in*

piedi). Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 935 e 830 (ore 15,06)

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1018, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole «disposto qualora».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1019 a 3.1021.

Metto ai voti l'emendamento 3.1022, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1023, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.1024, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1004.

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, innanzitutto annuncio la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo a questo emendamento, per poi fare delle considerazioni in generale su questi emendamenti, sull'articolo e sul disegno di legge. Comunque, signor Presidente, io non possiedo la dottrina giuridica e costituzionale di moltissimi colleghi, per cui farò delle osservazioni di carattere generale, come potrebbe fare un uomo o una donna della strada, come direbbero gli inglesi.

I numerosi emendamenti che abbiamo presentato hanno l'obiettivo di far comprendere agli italiani le ragioni della nostra contrarietà al presente disegno di legge e, se possibile, instillare alcuni dubbi nella maggioranza, la quale argomenta come l'obiettivo principale di questo disegno di legge sia garantire la stabilità, facendo scegliere ai cittadini il Presidente del Consiglio e legando la durata della legislatura a quella dell'Esecutivo. È vero che gli italiani potranno scegliere in questo modo direttamente il Presidente del Consiglio, ma a spese del diritto fondamentale che ogni cittadino ha in un Paese democratico, che è quello di controllare l'operato del Governo attraverso i propri eletti.

Io credo che gli italiani, oltre a scegliere una volta sola, abbiano il diritto di controllare continuamente l'operato dell'Esecutivo in modo indipendente e senza condizionamenti. Il controllo dell'operato del Governo si esercita in quest'Aula, anche e soprattutto con il voto di fiducia, anche e soprattutto senza vincolo di mandato e attraverso il contributo di persone autorevoli e indipendenti, come i senatori a vita che voi ieri sera - e uso le parole del Governo - avete avuto la premura di eliminare.

Abbiamo dimostrato in questo dibattito e in Commissione come questa legge ridimensioni il potere e le prerogative del Presidente della Repubblica, ma il vero obiettivo è ridimensionare e svilire il Parlamento. Questa legge, alterando il rapporto di pesi e contrappesi, limita in modo drammatico l'indipendenza e il potere di controllo del Parlamento. Il Presidente del Consiglio avrà il potere di nominare i Ministri e di revocarli a suo piacimento e infine potrà sciogliere le Camere: tutto il potere sarà nelle mani di una persona sola. Ora chiedo, signor Presidente, per vostro tramite, alla ministra Casellati, stando così le cose, perché rimane la necessità di eleggere i membri del Senato e delle Camere. (*Applausi*). Se ne può fare a meno.

In conclusione, l'elezione diretta è una cambiale in bianco, che si chiede ai nostri cittadini di firmare con il loro voto, privandoli dell'unico potere che hanno, attraverso l'indipendenza e l'autonomia del Parlamento, di controllare l'operato del Presidente del Consiglio. Le vittime saranno proprio quei cittadini ai quali Giorgia vuole dare il potere di scegliere; Giorgia da una parte dà una briciola e con l'altra mano toglie il braccio. Voi avete la maggioranza per approvare questa legge, ma gli italiani sapranno scegliere tra quelli che sono i loro diritti e questo imbroglio di nome Giorgia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1004, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1025, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «*Sopprimere i commi 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.1026 e 3.1027.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1028.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Gasparotto.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Mi chiamo Scalfarotto, signor Presidente, ormai ci conosciamo da un po'.

PRESIDENTE. È che sono ossessionato da Gasparri.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Guardi che là fuori qualcuno sostiene che ci sia un'intesa tra me e il presidente Gasparri, anche se ovviamente non è così. (*Commenti*). Che ho detto?

PRESIDENTE. Mi sembra che un po' di ironia ogni tanto non guasti. Vedo tranquillo persino il senatore Borghi, che di solito è molto nervoso.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il laticlavio fa venire meno l'ironia, evidentemente.

Questo emendamento, che descrive con più puntualità come si svolgono le consultazioni, credo faccia parte di alcuni emendamenti che troviamo qua e là nel fascicolo e che chiariscono delle prassi che ormai sono parte inveterata della nostra storia repubblicana e costituiscono la cosiddetta Costituzione materiale, ma che sono parte, appunto, di un modo di comportarci costante, di una consuetudine costituzionale, di una prassi, ma che ancora non sono state codificate dal diritto positivo. Ne parlavamo questa mattina quando si ragionava della conservazione dell'organo costituzionale delle due Camere e, quindi, di quell'obbligo che gli studiosi ravvedono in capo al Presidente della Repubblica di fare ogni sforzo affinché non si giunga all'evento traumatico della conclusione anticipata della legislatura e, di conseguenza, della chiamata alle urne del corpo elettorale anzitempo. L'emendamento che stavamo discutendo prevedeva proprio l'obbligo in capo al Presidente della Repubblica di spendersi per trovare nuovi Governi e di sciogliere quindi le Camere soltanto davanti all'impossibilità accertata di arrivare alla formazione di un nuovo Governo.

Dato il frequente ricambio al Governo del Paese e il frequente numero di crisi di Governo, credo che siamo tutti abituati a vedere come funzionano le consultazioni ed anche il grande pubblico sa che normalmente, una volta caduto il Governo - sia perché il Presidente del Consiglio si è dimesso, sia perché, come diciamo nel nostro gergo, è andato sotto in Aula perché non ha ricevuto la fiducia delle Camere - la matassa torna nelle mani del Presidente della Repubblica. La prima cosa che il Capo dello Stato fa è quella non soltanto di sentire i Presidenti delle Camere, come da dettato costituzionale, ma di fare anche una serie di colloqui per aprire quelle che chiamiamo le consultazioni. Quindi, il Presidente della Repubblica sente gli ex Capi dello Stato, poi i Presidenti delle Camere e dopo anche tutti i Gruppi parlamentari, che vengono ricevuti al Quirinale affinché possa conoscere... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Che cosa è successo? Senatore, prosegua. Non pretenderà davvero un'attenzione al cento per cento? Si accontenti del 99,99 per cento.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Però di solito il banco del Governo è libero.

Come dicevo, l'interazione non soltanto con gli ex Capi dello Stato, non soltanto con i Presidenti delle Camere, ma anche con i Presidenti dei Gruppi parlamentari è parte del momento della composizione del nuovo Governo. Ha senso pensare che, anche nel momento in cui si debbano sciogliere le Camere perché si è verificato che il nuovo Governo non può essere costituito, il Presidente Repubblica allarghi il *parterre* delle alte cariche dello Stato con le quali si consulta e che quindi questo allargamento, questa maggiore consultazione, questo ampliamento delle persone che offriranno il proprio parere e il proprio consiglio al Capo dello Stato possano essere anche i Gruppi parlamentari. Ciò in particolare a seguito di questa riforma costituzionale, dove abbiamo visto che il Parlamento tende a perdere alcuni dei suoi poteri: è un po' una conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. Quindi, in ogni occasione nella quale possiamo dare un ruolo aggiuntivo e valorizzare l'esperienza e la rappresentatività delle Camere, penso sia giusto farlo.

È per questa ragione che voteremo a favore di questo emendamento. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, mi riaggancio subito all'intervento del collega Scalfarotto, perché nei rari interventi della maggioranza abbiamo sentito criticare questi emendamenti perché dicono che devono essere consultati i Presidenti delle due Camere e, in questo caso, anche i Presidenti dei Gruppi. Il punto è il seguente: si vuole giustamente cercare di riequilibrare un ruolo del Parlamento, che a nostro avviso con questa riforma non solo viene umiliato, ma viene pressoché annullato. Questo è un primo punto.

La questione su cui voglio tornare, in particolar modo perché ho ascoltato gli interventi del relatore, presidente Balboni, è che - proprio come hanno detto più volte il collega De Cristofaro ed altri - qui avremmo dovuto fare una ampia discussione per condividere perlomeno un lessico istituzionale; non le soluzioni, ma un lessico istituzionale condiviso, perché è questo che non è condiviso. Ci sono dei punti che meriterebbero un approfondimento.

In particolare, sempre per il suo tramite, presidente La Russa, voglio dire al relatore Balboni, che più volte si è appellato alla questione dei senatori eletti, che il problema è il significato che voi date al concetto di «eletto»: lo sganciate completamente dal concetto di rappresentanza e dal ruolo che devono esercitare gli eletti. Se questi eletti infatti sono stati eletti come agganciati al capo e se il ruolo dell'elettore e dell'elettrice, dei cittadini e delle cittadine - e qui sta la cesura - non è più quello di eleggere il Parlamento, che è eletto per trascinamento, ma eleggere un capo - e non è un'affermazione retorica - che ha poteri illimitati, è qui che viene riscritta la Costituzione. Quando parliamo di architettura costituzionale, infatti, intendiamo esattamente questo: molti di voi hanno l'idea che il voto, senza il concetto di rappresentanza, senza i poteri che si attribuiscono e senza il ruolo del Parlamento, sia esaustivo perché lo agganciate all'elezione del capo, ma allora non c'è bisogno di modificare dieci o venti articoli della Costituzione. Basta intervenire chirurgicamente, con un bombardamento chirurgico: oggi infatti le guerre si fanno spesso con bombardamenti chirurgici, e questo è esattamente tale.

Meritava allora che fosse discusso, perché - com'è stato detto più volte - qui c'è un dramma delle democrazie moderne: tutte le persone che non vanno a votare, perché non si sentono più rappresentate e non credono più in quel in quel voto, costituiscono un problema che ci riguarda tutti o no? Su questo avremmo voluto coinvolgervi e coinvolgerci, poi le soluzioni possono essere diverse.

Non c'è però una parola sul ruolo del Parlamento, né sui pesi e i contrappesi. Vi rendete conto che sono anni che si discute se i sistemi maggioritari e la loro accentuazione effettivamente rendano più partecipata la democrazia? Ci rendiamo conto che ci siamo anche interrogati se ci sono modi diversi, oltre a quello in cui si vota il Parlamento, ancora con qualche funzione, o altri momenti in cui i cittadini possono essere chiamati a votare, per coinvolgerli di più e non di meno? È un discorso che ci riguarda tutti o no? È da anni che si discute del fatto che, avendo introdotto elementi di maggioritarismo, i pesi e i contrappesi della nostra attuale Costituzione, fondati su un sistema proporzionale, probabilmente non sono più efficaci né validi. E voi ci state dicendo che basterebbe una soglia del 40 per cento, su una percentuale già molto limitata di cittadini che vanno al voto.

La democrazia, questo concetto, vi interessa davvero o no? Si possono poi discutere molte soluzioni, ma quest'idea plebiscitaria di consegnarsi a un capo che per voi equivale a democrazia meriterebbe veramente una riflessione in più. È per questo che noi insistiamo: oltre ad ascoltarsi, bisognerebbe tenere anche conto delle cose che vengono dette. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1028, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1029.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, nell'intervenire questa mattina, la Ministra a un certo punto, esprimendosi contro alcune opinioni che venivano rappresentate dall'opposizione, ha detto che quella era una norma di raccordo. Credo che bisognerebbe ripartire da lì. Dire che quella è una norma di raccordo, in realtà, è una grande conferma delle cose che stava dicendo l'opposizione, e cioè che

proprio per determinare particolari poteri del Presidente del Consiglio bisognava intervenire a ridurre quelli del Presidente della Repubblica negli altri capitoli. Convengo, quindi: è una norma di raccordo, che però manifesta ed esprime esattamente il fatto che l'insieme degli interventi che vengono fatti a partire da un tema, che si chiama elezione diretta del Presidente del Consiglio, ha intenzione di individuare la figura di un capo e non del rappresentante democratico di un Governo.

Credo che a molti di noi sia successo, nelle loro vite precedenti a quest'Aula, di dirigere organizzazioni: a me è successo di dirigerne una *pro tempore*, ovviamente complessa, perché rappresentava territori diversi, interessi diversi e condizioni differenti. E ci sono certamente dei momenti in cui si pensa che, in fondo, la semplificazione dei modelli di direzione possa diventare un elemento più facile. Più allarghi la platea teorica, più ti pare che ci sia certezza nella tua condizione dell'espressione di un potere. Ma più allarghi quella platea teorica, più eviti di avere rappresentanza. Fai appello magari ai sentimenti o comunque all'idea di venire direttamente riconosciuto, ma in realtà non sei in grado di rappresentare quell'insieme di diversità.

È questa la ragione per cui, per definizione, le democrazie si basano sull'esistenza dei Parlamenti e di eletti che sono eletti con caratteristiche di rappresentanza territoriale, di professione, delle tante cose (*Applausi*). La rappresentanza si esprime così: si esprime innanzitutto dando a chi ti rappresenta la possibilità di esercitare un potere effettivo.

E allora il nodo è che qui scompare quel potere effettivo. Scompare il potere effettivo del Parlamento di essere rappresentante, anche perché continuiamo a non capire se c'è un modello elettorale che ricostruisce questa relazione con il territorio - ma, se devi eleggere il Parlamento a strascico, sempre meno sarà la possibilità che autonomamente i territori determinino le loro candidature e sempre più ci sarà bisogno di costruirle in funzione del capo - e perché, ovviamente, il Parlamento non sarà messo nelle condizioni di esprimere una sua opinione, ma dovrà dipendere dall'opinione del capo.

Il raccordo non è solo questo. Il raccordo è ciò che c'è dentro questo disegno di legge, ma il raccordo è anche gli atti che vediamo intorno a noi, quelli che stiamo vedendo e che si realizzano. Per poter essere un capo, invece che un rappresentante di una plurale democrazia, si ha bisogno anche che non ci siano due cose, anzitutto i poteri tra loro suddivisi che si bilanciano. Il primo di cui stiamo discutendo è il Presidente della Repubblica, ma in realtà gli annunci avvengono anche rispetto ad altri poteri. Il secondo bisogno che c'è per realizzare questo disegno è evitare che ci sia il diritto di critica. Anche da questo punto di vista, per esempio, vediamo che si decide che agenzie che sono di aziende pubbliche possono diventare di proprietà di un deputato o di un parlamentare e che si reprime il pluralismo dell'informazione. Il nodo è questo qui.

Ma il vero problema di questa modalità, che è abolire il potere legislativo del Parlamento e la sua capacità di rappresentanza, è che questo accentuerà tutti gli elementi di difficoltà che ha oggi il sistema democratico, che sono dati dall'astensione, dal non riconoscersi, dalla sfiducia nelle istituzioni. Ma sarà possibile ricostruire la fiducia nelle istituzioni, se non c'è nessuna rappresentatività possibile di coloro che vengono eletti? Io credo di no.

Allora da questo punto di vista - e chiudo, Presidente - vorrei anche dire che, nella sequenza di affermazioni che abbiamo visto da parte della Presidente del Consiglio sull'importanza o non importanza di questa... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Doverosa cavalleria. Prego, concluda.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Finisco la frase. In questa sequenza abbiamo a un certo punto anche sentito questa affermazione: non è interessante, tanto governerò cinque anni. Il che mi fa pensare che non c'è l'obiettivo di dare stabilità al Governo, perché si pensa di averla già, ma si vuole davvero trasformare il nostro da un sistema parlamentare democratico a un sistema... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio.

Metto ai voti l'emendamento 3.1029, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1030.

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, mi sia permesso innanzitutto esprimere la mia solidarietà alla presidente Unterberger per le parole che ieri le sono state rivolte. (*Applausi*). Anch'io sono nata e cresciuta da slovena e sono orgogliosa di poter rappresentare la mia comunità in quest'Aula. Non ho l'accento straniero, ma posso dire con piacere: *pozdravljeni sopotnik in prijatelji*. (*Applausi*. *Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Rojc, la invito ad andare avanti senza trarre conclusioni del tutto autonome, come ho detto anche al senatore Boccia.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, i nostri emendamenti puntano a rimediare ad uno scempio che state colpevolmente facendo. Avete deciso di modificare l'articolo 88 della Costituzione. State, in sostanza, decapitando il Capo dello Stato, rendendolo muto, al servizio del principe, di un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, unico caso in Europa.

Il vostro disegno di silenziare e, di fatto, decapitare istituzionalmente il Capo dello Stato lo si trova anche nella modifica, che avete apportato in Commissione, del nuovo articolo 3, sulla disciplina del semestre bianco. L'attuale formulazione dell'articolo 88 della nostra Costituzione prevede, infatti, che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del proprio mandato, salvo che essi coincidano, del tutto o in parte, con la fine della legislatura.

La modifica voluta dal Governo mira, invece, a prevedere che la regola del cosiddetto semestre bianco non si applichi qualora lo scioglimento configuri atto dovuto. Da sempre il potere di scioglimento è stato esercitato dal Presidente della Repubblica in accordo con la maggioranza delle forze politiche. Si tratta, infatti, non di una prerogativa del Presidente, ma di uno dei suoi atti cosiddetti complessi eguali. Nella storia repubblicana si è fatto dunque ricorso allo scioglimento anticipato solo quando, a seguito delle interlocuzioni tra il Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, risultasse evidente l'impossibilità di formare il nuovo Governo. Tale potere, esercitato con equilibrio nel raccordo tra Presidente della Repubblica e forze politiche, rappresenta uno dei più importanti fattori di indirizzo e gestione delle crisi politiche.

Noi contestiamo alla radice il vostro impianto di riforma e i nostri emendamenti hanno l'obiettivo di razionalizzare il potere del Capo dello Stato di sciogliere le Camere, chiarendone i presupposti, senza tuttavia svilarlo e, soprattutto, senza subordinarlo rigidamente alle dinamiche del rapporto fiduciario e, quindi, senza far venir meno la necessaria flessibilità, fisiologica in una forma di Governo parlamentare: quindi - lo ribadisco - in un contesto di ferma e convinta contrarietà alla proposta di revisione della Costituzione presentata dal Governo Meloni.

Gli emendamenti di cui sono prima firmataria, in relazione all'articolo 88 della Costituzione, prevedono che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere quando sia acclarata, a seguito di consultazioni delle forze politiche, l'impossibilità di formare un nuovo Governo in grado di ottenere la fiducia. Inoltre, essi prevedono che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere quando, entro un certo termine, a partire dall'espressione della sfiducia al Governo o dalle dimissioni del Governo stesso, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo. Infine, questi emendamenti prevedono che il Presidente della Repubblica possa o debba sciogliere le Camere quando sono le Camere stesse a chiederlo, approvando una mozione in tal senso, con previsione di varie maggioranze.

Ecco, quindi, spiegata la *ratio* degli emendamenti a mia prima firma, che definisce come l'articolo 88 della Costituzione preveda che lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta, con mozione approvata a maggioranza dei due terzi. E chiediamo, in caso di scioglimento, che siano coinvolti e sentiti, non solo i Presidenti delle due Camere, ma anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e gli ex Presidenti della Repubblica.

Voglio ribadire che state commettendo un pericoloso sbrego istituzionale. La Carta costituzionale sicuramente non è imm modificabile, ma quello che state per fare voi la dileggia e la colpisce al cuore. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il mio pensiero, che credo sia chiaro da un po' di settimane, è di dire che condividiamo questi emendamenti, anche l'ultimo adesso presentato dalla senatrice Rojc, che mi pare colga lo spirito di un punto abbastanza essenziale, che va esattamente nell'ottica della comprensione in una situazione come questa.

Lo ripeterò nuovamente, e non mi stanco di dirlo, che dinanzi a questo stravolgimento della Costituzione - secondo me - è bene ricordare davvero a chiunque ci dovesse ascoltare che, di fronte alla situazione di crisi con la quale conviviamo, la strada che è stata in qualche modo scelta - come diceva anche la senatrice Camusso molto efficacemente nel suo intervento qualche minuto fa - è come se privilegiasse la via della semplificazione. Lo stato di crisi è quello che conosciamo, è stato rilevato in tanti interventi e anche gli stessi esponenti della maggioranza riconoscono, perché è sotto gli occhi di tutti e in qualche modo riguarda lo stato di difficoltà in cui versano le democrazie occidentali più in generale e, in particolare, la democrazia italiana. Dinanzi a tale stato invece di ragionare, nella migliore delle ipotesi comunemente, su quali strumenti poter immaginare per introdurre degli elementi capaci di incrinare questo stato di crisi e, quindi, di solidificare la democrazia italiana, i suoi corpi intermedi e il suo sistema democratico, cercando, per esempio, di intervenire sui partiti politici, dando loro qualche elemento di densità in più rispetto alla crisi che si è consumata in particolare nel corso degli ultimi decenni, si è scelta la strada della semplificazione.

Come avviene la semplificazione? Riducendo ancora di più la centralità del Parlamento; un processo che va avanti da molti anni e io su questo ho sufficiente onestà intellettuale per dire che non è certamente legato a questa riforma il processo di svilimento e di perdita di centralità politica, che ha riguardato tre decenni di storia italiana. Ricordo che esso ha riguardato purtroppo un pensiero unico; il vero tema attorno al quale noi avremmo dovuto sviluppare una discussione, altro che la propaganda. Avremmo dovuto ragionare se l'indirizzo politico culturale egemone degli ultimi trenta anni, non semplicemente in questo Paese, finalizzato a portare avanti la tesi che tutto dovesse svilupparsi attorno al valore della stabilità, abbia portato con sé un miglioramento della nostra democrazia. Purtroppo penso di no. Penso che questa tesi, che è stata largamente egemone nel Paese e non è figlia semplicemente di questa riforma, avrebbe meritato qui un elemento di approfondimento reale.

Penso che la risposta che viene data sia totalmente semplificata e francamente fa anche un po' impressione, anche pensando alla storia di questo Paese. L'uomo forte al comando ce l'abbiamo avuto in una fase storica ben precisa, come sappiamo. Però poi successe che, quando l'uomo forte al potere cadde... (*Commenti*). No, era un uomo forte che governò l'Italia, portandola alla rovina...

PRESIDENTE. Si rivolga a me.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). ...portandola alla rovina e alla distruzione per vent'anni, poi fortunatamente cadde nel luglio del 1943 e, quando ciò avvenne, al posto dell'uomo forte arrivò il Comitato di liberazione nazionale. Il capo del Comitato di liberazione nazionale, differentemente dall'uomo forte, lo sapete che cosa era? Era un *primus inter pares* e - guarda caso - la Costituzione italiana, quella che voi andate a modificare, immagina la figura del Presidente del Consiglio, quella che noi abbiamo avuto in tutti questi anni, un *primus inter pares* (*Applausi*), esattamente perché il *primus inter pares* era proprio quel Comitato di liberazione nazionale che aveva sostituito l'uomo forte. Penso allora che sia stata una cosa molto positiva passare dall'uomo forte al *primus inter pares* del CLN e mi pare una cosa altrettanto negativa passare dal *primus inter pares* che ha segnato la storia democratica di questi decenni, al ritorno dell'uomo forte. Molto, molto negativa. (*Applausi*).

[BALBONI](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, colgo l'occasione per fare un po' di chiarezza.

Stiamo ragionando intorno all'articolo 3, già articolo 2 del disegno di legge. Questo articolo 3, in realtà, soprattutto nel suo secondo comma che noi abbiamo modificato con un emendamento in Commissione, sistematicamente si collega all'articolo 7. Quindi, forse avrebbe avuto più logica coniugare il dibattito all'articolo 7. Infatti, tutti i colleghi stanno intervenendo in realtà non su questo articolo, ma sul tema che richiama l'articolo 7, e cioè sulla possibilità del *Premier* eletto di determinare

lo scioglimento delle Camere, non esercitando la facoltà di consentire il passaggio ad un secondo *Premier*.

In sostanza, con la modifica che abbiamo approvato in Commissione, abbiamo risposto, signor Presidente, a molte critiche che ci erano state rivolte proprio dall'opposizione, che lamentava come nel testo originario del disegno di legge il Presidente del Consiglio subentrante paradossalmente potesse avere più poteri del Presidente del Consiglio eletto; non ci poteva essere un terzo incarico e quindi davvero il *Premier* subentrante avrebbe - lui sì - potuto determinare *ad nutum* lo scioglimento delle Camere. Abbiamo recepito le osservazioni delle opposizioni e abbiamo modificato il testo; nel testo originario l'ultima parola spetta in capo al Presidente del Consiglio eletto. Può piacere, può non piacere - mi sembra chiaro che all'opposizione non piace - ma di questo tema discuteremo quando arriveremo all'articolo 7.

Adesso di cosa stiamo discutendo, cari colleghi? Stiamo discutendo di un potere che la Costituzione italiana vigente non concede al Presidente della Repubblica, perché il secondo comma dell'articolo 88 vigente dice che il Presidente della Repubblica non può esercitare la facoltà di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Quindi, questa è una limitazione che la nostra Costituzione impone al Presidente della Repubblica: il Presidente della Repubblica, negli ultimi sei mesi del suo mandato, non può sciogliere le Camere. Perché i Costituenti hanno inteso negare questo potere negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica? Hanno inteso evitare che il Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del suo mandato potesse sciogliere le Camere, perché evidentemente, di lì a poco, ci sarebbe stata l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e, quindi, i Costituenti volevano evitare che il Presidente della Repubblica, attraverso quest'arma, potesse influenzare il futuro Parlamento. Mi sembra evidente che sia questo il motivo. E infatti, c'è la clausola finale nella Costituzione vigente che recita «salvo che gli ultimi sei mesi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura». Quindi, questa è un'eccezione dell'eccezione: il Presidente della Repubblica potrà sciogliere le Camere anche negli ultimi sei mesi del suo mandato, se chiaramente le Camere stavano comunque per concludere la legislatura.

Qual è la modifica che noi introduciamo? La modifica che noi introduciamo è molto semplice. Consentiamo in ogni caso che lo scioglimento avvenga anche negli ultimi sei mesi del mandato, in seguito a ciò che approveremo con l'articolo 7, quando sarà un atto dovuto.

Sarà un atto dovuto quando, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 che noi voteremo, sarà votata una mozione di sfiducia motivata al Governo in carica, oppure, ai sensi del secondo comma, quando il *Premier* si sarà dimesso e quindi non avrà esercitato la possibilità di consentire il passaggio ad un secondo *Premier*. Pertanto, in realtà non ci si priva di nessun potere, di nessuna prerogativa rispetto a ciò che oggi già avviene in relazione all'articolo 88 della Costituzione.

Dico questo per riassumere la questione di cui stiamo discutendo. Mi rendo conto benissimo che, in realtà, gli strali delle opposizioni non sono di fatto diretti a questo articolo, ma all'articolo 7; sarebbe stato più logico scrivere «conseguentemente» in fondo a quell'articolo, però lo volevo spiegare.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1030, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1031.

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, con l'articolo 3 si entra nell'anima e nel cuore di una riforma che - lo diciamo a chiare lettere - indebolisce l'autorevole ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e limita i poteri e la sovranità del Parlamento, come hanno detto meglio di me i miei colleghi.

Signor Presidente, con i nostri emendamenti abbiamo invece cercato di mantenere intatta e non incarcerata in rapporti di potere sbilanciati l'alta prerogativa costituzionale facente capo al Presidente della Repubblica, oltre a quella che abbiamo già discusso in questi giorni riguardo alla nomina dei senatori a vita. Sto parlando della facoltà di scioglimento delle Camere. Ci interessa in particolar modo ribadire la centralità del Capo dello Stato che, con la riforma in esame, perderebbe la capacità di

influire sulla situazione politica, anche in caso di stallo e crisi di Governo, date le rigidità previste, rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere in alcuni casi.

Così facendo si crea un'ulteriore situazione di subalternità del Capo dello Stato rispetto al Presidente del Consiglio, il quale, dimettendosi, potrebbe persino decidere di determinare lo scioglimento delle Camere, in modo da indirizzare l'elezione di un Presidente della Repubblica a lui o a lei gradito. Sarebbe un ribaltone di diversa natura rispetto a quello che continuamente citano gli esponenti dell'Esecutivo, ma sempre di un ribaltone si tratterebbe, di un gioco di palazzo bello e buono, come vi piace dire sempre.

Ancora una volta, maggioranza e Governo manifestano in maniera lampante una volontà chiara di minare la figura istituzionale del Presidente della Repubblica, al contrario di quanto ci raccontano da mesi. Questa volontà, finora malamente dissimulata, finisce per danneggiare proprio il Parlamento, depauperandolo ulteriormente delle sue funzioni e poteri. Con gli emendamenti all'articolo 3 riteniamo debba essere rimessa alle Camere e ai suoi rappresentanti la responsabilità di verificare se sia possibile superare una crisi e formare un nuovo Governo, restando all'interno dello stesso Parlamento.

Nella nostra Repubblica, signor Presidente, è il Parlamento il luogo in cui si costruiscono o annullano le maggioranze e dobbiamo scongiurare a tutti i costi una verticalizzazione della democrazia rappresentativa, impedendo che il legislatore prosegua nella preoccupante direzione in cui sembra essere avviato, ovvero ridursi ad una svilita appendice dell'Esecutivo. Peggiorerebbe, infatti, quello che appare come un problematico impoverimento della capacità politica e riduzione della partecipazione democratica. È il Parlamento, signor Presidente, a farsi veicolo della sovranità popolare, proprio perché è o quantomeno dovrebbe essere rappresentante della pluralità della componente maggioritaria e delle minoranze.

Al Parlamento, dunque, vanno dati sostegno e fiducia nel provare a risolvere al suo interno le crisi di Governo e questo può avvenire solo non spostando *de facto* la facoltà di scioglimento delle Camere - perché di questo si tratta nella pratica - nelle mani del famoso uomo solo al potere, costringendo il Presidente della Repubblica, figura garante della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni per il bene comune dello Stato, al ruolo di mero segretario. Davvero si vuole nascondere l'importanza che hanno avuto i Presidenti della Repubblica nella nostra storia repubblicana? Ogni Presidente della Repubblica è stato essenziale per la tenuta del nostro Paese come lo è stata la sua credibilità internazionale anche nei momenti più difficili della nostra storia moderna e non può essere sminuito nella sua funzione in virtù di una riforma che nulla ha di compatibile con la volontà dei nostri Padri e Madri costituenti e con i bisogni del Paese. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,48)

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signora Presidente, approfitto di questo tempo anche per rispondere al collega Balboni, perché mi sembra che si voglia far passare per una facoltà in più che viene concessa al Presidente della Repubblica il fatto che gli si imponga, in un periodo in cui non potrebbe farlo, di sciogliere le Camere. Questa non è una facoltà, non c'è nessuna discrezione. Si sta semplicemente dicendo che il Presidente della Repubblica, anche quando non ha il potere di scioglierle, sarà obbligato a farlo se il *Premier* eletto decide di dimettersi, imponendogli così di sciogliere le Camere.

Facciamo allora una riflessione sull'uso delle parole, perché le parole sono atti creativi, hanno un grande potenziale creativo, possono descrivere mondi reali e renderli più belli, ma possono anche diventare manipolatorie, possono trasformare un terreno abbandonato nel giardino segreto del sultano, che non è quello che vogliono i cittadini. Quello che voi state narrando, le parole che state utilizzando anche in questo provvedimento nascondono un inganno, non dicono la verità. Vi faccio un esempio: prendete la parola «rappresentatività». Sapete dove la state utilizzando? La state utilizzando in quell'articolo di questa vostra riforma, di questa madre di tutte le riforme, in cui si va addirittura a distorcere la rappresentatività. Ebbene, usate l'espressione «rispetto della rappresentatività» quando inserite nella Costituzione un premio di maggioranza che sta a significare che governerà una minoranza che ha vinto il premio per aver raggiunto non si sa quale minimo. Per inciso, avete inserito

un premio di maggioranza senza indicarne l'entità e dato che c'è questa tendenza a usare parole che dicono una cosa diversa dalle intenzioni, perché mai dovremmo fidarci di questa maggioranza? Ancora ad oggi non sappiamo né quale sia la condizione minima per avere un premio di maggioranza, né quale sarà la sua entità. Sarà il partito più grande, come avvenne ai tempi di Mussolini con la legge Acerbo? Non lo sappiamo, ma non ci fidiamo di chi continua oggi a usare *slogan* per dire che, tutto sommato, si tratta solo di far eleggere ai cittadini il *Premier*. Questa è e continua ad essere una menzogna. C'è una perseveranza nel mentire, perché non si mente soltanto dicendo una cosa diversa dalla realtà, ma la menzogna esiste anche quando si nasconde una parte della realtà; se si presenta a un magistrato la copia di un contratto al quale sono state tolte tre pagine, si sta commettendo comunque un falso, anche se la pagina che è stata presentata è reale.

Quanto all'uso manipolatorio delle parole, parlate di un *Premier* che propone al Presidente della Repubblica, ma in italiano proporre significa suggerire, chiedere, facendo appello al potere del Presidente della Repubblica, di esercitare un suo potere. Qui sta l'inganno, perché il Presidente della Repubblica non ha nessun potere se non quello di mettere un timbro notarile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1031, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1032.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, questo emendamento si inserisce nel solco di una serie di proposte che, come Gruppo Italia Viva, abbiamo fatto per cercare di dare coerenza all'impianto che è stato presentato dal Governo. Per la verità questo è un elemento del tutto basilare, perché, sia pure nella connessione fra l'articolo 3 e l'articolo 7 di questo disegno di legge a cui faceva riferimento in precedenza anche il relatore, ci pare opportuno dover precisare, in sede di esame dell'articolo 3, che debba valere, qualora questo tipo di impianto dovesse diventare norma, un principio sintetizzato dall'antico brocardo latino *simul stabunt vel simul cadent*. Si tratta di un elemento abbastanza pleonastico, ma purtroppo in questa circostanza siamo invece costretti a doverlo ribadire: insieme staranno oppure insieme cadranno. Se si ritiene che il Capo del Governo venga eletto insieme al Parlamento e quindi vi sia un unico mandato imperativo del corpo elettorale a due livelli diversi (l'esecutivo e il legislativo), essendo, nel quadro del potere democratico e dell'equilibrio del potere, nella facoltà del legislativo mandare a casa l'Esecutivo, nel momento in cui questo dovesse avvenire bisogna per forza di cose tornare alla fonte primigenia originaria da cui è scaturito questo mandato, e cioè il corpo elettorale. Questo peraltro avviene esattamente in tutti i sistemi in cui vige il mandato dell'elezione diretta del capo di un Esecutivo. Senza andare troppo fuori e per non peccare di provincialismo, vorrei ricordare che questo principio tutte le forze politiche lo hanno assodato e cristallizzato in termini positivi quando si è trattato di introdurre il meccanismo che ha visto gli enti locali e le Regioni passare dall'elezione indiretta all'elezione diretta dei capi dell'Esecutivo. In tali casi vige esattamente questo tipo di equilibrio.

Peraltro, suggerirei alla maggioranza di studiare con attenzione un precedente di espressione della Corte costituzionale che, esattamente partendo dall'affermazione del principio che sto cercando di illustrare, ebbe modo di censurare la legge della Regione Calabria - cito la sentenza costituzionale n. 2 del 2004 - che introduceva, come si sta facendo in questo caso, l'elemento surrettizio del Vice Presidente come elemento di permanenza e di continuità dell'attività dell'organismo legislativo. In questo caso, quindi, sarebbe bene anche porre una grande attenzione a quello che si sta facendo. Quindi dire, come proponiamo noi nel nostro emendamento, che in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere significa affermare questo principio, che ieri è stato affermato in maniera molto puntuale e precisa in questa sede dal senatore Renzi, il quale ha sottolineato come questo sia uno degli elementi della ingarbugliata matassa che è stata fatta. Al senatore Renzi, come abbiamo sentito, ha risposto - presumo a nome della maggioranza - il senatore Gasparri, che ha colto evidentemente il

senso politico e si è preoccupato di questi aspetti. Noi vorremmo dire che capiamo la preoccupazione del senatore Gasparri, visto che nei sondaggi il suo partito sta scendendo mentre Stati Uniti d'Europa sta salendo.

Quanto invece al fatto di scappare, presidente Gasparri, vedremo cosa farà lei, quando il presidente Renzi la aspetterà in tribunale per gli insulti che gli ha rivolto in quest'Aula in una seduta di dicembre 2023.

[LISEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per rispondere alle obiezioni di qualche collega, anche se tutte le volte che facciamo delle osservazioni poi non piacciono, quindi magari i colleghi dell'opposizione se le possono scrivere direttamente.

L'attuale formulazione di questo articolo rappresenta due cose: in primo luogo, raccoglie le osservazioni che sono giunte da molti costituzionalisti nelle audizioni della 1a Commissione. Quando si ascolta qualcuno in Commissione in sede di audizione, forse vale la pena ascoltare tutto, non soltanto quello che ci interessa. Rispetto alla prima formulazione e al primo testo, molti costituzionalisti hanno osservato come il sistema che era stato proposto fosse eccessivamente rigido, oltre alle osservazioni che ha ben rappresentato prima di me il relatore Balboni rispetto all'ipotesi che il cosiddetto secondo *Premier* avesse potere o facoltà superiori al primo *Premier*.

L'attuale formulazione, evidentemente, è distante da quella proposta nel testo di Italia Viva, che presuppone lo scioglimento automatico delle Camere, ma pur sempre lo scioglimento, e rappresenta una soluzione perorata anche da qualcun altro, oltre che da Italia Viva. Essa, prevedendo solo l'ipotesi della decadenza, delineava una rigidità sistemica che alcuni osservatori e alcuni costituzionalisti, anche auditi, hanno osservato, chiaramente in un sistema come quello italiano, perché ci dobbiamo sempre rapportare al nostro Paese e questa è una delle ragioni per le quali il Governo ha cercato di cucire un abito sulle nostre peculiarità. Tale ipotesi dunque poteva essere eccessivamente rigida, tanto da comprimere in maniera eccessiva i poteri del Presidente della Repubblica. Lo dico proprio perché si continuano a ripetere fandonie sul fatto che non ascoltiamo, non sentiamo o non raccogliamo i suggerimenti dei costituzionalisti. Credo valga la pena ricordare in questa sede che l'attuale formulazione è proprio frutto della raccolta dei suggerimenti che sono arrivati in sede di Commissione, che hanno portato a una modifica che a nostro avviso crea il giusto equilibrio e la giusta elasticità di sistema per consentire al Parlamento, qualora il *Premier* eletto non goda più della fiducia o ne abbia una limitata, di proseguire eventualmente la legislatura con un secondo *Premier*, ovviamente però frutto della maggioranza parlamentare che sosteneva il primo.

Questo in realtà va proprio nella direzione che molti auspicavano, di tutelare comunque la legislatura, salvare in parte la rappresentatività del Parlamento e, nello stesso tempo, garantire quella stabilità che in alcuni casi potrebbe realizzarsi. Come ci hanno ricordato i costituzionalisti, infatti, dev'esserci una necessaria elasticità di sistema nella gestione delle crisi.

Crediamo che questo sia il giusto compromesso e rappresenti il giusto equilibrio tra le esigenze di tutelare il Parlamento, la stabilità dell'Esecutivo e i poteri del Presidente della Repubblica. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1032, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1033.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, mi rivolgo a lei perché vorrei rispondere, in questa discussione, a quello che ho sentito prima. Sarò un po' duro di comprendonio, però ascolto molto attentamente, in particolare quando il presidente Balboni risponde alle argomentazioni di altri, e cerco di capire. Devo dire che il suo intervento ha confermato *in toto* quello che diceva il presidente del mio Gruppo, cioè, in sostanza, che siamo di fronte al fatto che non è vero quello che lui afferma; in sostanza, non è vero che non si modificano i poteri.

Il Presidente della Repubblica non ha nessun potere e addirittura neanche le Aule parlamentari, perché l'ultima parola - come lei ha detto - spetta al Presidente eletto, il che vuol dire che, in sostanza, diamo tutto il potere in mano a una singola persona. Giustamente il senatore Peppe De Cristofaro cercava di spiegare che l'esperienza che abbiamo avuto nel nostro Paese in tal senso non è stata il massimo della democrazia e della partecipazione democratica; anzi, è stata esattamente il contrario. Allora, quando si fanno le norme, queste servono in particolare per evitare che possa innescarsi un processo autoritario - insisto su questo punto - quando si concentra il potere nelle mani di una sola persona.

Questa discussione non è una questione solo parlamentare. Potremmo fare una discussione più ampia, anche nella società. È vero o no che in questi ultimi vent'anni (forse di più, si diceva trenta) si è pensato a questa idea della governabilità e alla necessità di avere governabilità? L'importante è il decisionismo e, per decidere e per trovare la sintesi, meno si è e meglio è.

La democrazia è una cosa complicata e complessa; vuol dire capacità di ascolto, vuol dire modificare le proprie opinioni, vuol dire far partecipare la società. Questo è il dato fondamentale della democrazia. Quello che noi vogliamo difendere è questo principio, non è un'altra cosa. Questo è il dato fondamentale. Se una riforma va in questa direzione, siamo disponibili a discutere; se va in modo contrario, ovviamente abbiamo una contrarietà frontale su questa cosa.

Siamo preoccupati non di ciò che avverrà, ma di ciò che è già avvenuto in questo Paese. (*Applausi*). Questo è il fatto: è già avvenuto nel nostro Paese e i nostri padri l'hanno pagato sulla propria pelle. Se fosse qui Di Vittorio, in questa sala, ve lo spiegherebbe lui cosa vuol dire questa discussione, che vale in questo Paese, ma vale anche in altri Paesi. Insisto su questo terreno.

Ho detto prima che questo rischio non c'è solo sul terreno della politica, in Parlamento, ma c'è anche nella società civile. Anche nelle organizzazioni di massa molto spesso si pensa di semplificare le decisioni; sempre di più si va tendenzialmente verso l'uomo solo al comando. E capite bene - e voi lo sapete benissimo, perché lo proviamo tutti sulla nostra pelle - che il livello di partecipazione diventa sempre minore, perché, quando i cittadini sono chiamati solo a ratificare e non a partecipare alla costruzione, sono un elettorato passivo e quindi si distaccano dalla partecipazione. Questa è la nostra preoccupazione e credo che sia fondata, perché - ripeto - l'abbiamo provata sulla nostra pelle. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo soprattutto - mi prendo questo onere - per difendere l'onore e la dignità dei costituzionalisti che sono stati poco fa citati dal collega Lisei.

Colleghi, io invito tutte e tutti a dare davvero uno sguardo alla sfilza di costituzionalisti che sono venuti in audizione presso la Commissione affari costituzionali su questa modifica costituzionale. Sono quasi una cinquantina. È stato affermato che tanti costituzionalisti hanno ritenuto di darci questo suggerimento, lasciando quasi ad intendere che, quindi, i costituzionalisti fossero d'accordo con questa riforma e che questa avesse soltanto bisogno di alcuni piccoli aggiustamenti. Ma qui c'è una manipolazione palese della realtà e, di conseguenza, la necessità di difendere l'onore e il buon nome dei costituzionalisti.

È noto che tutti loro si sono espressi in maniera strenuamente contraria, nel merito e nel metodo, a questa riforma. Ve l'hanno detto in tutte le lingue che i costituzionalisti possono adottare: una lingua tecnica, una lingua alta, una lingua da costituzionalista, che a voi evidentemente risulta incomprensibile e i risultati si vedono.

Cosa vi hanno detto i costituzionalisti? Vi hanno fatto notare che, nella prima versione del testo che avevate sottoposto alla Commissione, ciò che voi volevate prefiggervi come obiettivo primario, ossia l'inevitabilità di questo Presidente del Consiglio eletto, che non poteva essere spostato a meno di casi eccezionali, in realtà era un punto esposto all'arbitrio del secondo in lista. Il *Premier* eletto aveva una botola piazzata sotto i piedi e il secondo in lista sarebbe subentrato al suo posto. A quel punto sarebbe scattata l'inevitabilità. Quindi, il secondo in lista sarebbe stato più potente ancora del *Premier* effettivamente eletto dal popolo. Vi hanno fatto notare, non che erano d'accordo con il principio del *simul, simul* o con la riforma in generale, ma che avevate scritto una baggianata colossale (*Applausi*),

per cui quello non eletto dal popolo era più potente di quello eletto dal popolo.

Questo non significa che essi fossero d'accordo: che Cheli fosse d'accordo, che Azzariti fosse d'accordo, che De Siervo fosse d'accordo, che Calvano fosse d'accordo. Tutti i cinquantadue intervenuti non erano d'accordo. Quindi, per cortesia, evitiamo le menzogne e il disonore sui costituzionalisti che sono intervenuti.

L'articolo che stiamo votando è soltanto il frutto della correzione che avete dovuto apportare una volta che vi siete resi conto di questo errore macroscopico, che per sciatteria e grossolanità avevate inserito nel testo. Pertanto, tutta questa polemica mi sembra davvero assolutamente inutile. La realtà dei fatti è che voi state marciando a tappe forzate. Ribadisco la nostra assoluta contrarietà alla mordacchia che utilizzate, tanto per dimostrare quanto avete a cuore la democrazia; avete messo la mordacchia alle opposizioni, imponendo tempi strettissimi di discussione: due ore scarse. Aggiungo che vorrei sapere quanto tempo è rimasto ancora al mio Gruppo.

Quindi, chiedo davvero ai colleghi quantomeno di non mentire sul conto dei costituzionalisti che sono intervenuti in Commissione a dare il loro contributo. *(Applausi)*.

Verifica del numero legale

BOCCIA *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1033, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1034.

[LA MARCA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questo mio intervento ha lo scopo di illustrare il complesso di emendamenti a mia prima firma e l'emendamento della collega d'Elia presentati all'articolo 3 del disegno di legge in discussione, che regola le prerogative di scioglimento delle Camere nel semestre bianco del Presidente della Repubblica.

Prima di iniziare con l'illustrazione, Presidente, faccio una brevissima premessa, solo per ribadire ancora una volta come questa riforma sia un tentativo disperato d'intesa elettorale tra la Lega e Fratelli d'Italia per il sostegno reciproco a due provvedimenti bandiera: l'autonomia differenziata per la prima e il premierato per la seconda.

Mi viene in mente una celebre frase di Ennio Flaiano, che recita: la situazione politica italiana è grave ma non è seria. Ecco, in altre circostanze avremmo gioito come forza d'opposizione dell'attuale stato di confusione in cui vive la maggioranza, ma non possiamo permettercelo oggi. Qui si sta parlando infatti della modifica della Costituzione italiana e del ruolo di garante del Presidente della Repubblica.

Vengo rapidamente al merito della questione. Presidente e, per il suo tramite, colleghi della maggioranza, il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 3 mira a rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento che la Costituzione riconosce ai partiti politici. L'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare, come è già stato detto più volte, più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione. In questo scenario la figura del Presidente della Repubblica resta l'unica a poter garantire il giusto rispetto dei dettami costituzionali.

Uno degli emendamenti a mia prima firma ha l'obiettivo di coinvolgere nelle consultazioni del Presidente della Repubblica per l'eventuale scioglimento anticipato delle Camere anche i Presidenti dei

Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica. In uno scenario nel quale il Parlamento diventa diretta espressione del Presidente del Consiglio in carica, il rafforzamento delle prerogative del Presidente della Repubblica nello scioglimento delle Camere è un elemento chiave, una priorità assoluta del Gruppo Partito Democratico.

Mi permetta poi di sottolineare, Presidente, come le comunità degli italiani all'estero, che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, vengano ancora una volta messe in secondo piano. Le parole, riprese in un editoriale del 20 maggio scorso sul «Sole 24 ore», con le quali la ministra Casellati affronta la questione del voto degli italiani all'estero, dimostrano il totale disinteresse e la scarsa considerazione (*Applausi*), che questo Governo ha per gli ormai 7.000.000 di cittadini italiani che vivono fuori dai confini nazionali. La Ministra afferma che la questione del voto degli italiani all'estero verrà affrontata nella legge elettorale e non nella riforma costituzionale, arrivando quindi all'incongruenza evidente di non avere la corretta copertura costituzionale, come segnalato di recente dal costituzionalista di lungo corso Stefano Ceccanti.

Abbiamo più volte evidenziato, come d'altra parte ha fatto anche parte della maggioranza, cioè la Lega, la necessità di conoscere e di esaminare insieme la legge elettorale per fugare i dubbi di illegittimità che abbiamo e temiamo, ma la ministra Casellati ci ha confermato che la scopriremo solo dopo aver votato in prima lettura il premierato. Continuare ad ostinarsi in questo modo è un altro sintomo della confusione e della superficialità nell'approccio della maggioranza ad una riforma così importante.

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, ricordando all'Aula e a chi ci ascolta da casa che questo disegno di legge è il capriccio di un Governo che ha un unico obiettivo: ridurre la partecipazione democratica. Tutti gli sforzi che il Gruppo PD sta portando avanti attraverso il lavoro di approfondimento fatto e le proposte avanzate vanno esattamente nella direzione opposta. Noi, come Partito Democratico, abbiamo sempre messo al primo posto la Carta costituzionale e la tutela dei diritti in essa sanciti. Respingiamo dunque convintamente il vostro tentativo di snaturare il Parlamento e il ruolo dei rappresentanti delle istituzioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice La Marca. Voglio approfittare di questo suo intervento per congratularmi con lei per la laurea *honoris causa* che le è stata conferita in *humane letters*. (*Applausi*).

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, devo dire che più va avanti la discussione più si rafforza la nostra convinzione circa la scelleratezza di questa riforma. Infatti, signora Presidente, emerge in maniera sempre più chiara la scarsa cultura costituzionale che possiede questa maggioranza, perché non può essere diversamente se si insiste nel dire che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, o, ancora, che l'attività parlamentare non viene limitata; se si insiste nel dire questo e se si insiste nel fare il gioco delle tre carte, che evidentemente piace tanto, per nascondere un chiaro e palese stravolgimento di quella che è l'architettura istituzionale.

A pensare questo, signor Presidente, non siamo solo noi. Addirittura il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Zuppi, si è pronunciato in questo senso. Vi vado a leggere le sue dichiarazioni: «quando si toccano gli equilibri istituzionali» è necessaria «molta attenzione», preoccupazione che sembra non avere sfiorato minimamente questo Governo. Il cardinale ancora ha sottolineato che «occorre molto spirito della Costituzione» e qui mi ricollego a quello spirito, a quella cultura costituzionale di cui sopra. Quindi, occorre molto spirito della Costituzione, che «non è un problema di lettera ma di capacità di pensare qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte», «questo è indispensabile». Ma a voi sembra normale che sia un uomo di chiesa ad intervenire per farvi capire cosa significa spirito costituzionale? Tutto questo, anzi anche questo è sconcertante, Presidente; quindi ogni tentativo utile per raddrizzare questa riforma che si sta mostrando sempre più storta, sempre più contorta, noi ovviamente lo approveremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1034, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, fino alle parole «Presidenti della Repubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1035 a 3.1042.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1043.

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signora Presidente, le Aule parlamentari hanno questa forma straordinaria dell'emiciclo, perché consentono agli avversari politici di guardarsi in faccia, di vedere le rispettive reazioni e di guardarsi negli occhi.

E davvero queste giornate di dibattito per noi sono state un po' spettacolari, perché guardando i vostri banchi si vede, più che attraverso qualsiasi discorso di circostanza o parole spese, la differenza di fondo esistente tra le posizioni dei partiti che compongono la maggioranza. Fratelli d'Italia, infatti, ha vissuto questa vicenda con baldanza e anche con una certa aggressività, credendoci, mentre Forza Italia e Lega lo hanno fatto in un clima misto di rassegnazione, di scontatezza, quasi di silenzio. (*Applausi*). Peraltro, secondo le migliori tradizioni delle prove di forza, c'è questo meccanismo di affidare sadicamente alla ministra Alberti Casellati, che appartiene al partito che ha minor interesse alla riforma, il compito di sostenerla.

Parlo di voi, non perché dimentichi i nostri problemi, ma perché vorrei fare brevemente un ragionamento, perché il tema ci riguarda tutti. Le coalizioni in questo Paese devono essere una scelta o una costrizione? Non devono essere una costrizione sotto il partito più forte del momento; le coalizioni devono rappresentare forze politiche che rappresentano delle diversità. In questo momento Forza Italia ha un *trend* positivo nei sondaggi, perché dentro la coalizione di centrodestra rappresenta un'area di maggior moderazione rispetto agli estremismi di linguaggi e di posizioni. Eppure vi consegnate, per cui mi viene da chiedermi perché state facendo questo, per quale ragione. Se la ragione è quella che pare di leggere soprattutto dalla giornata di oggi, in cui contemporaneamente il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere e la Camera approva la questione pregiudiziale sull'autonomia differenziata; se il tema, cioè, è lo scambio, vorrei chiedere alla Lega e a Forza Italia se non potevano semplicemente condizionare la nascita e la sopravvivenza del Governo al fatto che queste due proposte fossero incluse nel programma di Governo e non scambiarle con questa cosa oscena dell'elezione diretta del *Premier*. (*Applausi*).

Soprattutto vorrei fare una domanda e mi aspetterei non una risposta, ma un pensiero franco. C'è stato un momento della storia del nostro Paese in cui Fratelli d'Italia era un piccolo partito e Berlusconi prima e Salvini poi erano al di sopra il 30 per cento. Vi avrebbero mai concesso in quel momento di fare una riforma di questo tipo, consegnandosi nelle mani del partito più forte della coalizione? Fratelli d'Italia avrebbe mai concesso a Berlusconi o Salvini una riforma di questo tipo? Perché state facendo questo? Avreste l'interesse opposto, per un sistema proporzionale, perché un conto è determinare la nascita e la prosecuzione della vita delle coalizioni e dei Governi, un conto è costruire una gabbia in cui poi imprigionarsi dentro e le cui chiavi appartengono soltanto a chi la guida, a chi comanda in quel momento. (*Applausi*). Sostanzialmente è una prigione, rendetene conto. È un tema generale di sistema: quando al Presidente del Consiglio è lasciata la possibilità di chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere, quella minaccia non è contro l'opposizione del momento ma è contro la sua maggioranza, perché in ogni momento la minaccerà nel senso di dire: o mio ubbidite o chiedo lo scioglimento delle Camere e vi mando tutti a casa. (*Applausi*). È una prigione quella che state costruendo.

Siamo certi che l'articolo 138 della Costituzione prevede un percorso lungo a garanzia delle modifiche costituzionali, quindi vi darà il tempo di un ravvedimento. Riflettete, intanto potremmo dire che noi stiamo lavorando per voi. Alla presidente del Consiglio Meloni, che vedo molto impegnata in campagna elettorale, vorrei dire che, anziché parlare e invocare maggiori poteri per il Presidente del Consiglio, provi a usare quelli che ha, che non sono pochi; si dimostri capace di usare quelli che ha per affrontare i problemi degli italiani e governare questo Paese, che sono più che sufficienti. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, gli inviti alla riflessione che vengono da esponenti che hanno un'esperienza politica solida vanno rispettati e ascoltati, quindi la mia risposta non è né di insulto né beffarda. Prima sentivo addirittura parlare di querele per il dicembre 2023; non so se siamo stati querelati per avere condiviso, ad esempio, le posizioni di Renzi nel conflitto di attribuzione, perché quando uno ha ragione noi la diamo perfino a Renzi; forse abbiamo sbagliato, dovremmo essere meno generosi. Dico questo tanto per ricordare la storia parlamentare.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, non c'è nessuno scambio. Forse qualcuno è rimasto distratto negli ultimi trent'anni. Il presidente Berlusconi, sull'elezione diretta del *Premier*, sul presidenzialismo, su una formula di democrazia diretta ha fondato la sua storia politica, purtroppo inappagata sotto questo profilo.

Non sto qui adesso a ricordare le riforme. Anche noi abbiamo approvato una riforma della Costituzione che non vinse il *referendum* confermativo. Un'altra l'ha approvata la sinistra, sulla quale Renzi si è giocato la sua gloria e la sua carriera politica. Ricordo, attraverso la Presidenza, al senatore Franceschini, ma proprio in punta di fatto, che quando con Forza Italia o con il PdL Berlusconi ha avuto numeri ampi, ha portato ad approvazione riforme che prevedevano l'elezione diretta della carica apicale della Repubblica, del Governo, poi è sempre rimasta l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento, con una serie di funzioni. Non c'è, quindi, alcun trascinarsi.

Poi non so se adesso si leggono le espressioni del volto, ma nel Gruppo Fratelli d'Italia molti parlamentari sono neoeletti, è un fatto positivo e quindi non sono abituati a questi riti. Ho visto riti ostruzionistici della sinistra tante di quelle volte che sto qui doverosamente, ma mi sembra troppo che poi la sinistra pretenda che io abbia anche una faccia baldanzosa; se volete, faccio la faccia baldanzosa quando fate ostruzionismo, ma capisco chi è più nuovo a questi riti. Io non sono affatto rassegnato, anzi sono presidenzialista - lo abbiamo detto più volte - anzi in una maniera ancora più piena, perché vorrei poteri ancora più ampi, ma il premierato è già un punto di equilibrio, quindi non c'è alcuno scambio. Fornirò ai colleghi che ci fanno queste domande copie dei programmi di Forza Italia, del centrodestra, de La Casa della Libertà, del Polo della libertà, dove l'elezione del *Premier* e del Presidente della Repubblica ci sono sempre state e sono sempre state condivise dalla coalizione.

A chi fa questa analisi politica secondo la quale ci sono i baldanzosi presidenzialisti che si divertono pure ad ascoltare i vostri interventi, dico che se si divertono non è vietato, noi non siamo annoiati, siamo qui ad ascoltare rispettosi, è un diritto fare l'opposizione, dire e ripetere alcune cose, non mi meraviglio. Sono un difensore del Parlamento, lo sa anche il senatore Franceschini, ma credo anche che eleggere il Governo sia legittimo. Non c'è alcuno scambio.

Si dice che la Lega vuole le autonomie, ma ragazzi, è chiaro che la Lega vuole l'autonomia, è un fatto identitario che poi il centrodestra ha condiviso, perché abbiamo fatto un'alleanza. Siamo stati alleati con la Lega nel 1994, poi ci fu un periodo di divergenze e l'alleanza si è riformata nel 1999; sono venticinque anni che siamo alleati, che abbiamo vinto e perso elezioni, che abbiamo formato Governi nazionali, che governiamo Regioni sempre più numerose grazie agli elettori e quindi siamo alleati e sappiamo che la Lega sui temi dei territori ha una particolare attenzione e priorità: non è un mistero. Dopodiché, Forza Italia, che tiene molto all'elezione diretta del *Premier* o addirittura avrebbe voluto del Presidente della Repubblica, sui temi della giustizia ha anticipato molti altri (c'è qui il vice ministro Sisto, che ha partecipato alla stesura di questo disegno di legge). Oggi sono meravigliato non dei vostri interventi, ma dall'Associazione nazionale magistrati, che fa riunire i suoi organi e annuncia scioperi, sapete perché? Perché se i membri del Consiglio superiore della magistratura saranno scelti con sorteggio, le correnti lottizzate non saranno padrone delle nomine delle procure della Repubblica; questa è la ragione dello sciopero annunciato.

Sono baldanzosissimo, voglio assicurare la Presidenza, ma anche il collega Franceschini sa il rispetto che porto per la sua persona. Dopodiché noi siamo a favore, sì, dell'elezione diretta della carica apicale di Governo da molto tempo, ma su questo fornirò documentazione così potrà essere più sereno.

(*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo per rivolgermi - con rispetto, per carità - ai miei colleghi di maggioranza, proprio per smentire o per cercare di smentire quello che ha detto appena adesso il senatore Gasparri e anche per rispondere al senatore Franceschini.

Da alcune settimane ci state chiedendo perché ci meravigliamo e perché parliamo di scambio tra premierato e autonomia differenziata, due punti che erano scritti nel programma di Governo, per cui non si tratterebbe di scambio, ma semplicemente di attuare il programma di Governo. Ve l'ho già detto in sede di discussione generale, ma forse siccome la discussione generale si svolgeva con l'Aula più vuota di quanto sia ora, non mi avete giustamente ascoltato e quindi ve lo ripeto. Qui non si contesta il fatto che il premierato e l'autonomia differenziata fossero entrambi nel programma, perché lo sappiamo che erano entrambi nel programma, ho letto il vostro programma e so che era così.

Qui si contesta che il premierato e l'autonomia differenziata erano entrambe nel programma nonostante si fondassero su due concetti totalmente antitetici, che sono, quelli sì, figli di uno scambio politico. Come si può negare questo elemento? Fratelli d'Italia fino a qualche anno fa presentava disegni di legge che volevano abolire le Regioni e consideravano la riforma del Titolo V del 2001 una violenza nei confronti della Costituzione repubblicana: basta andare a vedere i Resoconti dell'epoca. Questa è la cosa che si contesta oggi: pur essendo vero che queste due cose sono contenute nel programma di Governo, si fondano però su due logiche politiche totalmente incompatibili. Non c'è niente da fare, la potete raccontare come volete, ma se una di queste due riforme, il premierato, accentra totalmente i poteri nelle mani del Primo Ministro che verrà, mentre l'altra, l'autonomia differenziata, li decentra al punto tale che quello stesso Primo Ministro con i poteri accentrati non potrà legiferare, per esempio, su scuola o sanità perché decideranno tutto i Presidenti delle Regioni, ci spiegate una volta per tutte questo vostro programma di Governo su questo punto di fondo come si terrà assieme? Come si fa a non vedere che questo è esattamente figlio di quel bipolarismo coatto a cui ha fatto riferimento poco fa il senatore Franceschini?

C'è un altro punto che riguarda noi e la riforma di cui stiamo discutendo. Questo elemento che già esiste, il bipolarismo coatto, sarà ingigantito da questa riforma che state proponendo. Non c'è niente da fare, delle due l'una. In una prima ipotesi avremo tre, quattro, cinque candidati *Premier* rappresentativi di tante coalizioni diverse e quindi non ci sarà il bipolarismo coatto. A quel punto, succederà molto banalmente che chi prende più voti, siccome deve diventare Presidente del Consiglio e lo diventa sulla base dell'articolo della Costituzione modificato che dice che gli dovrà essere garantita la maggioranza dei seggi, prenderà un premio di maggioranza totalmente spropositato. Quindi senza bipolarismo coatto vi sarà un premio di maggioranza totalmente sproporzionato.

Nell'altro caso, invece, succederà esattamente quello di cui stiamo discutendo, cioè che il bipolarismo coatto sarà determinato non da una libera scelta, ma esattamente dalla necessità di dover vincere le elezioni, e questo penso determinerà un danno molto grave al nostro Paese. Se già oggi ne vediamo le conseguenze più evidenti e se già oggi vediamo tutti i limiti del sistema, immaginatevi cosa potrebbe succedere con questo tipo di meccanismo. Io non sono nemmeno contro il bipolarismo; credo che sia anche una cosa di cui dobbiamo discutere seriamente e penso che abbia portato anche qualche elemento di giovamento al Paese, purché però il bipolarismo sia figlio di un processo storico. Se il bipolarismo invece è la tanto discussa e famosa fusione a freddo (alla fine questo è), allora porta solo danni e nessun giovamento. La situazione di oggi, già significativamente pregiudicata, credo che con questo meccanismo rischi di essere ancora più aggravata. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, innanzitutto intervengo per dire, per suo tramite al senatore Gasparri, che naturalmente noi quando ci esprimiamo nella Giunta guardiamo ai fatti. Lei ha votato per il conflitto di attribuzioni perché c'era, mentre noi abbiamo votato per proteggerla da un'iniziativa propagandistica e infondata, cioè priva di qualsiasi fondamento almeno apparente quando si trattava di lei. Secondo me, è giusto che noi interpretiamo questo ruolo nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, perché siamo chiamati a far quello e non a dare voti politici. Quindi questo, evidentemente, ci accomuna.

Torno su un punto sollevato dal collega De Cristofaro, come al solito molto correttamente, e cioè che alla fine noi abbiamo una responsabilità, quella di consegnare a questo Paese istituzioni meglio funzionanti di quelle che abbiamo oggi. Il tema è che oggi le istituzioni non funzionano e hanno problemi di funzionamento molto seri, è inutile che ci giriamo intorno: basti guardare a quello che succede con l'eccesso della decretazione d'urgenza, a quanto spesso votiamo la fiducia o a quanti disegni di legge di iniziativa parlamentare diventano legge in questo Paese; noi saremmo in teoria i legislatori, ma ricordatemi un disegno di legge che sia nato da questi scranni. Siamo arrivati ad approvare una legge che istituisce il premio per il miglior pasticcere d'Italia, che era di iniziativa governativa: il Governo cioè si è riunito per licenziare un disegno di legge per dare un premio al miglior pasticcere d'Italia, quindi le possibilità di legiferare non esistono.

Allora, in un sistema nel quale il legislatore non legifera e l'Esecutivo legifera anche quando non c'è un caso di necessità ed urgenza, il Parlamento funziona farraginosamente, come vediamo anche nelle Commissioni: quante volte in Commissione la maggioranza va sotto, perché c'è una festa di compleanno? Questo accade perché abbiamo un numero di parlamentari incongruo rispetto ai meccanismi istituzionali.

La questione allora è che noi dovremmo riformare la Costituzione per dare a un Paese del G7 come l'Italia, un Paese fondatore dell'Unione europea, istituzioni funzionanti, ma purtroppo invece facciamo riforme - e qui dissento dal senatore Gasparri - che non consegnano un quadro coerente e unitario che mette il Paese in condizione di funzionare meglio.

Torno infatti al collega De Cristofaro, che ha ragione da vendere, quando chiede come mettiamo insieme esattamente l'autonomia differenziata con un superpresidente del Consiglio, benedetto dal popolo, che decide (e decide pure quando il Parlamento si chiude), fa e disfa, ma poi, di grazia, di che cosa si occuperà, se quasi tutti i poteri vengono devoluti alle Regioni?

Qui abbiamo affrontato una pandemia in cui non eravamo in grado di sapere chi veniva vaccinato in un posto e chi in un altro; abbiamo un turismo sanitario che non finisce più, perché se uno è nato a Lamezia Terme e uno a Meda, in provincia di Monza, i livelli sanitari e dell'assistenza sanitaria non sono assolutamente comparabili. Non avrebbe più senso allora fare un disegno unitario, piuttosto che farsi scambi che sono chiaramente quelli di una coalizione apparentemente unita, ma che unita non è? Faccio un esempio: perché non stiamo discutendo della legge elettorale? Perché dentro la maggioranza non c'è un accordo sulla legge elettorale. L'unica ragione per la quale abbiamo costituzionalizzato la legge elettorale e non siamo in grado di votare per una legge elettorale che non conosciamo è perché l'accordo non si è ancora realizzato. Allora dire "questo a te, questo a me e quest'altro e qualcun altro" non significa governare il Paese, ma governare un'accollita, un gruppo di persone o un'associazione privata, di gente che si è simpatica; da qui ad assolvere la responsabilità di governare il Paese, però, scusatemi, ma ce ne corre.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio anche il senatore Franceschini che ci ha dato la possibilità di intervenire, così almeno lo ricordiamo per l'ennesima volta, perché sembra veramente che sia difficile far capire come stanno le cose: questa maggioranza politica che governa il Paese si regge non solo, ma anche sulla base di un patto politico chiaro. La Lega vuole l'autonomia; Fratelli d'Italia vuole il premierato; Forza Italia spinge di più sulla giustizia. È tutto scritto in un programma elettorale che abbiamo depositato quando ci siamo candidati alle elezioni politiche, che condividiamo tutti e che il centrodestra condivide da tanti anni, perché la riforma del 2005 fatta dall'allora ministro Calderoli contemplava il Senato federale, quindi la distribuzione di più poteri ai territori, l'elezione diretta del *Premier* e la riforma della giustizia.

Quindi è il progetto politico del centrodestra, che viene portato sempre avanti negli anni, a seconda dei Governi che ci sono, con coerenza. (*Applausi*).

Guardi, lo dico sinceramente, lo dico a lei e lo dico a tutti. Lei tra l'altro ha un'esperienza politica molto elevata ed è anche sempre stato tutto sommato un fautore della grande coalizione di centrosinistra, più che altro perché sa benissimo che, se si sta tutti insieme, si può tornare a governare.

Le alleanze e i campi larghi si costruiscono sulla base dei patti politici; se non ci sono i patti politici, non ci sono le alleanze. E il centrodestra questo patto politico l'ha saputo fare, infatti governa questo Paese. Capisco che, dopo un po' di tempo, non siate ancora riusciti a farvene una ragione; ma è proprio così. Più autonomia sui territori può benissimo essere compensata con più poteri nelle mani del Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ricordo le parole del senatore Garavaglia, che ha citato una classifica che addirittura ci mette agli ultimi posti nel mondo. Una riforma della giustizia che sia all'altezza di un Paese come l'Italia ci sta: fatevene una ragione. Questa è una maggioranza politica. Voi siete un campo troppo stretto. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signora Presidente, anch'io ringrazio il collega Franceschini per aver alzato un po' il livello del dibattito, il che ci consente di fare alcune riflessioni al di là del merito del singolo emendamento.

La digressione sul tema dello scambio tra le varie proposte politiche delle forze di centrodestra mi appassiona meno, nel senso che è abbastanza evidente che c'è un Governo sostenuto da una maggioranza fatta da diverse forze politiche, che hanno ciascuna legittimamente alcune ambizioni come forza politica e che stanno assieme in un programma. Incidentalmente ricordo che il premierato non è parte di quel programma di Governo, dove, in modo forse più pulito dal punto di vista della Carta costituzionale, si proponeva l'elezione diretta del Presidente del Repubblica, cioè un presidenzialismo puro, che avrebbe portato un altro tipo di dibattito in quest'Aula.

Però volevo entrare nel merito di alcune delle considerazioni fatte dal collega Franceschini sull'origine e sulle motivazioni con cui, legittimamente e in modo ambizioso, questa maggioranza propone questo tipo di riforma: la governabilità, il tentativo di legare il Governo alle forze politiche che hanno vinto le elezioni, scongiurando Governi tecnici e ribaltoni, e una stretta connessione tra il voto dei cittadini e gli eletti, il Presidente del Consiglio in questo caso. Quindi una partecipazione più diretta dei cittadini all'elezione del Presidente del Consiglio, in questo caso, o comunque del Parlamento.

Si fa l'esempio di come storicamente in questo Paese si siano succeduti decine e decine di Governi con durate molto limitate. Però, vedete, nella Prima Repubblica, in quella che viene in modo giornalistico definita Prima Repubblica, la governabilità esisteva non tanto per la continuità effettiva di un Governo, ma erano in qualche modo la postura politica e il disegno politico delle forze che erano maggioranza che consentivano una continuità dei Governi, a prescindere da chi era il Presidente del Consiglio e da chi erano i Ministri. Tanto che all'epoca era molto più importante fare il Capogruppo di una forza politica che stare al Governo o addirittura fare il Presidente del Consiglio, perché la governabilità in qualche modo era legata più allo stare insieme, sulla base di leggi elettorali proporzionali, di alcune forze politiche che avevano sempre la maggioranza e che davano continuità all'azione di Governo, a prescindere dal Governo e dal Presidente del Consiglio.

Sul tema della governabilità è la Seconda Repubblica che ha fallito quella missione, sulla base di una spinta maggioritaria che in qualche modo il Paese aveva.

Tale spinta maggioritaria ha portato, invece, come diceva giustamente il collega Franceschini, a far stare insieme in modo forzato componenti politiche che poi, una volta al Governo, non riuscivano a governare. La durata di questi Governi ha dato instabilità, non di quelli formati con la legge proporzionale e sulla Costituzione esistente, che davano una stabilità del sistema Paese anche nei confronti dell'estero.

Sul tema dei ribaltoni basterebbe molto meno e questa riforma non ci consente di dire che, per forza, non ci saranno mai maggioranze diverse che sostengono un altro Governo. Questo perché, nel momento in cui io posso dare un altro incarico a un secondo Presidente, non è scritto da nessuna parte che quel secondo Presidente, seppur espressione della maggioranza che ha vinto le elezioni per uno spostamento di alcuni parlamentari, potrà ottenere una fiducia da forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni.

Il terzo elemento: l'espressione diretta dei cittadini nei confronti degli eletti. Non è certamente la mia forza politica che si schiererà contro un'elezione diretta, ma è l'impianto costituzionale in cui si

inserisce che non ci convince. Perché non passiamo, invece, ad un sistema di elezione con le preferenze, dove i cittadini possono decidere, finalmente, chi entra qui dentro? Io credo che quella sia la modalità giusta per dar voce ai cittadini. *(Applausi)*.

In conclusione, signor Presidente, anche la nostra postura in Aula, l'evidente ostruzionismo che stiamo facendo, il combattere per non avere tempi contingentati, il tentativo di alzare il livello della discussione per fare emergere quello che qui dentro succede, non è legato al fatto che riteniamo illegittimo ciò che state facendo. Poi magari sono molto preoccupato dal mosaico che si compone tra l'autonomia differenziata, il premierato e la riforma della giustizia, ma di questo avremo modo di parlare. Il nostro dibattito qui non è sulla legittimità di ciò che state facendo; è sul fatto che lo riteniamo profondamente sbagliato. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, io sono molto grato al senatore Gasparri, perché ha chiarito molto bene i termini della questione. Dopo di lui, però, il senatore Romeo ha confermato quello che da questa parte si è sempre detto: che c'è un patto ed è un patto di maggioranza per fare determinate cose.

Io non ho niente da dire su questo. Sono figlio di una cultura di Governo, per cui capisco che chi governa fa delle scelte e decide, in base alla differente sensibilità delle componenti della maggioranza, che cosa è opportuno fare. Dico solo che mi piacerebbe essere partecipe. Quindi, grazie al senatore Franceschini, adesso abbiamo elevato il livello.

Io non devo, però, essere partecipe perché passo di là. Io posso anche essere partecipe stando di qua, se faccio delle proposte sensate. Consentitemi, però, di farle. Io le faccio volentieri e poi starò a questa parte trovare gli equilibri per andare avanti insieme. Tanto insieme non siamo comunque o, perlomeno, non troppo insieme.

Io ho piacere che si possa finalmente parlare, ma ho la sensazione che il testo proposto sia assolutamente blindato così com'è. Da questa parte sono arrivate delle proposte, a mio avviso anche sensate. Però, se da parte della maggioranza c'è la volontà di portare avanti quel testo lì, così com'è, qui si parla a vanvera. Questo volevo dire e questo ho detto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1043, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole: «maggioranza dei due terzi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.1044 e 3.1045.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1046, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole: «di funzionare regolarmente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1047 a 3.1053.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1054, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole: «a un nuovo Governo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1055 a 3.1069.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1057, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, fino alle parole: «a un nuovo Governo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1059 a 3.1078.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1079, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, fino alle parole: «quando lo richiedano».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1080 a 3.1084.

Metto ai voti l'emendamento 3.1085, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1086, presentato dal senatore Casini e da altri

senatori, fino alle parole: «le Camere solo se».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1087.

Metto ai voti l'emendamento 3.1088, presentato dal senatore Franceschini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1089, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1090 a 3.1112.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1113, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «e gli ex Presidenti della Repubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1114 a 3.1127.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1128, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, fino alle parole: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1129 a 3.1150.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1151.

***FINA (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei fare una premessa. Avrei voluto pronunciarla con la Presidenza del senatore La Russa, ma vale lo stesso.

Ieri è stata una giornata abbastanza particolare e io ho capito quanto segue - lo dico a me stesso - anche facendo un po' leva sugli Uffici del Senato.

Il Presidente del Senato - o la Presidente del Senato - non deride, il Presidente non sbeffeggia, il Presidente non schernisce, il Presidente non usa sarcasmo, il Presidente non chiosa, il Presidente non parteggia, il Presidente non trasforma quest'Aula nel bar sport. (*Applausi*).

Presidente Malan - naturalmente mi rivolgo a lei per il tramite della Presidente - lei ci ha spiegato che il Presidente della Repubblica, se ho capito bene, può svegliarsi male al mattino e sciogliere le Camere. È un'interpretazione curiosa, che peraltro il presidente Balboni ha negato, ma mi attengo su essa e sono anche agghiacciato dal pensiero che il Presidente della Repubblica, se è all'estero, può essere sostituito e che a sua volta il Presidente supplente magari può svegliarsi male e sciogliere le Camere solo mandando un messaggio ai Presidenti delle Camere, in questo caso all'unico Presidente che resta, avendo l'accortezza di farsi rispondere. È un'interpretazione però, oltre che curiosa, molto rivelatrice, e io la dico così: il vostro problema sono le prerogative del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (*Applausi*). Non lo avete votato, non vi fidate di lui, non lo apprezzate, non lo rispettate.

Farete precipitare questo Paese in una disputa referendaria e trascinerete per i capelli il Presidente della Repubblica nella mischia, suo malgrado e nostro malgrado. Anche e soprattutto per questo perderete. Lo sapete e infatti, a parte la baldanza - come dice il senatore Franceschini - di questi giorni, sarete voi stessi a mettere questo irrocervo istituzionale su un binario morto. Sarà comunque un peccato non aver potuto ascoltare l'opinione di alcuni illustri senatori in questa discussione. Il presidente Zaffini, ad esempio, non si è retto e ieri, con la sua stentorea voce, ci ha detto che l'opposizione non può bollinare gli interventi della maggioranza. Per mio limite non ho capito nemmeno a quali interventi della maggioranza si riferisse. Certamente ho capito che lo ha detto dopo che il presidente Balboni aveva "censurato", non bollinato, gli interventi dell'opposizione, denunciando ogni parola cruda, ma detta "parlamentarmente", Presidente. Cito le belle parole di Giacomo Matteotti.

Ha censurato tutti, presidente Balboni, tranne che la ministra Casellati, che ha mandato a quel paese un senatore. Ha avuto una censura selettiva, diciamo così. Si è lamentato perché la senatrice Maiorino ha detto che la maggioranza è asservita al Governo. Io le suggerisco la rilettura, con una riflessione terminologica, del vocabolario: vi sono due parole, una con un'accezione negativa (servo) e un'altra

che dovrebbe avere un'accezione positiva (servitore). Si dice, ad esempio, positivamente di un servitore dello Stato, che, con la vostra riforma - a proposito di quello che ha detto la senatrice Maiorino - può essere servitore del Governo, e sarà uguale (*Applausi*).

Rivendicando di essere un uomo libero, presidente Balboni, lei ha detto qui che non è asservito a nessuno, nemmeno al Governo, né alla Presidente del Consiglio. Allora io le voglio dire che anche da questa parte del Parlamento siedono uomini e donne liberi. Liberi anche di difendere la memoria e l'esempio di chi, anche rappresentanti di quest'Aula, ha avuto la libertà davvero conculcata, le vite violentate, strappate via, gli aggrediti, i carcerati, i confinati, gli uccisi nel tempo più buio della nostra storia. Da quel sacrificio nasce l'equilibrio della Carta costituzionale, su cui avete giurato, ma verso cui, in fondo, come sul presidente Mattarella, avete una certa antipatia. Grazie solo a questo, presidente Balboni, voi oggi siete uomini liberi anche di insultare la loro memoria. Meno liberi di fare di questa madre di tutte le riforme, una riforma su cui discutere. La Presidente del Consiglio ha detto che non si dimetterà, eppure è la principale delle riforme a cui è legata questa maggioranza. Altro sarebbe stato se fosse stata affidata alla discussione parlamentare.

Delle altre voci che non ho ascoltato vorrei citarne alcune: per stima; quella del presidente De Carlo, la cui squillante voce abbiamo sentito sulla carne sintetica, sul premio al maestro della cucina, ma non sulla riforma della Costituzione; quella del senatore Rastrelli, le cui assertive arringhe abbiamo sempre apprezzato, impreziosite da molte citazioni, a volte in latino, a volte in *latinorum*: nemmeno una parola oggi.

Ma una menzione speciale, l'ultima, la debbo fare del senatore Menia. I suoi interventi sono spesso pensosi, profondi, sentiti, a tratti lacrimevoli, spesso sulla storia, a volte su una personale protostoria parallela, anche sulla pseudo-storia, ma niente sulla riforma costituzionale. Ha persino rinunciato a parlare quando lo ha interrotto il presidente La Russa: scatti ferini sì, ma nessuna parola.

In conclusione, signora Presidente, vorrei dire che sinceramente capisco la frustrazione di chi è asservito a un *Diktat*: stare in silenzio, subire e votare. (*Commenti*). In fondo è solo l'antipasto di come volete ridurre la Repubblica parlamentare: una Repubblica in cui conta la parola di uno solo o di una sola; ma il vostro non sarà mai il silenzio degli innocenti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, io vorrei solo limitarmi, senza specifico riferimento ad alcun intervento, che è consuetudine radicata evitare riferimenti al Presidente della Repubblica in carica, rispetto al quale tutti ci sentiamo vincolati al più alto rispetto istituzionale. (*Generali applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, torno un po' sul tema precedente, anche perché si rischia di fare confusione. La forma di governo e il rapporto tra centro e periferia non si escludono: si può tranquillamente parlare di forma di governo e di rapporto tra centro e periferia e, quindi, di autonomia.

Venendo all'autonomia, che è stata più volte tirata in ballo, vorrei semplicemente rammentare a tutti noi che dovremmo sapere come funziona, che non è una concessione, ma è semplicemente un diritto. Mi spiego: l'articolo 5 della Costituzione, che andrebbe letto, afferma che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce l'autonomia. La Repubblica è il soggetto della frase; una e indivisibile sono aggettivi; riconosce è il verbo e l'autonomia è il complemento oggetto. Il verbo «riconosce» viene utilizzato non tantissime volte in Costituzione, ma per le cose più importanti. L'articolo 4, quello precedente, afferma che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro. Cosa deve fare la Repubblica? Deve attuare queste cose nella Costituzione effettiva, nella Costituzione materiale, cioè rendere effettivi i diritti che sono riconosciuti. (*Applausi*). I diritti contenuti nella I Parte della Costituzione sono i più importanti: il diritto al lavoro è riconosciuto al comma 1; al comma 2 è indicato anche un dovere, quello cioè di contribuire al benessere della Nazione, tant'è che poi l'articolo 38 della Costituzione afferma che i cittadini hanno diritto a un'indennità, laddove sono inabili al lavoro, perché tutto si tiene.

Lo stesso vale per l'autonomia: c'è un diritto all'autonomia che è riconosciuto e che è nostro dovere mettere in campo, e c'è un dovere di contribuire al benessere della Nazione. C'è sempre un equilibrio

in Costituzione, però - attenzione - l'autonomia non è una concessione a una parte politica, ma è un diritto dei cittadini riconosciuto in Costituzione. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, vorrei anche esprimere un invito a non cadere in una retorica della intangibilità delle parti - consentitemi di chiamarle così - meccaniche della Costituzione. Io sono uno di quelli che sottoscrive il fatto che la nostra Costituzione è un testo meraviglioso che contiene principi altissimi, che sono stati d'esempio a tanti altri Costituenti di Repubbliche più giovani della nostra. E noi dobbiamo essere affezionatissimi al cuore dei valori repubblicani, alla forma repubblicana, alla nostra cultura della pace, della democrazia, al fatto che la Repubblica è fondata sul lavoro, al principio di uguaglianza, al fatto che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza dei cittadini. Tuttavia non confondiamo, non facciamo della parte meccanica, di quella che serve a far funzionare proprio gli ingranaggi della Repubblica, un totem, perché non è quello.

Sappiamo, avendo tutti noi letto i lavori preparatori e avendo studiato la storia di questa Carta costituzionale, che le decisioni sono state spesso di compromesso, dettate, naturalmente, anche dalla necessità di arrivare a un testo condiviso tra culture molto differenti, in uno scenario internazionale neanche lontanamente comparabile con quello di oggi. Per cui - lo dico ai colleghi dell'opposizione - non entriamo in una sorta di contemplazione di un testo dandogli una sacralità che non ha in tutti i suoi luoghi. C'è una parte frontale, visiva, e c'è una parte di *back office*, che deve essere funzionante proprio per consentirci poi di consegnare al Paese quei valori che sono proclamati nella I Parte della Costituzione.

Ovviamente seguo il principio per cui dobbiamo fare un lavoro migliorativo, che dobbiamo mettere mano alle tante cose che non vanno, prendendo atto semplicemente che la realtà continua a stracchiare il testo costituzionale, perché poi la realtà non si fa ingabbiare e quindi nei decenni la nostra Repubblica ha preso anche strade che non assomigliano a quello che leggiamo. Vi sfido a leggere il procedimento legislativo come descritto in Costituzione e a chiederci, colleghi e colleghe, se assomiglia neanche lontanamente a quello che facciamo tutti i giorni: davvero leggiamo i testi due volte, poi c'è la navetta che torna indietro? Sappiamo come legiferiamo: ormai questa Camera ratifica, il 50 per cento delle volte, provvedimenti discussi altrove; dobbiamo chiamare i colleghi della Camera per chiedere, per favore, di presentarci gli emendamenti che qui non abbiamo il tempo o la possibilità di presentare.

Credo che abbiamo il diritto e il dovere di chiedere al Governo e alla maggioranza di consegnarci - e come Parlamento di licenziare - un testo che renda le nostre istituzioni più efficienti e migliori. Non dobbiamo mai cadere nella tentazione di adottare una retorica per cui tutto va bene e non si tocca niente, perché semplicemente non è così.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, qui si persiste - devo dire con stoica determinazione - nel cercare di spiegare questioni anche piuttosto elementari, ma è evidente che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Vorrei allora, tramite lei, signor Presidente, provare a spiegare al collega della Lega che mi ha preceduto che l'autonomia di cui si è parlato è ben diversa da come è stata dipinta in quest'Aula. Naturalmente, lo faccio più a vantaggio di chi eventualmente dovesse ascoltare questo mio intervento che a vantaggio della maggioranza che ovviamente, tra incapacità e non volontà di comprendere, continuerà a non capire. Lo faccio utilizzando non le mie parole, ma le parole di uno dei tanti costituzionalisti che non solo sono venuti in Commissione, ma continuano - ahimè - a far scorrere fiumi d'inchiostro sulle pagine dei giornali, ma evidentemente tutto invano.

Uno di loro scrive: «Vale in secondo luogo per l'autonomia differenziata. Non è il principio in sé a farci storcere la bocca: se una Regione rivendica ulteriori competenze che corrispondono alla specifica vocazione del proprio territorio, ai suoi tratti peculiari, nulla di male ad accendere il verde del semaforo. In via eccezionale, e con una richiesta motivata», cosa che non è prevista, invece, nel

disegno di legge Calderoli.

«Però se tutte e quindi le Regioni ordinarie possono ottenere tutte e ventitré le materie in ballo, allora l'eccezione si converte in regola, e la nuova regola è lo sfascio, l'anarchia. Con buona pace dell'unità degli italiani evocata dall'articolo 5 della Costituzione», che in maniera mistificatoria è stata tirata in ballo proprio in quest'Aula. Queste sono le parole di Ainis, uno dei tanti costituzionalisti che hanno cercato di spiegarvi anche il perché il premierato non va bene. Allora sfatiamo, sempre attraverso le parole di Ainis, perché il vostro premierato non va bene: «Qualcuno può affermare che l'elezione diretta del Capo del Governo costituisca una bestemmia? No». Quindi sfatiamo anche questa menzogna. Non è la questione dell'elezione diretta di per sé che è irricevibile: «No di certo, dal momento che funziona nelle due democrazie più antiche, negli Stati Uniti e in Francia. Ma se in Italia il *Premier* eletto ha un potere di vita o di morte sulle Camere, se prosciuga le funzioni di garanzia attribuite al Presidente della Repubblica, se torreggia tal quale un gigante in un paese di nanetti, allora sì, c'è di che allarmarsi».

Ecco perché vi stiamo ripetendo in tutti i modi di fermarvi e di bloccare lo sfascio della nostra Costituzione. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, visto che si è affrontata la questione dell'autonomia, intanto vorrei ricordare che lo Stato è indivisibile ed è articolato sulle Regioni. Oggi è stata introdotta invece l'autonomia differenziata: questo è il dato. Il problema è che ciò presuppone il fatto che i cittadini nel nostro Paese non abbiano i servizi e le condizioni uniformi; ci sono quindi i cittadini di serie A, di serie B e di serie C. Quindi c'è una differenza sostanziale. Come qualche esperto ci ha spiegato, c'è una specie di secessione dei ricchi, così come abbiamo cercato di spiegare che c'è il voto di censo, perché sempre più i più deboli non vanno a votare.

Faccio un esempio semplice, visto che ho una responsabilità in questo Parlamento. Ci sono alcuni organi dello Stato, organi di controllo, alcuni dei quali rispondono alle Regioni, ad esempio alle ASL, e altri al Ministero dell'interno. La cosa particolare è che non si parlano tra di loro. Questo è nel piccolo quello che succederà nel grande livello. Non potete venire a spiegarci che l'uno compensa l'altro, ossia che il premierato compensa la questione dell'autonomia differenziata, perché o c'è l'uno o c'è l'altro. Avete fatto l'accordo politico, ma la sostanza è capire che cosa funzionerà effettivamente, qual è la risposta che si dà ai cittadini e alle cittadine di questo Paese: noi siamo chiamati a questo compito, non a quello che ideologicamente ognuno di noi pensa, che sarebbe il modo peggiore di dare una risposta alle esigenze dei cittadini.

Oggi, in qualsiasi posto del nostro Paese, tutti criticano la sanità. Si risponde e si dice che lo Stato deve intervenire per garantire una sanità pubblica e universale. Perché oggi è pubblica, ma non è universale? Proprio perché è stata spezzettata in venti Regioni. O prendiamo atto di questi fatti e cerchiamo di intervenire per modificare, oppure imbrogliamo i cittadini e le cittadine, perché non saremo in grado di dare un sistema unico e universale a tutti i cittadini di questo Paese: questo è il dato fondamentale e lo sapete benissimo tutti che è così. Credo francamente che questo modo di fare e il fatto di venirci a dire che le due cose stanno insieme non convince affatto. Rispetto le opinioni, però su questo terreno siamo su posizioni diverse e opposte.

[BALBONI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, qualche minuto fa il presidente Boccia lamentava il fatto che un esponente della maggioranza fosse intervenuto un po' fuori tema, non attenendosi all'emendamento che era in votazione. Mi chiedo come siamo riusciti ad arrivare a parlare dell'autonomia differenziata in relazione a un emendamento che parla dello scioglimento delle Camere. Anche questo è un mistero che il senatore Boccia immagino censurerà, come ha censurato prima l'intervento del collega della maggioranza.

Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per rassicurare, tramite lei, il collega Fina che anch'io sono intervenuto parlamentariamente. Non è che intervenite solo voi parlamentariamente, colleghi: visto

che siamo in Parlamento, anche il senatore Balboni interviene parlamentariamente. Penso che siamo tutti sullo stesso piano.

Poi sarà anche come dice lei, ma io ho consultato l'Enciclopedia Treccani e non so quale abbia consultato lei: asservire significa assoggettare, sottomettere, schiavizzare, soggiogare. Questi sono i sinonimi riportati dall'Enciclopedia Treccani: se lei li considera concetti positivi, mi dispiace, ma non li considero così e non sono d'accordo con lei.

Al collega che poco fa ha detto che il Presidente del Consiglio con la nostra riforma avrà il potere di nominare e revocare i Ministri, vorrei consigliare di rileggersi meglio questa riforma, signor Presidente, perché il potere di nominare e - grazie alla nostra riforma - anche di revocare i Ministri compete al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Il potere è però del Presidente della Repubblica ed è un potere in più rispetto alla Costituzione vigente, perché - come sapete - su chi è titolare del potere di revocare i Ministri c'è stata una lunga discussione in dottrina e non si è mai giunti a un'interpretazione unanime.

Alla senatrice Rossomando, che si e ci interroga su cosa intendiamo per «eletti», rispondo che intendiamo che gli elettori vanno a votare e scelgono da chi essere rappresentati: semplicemente questo. Certo, oggi siamo rappresentati in un Parlamento nel quale quattro, cinque o sei *leader* di partito hanno determinato l'elezione del 90 per cento di noi: questa è la ragione per cui Fratelli d'Italia, ma il centrodestra in particolare, quando si arriverà a discutere della nuova legge elettorale, proporrà un sistema nel quale il potere di scegliere gli eletti venga riconsegnato agli elettori e non a tre, quattro, cinque o sei *leader* di partito. Ci sono due strade, i collegi uninominali oppure le preferenze: si valuterà e si discuterà, come ha garantito il ministro Casellati; su questo ci sarà un confronto, anche e soprattutto con le forze di opposizione.

Ultima questione: vede, signor Presidente, quando abbiamo discusso dei senatori a vita, l'opposizione ha trascinato nella polemica senatori a vita che non sono assolutamente in discussione, perché - come sappiamo - anche se la riforma sarà approvata, i senatori nominati resteranno giustamente in carica con tutte le loro prerogative e continueranno ad essere senatori di serie A come quelli eletti, e anche di più. Però, senatore Boccia, non è che non condividere un intervento, tra l'altro garbatissimo, di un senatore a vita - mi riferisco alla senatrice Cattaneo, che ha tutto il mio rispetto e credo di averglielo sempre dimostrato in ogni sede - non è che, se io non condivido un suo giudizio o una sua interpretazione, le manco di rispetto. Anzi, credo sia esattamente il contrario, perché mi metto sullo stesso piano di un senatore che può avere legittimamente idee diverse dalle mie. Credo che questa si chiami dialettica democratica, non si chiama mancanza di rispetto. Certo, capisco che, se non sono le cose che volete voi, non siamo legittimati nemmeno a parlare. Ma la democrazia - le assicuro - è una cosa un po' diversa. (*Applausi*).

Lo stesso è avvenuto sull'articolo 1 e mi dispiace. Chiamare in causa il Presidente della Repubblica, nei confronti del quale abbiamo tutti il massimo assoluto rispetto, in una riforma che tutti sanno che, quando entrerà in vigore, il mandato dell'attuale Presidente della Repubblica sarà ampiamente scaduto, è un'operazione scarsamente elegante, se vogliamo usare un eufemismo. Non mi sembra molto elegante - ha ragione il Presidente, ha fatto bene a richiamare e sottoscrivo - trascinare il Presidente della Repubblica in questa polemica.

Per concludere, colgo l'occasione per dire al collega Lombardo che il sottoscritto, visto che si riferiva a me, ha votato diversi Presidenti della Repubblica. Da Ciampi in poi li ho votati tutti; anzi, Ciampi l'ho votato, gli altri no, per la verità. Ma, nel momento in cui sono stati eletti, sono stati considerati da me e da tutto lo schieramento che rappresento i Presidenti della Repubblica di tutti gli italiani, di chi li ha votati e di chi non li ha votati. Questo è l'ABC della democrazia. (*Applausi*).

Guardi che lei parla con una persona che, anche se dispiace al collega Fina, è un uomo libero. Non perché voi non siate liberi; ma io non mi sono mai permesso di dire ai colleghi dell'opposizione che sono asserviti, mai mi sono permesso di dire questo. Per me, certo che i colleghi dell'opposizione sono uomini liberi. Dario Franceschini mi conosce da mezzo secolo e credo di avere sempre rispettato i miei avversari. Il problema, Presidente, è che i miei avversari non rispettano me: è questo il problema. (*Applausi*). Per cui sono costretto a spiegare che, come sono uomini liberi loro, si dà il caso che siamo

uomini liberi anche noi. Tutto qua.

Alla luce di tutto questo, credo che faremmo tutti un servizio alla democrazia e alla dignità dei nostri lavori parlamentari se rimanessimo un po' di più al tema e se divagassimo un po' di meno. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1151, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «ex Presidenti della Repubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1152 a 3.1174.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori solo per chiederle - per rendere edotto me, ma in realtà anche gli altri Gruppi e l'Assemblea - quanto tempo rimane ai Gruppi per poter intervenire e se è ancora valida quella norma, che abbiamo più volte chiesto di rivedere, secondo la quale sono compresi nei tempi anche gli interventi sull'ordine dei lavori.

[PRESIDENTE](#). Stiamo comunicando a ciascun Gruppo il tempo rimanente. Come è stato detto in Conferenza dei Capigruppo, è conteggiato anche il tempo degli interventi sull'ordine dei lavori.

Metto ai voti l'emendamento 3.831, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1175, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, fino alle parole: «almeno i».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1176.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1177.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo perché il 3.1177 è un emendamento soppressivo. È una presa di posizione impegnativa ed è - come accennavo anche in fase di illustrazione - il tentativo di mettere in collegamento questo articolo con l'articolo 7. Quanto a stabilire quando lo scioglimento sia un atto dovuto, infatti, sostanzialmente, nella lettura sistematica del testo, lo scioglimento è praticamente sempre atto dovuto.

Quello che veramente spiazza, nella lettura del testo che stiamo qui a votare, è che non si capisce bene se noi siamo in una forma di semipresidenzialismo o di presidenzialismo. In questo caso, è evidente che il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere ogniqualvolta venga meno il Presidente eletto dal popolo: un po' come succede con i Comuni e infatti abbiamo spesso parlato del sindaco d'Italia.

La filosofia di questo disegno di legge è proprio di evitare che salti la coerenza tra il voto popolare e l'assetto di Governo del Paese. Questo è il frutto, naturalmente, di un sistema puramente proporzionale, quale era stato immaginato al momento della scrittura della Costituzione; è una sorta di delega in bianco al Parlamento.

Noi, in questo momento, funzioniamo così. Il popolo elegge il Parlamento, il Parlamento rappresenta il popolo; a quel punto, il Parlamento ha le mani libere e questo significa che l'unico legame di consequenzialità tra il voto e l'assetto istituzionale del Paese sta nel fatto che, se io ho votato Mario Bianchi o Giovanna Rossi, quella persona è diventata parlamentare e, da quel momento in poi, Mario Bianchi e Giovanna Rossi hanno soltanto una responsabilità politica. Tale responsabilità si traduce nel fatto che, tra cinque anni, dovranno rendermi conto del loro operato e io, elettore, deciderò se meritano ancora la mia fiducia o se non la meritano più.

Questo è il sistema come funziona oggi. Naturalmente, questo significa che, per esempio, nel 2018, quando il 4 marzo abbiamo votato, l'esito elettorale ha chiarito chi erano i parlamentari, ma non ha dato segno della possibilità di formare un Governo. La ragione è che in quel momento avevamo una tripolarità, che si era complessivamente equivalsa alle elezioni.

Da quel momento in poi, in tutta la XVIII legislatura, il corpo elettorale non ha avuto più alcun controllo di quello che succedeva. Abbiamo avuto un Governo gialloverde, formato da una polarità e

un pezzo di una seconda polarità; poi abbiamo avuto un Governo giallorosso, formato dalla medesima polarità iniziale, il MoVimento 5 Stelle, e dall'altra polarità, quella di sinistra; poi si è terminata la legislatura con un ulteriore Governo, secondo me il migliore dei tre, che era un Governo di unità nazionale.

Tutto questo si verificava perché la delega dell'elettorato dava carta bianca ai parlamentari di cambiare idea, anche in modo ampio: tant'è che noi, giustamente, in quanto coerente con il sistema, abbiamo anche un divieto di vincolo di mandato. Alla fine del mandato, sarà l'elettore a decidere.

Ora, invece, noi stiamo entrando in un'altra visione, che è quella di dire no: l'elettore deve non solo poter riconoscere i propri eletti, ma deve anche incidere sulla coalizione che andrà a governare il Paese.

Allora, se così è, noi dobbiamo necessariamente dire che, se quel Governo cessa nel sistema disegnato, si deve tornare alle urne e il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere. Succede, invece, come poi vedremo nell'articolo 7, che non è sempre così. Questo introduce un elemento di incoerenza molto importante, netto e definito, sul quale naturalmente si deve operare.

Presentiamo quindi un emendamento soppressivo proprio perché questa contraddizione non solo non viene superata, ma viene anche approfondita da questo articolo.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, come ho detto altre volte, gli emendamenti soppressivi mi inducono a intervenire, perché qui sembra davvero che questo Governo stia ignorando quello che è il problema democratico del Paese. Tale problema non è certo un Esecutivo debole, semmai è un Esecutivo ipertrofico. Non si sta risolvendo il problema democratico che sta nella usurpazione sostanzialmente totale del potere legislativo da parte dell'Esecutivo. No: si va a stabilizzare e a costituzionalizzare questo problema, come avete dimostrato nella misura in cui non avete voluto modificare l'articolo 77 della Costituzione.

Voglio provare però a introdurre un'altra tematica, che sembra stia sfuggendo alla maggioranza. Voi state concentrando tutti i poteri all'interno del Palazzo del Governo, dove si prenderanno le decisioni. Avete pensato mai alle ricadute sulla rappresentanza territoriale? La presidente del Consiglio Meloni è venuta nel mio territorio, ha fatto una corsa con i bersaglieri, ma non si è accorta dei problemi che aveva intorno quel territorio. Ha fatto una bellissima corsa, ma non si è accorta che ci sono tantissimi cantieri fermi, che il sindaco sta cercando di risolvere problemi che questo Governo ha creato, non si è accorta che non si riesce ad andare avanti con la ricostruzione delle aree sismiche. Questi problemi li può vedere un parlamentare che vive nei territori, non li può vedere un Presidente del Consiglio. Non è manco colpa sua. Può venire a fare una sfilata, ma non conosce i territori.

Ecco perché il Parlamento: il parlamentare sta vicino ai territori, può essere interpellato dalla gente. Il Presidente del Consiglio può farsi vedere dalla gente, si può fotografare, ma non conosce quei problemi. Guardate che lo avete dimostrato. Pensate che in una prima stesura di un provvedimento del Governo non ci si era accorti che, intervenendo sul superbonus, si aveva bloccato la ricostruzione delle aree sismiche. Un vostro parlamentare ha dovuto dire al suo Governo che stava sbagliando e stava mettendosi in difficoltà. (*Applausi*). Se non ci fosse stato un vostro parlamentare, non un vostro Ministro, ancora qui avremmo avuto problemi a mandare avanti la ricostruzione. Tra l'altro, attraverso la correzione parziale che avete fatto, il problema non lo avete ancora risolto. E voi dove volete far svolgere tutte le decisioni e il dialogo democratico? Nel Consiglio dei ministri, con un dialogo democratico che esclude i territori e le minoranze; un dialogo monocorde, un monologo interno al Palazzo?

Il Governo non può conoscere i problemi delle infrastrutture. Ecco perché si fanno le stupidaggini. Come fate a spiegare ad alcuni territori che hanno carenze infrastrutturali che sarebbero risolte con pochi milioni di euro e poi magari concentrate tutte le risorse - 13 miliardi, se non sbaglio - sul Ponte dello Stretto; poi bocciate gli emendamenti sulla perequazione infrastrutturale dei territori. Questi errori li commettete perché non state sui territori. Venite soltanto a fare propaganda elettorale, ma non conoscete i territori.

E poi vi siete dimenticati delle aree di crisi industriale complessa? Le aree di crisi industriale complessa sono problemi che divergono da una Regione all'altra e questi problemi li conoscono il Parlamento e i parlamentari. Il Governo che cosa può fare? Può fare interventi che ancora non risolvono i problemi di quelle aree che sono tipizzanti di ogni area territoriale; possono riguardare le infrastrutture e solo problemi di natura geografica che il Governo non conosce.

Ancora, i disegni di legge dei parlamentari che fine hanno fatto? Siamo invasi da decreti legge, o tutt'al più disegni di legge di origine governativa. Il Parlamento è già scomparso. Voi lo state cancellando definitivamente. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, mi riallaccio alla cosa che diceva adesso per ultima il senatore Cataldi, che efficacemente - secondo me - ha detto che il Parlamento è scomparso. E lo faccio anche sulla base di una serie di dati che adesso le leggo, che il presidente Boccia ha giustamente enunciato nella riunione dei Capigruppo che abbiamo fatto oggi pomeriggio, ma che reputo giusto diffondere anche qua per capire di cosa stiamo parlando.

Io ho fatto quella domanda a lei - e naturalmente ringrazio gli Uffici per la solertissima risposta - sui minuti che mancano a ogni Gruppo per sapere perlappunto quando poi i tempi saranno esauriti: da una parte perché volevo sapere effettivamente quanto tempo ci rimane e, dall'altra parte, anche per evidenziare la cosa che sta accadendo in quest'Aula negli ultimi giorni e settimane. Noi stiamo discutendo della riforma costituzionale con trenta ore di dibattito, con tempi contingentati; fra un'ora di interventi, naturalmente, a me sarà tolta la voce; fra una cinquantina di minuti di interventi sarà tolta la voce al Presidente e ai senatori del Partito Democratico; fra un'oretta e qualcosa sarà tolta la voce ai senatori del MoVimento 5 Stelle e questo accade per l'appunto non su un normale provvedimento, ma su una riforma costituzionale.

Colleghi, soltanto per avere un metro di paragone e per sapere di cosa stiamo discutendo, quando in quest'Aula il Senato affrontò, nella XVII legislatura, la riforma Renzi - peraltro lo dico, come sapete, senza nostalgie, perché facevo parte di quelli che si opponevano anche a quella riforma - penso sia giusto segnalare quanto segue. Se in questo caso noi abbiamo avuto soltanto quattro sedute di discussione generale prima del voto degli emendamenti e due sedute in cui discutere il totale degli emendamenti, ai tempi della riforma Renzi avemmo otto sedute di discussione sul complesso del progetto di riforma, quindi esattamente il doppio, e ben 15 sedute aggiuntive per l'esame e il voto degli emendamenti. *(Applausi)*. Peraltro, sappiamo anche che in quel caso il senatore Calderoli presentò un numero di emendamenti leggermente superiore - diciamo così - a quelli che sono stati presentati dalle opposizioni.

Ricordo anche alle senatrici e ai senatori che il contingentamento del canguro, con il quale ci stiamo raccapazzando da qualche settimana a questa parte, all'epoca fu applicato dopo dieci sedute di esame ordinario degli articoli e di voto degli emendamenti, mentre in questo caso vi è stata la seguente decisione davvero incredibile: il canguro non è stato deciso, come fu all'epoca, alla decima seduta dopo cinquanta ore di discussione, il che può andare bene (si applica il canguro perché, obiettivamente, l'opposizione sta parlando da molto tempo, si sono capite le ragioni del dissenso e lo ha capito il Paese); io non lo giustificavo neanche in quel caso -capiamoci - perché considero il canguro, le tagliole e strumenti genere esattamente funzionali a quello che è successo negli ultimi decenni, e cioè allo spostamento del potere decisionale sempre di più dal Parlamento al Governo. *(Applausi)*.

Non è che questa cosa è nata per caso. Non è che i Regolamenti parlamentari sono stati modificati per caso, perché c'è il destino cinico e baro. Ciò fa parte esattamente della cosa che stiamo cercando di dire, cioè che da molto tempo a questa parte, da molti decenni a questa parte, questa modalità e questo andazzo stanno determinando una progressiva riduzione di potere del Parlamento, che arriva in questo caso al paradosso incredibile che discutiamo la riforma costituzionale in prima lettura in quattro sedute e con il canguro deciso al primo secondo di gioco (così si direbbe, se parlassimo di sport).

Però capite bene che, siccome non parliamo di sport, ma di Costituzione, questo ci lascia molto, molto

perplessi. Figuriamoci cosa succederà se sciaguratamente dovesse passare il premierato, ma non succederà perché gli italiani, che sono molto saggi, lo bocceranno sonoramente nelle urne. (*Applausi*).
[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, mi riallaccio anch'io a quello che hanno detto i senatori che mi hanno preceduto perché è evidente che siamo in un contesto molto particolare, in cui si vuole giocare con le parole, modificandole senza un'adeguata riflessione.

Abbiamo capito che ora dobbiamo accettare quello che ci dice la maggioranza, ma sono contento che la maggioranza stessa riconosca oggi, per bocca del presidente Gasparri (lo ha detto prima), che Forza Italia ha governato a lungo con la Lega, quindi c'era il tempo di agire anche prima su questa proposta di modifica della norma elettorale.

Quello che ci manca è molto semplice, è il concetto generale: dove vogliamo arrivare. Non vogliamo arrivare soltanto alla modifica della Costituzione, ma alla modifica della Costituzione abbinata alle leggi che seguiranno, perché il concetto complessivo è dato dalla modifica costituzionale e dalle leggi che seguiranno. Se non sappiamo come saranno le leggi, anche la modifica costituzionale è un po' fine a sé stessa. Sarebbe molto meglio, invece, ragionare insieme, poi è chiaro che la maggioranza valuterà e deciderà con i numeri che le sono propri, ma sarebbe bene ragionare insieme anche di dove vogliamo arrivare. Io, per esempio, anche perché dalle mie parti funziona così, sono un acceso sostenitore dei collegi uninominali, dove l'eletto risponde alla propria gente dell'elezione e torna dalla propria gente a confrontarsi sul da farsi, cosa che non avviene con l'attuale sistema elettorale. Sono dell'avviso che anche da noi si dovrebbe introdurre finalmente una modifica tale per cui chi cambia bandiera va a casa, perché quando si viene eletti da cittadini che hanno votato un simbolo è assolutamente scorretto cambiare tale simbolo. È legittimo, ma a quel punto te ne vai e subentra qualcun altro.

Tutto ciò io non lo vedo in questa discussione, non lo vedo nella proposta della maggioranza, che sembra fatta più per mantenere gli equilibri tra le diverse forze di maggioranza, cioè tra coloro che vogliono la modifica della Costituzione, coloro che vogliono l'autonomia differenziata e coloro che vogliono una riforma della giustizia. Così finiamo per avere tre prodotti malfatti. Io spero che siano il più benefatti possibile, perché chiaramente è mio interesse di cittadino che le norme approvate da questo Parlamento siano le migliori possibili, ma ho forti dubbi che questo accada e se non accade è proprio perché c'è questa ostinazione da parte della maggioranza nel rimanere ferma su posizioni su cui chiunque di noi, come opposizione, non ha la possibilità di portare delle migliorie. Il testo in discussione, mi dispiace, signora Ministra, ha la possibilità di essere migliorato e non sono soltanto da una parte dell'Emiciclo coloro che possono migliorarlo. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, intervengo in dissenso, ma il mio dissenso non è tanto rispetto all'emendamento di specie, non me ne voglia il collega De Cristofaro. Il mio è un dissenso più generale rispetto al clima, al contesto e al testo. Io credo che in questa discussione non stiamo dando una bella immagine del nostro Parlamento e temo che i cittadini italiani lo puniranno con un altissimo astensionismo e ognuno di noi si dovrà prendere le proprie responsabilità, se il partito più grande in Italia continuerà a essere il partito dell'astensione.

Signora Presidente, noi stiamo discutendo della regola dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente, ma la mia preoccupazione è più grande.

La mia preoccupazione è che il messaggio che stiamo facendo passare ai cittadini italiani è che il Parlamento si possa sciogliere per inutilità. Continuo, nei miei interventi, a ribadire quanto invece sia importante, come hanno sottolineato le opposizioni, salvaguardare le prerogative delle funzioni parlamentari e la dignità del Parlamento, riconoscere che nella nostra Repubblica parlamentare, se il Governo è ospite di quest'Aula, è perché in qualche modo sono i parlamentari che gli devono riconoscere la fiducia e devono esercitare l'iniziativa legislativa, della quale sono stati espropriati. (*Applausi*). Qui il tema dello scioglimento delle Camere non dipende dal *quorum*, ma dal senso che

diamo alla funzione che ricopriamo.

È un problema non solo giuridico, ma anche culturale e di responsabilità che ciascuno di noi ha. Ringrazio il presidente Balboni per avermi risposto prima, anche se tardivamente, dicendo che appunto i Presidenti della Repubblica sono di tutti, a prescindere da chi li vota, ma chiedo alla maggioranza perché dobbiamo pensare che un *Premier*, un Presidente del Consiglio possa essere più legittimato dal voto diretto degli italiani e non riconosciamo la stessa democrazia e la stessa legittimazione ai parlamentari che sono stati eletti. Lei fa riferimento a una legge elettorale che verrà dopo, ma come si può pensare di mettere insieme, nel momento in cui andiamo a votare, con i tempi contingentati che ci vengono dati, una riforma costituzionale sulla base di una riforma elettorale che oggi non esiste? È questo il dissenso, signor Presidente, non solo rispetto all'emendamento, ma rispetto al fatto che pensare che una maggioranza possa modificare da sola la Costituzione, il che è un errore grave e imperdonabile per tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1177, presentato dalla senatrice Musolino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1178, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1179, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole: «a maggioranza dei».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1180.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1181.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, facciamo una prova. Supponiamo che la riforma costituzionale così come l'avete immaginata vada a buon fine e che anche la legge elettorale che ci avete detto approverete con premio di maggioranza che inserirete in Costituzione vada a buon fine, con l'accordo, ovviamente, della sola maggioranza, perché noi non siamo d'accordo. Proiettiamoci quindi alle nuove elezioni, in cui ci sarà un Parlamento formato presumibilmente dal 55 per cento di parlamentari che sono stati eletti con la nuova legge elettorale e con una nuova Costituzione vigente. Il nuovo articolo 88 della Costituzione reciterà: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere», quindi quello che state sostenendo adesso è che il Presidente mantiene il potere di scioglimento delle Camere. Il secondo comma prevede che non possa esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto e quindi vi riferite alla modifica entrata in vigore allora, tramite l'articolo 7.

Provo a fare, in realtà, un collegamento un po' diverso e collego il nuovo articolo 88, quello nella cui prima parte sostenete che rimangano i poteri del Presidente della Repubblica, con l'articolo 89 della Costituzione che sarà vigente in futuro. Vado a leggere: «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità».

Questo viene modificato ulteriormente. «Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri». Voi avete modificato anche questa parte, che sarà quindi vigente in maniera diversa.

Potrà succedere che nella prossima legislatura il Presidente della Repubblica si alzerà al mattino, come diceva prima il senatore Fina, e scioglierà le Camere, fregandosene bellamente di quello che diranno i Presidenti delle due Camere che saranno espressione della maggioranza uscita dalle elezioni. A questo punto immagino cosa succederà: applicherete ovviamente l'articolo 90 della Costituzione: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Succederà quindi che il potere del Presidente della Repubblica, che voi sostenete esistere, non esisterà nella realtà, perché, un secondo dopo che il Presidente della Repubblica andrà a sciogliere le Camere perché è impazzito, voi lo metterete in stato di accusa e avrete la maggioranza per farlo.

Allora di che cosa stiamo parlando? State mentendo agli elettori, perché non esiste che il Presidente

della Repubblica possa sciogliere le Camere liberamente, come avete sostenuto fino ad ora; non esiste e non è scritto da nessuna parte. Vi invito a fermarvi. Fermatevi, perché state facendo una cosa obbrobriosa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1181, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «nuovo governo».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1182.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1183, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, fino alle parole: «gli ultimi».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1184 a 3.1191.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1192, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «risulti comprovata».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.1193 e 3.1194.

Metto ai voti l'emendamento 3.1195, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1196, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori, fino alle parole: «con un voto».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1210 a 3.1201.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1202, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole: «con un voto».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.1203 a 3.1207.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1208, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, fino alle parole: «a maggioranza dei».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1209.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1213, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole: «a maggioranza dei».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1214.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1215, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole: «dell'articolo 94».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1216.

Metto ai voti l'emendamento 3.1217, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1218, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «con mozione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1219.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1220.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, vorrei sottolineare, come ha stigmatizzato poc'anzi il collega Lombardo, come questa riforma che sfregia la nostra Costituzione - anzi, come ho avuto occasione di dire in precedenza, le sferra un'autentica coltellata alla giugulare - stia passando davvero come se nulla fosse, nella distrazione generale (anzi, mi sembra addirittura nell'eccitazione che tra un'ora e mezza la seduta di Assemblea si chiuderà e i colleghi e le colleghe saranno finalmente liberi di andare via). Lo

trovo davvero sconcertante, è una mancanza di rispetto verso il popolo italiano, verso le istituzioni e verso la Costituzione davvero inenarrabile, una cosa senza precedenti.

Prima sono state elencate le ore di discussione che hanno comportato i precedenti tentativi di modifica costituzionale e questa è la dimostrazione plastica della degenerazione che stiamo vivendo e del fatto che siamo già davvero a un livello bassissimo di rispetto delle Istituzioni e del nostro stesso ruolo. Lo sottolineo perché quello che state facendo, anche se continuate a negarlo, è togliere completamente ai parlamentari qualunque potere di rappresentanza e di autonomia. L'unica scelta che sarà lasciata ai parlamentari, infatti, sarà se seguire comunque il *Premier* eletto in qualunque circostanza, qualunque cosa accada, oppure determinare la propria morte politico-istituzionale, perché le Camere dovranno essere sciolte. Questa non è governabilità: è una rigidità pericolosissima questo accentramento di poteri nelle mani di una sola persona.

Invito i colleghi e le colleghe della maggioranza a riflettere, perché continuano a parlare di elezione come dell'unica benedizione - e noi siamo d'accordissimo - che consenta ad altri cittadini e cittadine di entrare in queste Aule o di legiferare. Faccio allora nuovamente presente, come ho già fatto in altre circostanze, che avete ben cinque Ministri nella vostra squadra di Governo che non sono mai stati eletti da nessuno, eppure legiferano attraverso i decreti-legge. (*Applausi*). Mentite quindi agli italiani, quando dite che soltanto il voto popolare può far governare questo Paese, che oggi è già governato da persone che non sono mai state elette.

Ribadisco oltretutto che la mordacchia che ci avete imposto è davvero una cosa indegna: non è possibile che siano concessi pochi minuti alle forze di opposizione per gridare il proprio disappunto contro questa mostruosità che state cercando di mettere a terra. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, anch'io riprendo l'ultimo passaggio della collega Maiorino. Credo anch'io che una riforma costituzionale così importante meritasse una discussione più ampia, con l'utilizzo del contingentamento e dei cosiddetti canguri in una fase successiva. Francamente io, come molti di voi sanno, sono un reduce della campagna del 2016, nel senso che all'epoca ero il Sottosegretario per le riforme costituzionali; quelle sedute di cui parlava il collega De Cristofaro credo di averle fatte tutte qui, in quest'Aula del Senato, nonostante fossi deputato all'epoca e mi sembrava una cosa normale, quando si mette mano a un pezzo della Costituzione così importante. Certo, nel 2016 erano molti di più gli articoli; ma le variazioni e le modifiche che stiamo deliberando in questo modo vanno a incidere in modo ugualmente importante, forse addirittura più importante, di quanto non succedesse nel 2016.

Ebbene, credo che sarebbe stato il caso di dare ampio agio a questa Camera di poter discutere, senza abbreviazioni regolamentari, pur legittime. Voglio quindi lasciare a verbale un mio disagio. Non credo che, quando si parla di una riforma costituzionale, si possa farla breve. Fa parte un po' del gioco; io mi rendo conto, essendo stato in maggioranza, che c'è una pressione a raggiungere l'obiettivo quanto prima possibile. Però se questo è concepibile su disegni di legge ordinari, quando si mette mano proprio al funzionamento e alle regole del gioco, che devono unire tutte le parti, non lo è. Si può dissentire nel merito delle questioni, ma si deve riconoscere tutti insieme come è fatto il campo di gioco, quali sono le regole del gioco, chi è l'arbitro. Quando si tratta di mettersi d'accordo su questo, credo che non ci sia limite di tempo che tenga.

Così come penso che sarebbe importantissimo porsi in un atteggiamento di ascolto più ampio. Devo dire che in parte l'atteggiamento di ascolto annunciato dalla ministra Casellati si è visto, ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo non lo abbiamo visto. Tant'è che appunto ci sembra che questo disegno di legge, alla fine, non ci conegni delle istituzioni meglio funzionanti e una meccanica del processo legislativo e della gestione del potere esecutivo più equilibrata, più efficace, più capace anche di dare risposte brevi e rapide davanti a un tempo che corre e che ci chiede di essere capaci di elaborare soluzioni molto più rapidamente, nel mondo globalizzato nel quale viviamo.

Io intervengo in particolare per annunciare il mio voto favorevole a un emendamento successivo a questo, che sarebbe però dichiarato decaduto se l'emendamento in votazione venisse approvato: quello

che dice che, per poter sciogliere il Parlamento, il Presidente del Consiglio deve verificare che non ci sia un'altra possibilità di formare un Governo. Ora, in linea di principio io penso che questo, se vogliamo essere coerenti, non dovrebbe essere permesso mai. Il Presidente della Repubblica, in un sistema come quello disegnato dalla ministra Casellati, non dovrebbe essere coinvolto nello scioglimento. Se il Governo viene a mancare, essendo il Governo stato eletto con il Parlamento, dovrebbero andare via insieme.

Ma dato che, come sappiamo, in questo disegno di legge è previsto un Presidente del Consiglio di scorta, allora io credo che, quando questo Presidente del Consiglio di scorta deve essere individuato, debba stabilirlo il Parlamento. Tra l'altro, all'articolo 7 non si capisce bene in quale occasione questo nuovo Presidente del Consiglio viene nominato. L'articolo 7 dice che il Presidente della Repubblica può nominare un nuovo Presidente del Consiglio. Quando può? O deve o non deve. Se una maggioranza c'è, il Governo deve nascere. Questo emendamento va in quella direzione e quindi lo sosteniamo prima che sia ghigliottinato.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ho dimenticato di dirlo prima: ieri c'era stato un paventato boicottaggio nei confronti del Gruppo delle Autonomie, perché si era rotto il microfono. Ringrazio gli addetti del Senato, che l'hanno riaggiustato in tempi rapidissimi; c'è un'efficienza straordinaria, che va sottolineata. (*Applausi*).

Riprendo quello che ha detto il collega Scalfarotto, perché effettivamente questo emendamento che andiamo a discutere e, probabilmente, a vederci bocciato è migliorativo del testo proposto.

Io vorrei rifarmi ad una citazione di Massimo d'Azeglio, un politico italiano vissuto tra il 1798 e il 1866, che è stato senatore quando senatori a vita erano Manzoni e Carducci, giusto per citare due esempi particolari di senatori a vita di alto profilo. Sì, va bene, era il Senato del Regno, ma sempre senatori a vita erano. Massimo d'Azeglio diceva che l'assoluto è il peggior nemico della buona politica, come l'assenza dell'aspettare è la sua più fedele alleata. Questo porsi in maniera assoluta a difendere un testo blindato è evidentemente in contrasto con questa massima di Massimo d'Azeglio, che io ovviamente condivido in pieno.

Quanto all'aspettare, perché adesso si aspetterà, io confido che questa attesa al *post* elezioni europee consenta qualche ripensamento rispetto al testo di questo provvedimento. Avremo alcuni giorni e sicuramente ci sarà modo di riflettere, anche da parte della maggioranza, e valutare se ci sono degli aggiustamenti da apportare.

Mi sento di dire che questa attesa, che è necessaria, potrà, se la maggioranza vorrà, essere usata per migliorare questo testo. Questa attesa è stata provocata dall'opposizione, grazie ai suoi numerosissimi emendamenti, che hanno portato a fare l'accordo per cui i lavori terminano stasera. È assolutamente necessario, lo ripeto, che parliamo, ci confrontiamo e ci diamo la possibilità di intervenire su questo testo. Sono convinto, infatti, che questo testo sia migliorabile anche nell'ottica della maggioranza. Non è migliorabile solo nell'ottica dell'opposizione, che peraltro ha anche visioni abbastanza diverse al suo interno.

La maggioranza è riuscita a compattarsi, ma non è perché si è compattata che allora bisogna rimanere fermi. Cerchiamo di fare il bene del Paese, cerchiamo di fare il bene del popolo italiano e, se si devono aggiustare alcune cose che meritano di essere aggiustate, io confido che questa maggioranza abbia le capacità di farlo.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, siamo entrati nel vivo della riforma e noi, su questo tema, vogliamo essere molto chiari. Quando ci siamo presentati al confronto con il Governo abbiamo detto chiaramente che per noi questa era una riforma irricevibile, perché toccava il cuore dell'equilibrio dei poteri, andando a indebolire il Presidente della Repubblica.

Voi vi rincorrete in affermazioni in cui provate a giustificare il fatto che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati. In realtà, voi colpite al cuore quello che è il garante, l'arbitro della

Costituzione, in un momento in cui i cambiamenti profondi nella società, come la transizione ecologica e digitale, polarizzano le società e c'è bisogno di garanti, di arbitri, ma anche di persone che tengano insieme il Paese e ne garantiscano la coesione sociale.

Lo dimostrano gli Stati Uniti, dove lo scontro fortissimo fra Biden e Trump ha dimostrato tutta la necessità di avere una figura in cui si riconoscano la maggioranza dei cittadini. Voi, invece, indebolite questa figura.

Quello che ci preoccupa di più, però, e lo voglio dire chiaramente in quest'Aula è la mancanza di un terreno comune, della capacità di definire delle regole condivise, non solo sulla Costituzione, ma anche nella gestione, nella conduzione di una riforma così importante. Si può fare tutto: si può discutere, si può litigare, ma non ci si può dividere sulle regole. *(Applausi)*. Nella discussione che facciamo, abbiamo bisogno di riconoscerci in un terreno comune.

Ha fatto bene prima il collega, presidente De Cristofaro, a ricordare la differenza rispetto a una riforma che noi abbiamo sostenuto ma che lui non ha sostenuto.

Il presidente De Cristofaro ha ricordato come in quell'occasione a fronte delle quattro sedute che voi ci avete concesso - uso questa parola - l'allora riforma Renzi, la riforma della Costituzione, ebbe ben otto sedute di discussione e 15 sedute aggiuntive. *(Applausi)*. Il contingentamento e il canguro ci furono, come avete ricordato voi, ma furono applicati solo dopo ben dieci sedute. *(Applausi)*. Voi invece avete fatto subito ricorso a questo strumento. Questo dà il senso di come voi in qualche modo interpretate quello che è il punto fondamentale, il rispetto delle regole.

Ebbene su questo punto voglio essere molto chiaro. Chi mi conosce, lo sa, vengo dalla carriera diplomatica, sono persona mite, in politica, anche nei momenti più duri, provo prima a sorridere. Penso infatti che la gentilezza nelle parole e nei comportamenti sia sempre il modo migliore di interpretare la politica. Ci sono però tentativi come il vostro di comprimere il dibattito, di arrivare financo a inserire nel computo del tempo a disposizione gli interventi sull'ordine dei lavori, che sono inaccettabili. *(Applausi)*. Dunque davanti a una maggioranza sorda, davanti all'incapacità di trovare un terreno comune, io penso che si possa dare un messaggio, un segnale, un simbolo nei confronti di una regola che abbiamo sempre rispettato tutti qua dentro. E quindi con il gesto, che certo non ha a che fare con la violenza verbale o fisica, di togliersi la giacca *(Il senatore Alfieri e alcuni senatori si tolgono la giacca)* vogliamo dimostrare che voi da questo punto di vista avete solo da imparare da chi ha sempre rispettato le regole, quelle del gioco... *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,37).

La seduta è ripresa. Colleghi, vi invito a riprendere posto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1220, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, fino alle parole: «a maggioranza dei».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.1221.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1222.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, in queste lunghe, frustranti giornate in cui siamo inchiodati in quest'Aula a fare questo esercizio di resistenza, alla fine ho fatto una riflessione, in particolare quando arriviamo a valutare gli emendamenti sulla composizione del Parlamento e sul legame tra Presidente del Consiglio e Parlamento.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,40)

(Segue SIRONI). Fondamentalmente, si vuole istituzionalizzare una situazione che già di fatto è così, nel senso che, sulla base di un contratto sinallagmatico tra le forze di maggioranza, tale per cui io do una cosa a te e tu in cambio dai una cosa a me, tutti siamo legati a doppio filo al Presidente del Consiglio per garantire la tenuta di questo Governo. Con questa riforma, si vuole vincolare istituzionalmente la maggioranza del Parlamento al Presidente del Consiglio, che può decidere se, come e quando sciogliere le Camere e mandare tutti a casa.

A questo punto vi chiedo: collegato con il premio di maggioranza, quindi, il Presidente del Consiglio avrà i propri parlamentari, che potranno - come ora - vincere tutte le votazioni; a questo punto, a cosa serve il Parlamento? Qual è il ruolo dei parlamentari? Non serve assolutamente a nulla, quindi suggerisco alla maggioranza di riflettere se in questa riforma non sia addirittura il caso di eliminarlo, il Parlamento, perché i parlamentari non serviranno a nulla. *(Applausi)*.

Il Presidente del Consiglio si crea i propri uffici tecnici e governa per cinque anni da solo, perché non ha bisogno di sentire nessuno e non ha bisogno dell'appoggio di nessuno, quindi è assolutamente un uomo o una donna solo al comando e il Parlamento, con questa riforma, diventa totalmente inutile, come lo è oggi. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, penso che la senatrice Sironi abbia perfettamente ragione, nel senso che c'è da porsi perlomeno il problema su cosa bisognerà fare di questo Parlamento.

Ribadisco quello che ho detto prima, cioè che adesso ci sono alcuni giorni su cui riflettere. Qui richiamerei un episodio storico interessante soprattutto in questo edificio, che ricordo essere stato per decenni proprietà del Vaticano, che vi aveva stabilito la sede della polizia vaticana, da cui Madama, come viene chiamata oggi la polizia municipale: ricordo che nel 1294 il papa Celestino V fece il gran rifiuto, abdicò e venne sostituito da Bonifacio VIII. Ebbene, si dice che Bonifacio VIII, il cardinal Caetani, prima che Celestino V si dimettesse, avesse trovato un marchingegno per cui, attraverso dei sistemi a tubo, faceva pervenire a Celestino V, mentre dormiva nel suo letto, delle voci che sembrava venissero dall'aldilà e pare che fosse lo stesso Caetani a dire: «Celestino, dimettiti, Celestino!». E lui, convinto che fosse Dio, alla fine si dimise e il cardinal Caetani divenne Papa Bonifacio VIII, che era tutta di tutt'altra pasta, però ricordo che inventò il primo Giubileo nel 1300, quindi diede il via alla vocazione turistica di Roma, che è quello che la tiene ancora in vita. Bonifacio VIII ha quindi avuto la sua ragione storica per diventare Papa.

Ma perché dico questo? Perché adesso ci sono alcuni giorni e hai visto mai che nelle orecchie del presidente Balboni o della ministra Casellati che dormono non arrivi una voce dall'alto che dica «Pentitevi, fate qualcosa di meglio!»: questa è l'unica cosa in cui possiamo sperare perché questo testo venga migliorato. *(Applausi)*.

Verifica del numero legale

IRTO (*PD-IDP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Invito i senatori Segretari a controllare.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1222, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, onde evitare di continuare a far perdere tempo a noi parlamentari, che dovremmo trovare soluzioni per i cittadini, intervengo sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, e possibilmente, a seguito di quello che andrò a esporre, chiederò anche, per il suo tramite, il voto in Aula. Approfito della presenza in Aula dei ministri Alberti Casellati e Calderoli. Voglio ricordare un fatto preciso, a proposito del quale farò una citazione, Presidente. Ricordiamo tutti un testo di Leonardo Sciascia del 1961, «Il giorno della civetta». In quel caso c'è stato un celeberrimo

scambio tra il capitano dei Carabinieri e il *boss* della zona, che ha definito, secondo una scala, gli uomini in cinque classi: uomini, mezzi uomini e via dicendo, e comunque l'ultimo era - non so se è pertinente per quest'Aula - un quaquaraquà dal punto di vista politico. Non voglio essere eccessivamente offensivo. (*Applausi*).

L'8 marzo 2023 ribadisco, per il suo tramite, Presidente, che è stata mortificata l'Aula e il ruolo dei senatori. Mi riferisco all'inserimento, in base all'articolo 81, di un disegno di legge sulla riforma, il testo unico sulle isole minori. Qua dentro c'è il presidente Romeo, che ha preso un impegno pubblico, suffragato dal Ministro di riferimento, per la procedura accelerata d'urgenza, in quanto il disegno di legge era stato approvato nella scorsa legislatura. In quest'Aula il Presidente di turno ha avallato la richiesta del presidente Romeo, che ha sovvertito l'inserimento nella Conferenza dei Capigruppo; 8 marzo 2023, in quest'Aula.

Pertanto, Presidente, nella qualità che lei ricopre, riferisco che hanno fatto fare la figura del quaquaraquà al Presidente proponente, perché l'impegno del Governo era di portare in Aula quel disegno di legge nel giro di poche settimane. (*Applausi*). Voi dei problemi degli isolani e delle isole minori italiane ve ne fregate. Pertanto vi chiedo in virtù di questo. E poi il ministro Calderoli, ai primi di gennaio di quest'anno, è stato chiamato a rispondere in Aula. Anche in questo caso Calderoli ha detto: «Da qui a pochi giorni avrete già pronto il disegno di legge di iniziativa governativa».

Voi continuate a far calpestare il ruolo dei parlamentari e dei senatori in maniera, dal nostro punto di vista, indegno.

Pertanto, signor Presidente, chiedo, per il suo tramite, di reinserire in calendario quel disegno di legge, in virtù dell'articolo 81 del nostro Regolamento, con procedura d'urgenza. Utilizziamo il ruolo che abbiamo per risolvere i problemi dei cittadini. Gli isolani, le isole minori italiane, non sono un orpello. È stata una presa in giro. E ci sono tanto di prove: dall'8 marzo 2023 ad oggi soltanto chiacchiere. Due Ministri della Repubblica che prendono in giro gli italiani. Noi non ce lo possiamo permettere.

Signor Presidente, chiudiamo questa pantomima. Io la invito ad adoperarsi per l'inserimento urgente di quell'argomento all'ordine del giorno. A breve gli italiani ci verranno a giudicare con il voto alle elezioni europee e avranno elementi in più per valutare chi votare e chi no.

Chiedo, quindi, ai Capigruppo delle altre opposizioni di esprimersi: se per loro è più urgente trattare un disegno di legge in via prioritaria e d'urgenza o continuare a trattare questo obbrobrio normativo, che offende l'Italia e la Costituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Lorefice, è compito della Conferenza dei Capigruppo trattare l'argomento di cui ha trattato lei in questo momento. Quindi, chieda eventualmente al suo Capogruppo di portare tale punto in Conferenza dei Capigruppo.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché ho una curiosità. I due posti aggiuntivi sono posti che servono al Governo o sono posti per i senatori? Se sono posti del Governo, a quel punto i due colleghi si devono alzare.

PRESIDENTE. Sono posti per i senatori.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Se sono posti per i senatori, allora noi chiediamo che, al posto del collega De Carlo, che io gradisco vedere di fronte e non di spalle, sieda un collega dell'opposizione. A meno che il collega De Carlo non sia entrato all'opposizione, ritengo vi sia una mancanza di simmetria. Non è una mancanza di rispetto nei confronti del collega De Carlo, che, lo ripeto, gradisco vedere sempre dall'altro lato dell'emiciclo.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio la senatrice Malpezzi ed invito i colleghi ad aiutare la Presidenza a mantenere l'ordine.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

[MAGNI \(Misto-AVS\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Magni, non l'avevo vista. Annullo la votazione. (*Vivaci commenti*).

Colleghi, è inutile sbraitare come al bar. (*Vivaci commenti del senatore De Cristofaro*). Senatore De Cristofaro, la prego di utilizzare delle terminologie atte a quest'Aula, altrimenti la invito ad uscire. Se

utilizza terminologie non atte a quest'Aula, devo invitarla ad uscire.

Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Magni.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ora che ho la parola, intanto le ricordo che normalmente, visto che stiamo votando un articolo, si chiede chi interviene in dichiarazione di voto.

Detto questo, vorrei spiegare perché siamo contrari a questo articolo. Abbiamo cercato di spiegarlo, di scriverlo negli emendamenti che abbiamo presentato, ed io continuo a insistere su questo dato. Ovviamente, noi siamo di fronte al fatto che, in sostanza, stiamo costruendo un sistema in cui il potere è tutto in mano a una persona.

Quindi, si crea una questione, quella dei contropoteri e di creare le condizioni per cui ognuno abbia lo stesso peso, nel momento in cui, come ho sostenuto anche prima, è eletto direttamente dal popolo. Si usa questa espressione, infatti, cercando populisticamente di descrivere l'elezione diretta del *Premier*.

Anche i senatori e i deputati dovrebbero essere eletti dal popolo; non si sa però con quale legge elettorale. Se, ad esempio, si tratta di una legge elettorale proporzionale, o di una legge elettorale proporzionale con preferenze; no, questo non si sa e non è dato sapere. Ci è dato solo sapere che c'è e volete mettere in Costituzione la presenza di un premio di maggioranza. Vi sciacquate poi la bocca dicendo che voi rispettate l'impostazione dei Padri costituenti. I Padri costituenti - vorrei ricordarlo a tutti - hanno fatto una Costituzione in cui prevedevano che questo Parlamento rappresentasse in modo proporzionale tutti i cittadini e le cittadine, tanto che hanno dato il voto a quelli cui invece era stato tolto o non era mai stato dato. Pensiamo ad esempio al voto alle donne e via dicendo.

In questo Paese la Costituzione italiana, che è nata dalla Resistenza e dalla lotta partigiana antifascista - sottolineo antifascista - è stata fatta e nello stesso tempo si sono preoccupati di fare in modo che tutte le opinioni fossero rappresentate, cosa che voi state negando.

Voi state riducendo in modo discrezionale la questione democratica, le possibilità di partecipare. State riducendo la possibilità, ammesso che io possa essere riletto, di avere lo stesso peso di un altro, che magari viene eletto per trascinamento perché è in maggioranza. Mi dovete spiegare se questa è democrazia.

Come ho già detto prima, il vizio di pensare che la scorciatoia sia quella di semplificare la democrazia è preoccupante. Siamo seri tra di noi: in tutti i Paesi, visto che è stata più volte sottoposta la questione (a me non fa né caldo né freddo se uno mi dice che Putin ha nominato i senatori a vita perché non è mai stato mio amico; quindi gli amici stanno nella parte della maggioranza, gli alleati di Putin stanno dalla parte della maggioranza)... (*Commenti*). Sì, esatto, perché avete in alcuni casi addirittura fatto il gemellaggio tra i partiti che stanno in maggioranza. Avete dichiarato voi che Putin era un grande statista e non questa parte. In sostanza questo dato non viene da noi, guardatelo voi. Voglio però soffermarmi sul fatto che in tutti i Paesi dove c'è autoritarismo c'è la concentrazione del potere nelle mani di un uomo solo. Guardiamo cosa succede in Ungheria. In questi Paesi si interviene a limitare la stampa, la giustizia; è tutto in mano a un solo personaggio, con una riduzione della democrazia e la presenza di un sistema autoritario.

Vorrei evitare di vivere in un Paese in cui, a settantasette anni mi si limitasse la possibilità di dire quello che penso, di muovermi in modo rispettoso delle leggi, ma nello stesso tempo in modo democratico, potendo esprimere le mie opinioni senza avere timore di essere incarcerato. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, questo articolo trasforma il Presidente della Repubblica da figura di garanzia a notaio espressione di una parte politica. Per noi delle minoranze linguistiche questo è il punto più dolente della riforma. Nel loro ruolo di garanti della Carta costituzionale, i Presidenti della Repubblica si sono più volte dimostrati importanti difensori delle minoranze linguistiche. Penso agli anni nei quali le autonomie speciali sono state messe sotto attacco o a quei Governi che non mostravano troppa simpatia per la minoranza di lingua tedesca. In tutte queste circostanze la Presidenza della Repubblica ha giocato un ruolo importante nel richiamare gli Esecutivi ai loro doveri costituzionali e al rispetto degli accordi internazionali che sono alla base della nostra autonomia.

Un Presidente con poteri limitati e che, con ogni probabilità, sarà individuato tra le figure di stretta vicinanza del Presidente del Consiglio, perché non avrà bisogno del voto delle opposizioni per essere eletto, cessa di essere una figura terza. Diventa a tutti gli effetti una figura ombra del Presidente del Consiglio e quindi una figura che risponde a una logica politica di parte. Smetterà di essere una figura *super partes* di tutela dei principi costituzionali: un pericolo e una minaccia, perché un Paese non lo si governa solo con la forza della decisione, ma anche con quei contrappesi, con le figure terze, con le autorità di garanzia, che sono l'essenza stessa della democrazia. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, stiamo provando fin dall'inizio a spiegare che il nostro approccio su questo disegno di legge vuole essere il più possibile laico e il meno possibile ideologico. In conseguenza di questo, avevamo anche stabilito una modalità sulla base della quale il nostro voto sui vari articoli si sarebbe voluto attenere il più possibile al merito delle questioni, rimandando la valutazione di carattere politico più generale al termine del nostro lavoro.

Ciò non è stato reso possibile sull'articolo 1 per le note vicende di cui abbiamo abbondantemente discusso ieri e sulle quali non torno, anche perché prendo atto positivamente della decisione del Presidente del Senato di investire l'Ufficio di Presidenza di tutto ciò. Tutto questo invece rimanda all'esigenza di dover affrontare il voto dell'articolo 3, in considerazione del fatto che abbiamo votato a favore dell'articolo 2, essendo stato un recepimento di una nostra proposta in sede di Commissione, in un quadro più sistemico, perché inevitabilmente, nel momento in cui si affronta il potere del Presidente della Repubblica, questo non può che tenere conto di un quadro d'insieme. Quest'ultimo rischia di confermare l'elemento di confusione a cui abbiamo cercato di fare riferimento nel corso di queste discussioni. Rimando a tal proposito, ancora una volta, all'intervento del senatore Renzi di ieri, perché la maggioranza, nel tentativo di venire incontro o di rispondere inconsciamente, surrettiziamente, inconsapevolmente alle preoccupazioni della opposizione circa la natura e il potere del Presidente della Repubblica, ha pensato di rispondere, tra l'altro con un pregevole lavoro del senatore Pera di cui voglio dare atto, con un articolo successivo, in cui gli atti e le controfirme del Presidente della Repubblica vanno nella direzione di un potenziamento.

Quindi, qui ci troviamo in una sorta di sbilanciamento. Con un articolo, i poteri del Presidente della Repubblica vengono ridotti, con l'altro, su un altro versante, i poteri del Presidente della Repubblica vengono aumentati e la bilancia comunque la si veda è fuori asse. È inevitabile che questo sia considerato dal punto di vista oggettivo, ma mi richiamo ancora una volta all'autorevole - e sotto questo aspetto condivisibile - intervento del senatore Pera in discussione generale. Il senatore è venuto a dirci che non tutto può essere rimandato alla legge elettorale; noi abbiamo presentato un ordine del giorno in cui ponevamo questo tema come un elemento discriminante e la maggioranza ha ritenuto di bocciare questo nostro ordine del giorno. Il senatore Pera ha messo in fila una serie di questioni che sono oggettivamente piombo all'interno della prosecuzione di questa riforma: la questione del voto degli italiani all'estero; il tema della possibile discrasia tra il voto alla Camera e il voto del Senato, mantenendo l'impianto diverso tra Camera e Senato sul premio di maggioranza (nazionale alla Camera e regionale al Senato), circostanza che ha già ampiamente creato problemi in passato, e modalità con la quale il premio di maggioranza si va a configurare.

Queste cose sono tutte impregiudicate, sono ancora tutte aperte, sono ancora tutte da sciogliere, però si è partiti dal Presidente della Repubblica; cioè, anziché affrontare e risolvere queste problematiche che darebbero un elemento di organicità, si parte da una diminuzione dei poteri della più alta magistratura del nostro Paese. Questo non significa che non si possano mettere in discussione il ruolo, la natura e la funzione del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica in Germania ha una funzione e un equilibrio e in Francia ne ha tutt'altro, così come in Austria, dove ha addirittura un ruolo di garanzia e viene eletto direttamente dai cittadini. In quei contesti, però, c'è un elemento di organicità che consente di affrontare anche una possibile riforma dell'istituto della Presidenza della Repubblica. In questo caso, invece, si parte da questo punto di vista, colpendo la Presidenza Repubblica e lasciando aperto tutto il resto. È una cambiale in bianco che non ci sentiamo di dovervi dare. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, io riprenderei da una questione che è rimasta in sospeso, da una domanda a cui io non credo che questa maggioranza sia in grado di rispondere, posta poco fa dalla mia collega Sironi. Si sta disegnando un Parlamento eletto a maggioranza, a strascico di una sola persona: il Capo del Governo eletto; considerate, peraltro, che non per caso si chiama Capo del Governo, che è un potere, mentre il Parlamento dovrebbe esercitarne un altro, quindi c'è già una commistione, davvero quantomeno segno della vostra imperizia costituzionale. Il Parlamento viene eletto a maggioranza, a strascico di una sola persona, il Capo del Governo; se il Parlamento osa sfiduciare questa persona eletta, il Parlamento segna anche la propria data di morte, perché si scioglie. In qualunque momento, il Presidente del Consiglio eletto, il Capo del Governo eletto ha il potere, dimettendosi (voi scrivete che "può proporre", ma quindi è un potere enorme quello che ha), di determinare la fine del Parlamento. Qual è la funzione di questo Parlamento? A cosa serve un Parlamento siffatto? Qual è l'indipendenza e l'autonomia di pensiero di chi, certamente eletto dal popolo, ma sicuramente non con le preferenze (perché vorrò vedere se davvero metterete nella legge elettorale le preferenze), entra in queste Aule? In che modo è autonomo, indipendente e rappresenta il popolo? È evidente, rispondo io alla collega Sironi: non serve a nulla, sarà una squadra di *cheerleader* del Capo del Governo.

Ma c'è di più. Al Presidente della Repubblica togliete il potere di scioglimento delle Camere, il potere di nomina del Presidente del Consiglio e, davvero per *surplus* di spregio, avete tolto anche la possibilità di nominare i senatori a vita. Cosa rimane a fare il Presidente della Repubblica? Cosa arbitra? Andrà ad arbitrare le partite di calcio la domenica, perché qui non servirà più a niente. Davvero avete la faccia di bronzo di mentire palesemente alle persone, perché la verità è che avete in spregio la democrazia e la partecipazione popolare. A voi piace soltanto la folla acclamante, magari possibilmente guardandola da un balcone, come ai vecchi tempi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, le chiedo di rivolgersi alla Presidenza, perché di solito l'intervento è alla Presidenza.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, mi rivolgerò a lei e per il suo tramite dico loro che apprezzano certamente le folle acclamanti, ma non quelle partecipanti, non quelle partecipanti, perché è così sì che si innerva e si vivifica alla democrazia. Avete bocciato tutti gli emendamenti che rafforzavano lo strumento del *referendum* e delle leggi di iniziativa popolare. Questo significa volere la partecipazione delle persone, avere rispetto del popolo, che a voi manca completamente.

Siccome ho deciso in corso d'opera che farò una mia battaglia per difendere e tutelare il buon nome dei costituzionalisti che rischiano di essere infangati, li menzionerò uno per uno. Voglio qui citare Enzo Cheli, già vice presidente della Corte costituzionale, che ci spiega cos'è e qual è il cuore di questa riforma: «In realtà, a ben guardare, questa riforma - che non è affatto, come il Governo afferma, limitata dal momento che viene a colpire il cuore del nostro governo parlamentare - sembra porsi come obiettivo primario, forse più che l'efficienza del Governo (che già oggi dispone di poteri adeguati e di una forza talvolta eccessiva), il conseguimento di una vittoria culturale di portata storica diretta a cancellare l'originaria ispirazione fondativa del nostro impianto repubblicano. Ispirazione che, nel clima politico e culturale europeo e mondiale che si respirava nel secondo dopoguerra in antitesi con i regimi autoritari che avevano condotto alla guerra, si riassume nella visione di una democrazia a potere diffuso che collocava al centro della Costituzione non lo Stato e i suoi poteri, ma la persona e le sue libertà e che, di conseguenza, per garantire il pluralismo politico ed il garantismo istituzionale, collocava il Parlamento in posizione centrale. Rispetto a questo quadro introdurre, come oggi si vuol fare, l'elezione popolare diretta della persona investita della guida del potere esecutivo non significa quindi tanto riformare quanto ribaltare uno dei criteri ispiratori di base del nostro modello costituzionale, un modello che ha inteso in primo luogo evitare il primato dell'Esecutivo fondato sulla concentrazione del potere nelle mani di un solo organo o di una sola persona (...). Se questo disegno di legge che il Governo persegue con tanta tenacia condurrà alla fine» - qui c'è una profezia e credo che vi convenga ascoltarla, perché non la faccio io, ma la fa qualcuno che di democrazia e di Costituzione

ne capisce - «come oggi si pensa, alla prova referendaria, la divisione di fondo che verrà ad emergere nel nostro Paese non sarà, dunque, quella tra chi vuole e chi non vuole le riforme costituzionali (perché tutti vogliamo riforme costituzionali in grado di migliorare la funzionalità del nostro governo parlamentare), bensì tra chi vuole una riforma orientata a ribaltare l'ispirazione originaria della Costituzione vigente e chi vuole, invece, con la riforma, conservare le basi del modello democratico su cui la nostra Repubblica è stata fondata».

A questo andate incontro. (*Applausi*).

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, nel corso di questo reticente dibattito e confronto abbiamo capito perché tanta difficoltà da parte dei senatori di maggioranza nell'entrare nel merito e nel risolvere quelle che sono oggettive contraddizioni o, peggio, insostenibili torsioni del nostro modello democratico. Abbiamo spiegato perché la riforma determina una concentrazione del potere in una sola carica che non ha eguali e non ha precedenti storici. Ma abbiamo anche insistito molto per far sì che ciascun senatore prendesse la parola, spiegasse, dicesse che in effetti sarebbe bene apportare questa correzione o quest'altra, e invece niente: sempre e soltanto il silenzio. La spiegazione, purtroppo - lo abbiamo detto - ha trovato conferma ogni giorno: è uno scambio consumato in una sede extraparlamentare che ha fatto sì che i paladini dell'autonomia differenziata non potessero intervenire, pur essendo palesemente critici, per correggere le distorsioni più gravi, che non potessero far valere quei principi di ragionevolezza che pure a volte nei corridoi abbiamo sentito condividere.

Lo stesso copione lo abbiamo visto durante la discussione sull'autonomia differenziata: il principale partito di Governo non perdeva occasione di testimoniare il proprio imbarazzo e cercare in qualche misura di raccontare che quella riforma era stata corretta, era stata rivista, era stata mitigata, insomma che non c'era nessun rischio di vera autonomia. Ecco, noi oggi abbiamo capito anche perché c'è stato in questi lunghi mesi il silenzio dell'altra forza politica, fino ad ora messa un po' in un angolo. Abbiamo capito oggi che c'è stata in realtà, seppur a pochi giorni dalle elezioni, una estensione del patto: il patto è adesso a tre e comprende anche la riforma della magistratura.

C'è un qualche filo che lega queste tre riforme? C'è un qualche aspetto che le tiene insieme? C'è un qualche profilo politico e culturale che ne spiega la ragione e spiega perché alla fine questo compromesso non solo al ribasso, ma in danno del Paese, si è potuto realizzare? In realtà c'è, e lo abbiamo ascoltato anche nelle ultime ore. Il tratto comune a queste tre ipotesi di riforma è innanzitutto una insofferenza, un'ostilità, una avversione al pluralismo, che significa avversione alla separazione del potere. (*Applausi*). Tutte e tre le riforme sono tre modalità per concentrare il potere. Anche l'autonomia differenziata, onorevoli colleghi, è in realtà una forma di concentrazione del potere.

Nella riforma del premierato tutto si concentrerà nell'elezione del Presidente del Consiglio e il Parlamento sarà ad esso sottoposto. Con la riforma dell'autonomia differenziata, per come l'avete scritta, non sarà il Parlamento a determinare i livelli essenziali delle prestazioni; non sarà il Parlamento a stipulare con le Regioni le intese che poi dovranno essere formalizzate nella legge, ma lo farà un DPCM, cioè il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione; tutta la attuazione dell'autonomia differenziata avverrà tra esecutivi. Il Presidente del Consiglio deciderà se e quando consentire alla Lega di vedere attuata l'autonomia differenziata, perché l'autonomia differenziata che avete scritto dipenderà in tutto e per tutto dalla volontà del Presidente del Consiglio. Saranno i DPCM a decidere cosa trasferire, che cosa è il livello essenziale delle prestazioni, come si adeguano i livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché il Parlamento per voi è un problema... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere.

GIORGIS (PD-IDP). Anche la riforma della magistratura è coerente, perché l'insofferenza verso ogni limite al potere si traduce sempre in un'insofferenza nei confronti del potere giudiziario, perché quest'ultimo rappresenta non soltanto il potere chiamato ad applicare la legge, ma anche il potere chiamato a porre un limite all'arbitrio e agli abusi del potere che la politica è naturalmente portata a compiere. L'intera impalcatura costituzionale si regge su questo grandissimo principio fondante: la

separazione e la limitazione del potere, il che significa primazia del Parlamento, del pluralismo e dei diritti, e la netta separazione delle funzioni.

Voi, con queste tre riforme, state concentrando il potere in una sola figura e state cercando di sottoporre al potere politico anche il potere giudiziario. Questa è la vera ossessione che anima tutta la vostra azione. *(Applausi)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1004, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «e dei referendum».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte e l'emendamento 4.1006.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1001.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, ritengo del tutto inutile continuare a parlare di emendamenti, quando mi pare che siano tutti bocciati da questa maggioranza.

Ormai, colleghi, si è capito che avete la fissa dell'uomo forte al potere e vi piace questo modello autoritario, che però non so come farà a piacere ad altri. Parlo a lei, Presidente, certo, e nell'esposizione mi rivolgo a lei, ma tramite lei mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza: non so come faccia la Lega a spiegare ai suoi elettori quello che sta succedendo, perché poi questo *Premier* non sappiamo neppure se e quali materie sarà disposto a cedere, però su questo se la vedranno i colleghi della Lega.

Adesso però, signor Presidente, non posso nascondere una profonda preoccupazione. Nei tanti interventi del ministro Casellati non ho sentito spendere parole sul problema che ho più volte sollevato: qui non si è parlato mai dello Stato di diritto. Questo silenzio, signor Presidente, comincia ad essere carico di significati ed è pieno di parole, perché dimostra un disprezzo per lo Stato di diritto, per le istituzioni democratiche, per la democrazia e per i cittadini. Credo quindi che questo Governo, signor Presidente, abbia quantomeno un dovere di verità, che significa che innanzi tutto deve spiegare ai cittadini cosa sta facendo. E basta con la presa in giro dell'elezione diretta, che non è che una minima parte di un provvedimento che invece sta creando una pericolosa deriva autoritaria.

Un altro dovere di verità è poi quello di spiegare ai cittadini e anche a noi parlamentari che ve lo stiamo chiedendo, colleghi, come pensate che questa riforma possa essere compatibile con i valori condivisi non soltanto a livello europeo. Come pensate che questa riforma possa considerarsi compatibile con i valori indicati nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea?

È inaccettabile, questo silenzio. State girando intorno a un problema che è unico ed è di democrazia. Vorrei allora che il Governo spendesse qualche parola su questo, ma soprattutto che ci dicesse se, una volta che non c'è più l'equilibrio tra i vari poteri, l'Italia la possiamo ancora considerare una

Repubblica democratica. (*Applausi*). Possiamo considerarla democratica, se ci sarà un *Premier* che può mandare a casa il Parlamento e non potrà essere sfiduciato, se il Parlamento non torna a casa e non si torna al voto? Dateci queste risposte, Ministro: una sola risposta ci potrebbe essere sufficiente per aprire una riflessione, però su questi temi non si può rimanere in silenzio. (*Applausi*).

[BALBONI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per far osservare all'Assemblea che l'emendamento 4.1001 e il successivo 4.1002 non hanno alcuna portata modificativa e, quindi, confermano il testo dell'articolo 4 proposto dalla maggioranza. Quindi, ringrazio i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che, pur formulandolo in modo diverso, confermano esattamente che non è soggetta a controfirma tutta una serie di atti del Presidente della Repubblica. Semplicemente loro dicono che la controfirma è atto dovuto, nel caso del 4.1001 in relazione alla nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso del successivo emendamento 4.1002, in relazione alla nomina dei giudici della Corte costituzionale. Quindi, a proposito di atto dovuto, in questi emendamenti si parla proprio di atto dovuto.

Che si dica che l'atto non è soggetto a controfirma o che si dica che la controfirma è atto dovuto - mi rivolgo a lei, Presidente - credo che sia esattamente la stessa cosa. Quindi ringrazio il MoVimento 5 Stelle per aver espresso, seppur con una formulazione diversa, esattamente gli stessi contenuti proposti dalla maggioranza.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, io noto che questo è l'articolo 4, giusto? Noi abbiamo già votato a favore dell'articolo 2 e credo che voteremo a favore anche dell'articolo 4. Lo dico con soddisfazione, perché questo è un articolo pieno di buonsenso, che mi sembra dica delle cose chiarificatrici che approfondiscono in modo pensato il ruolo del Presidente della Repubblica. Si dice che il Presidente della Repubblica - come sappiamo - è irresponsabile, per cui c'è sempre bisogno della controfirma. Però ci sono degli atti - diciamoci la verità - che promanano direttamente dalla volontà del Presidente della Repubblica, che sarà pure irresponsabile in teoria, però *est modus in rebus*. Poi sui vari emendamenti ci asterremo, perché non hanno portata modificativa, come diceva il relatore Balboni.

Però approfitto di questo mio momento positivo nei confronti del lavoro della maggioranza per esprimere un enorme rammarico. Su alcune questioni si è ragionato. Ripeto che questo è il secondo articolo su quattro, quindi sul 50 per cento degli articoli che abbiamo trattato finora c'è stata un'apertura. Perché questa apertura si è voluto che fosse soltanto cosmetica? Perché il metodo del buonsenso, il metodo del contenuto, il metodo dell'ordine, dell'approfondimento, del chiarimento, dell'esplicitazione di prassi già consolidate che passano in Costituzione non lo si è applicato anche ad altre questioni, che sono veramente sostanziali?

Noi abbiamo ancora davanti una serie di problemi grandi come case. Si parla di un'elezione a suffragio universale e sappiamo che ci sono cinque milioni di connazionali all'estero che votano con un voto che non è proprio uguale a quello degli altri, ma fa eccezione all'articolo 48 della Costituzione, per il quale il voto deve essere personale ed uguale, libero e segreto. Sulla libertà e sulla segretezza del voto degli italiani all'estero abbiamo talvolta qualche dubbio. Sull'uguaglianza invece dubbi non ce ne sono. Gli italiani all'estero, per eleggere un parlamentare, devono essere tanti di più di quanti devono essere gli italiani per eleggere un parlamentare in Italia. Allora, questi cinque milioni di elettori all'estero saranno computati in base ad "uno vale uno" - come dicevano un tempo i colleghi del MoVimento 5 Stelle - oppure saranno considerati persone che hanno soltanto un diritto di tribuna, come oggi?

Forse, noi dovremmo ragionare non più di voti, ma di seggi? Stabilire che è eletto direttamente Presidente del Consiglio chi ottiene più seggi? Allora, però, dovremmo capire qual è la legge elettorale che trasforma i voti in seggi, ma noi questo non lo sappiamo.

Quando ci siamo messi al tavolo, abbiamo individuato questioni come questa della controfirma del Presidente della Repubblica, che però è piccola cosa. Diciamo la verità: si tratta di decidere quando

non ci sarà bisogno della controfirma, ma noi sappiamo che spesso la controfirma è atto dovuto. Quindi, è un elemento più estetico che sostanziale. Se, infatti, il Presidente della Repubblica decide alcune cose, in alcuni casi chi deve controfirmare è tenuto a controfirmare.

Nel confermare, ancora una volta, che noi come Gruppo eravamo aperti e desiderosi di un confronto; nel confermare che, quando questo confronto c'è stato e ha prodotto dei risultati, noi li apprezziamo, tant'è che votiamo a favore dell'articolo 4, pensiamo di dover lasciare agli atti di questo Senato che il fatto che la maggioranza abbia limitato la sua apertura solo a questioni estetiche e cosmetiche è veramente una grande occasione persa per il nostro Paese. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, io sono un po' una mosca bianca in questo Senato, perché appartengo a una categoria professionale assolutamente sottorappresentata in politica. Io ho studiato Scienze forestali, sono un alberologo e qui ritengo di essere l'unico, mentre ci sono tantissimi avvocati.

Nella mia esperienza di amministratore pubblico, io ho potuto constatare in più occasioni che, quando gli avvocati mettono mano agli atti, normalmente li allungano. Quando io divenni sindaco della mia città, ritrovai 146 regolamenti elaborati da coloro che mi avevano preceduto, o meglio dai loro giuristi, che complicavano enormemente la vita agli uffici e mi premuravi di farne sintesi, riducendoli a una ventina.

Qui io vorrei sottolineare che l'articolo 89 della Costituzione, che andiamo a modificare con questa proposta, è lungo sei righe, di cui tre nel primo capoverso e tre nel secondo. Invece, la proposta fatta nel documento è di undici righe. Io so per esperienza che, quando si allungano i testi di legge, si dà spazio agli avvocati per poter intentare cause.

In questo Senato oggi ci sono quarantatré avvocati. Sono di gran lunga la categoria più rappresentata e nulla mi toglie dalla testa che qui ci sia anche una certa componente mentale di vantaggio personale, o perlomeno di vantaggio per la categoria: complichiamo un po' le norme, che così lavoriamo tutti un po' meglio. Non credo che sia una cosa che corrisponda ai bisogni del nostro Paese.

Io sono convinto che dovremmo semplificare le norme e qui non lo stiamo facendo. Vorrei solo sottolinearlo e magari richiamare la maggioranza a un ripensamento.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.1001, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1002.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per farle presente che il tema di cui stiamo discutendo, sostanzialmente, è una domanda. Che Aula è quella il cui destino viene messo nelle mani del potere esecutivo?

Che dignità c'è per una senatrice o un senatore nel sapere che, a seconda di quelli che saranno la sua scelta e il suo voto, potrà essere cacciato via dal *leader* e con il *leader*? Siete troppo bravi, troppo preparati, troppo attenti per non aver capito questo interrogativo di fondo; per non aver capito che non ci potrà mai essere in quest'Aula un confronto libero e sereno, una critica autentica, un contrasto, uno scontro in questo dibattito se noi, comunque, saremo sempre accompagnati dal pensiero che potremo restare qua solo finché lui o lei lo vorrà. (*Applausi*).

Colleghi, questo è il punto e questa è la domanda che noi vi poniamo. Noi staremo in quest'Aula solo fino a quando il *leader*, il *Premier* lo vorrà. Quando si stancherà di voi, il *Premier* vi cacerà via. (*Applausi*). Di questo dovete essere consapevoli! Un'Aula può essere contrappeso al potere esecutivo se è indipendente rispetto ad esso. Il potere esecutivo propone e l'Aula deve avere la forza e la dignità di poter dire no, questo io non te lo voto. (*Applausi*). Questo è essere senatori e senatrici. La forza di poter dire al *Premier* no, questo provvedimento noi non te lo votiamo e non la paura, il timore, quella condizione di subalternità che ci si infila nel cervello. Attenzione a non spingere troppo, senatore. Attenzione, a non spingere troppo, senatrice, perché, se spingi troppo, ti cacerò e ti rimanderò a casa.

Questo è il Senato che volete! (*Applausi*). Questo è il Senato che volete! (*Applausi*).

E non è un caso che tutti i dittatori della storia - tutti - quando salgono al Governo perseguono un obiettivo solo. E quell'obiettivo è il Parlamento. Non è un caso che tutti i dittatori di tutto il mondo nella storia dell'uomo, quando salgono al potere, si prefiggono come primo obiettivo di svuotare, comprimere, condizionare, pressare e uccidere il pluralismo all'interno delle Aule parlamentari! (*Applausi*). Questo è il primo obiettivo di un dittatore. Dobbiamo imparare dalla storia. Dobbiamo fare attenzione perché qui siamo tutte persone perbene. Ma tra cinque o dieci anni, quando ci saranno i vostri figli, quando ci saranno i vostri nipoti, noi non sappiamo. Ci sarà la *leader*, può essere la vostra Giorgia (*Applausi*), ma può essere anche una persona che calpesterà i vostri diritti di senatori e di senatrici. (*Applausi*).

Noi dobbiamo fare attenzione, signori, e ve lo diciamo con il cuore in mano. Questa vostra riforma sta alterando gli equilibri tra potere esecutivo e potere legislativo, perché li lega entrambi al medesimo destino. (*Applausi*). E noi non possiamo avere lo stesso destino che ha il potere esecutivo, perché noi siamo popolo! Noi siamo popolo! (*Applausi*). Siamo i rappresentanti del popolo e per quanto lei possa... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LICHERI Ettore Antonio (*M5S*). ...continueremo ad essere i veri e autentici rappresentanti del popolo! (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Chiederei per favore a tutti di rispettare gli interventi dei colleghi, perché altrimenti non ha senso, veramente. (*Brusio*). Lo chiedo a tutti.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, debbo dire che l'intervento del collega senatore Licheri, con la consueta *verve* e la passione che gli sono proprie - e credo che, indipendentemente dal merito delle questioni, vada sempre apprezzato e riconosciuto un collega che crede in quello che dice e ha passione nelle posizioni che esprime all'interno di quest'Aula - rimanda ad una questione non banale. Noi diamo una lettura un po' diversa e crediamo che bisogna sempre essere molto attenti a gridare "al lupo al lupo" rispetto al rischio dell'affermazione di una deriva totalitaria; non foss'altro per il fatto che, a furia di gridare "al lupo al lupo", alla fine le difese cadono e, quando le cose si realizzano davvero, non scattano più le necessarie barriere immunitarie.

Indipendentemente da queste che possono anche essere sfumature - a mio giudizio - il tema di fondo che ha posto il collega Licheri deve essere smontato da un'iniziativa della maggioranza. Questo è il punto politico: il senatore Licheri e altri pongono un tema sulla natura della libertà dell'esercizio del parlamentare, ora per allora. Questo, per la verità, è già stato sufficientemente conculcato dalla deriva personalistica e totalizzante interna a tutti i partiti, nessuno escluso. Diceva De Gasperi, nel 1948, commentando l'articolo 49 della Costituzione, che, se vogliono vedere il livello di democrazia di una Nazione, dobbiamo andare a vedere il livello di democrazia dei partiti che rappresentano quella Nazione in un Parlamento e la modalità con la quale selezionano le persone che concorrono poi alle elezioni politiche o amministrative.

Guardate, colleghi, questo punto è stato irrisolto per cinquant'anni in questo Paese per motivi storici che qui non riprendo, perché li conosciamo tutti, sia di destra che di sinistra. Dopodiché è stato irrisolto dall'arrivo sulla scena dei partiti azienda e dei partiti personalistici. Guardate che, se noi non sciogliamo questo nodo - e voi avete la responsabilità di doverlo sciogliere, proprio per rispondere a questo tipo di sollecitazioni e, più in generale, per costruire un impianto che regga - noi rischiamo di trasferire sul piano dell'ingegneria costituzionale problemi che sono attinenti alla definizione dei processi politici. Aldo Moro insegnava che è sempre un errore trasferire sul piano della geometria istituzionale problemi che la politica non riesce a risolvere autonomamente, perché questo è uno dei problemi per i quali le riforme istituzionali ed elettorali nel nostro Paese hanno portato ad una sterilità. I processi politici non hanno saputo governare, affrontare e risolvere, nel caso specifico, il problema della democraticità della selezione della classe dirigente, oltre che il livello di accesso alla partecipazione e al concorso della vita democratica dei singoli cittadini.

Se, infatti, il cittadino X, appartenente ad una determinata Regione o abitante in un determinato Comune, decide di concorrere alla vita democratica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, iscrivendosi ad un partito, cosa fa oggi, se trova le porte delle sezioni chiuse o si trova i *blog*, rispetto ai quali si può entrare soltanto accedendo in un certo modo, o se si trova a dover votare soltanto una lista bloccata, prendere o lasciare?

Questi elementi concorrono, signor Presidente, a rimandare a un elemento di fondo: voi oggi avete questo onere e questa responsabilità. Se lo lasciate cadere, non potrete poi lamentarvi se vi diranno le cose che avete ascoltato pochi minuti fa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1002, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1003, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1005.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei sottolineare, come hanno fatto altri e come ho fatto anche io, un elemento importante sul terreno della domanda che veniva posta anche prima sulla libertà di una persona di decidere cosa fare. Questo problema riguarda la politica, ma vale in generale; ad esempio, nel mondo del lavoro, io ero e sono contro la modifica dello Statuto dei lavoratori in tema di licenziamento per giusta causa, perché se il lavoratore non ha il diritto di giustificarsi e quindi è il datore di lavoro a dover giustificare la mancanza, è in una posizione subalterna, il licenziamento viene monetizzato, può essere cacciato, quindi gli manca la libertà di esprimersi; se poi sciopera può essere licenziato, se chiede l'aumento di paga può essere estromesso. Tutto questo limita la libertà della persona.

Se in politica l'effetto è il trascinarsi ad opera del *Premier*, che può decidere se mandare a casa o meno i parlamentari, chiaramente è difficile che un parlamentare lo contesti. Questo succede anche nella vita politica dei partiti; io, infatti, ho sostenuto e sostengo che è necessario riflettere e ripristinare, ad esempio, il finanziamento pubblico ai partiti, che spesso ormai vivono delle rimesse dei parlamentari. Ognuno di noi assume dei collaboratori e se sono dei militanti politici penso che abbiano difficoltà a esprimere la propria opinione, perché se dissentono più volte da ciò che pensa Tino Magni, c'è un problema di fiducia, scatta un meccanismo per cui a quel punto lo si mette da parte. È una cosa semplicissima, più semplice di quanto si possa spiegare. Succede così. Allora il soggetto deve davvero sentirsi libero di esprimere una propria opinione, di giudicare e, quindi di fare un atto o un'azione; certo, con responsabilità, non perché non deve fare le cose per ripicca. Questo è il dato fondamentale. Occorre contribuire a costruire un processo politico che ribalti l'impostazione di cui ha appena parlato il senatore Enrico Borghi in materia di personalizzazione della politica. Infatti - parliamoci chiaro - purtroppo (perché la politica è il nostro mestiere) basta che uno parli bene, e se razzola male non fa niente.

Basta che parli bene, che sia in grado di essere - come si dice - trascinato con le parole e poco con i fatti. Insisto che questo problema vuol dire affrontare i corpi intermedi della società; vuol dire costruire le casematte che stanno dentro la società, costruire momenti di discussione e consenso attraverso confronto, mediazione e non sopruso.

Per tale ragione continuiamo a sostenere che è sbagliata l'impostazione di questa riforma, anche perché c'è proprio un rifiuto a discutere nel merito, con un'ottica che, pur con un'alternatività, vada in questa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1005, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1007, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole: «Presidente del Consiglio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.1008 a 4.1012.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1013, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole: «scioglimento delle Camere».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.1014 a 4.1016.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1017, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole: «alle Camere e».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.1018 a 4.1029.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1030, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole: «totale o».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.1031.

Metto ai voti l'articolo 4.

Senatore Scalfarotto, chiede di intervenire? Mi scusi, ma nessuno lo aveva chiesto.

Passiamo allora alla votazione dell'articolo 4.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, credo che non esista precedente - magari mi sbaglio - di una riforma costituzionale in cui un articolo passa senza che nessun Gruppo dichiari niente. Mi pare una sottovalutazione e anche una mancanza di rispetto nei confronti del testo. (*Applausi*).

Visto che votiamo, credo sia il caso di assumerci la responsabilità e di spiegare, lasciandolo per iscritto, perché votiamo in un certo modo. Ho già avuto modo di dire in parte quale sarà il nostro orientamento e di spiegarlo, e lo ribadisco in questa sede. È una proposta che abbiamo accolto anche favorevolmente quando è stata presentata in Commissione. Ci sembra una giusta proposta che vada in una direzione assolutamente condivisibile. Ci sembra anche che quella irresponsabilità del Presidente della Repubblica di cui si parla nella Costituzione fosse un poco limitativa e anche molto formale e non davvero sostanziale. Sappiamo bene che il Presidente della Repubblica assume delle decisioni, che sono decisioni importanti, pesanti, alle quali il Paese guarda con estrema attenzione e gratitudine, perché i nostri Presidenti della Repubblica hanno dato sempre grande prova di essere persone del calibro necessario a ricoprire un incarico così alto. E, quindi, ci è sembrato molto giusto che il presidente Pera proponesse questo emendamento in Commissione e che il Governo lo facesse proprio. Lo abbiamo votato allora e lo votiamo anche adesso.

Bisogna riconoscere anche al proponente di questa norma che è stato anche una voce critica e indipendente. Abbiamo parlato dell'indipendenza dei parlamentari e della capacità di assumere anche posizioni non necessariamente allineate alla propria maggioranza. E credo che il senatore Pera ci abbia dato un esempio preclaro di questo atteggiamento e penso che di questo dobbiamo ringraziarlo tutti. Però peccato che tutta questa volontà di collaborare, tutta questa partecipazione e questo ascolto non si siano poi realizzati su questioni molto più importanti.

Ho già fatto riferimento prima ad alcune problematiche che ci sono, ma abbiamo ad esempio anche la questione degli italiani all'estero e c'è tutto il tema degli organi di garanzia e di come essere sicuri che i pesi e contrappesi, i *check and balance* - come dicono gli anglosassoni - siano rispettati. In uno schema costituzionale nel quale Parlamento e Governo vengono eletti insieme, quella tradizionale dialettica che vediamo tra il Congresso americano e il Presidente degli Stati Uniti, o tra il Parlamento francese e il Presidente della Repubblica francese, in questo caso non ci sarà. Evidentemente la mancanza di questo rapporto dialettico tra legislativo ed esecutivo va blindata con delle norme che garantiscano che quegli organi, come la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, che devono mantenere il bilanciamento delle garanzie, siano eletti e nominati nel modo più giusto. Guardate che Viktor Orbán ha trasformato la democrazia ungherese in una democrazia utilizzando le regole che c'erano. Nel momento in cui lui ha potuto nominare la Corte costituzionale, se ne viene fuori molto difficilmente: se approvi una legge incostituzionale, ma la Corte costituzionale l'hai

nominata tu, è difficile che te la dichiari incostituzionale. (*Applausi*).

Il tema è che dobbiamo chiedere al Governo di utilizzare, se non in questa sede almeno nella prossima lettura, quello che mi consentirete di chiamare il metodo Pera, per andare a mettere le mani nei punti deboli di questa riforma per il bene del Paese.

Alla fine, quando si fanno le regole, si fanno soprattutto per il bene del Paese.

Annuncio quindi il nostro voto favorevole sull'articolo 4. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, da una parte, abbiamo il Senato e i senatori che stanno portando avanti un lavoro molto partecipato, un grande confronto; il tentativo con le proposte emendative di raddrizzare, di correggere o di frenare questa riforma; dall'altra parte, abbiamo una *Premier* che dice: voi lavorate e poi, se la riforma va o meno avanti, chi se ne importa, pazienza. Qui, signor Presidente, emerge tutta la presa in giro che si nasconde dietro questo provvedimento, ossia distogliere l'attenzione dai problemi veri del Paese e catalizzarla su una riforma che, se poi va avanti o meno, al vostro capo, a donna Giorgia, poco alla fine importa. Quindi ci chiediamo: ma di che cosa vi state preoccupando e occupando?

Signor Presidente, qui si racconta la storiella che si deve dare importanza alla volontà del popolo sovrano, e questo provvedimento è la risposta ai bisogni e alle preoccupazioni del popolo sovrano? Ma perché non vi occupate delle cose serie? Mi chiedo se i dati che leggete e i giornali che leggete siano quelli italiani. Parlate di povertà che diminuisce e di *export* che aumenta. Ma dove? Quando? Sarebbe stato bello vedere la stessa passione per argomenti come ridurre le liste d'attesa o sarebbe stato bello parlare seriamente di lavoro. (*Applausi*). Il lavoro che voi dite che sta aumentando è semplicemente il lavoro povero, il lavoro precario. Ci sono 3 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Come si fa chiamare questa riforma madre di tutte le riforme? Questa riforma, insieme a quell'altro capolavoro dell'autonomia differenziata, segnerà la morte di tutte le riforme. Altro che madre!

Signor Presidente, tramite lei e la Ministra, chiedo veramente di osservare questa riforma da un'altra prospettiva, perché è necessario approfondire tutte le sue conseguenze. Con essa praticamente nessuno, neanche il Parlamento, potrà dare il suo contributo su temi controversi come il fine vita, come l'autodeterminazione delle donne.

Con una politica orientata alla "capocrazia", questo succederà, signor Presidente: per voi esiste solo un modo di vivere, il vostro, che ci riporterà al Medioevo e ai racconti dell'ancella.

Signor Presidente, il nostro voto è contrario. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, il nostro ovviamente sarà un voto contrario, come ha anticipato, in un ottimo italiano, la mia Capogruppo. (*Applausi*). È chiaro che il Presidente della Repubblica è stato un riferimento fondamentale e lo è per le Autonomie e abbiamo paura che la sua possibilità di intervento nella vita del Paese venga modificata.

Mentre si parlava qui, mi è venuto in mente l'affresco di Cesare Maccari che si trova nell'omonima sala Maccari, in questo Palazzo, che raffigura Cicerone, che dice a Catilina: «*Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?*». (*Applausi. Commenti*). È chiaro infatti che lì si vede la caratteristica del Parlamento, quando tutti si schierano: perché i senatori sono tutti schierati dietro Cicerone e Catilina è da solo dall'altra parte? Nel Senato romano, che non era a emiciclo, non si votava, ma ci si spostava dietro l'oratore che si riteneva corrispondente al proprio pensiero. Tutti si misero quindi dietro Cicerone, perché così funzionava allora.

E qual è oggi la figura di riferimento del panorama politico italiano che può coagulare il consenso di tutti i cittadini? Ovviamente, il Presidente della Repubblica, se agisce in maniera corretta, ma finora abbiamo avuto Presidenti della Repubblica che sono riusciti in questo intento.

Ribadisco allora ancora una volta la richiesta di pensarci, pensarci e pensarci: non è che questo a cui siamo arrivati sia il punto d'arrivo; si può migliorare il provvedimento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, volevo ricordare con il mio intervento il Magnifico rettore, professor Anelli, una figura importante nel mondo dell'università, che ci ha lasciato la settimana scorsa.

È stato il mio professore di diritto privato alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza. Il 16 maggio era qui con noi nella Sala capitolare per la *graduation day* e il *welcome day* dei due master di innovazione della pubblica amministrazione dell'Università Cattolica.

Era una persona profonda e di straordinaria cultura, che ho avuto occasione di conoscere ed apprezzare durante i suoi tre mandati e durante i miei diciott'anni di docenza a contratto e di collaborazione con l'università.

I suoi interventi erano sempre rivolti ai giovani, favorendo il dialogo con loro e spronandoli a intraprendere sempre un percorso di vita non influenzato da stereotipi o da influenze esterne, ma guidato da onestà, trasparenza, schiettezza, senso pratico e soprattutto concretezza.

L'università, diceva il professor Anelli, deve pensarsi sempre più come un luogo di costruzione del senso profondo delle cose, come una comunità che progetta la vita, una vita autentica.

Signor Presidente, esprimo il pensiero mio e quello del Gruppo Lega, ma interpreto anche quello di tanti colleghi di quest'Assemblea che vogliono unirsi a me per esprimere cordoglio e vicinanza alla mamma, ai suoi cari, ma anche a tutta la comunità dell'Università Cattolica in tutte le sue sedi, al Policlinico Gemelli e all'IRCCS.

Per suo tramite, signor Presidente, concludo, rivolgendomi al magnifico rettore, professor Anelli, per dirgli grazie. Riposi in pace. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Grazie, Presidente. Anche noi interveniamo per ricordare la figura del magnifico rettore. Anch'io, da studentessa della Cattolica, non ho avuto il professor Anelli come mio docente, ma la sua fama di grande giurista era già presente all'epoca e devo dire che tutti lo ricordano come il rettore che ha guidato l'Università Cattolica in un momento molto difficile, per tre mandati indubbiamente non facili, che si sono confrontati con un mondo che è cambiato incredibilmente. Il magnifico rettore aveva proprio il desiderio che l'università parlasse e rispondesse ai tempi e ricordava sempre che l'università non era una *start-up*, ma non era neppure solo pura e semplice conoscenza; era luogo di confronto, di ricerca e di crescita, lo spazio di democrazia per eccellenza, un laboratorio dove poter far pratica, appunto, di libertà e di democrazia.

È chiaro che la sua tragica scomparsa ha lasciato tutti attoniti. La collega Murelli ha rappresentato bene l'emozione e la commozione che tocca chi lo ha conosciuto, che tocca tutta la comunità e tutto il mondo dell'Università Cattolica. Ma siamo convinti che la sua scomparsa abbia toccato tutti coloro che credono nel valore della conoscenza, della libertà dell'università, dell'indipendenza del sapere e di quella capacità di costruire tasselli di democrazia nella quotidianità. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ringrazio le colleghe per aver ricordato la figura del professor Anelli. La Presidenza e penso tutta l'Assemblea si associano al ricordo.

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, sono costretto a contestare la Presidenza in questo caso, perché, vede, quando ad un senatore viene detto che è bugiardo, menzognero, vile, viene fatta un'aggressione e chiede di parlare e avrebbe potuto fare come ha fatto il Capogruppo dei DS abusando del Regolamento, perché, quando uno dice di intervenire per fatto personale, quando dice... (*Commenti*). Scusate, volevo dire del Partito Democratico... Sono antico, mi ricordo anche i vecchi nomi. E potrei dire anche quello prima. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Posso chiedervi di lasciar intervenire il collega, per favore?

MENIA (*Fdl*). Prima mi avete ricordato...

PRESIDENTE. Sta contestando la Presidenza.

MENIA (*Fdl*). Appunto, non ce l'ho nemmeno con voi. Va bene. Parlo di pseudostoria, sono lacrimevole, tante cose avete detto e lasciatemi dire anche questa, appunto. Siccome mi ricordo la storia, ogni tanto capita. Anche a te capiterà una volta di dire sono comunista, ah no, era una volta.

Dicevo che, quando ti accusano di queste cose e tu fai finta di non capire, tu segui il Regolamento (articolo 87, comma 2). Ebbene, parlerò a fine seduta. Ti mettono dopo le commemorazioni e dici: no, io non penso di avere dignità minore di chi prima, abusando della fiducia della Presidenza, che non ritiene di togliergli la parola, parla di cose già passate e, come dire, accusa di una serie di fatti un senatore che ha tutto il diritto di rispondere e di replicare.

Vede, *in cauda venenum*. Per davvero, in questo caso. Perché, a proposito dell'ironia sul *latinorum*, è stato anche simpatico vedere, per esempio, la senatrice della minoranza slovena che dà tutta la sua solidarietà a quella di lingua tedesca. Tutto bello, lasciatemi fare anche queste due battute in latino. Avrei potuto rispondere subito, quindi, durante la seduta, avrei potuto utilizzare falsamente un intervento su un emendamento, avrei potuto fare un intervento sull'ordine dei lavori. Non l'ho fatto e non credo sia rispettoso nei miei confronti, perché non credo di avere dignità minore di un Capogruppo che invece abusa.

Vedete, quando ti dicono che la menzogna è l'anticamera della viltà, io non credo che tu possa, *sic et simpliciter*, perché *ipse dixit, senator* Boccia, accettare e tacere.

Sui fatti di stamane, la Presidenza aveva già detto quello che c'era da dire. Era stata sospesa la seduta e la Presidenza aveva comunicato di aver incaricato i senatori Questori di rendere una relazione sui fatti accaduti in Aula per una valutazione del Consiglio di Presidenza.

Ebbene, devo dire che su tutto questo abbiamo i video, abbiamo tutto quello che serve. Sarò contento di contribuire anch'io, con qualche cosa che vi dirò adesso. E faccio una nota personale. Prima qualcuno ce l'aveva con chi si siede a quel tavolino. Sapete cosa mi dispiace sia accaduto al Senato, come alla Camera, dopo il Covid-19? Non abbiamo più gli stenografi in Aula. Gli stenografi raccoglievano tutto quello che accadeva in Aula. Quindi, gli insulti, le frasi, ogni sospiro, ogni respiro, ogni applauso veniva descritto, decrittato e ad ognuno veniva attribuita ogni parola. Tutto questo non succede più.

Io sono andato a leggere il Resoconto in corso di seduta: non si capisce niente. Allora, visto che voi capite tante cose, avete capito anche che io non dico menzogne di alcun tipo e ascoltate un attimo anche quello che ho da dirvi. La mia premessa è questa: sì, prima ero pesantemente irritato. E lo sapete perché ero irritato? Ero irritato dallo strabismo della Presidenza di turno, che non si era resa conto, per una decina di minuti, che il sempre impeccabile e professorale senatore Boccia era rimasto ostentatamente seduto lassù, con le terga da queste parti, sul tavolino, senza che nessuno osasse richiamarlo.

Io, che ogni tanto sono fumantino, alzo la voce e di richiami ne becco parecchi, penso che il Capogruppo dovrebbe comportarsi in modo conveniente e non sconveniente. Io vengo richiamato per tante cose da questi *arbitri elegantiarum* - toglietevi la giacca - e vi dirò che cosa è accaduto.

Aveva appena finito di parlare il senatore Licheri, che è bravo nella sua oratoria, spesso provocatorio, ma questo fa parte del contesto: sono uso a queste cose. Lo so, è logico che ci si possa dire e raccontare tante cose. Però, dopo giorni che ti senti dare del ladro di democrazia, dello sciatto, del barbaro, del vergognoso, dell'imbecille, dell'asservito, dell'ignorante, del totalitarista, del *quaquaraquà*, del mezz'uomo, si alza anche il livello.

Mentre aveva appena iniziato a parlare il senatore De Cristofaro e da questa parte si rumoreggiava, perché continuava l'eco di quello che era accaduto prima, a dirigere con ampi gesti delle braccia e delle mani, lo sfottò a questi banchi (come a dire: state zitti, bambini, adesso calmatevi, ci penso io) era il capogruppo Boccia. Ma tanto acquisirete tutto.

A lui ho gridato: Boccia, ci hai mostrato il fondoschiena - ma l'ho detto in un altro modo - per mezz'ora e vuoi insegnarci l'educazione. Apriti cielo! Da lì ho beccato una selva di lesa maestà, una

selva di insulti, sono stato chiamato per nome. Non gradisco essere insultato e tantomeno, quando accade, che mi chiamino per nome. Non dico chi lo ha fatto: *nomina sunt odiosa*, però questo è accaduto.

Non sempre sono pensoso, calmo, nostalgico, lacrimevole. Divento anche fumantino, come si nota. E molto fumantino sono sceso nell'emiciclo, dove mi ha intercettato l'amico De Poli, che ha preso anche una bella spallata, perché io sono notevolmente più grosso di lui. Poi è successo tutto quel che avete visto, ma sostanzialmente è finita lì. La seduta è stata sospesa. Bene: a leggere i giornali *on line*, io scopro di avere fatto una rissa col senatore Croatti: non me ne ero accorto, personalmente. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatore Menia, la invito a concludere, anche perché ha abbondantemente esaurito il tempo.

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, concludo qui. Come nelle partite di calcio, ormai abbiamo il VAR e, visto che abbiamo il VAR, sarà ancora più facile accertare tutto questo. Però, uno: non ho aggredito nessuno, anche perché, per aver fatto un'aggressione, ci dev'essere un aggredito. Dovete dirmi chi è l'aggredito; non ho capito, non me ne sono accorto: forse De Poli.

Non sono un bugiardo e uso guardare la gente negli occhi. Non sono un vile, perché vile è chi lancia il sasso e poi nasconde il braccio. Quindi, a quelli che mi insegnano l'educazione, consiglio di rimettersi la giacca. A quelli che vorrebbero che fossi cacciato, mi dispiace: *hic manebimus optime*. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 11 giugno 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica ([935](#))

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 192, 193 e 194.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 88 della Costituzione*)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ».

EMENDAMENTI

3.1000 (già 2.2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.1001 (già 2.1)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 3.1000

Sopprimere l'articolo.

3.1002

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Id. em. 3.1000

Sopprimere l'articolo.

3.1003 (già 2.7)

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", con atto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri".».

3.1005 (già 2.12)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo la parola: "Presidenti" sono inserite le parole: "e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari"».

3.1006 (già 2.8)

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente :

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

3.1007 (già 2.9)

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

3.1008 (già 2.21)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse."».

3.1009 (già 2.20)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Id. em. 3.1008

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse."».

3.1010 (già 2.10)

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", qualora risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo."».

3.1011 (già 2.11)

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

3.1012 (già 2.5)

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", qualora risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo."».

3.1013 (già 2.6)

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

3.1014 (già 2.3)

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente."».

3.1015 (già 2.4)

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con atto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri".».

3.1016 (già 2.13)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente :

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, risulti comprovata l'impossibilità di formare un Governo."».

3.1017 (già 2.14)

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

3.1018 (già 2.15)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente :

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo

scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione, approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

3.1019 (già 2.17)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei due terzi."».

3.1020 (già 2.16)

[Rando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

3.1021 (già 2.18)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

3.1022 (già 2.19)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Qualora il Governo si sia dimesso a seguito della revoca della fiducia, lo scioglimento può essere disposto solo qualora risulti comprovata, a seguito della consultazione dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo."».

3.1023

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

3.1024

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 3.1023

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i presidenti delle Camere, scioglierle entrambe o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

3.1004 (già 2.2000/98)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, premettere il seguente:* "01. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

3.1025

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.1026

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.1027 (già 2.2000/99)

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1 e al comma 2, sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica"».

3.1028 (già 2.2000/103)

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari"».

3.1029 (già 2.2000/102)

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica"».

3.1030 (già 2.2000/100)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»".

3.1031 (già 2.2000/101)

[Rando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e gli ex Presidenti della Repubblica"».

3.1032 (già 2.23)

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: "In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere"».

3.1033

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

3.1034 (già 2.2000/3)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo».

3.1035 (già 2.2000/4)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo».

3.1036 (già 2.2000/5)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione

dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli *ex* Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo».*

3.1037 (già 2.2000/6)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli *ex* Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi».*

3.1038 (già 2.2000/8)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli *ex* Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta».*

3.1039 (già 2.2000/11)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli *ex* Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".*

3.1040 (già 2.2000/9)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* «costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi».

3.1041 (già 2.2000/10)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* «costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti».

3.1042 (già 2.2000/7)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:*"1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* «costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti».

3.1043

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

***a) sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono sostituite dalle parole: «, a seguito della**

richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

3.1044

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono sostituite dalle parole: «, a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

3.1045

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono sostituite dalle parole: «, a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".*

3.1046

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1047

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

3.1048

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

3.1049

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

3.1050

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1052

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1053

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1054

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *sopprimere il comma 2.*

3.1055

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1056

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1058

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1060

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1061

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1062

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

3.1065

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1069

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

3.1057

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1059

[Losacco](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#),

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1063

[Franceschini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#),
[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#),
[Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1067

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1068

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1070

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1071

[Furlan](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1072

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".

3.1073

[Irto](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1074

[La Marca](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

3.1075

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1076

[Bazoli](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

3.1077

[Camusso](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

3.1078

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

3.1079

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "**1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano** almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere.»";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

3.1080

[Tajani](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le

Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere.».";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

3.1081

[Verducci](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere.».";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

3.1082 (già 2.24)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

3.1083 (già 2.25)

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

3.1084 (già 2.26)

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

3.1085 (già 2.34)

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Al primo comma, dopo la parola: «Costituzione,» inserire le parole: «dopo la parola: "Presidenti" sono inserite le parole: "e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari" e».

3.1086 (già 2.36)

[Casini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, risulti comprovata l'impossibilità di formare un Governo."».

3.1087 (già 2.37)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

3.1088 (già 2.35)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Repubblica può altresì procedere allo scioglimento quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento."».

3.1089 (già 2.2000/29)

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con

le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

3.1090 (già 2.2000/28)

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

3.1091 (già 2.2000/27)

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

3.1092 (già 2.2000/42)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

3.1093 (già 2.2000/43)

[Casini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".*

3.1094 (già 2.2000/44)

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

3.1095 (già 2.2000/45)

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

3.1096 (già 2.2000/46)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

3.1097 (già 2.2000/47)

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),

[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".*

3.1098 (già 2.2000/48)

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".*

3.1099 (già 2.2000/49)

[Zambito](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".*

3.1100 (già 2.2000/50)

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis.. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".*

3.1101 (già 2.2000/32)

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".*

3.1102 (già 2.2000/30)

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".*

3.1103 (già 2.2000/35)

[Rando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".*

3.1104 (già 2.2000/33)

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1105 (già 2.2000/38)

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),

[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

3.1106 (già 2.2000/36)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1107 (già 2.2000/37)

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

3.1108 (già 2.2000/41)

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

3.1109 (già 2.2000/39)

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1110 (già 2.2000/40)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1111 (già 2.2000/34)

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1112 (già 2.2000/31)

[Mirabelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

3.1113 (già 2.2000/17)

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".*

3.1114 (già 2.2000/14)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".*

3.1115 (già 2.2000/15)

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1116 (già 2.2000/12)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".*

3.1117 (già 2.2000/16)

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1118 (già 2.2000/13)

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

3.1119 (già 2.2000/18)

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti:*

"salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

3.1120 (già 2.2000/19)

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".*

3.1121 (già 2.2000/20)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

3.1122 (già 2.2000/21)

[Rando](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

3.1123 (già 2.2000/22)

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

3.1124 (già 2.2000/23)

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

3.1125 (già 2.2000/24)

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

3.1126 (già 2.2000/25)

[Mirabelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

3.1127 (già 2.2000/26)

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),

[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

3.1128 (già 2.2000/80)

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".

3.1129 (già 2.2000/83)

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

3.1130 (già 2.2000/81)

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

3.1131 (già 2.2000/78)

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".*

3.1132 (già 2.2000/82)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1133 (già 2.2000/79)

[Zambito](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

3.1134 (già 2.2000/91)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, - sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le*

seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

3.1135 (già 2.2000/86)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente*: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- *al comma 2, sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

3.1136 (già 2.2000/84)

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente*: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- *al comma 2, sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

3.1137 (già 2.2000/85)

[Casini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente*: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- *al comma 2, sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

3.1138 (già 2.2000/89)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente*: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".*

3.1139 (già 2.2000/87)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1140 (già 2.2000/88)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1141 (già 2.2000/77)

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

3.1142 (già 2.2000/76)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

3.1143 (già 2.2000/75)

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

3.1144 (già 2.2000/90)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".*

3.1145 (già 2.2000/92)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

3.1146 (già 2.2000/93)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

3.1147 (già 2.2000/94)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

3.1148 (già 2.2000/95)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#),
[Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#),
[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

3.1149 (già 2.2000/96)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),
[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".*

3.1150 (già 2.2000/97)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#),

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

3.1151 (già 2.2000/62)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

3.1152 (già 2.2000/60)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1153 (già 2.2000/61)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre

quinti".

3.1154 (già 2.2000/59)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".*

3.1155 (già 2.2000/57)

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".*

3.1156 (già 2.2000/58)

[Casini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

3.1157 (già 2.2000/53)

[Zambito](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".*

3.1158 (già 2.2000/51)

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".*

3.1159 (già 2.2000/52)

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".*

3.1160 (già 2.2000/56)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".*

3.1161 (già 2.2000/54)

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei*

Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".*

3.1162 (già 2.2000/55)

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".*

3.1163 (già 2.2000/65)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

3.1164 (già 2.2000/64)

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

3.1165 (già 2.2000/63)

[Sensi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#),

[Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

3.1166 (già 2.2000/66)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

3.1167 (già 2.2000/67)

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

3.1168 (già 2.2000/68)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

3.1169 (già 2.2000/69)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#),

[D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

3.1170 (già 2.2000/70)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

3.1171 (già 2.2000/71)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

3.1172 (già 2.2000/72)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

3.1173 (già 2.2000/73)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".
3.1174 (già 2.2000/74)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: «sentiti i loro Presidenti» sono inserite le seguenti: «, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica»;

- al comma 2, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".
3.831

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.1175 (già 2.43)

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

3.1176 (già 2.44)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

3.1177

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.1178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 3.1177

Sopprimere il comma 2.

3.1179

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo le parole «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi mesi della legislatura» aggiungere «o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto a seguito della richiesta delle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi»."

3.1180

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo le parole «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi mesi della legislatura» aggiungere «o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto a seguito della richiesta delle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti»."

3.1181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura» sono aggiunte le seguenti: «o salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo o salvo che**

sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi.»"

3.1182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura» sono aggiunte le seguenti: « o salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo.»"

3.1183 (già 2.2000/104)

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2 , sostituire le parole : «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti : «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura».

3.1184 (già 2.2000/105)

[Mirabelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura».

3.1185 (già 2.2000/106)

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura».

3.1186 (già 2.2000/107)

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura».

3.1187 (già 2.2000/108)

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura».

3.1188 (già 2.2000/109)

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura».

3.1189 (già 2.2000/111)

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura».

3.1190 (già 2.2000/112)

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura».

3.1191 (già 2.2000/113)

[La Marca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura».

3.1192 (già 2.2000/114)

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo».

3.1193 (già 2.2000/115)

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo».

3.1194 (già 2.2000/116)

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo».

3.1195 (già 2.2000/2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 le parole: «le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" » *sono sostituite dalle seguenti:* «alle parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono aggiunte le seguenti: "o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" ».

3.1196 (già 2.2000/119)

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole : «costituisca atto dovuto» con le seguenti : «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta».

3.1210

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta».

3.1197 (già 2.2000/117)

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#),
[Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#),
[Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#),
[Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi».

3.1211

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi».

3.1198 (già 2.2000/118)

[Casini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti».

3.1212

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti».

3.1199 (già 2.2000/122)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta».

3.1200 (già 2.2000/120)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi».

3.1201 (già 2.2000/121)

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti».

3.1202 (già 2.2000/125)

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole : «costituisca atto dovuto» con le seguenti : «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta».

3.1203 (già 2.2000/123)

[Franceschelli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi».

3.1204 (già 2.2000/124)

[Franceschini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti».

3.1205 (già 2.2000/128)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta».

3.1206 (già 2.2000/126)

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi».

3.1207 (già 2.2000/127)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «costituisca atto dovuto» con le seguenti: «sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti».

3.1208

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole "costituisca atto dovuto" con le seguenti "sia stato deliberato da

entrambe le Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1209

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "costituisca atto dovuto" con le seguenti "sia stato deliberato da entrambe le Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1213

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo le parole "atto dovuto" aggiungere le seguenti "a seguito della richiesta delle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

3.1214

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "atto dovuto" aggiungere le seguenti "a seguito della richiesta delle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

3.1215

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2 dopo le parole: "atto dovuto" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 94 e salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".

3.1216

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: "atto dovuto" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 94".

3.1217

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: "atto dovuto" inserire le seguenti: "e salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".

3.1218 (già 2.39)

[Irto](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione, approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

3.1219 (già 2.41)

[Misiani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

3.1220 (già 2.40)

[Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei due terzi."».

3.1221 (già 2.42)

[Fina](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

3.1222 (già 2.38)

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Boccia](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Qualora il Governo si sia dimesso a seguito della revoca della fiducia, lo scioglimento può essere disposto solo qualora risulti comprovata, a seguito della consultazione dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo."».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei *referendum*, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ».

EMENDAMENTI

4.1000

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1004

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal ministro proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, le convocazioni di cui all'articolo 62, 2° comma, il decreto di scioglimento delle Camere i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi».

4.1006

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal ministro proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, il decreto di scioglimento delle Camere, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi».

4.1001

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne

assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma in caso di nomina del Presidente del Consiglio costituisce atto dovuto."».

4.1002

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 4**

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma in caso di nomina dei giudici della Corte Costituzionale costituisce atto dovuto."».

4.1003

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, le convocazioni di cui all'articolo 62, 2° comma, il decreto di scioglimento delle Camere, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi».»

4.1005

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, il decreto di scioglimento delle Camere, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi».»

4.1007

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma in caso di decreto di indizione delle elezioni costituisce atto dovuto."».

4.1008

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma in caso di indizione dei referendum costituisce atto dovuto."».

4.1009

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma in caso di commutazione delle pene costituisce atto dovuto."».

4.1010

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma

in caso di concessione della grazia costituisce atto dovuto."».

4.1011

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento. La controfirma in caso di rinvio delle leggi alle Camere costituisce atto dovuto."».

4.1012

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi alle Camere. La controfirma nel caso dell'invio di messaggi alle Camere costituisce atto dovuto."».

4.1013

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 dopo le parole: "la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "il decreto di scioglimento delle Camere nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 94".

4.1014

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: "la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "il decreto di scioglimento delle Camere, salvo nei casi in cui lo scioglimento sia proposto dal Presidente del Consiglio dimissionario ai sensi dell'articolo 94,".

4.1015

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "i messaggi alle Camere", inserire le seguenti: ", il decreto di

scioglimento delle Camere, le convocazioni di cui al comma 2 dell'articolo 62".

4.1016

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "i messaggi alle Camere", inserire le seguenti: ", il decreto di scioglimento delle Camere".

4.1017

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'autorizzazione della presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo".

4.1018

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'emanazione dei decreti legislativi".

4.1019

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'emanazione dei regolamenti statali governativi".

4.1020

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'emanazione dei decreti aventi valore di legge".

4.1021

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e la nomina, nei casi indicati dalla legge, dei funzionari dello Stato".

4.1022

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e la nomina fino a cinque senatori a vita".

4.1023

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'accreditamento dei rappresentanti diplomatici".

4.1024

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e la ratifica dei trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere stesse".

4.1025

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e il conferimento delle onorificenze della Repubblica".

4.1026

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'accoglimento del giuramento del Governo".

4.1027

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi", *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e l'accoglimento delle eventuali dimissioni del Governo".

4.1028

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi" *con le seguenti:* ", il rinvio delle leggi alle Camere e la promulgazione delle leggi".

4.1029

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire le parole: "e il rinvio delle leggi" con le seguenti: ", il rinvio delle leggi alle Camere e la convocazione delle stesse in via straordinaria".

4.1030

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 dopo le parole: "rinvio delle leggi" inserire le seguenti: "totale o parziale".

4.1031

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: "rinvio delle leggi" inserire le seguenti: "totale o, relativamente alle leggi di conversione dei decreti-legge, parziale."

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 1-26-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1146

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Biancofiore, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Germana', Guidi, La Pietra, Marti, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Ronzulli, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16,30*); Borghi Claudio, Borghi Enrico e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Ambrogio ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza di condanna (n. 225/2024) comminata dal Tribunale di Matera all'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. XVI, n. 1*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Patton Pietro

Modifica dell'articolo 33, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di viti e vini resistenti (1152)

(presentato in data 28/05/2024);

senatore Romeo Massimiliano

Misure per il potenziamento, il rafforzamento e la revisione del Servizio Sanitario Nazionale (1153)

(presentato in data 29/05/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 10^a (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (1146)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 29/05/2024);

Disegni di legge, nuova assegnazione

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare in sede referente

sen. Minasi Tilde

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali (993)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 9^a Commissione permanente (Industria e agricoltura), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 24/05/2024).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 24 febbraio 2023 la 10^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.

In data 18 maggio 2023 la 2^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi

dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato all'approfondimento dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione, in particolare le piattaforme *social* ed i *podcast*, allo scopo di acquisire elementi informativi sulla materia.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 maggio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (n. 156).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 9^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 maggio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Human Technopole (HT), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 240);

dell'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro - APS - ONLUS, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 241);

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 242);

della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" (CISA), per gli esercizi 2021 e 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 243);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 244).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 24 maggio 2024, ha inviato il testo di 57 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 10 all'11 aprile 2024, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 409);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, alla 1^a, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 410);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 411);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 412);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 413);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 414);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) .../... e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 415);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 416);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 417);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 418);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 419);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi, alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 420);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 421);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 422);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 423);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 424*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 425*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la coltivazione del carbonio e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 426*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 427*);

risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 428*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 429*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 430*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 431*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 432*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni, alla 4a e alla 8a Commissione

permanente (*Doc. XII, n. 433*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 434*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 435*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 436*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 437*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 438*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 439*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 440*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 441*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione), alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 442*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione), alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 443*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 444*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 445*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 446*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e

dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 447);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 448);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 449);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 450);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, alla 2a, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 451);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 452);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 453);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 454);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 455);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 456);
decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III - Commissione e agenzie esecutive, alla 4a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 9a e alla 10a

Commissione permanente (*Doc. XII, n. 457*).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 al 29 maggio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 62

BEVILACQUA ed altri: sul rapporto di lavoro di trascrittori e stenotipisti impiegati presso i tribunali italiani (4-01119) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

GERMANA': sulle misure per garantire la parità di genere nei concorsi e nei ruoli della Polizia penitenziaria (4-01206) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

LA MARCA: sull'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (4-00191) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

LA MARCA ed altri: sull'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (4-00865) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MAZZELLA ed altri: sulle criticità dell'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata (Napoli) (4-01120) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

PAROLI: sui procedimenti penali pendenti in relazione alla testata giornalistica *on line* "Iacchite.blog" diretta da Gabriele Carchidi (4-01229) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SBROLLINI: sui requisiti economici per l'ottenimento di un visto per lavoro nel Regno Unito (4-01135) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

SCALFAROTTO, BORGHI Enrico: sul corretto funzionamento degli uffici della Procura di Torino (4-01108) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

VERSACE: sui lavori di adeguamento della strada statale 340 lungo il lago di Como (4-01072) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

[MARTELLA](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [ROJC](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [SENSI](#), [SPAGNOLLI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la situazione politico-istituzionale ad Haiti è fortemente compromessa a causa di una *escalation* di violenza e scontri tra bande che rendono il Paese fortemente insicuro;

tale condizione sta determinando il blocco forzato di cinque bambini dai 4 ai 10 anni, bambini italiani a tutti gli effetti, in quanto legalmente adottati tra fine 2023 e inizio 2024 da quattro coppie del nostro Paese (tre venete e una di Milano), che non riescono a partire da Haiti;

non vi sono zone franche da violenza e anche gli orfanotrofi sono oggetto di violenze, come testimoniato dai genitori adottivi in contatto telefonicamente con le strutture che ospitano i bambini, da dove si avvertono spari che generano comprensibilmente una forte preoccupazione;

l'Italia ad Haiti non ha un'ambasciata e quella più vicina è nella Repubblica dominicana e anche i collegamenti aerei sono stati lungamente sospesi;

Stati Uniti, Canada e tra i Paesi europei anche la Germania hanno provveduto ad evacuare bambini in condizioni simili attraverso voli diplomatici e salvacondotti che hanno consentito il trasferimento;

le famiglie adottive sono terribilmente preoccupate da questa situazione che mette a serio rischio l'incolumità dei bambini,

si chiede di sapere quali tempestive iniziative diplomatiche il Governo intenda adottare, al fine di consentire la partenza dei bambini da Haiti per ricongiungersi finalmente con le proprie famiglie adottive alla luce della drammatica situazione che sta attraversando il Paese.

(3-01177)

[SENSI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 15 luglio 2020 Mario Paciolla, cooperante che si trovava in Colombia come osservatore per monitorare gli accordi di pace tra il Governo colombiano e il gruppo armato delle FARC (Forze armate rivoluzionarie colombiane), è stato trovato morto con un cappio al collo e tagli sui polsi. Uno dei primi a ritrovare il corpo è stato il responsabile della sicurezza della missione cui partecipava lo stesso Paciolla. L'appartamento dell'avvenuto ritrovamento del corpo è stato ripulito con la candeggina

e alcuni indumenti gettati via; oggetti con sopra campioni biologici sono stati fotografati, ma non acquisiti secondo le procedure previste. Il materasso e altri oggetti con liquido che sembrava sangue sono stati trasportati in una discarica, sono stati prelevati e mai più ritrovati le agende e i quaderni di Paciolla;

la morte di Mario Paciolla è stata classificata come suicidio, dopo un'autopsia effettuata da un medico delle Nazioni Unite, in assenza, tuttavia, di un legale. L'ipotesi non convince famiglia e amici. Il caso giudiziario è stato prontamente chiuso in Colombia, ma la Procura di Roma ha avviato un'indagine contro ignoti per omicidio. Nel novembre 2023 la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto la non archiviazione del caso riguardante la morte del cooperante;

dopo anni di indagini e depistaggi, denunciati dalla sua famiglia, i genitori del cooperante sono stati auditi a marzo 2024 presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, dove hanno chiesto verità e giustizia per il figlio, auspicando l'accertamento della verità e che le istituzioni e la politica siano sempre in grado di garantire la sicurezza degli italiani che all'estero si adoperano per il rispetto dei diritti umani,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché siano acquisiti, mediante tutte le interlocuzioni necessarie con le competenti autorità colombiane, tutti gli elementi utili all'accertamento della verità da parte dell'autorità giudiziaria;

quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso, nei quattro anni trascorsi dalla scomparsa di Mario Paciolla, al fine di ottenere giustizia e verità, anche sostenendo la battaglia dei suoi familiari e della società civile mobilitatasi attorno alla memoria del cooperante e sollecitando una piena collaborazione da parte delle autorità colombiane.

(3-01178)

[MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRRO](#), [MAIORINO](#), [SCARPINATO](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [NAVE](#), [TREVISI](#), [CROATTI](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#), [CASTELLONE](#) -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

nel rapporto dell'Unione europea sulla convergenza sociale riguardante l'Italia, in riferimento al sussidio denominato assegno di inclusione, è stato evidenziato che la misura "determinerà una maggiore incidenza della povertà assoluta e infantile (rispettivamente di 0,8 punti percentuali e 0,5 punti percentuali) rispetto al precedente regime" del reddito di cittadinanza, con la riduzione del beneficio per il 40 per cento delle famiglie italiane e del 66 per cento per le famiglie straniere residenti in Italia;

gli ultimi dati Eurispes confermano le crescenti difficoltà degli italiani, alle prese con stipendi che non seguono il ritmo dell'inflazione. Il risultato è che il 57,4 per cento arriva a fine mese con difficoltà, bollette (33,1 per cento) e affitto (45,5) mettono in crisi molte famiglie, seguite dalle rate del mutuo (32,1 per cento) e dalle spese mediche (28,3);

l'assegno di inclusione diventa un sostegno indispensabile per alcuni nuclei familiari anche a fronte del fatto che i prezzi dei beni di consumo "sono in aumento per l'83% degli italiani". Secondo il rapporto Eurispes, inoltre, "la maggior parte degli italiani (55,5%) ritiene che la situazione economica del paese abbia subito un peggioramento nel corso dell'ultimo anno, per il 18,6% la situazione è rimasta stabile, mentre solo un italiano su dieci (10%) ha indicato segnali di miglioramento";

considerato che:

allo stato dei fatti, sussiste un grave ritardo nelle procedure di erogazione del sostegno economico a causa di una sostanziale mancanza di coordinamento fra gli enti interessati, quali in particolare INPS, ASL e Comuni;

tale criticità di carattere temporale sta determinando lo stato di sospensione di molte domande e, di conseguenza, un aggravamento della condizione di fragilità e disagio economico dei richiedenti;

l'INPS ha annunciato un ritardo nei pagamenti dell'assegno di inclusione per circa 300.000 famiglie italiane. I pagamenti, previsti per il mese di maggio 2024, hanno subito un notevole slittamento: infatti, l'assegno sarebbe dovuto arrivare il 15 maggio 2024 per chi deve ancora ritirare la carta oppure

per chi attendeva delle mensilità arretrate, mentre per coloro che lo percepiscono da almeno un mese sarebbe dovuto arrivare il 28 maggio 2024;

valutato che sono ormai tantissimi i casi di persone che, in un "limbo" burocratico senza fine, patiscono le drammatiche conseguenze del rimbalzo di responsabilità tra le autorità coinvolte. Nonostante l'avvio delle domande sia iniziato a partire dal mese di dicembre 2023, numerosi soggetti in forte difficoltà socio-economica, tra cui anche invalidi, non hanno percepito ancora alcuna mensilità,

si chiede di sapere quali urgenti misure di carattere operativo il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire agli aventi diritto di percepire, con tempestività e regolarità, l'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli. (3-01179)

[VERDUCCI](#), [D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [DE CRISTOFARO](#), [FRANCESCHELLI](#), [MISIANI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la città di Benevento ha ottenuto un finanziamento per un intervento di riqualificazione di un'area attrezzata per *info point* e accoglienza turistica nella piazza Cardinal Pacca, denominato "I percorsi della storia: il *front-office* turistico";

nella piazza Cardinal Pacca, meglio conosciuta come piazza Santa Maria, alla fine del mese di aprile 2023, durante i lavori per la costruzione della struttura di *info point* e di pensiline per la sosta di autobus turistici, sono "emerse" strutture di età romana e medievale: pavimenti in mosaico, ambienti termali, tombe e grandi blocchi di tufo utilizzati anche dai sanniti;

nonostante l'importante scoperta, il Comune di Benevento ha voluto comunque procedere nel realizzare l'*info point* sui reperti trovati;

la Soprintendenza archeologica di Caserta e Benevento ha espresso in merito al progetto un parere favorevole, pur sapendo che sotto l'intera area ci fossero importanti reperti;

con un esposto presentato al Ministero della cultura, il movimento "Altra Benevento è possibile" e i consiglieri di opposizione del Comune hanno segnalato il comportamento incomprensibile della Soprintendenza, che risulta ancor più contraddittorio alla luce del decreto n. 98 del 1° marzo 2021 emesso dalla commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania del Ministero per i beni culturali, che ha dichiarato piazza Cardinal Pacca di Benevento come sito di interesse archeologico e quindi sottoposta a specifica tutela;

nella relazione storico-archeologica firmata dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento si legge: "L'area di piazza Cardinal Pacca, ubicata immediatamente a nord del teatro antico di Benevento e ad ovest dalla cattedrale metropolitana di Santa Maria de Episcopio, appare oggi completamente libera da edifici in conseguenza dei bombardamenti che hanno segnato il centro storico della città nel 1943. Precedentemente, dall'età medievale, l'area era occupata dall'ecclesia San Jacopo a Foro e dall'ecclesia S. Stefano de monialibus de Foro. L'imponente monastero benedettino di San Pietro era ubicato lungo il margine Sud dell'attuale Piazza in corrispondenza della prima cinta muraria alto medievale attestato a partire dal XI secolo la chiesa monastica era impiantata in un'aula pertinente ad un complesso termale. Pur non essendo confermata l'ipotesi di parte del foro in piazza Cardinal Pacca bisogna segnalare la presenza diffusa di strutture murarie in opera laterizia e il resto di pavimenti datati tra il I e il II sec. d.C in parte ancora visibile in corrispondenza degli edifici moderni (...). Il rinvenimento di un'attestazione epigrafica con dedica 'Cesare Augusto et Colonia ...' oggi custodita del Museo del Sannio, permette di ipotizzare la presenza tra Piazza San Donato e piazza Cardinale Pacca del CESAREUM. Dall'area della piazza proviene, inoltre, la statua di Domiziano in veste di Faraone riferibile alla decorazione del santuario di Iside e Serapide. (...) L'intera area di piazza Cardinale Pacca riveste un interesse archeologico particolarmente importante per la ricostruzione della storia urbana della Benevento romana e medievale; si propone dunque di concludere con esito positivo la verifica di interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 dell'immobile un oggetto, al fine di garantire la tutela delle evidenze archeologiche note e di quelle non ancora portate alla luce";

la stessa Soprintendenza, senza neppure attendere che l'archeologo completasse lo scavo che ha portato alla luce uno scheletro e una tomba affrescata, ha autorizzato all'interno dell'area tutelata la costruzione

della struttura adibita ad *info point*, dando luogo ad uno scempio che ha suscitato la condanna unanime delle opposizioni, nonché di larga parte della società civile beneventana; trattandosi di una rara testimonianza della ricchezza del patrimonio storico della città di Benevento, appare davvero incomprensibile la decisione, maturata dall'autorità di controllo in raccordo con il sindaco, di rinunciare alla valorizzazione degli scavi per fare spazio ad un'improbabile struttura ricettiva che, oltre a comportare uno spreco di denaro pubblico, arreca ulteriori disagi alla circolazione urbana (gli autobus dovranno transitare più volte nelle strade strette del centro storico per far salire o scendere i passeggeri);

al fine di valorizzare le potenzialità del centro storico di Benevento e dare il giusto risalto alle preziose testimonianze archeologiche emerse in seguito agli scavi, tra cui mosaici e altri importanti reperti risalenti al tempio di Iside e alle antiche terme romane, sarebbe stato ben più opportuno prevedere la realizzazione di un parco archeologico da integrare al circuito turistico esistente;

nella sua attuale configurazione, il progetto approvato dalla Soprintendenza mortifica la storia e il futuro della città di Benevento, evidenziando la scarsa lungimiranza dell'attuale Giunta comunale, dal cui atteggiamento si evince una desolante indifferenza nei confronti delle vestigia storiche della città, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito all'operato della Soprintendenza locale, le cui deliberazioni violano apertamente quanto sancito dal decreto 1° marzo 2021, n. 98;

se non ritenga opportuno disporre degli accertamenti presso gli organi competenti per verificare fino a che punto il Comune di Benevento abbia agito in conformità con quanto previsto dall'intervento 6: "I Percorsi della Storia - il *front-office* turistico - azione 6.8.3 PO FESR 2014/2020 - programma integrato città sostenibile (P.I.C.S) - Città di Benevento";

quali misure intenda adottare al fine di garantire la tutela delle evidenze archeologiche note e di quelle non ancora portate alla luce nell'ambito degli scavi in piazza Cardinal Pacca.

(3-01180)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 16 e 22 maggio 2024, in diverse regioni del Nord si sono verificati forti nubifragi, alluvioni, esondazioni, grandinate e forti temporali, che hanno fatto registrare pesanti danni soprattutto in Veneto e in Lombardia;

il 16 maggio 2024, il centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un bollettino di allerta, avvisando che le incessanti piogge generano "nuovi incrementi dei livelli idrometrici, con ulteriori superamenti delle soglie di allerta";

il monito della comunità scientifica evidenzia un sostanziale aumento in frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi, che solo nell'ultimo anno sono cresciuti in Italia del 22 per cento (e l'anno prima del 55 per cento), col Veneto al sesto posto tra le regioni più colpite, specialmente per le precipitazioni e le mareggiate estreme;

i dati pubblicati da "Copernicus climate change service", il programma di osservazione della terra dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e della Commissione UE, mostrano che il 2023 è stato un anno estremamente caldo. "Con un'anomalia di +1.12°C rispetto alla media del trentennio 1991-2020. In Italia, le temperature degli ultimi due anni hanno superato di quasi mezzo grado le temperature di tutti gli anni precedenti fino al 1800, primo anno disponibile". L'aumento delle temperature è uno dei fattori che mette a rischio in molte regioni la produzione e la distribuzione di prodotti alimentari a causa dell'aumento di catastrofi climatiche come siccità e inondazioni improvvise;

considerato che:

c'è molta preoccupazione nella popolazione di fronte a questi ordinari e non più eccezionali eventi meteorologici, che indicano come il cambiamento climatico, fenomeno valutato da sempre a livello globale, negli ultimi anni è arrivato tangibilmente nei territori e nelle città italiane, portando ripetuti

stravolgimenti climatici che mettono a serio rischio la sicurezza del territorio e delle comunità; il territorio italiano è particolarmente esposto al rischio di alluvioni a causa delle sue caratteristiche morfologiche, geografiche ed idrologiche, e di un'urbanizzazione selvaggia e scarsamente controllata, che ha visto aumentare a dismisura il consumo di suolo e la continua impermeabilizzazione del suolo, si chiede di sapere:

se, nel contesto della crisi climatica in atto, i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile intervenire urgentemente, predisponendo misure di adattamento e di mitigazione per prevenire e minimizzare gli impatti e i danni sociali, ambientali ed economici del cambiamento climatico;

quali azioni concrete e strutturali si stiano adottando per mettere in sicurezza il Paese dal dissesto idrogeologico e per mitigare nel breve, medio e lungo periodo gli effetti della crisi climatica odierna;

quali siano le tempistiche per applicare il regolamento europeo n. 2021/1119, recante "Normativa europea sul clima", che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050, per dotare il Paese di una *governance* scientifica che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2050;

quali e quante risorse economiche siano state stanziare ed effettivamente erogate e quali e quanti stanziamenti economici saranno impegnati per contrastare la crisi climatica;

quali siano i progressi dell'attuazione del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 dicembre 2023 e quali iniziative i Ministri intendano adottare, al fine integrare la programmazione socio-economica nel PNACC, come richiesta del mondo associativo.

(4-01238)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#) - *Ai Ministri della salute e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che da organi di stampa si apprende che in data 27 maggio 2024 due attiviste delle associazioni *pro* vita avrebbero offerto denaro a una ragazza di Genova, che si era recata al pronto soccorso dell'ospedale "Villa Scassi" per interrompere la propria gravidanza;

considerato che, a parere degli interroganti, si tratta di una circostanza gravissima e pericolosa che rischia di compromettere la corretta applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), di intaccare il diritto all'aborto e di mettere in discussione il diritto delle donne all'autodeterminazione;

ritenuto che:

la difficile e dolorosa scelta di interrompere una gravidanza si somma all'estenuante e infinito *iter* burocratico che le donne, in un momento così delicato per la loro salute fisica e psichica, si trovano ad affrontare;

la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto decreto-legge PNRR), ha introdotto una norma che autorizza le Regioni ad organizzare le attività dei consultori anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità, consentendo di fatto anche alle associazioni antiabortiste di entrare nelle strutture sanitarie e nei consultori,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso per accertare i fatti avvenuti nell'ospedale genovese di Villa Scassi e per fare assoluta chiarezza rispetto al comportamento tenuto da eventuali volontari delle associazioni *pro* vita presenti nella struttura sanitaria, al fine di tutelare il diritto delle donne di interrompere volontariamente la gravidanza;

se non ritengano che quanto accaduto possa configurare un illecito con risvolti penali;

quali siano le strutture sanitarie o i consultori familiari che hanno attivato forme di collaborazione con i centri aiuto per la vita o con associazioni *pro* vita in riferimento alle attività riconducibili all'interruzione volontaria di gravidanza e se siano state destinate eventuali risorse specifiche per tali collaborazioni;

se intendano adottare misure atte a potenziare il ricorso al metodo farmacologico e alla contraccezione d'emergenza che riduce, di fatto, l'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo tradizionale.

(4-01239)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il "fondo comuni confinanti" svolge un ruolo importante per favorire lo sviluppo e la promozione della coesione territoriale dei Comuni e delle Province della Regione Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano;

il Comitato paritetico per la gestione dell'intesa tra i Comuni confinanti è il soggetto responsabile della gestione del fondo e mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti e definisce i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative e le modalità di gestione delle risorse economiche;

il trasferimento delle risorse economiche del fondo è vincolato da un parere favorevole che deve essere formulato da parte del Comitato;

gli interventi finanziati dal fondo sono vincolati "a promuovere il miglioramento economico e sociale dei territori, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento dei servizi atti a contrastare lo spopolamento e a favorire l'esercizio dei diritti della persona e il miglioramento della qualità della vita";

considerato che:

come si apprende da organi di stampa specializzata, emerge l'intenzione della Regione Veneto di utilizzare le risorse stanziare per il fondo comuni confinanti per coprire i costi di gestione della pista da *bob* di Cortina. Il bollettino ufficiale n. 65, pubblicato il 21 maggio 2024 dalla Regione Veneto, contiene la delibera della Giunta regionale n. 505 del 14 maggio 2024, che dispone la copertura dei costi di gestione della pista da *bob* di Cortina;

a quanto risulta il presidente del Comitato paritetico del fondo non sarebbe stato informato dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 505,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per verificare la correttezza nell'utilizzo delle risorse economiche stanziare per il fondo comuni confinanti;

se siano in corso interlocuzioni con la Regione Veneto riguardo alla vicenda;

se non ritengano necessario modificare lo schema di accordo di programma per la gestione, promozione e valorizzazione *post* olimpica dello *sliding centre* "Eugenio Monti" e delle altre opere olimpiche realizzate nel comune di Cortina d'Ampezzo e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

(4-01240)

[MURELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la Marina militare e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri organizzano per l'estate 2024 corsi velici gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di un'iniziativa ammirevole, in quanto intesa a diffondere stili di vita salutari e sostenibili, favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale dei giovani, nonché la loro partecipazione attiva alla vita sociale;

tuttavia tra i requisiti di partecipazione di cui al punto 2, lettera *f*), del bando è riportato che ai corsi possono partecipare i giovani che "non siano affetti da allergie o gravi intolleranze a farmaci o alimenti di uso comune";

risulta all'interrogante che ad esplicite richieste di chiarimenti da parte di genitori di figli con celiachia rivolte all'Ufficio Vela dello Stato maggiore della Marina sia stato risposto che i celiaci non potranno prendere parte ai corsi, poiché non si potrà garantire la necessaria sicurezza, in quanto i corsi si svolgeranno all'interno degli istituti di formazione della Marina militare non attrezzati per il confezionamento dei pasti per celiaci;

considerato che:

la malattia celiaca o celiachia è un'intolleranza permanente al glutine che comporta un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, che si manifesta a seguito dell'ingestione di glutine, una sostanza presente

in alcuni cereali quali grano, segale e orzo;

la cura si basa esclusivamente su una dieta o un'alimentazione priva di glutine che, se opportunamente seguita, consente al celiaco di mantenere un perfetto stato di salute e di fare una vita completamente normale;

la legge 4 luglio 2005, n. 123, definisce le norme per consentire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia e nello specifico, all'articolo 4, comma 3, sancisce il diritto per le persone affette da celiachia di ricevere, dietro richiesta, pasti senza glutine nelle mense di strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere;

i pasti senza glutine possono essere somministrati anche come prodotti già confezionati etichettati "senza glutine" direttamente al celiaco senza contatti o manipolazioni da parte degli addetti al servizio di ristorazione o mensa, eventualmente anche utilizzando piatti e posate monouso, e quindi in completa sicurezza;

negli ultimi anni, anche grazie ad un'intensa attività di sensibilizzazione e formazione sulla celiachia e sulla gestione dei pasti destinati ai celiaci a strutture pubbliche e private, la malattia celiaca non è più motivo di esclusione e discriminazione da attività scolastiche, lavorative e ricreative;

il requisito del bando rappresenta quindi un'immotivata penalizzazione e una discriminazione dei soggetti affetti da celiachia, ancora più grave considerando che in questo caso si tratta di ragazzi e adolescenti per i quali i principi di aggregazione e inclusione sociale sono di assoluta rilevanza,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire affinché lodevoli iniziative da parte di istituzioni pubbliche, come quella promossa della Marina militare e dal Dipartimento per le politiche giovanili, possano orgogliosamente rappresentare non un motivo di esclusione o discriminazione, bensì una preziosa opportunità di inclusione e coinvolgimento di giovani affetti da celiachia e rappresentare per tutti i ragazzi "una straordinaria opportunità di vivere un'avventura in mare", come definita sul sito "Giovani2030.it" della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4-01241)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto del Ministero della giustizia 14 maggio 2024 si è istituito il reparto specializzato del Corpo di Polizia penitenziaria "gruppo di intervento operativo" (GIO), con il compito di operare in presenza di emergenze che possono pregiudicare l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari dovute a rivolte o agitazioni da parte dei detenuti;

l'articolo 5 definisce, al comma 1, i criteri di accesso e le modalità di selezione del personale del gruppo di intervento operativo, stabilendo che la Direzione generale del personale è tenuta ad adottare procedure di selezione biennali destinate al personale già appartenente all'organico della Polizia penitenziaria, indirizzando la selezione a chi riveste i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti assistenti;

la decisione di comporre il personale del gruppo di intervento operativo tramite lo spostamento di agenti già operativi in altri servizi ordinari comporterà inevitabilmente un depotenziamento dei ranghi operativi di altri reparti o gruppi della Polizia penitenziaria, già fortemente in difficoltà dal punto di vista numerico, dove, secondo i sindacati, si stima attualmente una mancanza di personale pari a 18.000 agenti, che non consente uno svolgimento adeguato delle più ordinarie attività quotidiane all'interno delle carceri;

la modalità di selezione del personale del gruppo di intervento operativo appare del tutto controproducente e dannosa rispetto al conclamato problema della mancanza di personale negli istituti penitenziari: di fatto, invece di portare a regime il numero degli agenti tramite nuove assunzioni, come più volte richiesto dai sindacati, si è deciso di istituire una nuova unità operativa, sottraendo personale ad unità già attive, quando la soluzione più logica era predisporre nuove risorse per l'assunzione di nuovi agenti, al fine di colmare l'attuale sottodimensionamento del personale;

è doveroso sottolineare, inoltre, che l'istituzione del gruppo di intervento operativo è finalizzata a sedare le rivolte nelle carceri, confermando in modo lapidario l'approccio fortemente repressivo del Governo nella gestione di detenuti, come testimoniato anche dal disegno di legge, attualmente in esame alla Camera, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in

servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", dove nelle intenzioni del Ministro si vuole introdurre nel codice penale il reato di rivolta nelle carceri, tramite il nuovo articolo 415-bis;

i problemi della gestione delle carceri sono profondamente strutturati e radicati tra loro: oltre all'inadeguato numero del personale della Polizia penitenziaria, che non consente il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e di vivibilità, le strutture carcerarie sono sempre più fatiscenti presentando un livello di sovraffollamento inaccettabile tra i detenuti, che non permette il rispetto degli spazi personali, come sancito anche da più condanne della Corte EDU nei confronti dell'Italia;

la gestione del sistema carcerario basata esclusivamente sull'attuazione di misure di repressione, invece che su riforme strutturali e profonde che possano radicalmente cambiare la vita quotidiana dei detenuti e degli agenti, partendo *in primis* da provvedimenti che consentono l'assunzione del personale penitenziario, appare del tutto inefficace e crudele, nonché profondamente in antitesi con il principio costituzionale della rieducazione del condannato attraverso un percorso che pone la dignità dell'essere umano al primo posto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, attualmente sottodimensionati, al fine di permettere una gestione delle attività quotidiane all'interno delle carceri adeguata e conforme ai principi costituzionali, sia per gli agenti, che per i detenuti;

quali iniziative intenda adottare al fine promuovere un approccio legislativo che metta in primo piano il recupero del detenuto e la sua rieducazione secondo il dettato costituzionale dell'articolo 27, da preferire a misure di carattere esclusivamente repressivo e che sembrano collocare del tutto in secondo piano il rispetto della dignità dei detenuti.

(4-01242)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da quanto emerge da notizie di stampa, il 23 maggio 2024, la giornalista de "il Fatto Quotidiano", Angela Nittoli, il fotografo del "Corriere della Sera", Massimo Barsoum, e il *video maker freelance* Roberto Di Matteo sono stati fermati dalla polizia, mentre si accingevano a documentare l'iniziativa di protesta di "Ultima generazione", che si svolgeva di fronte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

fermati dalla polizia, i tre cronisti si sono immediatamente identificati come tali, mostrando il proprio tesserino: sebbene fosse evidente che i tre giornalisti fossero nei pressi della manifestazione per svolgere il proprio lavoro, sono stati portati nel commissariato di zona, dove la polizia li ha trattenuti per circa mezz'ora. Successivamente sono stati trasferiti al commissariato di Castro Pretorio e sono stati costretti a mettere i propri telefoni e l'attrezzatura da lavoro nel bagagliaio dell'auto, nonostante i giornalisti si fossero offerti di mostrare seduta stante i contenuti di borse e zaini in cui era riposta l'attrezzatura;

secondo la ricostruzione giornalistica, al commissariato di Castro Pretorio, i cronisti sono stati perquisiti fisicamente e sono stati ispezionati i loro zaini e marsupi, e sono stati costretti ad aspettare il proprio turno di identificazione in una cella di sicurezza con la porta aperta, ma presidiata dalla polizia, sebbene avessero chiesto di essere spostati in sala d'attesa. Inoltre Angela Nittoli è stata accompagnata in bagno da una poliziotta che non le ha consentito di chiudere la porta;

su richiesta di spiegazioni da parte dei giornalisti, gli agenti hanno comunicato che non stavano sporgendo denuncia, ma che stavano effettuando dei non meglio precisati "controlli di sicurezza": dopo due ore la polizia ha rilasciato i giornalisti, non consentendo loro di documentare l'azione degli attivisti, che nel frattempo era avvenuta;

dal comunicato pubblicato dalla Federazione nazionale stampa italiana, che denuncia l'episodio, inoltre, si segnala che in precedenza vi sarebbero stati episodi analoghi a Messina nel novembre 2023 e a Padova ad aprile 2024, dove, secondo quanto riportato, in entrambi casi giornalisti che stavano documentando le manifestazioni di "Ultima generazione" sono stati fermati dalla polizia e trattenuti per ore nei commissariati locali, senza la possibilità di utilizzare il telefono;

il fatto che le iniziative di Ultima generazione appaiano spesso censurabili o addirittura illegali non giustifica in alcun modo il fatto che giornalisti che documentano le loro manifestazioni siano fermati e perquisiti senza nessun tipo di motivazione, negando loro la possibilità di svolgere un lavoro fondamentale a tutela dell'informazione e della democrazia dello Stato: se i fatti descritti venissero confermati, la perquisizione e il fermo dei tre cronisti sarebbe un fatto degno di uno Stato illiberale e repressivo, in totale contrasto con il diritto all'informazione tutelato dalla legge sulla stampa e dall'articolo 21 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se voglia rendere noto quali siano le ragioni che hanno portato la polizia a pregiudicare il diritto di cronaca nella vicenda;

se, visti anche i precedenti richiamati dalla Federazione nazionale stampa italiana, sussistano specifiche linee di indirizzo e intervento nei confronti dei cronisti che si propongono di documentare le iniziative di Ultima generazione e, in generale, se siano state impartite istruzioni che, di fatto, si propongano di utilizzare lo strumento delle identificazioni a fini intimidatori e di censura della stampa.

(4-01243)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è stato varato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il piano di rinforzo delle questure: alla città di Vicenza sono stati assegnati solo tre nuovi agenti, a fronte di 110.000 abitanti, risultando il comune con meno risorse assegnate a livello nazionale;

il numero delle nuove assegnazioni risulta ancora più esiguo considerando che nel 2024 22 poliziotti andranno in pensione e altri hanno fatto richiesta di trasferimento: inoltre nel capoluogo berico sono presenti due basi statunitensi e i cantieri per l'alta velocità ferroviaria, luoghi dove a più riprese vi sono state contestazioni, e che richiedono inevitabilmente un numero di agenti pronto e formato in caso di nuovi episodi;

il numero di agenti previsto per la città di Vicenza è fortemente inferiore rispetto alle altre questure venete: Venezia, Verona e Padova, le tre questure in prima fascia, avranno rispettivamente 112, 36 e 36 nuovi agenti tra il piano di potenziamento e il nuovo corso; Rovigo potrà invece contare su 52 nuovi agenti, Belluno su 43 e Treviso su 35. Tale differenza risulta inoltre stridente considerando che il comune di Vicenza, avendo i requisiti necessari, ha chiesto a più riprese la promozione della propria questura dalla seconda alla prima fascia, così da garantire più risorse e funzionari rispetto alle attuali 201 unità attualmente in servizio;

è evidente che nel territorio vicentino ci sono troppo pochi agenti in servizio e le nuove assegnazioni risultano del tutto inadeguate rispetto alle esigenze della popolazione, amplificando, così, il senso di insicurezza già ampiamente diffuso tra i cittadini: da anni la città di Vicenza, infatti, è considerata un luogo di inscalfibile sicurezza e quindi non necessitante di nuovi poliziotti e carabinieri, quando la realtà dei fatti testimonia l'impellente bisogno di un incremento del numero degli agenti sul territorio;

la carenza di agenti rischia di peggiorare le condizioni di vita dei cittadini, anche a fronte del sensibile aumento di episodi di microcriminalità che stanno toccando le nostre città,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di aumentare il numero degli agenti della questura della città di Vicenza e se non intenda collocare la stessa questura in prima fascia, al fine di rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e garantire l'incolumità dei cittadini.

(4-01244)

[VERINI](#), [MALPEZZI](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [MARTELLA](#), [SENSI](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [MANCA](#), [DELRIO](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica". L'articolo 9, comma 1, in riferimento alla disciplina della comunicazione istituzionale, dispone che: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in

forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";
le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 e la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024;
in data 11 e 12 aprile, a seguito della convocazione dei comizi elettorali, il CORECOM della Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Ferrara hanno dato comunicazione, rispettivamente, sull'avvio della fase della *par condicio* e dei divieti sanciti dalla legge n. 28, nonché per quanto attiene alle consultazioni elettorali amministrative il fatto che tale divieto è a far data, per il Comune di Ferrara, dal 25 aprile 2024;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha segnalato come sulla pagina "Facebook" del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, a partire dall'11 aprile e in diverse date successive siano stati pubblicati "post e storie" dal contenuto propagandistico in totale contrasto con il dettato normativo;
in data 23 maggio il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessore Alessandro Balboni hanno proceduto all'inaugurazione ufficiale della piazza Cortevicchia, con relativa festa per il taglio del nastro e comunicazione pubblica su organi di informazione e sui *social network*, ad avviso degli interroganti in contrasto con i requisiti di impersonalità ed indispensabilità previsti dalla legge n. 28 del 2000. Il CORECOM dell'Emilia-Romagna ha ravvisato nelle giornate successive altre 17 analoghe violazioni;
il Garante delle comunicazioni ha già sanzionato per alcuni contenuti il sindaco di Ferrara e il Comune di Ferrara per aver violato in campagna elettorale la *par condicio*, imponendo non solo la rimozione della comunicazione istituzionale non rispettosa delle norme, ma anche la pubblicazione di un messaggio, per 15 giorni, sui profili *social* nonché sui siti che hanno dato spazio a tale comunicazione, recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dalla legge n. 28,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere ulteriori informazioni e quali eventuali provvedimenti intenda adottare per garantire il rispetto delle norme e lo svolgimento regolare della campagna elettorale.

(4-01245)

[BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#) - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il 25 novembre 2021, il direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico per esami, con l'obiettivo di assumere 411 vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;

sul totale di 411 posizioni aperte, ben 378 erano riservati agli uomini e solamente 33 alle donne, ovvero appena l'8 per cento;

fonti di stampa riportano come anche il sistema di valutazione risultasse sbilanciato verso i potenziali vice ispettori di sesso maschile, ritenuti idonei al raggiungimento di una valutazione complessiva di 13 punti, mentre, per quanto concerne le candidate di sesso femminile, la valutazione da superare risultava pari a 15,8 punti. Punteggio che, tra l'altro, garantiva l'idoneità, ma non l'assunzione;

a quanto risulta agli interroganti, sono state inoltrate numerose richieste agli organi competenti dell'amministrazione penitenziaria al fine di equiparare le qualifiche e aggiornare la struttura organica del Corpo. Il personale che interagisce direttamente con i detenuti appartiene unicamente alle qualifiche di agenti e assistenti, non includendo anche le qualifiche superiori come i vice ispettori, pertanto l'attuale separazione tra ruoli maschile e femminile per il personale non appartenente alle qualifiche di agenti e assistenti risulta del tutto priva di fondamento;

il Consiglio di Stato, sezione I, con parere 8 novembre 2023, n. 1449, esprimendosi su un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica rispetto all'approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno per 691 posti (606 uomini e solamente 85 donne) della qualifica di ispettore di Polizia penitenziaria, ha chiaramente indicato che: "la distinzione di genere nella dotazione del ruolo degli ispettori appare irragionevole e sprovvista di una sostanziale giustificazione e, come tale, in contrasto con uno dei corollari del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., ovvero con il principio di ragionevolezza della legge. Non pare ravvisarsi, infatti, una idonea ragione giustificatrice che possa essere addotta a sostegno della differente dotazione e della differente

possibilità di accesso al ruolo nella qualità delle mansioni che non rivestono carattere di stretta prossimità con i detenuti. La scelta legislativa appare illegittima, sbilanciata e sproporzionata, perché il legislatore non si fa carico di considerare le implicazioni negative che derivano alla parità di genere nell'accesso al lavoro, né il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia";

considerato che 38 posti sono risultati vacanti in ragione dell'insufficienza di candidati di sesso maschile idonei e, per tale motivo, l'amministrazione ha emanato, il 19 marzo 2024, un provvedimento che prevede la cessione di tali posti vacanti alle donne, ampliando così il numero di donne vincitrici da 33 a 71. Pertanto, mentre la graduatoria degli idonei di sesso maschile è stata esaurita, restano ancora 64 donne idonee in graduatoria per le quali non sono chiare le intenzioni dell'amministrazione penitenziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga opportuno, in considerazione dell'evidente disparità di genere, in contrasto con norme nazionali ed europee, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato per un caso simile, procedere con lo scorrimento della graduatoria finale del concorso per 411 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, permettendo a tutte le candidate idonee di partecipare al corso assieme ai colleghi di sesso maschile già vincitori;

quali misure intenda adottare per eliminare le disparità di trattamento di genere nei futuri concorsi pubblici per la Polizia penitenziaria, per le qualifiche rispetto alle quali tale decisione sia appropriata.

(4-01246)

[DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [SIRONI](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

alcuni giorni fa è stata presentata la "Summer experience 2024" del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato (FS), composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni turistici italiani, che prenderà il via il 9 giugno 2024 e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza direttamente assegnati a Trenitalia;

nel dettaglio, come riferiscono fonti stampa e comunicati ufficiali, l'offerta estiva prevede quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Gli Intercity e Intercity notte viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica;

durante il periodo estivo, saranno attive più di 200 fermate Intercity aggiuntive, tra cui Tropea (Vibo Valentia), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), San Candido (Bolzano) e Bardonecchia (Torino), per raggiungere comodamente le principali località turistiche;

la rinnovata offerta estiva di FS Treni turistici italiani si arricchirà inoltre con l'"Espresso Versilia" e l'"Espresso Riviera". Confermato l'"Espresso Cadore" che viaggerà tra Roma e Cortina (Belluno);

l'offerta del polo passeggeri è completata dagli oltre 9.700 collegamenti quotidiani di Busitalia in Veneto, Umbria e Campania e dalle circa 1.000 corse in treno e bus di Ferrovie del Sud Est in Puglia;

a quanto si evince dalle comunicazioni, l'offerta del contratto di servizio universale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia concernente il servizio Intercity e Intercity notte verso la Sicilia è rimasta invariata rispetto alle tratte già attive, a fronte di un potenziamento dell'offerta su tutte le principali rotte nazionali. L'offerta Intercity (2 coppie di Intercity Roma-Siracusa e Palermo) e Intercity notte (2 coppie Roma-Siracusa e Palermo e una coppia Milano-Siracusa e Palermo via Genova) non è stata incrementata;

non si è quindi ritenuto opportuno prevedere convogli aggiuntivi per l'isola che, come facilmente intuibile, nella stagione estiva vede aumentare considerevolmente il flusso di passeggeri, con tratte notoriamente *sold out* per tutto il periodo;

ad avviso degli interroganti appare paradossale che si sia deciso di investire ingenti risorse sul collegamento con la Sicilia tramite il ben noto maxiprogetto del ponte e dall'altro lato si mortifichino i servizi proprio verso quella regione;

non si è ritenuto opportuno connettere l'aeroporto e la fermata ferroviaria di Catania "Aeroporto

Fontanarossa" all'offerta Intercity e Intercity notte, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di quanto segnalato;
in base a quali criteri si sia stabilito, nell'ambito della "Summer experience 2024" del gruppo FS, di non incrementare in alcun modo le offerte e i posti disponibili sui convogli diretti in Sicilia soggetti al contratto di servizio;
se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, al fine di offrire un servizio adeguato all'aumento della richiesta di viaggiatori diretti sull'isola nel periodo estivo;
se intenda attivarsi affinché venga integrato il servizio "Easy" attualmente assente all'offerta Intercity notte (al pari di tutte le altre relazioni Intercity notte circolanti in Italia) con destinazione Siracusa e Palermo da Roma (attualmente 2 coppie) e da Milano (attualmente una coppia) con l'aggiunta, rispettivamente per ogni relazione, di 2 vetture con posti a sedere "Easy" per Siracusa e 2 per Palermo, aumentando giornalmente l'offerta di 156 posti a treno da e per Siracusa e 156 da e per Palermo. Tale proposta, oltre a potenziare il servizio sulle rotte nazionali Sicilia-Roma e Sicilia-Milano, potrebbe essere integrativa alle relazioni Messina-Catania-Siracusa e Messina-Cefalù-Palermo al fine di supportare ulteriormente l'offerta sicula, così consentendo l'integrazione di circa 1.800 posti al giorno e circa 160.000 posti complessivi dal 9 giugno al 9 settembre 2024;
se intenda inoltre supportare l'integrazione delle connessioni dei sistemi aeroportuali siciliani richiedendo a Trenitalia l'assegnazione della fermata di Catania "Aeroporto Fontanarossa" all'intera offerta Intercity e Intercity notte sicula, specificatamente nella sezione Siracusa, integrando ulteriormente le relazioni tra l'aeroporto di Catania e la costa jonica, e connettendolo anche alle varie città del continente servite dagli stessi Intercity e Intercity notte.

(4-01247)

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [CATALDI](#), [LOREFICE](#), [NAVE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [PATUANELLI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la reazione delle forze dell'ordine ha colpito più volte giornalisti e operatori della stampa, in diverse città del territorio nazionale, i quali, durante lo svolgimento del loro lavoro di cronaca e di informazione, pur identificatisi e qualificatisi, sono stati perquisiti, trasferiti e posti in stato di fermo, per ore e, in almeno un caso, in una cella di sicurezza con la porta aperta ma presidiata, privati del diritto e della possibilità di avere contatti con l'esterno, con un legale o con i familiari;

quanto accaduto ha avuto luogo, con le stesse modalità, a Roma il 23 maggio 2024, il 12 aprile 2024 nella città di Padova e il 6 novembre 2023 nella città di Messina;

nei tre casi citati, i giornalisti seguivano e intendevano filmare, per ragioni di lavoro e di cronaca, una manifestazione ambientalista a Messina e due azioni di protesta degli attivisti di "Ultima generazione" a Padova e a Roma;

lo stato di fermo ha impedito ai giornalisti di svolgere il loro lavoro di informazione e cronaca e di essere presenti mentre le manifestazioni avevano corso, tempistica che agli interroganti appare essenziale ai fini di una corretta testimonianza dei fatti;

nei mesi scorsi quattro agenti di polizia hanno fatto irruzione alle ore 4 di notte nella stanza d'albergo in cui riposava un noto editorialista di "la Repubblica" per notificargli una querela per diffamazione, in modo del tutto intimidatorio;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

il pluralismo è il principio cardine di un ordinamento democratico, mentre l'oscuramento, o il suo tentativo, di una parte della realtà costituisce i prodromi di una deriva illiberale unitamente alla volontà di forgiare un clima intimidatorio con l'obiettivo di inibire il pacifico dissenso e le manifestazioni di protesta prima ancora di giungere a reprimerli;

non è un caso se nei Paesi che, in modo eclatante o latente, involgono o si avviano ad intaccare libertà e principi democratici i primi assalti investano la televisione, i *media* e la stampa ai fini del loro controllo, unitamente a misure che possono colpire anche direttamente l'informazione e i suoi attori, con modalità che vanno dalla censura al sequestro e all'arresto;

si palesa un progressivo deterioramento, unitamente alle modalità di esercizio della tutela della sicurezza pubblica, delle condizioni di lavoro degli attori dell'informazione, che colpisce al cuore garanzie costituzionali concernenti la libertà di stampa, il pluralismo dell'informazione, la libera e pacifica espressione del pensiero, che ostacolano il diritto di cronaca, il lavoro giornalistico nell'accertamento dei fatti, la loro conoscenza e la loro diffusione, con ciò violando il correlato diritto dei cittadini ad essere informati;

preme, altresì, segnalare la sequela di azioni esorbitanti rispetto alle funzioni di tutela e ai rischi per la sicurezza pubblica, in un crescendo da ascrivere, evidentemente, ai vertici della catena di comando, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire la dinamica dei fatti occorsi e, segnatamente, quali motivazioni abbiano portato le forze dell'ordine a detenere per ore in stato di fermo cronisti e operatori della stampa identificatisi e qualificatisi;

quali siano stati gli ordini impartiti alle forze dell'ordine in azione e con quali obiettivi;

se non ritenga che i fatti descritti pongano in grave pregiudizio le libertà democratiche conquistate e garantite nel nostro Paese dalla Costituzione, in particolare con riguardo alla libertà della stampa e al diritto di cronaca nonché al diritto di essere informati.

(4-01248)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 20 marzo 2023, con determinazione dirigenziale n. K186/002, il Comune di Napoli ha aggiudicato la gara per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un'infrastruttura tecnologica per l'ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed *extra* tributarie del medesimo Comune alla società Municipia S.p.A.;

con determinazione dirigenziale n. 1077K/004 del 4 ottobre 2023 lo stesso Comune ha dato atto della costituzione della società Napoli obiettivo valore S.r.l., controllata al 100 per cento dalla Municipia S.p.A., la quale subentra a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo autonomamente concessionario, e con la quale è stato stipulato contratto di partenariato pubblico privato per l'affidamento in concessione di tutte le attività di cui alla gara suddetta;

la società Napoli obiettivo valore ha avviato dunque la propria attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva relativa a tutte le entrate del Comune di Napoli a decorrere dall'autunno 2023;

considerato che:

sull'illegittimità delle attività svolte sinora dalla Napoli obiettivo valore sono stati sollevati diversi dubbi, concretizzatisi in numerosi ricorsi, attraverso i quali è stato evidenziato come la società non risulti iscritta presso l'albo dei gestori dell'accertamento e riscossione dei tributi locali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

è stato altresì evidenziato, nei ragionamenti logico-giuridici sostenuti dai ricorrenti, che la società sarebbe inoltre non iscrivibile presso l'albo, da un lato, poiché non rispetta il requisito finanziario previsto all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e dall'altro, perché appare in contrasto con quanto disciplinato dall'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale;

considerato altresì che si apprende da organi di stampa che, a seguito dei numerosi ricorsi avverso gli atti posti in essere dalla società, il presidente della Corte di giustizia tributaria, con ordinanza del 23 maggio, ha chiesto la sospensione dei giudizi pendenti, rinviando la questione alla Corte di cassazione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le iniziative di propria competenza che intenda assumere, al fine di garantire i diritti dei contribuenti, nello specifico di coloro che risiedono nel comune di Napoli e che sono stati raggiunti da atti che, da quanto ricostruito, appaiono del tutto illegittimi.

(4-01249)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, vieta alle pubbliche amministrazioni, dalla data di

convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione durante il periodo elettorale, salvo quelle in forma impersonale e indispensabili per le loro funzioni;

per le imminenti elezioni dell'8 e 9 giugno, la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2024 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, recante "Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ha segnato l'entrata in vigore del divieto;

il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna ha inviato la comunicazione sull'avvio del periodo di rispetto della *par condicio*, a decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, e quindi a far data dall'11 aprile 2024;

con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, è stata fissata, per i medesimi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. A seguito di ciò il prefetto di Ferrara ha convocato i comizi in 13 Comuni della provincia con provvedimento n. 23441 dell'11 aprile 2024;

considerato che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rilevato diverse violazioni del citato divieto da parte del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, tramite *post* sui *social network* e articoli su "CronacaComune", il giornale *online* del Comune;

in particolare, l'AGCOM, con delibera n. 161/24/Cons, ha precisato che "a far data dal 11 aprile 2024 sulla pagina Facebook del sindaco sig. Alan Fabbri sono comparsi ulteriori numerosi post propagandistici relativi alla campagna elettorale in corso; tutte le comunicazioni di cui sopra, nonché le 'storie' pubblicate sul profilo Facebook 'Alan Fabbri Sindaco di Ferrara' in data 19 aprile 2024 e 25 aprile 2024 ed il post del 17 aprile 2024, nonché tutti gli altri post dal contenuto strettamente propagandistico comparsi sul profilo Facebook 'Alan Fabbri Sindaco di Ferrara' a far data dal 11 aprile 2024, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito";

pertanto, l'AGCOM ha rilevato che non è ravvisabile l'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'amministrazione, in quanto le informazioni avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo di campagna per le elezioni europee e comunali, né è soddisfatto il requisito dell'impersonalità per l'utilizzo del *logo* sul frontespizio del periodico e per il riferimento al sindaco; considerato infine che:

il sindaco di Ferrara ha svolto l'inaugurazione ufficiale di piazza Cortevicchia il 23 maggio 2024;

è evidente che l'evento non presenti i necessari requisiti di impersonalità ed indispensabilità di cui all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, caratterizzandosi come attività di propaganda vietata dalla legge: i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono infatti compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente;

considerato infine che il CORECOM nelle scorse settimane ha già ravvisato ben 17 analoghe violazioni da parte del Comune di Ferrara, per comportamenti posti in essere dal sindaco candidato alle prossime elezioni amministrative,

si chiede di sapere quali misure il Ministro di indirizzo intenda adottare per garantire che eventi pubblici, soprattutto in periodo elettorale, possano svolgersi nel rispetto delle norme vigenti.

(4-01250)

[DI GIROLAMO, NATURALE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

secondo i dati diffusi dal servizio meteorologico della UE, "Copernicus", il mese di aprile 2024 è stato il più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria in superficie pari a 15,03 gradi, di 0,67

gradi Celsius sopra la media rispetto al medesimo mese nel trentennio di riferimento 1991-2020 e di 0,14 gradi sopra la *record* precedente relativo ad aprile 2016;

le evidenze citate non depongono a favore per il comparto vitivinicolo, che sta mostrando segni di forte difficoltà;

in particolare, lungo la dorsale appenninica, la scarsità di precipitazioni sta velocemente disegnando uno stato di grave sofferenza idrica per le regioni centrali, con gravi ripercussioni per le viti, che rappresentano una delle colture trainanti per l'economia abruzzese;

specie in Abruzzo, le alte temperature e l'assenza di piogge stanno contribuendo alla progressiva desertificazione del territorio agricolo, già provato dagli attacchi di agenti patogeni (tra cui la peronospora) che hanno impresso una forte battuta d'arresto sotto il profilo delle rese produttive;

considerato che:

con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2024, n. 74, veniva dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nel territorio della regione Abruzzo. Regione, quest'ultima, tra le più danneggiate con riferimento all'annata 2023. Successivamente, a riprova della situazione di forte difficoltà riguardante proprio il territorio abruzzese, con decreto del Ministero 9 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2024, n. 104, la dichiarazione di eccezionalità veniva estesa ad ulteriori comuni;

le risorse stanziati dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pari a 7 milioni di euro a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, non risultano sufficienti a soddisfare i bisogni di una filiera fortemente colpita. Vale la pena evidenziare che la stima dei danni subiti dai viticoltori abruzzesi in sede di richiesta dello stato di calamità ammonta complessivamente a circa 210 milioni di euro;

i finanziamenti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, equivalenti a 10 milioni di euro, certamente non sanano la situazione in quanto non tengono conto della reale portata del fenomeno;

valutato che in un contesto in cui la pressione antropica sulle risorse idriche risulta essere in costante crescita, è fondamentale adottare soluzioni immediate in grado di garantire la produttività e la resilienza del settore agricolo,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza, in termini di rinnovate misure di sostegno adeguate all'emergenza in corso, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di contenere attivamente la fase di forte crisi per il comparto vitivinicolo;

se non ritenga che i nefasti effetti del cambiamento climatico necessitino di un piano sinergico di interventi di gestione agricola delle risorse idriche, tale da bilanciare efficacemente le esigenze di tutela ambientale con quelle produttive;

se rilevi la presenza di ritardi per quanto concerne l'attivazione delle ulteriori specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per le imprese che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

(4-01251)

[BERRINO](#), [SISLER](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Procura della Repubblica di Milano, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un presunto *boss* della mafia turca insieme ad altri 17 soggetti, ha proposto al giudice per le indagini preliminari l'applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti dei legali Matteo Murgo e Antonio Buondonno per l'accusa di ricettazione, in quanto, stando alla tesi della pubblica accusa: "al fine di procurarsi un profitto, ricevevano in varie tranches denaro di provenienza illecita essendone consapevoli con l'aggravante di avere commesso i fatti nell'esercizio della professione legale";

il giudice per le indagini preliminari, escludendo il dolo della ricettazione, ha rigettato la richiesta della

Procura di applicazione di misure cautelari interdittive a carico dei due legali in quanto: "l'eventuale consapevolezza della qualità criminale del proprio debitore - già insufficiente secondo l'opinione della Suprema Corte in relazione ad un normale rapporto obbligatorio - deve essere considerata irrilevante. Se così non fosse, infatti, il difensore non potrebbe mai esigere il pagamento degli onorari dal proprio assistito"; sottolineando che: "ci si deve domandare (...) che ne sarebbe del diritto di difesa se i rapporti economici tra indagato e difensore fossero scandagliati sotto la lente - particolarmente penetrante - della ricettazione e/o dell'incauto acquisto";

considerato che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ha diramato una delibera nella quale si evidenzia che "l'esistenza del procedimento penale a carico degli avvocati indagati e delle relative accuse è stata resa nota anche dalla stampa, che - in alcuni casi e in palese violazione del dovere di corretta informazione - li ha addirittura falsamente indicati come arrestati" e, esprimendo forte preoccupazione per l'iniziativa della Procura, auspica che sia sempre garantito il diritto costituzionale di difesa;

l'unione dei fori del distretto della Corte di appello di Genova ha condiviso le preoccupazioni contenute nel deliberato del consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, ritenendo l'iniziativa della Procura "gravemente lesiva del diritto alla difesa e delle garanzie di libertà del difensore";

considerato inoltre che con l'atto 4-01001, pubblicato in data 6 febbraio 2024, il Ministro in indirizzo veniva informato di un'altra indagine a carico di un legale d'iniziativa della Procura di Milano, si chiede di sapere, considerata l'anomalia dei fatti esposti, se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza e se abbia disposto delle verifiche di propria competenza in merito.

(4-01252)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

3-01178 del senatore Sensi ed altri, sull'accertamento delle circostanze della morte del cooperante Mario Paciolla;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01179 del senatore Mazzella ed altri, sui ritardi nell'erogazione dell'assegno di inclusione.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.